# MANUALE TEORICO-PRATICO

DEI

# GIUDICI CONCILIATORI

## e dei loro cancellieri ed uscieri

SEGUITO DAL

# FORMOLARIO

## degli atti che li riguardano

PER L'AVVOCATO

**L. SCAMUZZI**

**Pretore a Borgovercelli.**

Edizione emendata ed aumentata in base alle léggi e circolari ministeriali sopravvenute ed alla giurisprudenza formatasi dall'anno 1866 in poi, con speciale riferimento alle materie trattate ed ai quesiti risolti nell'intiera raccolta del giornale *Il Giudice Conciliatore e l'Ufficiale dello Stato civile.*



MILANO

TIPOGRAFIA FRATELLI RECHIEDEI

1874

# PREFAZIONE

Nell'anno 1866, mentre si veniva attivando l'istituzione conciliatoriale in tutte le provincie del nuovo Regno d'Italia, io era il primo ad intraprendere la pubblicazione di un MANUALE *dei Giudici Conciliatori e dei loro cancellieri ed uscieri* con relativo FORMOLARIO — senz'altra pretesa che quella di presentare un saggio del meglio che si potesse fare in argomento per sovvenire la nascente Magistratura popolare e manodurla al lodevole disimpegno delle sue attribuzioni.

Durante quella mia pubblicazione fatta a fascicoli, ed anche posteriormente, moltissime altre istruzioni analoghe vennero fuori col vario titolo di *Manuale, Trattato, Guida, Prontuario, Formolario* e simili: ma pur troppo esse consistevano per la maggior parte in un accozzamento di articoli di legge, circondati tutto al più da commenti superficiali senza criterio e nesso logico, che si può dire abbiano fatto più del male che del bene, generando confusione nella pratica dei novelli Uffizi.

Fra tutti i lavori della specie il mio saggio fu ancora quello che ebbe la fortuna, non solamente di rimanere il testo più diffuso negli Uffizi di conciliazione del Regno, ma altresì di riscuotere l'unanime plauso degli intelligenti: tra cui mi basta citare il Consigliere di cassazione Borsari, il quale in più luoghi del suo *Codice di procedura civile Italiano annotato* rimanda i suoi lettori al mio MANUALE ognorachè si tratta di materia riguardante i Conciliatori.

Senonchè le notevoli modificazioni introdotte nelle leggi sul registro e bollo, le nuove attribuzioni conferite ai Conciliatori con leggi speciali, la giurisprudenza che si venne disegnando su alcuni punti di più difficile interpretazione, hanno ormai reso quel mio lavoro meno adatto

ai bisogni della pratica. Quindi la necessità di un rimaneggiamento con opportuni ritocchi, varianti ed aggiunte, in modo di farne in gran parte un lavoro nuovo piuttostochè una ristampa. Ed io mi vi sono volontieri accinto, persuaso d'incontrare presso i Conciliatori del Regno la stessa cortese accoglienza di cui hanno onorato quella prima edizione da tempo esaurita.

Ho dato qualche maggiore sviluppo alla teoria, perchè sia giustificato il titolo di MANUALE TEORICO-PRATICO; senza però perdere di vista che l'istruzione è diretta ad uffiziali in grandissima maggioranzà digiuni di scienza legale. Ed ho pur fatto tesoro dei principali quesiti alla cui risoluzione era io stesso addetto nella collaborazione prestata dal 1867 in poi al giornale che si pubblica in Milano col titolo: *Il Giudice Conciliatore e l'Uffiziale dello stato civile.*

Del resto il mio MANUALE conserva la primitiva fisionomia, la stessa facilità di dettato, lo stesso ordine e distribuzione di parti.

Il TRATTATO, premessa una breve *Introduzione storico-critica sulla istituzione dei Conciliatori*, si divide in quattro titoli:

Il titolo I tratta *Dei Conciliatori nell'ordinamento giudiziario*, ed abbraccia tutta la parte generale organica dell'istituzione.

Il titolo II tratta *Delle Conciliazioni*, coll'aggiunta di un'appendice *Dei compromessi*;

Il titolo III tratta *Dei Giudizi* tanto in contraddittorio, quanto in contumacia;

Nel titolo IV trovano sede tutte le *Attribuzioni speciali*, di giurisdizione volontaria o contenziosa, che sono dalla legge affidate ai Conciliatori od ai loro cancellieri.

Il FORMOLARIO, raccolta sistematica degli essenziali modelli ed esempi di atti occorrenti nell'Uffizio dei Conciliatori, è pur diviso in tre sezioni: *Delle conciliazioni* — *Dei giudizi* — *Atti diversi.*

Io mi lusingo che questa pubblicazione rappresenti l'ultimo stato della dottrina, della legislazione e della pratica nella speciale materia. Chè se lo scopo non fosse pienamente raggiunto, varrà a farmene perdonare la diligenza con cui ho atteso al lavoro e l'amore che ho sempre nutrito e nutro per l'istituzione.

Borgovercelli, settembre 1874.

SCAMUZZI.

# INTRODUZIONE STORICO-CRITICA

SULLA

# ISTITUZIONE DEI CONCILIATORI

## SOMMARIO

1. Scopo ed utilità della conciliazione. — 2. Cenni storici sulla conciliazione. — 3. Suoi caratteri e sistemi diversi. — 4. Concetto della conciliazione nelle leggi del Regno d'Italia. — 5. Progresso e desiderati della istituzione.

### 1. Scopo ed utilità della conciliazione.

Nelle società organizzate i cittadini non possono farsi diritto di loro mano. Per far valere le loro ragioni, essi devono ricorrere alla giustizia sociale. Ma le liti sono per sè stesse una fonte di dissidii, di rancori e di dissesti nocivi alla società non meno che alle famiglie. Quindi la convenienza di lasciare libera alle parti la via di comporre il loro litigio senza spesa e strepito di foro; ciò che si ottiene principalmente colla *conciliazione* destinata appunto a prevenire ed assopire le liti.

La conciliazione tradotta in istituzione giudiziaria ha delle grandi attrattive. Nulla di più sublime dell'uffizio del conciliatore incaricato di spegnere gli odii e le inimicizie fra gli abitanti del proprio Comune e di sfatare le liti che insorgono a compromettere la pace e la concordia. Colla conciliazione non solamente si risparmia il male morale derivante dalle liti, ma si ottiene una giustizia pronta, non costosa, temperata dall'equità, e talvolta più sicura di quella resa dai tribunali: perchè sopratutto nelle questioni di fatto, e nelle cause di poca entità, il retto giudizio è più sovente il frutto dell'esperienza negli affari e della conoscenza delle persone, che non della scienza ordinaria di cui sono forniti gli uomini di legge.

Taluno sorride all'istituzione di un conciliatore officiale, perchè ove le parti siano disposte ad accordarsi lo fanno da sè o più volontieri si accomodano all'intercessione di un amico di loro scelta. Ma si deve pur ritenere che spesse volte manca questa persona amica ed autorevole e che in tal caso le parti, comunque secretamente vogliose di convenire tra loro, per malintesa vergogna o superbia rifuggono dal prendere l'iniziativa e tanto più dall'accordarsi senza l'apparenza di avere almeno ceduto all'intercessione od ai consigli di un terzo.

**2. Cenni storici sulla conciliazione.**

Nelle società primitive, ordinate alla patriarcale, la conciliazione ha dovuto essere l'unico mezzo per terminare le contese. Comparendo gli Stati retti da istituzioni politiche, la conciliazione è penetrata negli usi e nelle leggi di ciascun popolo.

Per non parlare che dei Romani fra gli antichi popoli, vediamo che una legge delle dodici tavole prescriveva ai giudici di consecrare l'accordo che i litiganti avessero fatto per via recandosi al tribunale: « *Endo . via . rem . uti . paicunt . orato* ». Sotto i pretori si tentava sempre l'amichevole accordo delle parti, ed appariva marcata la distinzione tra i procedimenti di sommo diritto e quelli di equità. E nell'epoca imperiale vediamo sorgere una carica col bel nome di *difensori di città* (1), che ha molta analogia con quella dei nostri Conciliatori, e donde gli Inglesi sino dall'anno 1275 sotto il regno di Edoardo I hanno desunto il tipo degli attuali loro giudici di pace.

Nelle età di mezzo l'istituzione rimase dovunque falsata dalle pastoie del feudalismo. Ma eccola risorgere più maestosa dal seno della grande rivoluzione Francese del 1790 ed adottata con entusiasmo da quell'Assemblea costituente. L'oratore Thourèt nel presentare la relativa legge organica pronunziava queste memorande parole:

« È necessario che ogni uomo dabbene il quale abbia esperienza ed uso d'affari possa essere giudice di pace.......... La competenza di questo giudice deve essere limitata alle convenzioni molto semplici e di piccolo valore, ed alle cose di fatto che non possono essere ben giudicate che dall'uomo che verifica nel luogo stesso l'oggetto del litigio e che trova nella sua esperienza regole più sicure di quelle che la scienza delle forme e delle leggi può dare ai tribunali ».

---

(1) Cod. Giust. *Tit. de defensoribus civitatum.*

Con tale concetto creavasi colà per ogni Cantone un Giudice di pace, ministro di conciliazione anzitutto, e ad un tempo giudice ordinario delle controversie di minore momento o che avessero uopo d'indagini locali.

### 3. Suoi caratteri e sistemi diversi.

Ma il carattere distintivo del sistema di conciliazione adottato in Francia consisteva in ciò che il tentativo di componimento dovesse essere *obbligatorio*, in guisa da non essere lecito d'intentare una lite senza aver prima chiamato l'avversario dinanzi al giudice di pace ed averne riportato un certificato di non comparizione o di non riuscita conciliazione.

Questo sistema è aspramente censurato, sia perchè contraddice la libertà dell'individuo, sia perchè, ove le parti non siano disposte ad accordarsi, il tentativo si risolve in una vana formalità e serve unicamente di passaporto per giungere più tardi ai tribunali (1). È poi un fatto costante che in Italia, quando ci furono importate le leggi Francesi, il sistema di conciliazione per via di esperimento forzoso non ha potuto mettere radici e naturarvisi.

Però la generosa idea è penetrata in quasi tutti i codici di Europa, con maggiori o minori modificazioni per temperarne l'esagerazione. In alcuni codici si è ristretta a minor numero di cause la necessità del tentativo preliminare di conciliazione; in altri si è reso facoltativo ai tribunali di ordinarne l'esperimento nel corso della lite rinviando le parti davanti ai giudici commessi; e presso parecchie nazioni è pure invalso di affidare l'incarico della conciliazione ai Sindaci o ad altri ufficiali delle municipalità, separata così la persona austera del giudice da quella più intima del paciere. Tutti questi sistemi hanno sicuramente del buono: e gli stessi scrittori Francesi lodano l'ecclettismo del legislatore Ginevrino, il quale ha saputo fonderli tutti felicemente nel codice di procedura di quel cantone Svizzero (2).

Nell'ex-regno di Napoli, colla legge organica del 29 Maggio 1817, ai Giudici di pace di origine Francese vennero surrogati i Giudici di Circondario (corrispondenti agli attuali Pretori): ma l'ufficio di conciliare passò ad un funzionario eletto per ciascun Comune, detto

---

(1) Ciò non ostante le statistiche francesi presentano il risultato abbastanza soddisfacente di tre conciliazioni su quattro comparizioni in un decennio.

(2) In ispecie CARRÉ *Lois de la proc., tit. I.*

*Conciliatore*, il quale rimase anche investito della capacità di giudicare senza formalità ed inappellabilmente alcune cause sino al valore di sei ducati (L. 27 italiane). Il carattere più spiccante del sistema napolitano consisteva nel regolare l'esperimento di conciliazione *volontario* in antitesi a quello *obbligatorio* delle leggi Francesi. Perciò non gli erano applicabili le censure mosse al sistema Francese; e venuta la propizia occasione di unificare le leggi dei diversi Stati in cui era dianzi divisa la nostra Italia, si è creduto bene di estenderlo a tutto il nuovo regno coi perfezionamenti richiesti dal progresso della scienza giuridica non meno che dalle esigenze di un governo libero.

### 4. Concetto della conciliazione nelle nuove leggi del Regno d'Italia.

Così la legge sul nuovo ordinamento giudiziario del Regno d'Italia del 6 dicembre 1865 n. 2626, istituiva il Giudice Conciliatore in ogni Comune, e ne determinava all'art. 28 le funzioni, che sono:

1.° Comporre le controversie quando ne sia richiesto;

2.° Giudicare le controversie, ed esercitare le altre attribuzioni che gli sono deferite dalla legge.

Da ciò risulta che il Conciliatore, come ha due sfere di azione, deve essere considerato sotto due aspetti distinti.

Sotto un aspetto egli è l' amichevole compositore officiale del suo Comune, è quell'uomo dabbene di cui parlava Thourèt, collocato per così dire alla soglia del tempio della giustizia per esortare i suoi concittadini alla pace ed alla concordia, per prevenire o spegnere le loro liti e con esse gli odii e le inimicizie che le accompagnano. Una così dolce missione nulla contiene in sè di coattivo e nemmeno di ultroneo. Le parti possono non avvedersi di lui e portare immediatamente le loro ragioni innanzi al tribunale designato dalla legge come competente a conoscerne; nè il Conciliatore potrebbe egli stesso intromettersi fra le parti per comporre le loro differenze. Quando però ne sia richiesto, egli ha un preciso dovere di sentire le parti e di adoperarsi coi suoi consigli e colle sue esortazioni per indurle a transigere.

Sotto l'altro aspetto egli è un vero giudice per determinate cause, e costituisce la base della simbolica piramide giudiziaria, alla cui sommità funziona la Corte di cassazione. Differisce dagli altri Magistrati soltanto in ciò ch'egli giudica delle controversie di minor valore e senza l'osservanza delle forme generali del rito giudiziario.

La distinzione dei due uffici del Conciliatore non deve mai essere perduta di vista, a scanso di gravi errori ed inconvenienti nella pratica.

Dal sovra esposto è palese come in tutt' altre provincie del nuovo regno che le meridionali l'istituzione del Conciliatore, portata dall'unificazione legislativa, non avesse un addentellato preciso colle legislazioni anteriori (1). Ma era da prevedersi che cotale istituzione, altrettanto popolare quanto quella dei Giurati, se ha fatto buona prova nelle provincie meridionali sotto un governo assoluto, non avrebbe potuto a meno di svilupparsi e crescere felicemente anche tra noi col potente alito della libertà.

**5. Progresso e desiderati della istituzione.**

E diffatti noi abbiamo udito, nelle solenni inaugurazioni dell'anno giuridico dal 1867 in poi, gli ufficiali del Pubblico Ministero a decantare la benigna influenza, i benefici risultati ed il graduale progresso di questa istituzione. Abbiamo veduto la medesima estendersi con pari successo alle provincie di Roma, della Venezia e di Mantova, ultime venute a suggellare il gran fatto della nostra indipendenza ed unità nazionale (2).

Ormai più nessuno dubita della eccellenza del sistema, dei vantaggi economici e morali che ne derivano, anche oltre la sfera dell' amministrazione della giustizia, poichè accenna altresì a completare l'autonomia comunale ed a diffondere nelle masse l'istruzione e la civiltà.

Ma l' esperienza di otto anni ha dimostrato che l'istituzione, per poter produrre tutti i benefizii che se ne ripromettono, ha bisogno di alcune riforme, principalmente quelle che riguardano il metodo di supplenza e l' esecuzione delle sentenze dei Conciliatori; le quali hanno già formato oggetto di uno schema di legge presentato dall'onorevole Deputato Catucci, che venne bensì approvato dalla Camera nella seduta 26 giugno 1868, ma per vicende varie non potè ottenere la sanzione del Senato, sebbene sia poi stato ripetutamente riprodotto

(1) Per es., nei Codici di procedura Sardi del 1854 e del 1859, la conciliazione non aveva altro riscontro fuorchè in una disposizione analoga a quella dell'art. 417 del Codice italiano, quale incidente nei giudizi mandamentali; nel Lombardo-veneto invece e nel Modenese vigeva il sistema del tentativo obbligatorio.

(2) L'istituzione del Conciliatore andò in vigore nella provincia di Roma col 1.° gennaio e nelle provincie della Venezia e di Mantova col 1.° settembre 1871.

sott'altra forma da quell'eminente Magistrato che è il Senatore Conforti.

Si desidera pure che l'istituzione dei Conciliatori sia tenuta in maggiore considerazione dai Municipii e dal Governo, ed anche meglio curata, dando ad essi maggior prestigio e autorità, incoraggiandoli con distinzioni e con premi, ed allargando possibilmente la sfera della loro competenza.

Si desidera infine che tutti i Conciliatori vogliano sempre più penetrarsi dell'importanza della loro missione e circondarsi di un'aureola d'istruzione legale, quanto basti per corrispondere al voto della legge. Ed è questo lo scopo a cui mira il presente lavoro.

# TITOLO PRIMO

## Dei Conciliatori nell'Ordinamento giudiziario.

---

## CAPO PRIMO

### Delle Autorità giudiziarie e dei Funzionari dell'Ordine giudiziario in genere.

SOMMARIO

1. Opportunità di questo capo. — 2. Potere giudiziario e sua indipendenza dagli altri poteri. — 3. Autorità giudiziarie. — 4. Gerarchia e indipendenza tra i diversi gradi. — 5. Cenno sulle rispettive competenze. — 6. Ministero Pubblico. — 7. Cancellieri delle Autorità giudiziarie e Segretari del Ministero Pubblico. — 8. Funzionari dell'ordine giudiziario.

#### 1. Opportunità di questo capo.

Il Conciliatore fa parte dell'organismo giudiziario: perciò non si può parlar di lui senza risalire alle altre parti dello stesso organismo con cui ha molti rapporti, come non si può parlare della parte senza comprendere il tutto, del particolare senza il generale. Di che i novelli Conciliatori ritrarranno un doppio vantaggio, di conoscere cioè nettamente la loro posizione relativa fra i giudici e di rendersi famigliare la terminologia dei codici e delle leggi che li riguardano.

#### 2. Potere giudiziario e sua indipendenza dagli altri poteri.

« La giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai « giudici ch'Egli istituisce.

«....... Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se « non in forza di una legge. »

Così lo Statuto del Regno agli art. 68 e 70.

Senza addentrarci in teoriche, basterà far presente ai Conciliatori che l'edifizio del governo costituzionale ha la sua base nella divisione

dei poteri, e che il potere giudiziario, tuttochè impropriamente si dica far parte del potere esecutivo, è di sua natura indipendente da ogni altro potere dello Stato. La legge d'organizzazione, ossia ordinamento, costituisce le autorità, alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia; il Re nomina i titolari di ogni autorità: ma, una volta nominati, i giudici di ogni grado amministrano la giustizia di autorità propria, all'infuori di ogni influenza e delegazione espressa o tacita, nè contraggono risponsabilità nell'esercizio delle loro funzioni se non è per causa di dolo o di delitto. Perciò sta bene il nome ad essi dato di AUTORITÀ GIUDIZIARIE.

Non ostante, per la natura stessa del governo costituzionale tutti i poteri facendo capo al Re, ne viene che il Re è considerato come la sorgente unica di ogni giurisdizione e che la giustizia deve essere resa nel suo Real nome. Ecco il perchè l'art. 54 del Codice di procedura civile prescrive che le sentenze delle autorità giudiziarie siano pronunziate in nome del Re.

### 3. Autorità giudiziarie.

Le autorità giudiziarie, incaricate dell'amministrazione della giustizia nelle materie civili e penali, sono quelle costituite coll'art. 1 della già citata legge d'ordinamento del 6 dicembre 1865, cioè:

I Conciliatori;
I Pretori;
{ I Tribunali civili-correzionali;
{ I Tribunali di commercio;
{ Le Corti d'appello;
{ Le Corti d'assise;
La Corte di cassazione (1).

Sulla varia composizione di queste autorità osservasi quanto segue:

I Conciliatori ed i Pretori sono giudici unici, ossia singolari.

I Tribunali e le Corti si compongono di più membri, epperciò si chiamano *Collegi*.

(1) Noi abbiamo oggi quattro Corti di Cassazione sedenti a Torino, Firenze, Napoli e Palermo, ciascuna delle quali è indipendente dalle altre, e regna sovranamente nella circoscrizione ad essa assegnata. Questa pluralità è da tutti riconosciuta assurda, ma viene tollerata sinchè sia deciso se debba mantenersi il sistema della Cassazione o sostituirsi quello della Terza Istanza.

Ogni collegio ha un capo che si chiama *Presidente*, e può avere anche dei *Vice-Presidenti* se è diviso in più Sezioni.

I membri dei Tribunali conservano il nome di *Giudici*, e quelli delle Corti hanno il titolo di *Consiglieri*.

Alle Preture possono essere addetti uno o più *Vice-pretori*.

I Vice-pretori sono *mandamentali* o *comunali*.

Le funzioni del Vice-pretore comunale possono congiungersi con quelle del Conciliatore come si vedrà al Capo IV di questo Titolo.

**4. Gerarchia ed indipendenza tra i diversi gradi.**

Passate in rivista tutte le autorità giudiziarie, occorre di determinarne il grado rispettivo, o come suolsi dire la gerarchia.

Il grado delle autorità giudiziarie corrisponde all'ordine mantenuto nella enumerazione fattane col succitato articolo 1 della legge, progredendo dal basso in alto, e così:

Dai Conciliatori ai Pretori;

Dai Pretori ai Tribunali civili-correzionali e di commercio, i quali formano un solo grado;

Dai Tribunali alle Corti d'appello e d'assise, collocate parimente ad uno stesso grado:

E dalle predette Corti a quella suprema di Cassazione.

Ma la gerarchia delle autorità giudiziarie genera rapporti ed attribuzioni diverse, non dipendenza dell'una dall'altra. Le autorità superiori avranno facoltà di sorvegliare le inferiori, di controllarne gli atti, di riformarli, di annullarli: non possono per altro sostituirsi ad esse, assorbirle od invaderne in qualunque modo le attribuzioni rispettivamente assegnate dalla legge. Vi è tanto eccesso di potere rimontando la scala dal basso in alto come ridiscendendola dall'alto in basso. Perciò ogni autorità rimane necessariamente separata ed indipendente dalle altre. Della quale indipendenza vorranno far tesoro i signori Conciliatori, in quanto che per la novità dell'uffizio sembrerà a molti di loro che la legge li abbia collocati in uno stato di sommissione al Pretore: ciò che non è.

**5. Cenno sulle rispettive competenze.**

Diamo ora un rapido sguardo comparativo sulla competenza di ciascuna autorità giudiziaria.

I *Conciliatori* — a parte lo speciale incarico che essi hanno di conciliare qualunque controversia — conoscono in via contenziosa di tutte le azioni personali, civili o commerciali, relative a beni mobili il valore delle quali non ecceda lire trenta, come pure delle azioni relative alle locazioni di beni immobili, se la pigione o il fitto per tutta la durata della locazione non ecceda il detto valore, — escluse le controversie sulla esecuzione delle loro sentenze, e quelle che riflettono le imposte dirette o indirette (art. 30 della legge d'ordinamento, 70 e 570 ultimo capoverso del Codice di procedura civile).

I *Pretori* — in materia civile (1) e commerciale — conoscono:

Di tutte le azioni, civili o commerciali, il cui valore non ecceda L. 1500 — salva la competenza dei Conciliatori ed escluse pure le controversie sulle imposte dirette od indirette;

Delle azioni per petizioni d'alimenti o di pensioni alimentarie periodiche, e per la liberazione totale o parziale dalle obbligazioni relative, se la prestazione in controversia non ecceda il valore di annue L. 200;

E, qualunque sia il valore della causa purchè proposte nell'anno, delle azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici, alle siepi, chiudende, piante e ai frutti — delle azioni possessorie — delle denunzie di danno temuto e di nuova opera — delle azioni dirette ad ottenere l'osservanza delle distanze stabilite dalla legge o dai regolamenti o dagli usi locali riguardo al piantamento di alberi o siepi — delle azioni di sfratto per locazione finita che non siano di competenza dei Conciliatori.

Conoscono inoltre delle cause di ricusazione e d'incompetenza dei Conciliatori e sulla esecuzione delle sentenze proferite dai medesimi (art. 35 della legge d'ordin., 71, 82, 38 e 120 del Codice succitato).

In materia penale poi, oltrecchè sono ufficiali di polizia giudiziaria, conoscono delle contravvenzioni punibili con pene di polizia e — per regola generale — dei delitti punibili con pena di carcere, confino od esilio locale sino a tre mesi o con multa sino a L. 300, e pene accessorie (art. 35 della legge d'ordinameuto ed 11 del Codice di procedura penale).

I *Tribunali civili e correzionali*

Come tribunali civili, conoscono:

(1) Si osservi che *materia civile* si deve intendere in diverso senso, secondo che si contrappone alla *materia commerciale* od alla *materia penale*.

In prima istanza, di tutte le cause in materia civile non espressamente riservate ai Pretori o Conciliatori, comprese quelle d'imposta;

In grado d'appello, di tutte le cause in materia civile decise in prima istanza dai Pretori, o dagli Arbitri nei limiti della competenza dei Pretori;

E tanto in prima istanza quanto in grado d'appello, delle cause in materia commerciale, facendo le veci del Tribunale di commercio dove questo non esiste.

Come tribunali correzionali, conoscono dei delitti non riservati alla competenza dei Pretori o delle Corti d'Assise, e degli appelli delle cause di contravvenzioni o delitti decise dai Pretori (art. 42 della legge d'ordinamento, 84 del Codice di procedura civile, 10 e 353 del Codice di procedura penale).

I *Tribunali di commercio* conoscono, in prima istanza di tutte le cause in materia commerciale il cui valore ecceda L. 1500, ed in grado d'appello, di tutte le cause in materia commerciale decise in prima istanza dai Pretori o dagli Arbitri nei limiti della competenza dei Pretori (art. 54 della legge d'ordinamento ed 85 del Codice di procedura civile).

Le *Corti di appello* conoscono:

In materia civile — delle cause giudicate in prima istanza dai Tribunali civili e dai Tribunali di commercio, ovvero dagli Arbitri nei limiti della competenza di essi Tribunali;

In materia penale — degli appelli dalle sentenze proferite dai Tribunali correzionali, nonchè dei casi di sottoposizione ad accusa ed altri deferiti al loro giudizio dalle leggi di procedura penale (art. 66 della legge d'ordinamento, 87 del Cod. di proc. civile, 398, 425 e *passim* del Cod. di proc. penale.

Le *Corti d'assise* conoscono e giudicano, con l'intervento dei Giurati, in materia soltanto penale, cioè dei crimini per cui vi fu sottoposizione ad accusa, e di alcuni reati, attentati o provocazioni contro alla sicurezza interna ed esterna dello Stato, all'esercizio dei diritti politici, alle persone del Re e della famiglia Reale, ed alle instituzioni costituzionali, come pure degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni, e di buona parte dei reati di stampa (art. 74 della legge d'ord. e 9 del Cod. di proc. penale).

Infine la *Corte di cassazione*, istituita per mantenere l'esatta ed uniforme osservanza delle leggi, conosce, in ogni materia civile e commerciale o penale, per annullamento delle sentenze inappellabili o in

grado di appello proferite da qualsivoglia autorità giudiziaria, eccettuatine i Conciliatori (art. 122, 123 della legge d'ordinamento).

Tutte poi le autorità giudiziarie, meno la Corte d'assise, esercitano quelle altre attribuzioni, ossia atti di giurisdizione volontaria o contenziosa, che loro sono rispettivamente deferite della legge (art. 28, 35, 42, 54, 66, 74, 123 della legge d'ord., 89 del Cod. proc. civ.)

E qui giova segnalare di passaggio le principali altre attribuzioni deferite dalla legge ai Conciliatori, quelle cioè di dare i provvedimenti temporanei occorrenti sulle indifferibili difficoltà che nascano negli atti di esecuzione, e sulle contestazioni di qualunque entità che insorgano in tempo di fiera o mercato nel loro Comune, se ivi non risiede il Pretore, rimettendo in ambedue i casi le parti davanti l'autorità giudiziaria competente (art. 572 del Cod. di proc. civile e 726 del Cod. di comm.); — di assistere gli uscieri nei contrasti colla parte che richiede un atto formale di citazione (art. 87 del Regolam. gen. giud. per l'esecuzione della legge d'ordinamento e dei Codici di procedura, approvato col R. Decreto 14 dicembre 1865); — di autorizzare i pignoramenti anche immediatamente dopo la notificazione del precetto o della sentenza, e di procedere alle apposizioni dei sigilli, dove non ha sede il pretore (art. 578 e 847 del Cod. proc. civ.); — di essere designato per fare la scelta della persona incaricata di determinare il prezzo della cosa venduta (art. 1454 Cod. civile); — di decidere le contestazioni relative alle prestazioni in natura per la costruzione e sistemazione delle strade comunali (legge 30 agosto 1868): delle quali tutte, insieme ad altre, verremo discorrendo nel Titolo quarto ed ultimo di questo Manuale.

Se qualcuno trovasse ancora troppo modesta e ristretta la sfera di efficienza dei Giudici Conciliatori a petto di quella delle altre autorità giudiziarie, dovrebbe pur riflettere che amplissima e direi quasi sfrenata è la principale loro funzione del conciliare, come quella che non si arresta davanti a qualunque competenza, e nemmeno davanti alla pendenza di lite in qualsiasi sede, — e che al postutto è sempre maraviglioso il vedere tanti uomini onesti, per il bene del paese, e con tanta abnegazione, prestarsi a tutto ciò che da loro esige la legge.

### 6. Ministero Pubblico.

Nell'ordinamento, accanto all'autorità giudiziaria, è collocato il *Ministero Pubblico*, quale rappresentante del potere esecutivo, per ve-

gliare all'osservanza delle leggi ed alla pronta e regolare amministrazione della giustizia sì civile che penale.

Il suo Ufficio è stabilito presso le Corti ed i Tribunali civili-correzionali. Presso le Corti vi sono *Procuratori Generali* eguali in grado ai primi Presidenti, *Avvocati Generali* paralleli ai Presidenti di sezione, *Sostituti Procuratori Generali* pareggiati ai Consiglieri, ed anche *Sostituti Procuratori Generali aggiunti*. Presso i Tribunali anzidetti sono costituiti in ordine analogo i *Procuratori del Re* coi loro *Sostituti* od *Aggiunti giudiziarii* (art. 2, 129, 130, 133, 135, 136 e 139 della legge d'ord.)

Presso i Tribunali di commercio, i Pretori ed i Conciliatori, non vi è il pubblico Ministero.

La legge provvede soltanto affinchè nelle cause penali di competenza dei Pretori, il Pubblico Ministero sia rappresentato da Aggiunti giudiziarii (1), da Uditori (2), da Vice-pretori comunali (3), da Delegati di pubblica sicurezza ed in loro mancanza dal Sindaco del capo-luogo del mandamento, il quale può surrogarvi il Vice-Sindaco o un membro del Consiglio ovvero anche il Segretario comunale (art. 2 e 132 della legge d'ord.).

Ma non per questo il Pubblico Ministero tralascia di esercitare le sue attribuzioni disciplinari e di vegliare sull'andamento della giustizia anche per quanto riflette i Tribunali di commercio e gli Uffizii di pretura e di conciliazione; i quali a loro volta venendo ad acquistare nell'esercizio delle loro funzioni notizia di qualche reato di azione pubblica, e specialmente ove sia impugnato come falso un documento: sono tenuti di riferirne al Procuratore del Re (art. 145 della legge, 31 e 101 del Codice di proc. penale, 406, 431 e 455 del Codice di proc. civile).

---

(1) *Aggiunti giudiziarii* sono gli Uditori che hanno superato l'esame pratico prescritto dal regolamenti.

(2) Sono *Uditori* i laureati in legge che dopo aver vinto la prova di un concorso esercitano il tirocinio presso l'uffizio al quale sono destinati dal Ministro della giustizia.

(3) Il testo ufficiale della legge dice *Vice-giudici;* ma deve esservi errore materiale, perchè nell'ordinamento non si riscontrano funzionarii classificati col titolo di Vice giudici; epperò abbiamo sostituito la parola *Vice-pretori comunali*, potendo questi nella loro qualità di uffiziali di polizia giudiziaria pareggiati ai Sindaci rappresentare il Pubblico Ministero davanti le Preture.

### 7. Cancellieri delle autorità giudiziarie e segretari del Ministero Pubblico.

Per le occorrenti funzioni vi sono *Cancellieri*, *Vice-cancellieri* e *Vice-cancellieri aggiunti* presso le diverse autorità giudiziarie, ma non presso il Conciliatore: alla cui cancelleria si provvede nei modi che indicheremo al Capo terzo di questo primo Titolo. Vi sono poi *Segretari*, *Sostituti Segretari* e *Sostituti Segretari aggiunti* negli nffizi del Pnbblico Ministero (Tit. 4° della legge d'ord.).

### 8. Funzionarii dell'ordine giudiziario.

Tutto il personale delle autorità giudiziarie, del Pubblico Ministero, delle cancellerie e segreterie, di cui si è venuto sin qui discorrendo, costituisce ciò che si dice ORDINE GIUDIZIARIO, e ne è capo il Guardasigilli Ministro di grazia e giustizia. Perciò tutti gli addetti a quest'ordine, per le funzioni che esercitano, sono chiamati FUNZIONARII DELL'ORDINE GIUDIZIARIO.

I Conciliatori possono andare superbi di appartenere a quest'ordine.

Gli *uscieri* delle diverse autorità non sono funzionarii, bensì ufficiali addetti all'ordine giudiziario (art. 6 della legge d'ord.).

### 9. Autorità giudiziarie eccezionali.

Oltre le autorità giudiziarie ordinarie che abbiamo enumerate, ve ne sono delle eccezionali, Magistrature con carattere misto, poichè hanno funzioni in parte giudiziarie ed in parte amministrative. Tali sono la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, i Consoli e i Tribunali consolari.

All'oggetto di questa istruzione basta il rammentare che i Consoli, per gli art. 58, 59 e 77 della legge consolare 28 gennaio 1866, fanno ufficio di Conciliatore: devono cioè adoperarsi onde comporre amichevolmente le contestazioni insorte fra nazionali, e fra questi e sudditi esteri; — giudicano come arbitri, quando ne sia loro deferita la cognizione, le contestazioni esistenti fra nazionali, purchè preceda un compromesso col quale le parti rinunzino ad ogni appello, e li autorizzino a procedere come amichevoli compositori senza formalità di giudizio, e non vi ostino le leggi del luogo; — pronunciano infine come giudici e senza appello nelle controversie di qualunque natura, civili e commerciali, il cui valore non ecceda lire 700, ed in altre di carattere urgente.

# CAPO II.

## Dei Conciliatori.

SOMMARIO



**10. Numero, sede e circoscrizione territoriale dei Conciliatori.**

La magistratura dei Conciliatori è essenzialmente locale. Essa è destinata a risolvere almeno in parte il problema della prossimità del giudice ai litiganti. Realizzata la tendenza a diminuire su vasta scala il numero dei tribunali e delle preture, il migliore correttivo sarà quello della istituzione dei Conciliatori; la quale, mentre offre un facile mezzo per troncare all'amichevole le questioni di qualunque entità, toglie, in quanto alle cause minime, il cittadino alla dura alternativa di rinunziare ai suoi diritti o di affrontare delle molestie e spese di molto maggior valore per sperimentarli in un lontano giudizio.

L'art. 27 della legge sull'ordinamento giudiziario assegna per regola *un Conciliatore ad ogni Comune* del Regno (1); ed aggiunge in via di eccezione che *nei Comuni in cui per ragione di popolazione o per altre cause un solo Conciliatore è insufficiente, può esserne stabilito un numero maggiore.* È chiaro che nei grandi centri, già divisi in più mandamenti, un solo Conciliatore non potrebbe disimpegnare l'ufficio; e lo stesso si deve dire dei Comuni divisi in parecchie borgate o frazioni, distinte le une dalle altre o di difficile comunicazione. L'opportunità di istituire più di un Conciliatore per Comune è d'ispezione del Governo; ma a questo riguardo devono essere prese

(1) Oggidì i Comuni del Regno ammontano a 8360.

in considerazione le domande e le deliberazioni dei Comuni, a cui carico vengono a cadere le maggiori spese.

Viceversa, possono più Comuni accordarsi per avere un solo Conciliatore?

Crediamo di no, perchè ne andrebbe sconvolta l'economia dell'ordinamento giudiziario; nè potrebbe invocarsi per analogia l'art. 10 della legge sulla amministrazione comunale e provinciale che permette a più Comuni di prevalersi dell'opera di uno stesso segretario e di avere un solo archivio. I Comuni interessati ad avere un solo Conciliatore dovrebbero per necessità far decretare la loro unione nel modo prescritto dagli art. 13 e 14 della or citata legge.

La sede del Conciliatore è nel Comune per cui venne nominato, e precisamente nella casa Comunale od in quell'altra che sia dal Municipio designata.

La sua circoscrizione territoriale si estende a tutto il territorio del Comune o ad una determinata frazione di esso, secondochè vi è stabilito uno o più Conciliatori.

Ma che avverrà di questa circoscrizione nel caso in cui il Comune venisse soppresso ed aggregato ad altro Comune?

Risponde all'uopo la seguente Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello in data 17 aprile 1869:

« Viene costantemente adottato il principio che le attribuzioni del Conciliatore vengano a cessare di pien diritto, tosto che comincia ad essere in vigore il R. Decreto che ordina la soppressione del rispettivo Comune; e cioè vengono a cessare, quando, previa la formazione dei Consigli dei nuovi Comuni risultanti dall'accennata aggregazione sono costituite le rispettive Giunte municipali.

« In conseguenza: il Conciliatore del Comune soppresso cessa dal funzionare contemporaneamente alla cessazione delle funzioni della Giunta Municipale; — subentra, nelle sue funzioni, il Conciliatore del Comune di nuova formazione, pel quale il nuovo Consiglio comunale proporrà la terna in una delle prime riunioni; — i registri e gli atti esistenti nella Cancelleria del Comune che scompare saranno consegnati all'ufficio del Conciliatore del Comune che a quello subentra; — i registri ed atti saranno descritti in un elenco in doppio esemplare, uno dei quali sarà trasmesso munito di ricevuta, dal Conciliatore del Comune di nuova istituzione al Conciliatore cessato, e dal primo verrà notiziato della relativa ricevuta il signor Pretore

competente, al quale dall'ufficio del Pubblico Ministero si darà opporportuno avviso.

« Per quel che concerne poi la circoscrizione giudiziaria, il Ministero osserva che non si possono far variazioni se non per legge, come è espressamente stabilito dal capoverso dell'art. 7 del Regolamento generale giudiziario; per il che le variazioni sulla circoscrizione comunale non potranno avere alcun effetto nei rapporti gerarchici, nè variare le norme di competenza territoriale ora vigente per legge in materia giudiziaria » (1).

Data la pluralità dei Conciliatori in un Comune che comprende più Mandamenti, sarà necessario che la circoscrizione di ciascun Conciliatore sia separata in corrispondenza ad un determinato Mandamento?

L'art. 27 della legge sull'ordinamento, nel prevedere il caso della pluralità di Conciliatori in un Comune, tace affatto della necessità di circoscrivere la loro giurisdizione a un dato distretto. Perciò varia è la pratica. Vi sono dei Comuni divisi in più Preture che hanno un unico Conciliatore; altri ne hanno tanti, quante sono le Preture; ed alcuni hanno un Conciliatore per ogni gruppo di due o tre Preture.

Ma la recente annessione del Comune dei Corpi Santi al Comnne di Milano ha ridestato la questione se si possano stabilire più Conciliatori in un Comune con giurisdizione cumulativamente estesa all'intiero territorio comunale. Il Ministero non ha creduto di doversi scostare dalla norma finora adottata di assegnare a ciascun Conciliatore una giurisdizione separata, malgrado le ragioni che sembrano militare in contrario (2).

### 11. Condizioni d'idoneità.

Le condizioni d'idoneità per essere nominato Conciliatore sono generali o speciali.

(1) Giornale *Il Giudice Conciliatore e l'Uffiziale dello Stato civile*, 1869, pag. 435.

(2) Il Consiglio comunale di Milano aveva deliberato che tre fossero i Conciliatori dell'ingrandito Comune (diviso in otto Preture), senza però assegnare a ciascuno di essi un distretto giurisdizionale, in modo che potessero funzionare per turno, ed anche promiscuamente. Nè diverse erano le vedute del Procuratore del Re, nella cui correlativa istanza leggovasi: « La pluralità dei Conciliatori, non solo renderà meno oppressivo il còmpito di ciascuno, ma renderà garantiti che, in caso d'impedimento o di assenza di uno, la carica non resti deserta, e, supplendosi vicendevolmente l'un l'altro, siccome è naturale, non si farà più luogo, come fin qui, alla supplenza dei Pretori, la quale è anormale in sè stessa, e priva poi le parti del beneficio dell'appello ». — V. Giornale già citato, anno 1873, pag. 625 e 769.

Condizioni generali, cioè comuni a tutti i funzionari dell'ordine giudiziario, sono quelle di essere cittadino del Regno, — di avere l'esercizio dei diritti civili, — e di non trovarsi in alcuno dei casi che rendono indegno di appartenere alla lista dei Giurati, quali sono:

1. L'essere stato condannato a pene criminali;

2. L'essere stato condannato per falso, furto, truffa, appropriazione indebita, vagabondaggio od attentato ai costumi;

3. Il trovarsi in istato di accusa, o di contumacia, o sotto mandato di cattura;

4. Il trovarsi in istato di fallimento dichiarato e non riabilitato, ed in istato di interdizione od inabilitato (Ord. giud., art. 9 ed 87).

Condizioni speciali ai Conciliatori sono quelle richieste dall'art. 33 della stessa legge, cioè:

Avere l'età di anni 25;

Dimorare nel Comune;

Essere inscritto nelle liste degli elettori comunali.

Restringendoci a queste ultime, noteremo che *l'età di anni* 25 è quella richiesta per essere nominato Giudice di Tribunale, Pretore e Vice-pretore.

A maggior ragione la legge non doveva pel Conciliatore appagarsi dell'età di anni 21 sufficiente di regola per le cariche di ordine amministrativo, in quanto che al presunto difetto di teorie legali il Conciliatore deve supplire con un fondo di esperienza, di ragionata equità e di buon senso, che d'ordinario non può riunirsi in un giovine nel bollore dell'età ed esposto all'impeto delle passioni; oltrecchè non potrebbe questi circondarsi di quel prestigio e riscuotere quella confidenza, da cui dipende il successo di un ufficio così nobile ed autorevole.

Si richiede che il Conciliatore *dimori nel Comune*, perchè la giustizia non potrebbe essere resa saltuariamente. I bisogni della giustizia sono perenni, anzi sorgono in maggior copia quando sono meno attesi. Il Conciliatore deve anch'egli tenere le sue udienze ordinarie, cioè periodicamente fisse; ad ogni ora può nascere l'opportunità di tentare una conciliazione, od un caso d'urgenza per cui la legge gli affidi poteri discrezionali. Inoltre è già abbastanza grave il sacrifizio del Conciliatore di servire il paese gratuitamente, perchè la legge abbia dovuto prescrivere che la di lui devozione non possa estendersi sino al punto di esercitare l'ufficio in un luogo diverso da quello in cui dimori abitualmente per ragione de' suoi interessi privati.

Scopo della legge nel prescrivere *l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune* non è tanto quello di escludere dalla carica di Conciliatore colui che si trovasse in uno dei casi d'incapacità indicati nell'art. 26 della legge comunale; giacchè, come si è veduto di sopra, è ben più esteso il numero delle incapacità all'ammessione negli impieghi giudiziari: quanto quello che il Conciliatore risplenda per censo o per qualità personali, in modo di rendersi rispettabile fra i suoi giudicabili e di godere ad un tempo quella confidenza che nasce dall'attrito sociale e dalla comunanza d'interessi con loro (1).

Nessun altro requisito è necessario per aspirare alla carica di Conciliatore: così questo funzionario si trova nel caso di eccezione dirimpetto alle altre autorità giudiziarie, per cui si richiede la laurea in legge ed un numero di anni di tirocinio.

Crediamo però che la cecità e la sordità siano d'ostacolo all'esercizio delle funzioni di Conciliatore come di ogni altro giudice, perchè cotali difetti inabilitano a bene esercitarne le funzioni secondo l'attuale sistema dei giudizi. La sopravvenienza dell'una o dell'altra di queste imperfezioni sarebbe un motivo per cui il Conciliatore dovrebbe essere esonerato dalla carica.

### 12. Compatibilità ed incompatibilità.

L'art. 14 della legge d'ordinamento prescrive che i funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri non possono essere sindaci, assessori o segretarii comunali, nè occupare altri pubblici impieghi od ufficii amministrativi, ad eccezione di quelli di consigliere comunale o provinciale, nè esercitare la mercatura od altra professione qualunque. E soggiunge che *questa disposizione non è applicabile ai Conciliatori ed ai Giudici di commercio.* Soggiunge infine che i Vice-pretori, i quali non siano uditori, possono pure esercitare la professione di avvocato, procuratore o notaio, ed essere anche *segretari dei Comuni* o di altre pubbliche amministrazioni.

Per quanto è dei Conciliatori, sembra che l'eccezione alla regola generale debba essere intesa con qualche riserva.

Si ammette volentieri che il Conciliatore possa riunire la qualità

(1) È questo il motivo per cui si è risposto negativamente al quesito se basti l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune *diverso* da quello in cui si deve coprire la carica di Conciliatore, nel giornale *Il Giudice Conciliatore*, anno 1873, pag. 627.

di sindaco o di assessore, sia del Comune in cui siede, sia di un Comune diverso (1), — ed anche quella di Segretario di un Comune diverso, purchè riesca a conciliare il requisito della dimora colle esigenze delle due cariche.

Ma grave è la questione, e tuttora indecisa, se un segretario comunale possa essere nominato Conciliatore in uno stesso Comune e cumularne le funzioni.

Malgrado qualche autorità in contrario, noi persistiamo nella negativa, ravvisando una vera incompatibilità organica e materiale: perocchè il segretario comunale è il cancelliere nato del Conciliatore, e le qualità di giudice e di cancelliere non possono coesistere, come non possono cumularsi le relative funzioni. Sia pure che la legge accorda al segretario comunale la facoltà di compiere le funzioni di cancelliere del Conciliatore per mezzo di un sostituto e determina altri modi con cui il Conciliatore può fare a meno del segretario comunale: ma questi non cessa mai di essere il capo ed anzi l'unico risponsabile della cancelleria; e ad ogni modo non potrebbe che far cattivo senso vedere due distinte funzioni in mano al segretario ed al suo sostituto, che formano in sostanza una sola persona, e sono ambedue soggetti all'influenza del consiglio municipale e specialmente del sindaco (2).

Del resto il Conciliatore, siccome non vive alle spese del bilancio dello Stato, deve essere libero di esercitare la mercatura e qualunque altra professione, arte o mestiere, e così anche le professioni di notaio (3), avvocato o procuratore, — salvo a lui il dovere di astenersi

---

(1) Si poteva dubitarne sotto il Codice di procedura civile per il regno delle Due Sicilie, perchè il suo art. 5 stabiliva che spettasse al sindaco di rimpiazzare il Conciliatore mancante od impedito: il che è ben diverso nelle leggi vigenti.

(2) Per conservare a questo *Manuale* il carattere d'istruzione elementare, mi attengo al testo della prima edizione, rinunziando alle ampie dimostrazioni che mi è occorso di dare di questa tesi nel giornale *Il Giudice Conciliatore*, specialmente dell'anno 1870 a pag. 243, 283, e dell'anno 1872 a pag. 482, 513, 529. La tesi era già propugnata dai trattatisti Napolitani sotto le antiche leggi: Moccia, *Manuale teoretico-pratico pei Conciliatori*, pag. 16; — Nicolini, *Dei Conciliatori e degli atti di loro competenza*, pag. 63; nello stesso senso, Taddei, *Guida dei Conciliatori*, pag. 449. In senso contrario sta il *Giornale delle leggi* di Genova, anno 1870, nn. 4 a 12, e qualche Procura generale sotto il cui distretto si è pur veduto nominarsi dei Segretari comunali alla carica di Conciliatore.

(3) Converrà però attendere la pubblicazione dell'annunziato *Codice notarile*, il cui progetto sembra informato ad un sistema di soverchia esagerazione in materia d'incompatibilità.

ed alle parti il diritto di ricusarlo nei casi di cui al n. 9 dell'art. 116 del Codice di procedura civile. Parimente non si dubita della compatibilità della carica di Conciliatore con quella di esattore comunale o consorziale, a fronte dell'art. 14 della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette.

Permettendosi i pubblici impieghi ed ufficii amministrativi, rimangono esclusi gli impieghi giudiziarii: perciò il Pretore non potrebbe essere eletto Conciliatore pel capo-luogo di mandamento, sebbene in dati casi debba farne le veci, — ed il Conciliatore non potrebbe essere contemporaneamente Vice-pretore mandamentale, ed in niun caso sia per la qualità di sindaco, sia per quella di Vice-pretore comunale, rappresentare il Pubblico Ministero nelle cause penali dinanzi alla Pretura: essendo risaputo che le funzioni di giudice e quelle di Pubblico Ministero, siccome tra loro distinte e parallele, non devono mai incontrarsi.

*Quid* degli Ecclesiastici e degli altri ministri di culto?

L'art. 13 della legge organica Napolitana dichiarava espressamente che le funzioni del Giudice Conciliatore non erano incompatibili con la qualità di Ecclesiastico; ed una simile disposizione leggevasi nel disegno di legge sull'ordinamento giudiziario presentato dal Ministro Pisanelli al Parlamento Italiano. La Commissione della Camera dei Deputati nella sua relazione preoccupavasi di tale disposizione soltanto per inculcare al Governo che nelle attuali attenenze dello Stato colla Chiesa non convenisse nominare Ecclesiastici fuorchè con molta discrezione, per esempio nei piccoli Comuni ove non siavi alcun altro cui affidare tali funzioni. Nella legge poi è scomparsa ogni menzione di Ecclesiastici. Ma da ciò non si deve inferire che gli Ecclesiastici debbano rimanere esclusi dall'ufficio di Conciliatori, purchè ben inteso riuniscano tutte le condizioni generali e speciali d'idoneità. La ommessione è stata anzi ragionevole, perchè dal momento che non si volevano esclusi gli Ecclesiastici riusciva inutile, oltrecchè impolitico, di farne cenno.

Lo stesso si deve dire degli altri ministri di culto.

La legge comunale e provinciale all'art. 25 dichiara bensì ineleggibili gli Ecclesiastici e ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno le veci, e i membri dei Capitoli e delle Collegiate; ma presuppone che questa classe di persone sia inscritta nella lista degli elettori, il che basta per la nomina a Conciliatore.

**13. Nomina dei Conciliatori e composizione delle terne.**

— Come tutti gli altri funzionari dell' ordine giudiziario, — fatta astrazione dagli Uditori, — così anche i Conciliatori sono nominati dal Re. Se non che le proposte dei Conciliatori non si fanno direttamente dal Ministro della giustizia, bensì dai rispettivi consigli comunali mediante la presentazione di tre candidati (Ordinamento giudiziario, art. 8 e 29).

La trasmissione delle terne per le nomine dei Conciliatori è fatta dal Procuratore Generale (art. 66 del Regolamento gen. giudiziario modificato col R. Decreto del 3 ottobre 1873), — previe le informazioni di pratica sulla rispettiva capacità e moralità dei tre candidati, e sulla loro disposizione ad accettare la carica allo scopo di evitare la duplicazione dei Decreti di nomina (1).

I Decreti di nomina devono pur essere registrati alla Corte dei Conti, quantunque non impegnino per nulla l'erario dello Stato.

Si è lamentata giustamente la lunghezza del giro burocratico che occorre per ottenere le nomine dei Conciliatori, come pure la farragine di lavoro che sempre più producono cotali nomine presso l' amministrazione centrale; e ciò con poco o nessun vantaggio, poichè quasi sempre il Governo deve limitarsi ad accogliere le proposte fatte dai rispettivi Capi dei collegi giudiziari. A rimediare almeno in parte siffatti inconvenienti mira il progetto di legge presentato dal Ministro Guardasigilli Vigliani in iniziativa al Senato del Regno nella tornata del 10 dicembre 1873, pel quale l'art. 29 della legge sull'ordinamento giudiziario rimarrebbe modificato come segue:

« I Conciliatori sono nominati, per regia delegazione ed in nome del Re, dai Primi Presidenti delle Corti d'appello, sulla presentazione dei candidati fatta dai consigli comunali e sentito l'avviso del Procuratore Generale. — Sono pure nominati dai detti Primi Presidenti per regia delegazione e in nome del Re i Vice-pretori comunali sulla proposta del Procuratore Generale. »

(1) Sembra però soverchia e dannosa la precauzione usata in qualche distretto di esigere dai candidati una dichiarazione scritta se siano disposti ad accettare la carica. Alcuni, forse tra i migliori, piuttosto che vincolarsi preventivamente, e nell'incertezza se la nomina sia per cadere su di loro o su altro dei candidati, trovano più modesto e più comodo l'astenersi. La bisogna dovrebbe lasciarsi al tatto dei Pretori.

Veniamo ora a parlare della composizione delle terne.

Verificandosi la vacanza, od essendo abbastanza prossima la scadenza triennale del Conciliatore in un Comune, il Sindaco deve sollecitamente convocare il consiglio comunale per la formazione della terna, rivolgendosi ove d'uopo al Prefetto o Sottoprefetto perchè ne autorizzi la convocazione straordinaria per tale oggetto.

È in facoltà del Consiglio di esprimere in qualunque modo nella sua deliberazione il desiderio che venga confermato il Conciliatore scadente, ma non può esimersi dal formare una nuova terna, senza la quale rimarrebbe soppresso il diritto di scelta che spetta alla prerogativa Sovrana (1).

La votazione deve essere segreta, come sempre, quando si tratta di persone, — non individuale per ogni candidato, ma simultanea, come quella che fa meglio conoscere quale sia il candidato scelto con preferenza dalla maggiorità dei votanti (2).

Occorre eziandio di avvertire che i Consigli comunali nel fare la scelta dei candidati non devono soltanto aver presenti le condizioni generali e speciali espressamente volute dalla legge, ma devono pur badare a quegli altri requisiti che la legge presume, poichè chi vuole il fine deve pur volere i mezzi. Tali sono i requisiti di una probità provata e di una conveniente istruzione. Senza una probità ben conosciuta e radicata nella opinione pubblica, il Conciliatore non potrebbe sostenere utilmente una carica che è essenzialmente di fiducia; e senza una tal quale istruzione (che non si deve pretendere sia quella di un giureconsulto) esporrebbe facilmente al ridicolo sè stesso e l'istituzione. Se poi dell'una e dell'altra difettasse il candidato, la di lui nomina sarebbe una disgrazia pel suo Comune. Nè vuolsi dimenticare che il Conciliatore deve essere possibilmente agiato, per potersi prestare senza essere distratto da occupazioni lucrose, e per potersi mantenere imparziale ed incorruttibile.

Questo ritengano bene i Consigli comunali nel comporre le terne, perchè è appunto dalla loro scelta che dipende il successo di questa liberale istituzione, non meno che il benessere dei loro amministrati,

(1) Nota del Ministro di grazia e giustizia al Procuratore del Re di Milano, delli 22 dicembre 1868, n. 24131. — Circolari del Procuratore del Re di Milano ai Pretori ed ai Sindaci del gennaio 1872: riportate nel giornale *Il Giudice Conciliatore*, la nota a pag. 68 dell'anno 1869, e le Circolari a pag. 87 dell'anno 1872.

(2) Parere del Consiglio di Stato 12 giugno 1868, adottato dal Ministero. — Vedasi la risoluzione dell'analogo quesito a pag. 66, anno 1868, del citato giornale.

e sopratutto della classe povera a cui viene in soccorso l'istituzione medesima.

**14. Giuramento ed ingresso in ufficio.**

Al pari di ogni altro funzionario giudiziario il Conciliatore, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, deve prestare il giuramento di rito.

Per tale effetto egli deve presentarsi al Pretore del mandamento, esibire l'estratto del Decreto Reale di nomina, debitamente registrato alla Corte dei Conti (tranne il caso di dispensa ministeriale per motivi d'urgenza), e leggere a chiara voce, stando in piedi, la seguente formola:

« Giuro di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate. »

Il Pretore gli dà atto della prestazione del giuramento, e lo dichiara immesso nel possesso dell'ufficio e nell'esercizio delle sue funzioni. Il cancelliere del Pretore fa di ogni cosa risultare con processo verbale da inscriversi in apposito registro, e con certificato in calce al Decreto di nomina (Ord. giud. art. 10, Reg. gen. giud. art. 37, 38, 39, 42 e 43). Il processo verbale è ricevuto senza dritti di cancelleria ed in carta libera, perchè si tratta d'impiegato gratuito e di atto concernente il pubblico servizio (tariffa civile n. 174, e legge sul bollo, art. 21, n. 2). Una copia del processo verbale è rassegnata al Ministro della giustizia, e un'altra è trasmessa al Procuratore del Re (1).

Per prestare il giuramento ed assumere l'esercizio delle funzioni, il Conciliatore ha il termine di giorni trenta dalla data della registrazione del Decreto di sua nomina alla Corte dei Conti, salvochè questo termine gli sia stato abbreviato o prorogato dal Ministro della giustizia: in difetto, s'intenderebbe aver rinunziato alla carica ed occorrerebbe, per esservi riammesso, un nuovo Decreto di nomina (Ord. giud. art. 11 e 12).

L'espressione dell'art. 70 del Regolamento gen. giud. faceva sup-

(1) Esiste all'uopo una Circolare del Ministero della giustizia 21 aprile 1866, Div. 1.ª Sez. 2.ª, n. 2606. — Si noti che il giuramento riflette i Conciliatori di prima nomina, non quelli confermati per altro triennio. Per la penalità contro il Conciliatore che intraprendesse l'esercizio delle sue funzioni senza aver prestato il prescritto giuramento, vedasi l'art. 233 del Codice penale.

porre che anche il Conciliatore dovesse, entro due mesi dall'immissione in possesso, presentare lo stato colle indicazioni ivi prescritte per la sua immatricolazione. Ma la pratica ha dimostrato che si può fare a meno di tale formalità, d'altronde inutile per un funzionario che non fa carriera.

**15. Durata delle funzioni.**

Il Conciliatore nominato dura in ufficio per tre anni, come il Sindaco del Comune, e può ugualmente essere confermato pel triennio successivo (art. 30 della legge d'ordinamento e 98 della legge comunale). Per analogia a ciò che è stabilito in riguardo ai Sindaci, e giusta quanto praticavasi nel Regno delle Due Sicilie, si sarebbe creduto che rendendosi vacante un posto di Conciliatore durante il triennio, il successore dovesse essere proposto e nominato pel solo rimanente del triennio in corso, cioè sino alle proposte generali da aver luogo di triennio in triennio. Questo sistema non venne adottato.

La nota del Ministero della giustizia al Procuratore del Re di Milano in data 22 dicembre 1868, n. 24131, Div. 6.ª, ha tolto ogni dubbio sul modo di computare il triennio: « Le parole della legge — *Egli dura in ufficio tre anni* — e la considerazione che l'immissione in possesso ha luogo soltanto in virtù dell'atto solenne, che si compie giusta l'art. 41 del Regolamento gen. giud., dimostrano chiaramente che ogni altro termine di partenza fuori di quello segnato dal processo verbale di giuramento ed immissione in carica, non sarebbe regolare, nè consono allo spirito nè alla lettera della legge per determinare la decorrenza del triennio di cui si tratta. »

La stessa nota ministeriale dirime il dubbio se per la conferma nella carica di Conciliatore bastasse alla fine del triennio un nuovo Decreto Reale, indipendentemente da qualsiasi deliberazione comunale, come già era ammesso sotto le antiche leggi napolitane.

« Il sottoscritto osserva che la proposta per la nomina del Conciliatore viene, giusta l'art. 29 della legge sull'ordinamento giudiziario, riservata esclusivamente ai consigli comunali, e ciò per la ragione che la persona che si sceglie a Conciliatore, deve essere bene accetta alla maggioranza della popolazione rappresentata dal voto dello stesso consiglio. Ora potendo accadere, che la persona, che raccolse i suffragi del consiglio comunale in una data epoca, possa in progresso

di tempo mostrarsi poco adatta all'ufficio confertogli, ed anche demeritare della fiducia, che era stata in essa riposta, lo spirito della legge esige che alla fine del triennio debba intervenire una nuova manifestazione della volontà comunale, per poter rieleggere e confermare nella persona anzidetta la qualità di Conciliatore; quale conferma viene espressa mediante una nuova terna da presentarsi al Governo ».

Si dubita se il Conciliatore, il cui triennio è scaduto, possa nulla di meno continuare nelle sue funzioni, sintantochè non sia stato confermato o surrogato. Generalmente si ritiene che, spirato il triennio dal dì della prestazione del giuramento e simultanea assunzione dell'ufficio, debba intendersi cessato di diritto e di fatto l'esercizio della carica del Conciliatore. Sintantochè però non intervenga una decisione autorevole, sembra che potrebbe anche ritenersi facoltativo al Conciliatore di oltrepassaro il suo periodo e continuare nelle funzioni finchè non venga riconfermato o rimpiazzato dal suo successore, come con legge identica era invalso nelle antiche provincie meridionali; poichè siffatta continuazione giova all'amministrazione della giustizia, e non consta che siasi mai fatta questione sulla validità degli atti posteriori allo spirare del triennio.

Indipendentemente dalla scadenza del triennio o dal decesso del titolare, la carica di Conciliatore si perde o per rinunzia spontanea, o per dispensa dal servizio, o per destituzione. Ma non basterebbe all'uopo l'aver egli cessato di essere iscritto nelle liste elettorali del rispettivo Comune.

La sospensione del Conciliatore importa puramente l'interruzione dell'esercizio delle di lui funzioni, le quali intanto passano al supplente designato dalla legge. Se il Conciliatore sospeso continuasse nell'esercizio delle funzioni, commetterebbe il reato previsto dall'articolo 234 del Codice penale.

### 16. Permissioni d'assenza.

Uno dei principali doveri che il Conciliatore si assume coll'accettare la carica, è quello di dimorare nel Comune di sua sede. Il buon senso suggerisce che quest'obbligo non può essere per lui inteso nel significato rigoroso dell'art. 13 della legge d'ordinamento come per gli altri funzionari dell'ordine giudiziario. Egli non deve però di regola assentarsi dal Comune senza averne ottenuta licenza dal Pretore, il quale può concodergliela sino a giorni trenta; dovendosi ogni permissione

di assenza per tempo maggiore, o per recarsi all'estero, domandare al Ministro della giustizia (art. 44, 49 e 52 del Reg. gen. giud.).

Comunque applicabili con molta larghezza ai Conciliatori, giova richiamare le seguenti altre disposizioni del Regolamento relative alle permissioni d'assenza (1).

La domanda deve essere fatta al Pretore in iscritto, esprimendo il motivo del congedo, il tempo per il quale si chiede, ed il luogo in cui il funzionario intende recarsi. Qualora si tratti di un tempo maggiore di trenta giorni o di recarsi all'estero, il Pretore rassegna la domanda in via gerarchica al Ministro della giustizia, accompagnandola col proprio avviso (art. 54). Il Pretore non può egli stesso accordare più di un congedo nell'anno, se non per quanto avanzi al compimento dei trenta giorni (art. 50). Le permissioni di assenza possono sospendersi, abbreviarsi o revocarsi, tanto dal concedente, quanto dall'autorità superiore (art. 53). Il funzionario che ha ottenuto una permissione di assenza deve usarne entro un mese dalla sua data, trascorso il quale, la permissione non ha più effetto, ma potrà essere confermata sopra nuova domanda; deve poi dichiarare in fine della permissione stessa il giorno della partenza e quello del ritorno alla residenza, e rinviarla così annotata al Superiore che l'ha concessa (art. 55). Delle permissioni date devono i Pretori tenere apposito registro, e trasmetterne alla fine di ogni mese un estratto al Procuratore del Re (art. 57). Essi hanno anche l'obbligo d'informare delle assenze irregolari dei Conciliatori e di ogni altra interruzione del loro servizio, fosse anche per causa di malattia eccedente la durata di giorni dieci (art. 58). Qualora infine il Conciliatore in congedo non potesse per qualche sopraggiuntogli impedimento restituirsi alla sede nel termine della ottenuta permissione, dovrebbe darne notizia al Pretore e trasmettergliene le occorrenti attestazioni (art. 59).

### 17. Norme di supplenza.

Se il Conciliatore di un Comune è assente, se è impedito per malattia, se trovasi nel caso di astenersi o di essere ricusato, continui essendo e talvolta indifferibili i bisogni della giustizia, è necessario che vi sia chi lo debba surrogare temporaneamente.

(1) Al Conciliatore che debba o voglia assentarsi, dovrebbe bastare il darne avviso al Pretore. Ma come concedere tanta agevolezza, senza danno del servizio, sinchè dura l'attuale imperfetto sistema di supplenza?

L'art. 31 della legge d'ordinamento gli destina per supplente il Conciliatore viciniore non impedito dello stesso mandamento, e in suo difetto il Pretore; nel quale caso le sentenze del Pretore sono inappellabili, — non solo in quanto al merito, come lo sono sempre quelle pronunziate dai Conciliatori, ma anche sul punto della competenza, salvo su questo il ricorso in Cassazione.

L'art. 181 del Regolamento generale giudiziario soggiunge che, quando l'ufficio di Conciliatore è esercitato dal Pretore, sono ad esso e al suo cancelliere applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, tranneché deve tenere le udienze ordinarie in Pretura (1).

Molti sono gli inconvenienti a cui ha dato luogo questo duplice sistema di supplenza, molti i reclami per esso elevati in Parlamento e fuori. Si trova specialmente che i Conciliatori sono meno adatti e poco disposti ad occuparsi di persone e di fatti estranei all'ambiente del proprio Comune, e che il chiamare il Pretore a supplente di un giudice inferiore, oltre ad essere anormale ed illogico, riesce a scapito delle più importanti mansioni a lui affidate. L'una e l'altra supplenza toglie alla giustizia conciliatoriale l'essenziale requisito di essere locale, pronta e non dispendiosa. Si aggiunge essere cotale sistema complicato e non scevro di difficoltà nella sua attuazione pratica.

Alcuni vorrebbero che si ritornasse al sistema, che fu già in vigore ed ha fatto buona prova dall'anno 1819 al 1866 nelle provincie meridionali, di affidare la supplenza del Conciliatore al Sindaco del rispettivo Comune od a chi ne fa le veci; come si è pur proposto dalla Commissione della Camera dei Deputati in aggiunta al progetto di legge Catucci nell'anno 1867 a mezzo del suo relatore Cordova; altri preferiscono che si dichiari supplente del Conciliatore il Vicepretore comunale, ciò che presupporrebbe l'impianto di un Vicepretore in tutti i Comuni del Regno; i più caldeggiano un sistema di supplenza *propria*, fondata essenzialmente sulla terna da cui uscì il Conciliatore (2); nè mancano coloro che suggeriscono dei sistemi

(1) In conseguenza il Pretore, quale pro-Conciliatore, può fare qualunque atto anche nei giorni festivi (art. 172), — può, fuori delle udienze ordinarie, sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione (art. 173), — può, occorrendo, valersi per cancelliere di una delle persone indicate dall'art. 174, — deve far tenere i registri di cui negli art. 175, 176, 177, 178 e 179, — i suoi atti, provvedimenti e sentenze godono la stessa limitata tariffa e la stessa esenzione dalle tasse, salvo l'impiego della carta da bollo a cent. 10 e salva l'eccezione riflettente i verbali di conciliazione sopra le L. 30 (art. 180, 182 e 183).

(2) Questo sistema di *supplenza propria* venne per la prima volta esposto in una

misti, quale sarebbe quello di dare la supplenza al Sindaco con facoltà di delegarne le funzioni.

Nel progetto di legge presentato ultimamente dal Ministro guardasigilli Vigliani in iniziativa al Senato del Regno per modificazioni all'ordinamento giudiziario, l'articolo 31 della legge rimarrebbe così modificato:

« Nel caso di mancanza o d'impedimento del Conciliatore supplisce temporaneamente il Pretore od un Vice-pretore. In questo caso le sentenze del Pretore o Vice-pretore sono inappellabili. »

Vediamo intanto le principali questioni che si presentano nel sistema vigente.

I. Qualora trovisi impedito il Conciliatore viciniore di quello che si tratta di rimpiazzare, dovrà adirsi senz'altro il Pretore, ovvero dare la preferenza ad altro Conciliatore *non impedito* dello stesso Mandamento? In altri termini, la viciniorità di cui parla la legge è da intendersi *assoluta* o *relativa?*

*R.* La questione è grave, di tutti i giorni, variamente risolta nella pratica; talchè necessiterebbe una soluzione veramente autorevole, la quale assodi il principio giurisdizionale. Noi persistiamo a ritenere che il Conciliatore viciniore non possa essere che uno solo in rapporto a ciascun Comune, e che, ove quegli manchi, o sia impedito di supplire il collega, sottentri subito il Pretore, senza doversi ricercare altro Conciliatore nello stesso mandamento che di mano in mano relativamente viciniore non sia impedito di assumere la supplenza. La soluzione contraria nel senso della viciniorità relativa, a nostro avviso, non resiste alla lettera nè allo spirito della legge, e spinge all'assurdo un sistema già per sè stesso ibrido (1).

II. Dove terrà le udienze il Conciliatore viciniore supplente? Nell'Ufficio proprio, o nella sede del Conciliatore surrogato?

*R.* Una circolare del Ministero della giustizia in data 25 lu-

---

Monografia da me pubblicata nell'anno 1869 col titolo: « Esame critico del progetto di legge del deputato Catucci *Sulla esecuzione delle sentenze dei Conciliatori* ». Esso ha incontrato molti fautori nella classe dei Conciliatori, tra i quali mi piace nominare quello di Murano, signor Angelo Santi, per un suo distinto articolo in argomento, riportato nel giornale *Il Giudice Conciliatore* dell'anno 1873, a pag. 178.

(1) Persistendo nella soluzione già esternata nella prima edizione di questo lavoro a pag. 27, mi duole di dissentire dal mio carissimo amico e collega avv. cav. A. Boetti, Pretore a Gassino. Il quale spiegò opinione contraria nel giornale *Il Giudice Conciliatore* dell'anno 1868 a pag. 308. — Vedasi pure nello stesso giornale, anno 1869 a pag. 434, — anno 1870 a pag. 43 e 129, — anno 1872 a pag. 577, e *passim*.

glio 1866, Div. 4.ª, Sez. 2ª, n. 5004, ha ritenuto che il Conciliatore sia libero, se così vuole, di recarsi nel Comune in cui manca o è impedito il suo collega per supplirlo, senza che perciò gli competa mai indennità di trasferta; ma che se egli non intende di muoversi dal proprio Comune, le parti debbono adirlo nel luogo della sua residenza. Ed analoga al responso ministeriale sta una decisione della Corte di cassazione di Torino 8 marzo 1872, *Casapinta* contro il *Comune di Ferriere*, la quale stabilì in massima che il giudice viciniore, adito per una causa che era di competenza territoriale di altro giudice, e che venne a lui devoluta per uno dei motivi ammessi dalla legge, non è tenuto a recarsi alla sede del giudice che supplisce, ma le parti devono recarsi alla sede di lui.

III. Chi avvisa il supplente della mancanza od impedimento del Conciliatore? E potranno sempre adirlo le parti di loro propria iniziativa?

*R.* Mancano su ciò le occorrenti disposizioni regolamentari. In generale il supplente sarà informato per notorietà, del fatto che dà luogo alla supplenza. Le parti adiranno direttamente il giudice designato supplente dalla legge, salvochè l'impedimento del Conciliatore derivi dalla costui astensione o ricusazione, dovendosi in tal caso adire il supplente designato dall'autorità che ha ammesso l'astensione o la ricusazione (1).

IV. Può il Pretore sostituirsi al Conciliatore impedito, quando vi sia un viciniore atto a supplirlo?

*R.* No, perchè le giurisdizioni sono d'ordine pubblico, nè s possono togliere a chi le ha dalla legge. Nella specie chi ha giurisdizione è il Conciliatore viciniore non impedito.; ed il Pretore rimane qual è, magistrato superiore, incompetente per ragion di valore.

V. *Quid*, nei casi di più Conciliatori e di uno o più Pretori in uno stesso Comune?

*R.* Nelle città in cui vi sono più Conciliatori ed una sola Pretura, è ovvio che si debbano supplire a vicenda; essendovi più Conciliatori dipendenti da diverse Preture, supplisce sempre il Pretore del rispettivo mandamento. I registri e il cancelliere saranno quelli

---

(1) Tale è la giurisprudenza invalsa a seguito di una sentenza della Corte di cassazione di Napoli 13 luglio 1872, riportata nel giornale *Il Giudice Conciliatore* dello stesso anno a pag. 647. Ma ritorneremo sull'argomento nella Sez. 4ª, Capo I, Tit. III, parlando della ricusazione.

dell'ufficio in cui siede il giudice supplente; usciere rimarrà l'inserviente addetto al Conciliatore mancante od impedito (1).

**18. Locale, spese d'uffizio e di cancelleria.**

La spesa per lo stabilimento dell'uffizio del Conciliatore *ed ogni altra relativa* è sostenuta da ciascun Comune in cui è stabilito il Conciliatore (Reg. giud. art. 270). Niun dubbio che nell'ampia locuzione della legge si comprendano tutte quante le spese di cui abbisognino gli uffizi di conciliazione, e così non solamente il locale, l'impianto, il mobiglio, l'archivio, la biblioteca e provvista di libri, ecc., ma eziandio le spese propriamente dette *d'ufficio e di cancelleria*. Nell'art. 178 del Regolamento giudiziario, parlandosi dei registri in carta libera tenuti nelle cancellerie dei Conciliatori, si è espressamente determinato che debbano essere somministrati dai Comuni: ciò che non muta dopo essersi dalla sopravvenuta legge sul bollo prescritta la carta da cent. 10 per la maggior parte degli stessi registri. Nè può essere diverso di ogni altra consimile spesa, dal momento che l'impiego dei Conciliatori è puramente onorifico, ed affatto meschini sono gli emolumenti accordati dalla tariffa ai loro cancellieri, attalchè non si potevano porre tali spese a carico di questi ultimi, come si è fatto pei cancellieri delle superiori autorità giudiziarie provvisti di stipendio, sui diritti di decimo, copia e trasferta.

Vero è che questo carico non può riuscire molto grave ai Comuni, collo spediente che essi hanno di stabilire l'uffizio del Conciliatore nella casa comunale, dove esiste già pressochè tutto l'occorrente pel nuovo uffizio. Eppure si è dovuto troppo spesso in questi ultimi otto anni lamentare la spilorceria di alcuni Municipi nel fornire del fabbisogno il loro uffizio di conciliazione. Non potendosi dare regole certe sulle svariate contestazioni che in argomento possono insorgere, basti rammentare ai Conciliatori che le spese di cui si tratta, siccome imposte ai Comuni da una legge speciale, cadono nella categoria delle spese obbligatorie (Legge com. e prov., art. 116 in fine); perciò ricorrendo al Prefetto, si potrà ottenerne la coattiva collocazione nel bilancio dei Municipi riottosi (2).

(1) I relativi quesiti furono largamente svolti nel suddetto giornale, anno 1872 a pag. 323, anno 1873 a pag. 405 e 435. Vedasi inoltre nella raccolta dello stesso anno a pag. 625 e 769 la discussione a cui ha dato luogo il riordinamento dell'Ufficio del Conciliatore di Milano in seguito all'aggregazione del Comune dei Corpi Santi.

(2) Come guida per distinguere quali debbano essere considerate *spese d'ufficio*,

**19. Udienze ordinarie.**

Essendo pressochè tutto morale e paterno il ministero del Conciliatore, ne viene che questi debba mostrarsi accessibile in ogni giorno e a tutte ore, come un padre in seno alla sua famiglia: la quale agevolezza però non lo dispensa dal dover tenere udienze periodicamente fisse, affinchè si possano regolare le chiamate in giudizio.

La legge non impone al Conciliatore di tenere un dato numero di udienze per settimana, come fa per le altre autorità giudiziarie. Sarebbe stato impossibile il determinare per gli uffizi di conciliazione il numero delle udienze, che può variare infinitamente a seconda dell'importanza e dei bisogni di ciascun Comune. Quindi è che il numero delle udienze *ordinarie* rimane pienamente abbandonato alla saviezza ed all'arbitrio del Conciliatore.

La pratica comune sembra quella di fissare due udienze per settimana, destinandone una ai giudizi di competenza, e l'altra alle conciliazioni; ed è da desiderare (quantunque l'art. 103 del Regolamento lo prescriva soltanto per le udienze dei Pretori) che anche i Conciliatori notifichino con tabella affissa nell'uffizio o nella sala d'ingresso i giorni e le ore di tali loro sedute ordinarie,

Qualunque giorno, non escluse le feste, può essere fissato per le udienze ordinarie (Reg. gen. giud. art. 172); e può essere lecito e conveniente in date località o stagioni di fissarle anche nelle ore di sera, com'era espressamente permesso dall'art. 1 delle leggi di procedura del regno delle Due Sicilie. Con tali facoltà il Conciliatore è in misura di meglio ricercare le sue comodità e quelle dei litiganti, i quali rifuggono bene spesso dal sacrificare una giornata di lavoro per piatire in giudizio di cosa per lo più di poco rilievo.

Il luogo poi in cui devono essere tenute queste udienze sarà di regola la casa comunale o quell'altra che sia a tal uopo dal Municipio destinata. In via soltanto di eccezione limitata ai casi d'urgenza viene fatta facoltà al Conciliatore di sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione (Reg. gen. giud. art. 173).

---

potrebbe consultarsi per analogia l'art. 141 del Regolamento generale giudiziario. — Vedasi in argomento *Il Giudice Conciliatore*, anno 1872, pag. 705.

**20. Pubblicità e buon ordine delle udienze.**

Quando si tratti di semplice conciliazione, nulla osta, e riuscirà anzi talvolta utile, che il Conciliatore senta le parti *in segreto*: ma nei giudizii egli deve, non meno che ogni altra autorità giudiziaria, tenere le udienze *pubbliche*, e qualora seda nella propria abitazione *tenerne le porte aperte*, in modo che possano accedervi coloro cui talenti di assistere alla discussione (Reg. gen. giud. art. 173).

Nel diritto moderno la pubblicità delle udienze è considerata quale base sostanziale di una retta amministrazione della giustizia, ed è appo noi innalzata al grado di franchigia politica (art. 72 dello Statuto). La stessa pubblicità è anche una garanzia pel giudice, il quale per essa si sente quasi spogliato della sua umana fralezza e trasportato all'altezza della sua missione, in modo da non dover curare i calunniosi attacchi che l'ignoranza o la mala fede macchinassero contro la sua imparzialità ed il suo onore.

Perciò l'art. 52 del Codice di procedura civile sancisce che le udienze dell'autorità giudiziaria saranno pubbliche, sotto pena di nullità, eccettochè la pubblicità possa riuscire pericolosa al buon'ordine, al buon costume, alla pace delle famiglie e casi simili.

Mancherebbe quindi gravemente al suo dovere quel Conciliatore che trasgredisse il precetto della pubblicità delle udienze nei giudizii.

Ma se egli pronunzi sentenza a *porte chiuse* fuori dei casi eccezionali, incorrerebbe questa la fulminata pena di nullità o sarebbe altrimenti correggibile per eccesso di potere? No, perchè le sentenze dei Conciliatori non sono appellabili al Pretore fuorchè per incompetenza, e non possono in niun caso essere deferite alla Corte di cassazione. Però, ove avvenga che il Conciliatore violi il precetto della pubblicità delle udienze che è di ordine pubblico, o commetta altrimenti un eccesso di potere, egli potrà essere represso nelle vie disciplinari sul reclamo che ne venisse fatto al Procuratore del Re specialmente incaricato di vegliare all'osservanza delle leggi.

Nelle sue udienze il Conciliatore deve pur mantenere il buon ordine colle seguenti norme:

Quanto egli prescrive deve essere puntualmente eseguito;

Egli dispone per tale effetto del suo usciere che è un inserviente comunale, ed in caso di necessità anche della forza pubblica;

Chi interviene alle udienze non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto, con rispetto ed in silenzio;

È vietato di fare alle udienze segni di approvazione o disapprovazione, o di cagionare disturbo o fare tumulto in qualsiasi modo;

In caso di trasgressione, il Conciliatore ha il potere di *ammonire* ed anche di *far uscire* dalla sala il trasgressore;

Se il trasgressore non obbedisca o rientri nella sala, se il tumulto sia accompagnato da ingiurie o vie di fatto costituenti delitto o crimine, il Conciliatore può *fare arrestare* il ricalcitrante o colpevole e stenderne processo verbale per essere rimesso al tribunale competente;

Una tabella (non prescritta per gli uffizii di conciliazione ma pur sempre utile), nella quale siano trascritti a stampa gli articoli 619 e 620 del Codice di procedura penale, si terrà affissa nella sala delle udienze o nella sala d'ingresso (Cod. proc. civ. art. 354, 355, 447, 464 — Cod. proc. pen. art. 619 a 627 inclusivamente — Reg. gen. giud. art. 115 e 116).

Non isfuggirà ai signori Conciliatori che se la legge li arma di un potere repressivo discrezionale per far rispettare il carattere di cui sono rivestiti, perchè *sine modica coercitione nulla est jurisdictio* (1), essi devono però di regola attenersi ai mezzi meno rigorosi, e sopratutto a quelli preventivi che consistono nel rendersi veramente rispettabili colla loro condotta, nell'usare pazienza colle parti, nel frenare in tempo ogni effervescenza della discussione, nel tenere quel contegno che sta di mezzo fra il famigliare ed il grave, nel mostrarsi insomma unicamente penetrati dei proprii doveri e della loro missione pacifica: col che appena potranno nascere quelle circostanze imperiose che li costringano a far sentire la forza della legge (2).

**21. Gratuità, onorificenze ed esenzioni.**

In ricompensa de' suoi servigi il Conciliatore non deve attendersi fuorchè l'estimazione e la benemerenza de' suoi concittadini. Egli non

---

(1) Principio di diritto pubblico fissato dal giureconsulto Paolo nella legge 5, Dig. 1, 21 *De off. ejus cui mand. est. jurisd.*

(2) Richiamiamo (tra le molte di questo genere) la sentenza 19 marzo 1873 della Corte di cassazione di Torino, Ric. Coggiola, riportata nel giornale *Il Giudice Conciliatore* dello stesso anno a pag. 340, in cui si raffermò la massima: « Il Conciliatore è un Giudice; epperò chi pronunzia parole di oltraggio contro lo stesso in esercizio di sue funzioni all'udienza pubblica, commette il reato di cui all'art. 258 primo alinea del Codice penale ».

ha stipendio nè dal Comune nè dal Governo, e tanto meno perceve emolumento dalle parti.

Convinti che nella gratuità della carica consiste principalmente il prestigio e la forza di ogni Magistratura popolare, non possiamo così facilmente associarci al voto che sembra farsi sempre più persistente di vedere retribuiti i Conciliatori (1). Ma d'altra parte non ci sembrerebbe incongruo, nè lesivo del principio della gratuità, che al Conciliatore di un Comune, in date condizioni di località e di persona, venisse fatto un assegno per titolo di rappresentanza, come lo si fa al Sindaco che è un funzionario parimente gratuito. È vero che il Consiglio di Stato con suo parere delli 4 luglio 1871, addottato dal Ministero, ritenne doversi annullare una deliberazione del Consiglio comunale di Villanovatulo, colla quale aveva accordato al suo Conciliatore *una gratificazione:* ma tra la gratificazione liquidata posteriormente al servizio reso, ed il diritto di *rappresentanza* che per esso piacesse al Comune di fissare preventivamente nel suo bilancio, qualche differenza esiste. Riteniamo quindi impregiudicata la questione.

A ricompensare in qualche modo e ad eccitare sempre più lo zelo di questi Magistrati cittadini che con intelligenza, amore ed abnegazione vera esercitano una carica puramente *onorifica,* gioverà che il Governo accordi con qualche larghezza delle onorificenze ai più distinti. Vi fu bensì un Guardasigilli, il quale fece sentire aver il Ministero adottata la massima *che i Conciliatori non possono aver titolo ad essere insigniti di alcun ordine cavallercsco del Regno d' Italia:* ma tale massima non fu poi seguita dai di lui successori; e con ragione, dappoichè il Decreto d'istituzione dell'ordine della Corona d'Italia, benchè non nomini espressamente i Conciliatori, termina coll'aprire una larga porta alle benemerenze di ogni genere non comprese nelle precedenti categorie.

Le funzioni del Conciliatore — dice l'art. 30 della legge sull'ordinamento giudiziario — sono puramente onorifiche e servono di merito per ottenere pubblici impieghi, quando concorrano i requisiti di legge. Ciò vuol dire che nella Magistratura non potrà aspirare ad altra carica fuori quella di Vice-pretore comunale, quando non sia laureato in leggi e non abbia percorso il prescritto tirocinio. Ma se si tratti di tutt'altra carica dipendente da qualsiasi Ministero, purchè abbia le

(1) In questo senso una memoria del Deputato Marchetti al primo Congresso giuridico Italiano, — *Giornale delle Leggi* 1873 n. 2, — Saredo, Istituzioni di proc. civ. pag. 41.

condizioni di ammessibilità, il lodevole esercizio delle funzioni di Conciliatore, sostenuto per uno o più trienni, servirà a lui di merito se non di titolo onde essere raccomandato e con preferenza eletto ad impieghi governativi o provinciali.

Nelle solenni cerimonie — prosegue il citato articolo — egli prende posto immediatamente dopo il Sindaco del Comune (1). Ma in queste ed altre simili circostanze vestirà divisa? Non ostante i termini generali degli art. 156 e 166 del Regolamento, si deve ritenere che non abbia divisa propria, perchè alcuna non gli si vede fissata come per tutti gli altri funzionarii dell' ordine. È però desiderabile che si riempia questa lacuna, assegnando ai Conciliatori un distintivo qualunque di cui debbano fregiarsi nelle solenni occasioni, al pari dei Sindaci o dei Magistrati funzionanti fuori della sede ordinaria (Reg. gen. giud. art. 164).

Del resto il Conciliatore, come funzionario dell' ordine giudiziario, va esente da qualunque pubblico servizio estraneo alle sue funzioni, eccettuato il servizio militare (Ord. giud. art. 16). In conseguenza può dispensarsi dal servizio di guardia nazionale, e crediamo anche da quello delle Commissioni comunali e consorziali per le imposte, checchè ne dica in contrario l'art. 22 del Regolamento 25 agosto 1870 per l'applicazione dell' imposta sui redditi della ricchezza mobile, il quale non ha potuto per sè derogare ad una esenzione sanzionata dalla Legge sull'ordinamento giudiziario.

In quanto al servizio di Giurato alla Corte d'assise, il Conciliatore non n'è soltanto esente, ma escluso dalle liste, pel disposto dell'art. 85 n. 4 della stessa legge; e non pochi furono i giudicati delle Corti Supreme, dove si è deciso che se fra i trenta Giurati, dai quali si estraggono quelli che devono comporre il giurì, avvene uno coprente la carica di Giudice Conciliatore, è illegale la composizione dell' urna, come illegale anche deve ritenersi la estrazione dei quattordici Giurati necessari ai giudizi, e viziato quindi di nullità il dibattimento e la sentenza (2). Senonchè pende ora in Parlamento il progetto di riforma della istituzione dei Giurati, per cui i Conciliatori non solamente sa-

(1) Per *solenni cerimonie* s'intendono quelle riunioni officiali che si fanno in occasione di ricevimenti, feste o funzioni, civili od anche ecclesiastiche. Quale sia il posto in tali occasioni assegnato al Sindaco e di conseguenza al Conciliatore, lo dice il R. Decreto 19 aprile 1868 n. 4349.

(2) L'ultima di tali decisioni è quella della Corte di cassazione di Torino 28 marzo 1873, Ric. Ganga Cocco — V. *Il Giudice Conciliatore* stesso anno, pag. 340.

rebbero eccettuati dai funzionari che non devono essere iscritti sulle liste, ma costituirebbero essi stessi una speciale categoria che dà titolo all'iscrizione. E veramente non fanno pei Conciliatori quei motivi di convenienza e d'incompatibilità, per cui si vollero tenere i Magistrati giudiziari in disparte dalla composizione del giurì (1).

**22. Disciplina.**

Il Conciliatore, come ogni altro giudice, può incontrare per ragione della carica una triplice responsabilità: 1.° Dinanzi ai cittadini, mediante *l'azione civile* (di cui si dirà a suo luogo) che essi possono proporgli contro per causa di dolo, frode o concussione nell'esercizio delle sue funzioni, o per rifiuto di provvedere sulle domande delle parti o di giudicare gli affari maturi a decisione; 2.° Dinanzi alla Società *in via penale*, quando insieme alla violazione del dovere d'ufficio commettesse un reato (2); 3.° Dinanzi ai superiori gerarchici mediante *provvedimenti disciplinari*, per le semplici mancanze d'ufficio.

È soggetto a provvedimenti disciplinari il Conciliatore che compromette in qualunque modo la sua dignità e la considerazione dell'ordine a cui appartiene, ovvero altrimenti contravviene ai doveri del suo ufficio (Ord. giud. art. 213).

---

(1) Vedasi in argomento *Il Giudice Conciliatore* dell'anno 1873, pag. 433 e 465.

(2) Può essere luogo all'azione penale contro il Conciliatore, perchè oltre la violazione del dovere d'ufficio vi è reato:

*a)* Nei casi di corruzione; quando cioè ricevesse donativi o rimunerazioni, o solo ne accettasse la promessa, per fare un atto giusto od ingiusto del proprio ufficio o per astenersi da un atto di sua attribuzione, ovvero abusasse del suo ufficio per passione o per favorire una delle parti (Cod. pen. art. 217 e seg.);

*b)* Se dolosamente distrugga, sopprima, sottragga o trafughi atti o documenti depositati nel suo ufficio o comunicatigli per ragione delle sue funzioni (art. 212 *ib.*);

*c)* Se intraprenda l'esercizio delle sue funzioni senza avere prestato il giuramento prescritto dalla legge (art. 233 *ib.*);

*d)* Se dopo aver avuta notizia ufficiale di essere stato o rivocato dalla sua carica, o messo a riposo, od anche solamente sospeso, continuasse nell'esercizio delle sue funzioni (art. 234 *ib.*);

*e)* Se sotto qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione od insufficienza della legge, avrà ricusato di esercitare un atto del suo ministero o di fare giustizia alle persone che ne lo avranno richiesto, ed avrà perseverato nel suo rifiuto dopo l'avvertimento e l'ordine dell'autorità superiore (art. 235 *ib.*);

*f)* Qualora nell'esercizio delle sue funzioni abbia usato ed ordinato violenze contro le persone (art. 236 *ib.*).

*g)* Se commetta nei processi verbali od altri atti del suo ufficio una falsità in uno dei modi previsti dagli art. 341 e 342 dello stesso Codice.

I provvedimenti disciplinari sono: 1.° L'ammonizione; 2.° Le pene disciplinari (art. 214).

*L'ammonizione* consiste nel rimostrare al Conciliatore il mancamento commesso e nell'avvertirlo di non più ricadervi. La facoltà di applicargli l'ammonizione è esercitata da chi è investito del diritto di sorveglianza, cioè dal Ministro della giustizia per l'alta sorveglianza che ha sopra tutti i funzionari dell'ordine, e più da vicino dal Tribunale civile-correzionale sotto la cui giurisdizione territoriale trovasi compreso. L'ammonizione si applica d'ufficio o sull'istanza del Pubblico Ministero, ed ha luogo a voce o per iscritto, secondo le circostanze (art. 215, 216, 217, 220).

Le *pene disciplinari* sono: 1.° La censura, cioè la dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso; — 2.° la riprensiohe davanti al Tribunale civile-correzionale; — 3.° la sospensione dall'nfficio per un tempo non minore di quindici giorni nè maggiore di un anno. Spetta al Tribunale civile-correzionale di applicare le pene disciplinari ai Conciliatori della sua circoscrizione; ma, qualora il Tribunale ricusasse od omettesse o non fosse in grado di esercitarla, la giurisdizione disciplinare sarebbe devoluta alla Corte d'appello del distretto (art. 221, 222, 223, 224, 225, 228, 229).

Per l'applicazione di queste pene il Presidente del Tribunale o della Corte sulla rappresentanza e richiesta fattagli dal Pubblico Ministero fa comparire in un termine non minore di cinque giorni dinanzi al Collegio il Conciliatore incolpato, il quale deve difendersi personalmente salvochè sia stato autorizzato a presentare le sue difese in iscritto. L'affare è trattato a porte chiuse e senza difensori. Il Collegio delibera immediatamente, o non più in là di venticinque giorni dopo avere ordinate le maggiori indagini che abbia ravvisato necessarie. Delle deliberazioni dei Tribunali in siffatta materia il giudice incolpato od il Pubblico Ministero possono chiedere la revisione alla Corte d'appello con ricorso motivato da presentarsi al Presidente del Tribunale nel termine di giorni otto dalla notificazione, — e dalle deliberazioni delle Corti d'appello si può ricorrere in egual modo e termine alla Corte di cassazione, soltanto però per incompetenza o per eccesso di potere o per violazione delle forme prescritte dalla legge. Tutte le deliberazioni in materia disciplinare, oltre all'essere annotate in apposito registro, devono essere trasmesse per organo del Procuratore Generale al Ministro della giustizia; — e, se si tratti di riprensione o sospensione, il Presidente chiama il giudice, che vi è

stato sottoposto, dinanzi al Collegio a giorno fisso, ed autorevolmente lo riprende o gli intima di astenersi dall' esercizio delle sue funzioni sì e come siasi prescritto nella deliberazione (art. 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241).

L' azione disciplinare per mancanze commesse dai pubblici funzionari presuppone, per la speciale indole sua, la permanenza del pubblico funzionario nel possesso dell'ufficio, perciò cotale azione rimane estinta, non solo colla dimissione del funzionario debitamente accettata (come espressamente dichiara l' art. 230 della legge), ma ogni volta che per qualsiasi altra causa egli venga a cessare dalla carica e rimanga conseguentemente prosciolto dalla dipendenza gerarchica. Così il Giudice Conciliatore, contro cui si fosse legittimamente iniziato il procedimento disciplinare durante il triennio, questo scaduto senza ch' egli sia poi stato confermato, non potrebbe più essere molestato colla detta azione (1).

All'opposto le altre due azioni, civile e penale, di cui sono passibili i Conciliatori, si svolgono indipendentemente dall' azione disciplina contro i medesimi esercitata per lo stesso fatto, ed avrebbero l'ulteriore loro corso anche dopo cessata la carica o per dimissione o per scadenza del triennio (stesso art. 230).

**23. Sigillo, corrispondenza officiale e franchigia postale.**

Ciascuna autorità giudiziaria ha due sigilli, uno a rilievo, e l'altro ad incavo, in conformità dei modelli stabiliti dal Ministro della giustizia. — Il Conciliatore però fa uso del sigillo comunale (Reg. gen. giud. art. 308). Ciò che non toglie che i Comuni forniscano il loro Ufficio di conciliazione di sigilli appositi per esso.

Del *sigillo ad incavo* occorrerà talvolta al Conciliatore di far uso negli atti di apposizione di sigilli; ed il *sigillo a rilievo* serve per le spedizioni delle copie di sentenze e dei processi verbali di conciliazione in forma esecutiva, per l'annullamento delle marche da bollo, e specialmente per la corrispondenza officiale (Reg. gen. giud. art. 305 — Cod. proc. civ. art. 7, 544 — R. Decreto 30 giugno 1864 n. 1822).

A termini dell'art. 61 del Regolamento generale giudiziario il Conciliatore deve rivolgere il dispaccio al Pretore da cui dipende, ogno-

(1) Vedasi in argomento una notevole sentenza della Corte d'appello di Lucca delli 11 maggio 1870, riportata nel giornale *Il Giudice Conciliatore* dell'anno 1871, pag. 19.

raohè debba corrispondere con altro funzionario gerarchicamente superiore, salvo a corrispondere direttamente col Ministro della giustizia nei casi enunciati dal successivo art. 62 (1). Del resto egli può corrispondere liberamente, senza l'intermezzo del suo Pretore, non solo con altri Conciliatori e Pretori, ma con ogni altra Autorità sì giudiziaria che amministrativa a cui si estende la sua franchigia postale.

La franchigia postale, di cui gode la corrispondenza officiale del Conciliatore con altri Conciliatori e con Pretori è limitata al Distretto della Corte d'appello. Per ogni maggiore indicazione si consulti la casella 82 della tabella annessa al Regol. postale, approvato col citato R. Decreto delli 30 giugno 1864 (2). Pel buon uso della franchigia postale, voglionsi pur tenere presenti le seguenti avvertenze che raccogliamo dallo stesso Regolamento:

Le corrispondenze in franchigia si compongono di lettere e pieghi. Si chiamano *lettere* quelle che constano di un sol foglio, sia esso chiuso in una busta o posto sotto fascia. Sono *pieghi* quelli invii che si compongono di più fogli chiusi in busta, o assicurati con fascia.

Perchè una lettera od un piego possa essere ammesso a godere della franchigia deve portare: 1.° Sull'indirizzo, l'indicazione esatta della qualità che conferisce al destinatario il diritto alla franchigia, escluso il nome e cognome del funzionario; 2.° Sul lato inferiore sinistro della soprascritta, il contrassegno; 3.° Sul dorso, il suggello dell'uffizio mittente.

Le corrispondenze da spedirsi in franchigia non debbono mai essere gettate nella buca: altrimenti sarebbero tassate dagli uffiziali di posta. Si dovrà dunque farle consegnare direttamente all'uffizio postale d'origine.

Le lettere e i pieghi possono essere *chiusi o sotto fascia* (3).

La fascia delle lettere, o dei pieghi che si vogliono spedire in franchigia, non debbe superare il terzo della lettera o piego, salvochè si tratti di pieghi voluminosi. In ogni caso però la fascia deve essere apposta in guisa da potersi con facilità riconoscere se il piego contenga carte ed oggetti estranei al servizio. La lettera di accom-

(1) Sono casi rarissimi che difficilmente potranno occorrere ad un Conciliatore.

(2) Questa casella è stata successivamente emendata colle aggiunte di mano in mano fatte di nuovi uffizi e colla radiazione degli uffizi soppressi. È visibile in tutti gli uffizi postali.

(3) Il Conciliatore corrisponde col suo Pretore e col Sindaco del suo Comune in *lettera chiusa* ed in *piego fasciato*. Per ogni di più, vedasi l'anzidetta casella.

pagnamento delle carte contenute in un piego sotto fascia, acchiusa nel medesimo, non deve essere suggellata.

Il contrassegno deve farsi a mano ed applicarsi sull' angolo inferiore sinistro del piego o della lettera. Esso consiste nell' indicazione manoscritta del funzionario mittente, seguita dalla di lui sottoscrizione: questa deve essere sempre di proprio pugno dello stesso funzionario o di chi ne fa le veci.

Suppongasi ora che una lettera od un piego d' uffizio si consegni al Conciliatore coi bolli segnatasse, o perchè proveniente da un collega fuori del Distretto, o perchè mancante di alcuno dei caratteri esteriori richiesti per la corrispondenza officiale: dovrà egli ritirare il dispaccio pagandone la tassa, oppure rifiutarlo per non spendere del proprio? Nè una cosa, nè l'altra. Il rifiuto di una corrispondenza potrebbe avere dei gravi inconvenienti; e d' altronde non pare giusto che il Conciliatore, magistrato onorario, si esponga a pagare di borsa.

Ecco dunque il ripiego. — Nel nostro regime postale le Autorità ed i pubblici funzionarii hanno diritto di chiedere che venga loro aperto dal rispettivo uffizio postale un *conto di credito*. Ai Conciliatori, siccome Autorità giudiziarie, non può essere ricusato. Per ottenerlo non hanno che da farne domanda in iscritto al detto uffizio, dichiarando che intendono profittare del disposto degli art. 527, 528, 530, e 532 dell'*Istruzione sul servizio degli uffizi delle poste* in data 20 dicembre 1866. Aperto questo conto, l'uffiziale di posta annota di mano in mano sovra un registro a matrice le tasse delle lettere dirette al Conciliatore, non escluse quelle che portano indirizzo nominativo o che mancassero dei requisiti esteriori per la franchigia postale. Alla fine di ogni mese il Conciliatore riceverà dall' uffiziale di posta la contromatrice, cioè la sua nota di credito, al cui tergo dichiarerà che le lettere tali e tali, di cui non paga la tassa, si riferivano ad affari del suo uffizio (1).

---

(1) È in corso un progetto di legge per l' abolizione di ogni franchigia postale. Ma un surrogato qualunque dovrà pur trovarsi per le corrispondenze di pubblico servizio.

# CAPO III.

## Servizio di cancelleria e d'usciere presso i Conciliatori.

SOMMARIO

24. Cancellieri presso i Conciliatori, loro sostituti ed assunti. — 25. Se siano funzionari dell'ordine giudiziario e debbano prestare giuramento. — 26. Loro attribuzioni generali e speciali. — 27. Tenuta dei registri. — 28. Proibizioni diverse e penalità contro i cancellieri. — 29. Lavori statistici. — 30. Servizio d'usciere presso i Conciliatori e suoi limiti. — 31. Prescrizioni applicabili agli uscieri dei Conciliatori. — 32. Sorveglianza dei Conciliatori sui loro cancellieri ed uscieri. — 33. Tariffa dei cancellieri e degli uscieri. — 34. Tasse di registro e bollo.

**24. Cancellieri presso i Conciliatori, loro sostituti ed assunti.**

Abbiamo già avvertito che non vi è autorità giudiziaria senza cancelliere (1); ed il Codice di procedura civile all' articolo 53 proclama in modo imperativo che le autorità giudiziarie in tutti gli atti, ai quali procedono, devono essere assistite dal cancelliere o da chi ne faccia legalmente le veci.

Il Conciliatore, a vero dire, non ha un cancelliere a sè, inerente cioè al suo uffizio, ma lo mutua dal Comune, dicendosi nell' articolo 31 della legge sull' ordinamento giudiziario che presso il Conciliatore compiono le funzioni di cancelliere i segretari comunali o i loro sostituti (2).

---

(1) La denominazione di *cancelliere* (felicemente surrogata a quella impropria di *segretario*) deriva dalla parola latina *cancelli*, cioè grate o gelosie di cui erano cinti i luoghi dove si custodivano le carte più importanti della *Casa Augusta*, e fra queste le giudiziarie come i responsi, gli editti, le relazioni ed epistole imperiali: donde il nome di *cancellarii* a coloro che erano addetti a scrivere in quei cancelli ed a custodirne il deposito.

(2) Il servizio di cancelliere del Conciliatore rimane così inerente alla carica del segretario comunale, il quale non potrebbe perciò rifiutarsi a questo più che ad ogni altro servizio addossatogli per legge. Qualora le sue occupazioni non gli permettessero di disimpegnare tale servizio, a lui incumbe di provvedervi, sia reclamando dal Comune un vice-segretario *ad hoc*, sia delegando una persona di aggradimento del Conciliatore che abbia i requisiti voluti dall'art. 174 del Reg. gen. giud. — Con tali vedute il Governo del Re nell'anno 1865, mentre stava per attivarsi l'istituzione nell'alta e media Italia, diramò una Circolare con cui raccomandava ai Comuni di

Siccome nello stesso articolo 31 si soggiunge che in caso di mancanza od impedimento dei segretari comunali o dei loro sostituti il Conciliatore provvede egualmente *anche senza la loro assistenza*, si è potuto supporre che in questo caso egli potesse fare a meno del cancelliere, erigendo da sè solo verbali di conciliazione, sentenze ed ogni altro atto di suo attributo. Ma il regolamento giudiziario c'insegna che non è meno applicabile alla giustizia dei Conciliatori l'articolo 159 della stessa legge d'ordinamento, secondo cui verificandosi presso un'autorità giudiziaria il caso di mancanza od impedimento del cancelliere o de' vice-cancellieri, possono anche essere assunti per le relative funzioni vice-cancellieri o sostituti segretari addetti ad altra autorità giudiziaria del luogo, oppure alunni di cancelleria che abbiano sostenuto favorevolmente l'esame d'idoneità, ovvero notai esercenti.

Diffatti l'articolo 174 del regolamento comincia dal dichiarare che in caso di mancanza o impedimento del segretario comunale, e di chi ne faccia le veci, possono essere chiamate le persone indicate nel detto articolo 159 della legge d'ordinamento; e poi soggiunge che in mancanza anche di queste il Conciliatore debba assumere, per le funzioni di cancelliere, qualunque persona maggiore di età che abbia capacità sufficiente e non sia esclusa dall'esercizio dei pubblici uffizi.

Così non avverrà mai che il Conciliatore debba o possa provvedere senza l'assistenza di cancelliere, come pareva far supporre il capoverso dell'articolo 32 della legge d'ordinamento, essendo per l'assistenza e controfirma del cancelliere nato od assunto che s'imprime agli atti l'autenticità e quindi il loro valore estrinseco. Senza di ciò gli atti, le sentenze ed i provvedimenti che il Conciliatore emani non solamente nelle ordinarie udienze in casa comunale, ma anche in quelle tenute straordinariamente nella propria abitazione, andrebbero infetti di nullità assoluta, a meno che si trattasse di semplici decreti per caso d'urgenza (argomento dagli articoli 6, 50, 53, 56, 360, 362, 447 e 464 del Codice di procedura civile).

Il sostituito segretario addetto alla cancelleria del Conciliatore non tralascia di essere dipendente dal segretario capo, al quale risale la responsabilità di questo come di tutti gli altri servizi municipali (1).

---

aumentare, se occorresse, lo stipendio ai rispettivi segretari in ragione di questo nuovo servizio, o di accrescere il personale della segreteria, in modo che non potesse mai venir meno l'assistenza dovuta al Conciliatore.

(1) Nota ministeriale 14 settembre 1870 al Prefetto di Potenza, resa in sunto dal Giornale *Il Giudice Conciliatore* del 1871, pag. 53.

**25. Se siano funzionarii dell'ordine giudiziario e debbano prestare giuramento.**

I segretari comunali ed i loro sostituti, nella qualità di cancellieri nati del Conciliatore, non sono funzionarii dell'ordine giudiziario. E di vero, non avendo per siffatte funzioni la nomina regia, non potrebbero essi intendersi compresi nella classificazione dei funzionarii dell'ordine (Ord. giud. art. 6. ed 8).

Perciò non sono tenuti a prestare, prima di assumere le loro funzioni, il giuramento di cui all'articolo 10 della legge. La fiducia riposta dalle amministrazioni comunali nei loro segretari pel disimpegno di ben più importanti incombenze, e le ponderose condizioni prescritte dai regolamenti per la loro ammessione all'ufficio, rassicurano a sufficienza che i medesimi non verranno meno nell'adempimento degli speciali doveri che accessoriamente la legge loro affida presso la giustizia conciliatrice (1).

Per contro, se si tratti di persona avventiziamente assunta dal Conciliatore per le funzioni di cancelliere, non potendosi di regola presumere in lei delle sufficienti garanzie, dovrà essa come estranea all'ufficio prestare preventivamente il giuramento *di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che le sono affidate* (Reg. gen. giud. art. 171 e 311).

Questo giuramento si presta a mani del Conciliatore, senza redigersene processo verbale, non essendo ciò prescritto nè dalla legge nè dal Regolamento.

**26. Loro attribuzioni generali e speciali.**

I cancellieri dei Conciliatori, quelli che ne fanno le veci e gli assunti, esercitano tutte le funzioni demandate ai cancellieri delle superiori autorità giudiziarie dall'articolo 153 della legge d'ordinamento, e così assistono il Conciliatore nelle udienze e nell'esercizio delle sue funzioni contrassegnandone le firme, ricevono gli atti giudiziarii e pubblici concernenti l'ufficio, eseguiscono le registrazioni degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano le copie e gli estratti a termini delle leggi di procedura.

---

(1) Sarebbe però desiderabile che negli esami di segretario comunale si attribuisse maggiore importanza alla materia della procedura civile, appunto perchè dalla perizia del cancelliere spesso dipende il buon andamento dell'uffizio di conciliazione.

Indipendentemente poi dalle attribuzioni esercitate in assistenza al Conciliatore, essi ne hanno dal Codice di proc. civ. parecchie a sè, che importa enumerare fin d'ora ad opportuna loro norma:

1.° Ricevono le dichiarazioni di ricusa del Conciliatore, gliele comunicano immediatamente, e ne trasmettono quindi la risposta al Pretore per le sue provvidenze, giusta gli articoli 121 n. 2, 124 e 125;

2.° Ricevono per mani dell'usciere le istanze preliminari all'azione civile della parte contro il Conciliatore — articolo 784;

3.° Pubblicano le sentenze e le ordinanze pronunziate dal Conciliatore — articoli 366, 437, 438 e 464 insieme combinati;

4.° Danno atto delle dichiarazioni di appello, ne rilasciano copia da notificare alla controparte, e trasmettono copia tanto della dichiarazione d'appello, quanto della sentenza appellata, al Pretore — art. 459;

5.° Ricevono e verbalizzano gli atti di cauzione diretti a sospendere per giorni sei l'esecuzione delle sentenze — articolo 463;

6.° Possono essere delegati dal Pretore per la vendita degli oggetti pignorati, quando questa debba farsi in un Comune nel quale non abbia sede la Pretura — articolo 627;

7.° Non solamente assistono il Conciliatore nell'apposizione de' sigilli e ne redigono il processo verbale, ma nei Comuni in cui non ha sede il Pretore, e se non occorra inventario, possono procedere alla rimozione dei sigilli ordinata dal Pretore — articolo 859 e 861.

### 27. Tenuta dei registri.

Una delle principali attribuzioni del cancelliere del Conciliatore, uno dei più importanti suoi doveri, è la regolare tenuta dei registri: nulla essendovi di più interessante alla società della stabile conservazione di tutto ciò che emana sotto l'egida dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 175 del Regolamento generale giudiziario prescrive che nelle cancellerie dei Conciliatori si debbano tenere i seguenti registri:

A) registro per annotarvi gli avvisi menzionati nell'articolo 4, e la non seguìta comparizione delle parti in senso dell'articolo 5 del Codice di procedura civile, e per iscrivervi le menzioni di cui è cenno nel successivo art. 6;

B) registro dei processi verbali di conciliazioni per somme non eccedenti le lire 30;

C) registro dei processi verbali di conciliazioni per somme eccedenti le lire 30;

D) registro per i processi verbali, le ordinanze, i semplici atti e le dichiarazioni di cui è menzione nelle sezioni 1, 2, 3, capo 6, titolo 4 del libro 1.° del Codice suddetto;

E) registro per gli originali delle sentenze e dei provvedimenti indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 460 del medesimo Codice (1).

Le leggi napolitane prescrivevano soltanto due registri, uno per le conciliazioni e l'altro pei giudizi (2). Ora invece abbiamo i registri A, C per gli affari di pura conciliazione, — i registri D, E per i giudizi, — ed il registro B che accoglie tanto le conciliazioni *pure* per somme non eccedenti le lire 30, quanto quelle che sono il risultato dei giudizi di competenza del Conciliatore.

Osserviamo distintamente cotali registri e vediamo come meglio possano essere tenuti.

Registro A. — Con circolare 14 gennaio 1866 Div. 3ª n. 2405-82 il Ministero della giustizia diramava un modulo a stampa di questo registro, intitolato *Registro degli avvisi per le conciliazioni*, formato di carta a mano con colla (altezza centimetri 34, larghezza centimetri 24) diviso in dodici colonne colle seguenti epigrafi: 1.ª Numero d'ordine generale degli avvisi di conciliazione; 2.ª Numero d'ordine statistico delle domande di conciliazione superiori alle lire 30; 3.ª Cognome, nome, paternità e residenza della persona che richiede l'avviso; 4.ª Cognome, nome, paternità e residenza della persona che deve essere avvisata; 5.ª Oggetto dell'avviso; 6.ª Data della spedizione dell'avviso; 7.ª Data della notificazione del medesimo; 8.ª Giorno dell'udienza fissata; 9.ª Indicazione se non è riuscita la conciliazione; 10.ª Indicazione del numero del registro dei processi verbali di conciliazione per somme non eccedenti le lire 30 (*lettera* B); 11.ª Indicazione del numero del registro dei processi verbali di conciliazione per somme eccedenti le lire 30 (*lettera* C); 12.ª Osservazioni. Un *Nota Bene* di quest'ultima colonna avverte che in essa devesi pur notare non solamente la non comparizione delle parti o l'abbandono dell'istanza, — col che rimaneva soddisfatta ogni esigenza di un registro esclusivamente destinato alle conciliazioni; ma altresì *la trasmissione degli atti ai Pretori e la data di essa.* Quest'ultima menzione è tale da guastare orribilmente il modulo ministeriale; poichè suppone che nel concetto di chi lo ha com-

---

(1) La citazione di questo articolo del Codice è evidentemente sbagliata perchè l'art. 460 non ha capoverso, come si dirà or ora parlando del registro di lettera E.

(2) V. articolo 6.° del Codice di procedura per lo regno delle Due Sicilie.

pilato dovesse egualmente servire per i giudizi come per le conciliazioni, non potendo essere il caso di trasmissione d'atti ai Pretori fuorchè in corso di giudizio (Cod. proc. civ. art. 125, 456, 458 e 459). La pratica degli Uffizi di conciliazione si è in generale ribellata al modulo così concepito, ed in omaggio al Regolamento lo ha ritenuto esclusivo per le conciliazioni, niun caso fatto dell'aggiunta suddetta (1).

Però a qualche cosa valse l'errore di chi ha compilato il modulo del registro di lettera A. Valse cioè a porre in rilievo il vuoto lasciato dal Regolamento per non esservisi prescritto un registro analogo per i giudizi: registro al quale pretendevasi in qualche modo supplire, identificandolo col preaccennato modulo. Trattando dei giudizi conciliatoriali, l'illustre Borsari scriveva: « Fa senso che non si parli di *processo verbale d' udienza.* Non vi sarà cancelliere che abbia il coraggio di omettere un simile atto, qualsiasi il nome con cui si voglia chiamare; e vi si troverà almeno indicata la causa, il giorno dell'udienza e la risoluzione adottata dal giudice al chiudersi di essa. Posto che ciò è elementare di ogni processo, posto che la legge in ciò che tace, o non ha voluto dire, o ha dimenticato, si riferisce specialmente al procedimento pretoriale, si ha quanto basta per concludere che la redazione del processo verbale d'udienza, ne' suoi dati principali, non può essere omessa » (2).

Ecco il perchè da moltissimi Uffizi si è pur adottato un registro speciale per notarvi i procedimenti in via contenziosa e rappresentarne la tela a partire dalla citazione sino al loro esaurimento o con conciliazioni o con sentenza, facendo servire all'uopo lo stesso *Registro dei processi verbali d'udienza* che è prescritto per le Preture dall'art. 192 n. 1° del Regolamento. In esso registransi ad ogni udienza le cause che si presentano, col loro numero d'ordine generale e progressivo, colle generalità delle parti, coi provvedimenti emanati orali o scritti accennando se in presenza o in contumacia delle parti, e con riferimento al numero d'ordine dei registri B, D, E.

Della importanza dei dati preposti al registro di lettera A, come di quelli costituenti il registro dei processi verbali d'udienza, occor-

(1) Ripudiando il doppio uso del registro A, non s'intende di detrarre al merito di quei cancellieri che riuscirono a renderlo utilmente attuabile, mediante però le opportune modifiche alle intestazioni delle varie colonne. Valga, tra gli altri, d'esempio il cancelliere del Conciliatore di Padova, signor avv. Emiliano Barbaro, il cui modulo è stato riportato nel giornale *Il Giudice Conciliatore*, anno 1872, pag. 642.

(2) Borsari, Codice italiano di procedura civile annotato, 1.ª ediz., pag. 449.

rerà di trattenerci sotto i rispettivi Titoli *Delle Conciliazioni* e *Dei giudizi*. Intanto giova avvertire che l'uno e l'altro, siccome adoperati ad uso interno d'ufficio, sono tenuti in carta libera.

Registro B. — La tenuta di questo registro è molto semplice. Si scrivono in esso i processi verbali di conciliazione per somme non eccedenti le L. 30; ritenendo però che non solamente le conciliazioni riuscite in seguito ad avviso rilasciato sulla richiesta di una parte verso l'altra od alla presentazione volontaria di ambedue le parti, ma eziandio quelle che si effettuano nel corso dei giudizi di competenza dei Conciliatori devono trovare sede in questo registro. È utile che le conciliazioni della specie siano tenute raccolte in registro separato non tanto per l'interesse statistico, quant'anche perchè per esse sole può essere autorizzata la spedizione di copia in forma esecutiva. Deve essere formato con carta bollata da cent. 10.

Registro C. — In questo registro si iscrivono tutte le altre conciliazioni, il cui oggetto eccede il valore di lire 30, od ha un valore indeterminato, a senso dell'art. 7, parte 2.ª, del Codice di procedura civile. A differenza di tutti gli altri registri, deve essere tenuto in carta da bollo da una lira, avvegnachè le conciliazioni in esso contenute costituiscano in sostanza vere convenzioni, non raccomandate dalla tenuità della somma, le quali per conseguenza devono andare soggette alle tasse comuni di registro e bollo (Reg. gen. giud. art. 178, 182).

Registro D. — Quali sono i processi verbali, le ordinanze, i semplici atti e le dichiarazioni che devono iscriversi in questo registro?

Premettiamo che sotto il nome di *processo verbale* o *verbale* semplicemente s'intende l'atto che un uffiziale pubblico distende secondo le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti per attestare ciò che si è detto, osservato, raccolto, verificato, convenuto alla sua presenza. Non tutti i processi verbali che si fanno negli uffizi di conciliazione trovano sede nel registro D. Per esempio: i processi verbali di conciliazione si collocano rispettivamente nei registri B e C; il processo verbale contro il disturbatore dell'udienza, siccome destinato a dar vita al procedimento penale, viene trasmesso in originale al Tribunale competente; i processi verbali infine di vendita degli oggetti pignorati, di apposizione e rimozione dei sigilli, devono ritornare alla cancelleria del Pretore delegante (arg. dagli art. 650, 847, 861 e 867 del Codice di procedura civile). Rimangono al registro D i soli processi verbali inerenti alle cause di competenza del Conciliatore, cioè quelli di giuramento della parte, quelli di cauzione per far sospendere

l'esecuzione di una sentenza e quelli per correzioni materiali in sentenza (Cod. proc. civ. art. 452, 463 e 473).

A ben comprendere il significato della parola *ordinanza*, che prima era piuttosto vago ed oscuro, giova far capo all'art. 50 del detto Codice, che classificandole tra i provvedimenti e sceverandole dai semplici decreti così le definisce:

« *I provvedimenti* dell'autorità giudiziaria fatti sopra ricorso di una parte senza citazione dell'altra hanno nome di *decreti*, sono scritti in fine del ricorso, e consegnati per originale alle parti dopo trascrizione nei registri. I *provvedimenti*, che si fanno in corso di causa dai Presidenti, dai Giudici delegati, dai Pretori o dai Conciliatori sopra istanza di una parte con citazione dell'altra, o d'uffizio, hanno nome di *ordinanze*, e sono trascritti nei registri.... »

Ciò posto, le ordinanze da trascriversi nel registro D sono quelle che il Conciliatore emette in causa quando stimi conveniente di sentire altri testimoni oltre quelli già escussi, di fare una verificazione, d'ordinare una perizia, di nominare un altro perito se una delle parti alleghi a sospetto il primo per fondati motivi, e quando debba rimettere le parti dinanzi al Tribunale civile per la risoluzione dell'incidente di falso, — quelle insomma tassativamente ammesse nei giudizi conciliatoriali dagli articoli 454 e 455 del Codice di procedura civile.

*Semplici atti* sono quelli con cui il Conciliatore esprime il suo avviso motivato sulla incompetenza proposta dalla parte o rilevata d'uffizio nei casi degli art. 456 e 458 dello stesso Codice; e *le dichiarazioni* non sono altre che quelle d'appello ricevute dal cancelliere a mente del successivo art. 459 (1).

Rimangono estranei al registro D *i decreti*, cioè quei provvedimenti che si rendono sopra domanda di una parte senza citazione dell'altra, i quali sono scritti in fine del ricorso e consegnati per originale alla parte instante: esempio, i decreti con cui il Conciliatore nomina un curatore speciale al convenuto (art. 136), od abbrevia il termine legale della citazione (art. 154), — scritti l'uno e l'altro in

(1) I *semplici atti* con cui il Conciliatore dichiara di volersi astenere in una data causa, o dà la sua risposta sui motivi di ricusazione, e le dichiarazioni con cui si ricusa il giudice (art. 119, 121, 125), non entrano a far parte del registro D, poichè rimangono in originale e così vengono trasmessi al Pretore che deve pronunziare sulla astensione o sulla ricusazione.

calce al ricorso od al biglietto. È ben vero che l'art. 50 vorrebbe la consegna dei decreti per originale alle parti *dopo trascrizione nei registri;* ma siffatta trascrizione suppone un registro apposito, il quale è prescritto nel Regolamento per le cancellerie delle altre autorità giudiziarie non per quella dei Conciliatori.

Il registro D è formato con carta da bollo da cent. 10.

Registro E. — Vi si inseriscono (dice l'art. 175 del Regolamento) gli originali delle sentenze *e dei provvedimenti indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 460* del Codice di procedura civile. A fronte dell'errore, forse di stampa, occorso nel riferimento all'art. 460 che non ha capoverso, le opinioni si sono divise. Alcuni vogliono che coi menzionati provvedimenti siasi voluto accennare alle ordinanze in genere (1); ciò che non può ammettersi, perchè le ordinanze vanno già al registro di lettera D. Altri opinarono che siasi voluto alludere alle correzioni di errori materiali in verbali di conciliazione o sentenze, di cui nell'art. 473; ma nemmeno questo può correre, perchè cotali correzioni nelle cause conciliatoriali o si fanno con processo verbale e sarebbe improprio qualificarlo provvedimento, o si fanno in virtù di sentenza e non era più necessario il distinguere i provvedimenti dalle sentenze. Noi persistiamo a ritenere che siasi inteso d'indicare i provvedimenti per autorizzazione di nuove copie di processi verbali di conciliazione o sentenze in forma esecutiva, dei quali è cenno nell'ultimo capoverso dell'art. 557, sul riflesso che sebbene abbiano i caratteri estrinseci delle ordinanze incidentalmente emesse nel corso di una causa, meritano però per la loro importanza di essere assimilati alle sentenze e con eguale cura conservati. E questa ipotesi assume il grado di certezza morale, se si osserva che a termini dello stesso ultimo capoverso dell'art. 557, l'autorizzazione di una nuova copia di sentenza deve rimanere annessa all'originale, in modo che vien tolto al cancelliere ogni pretesto di schermirsi alla responsabilità adossatagli dal successivo art. 558.

Il registro E si distingue dagli altri registri, inquantochè non è *d'iscrizione*, ma *d'inserzione;* se ne forma cioè il volume sovrapponendo l'una all'altra le sentenze che di mano in mano si proferiscano. Non è quindi soggetto alla preventiva numerazione e vidimazione del Pretore, nè gli è applicabile la prescrizione di non potersi lasciare interstizi tra un atto e l'altro. Ciò è chiaro per l'art. 177 del Re-

(1) Taddei, *Guida dei Conciliatori*, pag. 345.

golamento, il quale si richiama ai soli registri A, B, C, D, nominati nel precedente art. 176, col che rimane escluso il registro di lettera E. Ogni minuta di sentenza deve cominciarsi con un nuovo foglio di carta bollata a cent. 10, malgrado che siasi altrimenti insegnato nella nota del Ministero delle Finanze 9 gennaio 1867 n. 125-6 alla Direzione Demaniale di Perugia.

Norme comuni ai varii registri. — Il Regolamento generale giudiziario, dopo avere nell'art. 175 individuati e descritti i registri occorrenti alle cancellerie dei Conciliatori, porge nei successivi art. 176, 177, 178, 179 le norme per la loro regolare tenuta, rinnovazione e conservazione.

L'art. 176 vuole che i processi verbali, i semplici atti, le ordinanze e le dichiarazioni *da iscriversi* nei registri menzionati alle lettere A, B, C e D contengano la precisa indicazione dei nomi e cognomi delle parti, la sostanza dei provvedimenti dati, o dei fatti stabiliti, la data e le sottoscrizioni del Conciliatore e del cancelliere. — Non contenendo il registro di lettera A verun processo verbale, nè ordinanze, nè semplici atti, nè dichiarazioni, ma puramente delle annotazioni e menzioni a guisa di rubrica, riteniamo che l'intrusione del medesimo in quest' articolo sia l'effetto di un errore di stampa o forse della precipitazione con cui è stato compilato il Regolamento. — Si noti l'esclusione del registro E, nel quale non *s'iscrivono* atti ma s'inseriscono sentenze foglio per foglio, come già abbiamo avvertito. D'altronde il contenuto delle sentenze è già abbastanza precisato dall'art. 460 del Codice di procedura civile.

Nel successivo art. 177 si dispone che i registri di cui nell'articolo precedente debbano, prima che se ne faccia uso, essere numerati e firmati in fine dell'ultimo foglio dal Pretore, previa indicazione del numero di fogli in esso contenuti, — come pure che tra un atto e l'altro non possano lasciarsi interstizi, e che se occorrono cancellazioni il cancelliere ne faccia menzione in fine dell'atto, prima che vi si appongano la data e le sottoscrizioni. — Queste formalità costituiscono altrettante garanzie per i registri d'iscrizione, e sono estranee al registro di lettera E *non nominato nell'articolo precedente*, il quale siccome registro d'inserzione non è suscettibile di preventiva numerazione e vidimazione nè di scritturazione senza interstizi. Sembra però che la menzione delle cancellazioni occorse nel corpo dell'atto, prima della data e delle sottoscrizioni, non debba essere dal cancelliere trasandata in questo come negli altri registri, vedendosi tale

cautela estesa a tutti gli atti ricevuti da pubblici uffiziali. — In quanto poi al registro A, nominato soltanto per errore nell'articolo precedente, non gli si può contendere il carattere di registro d'iscrizione, sebbene sia poco invalso nella pratica di sottometterlo alla vidimazione pretoria prima di farne uso (1).

La prima parte dell'art. 178 disponeva che i registri sopra prescritti fossero somministrati in carta libera a spese dei Comuni, ad eccezione di quello di lettera G; e la già citata circolare ministeriale del 14 gennaio 1866 stabiliva la qualità e la dimensione della carta con cui dovevano essere formati. Ciò cade in parte dopo la legge del bollo per cui i registri B, D, E devono essere composti con carta filigranata speciale da cent. 10. Rimane però che la loro provvista è a carico dei Comuni, non altrimenti che di quello di lettera A il quale continua ad essere tenuto in carta libera. Sta pure la raccomandazione fatta colla sullodata circolare che i registri debbano essere riuniti a fascicoli ben cuciti, e se ne debbano formare regolari volumi di mano in mano che il numero dei fogli impiegati sia ravvisato sufficiente, avvertendo solo che non siano per eccedere i centocinquanta fogli.

Col rimanente dello stesso art. 178 si provvede alla rinnovazione dei registri ed alla sorveglianza che devono sui medesimi esercitare i Pretori; disponendosi all'uopo che, quando occorra di rinnovare alcuno di tali registri, il Pretore, prima di vidimarne un nuovo, verificherà se il precedente sia stato tenuto in modo regolare, e rimostrerà occorrendo al cancelliere le incorse irregolarità, di cui farà apposito cenno nel registro medesimo; al quale stesso fine il Pretore potrà sempre farsi presentare i registri in corso. E qui giova ricordare che con circolare 12 novembre 1869 n. 9713 del Ministero di grazia e giustizia fu indetta ai Pretori una visita straordinaria dei registri ed atti degli Uffizi di conciliazione da farsi nel gennaio allora prossimo in occasione dell'eguale visita agli Uffizi di stato civile, stendendone apposito processo verbale.

Infine l'art. 179 prescrive che ogni registro terminato deve depositarsi nell'archivio comunale, e che di tale deposito è fatta in principio del registro nuovo espressa menzione con dichiarazione sottoscritta dal Conciliatore, dal Sindaco e dal cancelliere (2).

---

(1) Appena è da avvertire che non è soggetto alla vidimazione del Pretore il registro dei processi verbali d'udienza tenuto in moltissimi Uffizi come complemento del registro A, sebbene non prescritto dal Regolamento.

(2) Si è fatto il quesito se il rilascio delle copie di convenzioni o sentenze, con-

A parte gli anzidetti registri, la più avanti citata circolare 14 gennaio 1866 avverte che nelle cancellerie dei Conciliatori si deve formare un indice alfabetico con indicazione dei cognomi e nomi degli attori e dei convenuti, della natura degli atti, della pagina e del volume in cui si trovano.

Negli Uffizi di conciliazione dei grandi centri si sogliono pur tenere altri registri di ordine interno, dei quali torna inutile trattenerci, siccome abbandonati alla sagacia dei rispettivi Conciliatori e cancellieri. Soggiungiamo però che non vi sarà Uffizio ben ordinato, nel quale non si tenga il registro delle circolari e delle lettere delle autorità superiori, raccogliendo le une e le altre per ordine di data in apposita busta e formandone un indice progressivo.

### 28. Lavori statistici.

La regolare tenuta dei registri, oltre l'essere condizione essenziale d'ordine in ogni Uffizio, serve a facilitare i lavori statistici ed a guarentirne l'esattezza.

Una statistica annuale dei lavori trattati dai Conciliatori viene richiesta per fornire i dati di cui hanno bisogno i Procuratori generali ed i Procuratori del Re onde presentare il rendiconto del modo con cui fu amministrata la giustizia nel rispettivo distretto, giusta il disposto dell'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario. La relativa tabella è molto semplice; è divisa in cinque colonne, intitolate: la 1.ª *Denominazione dei Comuni*; — la 2.ª *Data della istituzione dei Conciliatori* (1); — la 3.ª *Conciliazioni operate* (2); — la 4.ª *Provvedimenti diversi dati dai Conciliatori* (3); — la 5.ª *Totale delle conciliazioni e dei provvedimenti*. Questa tabella deve essere datata e sottoscritta dal Conciliatore e dal cancelliere.

---

segnate in registro già depositato all'archivio, spetti all'impiegato archivista od al segretario comunale.

Si è risposto (V. *Il Giudice Conciliatore*, anno 1872, pag. 644) che le dette copie devono pur sempre essere rilasciate dal segretario comunale o da chi disimpegna per lui l'uffizio di cancelliere della conciliazione; essenzialmente perchè nell'autenticazione delle copie di atti giudiziali, massimo se vestiti colla forma esecutiva, sta una parte di giurisdizione demandata dalla legge al segretario comunale od a chi lo rappresenti nelle funzioni di cancelliere del Conciliatore, e non ad altro impiegato.

(1) S'intenda la data della prestazione di giuramento del Conciliatore funzionante.

(2) Tanto le conciliazioni risultanti da processo verbale, quanto quelle conchiuse oralmente. Si riscontrino nei registri A, B, C ed in quello dei processi verbali d'udienza dove lo si tiene.

(3) Non solo le sentenze, ma anche le ordinanze (registri D, E).

La statistica generale del lavoro annuale dei Giudici Conciliatori di tutto il Regno è stata eseguita due volte dalla loro istituzione in poi; cioè nell'anno 1869 in virtù della circolare ministeriale 12 novembre dello stesso anno n. 9713, e nell'anno 1871 per la circolare ministeriale e relative istruzioni del 28 luglio stesso anno n. 11027. La prima (inopportunissimamente ordinata mentre moltissime sedi erano vacanti per scaduto triennio) diede un risultato generale di 536555 tra conciliazioni e sentenze; il risultato generale della seconda superò le 700000 controversie, tra conciliate e decise. Non è qui il luogo di riportare le circolari anzidette e le relative istruzioni per la formazione dei quadri statistici, perchè mutabili ad ogni ricorrenza (1).

### 29. Proibizioni diverse e penalità contro i cancellieri.

Nel Codice di procedura civile e nelle leggi sparse s'incontrano moltissime proibizioni e sanzioni penali all'indirizzo dei cancellieri, non tutte però applicabili ai cancellieri dei Conciliatori. Importa quindi di fare una cerna di quelle che possono interessare anche questi ultimi.

Dall'articolo 53 combinato col 41 del Codice di procedura risulta la proibizione ai cancellieri ed a chi ne fa le veci di fare atti del loro ministero che riguardino sè stessi, la loro moglie, i loro parenti o affini sino al quarto grado inclusivamente, sotto pena di nullità.

Questa proibizione, dettata da ragioni di moralità troppo facili a comprendersi, colpisce tutti gli atti di qualsiasi cancelliere, fatti pro' o contro le suindicate persone; — la nullità che ne deriva potrebbe essere opposta da ogni parte e dagli stessi parenti; — quanto alla moglie, ha forza ancorchè legalmente separata dal marito cancelliere; — morta la moglie, e comunque non ne esista prole, continua la proibizione in rapporto ai parenti della defunta, perchè secondo il Codice civile (art. 32) non rimane perciò spezzato di regola il vincolo di affinità. — *Quid* se gli atti del cancelliere riguardino persone sue parenti od affini ma rappresentanti gl'interessi di terzi? In tal caso non è più applicabile il divieto, salvochè i rappresentati fossero an-

(1) Si sono riportate nel giornale *Il Giudice Conciliatore*, rispettivamente a pagina 753 dell'anno 1869, ed a pag. 265 dell'anno 1871. — Si possono pure consultare, per le difficoltà insorte nella formazione dei quadri, le raccolte degli anni 1869, pag. 801, — 1870, pag. 2, 5, 21, 41, 127.

ch'essi parenti od affini del cancelliere od avessero in quegli atti un interesse personale (1).

Più formidabile è la proibizione contenuta nel successivo art. 55 dello stesso Codice di procedura, secondo cui il cancelliere che dia copia di una sentenza, prima che sia sottoscritta e pubblicata, è punito a norma del Codice penale. Quali sono le pene richiamate con questo articolo? In genere sono quelle del falso, ma bisogna distinguere: se il cancelliere, supponendo una sentenza che non esiste, ne rilascia una supposta copia in forma legale, gli sarebbe applicabile l'articolo 344 del Codice penale che infligge la pena dei lavori forzati per anni dieci; se rilascia la copia di una sentenza che esiste ma in modo contrario o diverso dall'originale, sarebbe punito a termini del successivo articolo 345 colla reclusione estensibile ad anni sette, e colla sola pena del carcere se siasene soltanto alterata la data e l'alterazione non abbia avuto per oggetto il favore o il danno di terzi; se infine l'alterazione accada per semplice inavvertenza o negligenza, l'articolo successivo 346 limita la pena alla sospensione dall' ufficio. Quello poi che si dice delle copie di sentenza è ugualmente applicabile alle copie dei processi verbali e di ogni altro atto autentico.

È vietato al cancelliere del Conciliatore, sotto pena di multa estendibile a lire 300, di rilasciare copia in forma esecutiva di un processo verbale di conciliazione senza l'autorizzazione del Conciliatore a mente dell'art. 7 della procedura, — di spedire copia in forma esecutiva sia di un processo verbale, sia di una sentenza, salvochè alla parte a cui favore fu stipulata la obbligazione o pronunziata la sentenza, — di spedire *nuove* copie di processi verbali o sentenze alla stessa parte, senza autorizzazione data dal Conciliatore in contraddittorio od in contumacia regolare di ambedue le parti (Cod. proc. civ. art. 557).

Non può del resto il cancelliere rifiutarsi di spedire le copie semplici o gli estratti degli atti o sentenze esistenti in cancelleria od in archivio a chiunque ne faccia richiesta, sotto pena dei danni e delle spese ed anche dell'arresto personale, salvochè il suo rifiuto sia giustificato dacchè la parte richiedente non paghi i diritti di copia ed anche di originale che siano dovuti (art. 916 e 917 stesso Codice).

Il cancelliere è punito con pena pecuniaria da lire 10 a lire 100

(1) Massime d'interpretazione desunte dal *Codice Italiano di procedura civile annotato* del Consigliere di cassazione Cav. Luigi Borsari, art 41.

se percepisca diritti maggiori o diversi da quelli portati dalla tariffa (numeri 9 e 467 lettera *b* della Tariffa civile).

E sembra pure applicabile al cancelliere del Conciliatore la disposizione dell' art. 310 del Regolamento che le copie spedite dai cancellieri debbano essere scritte in modo chiaro e correttamente, e che in difetto si possano far spedire altre copie a loro spese.

Finalmente possono avvenire casi, benchè rarissimi, in cui i cancellieri dei Conciliatori siano passibili del disposto degli articoli 59, 60 e 61 del Codice di procedura civile, cioè, art. 59: Le spese degli atti e dei procedimenti nulli sono a carico degli uffiziali, ai quali la nullità sia imputabile. I detti uffiziali possono anche essere condannati in una pena pecuniaria da lire dieci a lire centocinquanta, oltre il risarcimento dei danni verso le parti; — art. 60: Quantunque l'atto non sia dichiarato nullo, il cancelliere, il procuratore o l'usciere che non abbia osservato le disposizioni della legge può essere condannato in una pena pecuniaria non minore di lire cinque e non maggiore di cento, salvo i casi in cui la legge stabilisca pene speciali; — art. 61: Se l'ufficiale o il procuratore abbia ecceduto i limiti del suo ministero, o se per negligenza abbia ritardato l'istruzione e il compimento della causa, può essere condannato personalmente alle spese del giudizio senza diritto al rimborso, oltre il risarcimento dei danni, la sospensione o interdizione, secondo le circostanze.

Al riguardo delle surriferite sanzioni penali faremo una sola osservazione, ed è che le medesime — anche quelle puramente d'ordine disciplinare — non devono mai essere pronunziate dal Conciliatore, perchè a termini del 2.° capoverso dell'art. 464 del Codice di procedura civile egli non può infliggere nell' esercizio delle sue funzioni pena maggiore dell'ammenda di lire cinque. Spetterà al Pubblico Ministero di promuovere la relativa azione dinanzi all' autorità competente colle norme degli articoli 62 del detto Codice, 282, 285, 286 del Regolamento e dei numeri 467 e seguenti della Tariffa civile.

Chè se il segretario comunale o chi per lui negligentasse semplicemente o rifiutasse di adempiere il servizio di cancelliere dell'Uffizio di conciliazione, egli potrebbe, ad istanza del Conciliatore o di chiunque vi abbia interesse, venir compellito nel modo indicato dall'art. 145 della legge comunale e provinciale.

**30. Servizio d'usciere presso i Conciliatori, e suoi limiti.**

Anche l' impiego d' usciere del Conciliatore è mutuato dall' uffizio comunale. Le sue funzioni sono talmente limitate, che un impiegato apposito non potrebbe generalmente occupare a sufficienza il suo personale e tanto meno ritrarne da sostentare la vita. Ecco il perchè l'art. 173 della legge sull'ordinamento giudiziario affida l'ufficio d'usciere presso il Conciliatore all'inserviente comunale, il quale essendo già a disposizione del Comune per altri servizii e come tale già provvisto di salario, può essere convenientemente addetto all'impiego per lui accessorio di usciere del Conciliatore.

Così l'inserviente comunale applicato all'uffizio di conciliazione non è un vero usciere, non è un uffiziale addetto all' ordine giudiziario, non deve prestare il giuramento prescritto dall'art. 10 della legge d'ordinamento; ma, mentre esercita le funzioni di usciere, veste la qualità di uffiziale pubblico e di regola va soggetto alla responsabilità ed alle discipline in vigore per gli uscieri delle maggiori autorità giudiziarie.

Diciamo che le sue funzioni sono molto limitate. E di vero tutto si riduce per lui alle notificazioni degli avvisi per conciliazione rilasciati dal cancelliere del suo uffizio, ed alle citazioni con biglietto od orali alle parti, ai testimoni ed ai periti, non che alle intimazioni di provvedimenti o sentenze nelle cause di competenza di uffizii conciliatoriali in genere, — esclusa ogni ingerenza negli atti di esecuzione, sequestro, vendita di effetti pignorati, di apposizione e rimozione di sigilli, ecc., ancorchè vi abbia parte il Conciliatore od il suo cancelliere (argomento dagli art. 570, 593, 606, 611, 627, 861 e 930 del Codice di procedura civile in confronto coi numeri 6, 9 in fine e 264 della Tariffa). Tanto meno potrebbe fare atti (siano pure citazioni con biglietto od orali) per affari di competenza pretoriale o superiore, — tranne che l'atto gli fosse stato, in un caso d'urgenza e nell'impossibilità di avere altro usciere, commesso dal Pretore giusta la facoltà che gliene attribuisce il 1.° capoverso dell'articolo 185 della legge d'ordinamento, ovvero fosse stato autorizzato ad eseguire le citazioni verbali nel suo Comune a senso del successivo articolo 186 della stessa legge.

Viceversa l'usciere del Pretore non deve eseguire citazioni o no-

tificazioni di competenza del Conciliatore di un Comune nel suo mandamento a pregiudizio dell'inserviente comunale che ne è esclusivamente incaricato: sembra però che egli potrebbe concorrere con lui nel fare citazioni e notificazioni relative ad uffizi di conciliazione di altri Comuni del mandamento od estranei al mandamento.

Veramente la legge non dà le norme per regolare siffatta esclusività e concorrenza rispettiva tra inservienti comunali ed uscieri di Pretura: ma appunto nel silenzio della legge non si può a meno di dover ricorrere all'articolo 175 della legge d'ordinamento che regola analoghi rapporti tra uscieri ed uscieri (1).

### 31. Prescrizioni applicabili agli uscieri dei Conciliatori.

Primieramente è comune agli inservienti che fanno da uscieri presso i Conciliatori la proibizione già discorsa pei cancellieri di fare atti ministeriali che riguardino sè stessi, la loro moglie, i loro parenti o affini sino al quarto grado inclusivamente, sotto pena di nullità; e su questa materia non si ha che da richiamare quanto si è notato sotto il § 29 di questo capo.

Possono essere parimente applicabili ai detti uscieri le disposizioni generali d'ordine disciplinare contenute negli articoli 59, 60 e 61 del Codice di procedura civile e riferite nell'anzidetto paragrafo, relative alla responsabilità degli uscieri per nullità od anche semplice irregolarità dei loro atti, e per negligenza di cui sia derivato un ritardo all'istruzione od al compimento della causa. Ma a tale riguardo s'incontrano sanzioni più precise e concrete negli articoli 180, 181, 182 e 183 della legge sull'ordinamento giudiziario, secondo cui l'usciere è soggetto alla sospensione se abbia ricusato il suo ministero a chi ne lo abbia richiesto, — ad una pena pecuniaria estensibile a lire 300, se per negligenza abbia trascurato di eseguire gli atti di cui ha avuto l'incarico o non li abbia eseguiti regolarmente; — alla pena pecuniaria di lire 100 estensibile a lire 1000, ed anche colla sospensione, se

(1) Il progetto di legge in corso per modificazioni all'ordinamento giudiziario farebbe all'art. 175 della legge in vigore l'aggiunta di un capoverso così concepito; « Gli inservienti comunali addetti ai Conciliatori esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza dei Conciliatori nel territorio della rispettiva giurisdizione. Essi hanno inoltre l'obbligo di eseguire gli atti di citazione in materia penale, e le notificazioni e consegne degli atti in materia civile, che siano loro commesse dal pubblico Ministero o dai Pretori ».

abbia tralasciato di eseguire egli stesso gli atti a lui commessi, — ad una pena pecuniaria estensibile a lire 500, se abbia ecceduto scientemente i limiti delle proprie attribuzioni, — ed in tutti i casi suesposti, ai danni ed interessi verso chi di ragione ed alle maggiori pene portate dal Codice penale (1).

Come il cancelliere, l'inserviente usciere va soggetto alla pena pecuniaria di lire 10 a 100 se esiga maggiori diritti di quelli portati dalla Tariffa (ivi n. 467 lettera *b*); ed il 1.° capoverso dell'art. 41 del Codice di procedura civile lo minaccia inoltre di una ammenda di lire cinque, se non indichi nell'originale e nella copia degli atti ai quali procede le spese dei medesimi.

Tranneché l'inserviente non potrebbe notificare avvisi per conciliazione i quali non gli siano stati rilasciati dal cancelliere, del resto egli può eseguire le altre citazioni e notificazioni di suo uffizio *senza permissione* del Conciliatore a semplice richiesta della parte, ed in qualunque giorno *anche festivo*. Dovrà però far cadere le comparizioni nei giorni e nelle ore stabiliti per le udienze ordinarie, salvo siasi fissata dal Conciliatore un'udienza straordinaria apposita, — ed inoltre osservare l'orario, cioè non fare atti prima delle ore sette del mattino e dopo le cinque della sera dal 1.° ottobre sino al 31 marzo e prima delle ore cinque del mattino e dopo le ore otto di sera dal primo aprile al 30 settembre, ciò che gli è vietato sotto pena di nullità: il tutto a termini delle generali prescrizioni contenute nel già citato articolo 41 e nel successivo art. 42 del Codice di procednra.

Resta a vedersi se sia estensibile ai nostri inservienti uscieri l'obbligo di tenere il repertorio di cui agli articoli 178 della legge d'ordinamento, 82 e seguenti del regolamento giudiziario. Veramente sembra che quest'obbligo sia imposto esclusivamente agli uscieri delle Preture, dei Tribunali e delle Corti; e d'altronde non esistono in qnanto agli nscieri dei Conciliatori quelle vedute d'ordine finanziario che necessitano e regolano la tenuta di siffatto registro. Tuttavia, non fosse altro che per l'ordine interno dell'ufficio, i Conciliatori faranno cosa ottima a prescrivere che il loro inserviente tenga un repertorio, beninteso in carta libera, per annotarvi giornalmente la

(1) Per esempio: se l'usciere incaricasse un terzo di portare a suo luogo la citazione e poi attestasse nella sua relazione di avere egli stesso rimessa la copia della citazione alla persona od al domicilio del convenuto, è deciso che egli non avrebbe soltanto da rispondere del danno derivato dall'errore, ma sarebbe anche tenuto come falsario.

data e la natura degli atti eseguiti, i nomi e cognomi delle parti, il giorno fissato per la loro comparizione ed i diritti percetti (1).

**32. Sorveglianza dei Conciliatori sui loro cancellieri ed uscieri.**

I cancellieri ed uscieri dei Conciliatori, sebbene non siano funzionari ed uffiziali dell'ordine giudiziario e continuino ad essere *principalmente* impiegati del Comune, nondimeno esercitando essi delle funzioni giudiziarie vanno sottoposti a disciplina analoga a quella che corregge i cancellieri ed uscieri delle maggiori autorità.

Il Conciliatore ha una giurisdizione propria ed è capo d'uffizio: deve quindi avere un'autorità sugli uffiziali posti al suo ordine pel disimpegno delle funzioni. La legge non gli attribuisce veramente sui rispettivi cancellieri ed uscieri la *giurisdizione disciplinare*, bensì *il diritto di sorveglianza* che comprende la facoltà di *ammonirli*, ed in quanto agli uscieri anche quella di *riprenderli* e di provocarne dal Ministro della giustizia la sospensione o la destituzione (Ord. giud. art. 215, 219, 250 e 251). Del resto la giurisdizione disciplinare propriamente detta risiede nei Tribunali e nelle Corti, dinanzi a cui si agitano i relativi procedimenti, e la si esercita nei modi indicati dal precedente § 22.

Per quali violazioni dei doveri d'uffizio possano in special modo i cancellieri ed uscieri dei Conciliatori essere puniti in via disciplinare, lo abbiamo pure esposto nei precedenti §§ 29 e 31.

**33. Tariffa dei cancellieri e degli uscieri.**

Uno dei principali vantaggi che si ottengono dalla istituzione dei Giudici Conciliatori, è certamente quello di una giustizia economica, per non dire gratuita, nelle cause minime, sia che queste possano troncarsi colla conciliazione, sia che debbano essere definite con sentenza.

Esagerando questa veduta, l'art. 180 del regolamento non ha accordato dritto fisso al cancelliere del Conciliatore, fuorchè pei processi verbali di riuscita conciliazione e per le sentenze. E l'attuale tariffa

(1) Invece del repertorio in taluni Uffizi si fa tenere dall'usciere un registro a madre e figlia dei biglietti di citazione, per modo che sull'originale della citazione scritto sulla matrice attaccata al registro si riscontrano a colpo d'occhio il numero d'ordine e tutte le altre indicazioni di cui si possa abbisognare.

giudiziaria in materia civile al n. 1 limita il dritto pei suddetti verbali a soli centesimi cinquanta, *senza distinzione di valore*, e qualunque sia il numero delle parti intervenute; mentre al n. 2 per ogni sentenza del Conciliatore portante decisione della causa, o del Pretore che dichiari l'incompetenza del Conciliatore, gli assegna il dritto di centesimi sessanta, di modo che non è dovuto alcun dritto se la sentenza del Pretore dichiari la competenza del Conciliatore.

Gli si accorda anche il dritto delle copie, che gli vengano richieste, di atti o di processi verbali e spedizione di processi verbali di conciliazione o di sentenze, in centesimi venti per ogni facciata, coll'aggiunta di centesimi venticinque quando la copia ha la forma esecutiva, ivi compreso l'obbligo delle relative annotazioni sui registri.

Ed i nn. 4 e 5 gli attribuiscono per alcuni atti la metà dei dritti che competono ai cancellieri di Pretura, cioè L. 3 per l'apposizione e L. 2 per la rimozione dei sigilli, — L. 2 per vacazione, oltre a 75 centesimi della formazione del bando e 15 centesimi di ogni copia di esso, ed una lira della perizia ove occorra, per la vendita degli oggetti pignorati a lui delegata.

In quanto agli inservienti comunali, il n. 6 della Tariffa loro accorda il dritto fisso di centesimi trenta per ogni notificazione di avvisi (comprese le copie), per ogni citazione di parti, periti e testimoni, e per ogni notificazione di sentenze od altro atto, coll'aumento di altri centesimi trenta qualora dovessero trasferirsi fuori dell'abitato del Comune ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dalla sede della casa comunale.

Il relativo titolo si chiude colla dichiarazione che oltre i diritti sopra specificati non potranno i cancellieri dei Conciliatori, nè gli inservienti comunali, esigere veruna altra somma per qualsiasi atto di loro competenza.

Questa tariffa è generalmente disapprovata, perchè non lascia ai Comuni il mezzo di rifarsi delle spese che incontrano per l'Uffizio di conciliazione, sebbene ne somministrino un largo margine le conciliazioni di merito superiore alle L. 30. Ed è questo il motivo del broncio che molti Municipi tengono all'istituzione, e forse dello scarso sviluppo ch'ebbe sinora il principalissimo ufficio dei Conciliatori di prevenire le liti di maggiore competenza (1).

---

(1) Eppure sarebbe ancora più meschina la tariffa, se venisse adottato il progetto di modificazioni presentato dal Ministro De Falco nella passata sessione parlamentare.

Appartenendo ai Comuni i dritti riscossi nelle cancellerie degli Uffizi di conciliazione e non ai segretari comunali od a coloro che per essi fanno le funzioni di cancelliere, salvochè per consenso espresso o tacito del rispettivo Comune, ci sembra che possa dubitarsi dell'esattezza della seguente risoluzione diramata con circolare 31 gennaio 1867 n. 125 Div.ª 3.ª del Ministero di grazia e giustizia:

« In occasione delle verifiche trimestrali della contabilità tenuta dalle cancellerie delle Preture si rilevò che taluni cancellieri si appropriarono i dritti per gli atti occorsi avanti i Pretori in mancanza di Conciliatori, e che altri versarono tali dritti nella cassa comunale, omettendo sì nell'uno che nell'altro caso di annotarli nel registro di cui al n. 412 della Tariffa in materia civile. — A fronte del preciso disposto dei nn. 411 e 413 della Tariffa anzidetta, ritiene il Ministero non possa dubitarsi che i dritti di cui si tratta debbono pure essere annotati nel registro prescritto dal n. 412, e che gli stessi, ad eccezione di quelli di copia e di accesso, devono essere versati all'Erario come tutti gli altri dritti di cancelleria a mente dell'art. 155 della legge 6 dicembre 1865 ».

Anche i dritti d'usciere, propriamente, non appartengono all'inserviente addetto al Conciliatore, salvo per rinunzia espressa o tacita fattagliene dal Comune in aumento del salario che già perceve.

Giova ancora richiamare l'attenzione dei cancellieri su alcune disposizioni generali della tariffa, circa il modo di computare i dritti di copia (n. 240), — circa l'obbligo di spedire gratuitamente le copie richieste d'ufficio, o nell'interesse delle amministrazioni dello Stato e di persone od enti morali ammessi al beneficio della clientela gratuita (nn. 241, 244), — circa il diritto di farsi depositare dalla parte, in caso di bisogno, il montare approssimativo delle loro competenze per gli atti o copie di cui vengono richiesti (n. 243).

### 34. Tasse di registro e bollo.

Ad esempio delle antiche leggi Napolitane, il progetto dell'attuale Codice di procedura civile conteneva delle disposizioni sparse per cui erano dichiarati esenti dal registro e dal bollo gli atti di competenza dei Conciliatori; ma queste scomparvero nel testo definitivo per la ragione spiegata dal Ministro Vacca nella sua relazione al Re d'essersi stimato *inutile esprimere una esenzione connaturale alla istituzione, che fu dichiarata solennemente nelle discussioni parlamentari,*

*mentre d'altronde la tassazione discende dalle leggi speciali sul registro e bollo.* Statuivasi intanto cogli art. 178, 182 e 183 del Regolamento generale giudiziario che i registri ordinati per le cancellerie dei Conciliatori dovessero essere in carta libera a carico dei Comuni, e fossero esenti da ogni tassa gli atti, provvedimenti e sentenze conciliatoriali, tranne i processi verbali di conciliazione assegnati al registro di lettera C.

Ecco ora lo stato presente delle cose circa ambedue le tasse di bollo e registro.

Bollo. — Nel riordinarsi le tasse di bollo si volle porre a contributo anche la giustizia dei poveri; e cogli art. 5, 6, 8 e 19, n. 1 del R.° Decreto 14 luglio 1866 n. 3122 si assoggettarono ad una nuova carta filigranata e bollata da centesimi dieci *gli atti, decreti, sentenze e copie nei procedimenti di competenza dei Giudici Conciliatori, e gli atti e scritti che si presentano negli stessi procedimenti in quanto non siano soggetti ad una maggior tassa di bollo al momento della loro formazione.*

In conseguenza di questo Decreto-Legge, a partire dal 1.° ottobre 1866 data della di lui osservanza, i registri delle cancellerie dei Conciliatori dovettero essere messi a nuovo in carta da bollo, ovvero regolarizzati mediante l'apposizione di corrispondenti marche da bollo (1), giusta le istruzioni contenute in una nota del Ministero delle finanze in data 11 ottobre 1866 alla Direzione delle Tasse e del Demanio di Torino, cioè:

« Il registro stabilito dall'art. 175 lettera A del Regolamento deve ritenersi esente dal bollo, comecchè destinato all'inscrizione di semplici atti interni d'ufficio, per sè stessi non soggetti a tassa di bollo; — quelli invece indicati sotto le lettere B, D ed E devono essere in bollo di cent. 10 dovendo in essi scriversi atti soggetti alla corrispondente tassa, pel disposto dell'art, 19 n. 1 del Decreto sulle tasse di bollo; — infine il registro di lettera C per l'inserzione dei verbali di conciliazione riflettenti somme superiori a L. 30, occorre che sia munito del bollo da una lira, essendochè gli atti che vengono

(1) La regolarizzazione dei registri colle marche da bollo è stata ammessa con una disposizione del Ministro delle finanze in data 20 novembre 1866. E neppur questa avendo bastato perchè tutti gli Uffizi si mettessero in regola colla legge sul bollo, è stata necessaria una sanatoria con circolare 17 settembre 1870 del Ministero di grazia e giustizia, perchè lo facessero in un termine stabilito d'accordo tra i Procuratori del Re e gli Intendenti di finanza.

in esse inscritti abbiano, pel disposto dell'art. 7 del Codice di procedura civile, efficacia di scritture private riconosciute in giudizio e siano perciò a considerarsi soggetti alla tassa di bollo stabilita dall'art. 19 n. 6 dello stesso Decreto » (1).

Altre risultazioni si sono emesse, specialmente relative all'Ufficio dei Conciliatori, e sono le seguenti:

Che non sono soggetti a bollo gli avvisi in conciliazione, nè le citazioni per biglietto, non avendo essi carattere di atti formali giudiziari (Note del Ministero delle finanze 7 e 20 dicembre nn. 125-6, 125-7, la prima alla Direzione delle Tasse e Demanio in Pavia, l'altra al Ministero di grazia e giustizia);

Che le procure per comparire nelle cause avanti i Giudici Conciliatori devono essere scritte in carta da bollo da cent. 10 perchè comprese fra gli atti indicati dell'art. 19 n. 1 del Decreto (Nota del Ministero delle finanze 8 ottobre 1866, n. 42 — 416, alla Direzione delle Tasse e del Demanio di Caltanisetta);

Che possono scriversi l'uno di seguito all'altro i verbali dei Conciliatori sui registri B, C, D, E (2), dovendo tali registri essere trattati nei rapporti della legge di bollo quali volumi o raccolte di atti originali (Nota 9 gennaio 1867, n. 125 — 6, alla Direzione demaniale di Perugia);

Che sul punto se siano dovute le tasse di bollo e registro per le sentenze dei Pretori nei casi indicati dagli art. 456, 457, 458 e 459 del Codice di procedura civile circa la competenza dei Giudici Conciliatori, vuolsi distinguere se l'eccezione di competenza sia sollevata dalle parti in via d'appello, ovvero promossa tanto dalle parti quanto d'ufficio ma nella sede di conciliazione: nel primo caso devesi far uso della carta da bollo da cent. 50 per l'originale della sentenza, e di quella da lire 1 per le copie da rilasciarsi della medesima alle parti, giusta il n. 18 dell'art. 19 del Decreto — le quali copie sono inoltre soggette alla registrazione, tranne la copia che il Pretore trasmette d'ufficio al Conciliatore, essendo questa anche esente da bollo; nel caso invece che le questioni di competenza siano state promosse nella sede di conciliazione, la sentenza e tutti gli atti relativi possono essere fatti in carta libera pel disposto dell'art. 21 n. 2, siccome riguardanti l'ordine pubblico ed il regolare andamento del ser-

(1-2) Viceversa però il registro C deve dirsi *d'iscrizione*, ed il registro E *d'inserzione*, come si è sopra dimostrato nel § 23.

vizio della giustizia, — nel qual caso la sentenza è anche esente da registrazione (Nota del Ministero delle Finanze 11 ottobre 1866, n. 38-115, alla Direzione delle Tasse e del Demanio in Avellino).

Per riconoscere la regolarità dei documenti che si producono in giudizio, i Conciliatori devono particolarmente tener di vista gli articoli 19, 20 n. 6 e 22 del citato Decreto, colle modificazioni portate dagli art. 16 a 23 della legge 19 luglio 1868, n. 4480, — rammentando la proibizione dell'art. 43 del Decreto, comune a tutti i Giudici ed ai loro cancellieri ed uscieri, di dare provvedimenti o procedere ad atti in base a titoli o documenti che siano in contravvenzione alle leggi sul bollo (1).

Registro. — Il R.° Decreto di pari data 14 luglio 1866 n. 3121, al n. 22 dell'art. 143 proclama esenti dalla registrazione *gli atti e le sentenze nei procedimenti di competenza dei Giudici Conciliatori, e gli atti, scritti e documenti che si producono nei procedimenti suddetti, in quanto non siano soggetti alla registrazione in un termine fisso* (2).

Rimangono soggetti alla registrazione i processi verbali di conciliazione che escono dalla competenza contenziosa dei Conciliatori, sia perchè di un valore eccedente le L. 30, sia perchè di valore indeterminato, di cui nella 2.ª parte dell'art. 7 del Codice di procedura civile, quelli insomma destinati al registro di lettera C. Essendosene dubitato, il Ministero delle Finanze per mezzo della Direzione generale del Demanio e delle Tasse, con note 24 gennaio e 16 marzo 1871, n. 125-6, alle Intendenze di Finanza di Reggio Emilia e di Como, osservava: « L'argomento in contrario che si volesse desumere dall'art. 149, n. 29, del Decreto 14 luglio 1866, oltre essere contraddetto dalla dichiarazione contenuta nell'art. 183 del Regolamento giudiziario, non avrebbe giuridica sussistenza, dappoichè l'esenzione ivi stabilita, limitandosi agli atti e alle sentenze nei procedimenti di

(1) Delle tasse di bollo — come pure di quelle di registro — per gli atti di apposizione e rimozione dei sigilli, e per i pignoramenti delegati, si dirà nel Tit. IV, ed in quanto alle procure per le conciliazioni superiori alle L. 30, nel capo V del del seguente Tit. II.

(2) Sono soggetti alla registrazione dentro un termine fisso gli atti pubblici, le scritture private ed i contratti di locazione anche verbali indicati negli art. 73 e seguenti del Decreto. Ritengasi però in quanto alle locazioni di poco valore, tra cui quelle che entrano nella sfera della competenza dei Conciliatori, l'esenzione dichiarata dall'art. 150; sul quale argomento rimandiamo per più ampie nozioni al quesito sciolto nel giornale *Il Giudice Conciliatore* dell'anno 1872 a pag. 357.

competenza dei Giudici Conciliatori, allude manifestamente agli atti dei procedimenti contenziosi e non può essere estesa agli atti della giurisdizione volontaria, i quali sono contemplati nel precedente n. 25 dello stesso articolo, e sono esenti solo in quanto non si trovino già specificamente designati per una tassa nella tariffa ».

È stata agitata a lungo la questione sul modo con cui debbano registrarsi i processi verbali di conciliazione, se cioè sull'originale o sulla copia; e prevalse che la registrazione si debba eseguire sull'originale. A questo riguardo rescrivevasi nelle or citate note ministeriali: « I verbali di cui si tratta appartengono alla giurisdizione volontaria demandata ai Conciliatori, e come tali conservano l'indole giudiziaria, di guisa che non rendesi obbligatoria, epperò non devesi insistere perchè sia prodotta la copia all'effetto della loro sottoposizione a registro, attesa l'eccezione fatta per gli atti giudiziari col primo capoverso dell'art. 14 della legge modificativa 19 luglio 1868, n. 4480 ».

Si trattava pure di decidere se l'obbligo di curare la registrazione incumbesse ai cancellieri o direttamente alle parti conciliate; ed il Ministero nelle ripetute note rispondeva: « La registrazione e il pagamento della relativa tassa incumbono direttamente alle parti; e i Giudici Conciliatori e loro cancellieri, i quali sono esenti dall'obbligo della tenuta del repertorio, hanno solo il dovere di prestarsi a rendere possibile l'adempimento della formalità con la trasmissione all'Ufficio di registro dei relativi verbali ».

La stessa massima della esenzione dei cancellieri di conciliazione dall'obbligo di tenere il repertorio prescritto dall'art. 110 del Decreto sulle tasse di registro era già stata adottata dal Ministero delle Finanze colla nota 19 gennaio 1867 n. 121-1 alla Direzione demaniale di Sassari, — e posteriormente alla legge modificativa del 19 luglio 1868, con nota 28 gennaio 1869, n. 132-44 alla Direzione demaniale di Torino (1).

(1) Istruzioni in senso contrario furono diramate dai Procuratori del Re di Venezia e di Este, e forse di altri circondari del Veneto, in occasione del primo impianto dei Giudici Conciliatori in quelle provincie. Io credo però di avere largamente dimostrato nel giornale *Il Giudice Conciliatore* dell'anno 1872 a pagina 658 che a fronte delle suesposte risoluzioni dell'autorità finanziaria direttamente interessata e del contesto delle leggi vigenti rimane inconcussa l'irresponsabilità dei cancellieri di conciliazione per ciò che riguarda le tasse di registro, non meno che la loro esenzione dalla tenuta del repertorio relativo.

Come gli originali dei verbali di conciliazione di merito superiore alle L. 30, così le loro copie od estratti devono distendersi sulla carta da una lira. Ma si domanda: Dovrà pur applicarsi a tali copie od estratti la marca di registrazione parimente da una lira?

La questione non è ancora stata risolta dall'autorità superiore. Sovr'essa noi rispondiamo affermativamente. La lettera G dell'art. 11 della già citata legge modificativa, in aggiunta all'art. 104 della tariffa delle tasse di registro, dichiara soggetti alla tassa fissa di una lira *i certificati o dichiarazioni di conformità o autenticazione delle copie o estratti d'atti o documenti in forma pubblica o privata, fatte dai notai, archivisti od altri pubblici ufficiali autorizzati.* È ben vero che più sotto si legge una eccezione a favore degli atti giudiziari, nel cui novero è certamente il processo verbale ricevuto nell'Uffizio di conciliazione; ma il rimando alla lettera N ed il richiamo ivi fatto dei numeri 127 e 129 della tariffa annessa alla legge sul registro dimostrano chiaramente che l'eccezione milita soltanto per gli atti giudiziari che emanano dalle Corti, dai Tribunali e dalle Preture, e che per conseguenza rimangono soggetti alla tassa di registrazione le copie e gli estratti dei processi verbali in discorso.

Queste marche devono apporsi prima che sia scritta la dichiarazione o certificato di conformità, in modo chè abbiano a restare in mezzo alla dichiarazione, e che passino sopra esse marche per lo meno due linee della scrittura (art. 6 del Regolamento 15 ottobre 1868 n. 4650, per l'esecuzione della detta legge modificativa).

Occorre infine di rammentare ai Conciliatori e loro cancellieri la responsabilità che incontrerebbero omettendo le menzioni di registrazione di cui nell'art. 106 e pronunziando o provvedendo sopra atti soggetti a registrazione e non stati previamente registrati a senso dell'art. 108 del Decreto 14 luglio 1866 sulle tasse di registro (1).

(1) Tra le modificazioni alle leggi sul registro, proposte dal precedente Ministero Lanza-Sella, vi era che i verbali di conciliazione si registrassero sulla copia autentica, che i cancellieri fossero essi stessi tenuti a curarne la registrazione nel termine di giorni venti e responsabili (salvo rimborso) delle relative tasse, — che dovessero perciò tenere l'apposito *Repertorio*. Ma non vediamo riprodotte disposizioni siffatte nel progetto ultimamente discusso ed approvato dalla Camera dei Deputati.

# CAPO IV.

## Dei Conciliatori Vice-pretori comunali.

SOMMARIO



### 35. Ideale della istituzione del Conciliatore.

L'istituzione del Conciliatore in Italia è nello stadio di esperimento; ed è perciò che, all'infuori dell'uffizio benefico di concordia affidatogli nel rispettivo Comune, assai scarse sono le altre sue attribuzioni e nessuna ingerenza gli viene assegnata negli affari penali. La stessa sua competenza in materia contenziosa civile, che nel progetto del Ministro Pisanelli si voleva estendere sino a lire cinquanta, è stata ridotta nel Codice a lire trenta; ed il ministro Vacca nella sua relazione al Re ne adduceva pèr motivo che, *riconosciuta la convenienza di una istituzione, la quale avvicina il giudice ai litiganti e rende esigue le spese del litigare, non si credè di esagerarne soverchiamente, fin dal primo esordire, l'importanza.* Donde è palese che fu un sentimento di diffidenza quello che trattenne il legislatore dal dare di un solo tratto all' istituzione tutto lo sviluppo di cui ella è suscettibile. Ma sette anni di prova devono pur avere dileguata quella diffidenza; ed ora che l'istituzione si è popolarizzata ed ha messo salde radici in ogni provincia del Regno, si può ben ritenere che dovrà presto uscire dagli angusti confini, in cui l'hanno posta le leggi del 1865, e prestarsi a rendere sempre più importanti ed utili servigi al paese.

Già l'istituzione giudiziaria romana dei Difensori di città, in cui abbiamo segnalato il germe dei nostri Conciliatori (1), non comprendeva soltanto la cognizione delle cause per modiche somme sino a cinquanta *aurei,* ma altresì l'investigazione dei reati ed il giudicarne alcune specie, coll'aggiunta della facoltà di ricevere testamenti, do-

(1) Nell'introduzione § 2, pag. 6.

nazioni ed altri atti — sempre al preconcetto scopo di difendere gl'interessi della misera plebe dirimpetto ai potenti: perlocchè venivano essi anche onorati del nome di *Difensori* o *Padri della plebe* (1).

Quasi identica è ancora tuttodì l'istituzione dei giudici di pace in Inghilterra, trannechè dei reati non giudicano se non che *in assise* cioè insieme a due o più giudici di pace della stessa contea. Non parliamo della Francia, perchè colà i giudici di pace corrispondono già a un dispresso ai nostri Pretori, massime per ciò che riguarda l'istruzione delle cause penali.

Nelle provincie meridionali d'Italia, prima del 1866, insieme ai Giudici Conciliatori, vi erano i così detti *Giudici supplenti comunali* con attribuzioni di polizia giudiziaria più estese al di là che al di qua del Faro. Erano due istituzioni gemelle, che avevano ciascuna la loro ragione di esistere: poichè, se è conveniente di localizzare la giustizia civile, lo è tanto più di localizzare nei limiti del possibile la giustizia penale. Ora che il ripiego di demandare la polizia giudiziaria locale ai Sindaci ha fatto il suo tempo a fronte della irresistibile tendenza al discentramento amministrativo, per cui la persona del sindaco capo dell'amministrazione comunale verrebbe separata da quella di uffiziale del Governo, sembra naturale che le funzioni di polizia giudiziaria debbano congiungersi con quelle di Conciliatore.

Ed invero, quello stesso Magistrato, di nomina essenzialmente popolare e circondato dalla fiducia de' suoi concittadini, che siede in ogni Comune per comporre le controversie e giudicare ove d'uopo quelle di minore entità, può con tutta agevolezza e meglio di ogni altro prendere notizia dei reati che si commettono nel suo Comune, accertarne le traccie e perseguitarne i colpevoli. Avvezzo a scrutare gli intimi sensi dell'animo, egli possederà il secreto di troncare colla conciliazione il maggiore numero dei procedimenti per reati di azione privata e di segnalare al Tribunale competente i colpevoli di reati di azione pubblica. A lui si potrebbe senza inconvenienti affidare il giudizio di alcune specie di contravvenzioni, sopratutto di quelle per infrazioni dei regolamenti urbani e rurali che racchiudono un interesse puramente locale, — e forse conferirgli la qualità di uffiziale dello stato civile in un colle altre funzioni attualmente sostenute dal Sindaco in qualità di uffiziale del Governo: col che rimarrebbe in gran parte ri-

(1) Cod. Giust. Lib. I, tit. LV, ll. 7, 9 *De def. civit.* — Cod. Teod. Lib. V *De exib. reis.*

soluto l'arduo problema del discentramento amministrativo. Quanta speditezza di azione, quanto sollievo ai Sindaci ed ai Pretori, quante economie si conseguirebbero utilizzando con più larga mano questa benefica istituzione del Conciliatore?

Un passo verso questo ideale della carica del Conciliatore sembra siasi fatto dalla vigente legge sull'ordinamento giudiziario, collo statuire cioè nell'art. 34 che alle sue funzioni possono essere congiunte quelle del Vice-pretore comunale.

### 36. Differenza tra Vice-pretore mandamentale e Vice-pretore comunale.

Nel nostro ordinamento giudiziario vi sono Vice-pretori mandamentali e Vice-pretori comunali.

I Vice-pretori mandamentali sono quelli che suppliscono o coadiuvano il Pretore nel compimento delle sue funzioni; ad ogni pretura possono esserne addetti uno o più, sì è come il numero degli affari lo richieda. I Vice-pretori comunali possono essere nominati in ciascun Comune che non sia capo-luogo di mandamento, e vi esercitano le funzioni di uffiziali di polizia giudiziaria, che nel Codice di procedura penale sono attribuite ai sindaci, come altresì *tutte le altre cui siano chiamati da particolari disposizioni legislative* (Ord. giud. articoli 24, 36).

Gli uni e gli altri sono funzionari dell'ordine giudiziario, epperciò di nomina regia a proposizione del Ministero della giustizia (art. 6, 8), — devono riunire le condizioni generali d'idoneità prescritte per l'ammessione agli altri uffizi giudiziari (art. 9), — devono prestare giuramento davanti il rispettivo Pretore ed assumere l'esercizio delle funzioni nel termine fissato dalla legge (art. 10, 11), — non possono esercitare la mercatura od altra professione qualunque che non sia quella di avvocato, procuratore o notaio, non essere sindaci od assessori comunali ma soltanto consiglieri comunali o provinciali ed anche segretari dei Comuni e di altre amministrazioni (art. 14); — le loro funzioni sono essenzialmente gratuite, salvo pei Vice-pretori mandamentali le indennità portate dagli art. 265 e 266 della legge; — di regola non sono obbligati alla residenza e nemmeno sottoposti alla disciplina giudiziaria (art. 13, 313 e seg.); — vanno esenti da qualsiasi pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare, e non possono essere iscritti nelle liste dei giurati (art. 16 e 85).

Oltre alla disparità delle funzioni, vi sono queste differenze tra gli uni e gli altri:

Che per essere nominato Vice-pretore mandamentale è necessario od essere laureato in legge coll'età di anni ventuno e coi requisiti per l'ammessione all'esercizio dell'avvocatura, ovvero essere notaio esercente da tre anni, — e per essere nominato Vice-pretore comunale bastano le condizioni speciali richieste per la nomina del Conciliatore, cioè avere l'età di anni venticinque, dimorare nel Comune ed essere inscritto nelle liste degli elettori comunali (art. 40);

Che i Vice-pretori mandamentali, purchè laureati in legge e mediante l'esame di abilitazione richiesto per gli uditori, possono dopo quattro anni di esercizio essere nominati Pretori, — ed i Vice-pretori comunali possono soltanto aspirare ad uffizi di cancelleria con dispensa dal relativo esame di idoneità (art. 39 e 160).

### 37. Funzioni del Vice-pretore comunale.

Le funzioni del Vice-pretore comunale essendo quelle stesse che il Codice di procedura penale affida ai sindaci nel proprio Comune, ne viene che debbono intendersi limitate alla trasmissione delle prime notizie, denunzie e querele dei reati al Pretore, — alle cautele perchè non si disperdano le traccie del crimine o delitto, ed al loro accertamento anche per mezzo di periti se vi sia pericolo nel ritardo, — all'ordine di arresto in caso di flagrante crimine o delitto, e contro gli oziosi, vagabondi, mendicanti ed altri individui sospetti ancorchè semplicemente indiziati di avere commesso il reato, — alle perquisizioni che siano più urgenti, — alla descrizione, ed al sequestro e sigillamento, ove occorra, dei corpi di reato; senza però mai far prestare giuramento ai testimoni, ai periti, o ad altre persone intervenute negli atti. In tali operazioni il Vice-pretore comunale si fa assistere dal segretario del Comune o da qualsiasi altra persona capace di stendere un verbale; ma potrebbe anche farne senza (1).

(1) Codice di proc. pen. art. 62 a 70. — L'indole di questo lavoro non permette di spaziare maggiormente sulle funzioni dei Vice-pretori comunali. A coloro che desiderassero di porsi in grado di sostenere adequatamente siffatta carica, si raccomanda *Il processo penale* dell'avv. cav. Raimondo Perotta, procuratore del Re a Pesaro: lavoro compitissimo ed essenzialmente pratico, in corso di pubblicazione a Parma nella Tipografia di Giacomo Ferrari e figli.

**38. Congiunzione delle funzioni di Vice-pretore comunale con quelle del Conciliatore.**

Disponendosi negli articoli 34 e 36 della legge sull'ordinamento giudiziario che le funzioni del Vice-pretore comunale possono congiungersi con quelle del Conciliatore, e che i Vice-pretori comunali esercitano nel proprio Comune la polizia giudiziaria demandata dal Codice di procedura penale ai Sindaci e tutte le altre attribuzioni alle quali siano chiamati da particolari disposizioni legislative, si è aperto il varco a quella progressività ed a quell'ideale della istituzione del Conciliatore di cui parlavamo poc'anzi.

Così il Governo ha facoltà di cumulare la carica di Vice-pretori comunali in quei Conciliatori che creda capaci di sostenere le relative funzioni di mano in mano che se ne presenti l'opportunità nei varii Comuni del regnò. E quando la maggioranza dei Conciliatori sarà rivestita del duplice uffizio ed avrà fatto buona prova di saperlo sostenere a vantaggio del paese, sarà giunto il momento di dare alla istituzione tutto il perfezionamento di cui è suscettibile.

Meditino sopra questo soggetto il legislatore, il filosofo, l'economista, il giureconsulto. Si tratta dell'avvenire di una istituzione di origine Italiana, il cui scopo eminentemente umanitario non può fallire progredendo l'istruzione e la civiltà.

Dal canto nostro chiudiamo l'arido tema di questo titolo, in cui si è percorsa la parte generale organica dell'istituzione, facendo voti che i Conciliatori del regno Italiano non dimentichino la loro origine, affinchè ad esempio dei romani *Difensori di città*, i quali erano pur detti *Difensori* o *Padri della plebe* possano anch'essi — dappoichè la democrazia ha fatto scomparire la plebe — essere chiamati PADRI DEL POPOLO!

# TITOLO SECONDO

## Delle Conciliazioni.

## CAPO PRIMO

### Della conciliazione in genere e delle diverse sue specie.

SOMMARIO



**1. Passaggio dal titolo primo al secondo.**

Fin qui abbiamo delineato l'organismo della istituzione dei Conciliatori, raccogliendo le relative disposizioni dell'ordinamento giudiziario e delle leggi affini. Ora imprendiamo a trattare *Delle conciliazioni*, seguendo l'ordine tracciato nei primi sette articoli del Codice di procedura civile.

Questo Codice, sebbene intenda di dar norme ai cittadini per far valere le loro ragioni in giudizio, ha un titolo preliminare consacrato alla conciliazione e al compromesso; i quali unitamente alla transazione, che appartiene al Codice civile, sono i veri mezzi dati in mano a chi voglia prevenire o troncare i giudizi. Del che dava ragione il Guardasigilli Vacca nella sua relazione al Re, dicendo che in questo primo titolo erasi voluto raffigurare il vestibolo dell'edificio processuale; e soggiungeva: « Quanto è necessario che la legge impedisca ai cittadini di farsi diritto di loro mano, sostituendo la forza privata alla giustizia sociale, altrettanto conviene che la ragione pubblica non intervenga se non in sussidio di ogni mezzo volontario inteso ad antivenire o cessare le liti ».

### 2. Definizione della conciliazione.

*Comporre le controversie* è il più naturale ed il più nobile ufficio del Conciliatore.

Comporre una controversia vale tanto prevenire una lite che è in possibilità od in procinto di nascere, quanto terminare all'amichevole una lite già cominciata.

La composizione amichevole di nna controversia si chiama *conciliazione;* e consiste nel riunire gli animi discordi delle parti e comporli nell'armonia sociale (1): ciò che suppone necessariamente l'interposizione di un terzo, il quale si adoperi a far cessare la dissonanza delle rispettive pretese con una stipulazione tale da rimanerne soddisfatte ambedue le parti, o per convinzione del proprio torto o per amore di tranqnillità, con o senza sacrifizio reciproco d'una porzione dei diritti controvertiti.

Se le parti si accomodassero fra loro senza intervento di un terzo, non si avrebbe tanto una conciliazione quanto una *transazione.*

Perciò la conciliazione *in genere* si potrebbe definire nn contratto con cui le parti, a mediazione di persona terza, compongono, ossia definiscono all'amichevole, le loro controversie.

### 3. Conciliazione officiosa e conciliazione ufficiale.

Il Codice di procedura civile non si occupa di ogni specie di conciliazione, ma soltanto di qnella che si ottiene a mediazione e stipulazione del Conciliatore designato dalla legge, appositamente richiesto dalle parti o da una di esse. Questa specie di conciliazione pnò chiamarsi *ufficiale,* appunto perchè regolata dalla legge ed esercitata da un pubblico funzionario che vien detto *Conciliatore* per antonomasia; e ad ogni altra conciliazione conviene la qualifica di *officiosa,* essendo il risultato dei buoni offici di congiunti od amici, od anche di estranei, i quali o spontaneamente o sulla richiesta delle parti s'intromettano a pacificarle e terminare le loro contese.

Coll'offrire alle parti un Conciliatore ufficiale, la legge non ha punto voluto escludere od impedire la conciliazione officiosa, nè l'im-

(1) *Et quæ armonia a musicis dicitur in cantu, ea est in civitate concordia, artissimum atque optimum in omni republica vinculum incolumitatis.* — Cic. *De republica,* lib. 1, § 41.

piego degli altri mezzi privati o spontanei che possano condurre allo scopo. Essa ha piuttosto inteso di venire in aiuto di chi, desideroso di conciliarsi, e non sapendo a quale persona amica ed autorevole rivolgersi per intavolare le trattative del componimento, non potrebbe risolversi a prenderne in modo diretto l'iniziativa per timore che venga a scapitarne il suo amor proprio.

Vedremo or ora come la conciliazione ufficiale venga esercitata anche dal Pretore e dal Presidente del Tribunale.

Ritengasi intanto l'essenziale divario che corre tra la conciliazione officiosa e la conciliazione ufficiale. Nella prima il mediatore è una persona privata, la quale può frammettersi tanto per suo spontaneo impulso, quanto a richiesta di una o di ambedue le parti; invece nella seconda è mediatore e stipulatore ad un tempo il Magistrato designato dalla legge, e questi non può farsi compositore, salvo a condizione di esserne richiesto o di trovarsi altrimenti investito della causa nei modi di legge.

**4. Conciliazione volontaria e conciliazione giudiziale.**

La conciliazione ufficialmente esercitata dal Conciliatore si distingue in *volontaria* e *giudiziale*.

La volontaria (altri la chiamano *facoltativa* — *pura* — *semplice* — *di giurisdizione volontaria*) è quella che una delle parti, od ambedue le parti insieme, provocano coll'adire il Conciliatore come tale, non come giudice, e senza riguardo ch'egli sia o non competente a conoscere della controversia. È volontaria in antitesi alla conciliazione obbligatoria del sistema francese, ed essenzialmente perchè la legge non fa un obbligo alle parti di comparire davanti il Conciliatore, e dipende ancora dalla loro volontà di accettarne le proposte qualora compariscano. Questa è regolata dai primi sette articoli del Codice di procedura civile e dal capoverso dell'art. 2125 del Codice civile. Il relativo processo verbale va al registro B od al registro C, secondo che il valore è inferiore o superiore alle lire trenta.

La conciliazione giudiziale, ossia di giurisdizione contenziosa, è quella che la legge impone ai Conciliatori, come ai Pretori, di sperimentare *d'ufficio* in un dato momento delle cause contenziose di loro competenza, a senso dell'art. 417 richiamato dal 464 del Codice di procedura civile. Ad essa non sono applicabili i primi sette articoli dello stesso Codice, salvo in parte gli art. 6 e 7, — e tanto meno

l'art. 2125 succitato. Le conciliazioni di questa specie saranno per lo più di un valore non eccedente le L. 30 e quindi da verbalizzarsi nel registro B. Ma se il Conciliatore, sentite le parti comparse in giudizio, riconosciutosi incompetente, pur riuscisse a conciliarle, il processo verbale andrebbe al registro di lettera C; in questo caso la conciliazione rientra nella categoria delle conciliazioni volontarie, perchè non potrebbe più dirsi sperimentata d'ufficio, ma piuttosto sulla richiesta almeno implicita delle parti.

Altra specie di conciliazione giudiziale è quella che deve tentarsi dal Presidente del Tribunale tra i coningi prima di dar passo ad una domanda di separazione personale (Cod. proc. civ. art. 808); nel qual caso assume il titolo specifico di *riconciliazione.* Si noti però che allo stesso scopo della riconciliazione potrebbe pur essere volontariamente e in ogni tempo adito il Conciliatore sulla richiesta di uno dei coniugi, e la medesima riuscendo produrrebbe gli effetti giuridici di cui negli art. 153 e 157 del Codice civile, quelli cioè di estinguere il diritto di chiedere la separazione per lo stesso fatto, di indurre l'abbandono della domanda che fosse già stata proposta, di far cessare gli effetti della sentenza di separazione che già si fosse pronunziata (1).

### 5. Attinenze tra la conciliazione ed il compromesso, la transazione, la ricognizione di debito, la rinunzia all'azione ed il recesso dalla lite.

La conciliazione è il più soddisfacente mezzo di terminare le vertenze e le liti; ma non è il solo. Si ottiene lo stesso risultato col compromesso, colla transazione, colla ricognizione di debito, colla rinunzia all'azione e col recesso della lite. È chiaro che qui si parla di mezzi contrattuali, e restano quindi escluse le sentenze passate in giudicato, le quali terminano bensì le liti ma in modo forzato, cioè all'infuori del consentimento reciproco delle parti.

Ora, tutti quegli altri mezzi hanno colla conciliazione delle maggiori o minori attinenze, che importa di segnalare, perchè meglio ne risalti la natura e l'indole del contratto di conciliazione.

(1) L'art. 9 della legge sulla pubblica sicurezza 20 marzo 1865, allegato *B*, contiene un'altra specie di conciliazione ufficiale, che potrebbe parere un anacronismo dopo l'istituzione dei Conciliatori:

« Gli uffiziali di pubblica sicurezza debbono eziandio prestare la loro opera alla composizione dei privati dissidi a richiesta delle parti, e distendere verbali della seguita conciliazione e dei patti relativi. Questi verbali firmati da loro, dalle parti e da due testimoni, potranno essere prodotti e far fede in giudizio. »

Il compromesso è la promessa che fanno scambievolmente le parti di starsene alla decisione che uno o più arbitri da esse eletti (sempre in numero dispari) daranno sulla controversia che hanno insieme (Cod. proc. civ. art. 8 e seguenti). Evidente è la differenza tra la conciliazione ed il compromesso; perchè con questo le parti non terminano propriamente la lite, ma ne fissano d'accordo l'oggetto e la forma con cui deve essere decisa, — sottraggono la decisione al tribunale competente ordinario per rimetterla a privati cittadini meritevoli della loro fiducia, — s'impongono dei sacrifizi di cui non conoscono ancora l'estensione, come la conosce chi aderisce ad una conciliazione (1).

La transazione è un contratto, con cui le parti, dando, promettendo o ritenendo ciascuna qualche cosa, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere (Cod. civ. art. 1764). Si assomiglia già di più alla conciliazione: ma ne differisce in quanto che riposa necessariamente sopra sacrifizi scambievoli delle parti, oltrecchè può essere trattata e conchiusa all'infuori di ogni intromissione di terze persone; mentre la conciliazione sta con o senza sacrifizio scambievole e può così essere transazione o non esserlo.

La ricognizione del debito, la rinunzia all'azione ed il recesso dalla lite, sono anch'essi contratti diretti a prevenire od a troncare la lite: essi non hanno nient'altro di comune col compromesso e colla transazione, ma possono confondersi colla conciliazione e costituirne l'essenza, allorchè una delle parti esortata dal Conciliatore o dal Pretore a conciliarsi si persuada e riconosca colle buone di dovere tutto ciò che gli è dimandato, o di avere promossa una dimanda insussistente, o di averla introdotta in modo irregolare (2).

(1) Bensì il compromesso può essere il risultato di una conciliazione. Se per esempio il Conciliatore, sapendosi estranee a certe cognizioni tecniche che fanno al caso, e temendo perciò di pregiudicare colla sua proposta il buon dritto dell'una o dell'altra delle parti dinanzi a lui comparse e ben disposte alla conciliazione, insinui alle parti, e queste accettino di starsene alla decisione di uno o più arbitri, il verbale di conciliazione si risolverebbe in un compromesso, e terrebbe luogo di quell'atto autentico che a termini dell'art. 11 del Codice di procedura civile è necessario per dargli vita.

(2) Sono *contratti*, sebbene comunemente si dicano anche *atti*: la ricognizione di debito ancorchè pura e semplice, non solo perchè in conciliazione per lo più la si ottiene mediante la concessione di qualche mora, ma anche perchè a nulla varrebbe se non venisse concordata col creditore; la rinunzia all'azione ed il recesso dalla lite, perchè non producono alcun effetto senza l'accettazione della controparte (Cod. proc. civ. art. 345).

# CAPO II.

## Della Conciliazione volontaria.

SOMMARIO

6. Dovere del Conciliatore richiesto e suoi limiti. — 7. Sulla necessità della richiesta. — 8. Significato ed estensione della parola *controversia*.

### 6. Dovere del Conciliatore richiesto, e suoi limiti.

Richiamando l'avvertenza che i primi sette articoli del Codice di procedura civile contemplano esclusivamente la conciliazione volontaria, tranne in qualche parte gli art. 6 e 7 che regolano anche quella che siasi ottennta giudizialmente, — passiamo a darne un commento, tanto che basti a porre in rilievo la ragione e lo spirito della legge ed a coadiuvare l'andamento pratico degli Uffizi di conciliazione.

Il primo articoio è così concepito:

« I Conciliatori, quando ne siano richiesti, devono adoperarsi per comporre le controversie. »

Esaminiamolo nei tre elementi in cui si decompone, cioè:

1.° Il Conciliatore *deve* tentare la conciliazione;

2.° Non deve, anzi non può, intromettersi, *se non ne sia richiesto;*

3.° E nemmeno, se non vi è *una controversia* da comporre.

Vedremo scorrendo i successivi articoli, che il dovere del Conciliatore cessa altresì quando la conciliazione non sia ammessa per legge, — quando nessnna delle parti abbia residenza, o domicilio, o dimora nel Comnne in cui siede il Conciliatore richiesto, od almeno non vi si trovi la cosa controversa, — quando sia già riuscito infruttnoso l'avviso a comparire in segnito di una prima richiesta e la seconda richiesta non venga fatta da tutte le parti.

Intorno a quel primo elemento vi è poco da osservare. La legge non raccomanda soltanto, ma fa un preciso dovere al Conciliatore, il quale ne sia richiesto, di procurare, di adoperarsi, di fare insomma del suo meglio per riuscire alla conciliazione. Quanto volontario è per le parti l'adire il Conciliatore, altrettanto obbligatorio diventa in

lui l'ufficio del conciliare, sebbene questo appartenga alla di lui giurisdizione che si chiama *volontaria* od *onoraria*.

Si fa però questione se il Conciliatore richiesto per conciliazione, possa o debba astenersene quando si trovi in uno dei casi dell'articolo 116 della procedura civile per cui potrebbe essere ricusato come giudice. È una questione che può essere molto dibattuta teoricamente ma che ha ben poca importanza nella pratica; imperocchè, si astenga o non si astenga il Conciliatore nei predetti casi, la parte che si vedesse chiamata in conciliazione davanti un Conciliatore che possa sembrargli sospetto di parzialità verso il suo avversario, è libera di non presentarsi, e presentandosi è ancor più libera di non arrendersi alle proposte di conciliazione che le venissero fatte. Ad ogni modo i Conciliatori abbiano presenti le seguenti direttive:

1.° Che i motivi di ricusazione e di astensione dei giudici non riguardano che la giurisdizione contenziosa, e non sono *per regola* applicabili alla giurisdizione volontaria, nella cui sfera si aggirano le pratiche di semplice conciliazione volontaria. Si è trattato bensì nelle discussioni preparatorie del Codice di procedura civile di estendere quei motivi alla giurisdizione volontaria; ma fu osservato non esservi parità di ragione, ed eccezionalmente si ritennero applicabili soltanto al Pretore qual Presidente del Consiglio di famiglia (Cod. proc. civ. art. 118);

2.° Che bensì il Conciliatore deve guardarsi dal redigere dei processi verbali in cui abbia l'aspetto d'istrumentare per sè o per la sua moglie o per suoi stretti parenti od affini: ciò che è pur vietato ai notai, ai cancellieri ed agli uscieri (1).

Si domanda altresì: Che dire di un Conciliatore il quale, fuori dei casi di eccezione previsti dalla legge, rifiuti o trascuri di adempiere l'indeclinabile dovere del suo ufficio di conciliare?

Rispondiamo. Il rigorismo in tale materia sarebbe fuori di luogo. La legge si è largamente affidata al giudizio, al buon senso, all'equità, alla probità del Conciliatore, — gli ha attribuito delle facoltà illimitate nella sfera delle sue attribuzioni, — lo ha finanche reso giudice inappellabile. Non si potrebbe quindi scrutare con occhio linceo ogni suo atto, ogni sua pratica, e particolarmente i singoli casi in cui egli creda di non prestarsi ad una richiesta di conciliazione o di non prestarvisi con zelo pel buon successo della medesima. Di tutto

(1) L. 2 Dig. *de off. Praet.* I, 18. — Foschini *Motivi del Cod. di proc. civ.* sotto l'art. 118. — *Il Giudice Conciliatore*, anno 1872, pag. 306.

il Conciliatore dovrà rispondere principalmente davanti alla sua coscienza, ed alla pubblica opinione, a cui deve la sua nomina. Al postutto ogni suo rifiuto parziale di conciliare non produrrebbe mai un danno irreparabile, perchè rimane aperta la via del contenzioso.

Ma se il rifiuto del Conciliatore di prestarsi alla più nobile delle sue attribuzioni divenisse abituale, se egli dimostrasse di avere assunto l'ufficio per portarne gli onori e declinarne i carichi, se il rifiuto anche in un caso unico fosse determinato da connivenze colpevoli, — occorre di rammentare che per tutto ciò provvede la giurisdizione disciplinare, e talvolta potrebbe anche essere astretto a risponderne in via civile o penale, come si è già avvertito nel § 22 del Titolo precedente a pag. 41.

### 7. Sulla necessità della richiesta.

L'articolo 1.° dice che i Conciliatori, *quando ne siano richiesti, devono* adoperarsi per comporre le controversie. Si tratta però di vedere se i Conciliatori *possano* adoperarvisi *anche quando non ne siano richiesti;* in altri termini, se ai Conciliatori competa l'iniziativa, la spontaneità del nobile loro ufficio.

Molto si è disputato intorno a questo punto tra i commentatori delle antiche leggi di procedura civile del regno delle Due Sicilie, dal quale è stata desunta l'istituzione che ci occupa. Alcuni di essi ammettevano la spontaneità; altri ed in specie i più moderni virilmente la contestavano, in quanto al comporre le controversie. Ci affrettiamo però a notare che il dubbio derivava da una disposizione speciale di quel Codice opportunamente omessa nel nuovo Codice Italiano.

Secondo quelle leggi, l' ufficio del conciliare era ripartito nei due seguenti articoli:

Art. 19. *L'ufficio del Conciliatore sopratutto consiste nel procurare che sieno spente le inimicizie e gli odii fra gli abitanti del Comune;*

Art. 20. *Egli deve con uguale zelo adoperarsi, quante volte ne sia richiesto, per comporre fra loro le liti insorte o temute.*

Tra le inimicizie e gli odii, e le liti insorte o temute, corre sicuramente un divario, ma vi è altresì uno spazio intermedio nel quale si confondono, a misura che l' astratto tende a divenire concreto e che le inimicizie e gli odii si risolvono in dichiarato urto d'interessi, cioè in vere controversie. Il carattere indefinito dei due uffici del

Conciliatore, e l'argomento che chi ha il più ha il meno (perchè l'occuparsi a spegnere inimicizie ed odii è qualche cosa di più dell'impegnarsi a comporre liti insorte o temute), hanno potuto rendere rispettabile il dubbio se la richiesta delle parti, la quale non era necessaria per l'esercizio del primo dei detti uffici, lo fosse pel secondo.

Ma il dubbio è materialmente scomparso coll'essersi nel Codice Italiano dovuto togliere al Conciliatore l'attribuzione del sedare inimicizie ed odii quando non sia già scoppiata una concreta controversia. Diciamo che *si è dovuto togliere* quella attribuzione, perchè non corrispondeva più alle esigenze della libertà costituzionale il lasciare che un Conciliatore, a pretesto di prevenire reati o liti, potesse immischiarsi ultroneamente negli altrui dissidii.

Se alcun dubbio rimanesse sulla necessità della richiesta, verrebbe annichilato dallo spirito e dalla ragione della legge, la quale non si potrebbe meglio apprendere che dalla splendida relazione con cui il già Ministro Guardasigilli Pisanelli presentava in iniziativa al Senato del Regno il progetto del vigente Codice di procedura:

« La necessità della richiesta — diceva il Ministro — impedisce che il Conciliatore possa intromettersi fra le parti per comporre le differenze. Viene così tolto il pericolo di uno zelo importuno, che potrebbe talvolta strappare all'ignoranza, o al timor di passare per litigioso, il sacrifizio di un diritto non seriamente contestabile. Se il Conciliatore, quando è richiesto, deve nell'adempiere al suo uffizio astenersi da ogni intemperanza di autorità, per cui la sua parola possa costituire una specie di violenza morale riguardo alle parti, deve tanto meno offrire la sua mediazione a coloro che non la ricercano. Operando diversamente egli accrescerebbe, senza avvedersene, il numero delle contestazioni giudiziarie; il suo zelo eccessivo ed il suo intervento non richiesto farebbero arrischiare una domanda giudiziale che forse non sarebbe mai stata proposta, ed opporre definitivamente un rifiuto in cui non sarebbesi persistito ».

E noi aggiungeremo che ritenere il contrario sarebbe come ammettere indirettamente il sistema Francese dell'esperimento forzoso, e compromettere il prestigio e l'avvenire dell'istituzione.

Ed in vero: se una parte richiede la conciliazione e l'altra aderisce all'avviso di comparire, segno è che ambedue le parti hanno consultato i loro interessi e le eventualità di una lite per farli prevalere, hanno consultato il grado d'intelligenza e della capacità del Concilia-

tore, e si trovano inclinate ed anzi preparate ad un sacrifizio; in tali condizioni ben rare volte avverrà che la conciliazione non riesca, e si verrà così sostenendo sempre più il prestigio dell'istituzione. Se al contrario il Conciliatore s'ingerisca ultroneamente in questioni di grave entità e di difficile soluzione, in cui le parti con tutta buona fede siano rispettivamente persuase di avere la migliore delle ragioni e si ripromettano favorevole sentenza, è facile il prevedere che i di lui sforzi rimarranno infruttuosi a grave scapito della sua delicatezza e del suo decoro.

**8. Significato ed estensione del vocabolo *controversia*.**

*Controversia* vuol dire differenza e conflitto d'interessi fra due o più parti, per pretesi diritti od inosservanza di obbligazioni, sino al punto in cui una parte si volge *(vertitur)* contro dell'altra. Se manca questo conflitto, se il diritto è certo e riconosciuto, non vi può essere luogo a conciliazione. È questo uno dei casi in cui il Conciliatore può ricusare l'ufficio.

Per penetrarsi dell'importanza di questo limite del dovere del Conciliatore, converrà riflettere:

Che nel regime del nuovo Codice civile non vi è atto o contratto, all'infuori delle donazioni e dei contratti matrimoniali, che non possa farsi per semplice scrittura privata (art. 1056, 1313, 1314, 1382);

Che secondo lo stesso Codice riesce inefficace la scrittura privata, la quale non sia scritta od almeno sottoscritta da chi contrae (articoli 1320, 1321, 1322, 1323, 1325) (1);

Che il processo verbale redatto innanzi al Conciliatore ha per lo meno la forza di scrittura privata *riconosciuta in giudizio*, e così la stessa fede dell'atto pubblico, tra le parti intervenute (Cod. proc. civ. art. 7, Cod. civ. art. 1320).

Così è che tutti trovano il loro tornaconto a far risultare delle loro convenzioni mediante processo verbale nell'Ufficio di conciliazione, — gli analfabeti perchè, esclusi dallo scritto privato, sono altrimenti co-

(1) Utilissima innovazione è stata quella di abolire i crocesegni negli atti civili. Se l'atto sia ricevuto da un pubblico ufficiale, basterà la menzione del non potersi o volersi sottoscrivere; ma l'atto per scrittura privata, non sottoscritto dalle parti, non farà per sè stesso veruna prova. Dunque gli analfabeti, per ogni minimo interesse, dovranno ricorrere al ministero del Notaio. Bene sta: perchè così vedremo sparire più celeramente quella brutta cifra di diciasette milioni d'Italiani analfabeti, di cui noi stessi ci siamo fatti ludibrio agli stranieri.

stretti a valersi dell'atto pubblico per ogni loro più lieve affare, — e quelli che sanno scrivere, perchè dal Conciliatore ottengono un atto che ha poco meno dell' importanza dell' atto pubblico notarile e con molto risparmio di spesa.

Con una così potente causa di simulare non sarà infrequente il caso in cui le parti si presentino dinanzi al Conciliatore, fingendo di avere qualche disaccordo tra loro, ma in realtà all'unico scopo di ricoprire convenzioni già benissimo intese colla privilegiata forma del verbale di conciliazione.

Ma chi non vede che, ove prendesse piede siffatto abuso, gli Uffizi di conciliazione diventerebbero altrettante agenzie di affari? Che la posizione del Conciliatore sarebbe non solamente aggravata ma anche abbassata al livello di un volgare mediatore?

Dovrà dunque il Conciliatore, prima di accogliere una richiesta per conciliazione, ovvero nell'ascoltare le parti dinanzi a lui comparse, esaminare attentamente se esista in realtà una controversia da comporre, o non piuttosto un contratto qualunque che si tenti velare sotto la forma di un processo verbale di conciliazione: in questo caso insinuerà alle parti di rivolgersi per l'erezione dell'atto da esse voluto ad un notaio o ad altra persona capace e di comune fiducia. Badi però di non esagerare i suoi scrupoli; perchè un diritto, che a lui apparirà non suscettibile di conciliazione, potrebbe ad una parte prevenuta o di spirito debole sembrare in buona fede dubbioso; ed allora anzi, più che mai, devono riuscire utili i suoi consigli e le sue esortazioni per disingannare dall'errore e farlo smettere in un amichevole componimento (1).

Del resto la parola *controversia* abbraccia nel suo ampio significato tutte quante le contestazioni, di qualsivoglia natura e valore, che possono nascere dagli svariati e moltiplici rapporti fra gli uomini. Tutto

---

(1) Degli abusi ve ne furono certamente in questi primi anni in qualche Uffizio di conciliazione, ma vi è pur stata molta esagerazione negli interessati reclami dei notai e di qualche Camera notarile: donde le circolari alquanto risentite della Procura generale di Brescia, che diedero luogo a vivaci discussioni nel giornale *Il Giudice Conciliatore*, anno 1868, a pag. 306, 322, 338, 340, 369. Come una conciliazione possa risolversi, senza trasgredire la legge, in un contratto qualunque anche con trapasso di stabili, si vedrà nel capo VII di questo titolo. L'essenziale è che i Conciliatori *non conchiudono affari e non diano vita a rapporti giuridici affatto nuovi e non precedentemente contestati*, come ben disse la Circolare 16 agosto 1873 del Procuratore generale di Venezia riportata a pag. 593 dello stesso periodico, anno 1873, dove si sono pur trattate largamente le relative questioni a pag. 657.

può essere oggetto di componimento dinanzi al Conciliatore, salvo i casi di eccezione stabiliti dal successivo art. 2 del Codice di procedura. Non importa che la controversia sia già stata portata e penda dinanzi al Tribunale competente, fosse pure in grado di appello. È giustissima l'osservazione del Consigliere Borsari sotto l'art. 1 del già lodato suo Codice Italiano di procedura civile annotato, che in tal caso il componimento avrebbe piuttosto il carattere di un compromesso: ma è pur vero che la legge non distingue e che il componimento di una lite già in corso, riuscito a mediazione del Conciliatore, ritrae la forma e gli effetti di una vera conciliazione.

A togliere il dubbio dicevasi nella succitata relazione del Ministro Pisanelli: « Senza che alle parti occorra alcun obbligo, senza attendere l'istituzione di un giudizio, o anche durante il suo corso, possono le medesime richiedere i buoni uffizi del Conciliatore per prevenire o sopire la lite, come possono rimetterne la decisione agli arbitri ». Dalle quali parole risulta chiarissimamente che la parola *controversia* dell'art. 1 del nostro Codice conserva l'identico significato della espressione *liti insorte o temute* che era scritta nell'art. 20 del Codice delle Due Sicilie.

## CAPO III.

### Della capacità di conciliarsi e delle cose che possono essere materia di conciliazione.

SOMMARIO

9. Requisiti essenziali per la validità dei contratti in genere e della conciliazione in ispecie. — 10. Capacità di contrattare; persone incapaci. — 11. Consenso valido dei contraenti: 12. Oggetto, ossia materia dei contratti. — 13. Causa lecita per obbligarsi. — 14. Conciliazione sui reati e sul falso proposto in via civile.

#### 9. Requisiti essenziali per la validità dei contratti in genere e delle conciliazioni in ispecie.

La conciliazione è un contratto, e deve perciò riunirne i requisiti essenziali. Ma nello stesso tempo ha una grande analogia colla transazione, con cui ha comune il principio e lo scopo; ed è quindi naturale che le siano estese le specialità del contratto di transazione.

Difatti l'art. 2 del Codice di procedura civile dispone:

« La conciliazione può aver luogo quando le parti abbiano la ca-

pacità di disporre degli oggetti su cui cade la controversia, e non si tratti di materia nella quale siano vietate le transazioni.

La conciliazione fatta da un tutore o altro amministratore, o da chi non possa liberamente disporre degli oggetti su cui cade la controversia, ha soltanto effetto quando sia approvata nei modi stabiliti per la transazione.

Le conciliazioni sul falso proposto in via civile non hanno effetto se non siano omologate dall' autorità giudiziaria, sentito il Ministero Pubblico ».

Come si vede, questo articolo stabilisce nettamente due principii cardinali, l'uno relativo alle persone, l'altro relativo alle cose. Pel primo dice non essere luogo a conciliazione tra persone le quali non siano capaci di *disporre*, che è quanto dire *contrattare*, degli oggetti su cui cade la controversia; pel secondo sancisce non poter essere materia di conciliazione ciò che non può esserlo di transazione.

Qui ci si presenta un campo vastissimo di applicazioni, che comprende tutte le parti del Codice civile in cui si tratta delle persone, delle obbligazioni e dei contratti in genere, della transazione, non che moltissime disposizioni disseminate in diversi altri titoli. Ma i limiti di quest'opera non ci consentono di esporre tutta questa materia e tanto meno di sfiorarne le teoriche. Dobbiamo in conseguenza contentarci di una elementare e succinta rassegna dei principii in relazione alle persone e cose contemplate nel detto articolo.

Si ritenga innanzi tutto che per la validità di un contratto qualunque, e così pure della conciliazione, sono indispensabili i quattro requisiti seguenti:

1.° La capacità di contrattare;

2.° Il consenso valido dei contraenti;

3.° Un oggetto determinato che possa essere materia di convenzione;

4.° Una causa lecita per obbligarsi (Cod. civ. art. 1104).

Vedremo come le condizioni particolari, cioè proprie delle transazioni e delle conciliazioni, si vengano schierando e trovino sede sotto alcuno dei requisiti generali suindicati.

**10. Capacità di contrattare; persone incapaci.**

Per regola generale, qualunque persona può contrattare, e così transigere e conciliarsi, se non ne è dichiarata incapace dalla legge (Cod. civ. art. 323, 1105).

Sono incapaci di contrattare, nei casi espressi dalla legge, i minori, — gli interdetti, — gli inabilitati, — le donne maritate, — e generalmente tutti coloro ai quali la legge vieta determinati contratti — art. 1106.

Minori. — Si dicono minori le persone dell'uno e dell'altro sesso che non hanno compito l'età di anni ventuno — art. 240, 323.

Di minori vi sono due categorie, cioè i minori soggetti alla patria potestà ed i minori emancipati. Sono soggetti alla potestà del padre, finchè questi vive e non è decaduto dai diritti civili per condanna penale o dichiarato assente; morto il padre o non potendo egli esercitare la patria potestà, sono soggetti alla potestà della madre — art. 1, 46, 220. Mancando padre e madre o se il superstite sia nell'impossibilità di esercitare la patria potestà, i minori cadono sotto tutela di chi sia loro stato nominato tutore dal genitore superstite per atto notarile o per testamento, ovvero sotto la tutela legale dell'avo paterno ed in mancanza di questo dell'avo materno, od infine (qualora tutti quali sovra manchino, o siano esclusi. o legittimamente scusati) sotto tutela di quell'altro tutore che sia stato nominato dal consiglio di famiglia — art. 47, 241, 242, 244, 245 (1).

I minori rimangono emancipati o col solo fatto del matrimonio che essi di regola non possono contrarre prima degli anni diciotto se maschi e prima di anni quindici se femmine, ovvero mediante dichiarazione fatta davanti il Pretore dal genitore che eserciti la patria potestà, ovvero in mancanza di questo mediante deliberazione del consiglio di famiglia, purchè in questi due ultimi casi abbiano raggiunto l'età di anni diciotto — art. 55, 310, 311 (2). Senonchè i minori in qualunque modo emancipati hanno per curatore uno dei genitori o chi altri vengagli nominato dal consiglio di famiglia; però la donna minore maritata ha per curatore il marito, od il curatore del marito se questi sia minore od inabilitato, od infine il tutore del marito se questi sia interdetto; e se la madre sia vedova, ovvero separata di corpo e di

(1) I figli naturali cioè nati fuori di matrimonio non sono, durante la loro minore età, sotto la patria potestà, ma soltanto sotto la tutela legale del genitore che li avesse riconosciuti; e tanto nel caso in cui venga a cessare questa tutela legale, quanto in quello in cui trattisi di figli minori di genitori ignoti, sono soggetti alla tutela dell'amministrazione dell'ospizio che li ha ricoverati o di chi altro sia loro stato deputato tutore dal consiglio di tutela (art. 184, 248, 261, 262 id.).

(2) Il figlio naturale può essere emancipato dal genitore che ne abbia la tutela legale e in mancanza dal consiglio di tutela (art. 312 id.).

beni, ha per curatore il padre o la madre, ed in loro mancanza le viene nominato un curatore dal consiglio di famiglia o di tutela — art. 314, 315.

I minori soggetti alla patria potestà od a tutela sono rappresentati in tutti gli atti civili, ed i loro beni sono amministrati, dal rispettivo genitore o tutore; i minori emancipati possono fare da sè soltanto quegli atti che non eccedono la semplice amministrazione, e per tutti gli altri abbisognano dell'assistenza del curatore. Negli affari però di maggior rilievo, a migliore guarentigia di qualsiasi minore deve intervenire, secondo i casi, l'autorità del Pretore o del consiglio di famiglia o di tutela o del Tribunale civile — art. 224, 277, 317, 318.

Premesse queste nozioni, osserviamo essere naturale che la legge abbia dichiarato incapaci di contrattare i minori senza distinzione, perchè non avendo volontà, od essendo la loro volontà resa imperfetta dal difetto di esperienza, essi non possono di per sè stessi consentire o nella più gran parte dei casi rimarrebbero vittima delle altrui macchinazioni. Ma la protezione che la legge accorda ai minori non esclude effettivamente la loro capacità giuridica di contrattare, bensì la trasferisce nell'amministratore, la tempera, la modifica e la circonda di salutari guarentigie, in diversa misura secondo che si tratti di minori soggetti alla patria potestà, o soggetti a tutela, od emancipati.

E primieramente il genitore può fare qualunque atto o contratto, ovverossia disporre dei beni dei figli minori soggetti alla sua patria potestà, — *liberamente* per tutto ciò che riflette la semplice amministrazione dei detti beni, — *coll'autorizzazione del Pretore ed a condizione di nuovo impiego* se si tratti di riscuotere capitali o di vendere effetti mobili soggetti a deterioramento, — *mediante autorizzazione del Tribunale civile*, e soltanto *per cause di necessità o di utilità evidente dei figli stessi*, se si tratti di alienare, ipotecare, dare a pegno i loro beni, contrarre a loro nome dei mutui od altre obbligazioni eccedenti i limiti della semplice amministrazione — art. 224, 225. Egli potrà adunque in ogni caso conciliarsi a nome e nell'interesse de' suoi figli; ed il doversi o non sottoporre la conciliazione riuscita, perchè abbia il suo effetto, all'approvazione del Pretore o del Tribunale dipenderà dalla natura dell'affare trattato, se cioè si riferisca soltanto all'amministrazione, ovvero alla riscossione di capitali ed a vendita di mobili di facile deterioramento, ovvero ad operazioni di maggiore importanza.

Lo stesso si deve dire del tutore, colla sola differenza che le sue facoltà amministrative sui beni del minore sono alquanto più limitate

di quelle del padre sui beni del figlio. Deve cioè il tutore venire *autorizzato dal consiglio di famiglia* per riscuotere i capitali del minore, farne impiego, prendere danaro a mutuo, accordare pegni od ipoteche, alienare beni immobili o mobili, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento, cedere o trasferire crediti o carte di credito, fare acquisti di beni immobili o mobili, eccettuati gli oggetti necessarii all'economia domestica od all'amministrazione del patrimonio, fare locazioni eccedenti il novennio, accettare o ripudiare eredità, accettare donazioni o legati soggetti a pesi e condizioni, procedere a divisioni o provocarle giudizialmente; e non può senza la detta autorizzazione *far compromessi o transazioni*, promuovere azioni in giudizio, se non quando si tratta di azioni possessorie, o di questioni relative al conseguimento delle rendite, *salvi i casi d' urgenza*: deve inoltre sottoporre all'omologazione del Tribunale civile le deliberazioni del consiglio di famiglia, per le quali egli sia stato autorizzato ad atti di alienazione, di pegno od ipoteca dei beni del minore, a prendere danari a prestito e per quelle che sono relative *alle transazioni, ai compromessi* e alle divisioni in cui il minore trovisi interessato — art. 296, 301.

Sembra da questa enumerazione che le transazioni e così anche le conciliazioni non possano mai essere valide senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia e l'omologazione del Tribunale fuori dei casi d'urgenza. Ma ciò non può essere: perchè evidentemente la legge qui non si occupa che di quelle transazioni che siano di natura da eccedere la semplice amministrazione. Pongasi, per esempio, che siavi controversia sul montare di mercedi di operai, di somministranze di viveri o di merci, di pigioni, di fitti, di frutti, di riparazioni o cose simili, e che il Conciliatore riesca a conciliare le parti, chi oserà sostenere che per la validità di cotali conciliazioni sia necessaria l'approvazione del consiglio di famiglia e l'omologazione del Tribunale a motivo che trovisi in quelle interessato un minore?

Venendo ora ai minori emancipati, occorrono le seguenti distinzioni. Essi hanno capacità di fare *da sè soli* gli atti che non eccedano la semplice amministrazione, — abbisognano *dell'assistenza del loro curatore* per riscuotere i capitali e farne idoneo reimpiego, — abbisognano *del consenso del curatore e dell'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela* per tutti gli altri atti eccedenti la semplice amministrazione, — e le deliberazioni del consiglio sono anche soggette *all'omologazione del Tribunale* nei casi in cui questa formalità è richiesta per gli altri minori — art. 317, 318, 319.

Ma se i minori emancipati siano stati autorizzati dal genitore emancipante o dal consiglio di famiglia o di tutela ad esercitare il commercio, possono fare da sè qualunque atto eccedente la semplice amministrazione ed anche ipotecare i loro beni immobili: però se si trattasse di alienarli, sarebbero pure da osservarsi le formalità stabilite per gli altri minori non commercianti, cioè l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela e l'omologazione del Tribunale civile — Cod. di comm. art. 4 e 6.

Anche qui diciamo che il minore emancipato ha capacità di conciliarsi secondo che ha capacità di contrattare, cioè secondo la natura dell'affare dedotto in conciliazione, salvo la necessità dell'assistenza o del consenso del curatore, dell'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela e dell'omologazione del Tribunale nei diversi casi in cui queste formalità siano rispettivamente richieste dalla legge.

Interdetti. — L'interdizione è legale o giudiziale.

Sono costituiti di pien diritto in istato d'interdizione legale i condannati ai lavori forzati od alla reclusione, mentre che scontano la pena — Cod. pen. art. 22.

L'interdizione giudiziale è quella che viene provocata dai congiunti, dal coniuge, o dal Pubblico Ministero, e pronunziata con sentenza del Tribunale civile contro un maggiore d'età, od un minore emancipato, od anche contro un minore non emancipato, nell'ultimo anno della sua minore età, il quale trovisi in condizione di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi — Cod. civ. art. 324, 325, 326.

Gli interdetti sono privati dell'amministrazione e della disponibilità dei loro beni, provvisti di tutore e pareggiati ai minori non emancipati — art. 229. In conseguenza nulla possono fare da sè, ed il loro tutore amministra, dispone ed ha facoltà di conciliarsi per essi, sì e come abbiamo detto sopra al riguardo dei detti minori.

Inabilitati. — Anche l'inabilitazione è legale o giudiziale.

Si reputano inabilitati di diritto i sordi-muti ed i ciechi dalla nascita, giunti all'età maggiore, eccettochè il Tribunale li abbia dichiarati abili a provvedere alle cose proprie — art. 340.

Sono inabilitati giudizialmente, cioè con sentenza del Tribunale civile, ad istanza di coloro che hanno diritto di provocare l'interdizione, gli infermi di mente il cui stato non sia talmente grave da far luogo all'interdizione, ed i prodighi — art. 339.

Gli inabilitati sono inabili a stare in giudizio, fare transazioni, prendere a prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni, alienare od ipotecare i loro beni, e fare altri atti che eccedano la semplice amministrazione, senza l'assistenza del curatore nominato dal consiglio di famiglia o di tutela — art. 339, 340. In sostanza, la loro capacità civile è ancora più ristretta di quella dei minori emancipati. Giova però ripetere l'osservazione fatta parlando di questi ultimi, che cioè il divieto di fare transazioni o conciliazioni senza l'assistenza del curatore e l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela non può estendersi al di là delle transazioni, le quali racchiudano una disposizione eccedente i limiti della semplice amministrazione.

Donne maritate. — Non tanto la decantata debolezza di mente della donna o la presunta di lei inesperienza negli affari, quanto il naturale ossequio dovuto al capo della famiglia, ed altre ragioni di convenienza economica pel buon governo della famiglia stessa, hanno consigliato di mantenere l'intervento dell'autorizzazione maritale in certi atti e contratti di maggiore importanza cui addivenga la donna maritata.

Per regola essa non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, nè transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito: alla quale autorizzazione supplisce quella del Tribunale civile, se il marito ingiustamente la ricusi alla moglie, o se trattasi di un atto nel quale siavi opposizione d'interesse, ovvero se la moglie sia legalmente separata per sua colpa, o per colpa sua e del marito, o per mutuo consenso — art. 134, 136.

Non è però necessaria l'autorizzazione del marito e nemmeno quella suppletiva del Tribunale: 1.° Quando il marito sia minore, interdetto, assente (1) o condannato a più di un anno di carcere, durante l'espiazione della pena; — 2.° Quando la moglie sia legalmente separata per colpa del marito; — 3.° Quando la moglie eserciti la mercatura, — a meno che ella sia minore d'età, nel qual caso non ostante che ella sia commerciante per alienare i suoi beni immobili le bisognerebbe, oltre il consenso del marito o di quell'estraneo che le faccia da cu-

(1) Per assente qui non s'intende semplicemente il marito che trovisi lontano dalla famiglia, ma quegli che sia scomparso dalla residenza senza che siansene più sapute delle notizie, giusta il titolo 3.° libro primo del Codice civile.

ratore, l'autorizzazione del consiglio di famiglia e di tutela e l'omologazione del Tribunale civile (1).

Riassumendo diremo che la donna maritata maggiore di età ha piena capacità di conciliarsi relativamente ai diritti ed alle cose di cui può disporre, con o senza l'autorizzazione del marito, secondo le distinzioni suespresse. Non è poi necessario che l'autorizzazione risulti da un atto apposito; bastando l'intervento, cioè l'assistenza materiale del marito alla conciliazione che fa la moglie: ma se il marito non interviene personalmente, la di lui autorizzazione deve risultare o da atto speciale con scrittura autentica, o da atto generico in forma pubblica con cui il marito accordi alla moglie la facoltà di fare da sè tutti od alcuni degli atti pei quali la legge richiede l'autorizzazione maritale — art. 134, capoverso.

Ma quali sono i diritti della moglie, quali i beni di cui può disporre ed occorrendo conciliarsi?

I beni della moglie sono dotali, o parafernali, o cadenti nella comunione pattuita nel contratto di matrimonio, od appartenenti al commercio che ella debitamente autorizzata esercita separatamente dal marito.

I beni dotali sono amministrati esclusivamente dal marito, e non possono essere alienati od ipotecati, salvochè l'alienazione o l'ipoteca sia stata permessa nel contratto di matrimonio, ovvero venga autorizzata con decreto del Tribunale per motivi di necessità od utilità evidentemente giustificata e sia consentita da ambedue i coniugi — art. 1399, 1404, 1405. Se però la moglie avesse giudizialmente ottenuta la separazione dei beni, essa ne conseguirebbe la libera amministrazione e disponibilità, ferma l'inalienabilità della dote e la necessità dell'autorizzazione giudiziale pel reimpiego delle somme dotali che avesse esatte — art. 1424. In ogni caso può la moglie disporre di quella parte di rendite dotali di cui avesse fatto riserva nel contratto di matrimonio per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona — art. 1399, 2.° capoverso.

Dei beni della comunione è pure amministratore esclusivo il marito,

(1) Art. 135 e 315 del Codice civile, 9 del Codice di commercio. — Si avverta altresì che per essere considerata commerciante la moglie deve avere riportato il consenso del Tribunale od esercitare la mercatura, e far valere effettivamente un commercio in nome proprio: non basterebbe ch'ella vendesse al minuto le merci del traffico di suo marito (art. 8 dello stesso Codice di commercio).

il quale potrebbe anche alienarli od ipotecarli, purchè a titolo oneroso — art. 1438, 1439.

I beni parafernali, cioè quelli che non sono stati costituiti in dote nè vincolati alla comunione, sono in piena disponibilità della moglie; poichè essa ne ritiene il dominio, l'amministrazione ed il godimento, ad esclusione del di lei marito, il quale non potrebbe immischiarsi in essi, salvo in virtù di mandato espresso o tacito della stessa moglie — art. 1425 e seguenti.

Finalmente per tutto ciò che riguarda il commercio ch'ella esercita separatamente dal marito, la moglie può nel modo più ampio disporre, alienare e contrarre obbligazioni; ed anzi, qualora fosse in comunione di beni col marito, obbligherebbe non solamente sè stessa sui suoi beni parafernali, ma eziandio il marito ristrettivamente agli utili della comunione: non vi sono che i beni dotali che ella, neppure a pretesto di operazioni di commercio, può ipotecare od alienare fuori dei casi di evidente necessità od utilità e senza il consenso del marito ed il decreto d'autorizzazione del Tribunale — Cod. di comm. art. 8 e 9.

Altre persone od enti cui la legge vieta determinati contratti. — Ampia e variamente composta è la categoria di queste persone con cui l'art. 1105 del Codice civile chinde l'enumerazione degli incapaci a contrattare e per conseguenza a conciliarsi.

Eccone degli esempi. — Coloro che hanno ottenuto dal Tribunale l'immissione nel possesso temporaneo dei beni di un assente ne acquistano l'amministrazione, ne promuovono in giudizio le ragioni, ne godono le rendite in certi limiti e sotto date condizioni: ma non possono, senza l'autorizzazione giudiziale, alienare nè ipotecare i beni immobili, nè fare alcun altro atto eccedente la semplice amministrazione — art. 28 e segnenti;

Nessuna convenzione tra il tutore ed il minore fatto maggiore può aver luogo prima della definitiva approvazione del conto di tutela — art. 307;

Gli amministratori delle eredità conferite sotto condizione sospensiva, gli eredi con benefizio d'inventario, ed i curatori delle eredità giacenti, non possono disporre degli oggetti ereditarii da loro amministrati — art. 857, 969 e seg., 983: però gli eredi con benefizio d'inventario ed i curatori delle eredità giacenti, compiuto l'inventario e decorsi giorni trenta dalla trascrizione e pubblicazione rispettivamente prescritta negli art. 896 del Codice di procedura civile e 955 del Codice civile, possono fare transazioni le quali devono essere ap-

provate dal Pretore o dal Tribunale civile, secondo che l'oggetto della transazione sia inferiore o superiore a lire 1500 (1). Nulla osterebbe quindi che siffatte transazioni fossero consegnate in un verbale di conciliazione, purchè questa venga di poi approvata dall'autorità giudiziaria competente;

I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salvo negli atti di ultima volontà nelle forme e secondo le regole stabilite per tali atti — Cod. civ. art. 1054;

Non possono essere compratori nemmeno all' asta pubblica, sotto pena di nullità del contratto, nè direttamente, nè indirettamente, nè per interposte persone, — il genitore, dei beni dei figli soggetti alla sua podestà, — i tutori, i protutori e curatori, dei beni delle persone soggette alla loro tutela, protutela o cura, — i procuratori, dei beni che sono incaricati di vendere, — gli amministratori, dei beni de' Comuni o degli Istituti pubblici affidati alla loro cura, salvo che, per particolari circostanze, nell'atto che permette la vendita siano autorizzati a concorrere agli incanti, — i pubblici uffiziali, dei beni che si vendono sotto la loro autorità o mediante il loro intervento — art. 1457;

I giudici, gli uffiziali del Pubblico Ministero, i cancellieri, gli uscieri, gli avvocati, i procuratori o patrocinatori ed i notai non possono essere cessionari delle liti, ragioni ed azioni litigiose di competenza della Corte, del Tribunale o della Pretura di cui fanno parte, o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese, eccettochè si tratti di azioni ereditarie fra i coeredi, o di cessioni in soddisfazione di crediti o per difesa di beni posseduti, — ed inoltre gli avvocati e procuratori non possono nè per loro nè per interposta persona stabilire coi loro clienti alcun patto, nè fare coi medesimi contratto alcuno di vendita, donazione, permuta o altro simile sulle cose comprese nelle cause alle quali prestano il loro patrocinio, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese — art. 1458;

Non può aver luogo veruna società universale, eccettochè tra persone capaci di dare o di ricevere scambievolmente l'una dall'altra, ed alle quali non sia vietato di avvantaggiarsi reciprocamente a scapito dei diritti d'altre persone — art. 1704;

La moglie non può accettare mandato senza l' autorizzazione del marito — art. 1743;

Lo Stato, le Provincie, i Comuni, gli Istituti pubblici, civili od ec-

(1) Art. 881 e 899 del Codice di procedura civile.

clesiastici, ed in generale tutti gli altri enti ossia corpi morali legalmente riconosciuti, sono bensì considerati come persone godenti dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico: ma tutti questi enti non acquistano, non amministrano e non alienano i loro beni, salvochè colle forme determinate da leggi speciali, e non potrebbe quindi di regola ammettersi la conciliazione delle controversie in cui quegli enti siano interessati — art. 2, 425 e seguenti;

Altri esempi di persone incapaci a determinati contratti si riscontrano nel Codice di commercio: tale l'incapacità dei pubblici mediatori a fare operazioni di commercio o di banca per conto proprio, a ricevere o fare pagamenti per conto dei loro committenti, a negoziare lettere di cambio e simili effetti o vendere merci appartenenti a falliti, a rendersi garanti dell'esecuzione dei contratti fatti col loro ministero, a riunirsi in società per l'esercizio della mediazione od esercitarla per mezzo di commessi o altre persone interposte; tale quella dei soci in nome collettivo a prendere interesse in altre società aventi lo stesso oggetto senza il consenso degli altri soci, ed a fare operazioni per conto proprio o per conto di un terzo nella stessa specie di commercio della società; quella dell'accomandante a fare atti di amministrazione o ad impiegarsi per affari della società, fosse anche con procura, ecc. (1).

### 11. Consenso valido dei contraenti.

Senza il consenso delle parti non esiste contratto, nè può esservi conciliazione. Questo è certissimo: perciò la legge non si preoccupa della mancanza di consenso nei contraenti, bensì del caso in cui il consenso realmente dato non sia valido per trovarsi infetto di qualche vizio.

Il consenso non è valido, — così determina l'articolo 1108 del Codice civile, — se fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo.

Ma anche la lesione presuppone un consenso falso che non risponde al fine di chi contrasse l'obbligazione, e lo stesso si deve dire della promessa o della stipulazione fatta a nome di un terzo senza necessario mandato.

(1) Art. 53, 54, 55, 56, 115, 116, 122 del Codice di commercio. — Circa la facoltà dei sindaci di un fallimento di transigere sui diritti appartenenti al fallito, si consultino gli art. 595, 648 dello stesso Codice.

Esaminiamo di volo questi vizi del consenso in quanto possono influire sulla validità delle conciliazioni.

Errore. — Distinguono i leggisti l' errore di diritto da quello di fatto.

L' errore *di diritto*, nei contratti in genere, vizia il consenso e produce la nullità del contratto, quando ne è la causa unica o principale — art. 1109. Ma crediamo che non possa produrre mai la nullità di una conciliazione: perchè nelle conciliazioni la causa principale se non unica è sempre l'estinzione della controversia ed il ristabilimento della pace, — perchè le parti si accostano dominate più da sentimenti di equità e di convenienza reciproca che non dalla considerazione del diritto, in faccia al quale si devono almeno presumere che ignorino se abbiano ragione o torto, — perchè, ammessa la scusa dell'errore, le conciliazioni invece di estinguere le liti non servirebbero che a moltiplicarne il numero, — perchè insomma evidente è qui la strettissima analogia delle conciliazioni colle transazioni, al cui riguardo la legge dichiara espressamente che non possono impugnarsi per causa di errore di diritto — art. 1772.

L'errore *di fatto*, nella conciliazione come negli altri contratti, vizia il consenso e produce nullità soltanto allorchè cade sull'oggetto della controversia o sulla persona con cui s'intende contrattare — art. 1110 e 1773. *Sull' oggetto*, che è quanto dire sulla sostanza stessa della cosa dedotta in contratto, si verifica l'errore, — per esempio — quando io credo di ricevere in pagamento un credito esigibile e libero, e viene poi a riconoscersi che il medesimo è inesigibile, dotale, inalienabile. *Sulla persona* o meglio sulla *qualità della persona* con cui s'intende contrattare, cade l'errore allorchè — per esempio — io mi conciliassi con Tizio credendolo erede di Sempronio col quale io aveva una controversia, e venisse poi a riconoscersi che Tizio non è erede di Sempronio.

Vi è anche l' errore *di calcolo*: ma questo è sempre correggibile in tutti i contratti e così anche nelle conciliazioni, nelle transazioni e persino nelle sentenze — Cod. civ. art. 1145, 1172, Cod. proc. civ. art. 327, 473.

Violenza. — Non parliamo della violenza *fisica*, escludente ogni consenso: per questa provvede il Codice penale. Parliamo bensì della violenza *morale*, quale uno dei vizi che alterano il consenso, perchè restringe la libertà di azione e di riflessione che deve essere integra nei contraenti e presiedere a qualunque siasi contratto.

La violenza usata contro colui che ha contratto l'obbligazione è causa di nullità, ancorchè sia stata usata da una persona diversa da quella, a vantaggio della qnale si è fatta la convenzione — art. 1111.

Il consenso si reputa estorto colla violenza, quando qnesta è di tal natura da far impressione sopra una persona sensata, e da poterle incutere ragionevole timore di esporre sè o le sue sostanze ad un male notabile. Si ha riguardo in questa materia all'età, al sesso ed alla condizione delle persone — art. 1112.

La violenza è causa di nullità del contratto, anche quando il male minacciato sia diretto a colpire la persona o i beni del coniuge, di un discendente o di un ascendente del contraente. Trattandosi di altre persone, spetta al giudice di pronunziare sulla nullità secondo le circostanze — art. 1113, 1773.

Il solo timore reverenziale — quale è quello verso il padre, la madre o altri ascendenti, della moglie verso il marito, del snbordinato verso il superiore, del debitore verso il creditore, del domestico verso il padrone e simili — senza il concorso di una effettiva violenza, non basta per annullare il contratto — art. 1114.

Si noti però che, cessata la violenza, il contratto può essere confermato o ratificato, sia con nn atto espresso, sia lasciando trascorrere il quinqnennio a cui la legge limita l'azione di nullità — art. 1300, 1309.

Dolo. — Il dolo è causa di nullità del contratto, quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali, ohe l'altro senza di essi non avrebbe contrattato — art. 1115. Questo si chiama dolo *principale*; il dolo *incidente*, quello cioè che riguarda un motivo subalterno, non cardinale, non determinante il contratto, sebbene perturbi l'ordine morale, non dà mai luogo a nullità.

Scoperto il dolo e trascorso il quinquennio prescritto per denunziarlo, avviene ciò che abbiamo or ora notato in rapporto alla violenza.

Lesione. — Anche la lesione affetta il consenso, in qnanto essa può essere il risultato dell'errore o della violenza o del dolo di cui sia stato vittima uno dei contraenti: ma di per sè non dà lnogo ad intaccare il contratto, se non nei casi e sotto le condizioni specialmente espresse nella legge — art. 1308. In materia di conciliazione, ritenuta la presunta corrispettività dei sacrifizi che reciprocamente s'impongono le parti per dar fine alle loro controversie, si può per regola stabilire che al pari della transazione non sia suscettibile di essere impugnata per causa di lesione — art. 1772. Diciamo *per re-*

*gola:* perchè in dati casi speciali converrebbe decidere diversamente; ma noi non ce ne occupiamo maggiormente sul riflesso che di questi casi, d'altronde rarissimi, spetterà ai Pretori od ai Tribunali di conoscere, non mai ai Conciliatori.

Obbligazioni o stipulazioni a nome di terzi. — Finalmente non è un consenso giusto quello di colui che si obblighi o stipuli in nome proprio per una terza persona.

Così può bensì taluno obbligarsi verso un altro promettendo il fatto di un terzo: ma tale promessa dà soltanto luogo ad una indennità verso colui che si è obbligato, o che ha promesso la ratifica del terzo, se questi ricusa di adempiere l'obbligazione. E parimente può taluno stipulare a vantaggio di un terzo, quando ciò formi condizione di una stipulazione che fa per sè stesso o di una donazione che fa ad altri — art. 1128, 1129.

In altri termini: il consenso espresso a nome di un terzo senza il di lui mandato è bensì valido, ma non conduce direttamente allo scopo: le condizioni del contratto che si è voluto conchiudere ne rimangono essenzialmente modificate.

**12. Oggetto, ossia materia dei contratti.**

Dalle persone passiamo alle cose. I due primi requisiti delle contrattazioni sono soggettivi, inerenti cioè alle persone di cui riguardano il consenso e la capacità giuridica: gli altri due che passiamo ad esaminare sono oggettivi, estrinseci cioè alla persona di chi contrae, e riguardano l'oggetto e la causa di obbligarsi in ogni convenzione. Notiamo che in quanto a questi due requisiti la legge non stabilisce soltanto un'analogia ma una perfetta assimilazione tra la conciliazione e la transazione, dicendosi nell'articolo in esame che la conciliazione non può aver luogo quando si tratti *di materia nella quale siano vietate le transazioni.*

Oggetto o materia di ogni contratto sono le cose, cioè la loro proprietà ed anche il loro semplice possesso od uso: siano desse mobili od immobili, corporali od incorporali, presenti o future, tutte possono di regola essere poste in contrattazione. La legge non si occupa che delle eccezioni a questa regola generale.

Cose che non sono in commercio. — Sono primieramente escluse dalla facoltà contrattuale le cose che non sono in commercio —

art. 1116; quali le cose che hanno cessato di esistere al momento in cui se ne vuole disporre, le cose altrui, le cose di nessuno o naturalmente comuni a tutti, le cose sacre, quelle infine che sono o fisicamente o moralmente o per disposizione di legge impossibili. Di qui il motivo di parecchie proibizioni contenute nel Codice civile, delle quali basterà mentovare quella di stipulare l'arresto personale fuori dei casi e senza le forme di legge — art. 2093; quella di obbligarsi a rimanere in comunione o di obbligare la propria opera all'altrui servizio altrimenti che a tempo o per una determinata impresa — art. 681, 1628; la proibizione agli sposi di derogare nel loro contratto di matrimonio ai diritti che appartengono al capo della famiglia od a quelli che vengono dalla legge attribuiti all'uno o all'altro coniuge, o di fare ivi alcuna convenzione o rinunzia che tenda a mutare l'ordine legale delle successioni — art. 1379, 1380; la proibizione ai coniugi di addivenire per solo consenso alla separazione personale senza l'omologazione del Tribunale — art. 158; quelle di rinunziare alla facoltà di chiedere la rescissione della vendita per causa di lesione, e di convenire che il venditore non sarà tenuto ad alcuna garanzia nè anche per fatto proprio — art. 1529, 1484; quella per ultimo di rinunziare alla prescrizione prima che sia compiuta — art. 2107.

In tutti questi casi ed altri simili in cui trattasi o della libertà personale, o dell'ordine pubblico, o dei buoni costumi, si dedurrebbero in contrattazione cose inestimabili e che non sono a disposizione dell'uomo; giustamente perciò vi si oppone la legge.

Se non che, essendo la propria conservazione non meno preziosa della libertà personale, perchè mai il nuovo Codice Italiano ha taciuto degli alimenti e nôn ha richiamata la disposizione dell'art. 2098 del Codice Albertino che proibiva di transigere sopra le pensioni o provvisioni di alimenti futuri senza l'approvazione del tribunale competente? Perchè non tenne conto dell'articolo 27 delle leggi di procedura per le Due Sicilie che negava il menomo vigore alle conciliazioni sulle donazioni o legati d'alimenti se non fosse precednta eguale approvazione? Vi fu dimenticanza od improvvida deroga alle leggi anteriori ed alla sapienza Romana che le aveva inspirate? Ovverochè si volle andare tant'oltre da impedire ogni transazione sugli alimenti anche coll'approvazione giudiziale? — Gravi sono i dubbi che sorgono dal silenzio della legge. Una voce autorevole (1) si è pronunziata

(1) Borsari, Cod. di proc. civile annotato, questione 3.ª sotto l'art. 8.

che, malgrado questo silenzio, rimangono gli alimenti futuri sottratti alle contrattazioni. Noi abbracciamo volentieri questa opinione, suggerendo ai Conciliatori di non prestarsi alle convenzioni in cui persone (per lo più prodighe), alle quali fosse stata fissata o per donazione o per legato o per sentenza giudiziale una pensione alimentaria, intendessero di rinunziarvi in tutto od in parte contro una somma pagata in contante od altro simile corrispettivo, — e di prestarvisi invece quando si trattasse di transigere intorno a somme alimentarie arretrate ossia scadute, ovvero di stabilire assegni provvisorii di alimenti fra parenti; diciamo *provvisorii*, perchè l'autorità giudiziaria competente potrebbe sempre farli cessare, ridurre od aumentare secondo le circostanze — art. 145.

Cose indeterminate nella loro specie o nella quantità. — La cosa che forma l'oggetto del contratto debb'essere determinata almeno nella sua specie, e trattandosi di quantità della cosa deve almeno provvedersi perchè si possa determinare — art. 1127. Per evitare le nullità a questo riguardo, i Conciliatori porranno ogni cura onde le parti esprimano e designino con tutta la precisione possibile le cose di cui si tratta e le controversie che si vogliono terminare. Il che è tanto più interessante in materia di conciliazione come di transazione (su ciò equiparate dalla legge), in quanto che la legge non ammette interpretazioni estensive, prescrivendo cioè:

Che la transazione non si estende oltre ciò che ne forma l'oggetto, e che la rinunzia fatta a tutte le ragioni ed azioni comprende soltanto ciò che è relativo alle controversie, le qnali hanno dato luogo alla transazione — art. 1768;

Che le transazioni non pongono fine se non alle controversie le quali sono state indicate, sia che le parti abbiano manifestata la loro intenzione con espressioni speciali o generali, sia che risulti tale intenzione come necessaria conseguenza di ciò che è stato espresso — art. 1769;

Che colui che ha fatto transazione sopra un diritto suo proprio, se acquista in appresso simile diritto da altra persona, non resta vincolato dalla transazione precedente in quanto al diritto nuovamente acquistato — art. 1770;

Che la transazione fatta da uno degli interessati non obbliga gli altri, e non può essere opposta da essi — art. 1771.

Cose future. — Le cose future possono formare oggetto di contratto. Non si può rinunziare però ad una successione non ancora

aperta, nè fare alcuna stipulazione intorno alla medesima, sia con quello della cui eredità si tratta, sia con terzi, quantunque intervenisse il consenso di essi — art. 1118.

**13. Causa lecita per obbligarsi.**

Ultimo dei requisiti essenziali per la validità dei contratti è la *causa*. Non vi può essere contratto senza una giusta causa: l'obbligazione senza causa, o fondata sopra una causa falsa od illecita, non produce alcun effetto — art. 1119.

La causa dei contratti consiste nel loro titolo, oneroso o gratuito, collegato colla possibilità della cosa che ne costituisce l'oggetto e la materia. Se manchi l'intendimento di beneficare o di procurarsi un vantaggio apprezzabile in diritto, se la promessa versi su cosa naturalmente o legalmente impossibile, si dirà che la convenzione è mancante di causa, o fondata sopra una causa falsa od illecita.

Spieghiamoci con qualche esempio.

Sono mancanti di causa, epperciò di nessun effetto, la promessa di interessi per un capitale non dovuto e la costituzione dotale non susseguìta dal matrimonio; avrebbe una falsa causa quel pagamento che l'erede eseguisse in obbedienza ad un testamento che venga di poi riconosciuto falso od invalido; è illecita la causa quando è contraria alla legge, al buon costume o all'ordine pubblico — art. 1122.

E facendo speciale applicazione alle conciliazioni ed alle transazioni, troviamo che le medesime sono nulle per difetto di giusta causa nei casi seguenti: 1.° Se siano state fatte in esecuzione di un titolo nullo, salvo che le parti abbiano espressamente trattato della nullità; 2.° Se siano fatte sopra documenti, che si sono in appresso riconosciuti falsi; 3.° Se la controversia fosse già decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avesse notizia; 4.° Quando riguardino un solo oggetto, e resti provato dai documenti posteriormente scoperti che una delle parti non aveva alcun diritto sopra lo stesso oggetto. Se però le parti abbiano trattato generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi fra loro, i documenti che erano loro ignoti in quel tempo e che posteriormente si sono scoperti non costituirebbero un titolo per impugnare la conciliazione o la transazione, salvo che fossero stati occultati per fatto di una delle parti contraenti: in quest'ultima supposizione la causa non mancherebbe, ma la sarebbe una causa illecita in quanto che

niuno può trarre profitto dal proprio dolo — art. 1174, 1175, 1176. 1177.

Del resto qualunque contratto è valido, quantunque non ne sia espressa la causa; questa si presume sino a che si provi il contrario — art. 1120, 1121.

Si possono conciliare le parti su di un reato? Rispondiamo di no, appunto perchè mancherebbe la giusta causa di obbligarsi. Ma come ciò debba essere inteso stimiamo più opportuno di spiegarlo nel paragrafo seguente.

### 14. Conciliazione sui reati e sul falso proposto in via civile.

Vuolsi innanzi tutto ritenere che ogni reato dà luogo ad una *azione penale* e può anche dar luogo ad una *azione civile* pel risarcimento del danno recato — Cod. proc. pen. art. 1.

L'azione penale è quella che mira alla punizione del colpevole ed è sempre esercitata dal Pubblico Ministero, — d'uffizio nei reati di *azione pubblica* e sull' istanza della parte offesa nei reati di *azione privata* — art. 2. Tutti i reati sono di azione pubblica, tranne i pochi per cui la legge espressamente dichiara non potersi procedere salvo ad istanza della parte privata, cioè: L'oltraggio al pudore in privato, l'adulterio, il concubinato, il ratto susseguito da matrimonio, la seduzione, i mali trattamenti tra coniugi, le percosse o ferite volontarie senz'armi proprie dalle quali non sia derivata malattia od incapacità di lavoro per un tempo maggiore di giorni cinque, la diffamazione od il libello famoso e le ingiurie, ed infine tutte le contravvenzioni contro le persone e le proprietà; e crediamo di dover aggiungere tutte le contravvenzioni contemplate da leggi o regolamenti speciali, le quali non interessino direttamente l'ordine pubblico, come sarebbero quelle derivanti dai bandi di polizia urbana o campestre, e quelle denunziate dagli appaltatori del dazio consumo — Cod. pen. art. 420, 482 483, 484, 498, 500, 515, 550, 586, 687.

L'azione civile appartiene al danneggiato, od a chi lo rappresenta, contro gli autori, gli agenti principali ed i complici del reato, i civilmente risponsabili ed i rispettivi eredi; questa può essere esercitata tanto nel giudizio penale, quanto in un giudizio civile a parte: se non che, fatta la scelta nel giudizio civile, non potrebbe più la parte danneggiata da un reato di azione privata promuovere il giudizio penale — Cod. proc. pen. art, 3, 4, 6.

Ritenute queste sommarie nozioni sulla materia, non sarà difficile ai Conciliatori il distinguere se e come si possa con un verbale di conciliazione estinguere l'una o l'altra delle azioni nascenti dai reati.

I danneggiati da un reato od i loro aventi causa possono in ogni tempo conciliarsi cogli autori e consorti relativamente al montare dei danni ed interessi civili risultanti dal reato, sia questo di azione pubblica o di azione privata. Ma se il reato è di azione pubblica la riuscita conciliazione non avrà alcuna influenza sulla missione del Pubblico Ministero, il quale proseguirà nullameno la punizione del reo. Allorchè invece il reato è di azione privata, bisogna distinguere tra il caso in cui non siasi ancòra data e quello in cui sia già stata data querela: nel primo caso coll'azione civile si è estinta l'azione penale, perchè non potrebbe più questa essere messa in moto dal Pubblico Ministero il quale non può agire senza l'istanza della parte offesa, nè dalla stessa parte offesa la quale accettando la conciliazione ha già fatta la sua scelta e si è quindi preclusa la via a sporgere querela del reato; nel secondo caso poi l'azione del Pubblico Ministero continua non ostante il patto conciliativo, ma può essere arrestata mediante la formale desistenza dalla querela (1).

Dovranno dunque i Conciliatori nel trattare le conciliazioni in dipendenza di un reato di azione privata, sempre quando l'intenzione delle parti sia quella di transigere sui danni e di troncare ad un tempo il procedimento penale, impegnare la parte che ha dato querela a rassegnare la sua desistenza al Pretore o ad altro ufficiale di polizia giudiziaria. E siccome questa desistenza trae sempre seco l'obbligo dirimpetto al Regio Erario in chi desiste di pagare le spese processuali già occorse, sarà perciò utile ed anzi necessario che nel verbale di conciliazione s'inserisca un apposito capitolo per regolare il pagamento delle dette spese nei rapporti tra le parti.

Nè per essere meno efficace la conciliazione quando si tratta di reati di azione pubblica debbono i Conciliatori adoperarvisi con minore zelo, se richiesti. Oltrecchè rimane sempre qualche cosa da conciliare, cioè la riparazione del danno privato, non riusciranno sempre infruttuosi i loro richiami ai sensi d'umanità, al generoso perdono,

(1) Argomento dagli art. 2, 7, 8, 116, 117, 118, 120 del detto Codice di proc. pen. L'art. 1766 Codice civile, dopo aver detto che *si può far transazione sopra un' azione civile che provenga da un reato*, aggiunge che *la transazione non è d' ostacolo al procedimento per parte del Pubblico Ministero.* Ciò però si deve intendere giusta le distinzioni surriferite.

alla pace e concordia tra animi esasperati; e ognun sa che i così detti *trattati di pace*, se non disarmano la giustizia, sono però d'ordinario ricevuti quali circostanze attenuanti (1).

Dal sin qui detto risulta che in materia di reati, siano di azione privata o di azione pubblica, nulla effettivamente havvi da conciliare fuorchè l'interesse civile del risarcimento del danno causato, e che le ulteriori consegnenze che da siffatta conciliazione derivano non dipendono dalla volontà delle parti, ma dalla disposizione della legge o dall'apprezzamento dei Magistrati. Perciò sta quanto si disse in fine del precedente nnmero, che cioè la conciliazione sopra un reato *in sè stesso* è moralmente impossibile, è senza causa.

Dalle conciliazioni sui reati in genere passiamo a quelle sui reati di falso in particolare.

Il reato di falso ha qualche cosa di specifico che lo distingue da tutti gli altri reati. Per questi, se non si sa chi accagionarne, non si ha interesse a promuovere l'azione penale, nè si può far valere l'azione civile. Se invece io vengo a conoscere che uno è detentore di un titolo falso o falsificato ai miei danni, ovvero questo stesso titolo viene prodotto contro di me in giudizio, io ho tntto l'interesse di attaccare di fronte quel titolo e di farne dichiarare in contradditorio di chi vuole approffittarsene la falsità e la conseguente nullità, senza preoccuparmi di chi sia stato il falsario, il quale pno essere tutt'altri che il detentore del titolo, oppure essere già morto, in modo da rimanere così estinta od altrimenti pregiudicata dalla prescrizione la relativa azione penale. A tali incertezze ed eventualità provvede la legge in favore di chi trovisi minacciato da un titolo falso con accordargli la facoltà di proporre la sua querela di falso *in giudizio civile*, sia come oggetto *principale* della causa, sia *incidentalmente* nel corso di essa, con determinate forme speciali e sempre sotto la sorveglianza del Pnbblico Ministero al quale interessa di esaminare se esista realmente il falso e se si possa scoprire e perseguitarne il colpevole — Cod. proc. civ. art. 296 e seguenti.

(1) L'opportunità della interposizione del Conciliatore è ancora più evidente nei delitti minimi contro le proprietà, guasti e danni, pascolo abusivo, ecc., che con poco buon senso legislativo continuano a ritenersi come di azione pubblica. La conciliazione del colpevole di consimili reati, o di chi ne sia civilmente risponsabile, col danneggiato, se intervenga prontamente, fa sì che più non se ne parli e non giungano a notizia degli agenti od ufficiali che dovrebbero denunziarli: ciò che sovente è un bene sotto molti rapporti.

Se pertanto mentre si agita uno di questi giudizi di falso, principale od incidente, le parti vengano a conciliazione od a transazione, è natnrale che il Pubblico Ministero debba essere sentito prima che la conciliazione o transazione sia posta in esecuzione; perchè egli che assisteva con vigile occhio al gindizio, e che al primo apparire di snfficienti indizi aveva diritto d'instare pel procedimento a norma del Codice di procedura penale, non deve smettere le sue ricerche pel solo motivo che piacqne alle parti di troncare il giudizio civile, essendochè il falso non offende soltanto l'individuo ai cui danni è diretto ma anche l'ordine e la sicurezza sociale.

Ecco il perchè la legge, tanto in materia di conciliazione quanto in materia di transazione, vuole che l'accordo delle parti nei giudizi di falso in via civile non possa avere effetto, se non sia omologato dall'autorità giudiziaria, sentito il Ministero Pubblico — Cod. proc. civ. art. 2, 316.

Non esamineremo qui la questione, tanto controversa tra gli scrittori Francesi, se nel frattempo tra la conciliazione e l'omologazione possa una delle parti ritrattarsi e recedere dall'accordo. Ciò riesce estraneo all'Ufficio del Conciliatore: a lui basta di ritenere che non solo pnò ma deve, se richiesto, interporre la sua mediazione anche nelle controversie su cui si agiti il giudizio di falso in via civile, e consegnare il componimento ove riesca in processo verbale, nel quale sarà opportuno un capitolo per la prefissione del termine dentro cui si obblighi l'una o l'altra parte a sottoporre la pratica all'antorita giudiziaria per la volnta omologazione.

Avvertiremo piuttosto che l'autorità gindiziaria a cui deve essere sottomesso il verbale per l'omologazione sarà il Tribnnale civile o la Corte d'appello davanti cui è vertente il giudizio civile sul falso.

# CAPO IV.

## Della chiamata in conciliazione.

### SOMMARIO



**15. Chiamata in conciliazione e presentazione volontaria.**

La conciliazione ufficiale si inizia in due modi: o colla chiamata in conciliazione o colla presentazione volontaria delle parti.

La chiamata in conciliazione è regolata dagli art. 3 e 4 del Codice di procedura civile, cioè:

Art. 3. « La richiesta per la conciliazione è fatta anche verbalmente al Conciliatore del Comune in cui una delle parti che si vuole chiamare in conciliazione ha residenza, domicilio, o dimora, ovvero si trova la cosa controversa. »

Art. 4. « Gli avvisi alle parti per le conciliazioni sono scritti dal cancelliere, che indica in essi l'oggetto e il giorno per la comparizione.

Il messo del Comune notifica questi avvisi alla persona, o alla residenza, o al domicilio, o alla dimora, e il cancelliere nota sull'originale la seguita notificazione.

Gli avvisi originali si consegnano alla parte istante. »

Della presentazione volontaria per la conciliazione fa cenno il capoverso dell'art. 2125 del Codice civile per determinarne gli effetti, e ne risulta ben scolpito il carattere nelle seguenti parole della più volte citata relazione Pisanelli:

« La parte che vuol tentare lo sperimento della conciliazione deve farne la sua richiesta al Giudice del Comune, in cui alcuna delle altre parti ha la residenza o il domicilio, ovvero si trova la cosa controversa. Si applicarono al riguardo le norme che regolano la competenza per ragione di territorio nei giudizi; non è però vietato alle parti di presentarsi volontariamente davanti al Conciliatore di qua-

lunque altro Comune; ma in questo caso è facoltativo alla stesso Conciliatore di prestarsi o diniegare i suoi buoni uffizi, poichè cessa in lui il dovere di esercitare funzioni che sono essenzialmente locali per ragione delle persone interessate o della cosa controversa. »

Donde si vede quanto vadano errati coloro che insegnano commettersi arbitrio od illegalità dal Conciliatore che interponga la sua mediazione fra persone soggette ad aliena giurisdizione. Il vero è che il Conciliatore non è sempre obbligato, ma ha pur sempre facoltà di sperimentare la conciliazione tra persone comunque estranee alla sua circoscrizione e dovunque trovisi l'oggetto in controversia. Se il Conciliatore, quantunque non obbligato per ragione di territorio, si presta, avviene una proroga della di lui giurisdizione volontaria: proroga ammessa anche in materia contenziosa dagli art. 69 e 187 del Codice di procedura civile.

Si argomenta altresì che il Conciliatore non potrebbe ricusare l'ufficio alle parti spontaneamente comparse, le quali appartengono alla di lui giurisdizione o per domicilio o per ragione della cosa controversa. È ovvio però che in tal caso le parti non debbano avere l'indiscretezza di voler essere sentite sul campo, e che il Conciliatore avrà facoltà di fissare il luogo, il giorno e l'ora in cui possano le medesime ricomparire senz'altro avviso.

Suppongasi ora che il Conciliatore non conosca le persone che volontariamente a lui si presentano per essere conciliate. Dovrà egli o potrà nulladimeno occuparsi della loro controversia?

L'art. 33 delle antiche leggi di procedura del napolitano disponeva che la spontanea comparsa delle parti attribuisse facoltà al Conciliatore sebbene incompetente pel rispettivo domicilio delle stesse parti, purchè però queste sapessero scrivere od altrimenti esibissero un atto di consenso ricevuto da notaio. Niuna disposizione analoga si riscontra nella legge vigente. Ma dovrebbe tuttavia il Conciliatore accertarsi della identità delle persone da lui non bene conosciute, onde evitare di rendersi involontariamente complice di qualche inganno e passibile del disposto dell'art. 348 del Codice penale (1).

(1) L'art. 348 del Codice penale è così concepito:

« I notai ed *altri pubblici uffiziali* non potranno ricevere nè stipulare alcun atto senza conoscere le parti, o senza che queste siano loro fatte conoscere da due persone sottoscritte o segnate all'atto, non aventi interesse nel medesimo, ed inoltre cognite al notaio o pubblico uffiziale, e che abbiano le stesse qualità di quelle richieste per essere testimoni istrumentari; sotto pena del carcere e della sospensione dai pubblici uffizi. »

**16. Effetti giuridici dell'una e dell'altra; interruzione della prescrizione; decorrenza degli interessi.**

Volontario è nelle conciliazioni l'invito di una parte, volontaria l'adesione dell'altra all'invito, volontaria per ambedue le parti rimane l'accettazione del componimento offerto dal Conciliatore. Non si deve però conchiudere che il sistema si risolva in vane formalità. Anche non comparendo l'invitato, o non accettandosi il componimento, ne risulterà qualche effetto.

La chiamata in conciliazione ha il suo lato coattivo. Primieramente non si può disconoscerne l'importanza *morale* per l'influenza e direi quasi la pressione, che esercita sull'animo della parte invitata; la quale o per deferenza al Conciliatore da cui parte l'invito, o per ricambio di gentilezza verso il suo avversario, o per dimostrare al medesimo di non temere la discussione sotto qualunque forma, o per dare una soddisfazione all'opinione pubblica, o per non mettersi in certa guisa dal lato del torto dirimpetto al giudice che dovrà conoscere della controversia se la conciliazione non riesce, si troverà quasi costretta di presentarsi al pacifico convegno. E giova anzi sperare che col tempo, mettendo l'istituzione sempre più salde radici, il rispondere alla chiamata in conciliazione diventi una necessità sociale, senza doversi ricorrere alla sanzione da taluni escogitata della minaccia di una multa a chi non vi obbedisce. D'altronde la chiamata prodnce anche degli effetti giuridici. In argomento prosegue la citata relazione Pisanelli:

« Quantunqne la notificazione della richiesta, fatta ad istanza di una delle parti, non costituisca riguardo all'altra un vero atto di citazione, poichè essa non è obbligata a comparire, tuttavia la richiesta notificata include potenzialmente la domanda per la ricognizione di un diritto, epperciò un atto che può interrompere la prescrizione. »

Interruzione della prescrizione. — Questo effetto giuridico è comune alla presentazione volontaria delle parti. Lo dice testualmente il capoverso dell'art. 2125 del Codice civile:

« La chiamata o la presentazione volontaria per la conciliazione interrompe la prescrizione, semprechè la domanda giudiziale sia fatta nel corso di due mesi dalla non comparsa davanti il Conciliatore o dalla non avvenuta conciliazione. »

Vi è parità di ragione; perocchè la parte rimane egualmente edotta

delle pretese del suo avversario, sia che queste risultino dall'avviso della chiamata regolarmente notificato, sia che si apprendano dalla discussione orale davanti il Conciliatore. Ambedue lasciano traccia di sè nel registro di lettera A (1).

Che cosa è la prescrizione e quante ne sono le specie? Vedansi gli art. 2105, 2135 e seguenti sino al 2144 incluso del Codice civile (2).

Perchè abbia luogo l'effetto interruttivo della prescrizione, è necessario che alla *non comparsa* dell'avvisato, od alla *non seguita conciliazione* tra le parti presentatesi volontariamente, tenga dietro nel corso di *due mesi* una citazione giudiziale. Se manca questa condizione posta come complemento dell'atto interruttivo, non si può ottenere il beneficio della legge, e quindi la prescrizione non rimane interrotta. Il fissato termine di due mesi (invariabile per ogni distanza) sembra opportunamente scelto per dar tempo alle parti di provvedersi davanti il tribunale competente e per non lasciare le cose troppo a lungo nell'incertezza (3).

L'applicazione del suesposto capoverso dell'art. 2125 del Codice civile può dar luogo a parecchie questioni, fra cui segnaliamo le seguenti.

---

(1) Veramente il quadro del registro di lettera A non contiene una colonna apposita per notarvi la presentazione volontaria delle parti, vedendosi per intiero modellato sulla ipotesi della chiamata in conciliazione; ed è questo un altro difetto di tale registro da aggiungersi a quelli rimarcati nel § 27 del Tit. I. Si può però ovviare al difetto coll'annotare la presentazione volontaria sotto le colonne 6ª e 7ª, col che si viene ad escludere che vi sia stato avviso, oppure sotto la 12ª delle *Osservazioni*.

(2) La prescrizione è un mezzo con cui, col decorso del tempo e sotto condizioni determinate, taluno acquista un diritto od è liberato da un'obbligazione.

Oltre la prescrizione ordinaria di *trent'anni* per tutte le azioni personali e reali e quella speciale di *dieci anni* per l'acquisto di un immobile o di un diritto reale immobiliare, vi sono delle prescrizioni più brevi. Tale quella di *cinque anni* per le annualità, pensioni, pigioni, fitti, interessi e simili, — Tale quella pure di *cinque anni* per gli avvocati, procuratori, cancellieri, e di *due anni* per gli uscieri, in quanto all'obbligo che hanno di rendere conto di carte di lite, — quella di *tre anni* per gli stipendi, onorari e spese dei professori o maestri, dei medici e chirurghi e speziali, degli avvocati e procuratori, dei notai, degli ingegneri ed architetti e misuratori o ragionieri, — quella di *un anno* per le lezioni a giorni o a mesi dei professori e maestri, per le mercedi degli uscieri, per il prezzo di merci vendute al minuto dai commercianti, per le pensioni dovute ai tenenti convitto, pei salari dei domestici ed operai, — quella infine di *sei mesi* per le somministranze di alloggio e di vitto che si fanno dagli osti e dai locandieri.

(3) Nelle leggi di procedura delle Due Sicilie — art. 40 — il termine era soltanto di un mese.

*a)* Se la citazione succeduta alla chiamata od alla presentazione volontaria è stata fatta davanti a giudice incompetente, ne rimarrà interrotta la prescrizione? Risponde affermativamente la prima parte dello stesso art. 2125.

*b)* E se la detta citazione è nulla o l'attore recede dalla domanda? Allora la prescrizione si ha come non interrotta — art. 2128.

*c)* Come si computano li due mesi fissati dalla legge? Il termine parte rispettivamente dal dì della notificazione dell'avviso o da quello della comparsa volontaria in conciliazione, e scade con tutto il sessagesimo giorno — art. 2133, 2134.

*d)* Vi sarà l'interruzione se la chiamata in conciliazione è notificata prima della scadenza del tempo necessario per prescrivere, ma la comparsa non abbia luogo se non dopo? La *non comparsa* del chiamato fa risalire il momento interruttivo della prescrizione al giorno in cui ha ricevuto l'avviso; in questo senso la giurisprudenza Francese (come ci attesta il Dalloz, voc. *Prescrizione*), nè vi è motivo per altrimenti decidere sotto la nostra legislazione.

*e)* Sarà del pari interrotta la prescrizione se la chiamata venga fatta da persona incapace o sopra materia non suscettibile di transazione? Il Borsari sull'autorità di Chaveau ritiene la negativa, perchè — egli dice — l'avviso essendo atto frustratorio è incapace di effetti giuridici. Sembra però potersene dubitare ove si tratti di minori, i quali *in favorabilibus* sono pareggiati ai maggiori.

*f)* *Quid* se la parte invitante o volontariamente comparsa sia soltanto comproprietaria o creditrice in solido con altri? L'interruzione profitta anche agli altri comproprietarii e creditori — art. 672, 2131.

*g)* E se l'avvisato o volontariamente comparso sia soltanto condebitore, o vi siano dei fideiussori? L'interruzione si opera egualmente contro i debitori in solido, ed anche contro gli eredi dei debitori in solido se l'obbligazione è indivisibile, come pure contro il fideiussore se esiste; in ogni altro caso l'interruzione colpisce personalmente e per la sola sua quota l'invitato o volontariamente comparso — arg. dagli stessi articoli.

*h)* Ciò che si dice della prescrizione nella soggetta materia, è egli applicabile alle azioni di nullità o di rescissione che devono essere proposte in un dato termine? Argomentando specialmente dall'art. 1301 del Codice civile, noi crediamo, che l'effetto interruttivo della chiamata e della comparsa volontaria per conciliazione sia estendibile ai termini per le azioni di nullità o di rescissione, indicati

negli art. 1037, 1082, 1090, 1300, 1478, 1505, 1518, 1544 dello stesso Codice.

Decorrenza degli interessi. — Altro effetto giuridico della chiamata e della presentazione volontaria per conciliazione, noi riteniamo essere quello della decorrenza degli interessi.

Giova al riguardo premettere la gènesi della legge.

Ad esempio dell' art. 57 della procedura Francese, l'art. 20 delle leggi di procedura civile delle Due Sicilie attribuivano il doppio effetto della interruzione della prescrizione e della decorrenza degli interessi. Ed una disposizione identica leggevasi nell'art. 8 del progetto dell'attuale Codice. Senonchè in seno alla commissione legislativa si avvertì che la detta disposizione avrebbe trovato sede più acconcia nel Codice civile; perciò scomparve l'art. 8, e ne fu dato avviso alla Commissione pel Codice civile con speciale raccomandazione che alla chiamata o presentazione volontaria in conciliazione venisse attribuito l'effetto dell'interruzione della prescrizione. Così nacque il capoverso dell'art. 2125 dello stesso Codice civile sull'effetto interruttivo della prescrizione, senza che altrove siasi fatto espresso cenno della decorrenza degli interessi (1).

Ma si dovrà dire per ciò che dalla domanda fatta in conciliazione non possa mai derivare la decorrenza degli interessi? Non lo crediamo; perchè *se il termine stabilito scade dopo la morte del debitore*, ovvero *nella convenzione non è stabilito alcun termine*, la costituzione in mora si opera mediante una intimazione *od altro atto equivalente* — art. 1223. Ora tra gli atti equivalenti all'intimazione può essere appunto, almeno per regola generale, la domanda in conciliazione, con cui le parti si provocano e si pongono in mora a spiegarsi sulle rispettive pretese intorno a ciò che può formare oggetto di lite.

**17. Conciliatore da adirsi per la chiamata.**

Sia perchè valga a produrre gli effetti giuridici di cui abbiamo parlato, sia perchè obblighi il Conciliatore a prestarvisi, la chiamata in conciliazione deve essere fatta davanti al Conciliatore del Comune in cui *una delle parti che si vuole chiamare* abbia residenza, domicilio, o dimora, o nel quale si trovi la cosa controversa.

È indifferente adunque, nè può bastare, per la chiamata davanti il

(1) Foschini: *I motivi del Codice di procedura civile*, pag. 21.

Conciliatore di un Comune, l'avere ivi residenza, o domicilio, o dimora la parte richiedente; ma basta che ve l'abbia una sola, allorquando più d'una siano le parti, cioè le persone, che si vogliono chiamare.

Non è poi necessario che la richiesta venga diretta al Conciliatore della residenza, o del domicilio, o della dimora di chi deve essere chiamato, o del luogo in cui si trova la cosa controversa *secondo l'ordine* tracciato dall'art. 3 in esame, perchè l'espressione della legge non lascia luogo a dubitare che il richiedente ha libera la scelta di inoltrare la domanda in conciliazione promiscuamente dinanzi all'uno od all'altro dei Conciliatori suindicati. E se più siano le persone da chiamarsi, e non tutte residenti nello stesso Comune, è evidente che si potrà pur adire a scelta il Conciliatore del Comune in cui una di dette persone abbia residenza, domicilio o dimora.

Ma come farà il Conciliatore a recapitare un invito a persone non residenti nel suo Comune, fuori del quale il suo usciere non avrebbe sicuramente facoltà di eseguire notificazioni? La legge nulla dice a questo riguardo; ma al di lei silenzio ha supplito la pratica, essendosi generalmente adottato il sistema delle richieste da Conciliatore a Conciliatore per far recapitare gli avvisi di conciliazione dal messo del Comune in cui ha domicilio, o residenza, o dimora la parte che si vuol chiamare (1).

Si domanda ancora se si possa adire il Conciliatore del luogo in cui le parti avessero eletto domicilio per l'esecuzione di un atto. Riteniamo ferma la negativa, se chi deve essere chiamato non abbia ivi anche il domicilio *reale* o residenza o dimora, o non vi si trovi la cosa controversa, — in quanto che il domicilio *eletto* è una finzione che riguarda soltanto i giudizi.

### 18. Residenza, domicilio e dimora.

Profittiamo della opportunità per riassumere le principali nozioni sul domicilio, sulla residenza e sulla dimora, delle quali occorre sovente il bisogno, non tanto in tema di conciliazioni, quanto e maggiormente nella materia dei giudizi.

Nelle leggi s'incontra il domicilio politico ed il domicilio civile; noi ci occupiamo soltanto del civile.

(1) Si è abbandonata la contraria tesi in proposito spiegata nella prima edizione di questo lavoro, in omaggio appunto alla pratica invalsa ed alla maggiore agevolezza che ne consegue per le conciliazioni.

Questo è definito nell' art. 16 del Codice civile Italiano: *Il luogo in cui la persona ha la sede principale dei propri affari ed interessi.*

Lo stesso articolo definisce la residenza: *Il luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale.*

Da queste definizioni rimane sottinteso che la dimora è il luogo in cui si ha un'abitazione interinale, cioè *non abituale.*

Si può avere residenza in nn luogo diverso da quello del domicilio, e dimorare in lnogo dove non si ha domicilio nè residenza. Così gli studenti all'università. i militari in guarnigione, e di regola anche gli impiegati, hanno una semplice residenza nel luogo in cui attendono agli studi, al servizio, all'uffizio, e continuano sempre ad avere il domicilio che hanno materialmente abbandonato. L'artista teatrale, che durante un corso di rappresentazioni s'intrattiene in nna data città e poi se ne diparte, ha ivi avuto per quel tempo la sua dimora, non residenza e tanto meno domicilio.

Vuolsi però non confondere la dimora col soggiorno accidentale e momentaneo che si faccia in un dato lnogo; come per esempio se un negoziante venga nel Comune per fare acquisto di merci, od un viaggiatore vi si soffermasse o per curiosità o per prendere riposo, quantunque questo soggiorno si prolungasse di più giorni. Riteniamo qnindi per certo che ove la richiesta di conciliazione riguardasse siffatte persone, e non si trovi nel Comune la cosa controversa, sarebbe in balla del Conciliatore di non immischiarsene.

Gli interpreti distinguono il domicilio in *generale* e *speciale.*

Il domicilio generale, quello cioè a cui si ha riguardo per tutti gli affari od atti di una persona, dicesi comunemente *reale,* ma può anche essere *legale.*

Si presume che ciascuno conservi il suo domicilio d'origine, cioè quello de' suoi genitori, finchè non sia provato il contrario. — Questo principio non è nella legge, ma è e starà sempre nella dottrina e nella giurisprudenza.

Il trasferimento della residenza in un altro lnogo coll'intenzione di fissarvi la sede principale produce cangiamento di domicilio. Tale intenzione si prova colla doppia dichiarazione fatta all'uffizio dello Stato civile del Comune che si abbandona, e a quello del Comune in cui si fissa il domicilio, o con altri fatti che valgono a dimostrarla. — Così l'art. 17 del Codice civile.

Il domicilio è *legale,* cioè determinato dalla legge, in alcuni casi speciali. Questi sono i segnenti:

1.° La moglie, che non sia legalmente separata, ha il domicilio del marito, e divenendo vedova lo conserva, finchè non ne abbia acquistato un altro;

2.° Il minore non emancipato ha il domicilio del padre o della madre o del tutore;

3.° Il maggiore interdetto ha il domicilio del tutore (1).

Rimane a farsi un cenno del domicilio *speciale*, detto anche convenzionale e più comunemente *eletto*. L'articolo 19 del Codice civile dice che *si può eleggere domicilio speciale per certi affari ed atti*, e che *quest'elezione deve risultare da prova scritta:* cosicchè potrebbe farsi tanto per atto pubblico, quanto per scrittura privata, ed anche col mezzo di semplice lettera.

Di questa specie di domicilio abbiamo veduto or ora nel § 17 che per sè non basta ad indurre nel Conciliatore il dovere di tentare la conciliazione su di un affare per la cui esecuzione le parti abbiano eletto domicilio nel suo Comune, come nemmeno potrebbe produrre gli effetti giuridici la chiamata davanti il Conciliatore dello stesso Comune

**19. Situazione della cosa controversa.**

La legge non si fa illusioni sulla riuscita dello sperimento di conciliazione. Se ne ripromette un buon risultato, allorchè una delle parti che si vuole chiamare in conciliazione ha la sua residenza, od il domicilio *reale*, od almeno dimora nel Comune in cui siede il Conciliatore richiesto, perchè è presumibile che questi abbia sull'animo della parte chiamata un'imponenza morale, e ne ottenga il rispetto a segno di toglierle il coraggio di rispondere col silenzio al pacifico appello, e d'indurla quindi a prestarsi a quei temperamenti equitativi che le saranno proposti. E parimente non è aliena dallo sperarne il felice successo, qualora la sola parte richiedente od anche nessuna

(1) Art. 18 del Codice civile. — Nel Codice Albertino ed in altri d'Italia vi era un altro caso di domicilio legale a favore del maggiore d'età che serve o lavora abitualmente in casa altrui, il quale aveva lo stesso domicilio della persona a cui serve o nella cui casa lavora, coabitando con essa. Ma la Commissione speciale creata col R. Decreto 2 Aprile 1865 per dare l'ultima mano all'unificazione legislativa, sul riflesso che, potendo i servi o lavoranti cambiar frequentemente padrone, il loro domicilio diverrebbe troppo instabile a grave danno dei terzi, ha creduto di dover sopprimere la relativa disposizione che esisteva pure nel progetto dell'attuale Codice.

delle parti interessate abbia residenza, domicilio o dimora nel Comune, purchè ivi si trovi la cosa, mobile od immobile, controversa: ma in tal caso la legge parte da un diverso punto di vista.

L'esperienza e la ragione c'insegnano che non vi è di meglio, per formarsi un criterio esatto di una questione, che il trovarsi presente o vicina la cosa su cui si contende: le parti stesse in presenza della cosa controversa si sentono meglio inspirate e preparate a definire la loro lite. Perciò il còmpito del Conciliatore in tali condizioni diventa più facile. Ecco perchè la legge, sempre intesa a favorire le conciliazioni, permette alle parti di richiedere il Conciliatore della situazione della cosa controversa a preferenza di quello del rispettivo domicilio.

In questo caso il Conciliatore, sebbene non possa direttamente invitare a sè persone forse tutte estranee al Comune, potrà benissimo tentare la conciliazione, sia che le parti compariscano davanti lui volontariamente, sia invitandole in via di richiesta ad altro Conciliatore, come si è detto nel § 17.

**20. Modi della richiesta.**

La legge non prescrive alcuna formalità per la richiesta di conciliazione. Apprendiamo bensì dall'art. 3 del Codice di procedura che la richiesta può essere fatta in due modi, cioè verbalmente od in iscritto. S'intende che sarà fatta verbalmente quando l'oggetto, di cui si voglia trattare, oltre ad essere di poca entità, sia affatto semplice e non possa dar luogo a complicazioni; e che il Conciliatore potrà pretendere, e sarà nell'interesse stesso della parte richiedente di esibire, un'istanza scritta colla esposizione del fatto e dei motivi che si credono utili, allorchè la semplice esposizione orale non sia sufficiente a spiegare la controversia che si desidera di conciliare, dovendosi nell'avviso da notificarsi all'altra parte distendere un sunto dell'oggetto della chiamata. Ed invero può benissimo accadere che, o per l'incapacità del richiedente ad esprimersi, o per la sconfinata latitudine accordata dalla legge alle conciliazioni in qualunque materia fors'anche già discussa in giudizio, il Conciliatore abbia bisogno di concentrarsi e di esaminare scritti e documenti per far redigere con qualche esattezza il predetto sunto.

In ogni caso dev'essere facoltativo al Conciliatore di non aderire alla richiesta, sempre quando creda non ammessa per legge la con-

ciliazione, attenendosi alla regola che di pratiche od atti inutili non se ne devono fare.

### 21. Avvisi.

La chiamata in conciliazione si fa per mezzo di avvisi. La parola *avviso* ha due significati nella lingua italiana, e li vediamo ambedue felicemente adattati dalla legge alle facoltà del Conciliatore.

Qui si prende nel suo significato più comune del far nota una cosa che non si sa o si mostra di non sapere. Il Conciliatore per mezzo del suo cancelliere rende noto a Sempronio che Tizio non desidera di meglio che di conciliarsi con lui sul tale affare, e lo invita perciò a voler comparire in dato luogo e giorno. L' avviso è qualche cosa di meno importante e di più dolce dell'avvertimento (*billet d'avertissement*) dei Francesi; in Francia chi vuole chiamare un altro in conciliazione gli dice in sostanza: Vi avverto che io voglio azionarvi in giudizio pel tale oggetto, e vi cito dinanzi al giudice di pace perchè la legge mi obbliga a questo preliminare.

Vedremo, trattando la parte contenziosa, che la legge adopera la parola *avviso* nell'altro suo significato, quando prescrive al Conciliatore Giudice di spiegare il suo avviso, cioè la sua opinione, sulla propria competenza od incompetenza e di trasmettere il relativo atto al Pretore perchè decida con sentenza.

Si domanda intanto se per la chiamata in conciliazione sia propriamente indispensabile l'atto di avviso colle formalità che verremo enunciando nel prossimo § 23. Noi crediamo che, ricevuta la richiesta sarà della prudenza del Conciliatore il risolvere, se sia il caso di far giungere un biglietto di avviso all'altra parte, onde appuntare l'amichevole discussione in sua presenza, ovvero farla avvertire a voce, ed in quest'ultimo caso, se per mezzo dell' inserviente, o del cancelliere, oppure se debba incaricarsene egli stesso, trattandosi sopratutto di persone che meritino dei riguardi. I mezzi di prudenza debbono però cedere a quelli di giustizia, ove la notificazione dell'avviso fosse necessaria per interrompere la prescrizione e far decorrere gli interessi, come abbiamo spiegato nel § 16.

### 22. Differenze tra gli avvisi e gli atti di citazione.

Nelle cessate leggi di procedura civile per le Due Sicilie gli *avvisi* erano equivalenti agli *atti di citazione* dinanzi al Conciliatore; co-

sicchè, sia che si trattasse di semplice chiamata in conciliazione, sia che si intendesse di animare il giudizio in causa di competenza conciliatoriale, si doveva spedire un avviso scritto dal cancelliere, indicante l'oggetto ed il giorno della comparizione. Nel subentrato Codice Italiano invece troviamo gli avvisi per le conciliazioni, e gli atti di citazioni per i giudizi. Ben scolpita è la differenza tra gli uni e gli altri. Gli avvisi sono atti di cancelleria, le citazioni sono atti indipendenti d'usciere; cogli avvisi si invita, colle citazioni si obbliga a comparire.

Dal momento che i Conciliatori sono veri Giudici ordinarii nelle cause della loro competenza, era naturale e logico che anche in queste si rendesse omaggio al sistema moderno per cui gli uscieri procedono agli atti del loro ministero senza permissione dell'autorità giudiziaria, alla quale sono addetti (Cod. proc. civ. art. 41). Perciò si è adottata per le citazioni in giudizio davanti i Conciliatori la stessa forma che è stabilita per le citazioni nelle minori cause promosse davanti i Pretori (art. 132, 133). Così si è fatto senza dubbio un progresso: sembra tuttavia che si sarebbe potuto andare più in là, adottare cioè la forma unica del biglietto di citazione per la chiamata in conciliazione, come per la chiamata in giudizio, sulle controversie di competenza del Conciliatore.

Ed invero non si saprebbe quale utile scopo si possa conseguire lasciando sussistere gli avvisi per tali controversie. Forsechè presentandosi le parti in virtù di un biglietto di citazione, il Conciliatore si rimarrà dall'adoperarsi per comporre la loro controversia? Non ne ha egli l'obbligo, come lo ha il Pretore? (1) Ed intanto vedasi quanti vantaggi derivino dall'abolire gli avvisi in tali cause: si risparmia al Conciliatore la noia della richiesta, al cancelliere la fatica gratuita della formazione dell'avviso, all'avvisato il disturbo di ricomparire in giudizio dinanzi allo stesso Conciliatore se la conciliazione non riesce; così il sistema guadagnerebbe in economia, speditezza ed anche in semplicità e chiarezza, facendo cessare molti malintesi che si manifestano al presente (2).

---

(1) Art. 417 e 464 insieme combinati dello stesso Codice di procedura civile.

(2) In qualche Ufficio delle provincie meridionali agli atti di citazione si conserva il nome di *avvisi*. Viceversa qualche Conciliatore, visto che le parti davanti a lui comparse in seguito di *avviso* non hanno potuto accordarsi in amichevole componimento, passò senz'altro a dare la sua sentenza. In tali casi il condannato può ben dire di essere caduto in una trappola, perchè egli si era presentato *per conciliarsi*

Vediamo però con piacere che i Conciliatori vanno correggendo essi stessi la legge senza violarla. Col loro buon senso si sono imposta quasi universalmente la pratica di considerare gli avvisi come esclusivi alle controversie che eccedono la propria competenza, ed in conseguenza di non ricevere le richieste di conciliazione per le altre, salvo a tentarne la conciliazione per incidente preliminare nel giudizio. Si dirà che con tale sistema il tentativo da volontario divien forzato: e che perciò? Non è forzato anche nelle cause davanti i Pretori? L'essenziale è che chi desidera il tentativo di conciliazione l'ottenga; perchè del resto nulla impedisce all'attore di attribuire al suo biglietto di citazione il valore di un semplice avviso con astenersi dal fare istanza per la dichiarazione di contumacia del citato non comparso.

### 23. Formazione degli avvisi.

La legge richiede semplicemente che gli avvisi alle parti per le conciliazioni siano scritti dal cancelliere il quale indichi in essi l'oggetto ed il giorno per la comparizione. Ma, se si vuole che l'atto riesca veramente regolare, è ben naturale che debba essere munito della sottoscrizione e completato con tutte le indicazioni che seguono (1):

1.° Menzione della richiesta, verbale, o scritta;

2.° Cognome, nome, paternità e residenza della parte che ha richiesto l'avviso;

3.° Cognome, nome, paternità e residenza della parte che deve essere avvisata;

4.° Oggetto dell'avviso;

5.° Giorno, ora e luogo della comparizione:

6.° Conciliatore innanzi a cui si fa l'invito di comparire:

7.° Data della spedizione dell'avviso;

8.° Sottoscrizione del cancelliere.

Facciamo un breve cenno sopra ciascuna di queste formalità.

1.° Menzione della richiesta, verbale o scritta. — In questo atto il cancelliere non può essere che l'organo del Conciliatore *(digitus curiæ)*; egli non potrebbe arbitrarsi di spiccare un avviso senza averne

---

se fosse possibile e *non per essere giudicato*; altrimenti avrebbe fatto valere altri mezzi o si sarebbe mantenuto più riservato nelle sue dichiarazioni. Non ostante però la mal proferta sentenza sarebbe irrimediabile e dovrebbe sortire il suo effetto, se la questione per materia e valore era di competenza conciliatoriale.

(1) Vedasi nel Formolario la formola I.

ricevuto l'ordine dal Conciliatore, il quale alla sua volta non potrebbe dare quest'ordine senza essere stato direttamente richiesto dalla parte. Quindi è che il difetto della menzione della richiesta fatta al Conciliatore può ingenerare sospetto sulla legittima provenienza dell'avviso e servire di appiglio alla parte avvisata di non darsene per intesa. E sarà pur utile l'enunciare se la richiesta sia stata verbale o scritta, non perchè essendovi scritto debba contemporaneamente alla notificazione dell'avviso comunicarsi alla parte che deve essere avvisata, ma perchè questa ove lo creda di suo interesse, possa prenderne o farne prendere visione alla cancelleria, ciò che contribuirà talvolta a facilitare il successo della conciliazione.

2.° Cognome, nome, paternità e residenza della parte che ha richiesto l'avviso. — Che senza l'indicazione del cognome e nome della parte, da cui si richiede la chiamata in conciliazione, l'avviso debba riuscire incomprensibile epperciò inefficace, non è d'uopo spiegarlo. Le designazioni poi della paternità e della residenza sono le meglio atte ad individuare la persona, sopratutto allorquando nel Comune esistono altre persone che portino lo stesso nome e cognome. Anzi in parecchi Comuni, dove abbondano gli omonimi benanche colla stessa paternità, può essere indispensabile l'aggiunta del sopranome o della condizione.

Appena occorre di avvertire che se più siano i richiedenti si devono esprimere le generalità di tutti, e se il richiedente è un tutore, od altro amministratore, vuolsi enunciare la qualità ed aggiungere le sopradette indicazioni e designazioni della persona rappresentata od amministrata.

3.° Cognome, nome, paternità e residenza della parte che deve essere avvisata. — Gli stessi riflessi sulla necessità ed opportunità della designazione del cognome, nome, paternità, residenza e sopranome se ne ha o condizione, della parte che richiede l'avviso, sono tanto più applicabili alla parte che deve essere avvisata, la quale ha ben diritto di essere cerziorata che l'avviso la riguarda direttamente; e, se questa deve essere per legge rappresentata od assistita, converrà bene che l'avviso si diriga o si estenda a chi debba rappresentarla od assisterla.

4.° Oggetto dell'avviso. — L'indicazione dell'oggetto, cioè della controversia che si desidera di comporre amichevolmente, è un'essen-

zialità dell' avviso, perchè in difetto la parte chiamata non potrebbe conoscere di che si tratta, nè consultarsi sulla sua convenienza ad accettare l'invito e sui mezzi di difesa che comparendo dovrà far valere. Basta però una indicazione sommaria, cioè concisa e succosa, dell'affare cadente in questione, senza necessità nè di esporre le ragioni nè di citare i documenti su cui si affida il richiedente.

5.° Giorno, ora e luogo della comparizione. — Abbiamo veduto nel § 19 del precedente Titolo che il Conciliatore può tenere udienza in ogni giorno, non escluse le feste, e ad ogni ora, anche fuori delle sedute ordinarie, non solamente nella casa comunale, od in quell'altro locale che gli sia stato assegnato dal municipio, ma anche in casa propria, e se lo crede del caso a porte chiuse, finchè trattasi di conciliazioni. Con tanta larghezza di arbitrio accordata dalla legge al Conciliatore, ognun vede che riuscirebbe scortese e mal conducente allo scopo quell' avviso che indicasse semplicemente *il giorno*, come suona il senso grammaticale dell'art. 4 del Codice di procedura civile. Oltre al giorno (da cui non possono andare disgiunti il mese e l'anno), importa di fissare l'ora, come è espressamente richiesto nel successivo art. 5, ed il luogo in cui devono le parti comparire.

Ma a chi apparterrà di fissare il giorno, l'ora ed il luogo? Non certamente alla parte, ma al cancelliere, il quale ne avrà ricevuto la parola dal Conciliatore.

La legge non assegna parimente alcun *termine*, cioè l'intervallo, il numero dei giorni che debba decorrere tra la notificazione dell'avviso e la comparizione. Con ciò s'intende che anche il termine è lasciato nel pieno arbitrio del Conciliatore, il quale potrà così tener conto della condizione sociale della parti, delle distanze, della qualità dell'affare, del tempo insomma presumibilmente necessario, perchè amendue le parti, volendolo, possano senza disagio intervenire al fissato convegno.

6.° Conciliatore innanzi a cui si fa l'invito di comparire. — Si può essere chiamato in conciliazione davanti il Conciliatore della residenza, o quello del domicilio, o quello del Comune in cui si trova la cosa controversa. Importa quindi al chiamato di apprendere con certezza, quale sia il Conciliatore da cui emana l'avviso. Questa menzione è richiesta dal naturale andamento della cosa, sebbene non ne sia fatto cenno nella legge. Per soddisfarvi basterà che s'intesti l'avviso colle parole *Ufficio del Conciliatore di.....* come vedesi generalmente praticato.

7.° Data della spedizione dell'avviso. — La data del giorno, mese ed anno, è il regolare complemento di qualunquesiasi atto, ed un cancelliere esatto non tralascierà mai di apporla in principio od in fine dell'atto d'avviso per la chiamata in conciliazione. Notiamo però che per gli effetti giuridici della chiamata, dei quali si è fatta parola nel § 16, non si bada propriamente alla data della spedizione dell'avviso, bensì a quella del giorno della notificazione del medesimo.

8.° Sottoscrizione del cancelliere. — La legge dice che gli avvisi alle parti per le conciliazioni sono *scritti* dal cancelliere; s'intende che sono *redatti* dal cancelliere, perchè materialmente potrebbero essere scritti da qualunque scrivano o meglio dallo stesso Conciliatore che li rilascia. L'essenziale adunque nell'atto d'avviso, ciò che lo qualifica scritto ossia redatto dal cancelliere, ed insieme lo autentica, è che questi vi apponga la sua sottoscrizione: senza la quale il chiamato non è tenuto a credere che l'avviso emani realmente dall'Ufficio di conciliazione e ad ottemperarvi.

In caso di mancanza od impedimento del cancelliere e de' suoi sostituti, l'avviso dovrà portare la sottoscrizione di chi sia assunto a farne le veci, come si è spiegato nel § 24 del Titolo precedente.

Dall'omissione di questa o di altra delle formalità dell'avviso avanti accennate non deriva, a vero dire, una nullità propriamente detta: ma ne nasce un'incertezza che toccando più o meno all'essenza dell'atto può farlo dichiarare inefficace ed improduttivo di effetto. Perciò allorquando il chiamato non comparisca nel giorno e nell'ora stabiliti, e nell'avviso si rilevi qualche irregolarità di redazione, il Conciliatore dovrebbe sull'istanza del richiedente ordinare la spedizione di un nuovo avviso, non ostante il capoverso dell'articolo 5 del Codice.

**24 Notificazioni del messo ed annotazioni del cancelliere.**

La chiamata in conciliazione si compie colla notificazione dell'avviso.

Le notificazioni sono atti d'usciere. Presso i Conciliatori esercitano le funzioni d'usciere gli inservienti comunali (§ 30, Tit. 1).

Ma nell'art. 4 del Codice di proced. si parla di *messo comunale* (1), ed il vocabolo sarebbe molto proprio se non fosse stato sconciato dalla Tariffa civile. Poichè *messo* è colui che eseguisce materialmente

(1) In tutto il rimanente del Codice gli uscieri del Conciliatore sono compresi nel vocabolo generico di *usciere*, e nella legge d'ordinamento, nel regolamento e nella tariffa assumono la loro denominazione propria di *inservienti comunali*.

un incarico, del quale non importa ch'egli conosca od ignori il contenuto, come chi porta una lettera, una bolletta di pagamento, un avviso qualunque ; e può essere illetterato , quale precisamente è presupposto il messo in quest'articolo, dal momento che deve far distendere la relazione dal cancelliere. Invece la Tariffa gli dà il carico delle copie degli avvisi, e lo mette a fascio cogli inservienti comunali.

Comunque sia, l'opera dell'inserviente nella notificazione degli avvisi è puramente quella materiale del messo, e consiste nel recapitarne le copie alla persona, o alla residenza, o al domicilio, o alla dimora di chi è chiamato in conciliazione. Vedremo a suo tempo come sia più complicato l'ufficio dell'usciere.

Desiderosa la legge che il tentativo di conciliazione abbia luogo, suggerisce ella stessa l'ordine più logico per cui possa più facilmente l'avviso giungere alla sua destinazione, prescrivendo che l'inserviente o messo prima di tutto faccia ricerca del destinatario per rimettergli la copia in sue mani, e non trovandolo in persona lasci la copia alla di lui residenza, od al domicilio od alla dimora, insomma alla sede più o meno fissa che egli abbia sulle fini del Comune. Ciò che s'intenda per residenza, domicilio o dimora, non occorre ripeterlo dopo ciò che ne abbiamo detto poco avanti nel § 18.

Postochè il num. 6 della Tariffa civile ha determinato che le copie degli avvisi siano spedite dagli inservienti comunali, è bene che costoro sappiano come devono essere fatte le copie. Trascritto *letteralmente* l'originale consegnato dal cancelliere sino alla sottoscrizione, si fa constare di questa coll'espressione: *Sottoscritto all'originale* A. B. *cancelliere,* o *sostituito cancelliere,* o *cancelliere assunto;* ed infine si appone l'autentica dicendo: *Per copia conforme* N. N. *inserviente comunale.* Di copie se ne fanno tante, quante siano le persone da essere avvisate.

L'inserviente, dopochè ha desunte le occorrenti copie dall'originale dell'avviso, dopochè le ha notificate alle persone sovra indicate, restituisce l'originale al cancelliere riferendogli a voce sul modo con cui ha eseguito la notificazione. Il cancelliere nota, cioè scrive sotto lo stesso originale la relazione fattagli dall'inserviente, e poi lo consegna alla parte istante, perchè le serva di norma e di titolo. L'annotazione tenendo luogo della relazione dell'inserviente, converrà designare almeno il giorno della notificazione ed il modo con cui fu eseguita, se cioè alla persona, od alla residenza od al domicilio od alla dimora.

Questo modo di far risultare della seguita notificazione è stato censurato dal Borsari, perchè deve sembrare strano che il cancelliere faccia relazione e si renda per così dire garante del fatto di un terzo. La legge avrebbe dovuto almeno serbarsi coerente, persistendo a considerare illetterato il messo che notifica gli avvisi; sebbene sia troppo desiderabile che i Municipi non eleggano degli illetterati per loro inservienti.

Di mano in mano che spedisce avvisi per conciliazioni il cancelliere deve riempire le sei prime colonne e la nona del registro prescritto dall'art. 175 lett. A del Regolamento generale giudiziario (§ 27, Tit. I), e riempirà pure la settima all'atto della restituzione dell'avviso originale che gli sarà fatta dall'inserviente, prima di consegnarlo alla parte istante. Contribuirà a facilitare le ricerche l'apposizione del numero d'ordine del registro sull'avviso (V. Formola 1).

Rimane a vedersi come si fa a recapitare l'avviso a chi non abbia residenza, nè domicilio, nè dimora nel Comune. In tal caso il Conciliatore trasmette l'avviso redatto dal proprio cancelliere al Conciliatore del Comune in cui ha residenza o domicilio o dimora colui che deve essere invitato, con richiesta al predetto collega di curarne la notificazione a mezzo del suo usciere. Eseguita la notificazione, e fatte dal rispettivo cancelliere le debite annotazioni sull'originale dell'avviso, si rinvia questo al Conciliatore richiedente, il quale lo rimette al proprio cancelliere per le annotazioni sul registro A e per la successiva consegna alla parte istante contro rimborso dei dritti per la notificazione, e delle spese postali, qualora il carteggio non abbia potuto farsi d'ufficio in franchigia (§ 23, Tit. I, e 17 del presente Tit.).

Per la redazione dell'avviso, e per tutte le altre cure relative, niun dritto compete ai cancellieri di conciliazione. Sui dritti dell'inserviente o messo rimandiamo al § 33, Tit. I.

Non possiamo però tacere di due questioni che si sollevano sovente nella pratica, cioè: 1.° Se, essendovi più persone da chiamare in conciliazione, competano all'inserviente tanti dritti fissi di 30 centesimi, quante sono le copie dell'avviso ch'egli notifica; 2.° Se dovendo, per notificare le dette copie, trasferirsi in direzioni diverse, l'inserviente possa pretendere altrettanti dritti di 30 centesimi di trasferta. L'affermativa in ambedue le questioni ci sembra non solamente equa, ma anche giusta, ed in armonia colla lettera e collo spirito del n. 6 della Tariffa civile, come si è sostenuto nel giornale *Il Giudice Conciliatore* dell'anno 1873 a pag. 117 e 419.

# CAPO V.

## Della comparsa in conciliazione.

SOMMARIO



### 25. Comparsa personale, rappresentazione, assistenza.

La comparsa in conciliazione è regolata dall'art. 5 del Codice di procedura civile, il quale dispone:

« Le parti possono farsi rappresentare nelle conciliazioni da persona munita di mandato speciale per quest'oggetto, e autentico.

Se alcuna di esse non comparisca nel giorno e nell'ora stabiliti, non si ammettono altre richieste per la conciliazione, salvo che siano fatte da tutte le parti. »

Nel progetto del Codice la prima parte dell'articolo diceva semplicemente: « Le parti potranno farsi rappresentare nella conciliazione. »

Di questa parte venne proposta l'abolizione da uno dei componenti della Commissione legislativa, perchè la rappresentanza rende difficile la conciliazione, è contraria all'essenza ed alla natnra della conciliazione stessa, e, pel vantaggio che se ne può sperare, è indispensabile che tutte le parti personalmente si trovino in contatto. Nella stessa opinione andarono altri commissari, osservando inoltre che altrimenti si creano intermediarii abituali e ne verrebbe così falsata la istituzione della conciliazione. Ma per contro alcuni notarono che col togliere la facoltà di farsi rappresentare si frapporrebbero ostacoli alla conciliazione, che la conciliazione è un atto volontario, e chi manda un altro a tale scopo mostra che intende conciliarsi, ed ha fiducia che la persona mandata possa riuscirvi. In questa diversità di opinioni altri avrebbe volnto che si ammettesse la rappresentanza, ma ristretta soltanto a procuratori *ad negotia*. Altri, dimostrata la convenienza di assicurare che non si presentino al Conciliatore se non persone aventi mandato dalle parti, e mandato che si riferisca all'oggetto della conciliazione, propose che i rappresentanti di esse sieno

muniti di mandato speciale; la qual proposta fu pure appoggiata da altro commissario, che aggiunse stimare assai opportuno che il mandato speciale abbia ad essere autentico.

Laonde, respinta la proposta di soppressione della prima parte dell'articolo, fu ammessa l'altra di aggiungervi che il procuratore abbia ad essere fornito di mandato speciale ed autentico (1).

La rappresentanza non deve confondersi coll'assistenza, può essere sovente necessario od utile che la parte si faccia assistere da persona che sappia esporre le di lei ragioni: ciò che di regola contribuirà non poco al successo della conciliazione, sopratutto allorchè la controversia sia alquanto intricata. Per questa assistenza non sarebbe necessario alcun mandato, perchè la simultanea presenza della parte assistita toglie ogni appiglio e soddisfa nel modo più completo il voto della legge.

**26. Specialità, forma ed autenticità del mandato in conciliazione.**

A ben intendere il significato dell'aggiunta introdotta dalla Commissione per l'unificazione legislativa ed inferirne le più sane applicazioni pratiche, giova riportarsi ai principii che reggono la materia.

E primieramente sul punto della *specialità per l'oggetto* osserviamo che il mandato, ossia procura, è generale o speciale: il *generale* è quello che abbraccia tutti gli affari del mandante, e lo *speciale* è quello che riflette *un dato affare* od *una data specie di affari* — Cod. civ. art. 1740. Se non che qualunque mandato — senza distinzione tra il generale e lo speciale — concepito in *termini generali*, non conferisce facoltà fuorchè per gli atti di semplice amministrazione; di modo che, quando si tratti di alienare, ipotecare o fare altri atti che eccedono la ordinaria amministrazione, il mandato deve essere espresso — art. 1741.

Queste regole del diritto civile, alle quali la Commissione suddetta sicuramente non ha inteso di derogare, ci conducono a ritenere per fermo che in virtù della fatta aggiunta il mandato *speciale* nel suo più stretto senso, cioè colla espressione dell'oggetto della controversia, sia necessario soltanto allorchè la conciliazione sia di natura da costituire un atto eccedente la semplice amministrazione: cosicchè per

(1) Commiss. legisl. seduta 20 aprile 1865, verbale n. 4, in Foschini *I Motivi del Codice di procedura civile*, sotto l'art. 5.

ogni altra conciliazione sia più che sufficiente il mandato generale, come si dice, *ad negotia* (1).

Sarà poi assolutamente indispensabile che nel mandato speciale l'oggetto della conciliazione sia materialmente espresso? Crediamo di no: se il mandante ha spedito o ricevuto un avviso per conciliazione, basterà ch'egli si riferisca all'avviso in cui l'oggetto è indicato.

In Francia si fa questione se il mandato a comparire in conciliazione equivalga a quello di transigere, e così di approvare e sottoscrivere qualunque conciliazione proposta dal giudice di pace. La questione può essere dubbiosa là dove il tentativo di conciliazione è obbligatorio e si ha interesse di comparire non fosse altro che per evitare la multa di lire dieci: ma presso di noi, dove la legge lascia pieno ed assoluto arbitrio alle parti di comparire o di non comparire, non ci vuole pena a convincersi che il mandato a comparire per rappresentare in conciliazione comprende quello di transigere e conchiudere la conciliazione, altro non potendo essere lo scopo della comparsa. Contuttociò noi raccomandiamo che nel mandato speciale figuri espressa la facoltà di accettare tutti quei componimenti che si crederanno utili al mandante.

Non vi è però dubbio che esagererebbe il requisito della specialità del mandato chi pretendesse che vi si esprimano addirittura le basi dell'accordo. Quali saranno queste basi? Esse sono un'incognita per il Conciliatore non meno che per le parti, nel momento in cui i mandatarii di queste esibiscono l'atto che attesta delle rispettive facoltà.

---

(1) Questa tesi, nella quale si persiste senza variare una parola del dettato della prima edizione, trovò molti e potenti avversarii; tra cui Borsari 2ª ediz. del *Cod. ital. di proc. civ. annotato* in aggiunta all'art. 5; il cav. avv. Piccaroli, Conciliatore di Casale, nel n. 6 della *Gazzetta dei Tribunali* di Genova; il Taddei nella *Guida dei Conciliatori* a pag. 84. A parte l'argomento desunto dagli art. 1740, 1741 del Codice civile, vi è troppo interesse che le conciliazioni siano agevolate e rese possibili. Sarebbe strano invero che l'agente e procuratore generale di chi si assentò dal paese per un tempo indeterminato, tuttochè rivestito di ogni più ampia facoltà, quella compresa di sostenere liti e di accettare conciliazioni o transazioni, non potesse poi aderire ad un amichevole componimento in minuti affari di pigioni o fitti ed altri non eccedenti l'ordinaria amministrazione, in modo che nell'impossibilità di riportare ad ogni ricorrenza un mandato *speciale* sarebbe obbligato ad ottenere una sentenza di condanna là dove per avventura basterebbe una semplice ricognizione del debito davanti al Conciliatore! Un *alter ego* colle mani così legate è qualche cosa di assurdo, e fa a pugni col citato art. 1741. Non si contende che il tutore od altro amministratore dato dalla legge possa validamente conchiudere conciliazioni per interessi puramente amministrativi (§ 10); perchè mal non potrebbe crearsi un amministratore con eguali poteri chi sia padrone di sè medesimo?

Fissare preventivamente le basi dell' accordo equivale a mettere il Conciliatore in un letto di procuste ed a rendere l'accordo poco meno che impossibile. D' altronde la legge non richiede tanto: essa vuole unicamente che il mandato speciale contenga l' oggetto della comparizione, che è quanto dire *l'oggetto della controversia*, come si evince dal confronto del presente articolo col precedente.

Passiamo ora a vedere quale deve essere la forma del mandato ed in che consiste la sua autenticità.

È noto che nel sistema del Codice Italiano lo scritto privato ottiene la stessa efficacia probante dell'atto pubblico, tranne per le donazioni ed i contratti di matrimonio. L' atto pubblico, cioè quello ricevuto da un notaio od altro pubblico uffiziale, ha in sè la *forma autentica*, e lo scritto privato può divenire *autentico* mercè l'autenticazione delle sottoscrizioni fatta da un notaio nel modo prescritto dell' art. 1323 del Codice civile (1).

Richiedendosi pertanto nell' art. 5 della procedura che il mandato speciale per comparire in conciliazione sia autentico, si deve intendere che almeno porti l' autenticazione notarile della firma del mandante, in relazione al disposto del successivo art. 48 (2).

Questo mandato speciale, sia in forma autentica o sia in forma privata coll' autenticazione di un notaio, va per certo esente dalla tassa di registro. Ma quale ne sarà la carta da bollo?

Sinora in base ad una Nota ministeriale, di cui abbiamo fatto cenno nel § 34 del Titolo I a pag. 68, sembra che siasi praticato di tener buone *indistintamente* cotali procure distese in carta da bollo da cent. 10. E noi desideriamo pel favore delle conciliazioni che siffatta larghezza sia tollerata dagli Agenti finanziari. Crediamo però di dover osservare che la carta minore da cent. 10 è stata introdotta unicamente in contemplazione delle *cause* d'importi minimi demandate alla *competenza* dei Conciliatori; cosicchè, trattandosi di conciliazioni d'importo superiore alle L. 30, massime allorchè occorra di far processo verbale e di citare la procura, sarebbe prudente che questa si producesse in carta da L. 2, come ogni altra procura speciale a termini dell'art. 19, § 4, n. 21 della legge sul bollo.

(1) V. anche art. 1056, 1313, 1314, 1315, 1317, 1318, 1320 e 1382 dello stesso Cod. civ.

(2) V. *contra* Taddei *Guida dei Conciliatori*, pag. 87, dove si sostiene che il mandato debba essere sempre per atto notarile. Ma ogni questione deve dirsi cessata, sia per l'autorità del Borsari, sia per la splendida confutazione di detta contraria tesi fatta dall'avv. Piccaroli nel giornale *Il Giudice Conciliatore* dell'anno 1867 a pag. 83.

**27. Mandato in giudizio conciliatoriale.**

Se la conciliazione venga sperimentata nel corso del giudizio in causa di competenza del Conciliatore, e le parti siano rappresentate da procuratore, sarà egli sufficiente il mandato alle liti per conchiudere la conciliazione e firmarne il processo verbale?

Onde rispondere al quesito, occorre di anticipare le nozioni sul mandato a comparire in giudizio.

L'articolo 156, capoverso 2.°, del Codice di procedura civile determina che davanti i Pretori ed i Conciliatori le parti possono comparire personalmente o per mezzo di persona munita di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.

Vuolsi da prima notare che la parola *generale* in questo articolo non può essere intesa nel senso della definizione data dall'articolo 1740 del Codice civile al mandato generale *ad negotia*. Qui si parla di mandato alle liti, epperciò di sua natura *speciale* siccome riflettente una data specie di affari del mandante, cioè le sue liti; il quale mandato speciale, si suddivide ancora in generale e speciale, in modo che *generale* s'intende quello che dà facoltà per tutte le liti, tanto attive che passive, del mandante, e *speciale* quello che dà facoltà per una determinata lite (1).

Del mandato alle liti non potrebbe tener luogo il mandato generale *ad negotia*, se questo non abbracciasse le liti: poichè altra è la capacità di gerire un patrimonio od un negozio, ed altra è quella di sostenere un giudizio.

In quanto alla forma, il mandato alle liti deve essere, come ogni altro, presentato o per atto pubblico cioè in forma autentica, ovvero per scritto privato con autenticazione delle firme, — salva l'agevolezza accordata alle amministrazioni dello Stato, il cui mandato basta che sia sottoscritto dal capo, nel circondario o nella provincia, dell'amministrazione interessata, e munito del sigillo d'ufficio — Cod. proc. civ. art. 48.

Ciò premesso, rispondiamo sul quesito, che di regola non basta il mandato alle liti — sia generale, sia speciale — per accedere ad una conciliazione tentata in giudizio. Diciamo *di regola:* perchè, qua-

(1) Sulla conforme intelligenza dell'art. 156 del Codice di proc. civile vedasi il giornale *La Legge* nei nn. 28 e 48 dell'anno 1866 parte 1ª, e il *Giornale delle leggi* dell'anno 1872 a pag. 47.

lora il mandato speciale, esprimente cioè l'oggetto di una data lite, contenesse cumulativamente la facoltà di accettare o conchiudere quelle conciliazioni o transazioni che si credessero del caso, non dubiteremmo che tale mandato possa costituire valido titolo a rappresentare la parte anche nella conciliazione.

Del resto, come si regolerà il Conciliatore quando si scorga possibile la conciliazione o se ne siano già tracciate tra i procuratori le basi, e costoro non siano muniti dell'opportuno mandato? Noi suggeriamo di rinviare la causa ad altro giorno per ottenere, secondo i casi, o che le parti compariscano in persona o che i procuratori esibiscano l'occorrente mandato speciale.

Questo rinvio della causa ad altra udienza sarà un utile ripiego anche quando si venisse a capire che la difficoltà d'intavolare e condurre a termine la conciliazione provenisse appunto dal difetto della presenza personale delle parti o di una di esse, sia che i procuratori si palesino non abbastanza informati dei fatti o timorosi di sorpassare le istruzioni ricevute dai loro principali, sia che i medesimi appartengano a quella genìa di persone che esercitano un biasimevole traffico della rappresentanza delle parti in giudizio ed intralciano o ritardano il corso delle cause per trarne maggior lucro: potendo avvenire che anche negli uffizi di conciliazione vi sia invasione di cotali faccendieri *azzeccagarbugli* conosciuti a Napoli sotto il nome di *paglietti* ed in Francia colla più espressiva qualificazione di *voleurs de palais*. La facoltà accordata ai Pretori dell'articolo 446 del Codice di procedura civile, di ordinare in qualunque momento della causa la comparizione delle parti in persona, sembra principalmente diretta a somministrare il mezzo di sbarazzarsi di quella razza di mandatari; e non vi è ragione di dubitare che la stessa facoltà competa altresì ai Conciliatori in virtù del richiamo fattone dall' articolo 464 dello stesso Codice.

### 28. Questioni diverse intorno al mandato.

Tra le questioni, che può suscitare il mandato negli uffizi di conciliazione, notiamo le seguenti:

*a)* Possono essere mandatarii in conciliazione i minori e le donne?

Chiunque (maschio o femmina) può essere scelto a mandatario, purchè sia maggiore d' età ed abbia l'esercizio dei diritti civili. Lo può essere anche il minore purchè emancipato, e la conciliazione da lui

conchiusa a nome del mandante è perfettamente valida in rapporto all' altra parte: ma il mandante non ha azione contro il mandatario minore, se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni dei minori. La moglie non può accettare il mandato senza l'antorizzazione del marito — Cod. civ. art. 1743.

*b*) Potrebbe il marito essere ammesso in conciliazione nell'interesse della moglie, senza procura, come suo mandatario presunto?

No; il marito dovrebbe esibire la sua procura, come qualunque altro terzo. Vi è però da far eccezione, se trattisi un affare che non esca dai limiti dell' amministrazione, concernente i beni dotali della moglie o quelli della comunione coniugale, dei quali egli è il legale amministratore — art. 1399, 1438.

*c*) Si cerca se il mandato da presentarsi in conciliazione possa essere ricevuto od antenticato dal Conciliatore che rivesta ad un tempo la qualità di notaio.

L'affermativa non ci pare contrastabile, sia che si tratti di mandato in conciliazione, sia che si tratti di mandato a comparire in giudizio. Allo stato delle nostre leggi non vi è incompatibilità tra i due uffizi, ben distinti tra loro, di Conciliatore e di notaio; e d'altronde la percezione del tenue onerario di rogito o di autentica del mandato di una delle parti non è ciò che possa ragionevolmente mettere l'altra parte in sospetto di parzialità.

*d*) I mandati per le conciliazioni dovranno essere conservati in Ufficio o restituiti a chi li produsse?

L' articolo 10 del Codice di procedura Napolitano, che ha servito di modello al nostro, prescriveva: *Si conserveranno insieme coi registri i mandati di procura ed i consensi autentici.* Non si saprebbe ben comprendere per quale motivo non sia stata riprodotta una disposizione così provvida (1). E di vero qnesti mandati speciali ordinariamente sono rilasciati in brevetto, nè vengono soggettati alla registrazione: di modo che, scomparendo gli originali, ne svanisce ogni traccia. Importa quindi di premunire la stabilità del processo verbale

(1) Apprendiamo bensì dai *Motivi del Codice di procedura civile* del Foschini che in seno alla Commissione legislativa non mancò chi rammemorasse qnesta ed altre disposizioni del Codice Napolitano, non richiamate nel progetto dell'attuale Codice. Si è risposto che simiglianti disposizioni, meglio che nel Codice, avrebbero trovato sede nel Regolamento. Il fatto però sta che nè nel Regolamento nè altrove si è provvisto alla conservazione dei mandati in discorso.

di conciliazione e la responsabilità dell' Ufficio contro ogni frode o possibile cangiamento di volontà della parte che siasi obbligata per organo di procuratore. L' inserzione in minuta, che si pratica dai notai di ogni documento che debba considerarsi parte integrante dell'atto, non sarebbe adattata ai processi verbali di conciliazione, i quali sono scritti nel registro C l' uno di seguito all'altro senza interstizi. Non rimane dunque che di formare un incartamento a parte, nel quale si conservino i mandati e consimili documenti che si presentano in originale; apponendo a ciascuno di essi un numero progressivo corrispondente al numero d'ordine del processo verbale a cui si riferisce, sì e come già praticavasi nelle provincie meridionali. Crediamo perciò che la relativa disposizione sia stata omessa nel Codice per trasportarla nel Regolamento, là dove si tratta degli altri registri tenuti nella cancelleria del Conciliatore, e che i compilatori del Regolamento non ne abbiano più fatto caso per dimenticanza.

Ad ogni modo, se non lo richiede la legge, richiede la più ordinaria prudenza che i cancellieri, provvedano alla conservazione dei mandati e dei consensi autentici.

**29. Effetti della non comparsa delle parti o di una di esse.**

In Francia, dove il tentativo di conciliazione è di regola obbligatorio in quanto che deve precedere il giudizio, se il chiamato non comparisce davanti il Giudice di pace, se ne forma processo verbale ed il renuente incorre nella multa di lire dieci. All'opposto presso noi il chiamato si presenta, se vuole; non presentandosi, non incorre in pena o conseguenza di sorta. Così la legge, sebbene desideri la conciliazione, sebbene conceda ogni possibile agevolezza alle parti che vi si dispongano, in definitiva però si mostra indifferente all'esito della medesima.

Non comparendo alcuna delle parti, svanisce il tentativo, ed inoltre il Conciliatore non e più in dovere di ammettere ulteriori richieste, salvo che siano fatte da tutte le parti.

Ecco come il Pisanelli nella più volte citata relazione esprime il motivo di questa inammessibilità:

« Il rifiuto di comparire dimostra non esservi nella parte una disposizione favorevole al componimento: le ulteriori richieste, che non procedano da tutte le parti, sarebbero inutili od importune per le altre. E quando esse, forzate dalla sola importunità, vi comparissero

l' uffizio del Conciliatore si renderebbe troppo difficile; egli non potrebbe indurle al componimento, se non eccedendo i limiti di uno zelo temperato e di una prudente mediazione. »

Della non seguita comparsa delle parti il cancelliere dovrà far constare mediante annotazione sul registro A nella colonna 12ª del modulo Ministeriale (1), con distinto cenno che *non è comparsa alcuna delle parti*, ovvero è *comparso il solo avvisato*, ovvero è *comparso il solo richiedente*: diversi essendo gli effetti giuridici nei diversi casi.

Nel primo svanisce il tentativo senz'altra conseguenza; nel secondo potrebbe competere all' avvisato un'azione di danno per essere stato molestato senza scopo; nel terzo potrebbero nascerne l' interruzione della prescrizione, la decorrenza degli interessi e quella certa disapprovazione sociale, di cui abbiamo parlato sotto i §§ 16 e 17 di questo Titolo. All' occorrenza dovrebbe il cancelliere rilasciarne analoghi certificati (2).

*Quid*, se tra più persone richiedenti od avvisate, le une compariscono e le altre no?

Qualora vi sia poco da ripromettersi da un rinvìo ad altra udienza per avere la comparsa di tutte le persone interessate nella controversia, il Conciliatore dovrebbe esaminare se dal tentativo di conciliazione possa risultare qualche utile scopo, secondo le distinzioni accennate nel § 16 sotto le lettere *f* e *g*. Nel dubbio però sarà preferibile ch'egli si occupi della questione, tenti l'accordo tra i comparsi redigendone, se questo riesce, processo verbale, la cui assoluta o relativa efficacia verrà all' uopo apprezzata dal tribunale competente. E non facendosi processo verbale, il cancelliere non tralascierà di annotare scrupolo-

(1) Art. 175 del Regolamento. — Trattandosi di annotazione di non lieve importanza, sia come elemento statistico sia per gli effetti giuridici che ne possono nascere, sarebbe stato più regolare lo stabilire in registro una colonna apposita, anzichè relegarla (come si è fatto col modulo ministeriale) nella colonna 12.ª destinata alle *osservazioni*, quasi in un olla potrida, in cui tutto vorrebbesi registrato, persino le fasi dei giudizi essenzialmente estranei al registro stesso: ciò che più opportunamente abbiamo accennato sotto il § 27, Tit. I, pag. 50.

(2) Non vi è dubbio che questi ed altri simili certificati od estratti dei registri, di cui venisse richiesto il cancelliere del Conciliatore, dovrebbero essere distesi in carta da bollo di centesimi cinquanta. Ma quale diritto percepirà per essi il cancelliere? Non essendovene alcuno fissato in tariffa, alcuni si limitano ad esigere un diritto di copia; altri si credono lecito di esigere il diritto consueto dei certificati ed estratti degli atti comunali. Migliore di tutte ci sembra la pratica dell'Ufficio di conciliazione di Milano di stendere in calce all'originale avviso di comparsa una dichiarazione (già predisposta in stampa) *che l'esperimento non ebbe esito.*

samente sul registro A, per ogni effetto che di ragione, quali tra gli individui invitanti od avvisati siano comparsi e quali no; rimarrà poi sempre in facoltà del Conciliatore di non ammettere ulteriori richieste per lo stesso affare, giusta l'art. 5 della procedura civile.

# CAPO VI.

## Del tentativo di conciliazione.

### SOMMARIO

30. Come si apre il tentativo di conciliazione. — 31. Quadro della procedura del tentativo. — 32. Conciliazione riuscita: orale o scritta. — 33. Conciliazione distolta o non riuscita. — 34. Valore delle dichiarazioni, confessioni e ricognizioni delle parti in conciliazione distolta o non riuscita.

### 30. Come si apre il tentativo di conciliazione.

L'art. 6 del Codice di procedura civile, relativo in parte (come si è già avvertito nel § 4) alla conciliazione giudiziale non meno che alla volontaria, è così concepito:

« Quando le parti siansi conciliate, si forma processo verbale che contenga la convenzione.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti, dal Conciliatore e dal cancelliere.

Se le parti od una di esse non possono sottoscrivere, se ne fa menzione indicando il motivo.

Se una delle parti ricusa di sottoscrivere, la conciliazione si ha per non avvenuta.

Non riuscendo la conciliazione, il cancelliere ne fa menzione in apposito registro. »

Ma come si apre il tentativo della conciliazione volontaria o giudiziale, della cui riuscita o non riuscita principalmente si occupa il presente articolo?

Il Conciliatore si trova nella circostanza di tentare l'amichevole componimento delle parti, sia che queste compariscano, in seguito di avviso, al luogo, giorno ed ora in esso indicati, — sia che a lui si presentino spontaneamente eleggendolo, per così dire, arbitro della loro controversia, — sia infine che gli piatiscano dinanzi in giudizio

per causa di competenza. In tutti e tre i casi il Conciliatore è nella pienezza dell'esercizio della sua più nobile facoltà. Dei due primi si è già parlato abbastanza: occorre un cenno sul terzo.

È noto che i Pretori nelle cause della loro competenza, dopo avere sentite le parti nelle loro ragioni e difese, prima di lasciarle trascorrere ad incombenti a sostegno del rispettivo loro assunto, *devono procurare di conciliarle*, e se la conciliazione riesca, farne risultare con processo verbale — Cod. proc. civ. art. 417. Ora non vi ha ragione per cui questo *dovere* non debba ritenersi esteso ai Conciliatori mentre trattano cause di competenza propria. È nella natura delle cose, è nel voto della legge che le cause di minore entità, possibilmente, debbano terminarsi in conciliazione piuttostochè con sentenza. È vero che il Codice di procedura civile non parla espressamente del tentativo di conciliazione nella sezione 1ª, Capo VI, articoli 448 e seguenti, nell'esporre la tela dell'istruzione delle cause davanti i Conciliatori: ma il generale rimando dell'articolo 464 alle disposizioni del Capo V, in quanto siano applicabili al procedimento conciliatoriale, non lascia luogo a dubitare che l'articolo 417 debba essere indeclinabile norma anche pei Conciliatori. Osserviamo anzi nella pratica che il primo sviluppo del nostro nuovo Magistrato si esercita appunto e quasi esclusivamente nel conciliare le cause di sua competenza *portate in giudizio*, giacchè per tali cause sono rarissime le chiamate in conciliazione. Ad ogni modo i Conciliatori non dimenticheranno mai il loro nome e lo scopo principale della loro istituzione; prima di giudicare, prima anzi di procedere a qualsivoglia incombente proposto dalle parti, e se occorre in qualsivoglia stadio della causa, tentino la conciliazione: *Nominis sui fungantur officio*, come era raccomandato ai *Difensori di Città* (1).

(1) Cod. Giust. L. 4, Tit. *De defensoribus civitatum*. — Si è anticipato questo cenno, relativo piuttosto alla materia dei giudizi, non solo perchè si vedono dimenticate dagli altri Manualisti le conciliazioni in giudizio che sono e devono essere le più frequenti e senza cui la legge diventerebbe poco meno che lettera morta, ma sopratutto perchè si ritenga bene che nel discorrere del tentativo di conciliazione, e del processo verbale di conciliazione riuscita, si sono abbracciate tutte quante le conciliazioni, comunque si presentino in uno dei tre casi surriferiti.

**31. Quadro della procedura del tentativo.**

Come si procede nel tentativo della conciliazione, sia volontaria, sia giudiziale?

Sarebbe impossibile il dare delle norme fisse, nulla essendovi di più svariato che la pratica del conciliare, a seconda dei luoghi, della qualità delle persone e della natura delle controversie. Non sarà tuttavia inutile, almeno pei Conciliatori nuovi alla carica, che presentiamo un quadro dei mezzi ordinariamente adoperati per arrivare allo scopo.

Il Conciliatore ha davanti a sè le parti: le ascolta una per volta, e le segue con attenzione nello svolgimento delle rispettive ragioni e difese. Impassibile da principio, poco per volta, egli prende parte alla discussione, ma piuttosto per illuminarsi e moderare ciò che vi fosse d'irritante, — più o meno secondo i casi: perchè talvolta, se non si lascia uno sfogo ai risentimenti delle parti, queste non si renderebbero così facilmente accessibili alle parole di pace.

Per lui che generalmente conosce nel suo Comune persone e cose, e fors'anche le cause primitive del dissenso, non può riuscire difficile di scoprire il vero punto in questione, di calcolare la distanza che divide le parti, di ridurre a segno le smodate pretese, di sceverare tutto ciò che sa di cavillo e di puntiglio o falso amor proprio. Allora egli interverrà per riavvicinare gli animi e gli interessi; formulerà col suo buon senso una proposta di accomodamento, non per imporla ma per suggerirla come amico o padre amoroso alle parti.

A questa proposta succede d'ordinario una nuova discussione più calma, più ordinata, più pratica: dopo la quale, se le parti non aderiscano alla fatta proposta, il Conciliatore vedrà se gli sia possibile di formularne delle altre più accettabili. E se nemmeno a queste si arrendono le parti, rimangono pur due vie aperte a raggiungere lo scopo, cioè quella di rinviare le trattative ad altro giorno e quella di far uso di tutti gli argomenti di persuasione che possono credersi opportuni al caso.

L'esperienza dimostra che lo spediente di rinviare ad altro giorno le parti restie a conciliarsi è sovente fecondo di utili risultamenti; così si lascia tempo al tempo di calmare le passioni sostituendo la riflessione e la calma, intantochè il Conciliatore avrebbe agio di attingere a fonte imparziale delle migliori informazioni sulla differenza di cui si tratta, e d'immaginare qualche nuovo progetto per appia-

narla. Si avverta però che questo spediente deve essere trattato con una tal quale abilità, dissimulando sopratutto l'impressione ricevuta nella discussione tra le parti in modo che queste ignorino che s'inclini a dar torto all'una piuttostochè all'altra, e colorando il rinvio col pretesto di non aver tempo ad esaurire la pratica o di bisognare la visione di qualche documento, e simili.

L'altro spediente consiste nel far valere quei luoghi ossia argomenti, tanto comuni che specifici, i quali possono influire a distogliere le parti dall'intraprendere o continuare una lite. Tali sono i richiami delle parti ai sentimenti di equità e di umanità, ai rapporti di parentela e di precedente amicizia, ai disturbi materiali e morali cui si soggiace per sostenere una lite, all'incertezza del di lei esito, al tempo necessario per condurla a fine, alla gravità delle spese non sempre ripetibili, ed a tutt'altro che possa essere suggerito dalla condizione delle parti o dall'indole speciale della causa (1).

Può accadere che le parti siano bensì inclinate ad avvicinarsi, ma che il Conciliatore non si senta capace di fare conscienziosamente una proposta di conciliazione, come quando egli sia digiuno di cognizioni tecniche di un determinato mestiere, commercio od industria che fanno al caso. Allora è il tempo di consigliare le parti di stabilire un compromesso, cioè di eleggere uno o tre arbitri i quali decidano essi la questione da amichevoli compositori, facendo del riuscito compromesso risultare in verbale di conciliazione (2).

---

(1) Questi ed altrettali argomenti sono benissimo compendiati nel volgare proverbio: *Meglio una magra transazione che una grassa sentenza.* Ed in francese si è detto: *On fait toujours une sottise en rejetant les moyens de conciliation.*

Il Dalloz (Rep., num. 5, v.° *Conciliation*) cita una lettera scritta da Voltaire nel 1745, in cui questo brillante scrittore, parlando del sistema di conciliazione allora già introdotto in Olanda, così esprimeva le sue vedute:

« La meilleure lois, le plus excellent usage, le plus utile que j'aie jamais vu, c'est en Hollande. Quand deux hommes veulent plaider l'un contre l'autre, ils sont obligés d'aller d'abord au tribunal des juges conciliateurs, appelés *faiseurs de paix.* Si les parties arrivent aveo un avocat et un procureur, on fait d'abord retirer ces derniers, comme on ôte le bois d'un feu qu'on veut éteindre. Les faiseurs de paix disent aux parties: Vous êtes des grands fous de vouloir manger votre argent à vous rendre mutuellement malheureux; nous allons vous accomoder, sans qu'il vous en coûte rien. Si la rage de la chicane est trop forte dans ces plaideurs, on les remet à un autre jour, afin que le temps adoucisse les simptomes de leur maladie; ensuite les juges les envoient chercher une seconde, une troisième fois: si leur folie est incurable, on leur permet de plaider, comme on abandonne a l'amputation des chirurgiens des membres gangrenés; alors la justice fait sa main ».

(2) Del compromesso tratteremo in appendice al presente Titolo.

Nulla osta parimente che il Conciliatore tenga conto dei pareri di persone legali che gli venissero anteposti dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni, se la gravità della questione giuridica non consigli di farne arbitro qualche dotto ed imparziale giureconsulto.

Ma potrebbe il Conciliatore, se una delle parti lo richieda, deferire il giuramento all' altra parte, come lo permette al giudice di pace l'art. 55 del Codice di procedura Francese? Il Consigliere Borsari, che ha rilevato la questione (1), è d'avviso che tale facoltà non sia accordata nel nostro sistema al Conciliatore, nè possa per organo suo esperirsi questo o altro mezzo di prova. Vi osta diffatti l' indole spiccia e famigliare dell'istituzione; vi osta la libertà che hanno le parti di ritirare ad ogni ora il loro consenso sino a tanto che non abbiano *sottoscritto* il processo verbale di conciliazione, come or ora vedremo: tanto più poi il giuramento non è cosa di cui si possa abusare, mentre la di lui efficaccia possa essere paralizzata a volontà delle parti.

Altra questione. — Se il procuratore che rappresenta la parte si mostrasse sistematicamente retrivo ad ogni proposta di conciliazione, potrebbe il Conciliatore ordinare la comparsa personale della parte rappresentata? Rispondiamo affermativamente qualora si tratti di conciliazione giudiziale, giusta quanto si è detto in fine del § 27. Ma neghiamo che in conciliazione puramente volontaria il Conciliatore possa ordinare la comparsa personale, col che si renderebbe illusoria la facoltà data dalla legge alla parte di farsi rappresentare da un mandatario, e si eserciterebbe un'inutile pressione su chi era libero di non comparire in alcun modo.

Si è infine domandato se sia lecito alle parti di farsi assistere in conciliazione da persone legali. È vero che generalmente riuscirà più utile ed efficace l'opera del Conciliatore col solo intervento delle parti, tanto più se queste compariscano personalmente. Ma in un sistema di conciliazione volontaria, se le parti preferiscono di farsi assistere da patrocinatori, il Conciliatore non potrebbe opporvisi, come già nell'antico rito Austriaco a sistema obbligatorio, o come suggeriva la famosa lettera di Voltaire; egli non deve fare dello zelo più che non ne faccia la legge, la quale non s'interessa dell' esito della conciliazione comunque la desideri (2).

(1) Art. 7, n. 4 del più volte lodato *Codice di procedura civile annotato.*

(2) Con maggiore larghezza si è trattata la questione nel giornale *Il Giudice Conciliatore* dell'anno 1870, serie 1.ª, pag. 162.

Chiudiamo questo rapido sguardo sui metodi più usati nel tentativo di conciliazione col riportare i savii suggerimenti del celebre espositore dei motivi del Codice di Ginevra (1).

« Vi è un limite che il Giudice Conciliatore non dee sorpassare. Che si guardi nel fervore del suo zelo dallo spingere le istanze sino all'importunità; dallo strappare all'ignoranza, alla timidità, ed al timore di sembrar duro e litigatore, il sacrificio di diritti evidenti; dal prevalersi di confessioni sfuggite nell'abbandono del conversare. Che si guardi dal minacciare o far uso della sua autorità di Giudice. La conciliazione non sarebbe altro che una trappola, e non offrirebbe che un'esca novella alla smania di litigare ».

**32. Conciliazione riuscita: orale o scritta.**

Eccoci al punto in cui le parti, presenti davanti il Conciliatore — non importa se per virtù di chiamata in conciliazione, o per presentazione volontaria, o per comparizione in giudizio — sono giunte ad intendersi sulle controversie che le dividevano. Comunque siasi ottenuto lo scopo del riavvicinamento degli animi e degli interessi, cioè o per spiegazioni scambiatesi tra le parti o per i buoni uffizi del Conciliatore, ne sarà nato un accordo, una convenzione; e di questa le parti hanno diritto che si faccia constare con processo verbale ricevuto avanti lo stesso Conciliatore, della cui forma e dei cui effetti si tratterà nel capo seguente.

L'articolo 6 del Codice di procedura civile parla di *convenzione* in genere e non di *transazione:* perchè, sebbene le conciliazioni siano *rispetto alla materia* parificate alle transazioni, non sempre però la conciliazione riuscita avrà il carattere costitutivo della transazione (§§ 5 e 9).

Ma si dovrà sempre, ad ogni conciliazione riuscita, formare il processo verbale? Chi rispondesse affermativamente mostrerebbe di non conoscere i bisogni della pratica e lo spirito della disposizione in esame.

Si deve formare processo verbale, quando vi è la necessità, cioè quando la conciliazione o nel suo insieme od in qualche sua parte crea delle obbligazioni che hanno tratto all'avvenire, delle quali in

(1) Bellot, *Exposé des motifs*, pag. 35.

conseguenza può importare ad ambedue le parti o ad una di esse di conservare un documento. Ma allorchè le parti eseguiscono sull'istante e sotto gli occhi del Conciliatore le convenzioni tra loro intese, allorchè o per la qualità delle persone o per la natura della causa non si può umanamente sospettare che l'una o l'altra delle parti voglia recedere dall'intervenuto accordo, la formazione del verbale riuscirebbe a puro spreco di spesa e di tempo (1). In generale si dovranno lasciare giudici le stesse parti dell'opportunità del processo verbale; il Conciliatore non potrebbe mai rifiutarsi (qui sta il tono imperativo dell'articolo), ma nulla osta ch'egli faccia presente alle parti l'inutilità di devenire ad alcun atto scritto. Se adunque le parti, una volta conciliate, si accordino di prescindere dall'erezione del processo verbale e ciò stante si ritirino, il che equivale all'abbandono di una pratica divenuta senza scopo, basterà che il cancelliere faccia la relativa annotazione che *le parti si sono conciliate oralmente* nella colonna 12ª del registro A (2).

### 33. Conciliazione distolta o non riuscita.

*Se una delle parti ricusa di sottoscrivere, la conciliazione si ha per non avvenuta.*

Questo capoverso dell'art. 6 contempla la conciliazione distolta; suppone cioè che le parti siansi accordate e siasene anzi già disteso il processo verbale, ma che poi in definitiva le parti o una di esse od i rispettivi procuratori abbiano ricusato di aderire all'invito di apporvi la loro sottoscrizione. Tanto per questo caso, quanto per quello equivalente in cui la parte non potendo o non sapendo scrivere dichiari di non approvare il contenuto del processo verbale, la legge non tiene conto del consenso verbalmente prestato; e presumendo che questo sino all'effettiva chiusura del verbale sia rimasto sospeso od allo stato di progetto, dichiara che la conciliazione (comunque distolta,

(1) Sull'importanza delle conciliazioni orali, che effettivamente costituiscono la vera e la più naturale attività degli Uffizi di conciliazione, è notevole una corrispondenza del Conciliatore di Bergamo, signor avv. Edoardo Cometti, inserta nel giornale *Il Giudice Conciliatore* dell'anno 1873 a pag. 210.

(2) S'intende delle conciliazioni *volontarie*; perchè, se si trattasse di conciliazioni giudiziarie, la relativa annotazione dovrebbe farsi sul registro processi verbali d'udienza dove lo si tiene: altrimenti converrebbe tenere un'apposita rubrica, affinchè nei rendiconti statistici figuri questa essenzialissima parte del lavoro dell'Ufficio.

o per leggerezza, o per ragionato pentimento) si debba considerare come non avvenuta.

Ma che si farà intanto di un verbale rimasto incompleto e già disteso sul registro? Sebbene quel verbale si debba ritenere annullato e quasi inesistente nel registro, crediamo tuttavia più regolare che il cancelliere anzichè cancellarlo da capo a fondo ed approvare la cancellatura nei modi consueti, chiuda il verbale stesso nello stato in cui si trova colle sottoscrizioni dell'Ufficio, premessa la dichiara che la conciliazione è stata distolta per rifiuto della parte di sottoscriverla o di sanzionarla altrimenti se analfabeta. Egli noterà inoltre nella colonna 9ª del registro A (modulo ministeriale) il risultato negativo dell'esperimento della conciliazione, a meno che si tratti di conciliazione tentata in corso di giudizio: nel qual caso non occorre veruna annotazione, dovendosi senz'altro riprendere il corso della causa.

Identico è il risultato se siano più di due le parti in conciliazione od una parte si componga di più persone, alcune delle quali aderiscano e le altre ricusino di apporre la rispettiva sottoscrizione al processo verbale già formato in base ai consentiti accordi; sebbene sulla efficacia giuridica di cotali accordi firmati dagli uni e non firmati dagli altri possano ripetersi le stesse questioni a cui si è accennato in fine del § 29, desunte dalla divisibilità od indivisibilità dell'oggetto cadente in conciliazione: questioni, delle quali il Conciliatore non dovrebbe preoccuparsi, perchè destinate a prodursi in un futuro giudizio (1).

L'essenziale è che il Conciliatore eviti, per quanto è possibile, l'eventualità di una conciliazione distolta, avendo cura di non far distendere il processo verbale, salvochè ad istanza di tutte le parti, e dopo che sia ben sicuro che queste hanno prestato una piena e franca adesione al proposto componimento.

*Non riuscendo la conciliazione* — così termina l'art. 6 in esame — *il cancelliere ne fa menzione in apposito registro*. Anche questa menzione non si applica alle conciliazioni giudiziali, ma alle sole volontarie. Il registro è quello di lettera A (colonna 9ª).

(1) Prescindiamo dal riportare le principali nozioni sulla divisibilità ed indivisibilità delle obbligazioni, di cui agli art. 1202 sino al 1208 del vigente Codice civile, perchè tale materia può parere troppo astratta per la generalità dei Conciliatori, tanto più che i suggerimenti dati in questo paragrafo tendono appunto a sfuggire le relative questioni. Del resto il buon senso, meglio che qualsiasi teorica, apprenderà ai Conciliatori nella maggior parte dei casi se i patti dell'accordo siano suscettibili di parziaria esecuzione.

La disposizione della legge è tale da non dovere nè poter essere ampliata. Non è quindi il caso di scrivere o registrare fuorchè la semplice indicazione *non riuscita*. Ogni altra menzione sulle persone o sui motivi che hanno impedito l'accordo potrebbe divenire sorgente di conflitti in avvenire. D'altronde la colonna del registro non si presterebbe a maggiori spiegazioni (1).

### 34. Valore delle dichiarazioni, confessioni e ricognizioni delle parti in conciliazione distolta o non riuscita.

Il vero motivo per cui la legge dichiara come non avvenuta la conciliazione distolta, e prescrive il verbale di conciliazione non riuscita, sta appunto nel grande interesse di rassicurare le parti che qualunque siano le dichiarazioni, confessioni e ricognizioni a cui possano essere condotte durante la discussione pacifica, queste non varranno mai a pregiudicarle nel regolare esperimento dei rispettivi diritti, a costituire un precedente a loro danno od un'anticipazione sul futuro giudizio. A questo solo patto le parti si presenteranno volenterose, apriranno il loro cuore ed esporranno le loro ragioni con lealtà e franchezza davanti il Conciliatore.

(1) L'avv. Taddei (*Guida dei Conciliatori*, pag. 93, 343, 346 in nota e 359) vorrebbe che anche quando sono riusciti a vuoto gli sforzi del Conciliatore si facesse nulladimeno constare della sostanza delle trattative intavolate e poscia rotte, da qual lato sia sorta l'opposizione al componimento, da chi e per quale motivo siasi ricusata la sottoscrizione del processo verbale di conciliazione, e giunge persino a proporre una formola *ad hoc*. Noi riteniamo che siffatte menzioni, oltre all'essere inattuabili sul registro A, ripugnano alla lettera ed allo spirito della legge. Non si può accettare come fonte storica l'art. 54 del Codice di procedura civile Francese, che richiede addirittura un processo verbale, perchè in Francia dev'essere formalmente constatato il regolare esperimento di conciliazione, che per noi è volontario; è estraneo il disposto dell'art. 49 del Codice di procedura nostro, perchè le parti non hanno dalla legge l'obbligo di sottoscrivere il verbale di conciliazione; non giova infine il dire che interessi alle parti di far constare su chi debba riversarsi la taccia di essere stato sordo alle amichevoli proposte: siamo d'accordo che il rifiuto di comparire in conciliazione tragga seco generalmente una disapprovazione sociale (§ 16, pag. 111) e possa anche influire sulla moralità del futuro giudizio, — ma non possiamo altrettanto ammettere del rifiuto di accettare un dato componimento, poichè la legge non richiedendo espressamente il verbale che lo constata ha ben dimostrato di rispettare i motivi, qualunque essi siano, di tale rifiuto e di non voler rimuovere il velo che li copre.

Notiamo ancora che l'argomento che il Taddei desume dall'art. 176 del Regolamento giudiziario non ha altra base fuorchè l'errore tipografico già da noi avvertito nel § 27, Tit. I, pag. 55.

Crediamo quindi che le confessioni, siano orali o scritte, emesse in conciliazione non condotta a buon termine, non possano avere alcun valore, nemmeno di confessioni stragiudiziali. Così pure insegna il Borsari, il quale, dopo avere esposte le discrepanze della dottrina Francese al riguardo, segnala nella nostra legislazione lo spirito di progresso giudiziario, ed un sintomo di libertà: non essendo — egli dice — nè logico nè onesto di pregiudicare la difesa di una parte che, sotto colore di conciliazione, si trovò in momentaneo contatto coll'altra.

L'importanza della tesi toccata in questo e nel precedente paragrafo ci richiama a qualche precedente storico.

In Francia una legge del 24 agosto 1790, istituendo gli Uffici di conciliazione, ordinava (Tit. X, art. 3 e 5) che fosse disteso processo verbale della fallita conciliazione e delle cose dette, confessate o negate dalle parti. Ma nel successivo Codice di procedura (art. 54) si prescrisse invece che si enunciasse sommariamente di non essersi le parti potute conciliare. Della quale variazione dava ragione il Consigliere di Stato *Locrè* con queste parole: È necessario di non permettere alcun processo verbale particolareggiato delle confessioni delle parti, perchè questa formalità potrebbe diventare un mezzo di circonvenire gli uomini semplici ed ignoranti (*Locrè*, tit. X, pag. 137, n. 4). Quindi gli scrittori Francesi furono tutti unanimi nel ritenere che le dichiarazioni, ricognizioni e confessioni sfuggite alle parti davanti il Giudice di pace in conciliazione non riuscita, non potessero mai comparire come materiale di convinzione nel successivo giudizio, non colla forma del processo verbale abbandonata dal Codice, nè tanto meno col ben più pericoloso mezzo della prova testimoniale (*Chaveau* in *Carrè*, quest. 228 — *Pigeau*, comm. tit. I, pag. 150).

Nel cantone di Ginevra la legge proibisce al giudice di registrare qualsiasi nota, nella ipotesi di non riuscito componimento; ed il *Bellot* esponendone i motivi (*Esposè des motifs*, pag. 35) accenna appunto alla sconvenienza *di prevalersi di confessioni sfuggite nell'abbandono del conversare.*

Parimente i Codici di Modena (art. 192) e di Napoli (art. 36) prescrivevano che della non riuscita conciliazione si dovesse fare una semplice annotazione nel registro, escluso ogni riporto dei detti, e delle confessioni o negative delle parti sui punti di fatto (*Moccia*, Manuale pe' Conciliatori, pag. 137).

Lo stesso era infine sotto i Codici Sardi del 1854 e 1859 (*Scialoia*, Comment. pag. 123 e seguenti).

Si vede insomma che l'attuale Codice di procedura civile col suo articolo 6 non ha fatto altro che rimanere fedele a quello spirito di progresso giudiziario, a quel principio di libertà, cui s'informavano le legislazioni prese a modello, che suggeriscono non doversi in alcun modo pregiudicare la difesa di una parte che sotto colore di conciliazione viene a trovarsi in momentaneo contatto coll'altra: « Proscrivendosi il verbale di non-conciliazione (ben dice il Borsari nel suo Codice di procedura civile annotato a pag. 39, prima edizione), si è voluto rendere impossibile qualunque anticipazione sul futuro giudizio, qualunque annotamento ed ogni questione ».

Si è fatto il quesito se il Giudice Conciliatore, il cancelliere e l'usciere possano essere chiamati a deporre davanti al Pretore o al Tribunale in una causa già trattata in conciliazione nel loro Ufficio.

Colla scorta delle premesse nozioni si risponde che, ove si tratti di dichiarazioni, ammessioni o promesse intervenute in conciliazione non riuscita, non ne sarebbe pur ammessibile la prova, giacchè non deve essere lecito di squarciare quel velo che la legge ha voluto gettare sulle medesime. Ma, dato pure che la prova venisse ammessa e fossero chiamati quali testimoni i componenti l'Ufficio di conciliazione, noi crediamo che costoro non sarebbero obbligati a deporre in cosa che compromette la delicatezza ed il segreto del loro ufficio. Diciamo *il segreto,* quantunque la discussione fosse seguita in pubblico, perchè, riuscito infruttuoso il tentativo di conciliazione, la legge non vuole il processo verbale, non vuole che se ne parli più oltre, riammette le parti a quella stessa condizione giuridica in cui si trovavano prima del tentativo. Ciò non solamente in giudizio civile, ma altresì e tanto più in giudizio penale, dove li predetti ufficiali possono a questo riguardo invocare l'articolo 278 del Codice di procedura penale (1).

Si badi infine di non confondere le conciliazioni *non riuscite* colle conciliazioni non erette in processo verbale ma *conchiuse oralmente*, di cui si è parlato nel precedente § 32. Di queste noi crediamo ammessibile la prova anche per testimoni, in quanto non ostino gli art. 1314 n. 7, 1341 e seguenti del Codice civile.

(1) Quesiti risolti nel giornale *Il Giudice Conciliatore*, anno 1872, pag. 243, 371.

# CAPO VII.

## Del processo verbale di conciliazione e de' suoi effetti.

SOMMARIO

35. Forma estrinseca del processo verbale di conciliazione. — 36. Caratteri di atto pubblico, autentico, giudiziale. — 37. Effetto esecutivo. — 38. Precedenti e censure dell'art. 7 del Codice di proc. civ. — 39. Oggetto della conciliazione e criterio per apprezzarne il valore. — 40. Titolo esecutivo, copia in forma esecutiva, notificazione e precetto. — 41. Se e come dai processi verbali di esecuzione possa nascere ipotèca. — 42. Iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, trascrizione, — 43. Volture catastali. — 44. Mezzi d'impugnare i processi verbali di conciliazione.

**35. Forma estrinseca del processo verbale di conciliazione.**

Quando gli sforzi del Conciliatore siano coronati da felice successo, le parti hanno diritto che si formi processo verbale in cui si contenga la convenzione. Importa moltissimo che un atto destinato a ridonare la pace alle parti sia redatto con regolarità, perchè non riesca di addentellato a nuove liti.

Già si è detto che cosa s'intende per processo verbale (§ 27, Tit. 1 pag. 52). Vedremo or ora che il processo verbale di conciliazione è un atto pubblico, antentico, giudiziale. Ecco intanto le regole principali circa la sua forma estrinseca.

Non monta che sia redatto dal Conciliatore piuttostochè dal cancelliere, ma per la sua validità sono indispensabili la presenza e le sottoscrizioni dell' uno e dell' altro. La cosa non dovrebbe dar luogo a dnbbio, se non si fosse insegnato che l'art. 32 della legge sull' ordinamento giudiziario autorizza il Conciliatore a far atti del suo duplice uffizio, non solo senza l'assistenza del segretario comunale o suo sostituito, ma anche dei cancellieri supplenti che è in libertà di assumere a senso degli articoli 159 della stessa legge e 174 del Regolamento generale giudiziario (1): ciò che noi non ammettiamo per le ragioni addotte nel § 24 Tit. 1 pag. 47.

---

(1) Quest' opinione è espressa nelle segnenti pubblicazioni: *Manuale del Conciliatore* dell'avv. Olivero, stamperia della Gazzetta del popolo di Torino a pag. 10, — già citata opera *L'istituzione dei Giudici Conciliatori* dell'avv. Neri, a pag. 139, — pure citata *Guida teorico-pratica* dell'avv. Taddei, a pag. 341.

È altresì indispensabile di regola che alle sottoscrizioni del Conciliatore e del cancelliere precedano quelle delle parti o di chi le rappresenta. Diciamo *di regola*: perchè se le parti od una di esse od i loro mandatari non possono sottoscrivere, basta il farne menzione indicando il motivo, che può essere tanto un impedimento temporaneo, quanto il non saper scrivere. È questo il sistema comune a tutti gli atti pubblici, convenzionali o giudiziari: i sottosegni degli analfabeti sono oramai sbanditi da per tutto, salvochè dal Codice di procedura penale. Di qui il pericolo già da noi presentito che gli analfabeti pei loro contratti si presentino sotto colore di conciliazione a cercare quell'autenticità, che diversamente non troverebbero fuorchè in un atto pubblico notarile (§ 8 Tit. I pag. 87).

La menzione che la parte *ha dichiarato di non poter sottoscrivere* (1) equivale alla sottoscrizione della parte stessa; perciò il difetto di menzione o sottoscrizione dei contraenti menerebbe l'atto a nullità. Che dire però se una parte che sapesse scrivere dichiarasse di non sapere? Crediamo che l'atto sarebbe anche nullo, ma che la nullità non potrebbe essere opposta fuorchè dall'altra parte decepita: essendovi un canone di diritto per cui niuno può invocare la nullità alla quale egli stesso abbia dato causa.

Null'altro richiedendo la legge nei processi verbali di conciliazione fuorchè le sottoscrizioni o menzioni suindicate, è chiaro che non è necessaria la presenza e la sottoscrizione di alcun testimonio. Il Conciliatore assistito dal cancelliere offre una guarentigia più che sufficiente ad allontanare ogni sospetto di frode e ad imprimere all'atto quella fede che non può essere scossa trannechè dall'iscrizione in falso — Cod. civ. art. 1317.

Per la regolarità del processo verbale di conciliazione giova ancora ritenere:

1.° Che deve contenere la precisa indicazione dei nomi e cognomi delle parti (non omessi quelli di chi le rappresenta colla data e rogito del mandato), — la sostanza dei fatti stabiliti cioè dei patti intesi, la data, sotto cui vengono il giorno, il mese e l'anno, ed il luogo della stipulazione — Reg. gen. giud. art. 176 (2);

(1) In questo precisamente si risolve la menzione di cui parla il 2.° capov. dell'art. 6 Cod. proc. civ., perchè il Conciliatore non deve attestare il fatto che le parti o chi le rappresenta non possono o non sanno scrivere, ma deve attestare la loro dichiarazione al riguardo. V. art. 49 dello stesso Codice di proc. civile.

(2) Il Consigliere Borsari, in un'aggiunta al suo *Codice di procedura civile an-*

2.° Che, occorrendo cancellazioni nel corpo dell' atto (e lo stesso deve dirsi delle postille), il cancelliere ne fa menzione in fine, numerandole cioè ed approvandole, prima che vi si appongano la data e le sottoscrizioni — art. 177;

3.° Che deve essere disteso sul registro B se si tratti di somma non eccedente le L. 30, e nel registro C se l'oggetto ecceda il valore di L. 30 o sia di valore indeterminato — art. 183;

4.° Che ogni verbale deve essere scritto sui registri l'uno consecutivamente all'altro, e così senza lasciare interstizi — art. 177.

Avvertano infine i cancellieri di dare ad ogni processo verbale nei registri B e C il suo numero d' ordine progressivo, e di notarlo rispettivamente nelle colonne 10 ed 11 del registro di lettera A.

### 36. Caratteri di atto pubblico, autentico, giudiziale.

Il processo verbale di conciliazione regolarmente formato è un atto pubblico, autentico, giudiziale.

L'atto pubblico infatti è quello che vien ricevuto colle richieste formalità da un notaio *o da altro pubblico uffiziale* autorizzato, nel luogo ove l'atto è seguito, ad attribuirgli la pubblica fede — Cod. civ. art. 1315. E tale deve certamente dirsi il processo verbale di conciliazione, redatto ed accolto solennemente dal Conciliatore, che è un pubblico funzionario incaricato ed obbligato dalla legge di adoperarsi a comporre controversie grandi o piccole nel suo Comune e di dare atto alle parti della conciliazione riuscita tradotta in una convenzione colle formalità tracciate nell'art. 6 del Codice di procedura civile.

L'atto pubblico è per sè stesso *autentico*, cioè fa piena fede della convenzione e dei fatti seguiti alla presenza del notaio od altro pubblico uffiziale che lo ha ricevuto; sul che non potrebbe essere impugnato salvochè mediante querela di falso. E tra le parti e i loro eredi ed aventi causa fa prova anche di quelle cose, le quali non sono state espresse che in modo enunciativo, purchè l'enunciativa abbia un diretto rapporto colla disposizione — Cod. civ. art. 1317, 1318.

Differisce dallo scritto privato, il quale ha bensì la stessa fede del-

---

*notato* 2.ª edizione, avverte opportunamente che sarebbe ottima diligenza dichiarare per primo in ogni verbale di conciliazione la età e lo stato di diritto delle parti transigenti; anche per quelle applicazioni che fossero di ragione dell' art. 1305 del Codice civile.

l'atto pubblico, ma limitativamente a quelli che lo hanno sottoscritto ed ai loro eredi od aventi causa, ed a patto che la sottoscrizione venga riconosciuta da quello contro cui si produce, o sia legalmente considerata come riconosciuta: il che si verifica quando sia stata autenticata da notaio; e nei casi di contumacia o di rifiuto al riconoscimento previsti dall'art. 283 del Codice di procedura civile — Cod. civ. art. 1318, 1320, 1323.

Differisce pure in ciò che alla validità dello scritto privato si richiede essenzialmente la sottoscrizione di tutte le parti contraenti; invece l'atto pubblico fa pienissima fede e prova, quand'anche le parti od una di esse siano illetterate o non possano altrimenti sottoscriversi, purchè ne venga fatta menzione, indicando il motivo, come appunto prescrive in riguardo al processo verbale di conciliazione il secondo capoverso dell'art. 6 del Codice di procedura civile.

Se però il processo verbale di conciliazione, per incompetenza od incapacità del Conciliatore, o per difetto di forma, non avesse forza di atto pubblico, varrebbe tuttavia come scrittura privata, ma solo quando sia stato sottoscritto dalle parti; di modo che, se fossero intervenuti degli illetterati, con esso e per esso si sarebbe fatto nulla — Cod. civ. art. 1316 (1).

Il processo verbale di conciliazione, oltre di essere pubblico ed autentico, è anche atto *giudiziale*, perchè emana da un Giudice in esercizio della giurisdizione volontaria che gli è attribuita dalla legge.

Questi tre caratteri del processo verbale di conciliazione, che importa ben ritenere per una infinità di applicazioni pratiche, furono e sono quasi continuamente disconosciuti o fraintesi, almeno per ciò che riguarda le conciliazioni di merito superiore alle L. 30, in conseguenza di un giuoco di parole che si riscontra nell'art. 7 del Codice di procedura civile, del quale intraprendiamo ora il commento.

### 37. Effetto esecutivo.

L'art. 7 del Codice di procedura civile è così concepito:

« Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda il valore di lire

(1) Sarebbe incompetente il Conciliatore se ricevesse un processo verbale di conciliazione fuori della sua circoscrizione territoriale, ovvero sopra un affare non controverso; sarebbe incapace se fosse stato sospeso o destituito dalla carica. Nullo per difetto di forma è il processo verbale, se manchino le sottoscrizioni del Conciliatore e del cancelliere od altri elementi essenziali, esempio la data del giorno, mese ed anno — Cod. di proc. civ. art. 6 e 56.

trenta, il processo verbale di conciliazione è esecutivo contro le parti intervenute, al qual effetto il Conciliatore può autorizzarne la spedizione della copia nella forma stabilita per le sentenze.

« Se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire trenta, o il valore sia indeterminato, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio ».

Il concetto di questo articolo si presenta, od almeno a noi è sempre sembrato chiaro e facile. Quelli tra i processi verbali di conciliazione il cui oggetto non eccede il valore di lire trenta possono essere resi esecutivi *(prima parte)*; gli altri nò, non hanno tanta virtù, non hanno tanta forza, sono assimilati — su questo punto della esecutività — alle *scritture private riconosciute in giudizio (parte seconda)*. In conseguenza di ciò, per costringere all'esecuzione dei patti sanzionati in un processo verbale della seconda specie, converrà ottenere una sentenza conforme dal giudice competente.

Ma altri vanno più in là, e fanno dire all'articolo ciò che non ha detto nè ha inteso di dire. Vi furono dei Ricevitori del registro, degli Agenti delle tasse, dei Conservatori delle ipoteche, e persino dei Procuratori generali che l'hanno tradotto essere i processi verbali della prima specie atti pubblici, autentici, giudiziali ed esecutivi, siccome ricevuti da un Giudice nei limiti della sua competenza, — e quelli della seconda specie non più atti pubblici, autentici, giudiziali, ma semplici scritture private, siccome ricevuti dal Conciliatore, che qui non è giudice sibbene mediatore: quindi il rifiuto dei Ricevitori di registrare i verbali sull'originale, — degli Agenti di eseguire le volture catastali in base ai medesimi, — dei Conservatori di procedere alle iscrizioni, annotazioni, cancellazioni e trascrizioni che ne dipendono, quindi le circolari di alcune RR. procure le quali per compiacenza ai notai, sotto colore di biasimare le conciliazioni simulate, interdicevano o poco meno ai Conciliatori l'uso di siffatti processi verbali per le controversie di maggior rilievo, massime se riflettenti stabili, adducendo che *la lor fede è troppo limitata* (1).

A dissipare ogni erronea interpretazione cui ha dato luogo l'infe-

(1) Questa eresia giuridica (di cui non giova addurre esempi, poichè ne abbonda la ottennale raccolta del giornale *Il Giudice Conciliatore*) era talmente diffusa che il *Giornale delle leggi* nel suo n. 10 del 1870 ha creduto utile di bandire un quesito a premio sulla validità dell'atto di conciliazione sopra L. 30 non sottoscritto dai contraenti perchè illetterati. Naturalmente la risposta premiata fu in senso affermativo, ed è stata riprodotta nel *Giudice Conciliatore* del detto anno a pag. 293.

lice gallicismo adoperato dalla legge coll'espressione: *l'atto conciliativo ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio;* basta l'avvertire che qui si tratta unicamente di effetto esecutivo o non esecutivo, e non di atti autentici o non autentici; mentre delle condizioni per l'autenticità, senza distinzione di valore, se ne è già occupato il precedente art. 6.

L'effetto esecutivo, che la legge accorda ai soli processi verbali di conciliazione di merito non superiore a L. 30, è inoltre limitato in due modi:

Primieramente perchè si lascia in facoltà del Conciliatore di autorizzare o nò la chiesta copia in forma esecutiva;

In secondo luogo perchè il processo verbale diventa esecutivo unicamente contro le parti intervenute, — a differenza degli altri atti contrattuali, notarili o giudiziari, i quali sono esecutivi anche contro gli eredi o successori della parte obbligata. — Cod. proc. civ. art. 561.

Ma su queste due limitazioni ritorneremo nei prossimi §§ 40 e 44.

**38. Precedenti e censure dell'art. 7 del Cod. di proc. civ.**

L'articolo in esame ha la sua sorgento nell'art. 54 del Codice di procedura civile Francese: *Les conventions des parties, insèrèes au procès verbal, ont force d'obbligations privèe.*

Nel passaggio dal sistema della conciliazione obbligatoria a quello della conciliazione volontaria gli effetti giuridici del processo verbale hanno dovuto necessariamente modificarsi. La relazione senatoria Pisanelli sul progetto dell'attuale Codice diceva:

« I suoi effetti sono diversi secondochè il valore dedotto in essa ecceda o non quello di lire cinquanta *(ridotto poi nel Codice a lire trenta)*. Quando il valore non ecceda la detta somma, siccome sino a tal limite si estende di regola la competenza del Giudice Conciliatore in materia contenziosa, il processo verbale della conciliazione equivale ad un titolo esecutivo. Quando il valore ecceda le lire trenta, o sia indeterminato, l'uffizio dello stesso Giudice risolvendosi in quello di semplice mediatore, la conciliazione non potrà avere che la forza di una scrittura privata riconosciuta in giudizio. »

Apprendiamo inoltre dalla lodatissima opera del Foschini *I motivi del Codice di procedura civile* (art. 7) sotto quale preciso aspetto sia stato definitivamente approvato dalla Commissione legislativa l'articolo, quale fu proposto nel progetto ministeriale.

Il Deputato Camerini aveva proposto alla Commissione il seguente tema da esaminare: *Pare soverchia l'autorità data ai verbali di conciliazione per far fede delle dichiarazioni e ricognizioni delle parti per qualunque somma.* — Un commissario osservò come veramente fosse eccessiva la forza attribuita all'atto di conciliazione. Quando esso non sia sottoscritto dalle parti o da persona munita di speciale mandato, non avrebbe a formare che un principio di prova per iscritto. Altri aggiunse pure che in tal caso non potrebbe avere valore di sorta. A queste osservazioni fu risposto che la soscrizione del Conciliatore e del cancelliere sieno sufficienti a dare efficacia intera all'atto di conciliazione, perchè sono pubblici nffiziali. Se non che un contrario avviso manifestò un altro commissario, sostenendo che l'atto di conciliazione non dovesse avere altro effetto che quello di nna semplice scrittura privata, perche il prescrivere che debba aversi come scrittura riconosciuta in gindizio, mentre il Conciliatore non ha qualità di giudice, è vera anomalia; e quando tale forza si volesse riconoscere nel caso che l'atto di conciliazione venisse sottoscritto da persona munita di speciale mandato ne verrebbe l'inconveniente di dare maggiore confidenza al notaio che al Conciliatore. A ciò rispose un altro commissario che tanto varrebbe determinare che la seguita conciliazione non abbia che l'effetto di una privata scrittura, quanto il togliere di mezzo il sistema della conciliazione, perchè mancando la qualità di titolo incontestabile a nulla serve la conciliazione, e sarà poi necessaria la lite per definire ciò che siasi con essa stabilito.

L'articolo uscito fnori da questa nebulosa discussione è stato severamente censurato dall'illustre *Allard* professore di diritto all'nniversità di Gand, testè rapito alla scienza (1).

« L'art. 7 — egli scriveva — fa nna distinzione, che io non posso approvare. È noto quale sia il tenore dell'art. 54 § 2 del Codice del 1806: *Le convenzioni delle parti, inserite in un processo verbale, hanno forza di obbligazione privata.* Nessuno ignora come questa disposizione sia passata in legge: ne fu causa il timore puerile che le parti simulando nn litigio si accordassero in seguito dinanzi al giudice di pace, evitando così l'intervento del notaio, nei casi in cni fosse obbligatorio. Il Codice Olandese si è riportato ai principî generali, dando al processo verbale di conciliazione la forza di atto au-

(1) Esame critico del Codice di procedura civile del Regno d'Italia: traduzione dell'avv. Trioli. — Livorno, tipografia Meucci.

tentico. Ed infatti vi è cosa che sia più autentica di un documento compilato in presenza del giudice e del cancelliere, e da essi sottoscritto ?.

Ci sembra non potersi dubitare che tale confusione di poteri meriti d'essere censurata: meglio forse varrebbe lasciare a ciascuno il suo posto, al giudice cioè la missione di conciliare le parti, ed al notaio quella di compilare l'atto contenente la convenzione; ma poichè si vuole l'intervento del magistrato, bisogna essere logici, e non risguardare la sua sottoscrizione come quella di un semplice privato. Questa logica è mancata al legislatore italiano: esso ha intraveduto la verità, ma non l'ha accettata che in parte: egli distingue il caso in cui il valore della causa sorpassi lire trenta, e quello in cui non lo superi; soltanto nel secondo caso il processo verbale ha forza esecutiva, e può essere rilasciato nella forma delle sentenze. Forse questa distinzione si rapporta alle regole della competenza del Conciliatore (art. 70); per altro, la giustificazione non mi pare sufficiente, avvegnachè nella specie non si richieda un atto di giurisdizione contenziosa, ma puramente e semplicemente un accertamento legale degli accomodamenti delle parti. »

**39. Oggetto della conciliazione e criterio per apprezzarne il valore.**

Che s'intende per oggetto della conciliazione? L'obbligazione pretesa o quella assunta?

Suppongasi: io chiedo in conciliazione L. 60 a Tizio; ma dietro alle costui osservazioni ed ai buoni uffizi del Conciliatore rimango persuaso che la mia pretesa era esagerata, ed in conseguenza mi accomodo a L. 30 che Tizio nel processo verbale si assume di pagarmi colla mora di un mese. Si tratta di vedere se l'oggetto della conciliazione debba riputarsi o non eccedente le L. 30, e se spirato il mese possa il Conciliatore accordarmi l'esecutorietà del processo verbale.

Notiamo che la legge qui non parla come altrove, di *oggetto dell'avviso, di oggetto della domanda o della controversia.* Tanto basta, secondo noi, perchè per *oggetto della conciliazione avvenuta* non si possa intendere fuorchè il risultamento finale dell'accordo: donde deduciamo che nella sovra indicata specie l'oggetto della conciliazione deve ritenersi non eccedente le L. 30 e l'ordine esecutivo ammessibile.

Altri invece avrebbero voluto che il Conciliatore per determinare

il valore dell'oggetto della conciliazione dovesse seguire le norme che regolano la competenza propria dei giudizi, tracciate negli art. 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78 e relativi del Codice di procedura civile (1). Seguendo questo criterio, siccome in tema di competenza il valore della causa si determina dalla domanda, l'oggetto della conciliazione nella suddetta specie dovrebbe riputarsi eccedente le L. 30, ed in pratica a ben pochi si ridurrebbero i casi in cui il Conciliatore possa autorizzare la spedizione di copia del processo verbale in forma esecutiva.

---

(1) Vedansi specialmente Borsari a pag. 40 e Neri a pag. 60 delle già ricordate rispettive loro opere.

Ecco però le osservazioni che l'illustre Borsari ci ha fatto l'onore di rivolgere al nostro indirizzo in un'aggiunta alla 2ª edizione del suo *Codice di procedura civile annotato*:

« Evidentemente non è il *valore della domanda* o pretesa qualunque delle parti, ma quello che rappresenta il risultato della conciliazione e costituisce obblighi da adempirsi da taluna di esse parti.

Io forse mi sono espresso troppo succintamente al numero 3 lettera *a* del commento all'articolo 7, perchè sono stato male inteso.

Il Conciliatore non ha limiti nell'esercizio della sua nobile missione; egli trova parole oneste e consigli prudenti per tutte le controversie: infine concilia tutti quelli che vogliono conciliarsi. Ma il documento della conciliazione ha effetti molto dissimili in quanto l'obbligo che una parte assume è ristretto nella misura di lire trenta, ovvero eccede questa misura. Nel primo caso l'atto conciliativo s'impronta del carattere giudiziario sino ad elevarsi alla dignità di titolo esecutivo (art. 554); negli altri casi l'atto conciliativo ha il valore di una *scrittura privata riconosciuta in giudizio.*

La differenza degli effetti è gravissima. La copia spedita in forma esecutiva (art. 556) è una sentenza in istato eseguibile; nell'opposto, l'atto conciliativo è vero *di verità materiale*, niuno potendo sotto la fede del Giudice Conciliatore impugnare nè di aver detto quelle cose, nè di avere accettati quei patti.

Ma qual campo rimane ancora aperto alle disputazioni, sulle facoltà del mandatario, se vi ha; sulla capacità dei contraenti; sulla giustizia intrinseca dell'accordo; sulla forza di altri titoli che si stanno ad eliminarlo; sulle novazioni che abbiano avuto luogo dopo quel tempo e via discorrendo! Al postutto, non si è colpiti da una esecuzione istantanea.

Il Conciliatore assume veramente veste di Giudice in quel momento nel quale autorizza la copia esecutiva dell'atto: allora, ed allora soltanto, egli asserisce la propria competenza. Se vi piace di consultare il Verbale 4° (20 aprile 1865), redatto dalla Commissione che si occupò del progetto, troverete che l'atto di conciliazione, in quanto esecutivo, venne coordinato alla misura della competenza con proposito di mantenerlo entro i limiti stessi che circoscrivono il giudizio contenzioso del Conciliatore. Niuno adunque si meravigli se al luogo sopra citato lo richiamai il giudice alle norme della sua competenza particolare, alla stregua delle quali deve riflettere se l'oggetto della conciliazione, o meglio, se le obbligazioni assunte dall'una o dall'altra parte, o da ambedue, per effetto della conciliazione, viste nel loro complesso, siano contenute entro i termini della sua giurisdizione contenziosa.

Come non potrebbe mai dirsi nella materia delle conciliazioni incompetente *per ragione di territorio*, così crediamo che il Conciliatore non sia mai incompetente in essa *per materia o valore* e *per connessione o continenza di causa*.

Il Conciliatore infatti, sintantochè compone controversie, ne accoglie i relativi processi verbali e dispone per la loro esecutorietà, non funziona come autorità giudiziaria che possa dirsi legata dalle regole della competenza proprie dei giudizi. Egli funziona come pubblico uffiziale *ad hoc*, non diversamente dal notaio, il quale dopo avere disteso un atto contrattuale in forma pubblica ne rilascia a chi di ragione la copia in forma esecutiva. Due soli limiti, quelli del valore e della identità delle parti intervenute, impone la legge al Conciliatore in quanto al dare effetto esecutivo ai processi verbali da lui ricevuti: ma, a parte questi limiti, non sarebbe consentaneo alle regole di sana interpretazione nè al favore di cui si vollero circondare le conciliazioni il creare maggiori restrizioni alle facoltà del Conciliatore ed al carattere esecutivo connaturale ai processi verbali conciliativi.

Qualche altro esempio renderà la nostra teoria più chiara ai Conciliatori. — Tre individui si disputano la proprietà di un oggetto mobile. Niun dubbio che come di azione reale mobiliare (art. 70) il Conciliatore non potrebbe giudicarne: ma egli riesce a comporre le parti disponendo che il possessore del mobile se lo ritenga e paghi agli altri due lire quindici cadauno. — Un procuratore, creditore verso il suo cliente di L. 30 per onorari ed esposti di patrocinio di causa sostenuta avanti il Tribunale o la Corte d'Appello, lo fa avvisare o citare davanti il Conciliatore (incompetente a conoscerne per l'art. 103) e ne ottiene la ricognizione del credito in un verbale di conciliazione.

In ambedue i casi il Conciliatore, malgrado la sua incompetenza come giudice, potrebbe autorizzare la spedizione di copia in forma esecutiva dei processi verbali da lui ricevuti (1).

---

(1) Questo criterio è sicuramente il più semplice ed il più acconcio alle facoltà del Conciliatore, il quale ad ogni volta ch'egli sia richiesto di un ordine esecutivo non si dovrà torturare la mente per vedere se *a priori* egli potesse giudicare della controversia che ha formato oggetto della conciliazione di cui si tratta.

Nè sembra far ostacolo la ragione addotta dal Pisanelli del limite di lire trenta all'ordine esecutivo che *sino a tal limite si estende di regola la competenza del Giudice Conciliatore in materia contenziosa.* Ciò spiega soltanto che il legislatore ha inteso di limitare l'esecutività ai processi verbali di conciliazione sino alla detta somma, per considerazioni di utilità economica e di euritmia nella legge; ma non dice che al Conciliatore sia vietato il rilascio della forma esecutiva in tutti quei casi in cui egli non sarebbe competente a conoscere dell'affare in giudizio.

**40. Titolo esecutivo, copia in forma esecutiva, notificazione e precetto.**

Il contratto contenuto in atto pubblico, di regola, è *esecutorio*, cioè costituisce un titolo esecutivo, o (come dicono i pratici) contiene in sè l'esecuzione parata. Ciò vuol dire che per essere facoltato a promuoverne l'esecuzione, chi vi abbia interesse non è obbligato di azionare in giudizio il suo debitore ed ottenere contro lui sentenza di condanna: gli basta di rivolgersi all'uffiziale, che ha ricevuto o tiene in deposito l'atto, e di farsene rilasciare copia in forma esecutiva, al cui appoggio l'usciere procede immantinente agli atti d'esecuzione — Cod. proc. civ. art. 553, 554, 555.

Abbiamo però già veduto nei §§ 36 e 37 che i processi verbali di conciliazione, tuttochè per sè stessi atti pubblici ed autentici, non godono il privilegio e non hanno potenza di divenire titoli esecutivi, salvo in quanto il loro oggetto non ecceda il valore di L. 30. Soltanto per questi ultimi, a termini dell'art. 7 della procedura civile, il Conciliatore può autorizzare la spedizione della copia nella forma stabilita per le sentenze.

Ecco ora in succinto le principali nozioni che si devono tenere presenti al riguardo.

Titolo esecutivo. — L'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo — art. 553.

Titoli esecutivi sono: 1.° Le sentenze; 2.° Le ordinanze e gli atti ai quali sia dalla legge attribuito il carattere esecutivo; 3.° Gli atti contrattuali ricevuti da notaio o da altro uffiziale pubblico autorizzato a riceverli — art. 554.

I processi verbali di conciliazione per somme non eccedenti le L. 30 possono egualmente ascriversi alla seconda ed alla terza categoria dei titoli esecutivi; poichè essi sono certamente atti giudiziari ai quali la legge stessa attribuisce a date condizioni il carattere esecutivo, e sono ad un tempo atti contrattuali ricevuti da un uffiziale pubblico (1).

(1) Molto si è disputato in riguardo ai processi verbali di conciliazione ricevuti dai Pretori, sostenendosi da alcuni che non potessero essere considerati quali titoli esecutivi. Ogni dubbio (se pur fosse esistito) dovrebbe dirsi tolto dal 2° capoverso dell'art. 14 della Istruzione per l'esecuzione della tariffa in materia civile, approvata con R. Decreto 23 dicembre 1865 n. 2700, secondo cui le copie dei detti verbali devono essere rilasciate in forma esecutiva.

Copia in forma esecutiva. — Per procedere all'esecuzione forzata non basta possedere il titolo esecutivo: è necessario d'essere munito di copia del titolo spedita in forma esecutiva — art. 555.

Questa forma è sostanzialmeute identica per gli atti contrattuali come per le sentenze; e consiste nell'essere la copia intitolata in nome del Re e terminata colla formola: *Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione la presente, al Ministero pubblico di darvi assistenza; a tutti i comandanti ed uffiziali della forza pubblica di concorrervi con essa, quando ne siano legalmente richiesti* — art. 556.

A differenza degli atti puramente contrattuali, non sarebbe necessaria pei verbali di conciliazione la legalizzazione del Presidente del Tribunale civile, prescritta in fine dell'art. 556 — pel caso in cui l'esecuzione debba farsi in altra giurisdizione; ciò non solo perchè questi verbali sono titoli esecutivi anche come atti giudiziari, ma eziandio perchè la legge dice che la spedizione della loro copia viene autorizzata dal Conciliatore *nella forma stabilita per le sentenze.*

Dove si stende l'autorizzazione accordata dal Conciliatore?

Non lo dice la legge nè il Regolamento: perciò diverse sono le pratiche. La più semplice sembra quella di valersi dello stesso registro B, scrivendo a margine del verbale di conciliazione: *V. Si autorizza la spedizione di copia in forma esecutiva*, con data e firma. Altri stendono l'autorizzazione in calce alla copia del verbale predisposta dal cancelliere, il quale vi aggiunge poi la formola del *Comandiamo*, ecc. Altri, sul riflesso che cotale autorizzazione costituisce un semplice provvedimento ossia decreto, la fanno scrivere sul registro D. Nè mancano alcuni, i quali credono di doverla inserire fra le sentenze nel registro E: ciò che noi crediamo applicabile unicamente alla seconda od ulteriori copie, come or ora vedremo (1).

È una particolarità dei processi verbali di conciliazione ricevuti dal Conciliatore quella di doversi a lui richiedere l'autorizzazione della spedizione in forma esecutiva anche quando si tratti di *prime copie*, mentrechè per tali copie di ogni altro atto, giudiziario o contrattuale, e delle sentenze basta dirigersi al cancelliere, notaio o quell'altro uffiziale pubblico presso cui è custodito il titolo.

Il Conciliatore accorda cotali autorizzazioni per decreto, cioè senza udire la parte contro la quale è diretta l'instanza, e *può* aderire o

---

(1) V. il giornale *Il Giudice Conciliatore* dell'anno 1872 a pag. 707.

non aderire all'instanza, secondo che gli sembri che la conciliazione sia o non perfetta, incondizionata ed eseguibile, e non eccedente in valore le lire trenta. « *La sua facoltà* — osserva il Borsari — *è dunque di apprezzamento: non si estende a negare l'esecuzione se la transazione ha gli opportuni requisiti* ». Noi crediamo però che il suo rifiuto di accordare l'autorizzazione sarebbe in tutti i casi legalmente incensurabile, non ammettendosene dalla legge appello o richiamo al Pretore; il quale rimarrebbe così incompetente a conoscere di una domanda che si suppone di merito inferiore alle L. 30. In tal caso non rimarrà alla parte che di istituire regolare giudizio davanti lo stesso Conciliatore per ottenere sentenza di condanna.

Viceversa però, se il Conciliatore concedesse la forma esecutiva ad un processo verbale di conciliazione fuori dei casi di legge, la parte cui spetta potrebbe fare opposizione al precetto davanti il Pretore, perchè si dichiari illegale la copia in forma esecutiva ed irrita la minaccia di esecuzione.

Le copie in forma esecutiva regolarmente non si possono spedire che una sola volta e soltanto alla parte a cui favore fu pronunziata la sentenza o stipulata l'obbligazione: in fine dell'originale e della copia si fa menzione della parte a cui è spedita. Se si chiedesse una nuova copia esecutiva (o per essere andata smarrita la prima senza che siasene fatto uso, o per qualunque altra circostanza), il Conciliatore non potrebbe concederne l'autorizzazione se non previa citazione della parte contro cui è diretta, e così in di lei contraddittorio o contumacia legalmente accertata: l'ordinanza di autorizzazione deve essere annessa all'originale (1); nella nuova copia si fa menzione dell'autorizzazione. — Queste prescrizioni mirano ad evitare spiacevoli incidenti, e sono di rigore: attalchè il cancelliere, notaio o altro uffiziale pubblico che vi contravvenisse, incorrerebbe in una multa estendibile a L. 300, salvo l'applicazione delle pene più gravi alle quali il fatto dia luogo — Cod. proc. civ. art. 557, 558.

(1) Ma come si fa ad annettere il provvedimento di autorizzazione di una nuova copia dei processi verbali di conciliazione, dal momento che questi a tenore degli art. 176 e 177 del regolamento devono essere *inscritti l'uno di seguito all'altro* sui rispettivi registri B e C preventivamente numerati e vidimati dal Pretore?

Non si può quindi a meno di dover inserire quel provvedimento nel registro E, correggendo in tal senso l'errore materiale incorso nell'ultimo capoverso dell'art. 175 del Regolamento, come abbiamo già dimostrato nel § 27 Tit. I, pag. 54.

Notiamo però che sarà rarissimo il caso in cui si richieggano la seconda od ulteriori copie in forma esecutiva dei processi verbali di conciliazione: perchè la parte provvederà assai meglio al proprio interesse citando il suo debitore in giudizio per ottenere sentenza di condanna, la quale sarebbe senz' altro eseguibile due giorni dopo la di lei prolazione o notificazione — art. 462.

Riguardo ai diritti di cancelleria per la copia in forma esecutiva, e per quella da notificarsi (come si vedrà in appresso), oltre al rimborso della occorrente carta bollata a centesimi dieci, si consulti il Tit. I § 33, a pag. 65.

Notificazione e precetto. — L'esecuzione forzata deve anche essere preceduta dalla notificazione al debitore del titolo esecutivo e del precetto nelle forme stabilite per gli atti di citazione — art. 562.

Da chi dovrà essere fatta la copia del processo verbale di conciliazione da notificarsi al debitore? Dal cancelliere o dall' inserviente? Sebbene il capoverso dell'art. 555 del Codice di procedura civile dichiari che per gli atti contrattuali (nel cui novero sono i conciliativi) possa essere fatta dall' usciere, tuttavia non sembra dubbio che la copia dei detti processi verbali debba essere fatta dal cancelliere: dappoichè l' art. 7 richiede che la spedizione si faccia nella forma stabilita per le sentenze; ed il num. 6 della Tariffa civile non solo concede ai cancellieri l'esclusività della spedizione delle copie di sentenza, ma limita espressamente le copie che possono farsi dagli inservienti comunali a quelle degli avvisi in conciliazione.

In quanto poi al precetto — ossia prefissione di breve termine al pagamento — ci basta di averne affermato la necessità per l'esecuzione dei processi verbali di conciliazione rivestiti della forma esecutiva, in confronto delle sentenze dei Conciliatori, le quali di regola sono eseguibili anche senza di esso, come vedremo a suo luogo nel Titolo seguente. Della sua forma e de' suoi effetti non occorre di trattenerci, perchè il precetto, essendo il principio dell'esecuzione, le cui controversie sono portate innanzi ai Pretori, deve essere fatto e notificato dall'usciere della pretura: tant'è che a questo e non all'inserviente comunale sono assegnati dalla Tariffa civile i dritti per l'atto di precetto (1).

---

(1) Art. 570 del detto Codice; numeri 246 e 253 della Tariffa civile. — Lo abbiamo già accennato nel Titolo I, § 30 pag. 61.

Taluno vorrebbe anzi che anche la copia in forma esecutiva dei titoli dimananti dall'Uffizio di conciliazione debba essere intimata dall'usciere della Pretura. Siccome

**41. Se e come dai processi verbali di conciliazione possa nascere ipoteca.**

L'ipoteca è legale, giudiziale o convenzionale — Cod. civ. art. 1968. Il punto più scabroso a decidersi è quello se i processi verbali di conciliazione producano l'*ipoteca giudiziale*. Osservando che allo stato del nuovo Codice civile Italiano non vi sono che le sentenze le quali abbiano virtù di produrre l'ipoteca giudiziale, e che le conciliazioni sono contratti e non sentenze, ci siamo indotti a rispondere negativamente — art. 1970 e seguenti.

Ci stanno però contro il Consigliere Borsari e sulla di lui autorità l'avv. Neri; i quali distinguono tra i verbali rivestiti di forma esecutiva e quelli che non lo sono, attribuendo l'ipoteca giudiziale ai primi e negandola ai secondi (1). Quell'egregio annotatore, discorrendo dell'ordine esecutivo, dice: « Non è una sentenza, ma ha gli effetti tutti e proprii d'una sentenza passata in autorità di cosa giudicata......... La tenuità del valore fu cagione che la conciliazione si qualificasse *non solo come un fatto compiuto* e valevole nel genere suo, ma eziandio *come un fatto giudicato*, atteso l'intervento autorevole del Conciliatore *che* SOLO *in quell'atto funziona quale autorità giudiziaria* ».

La questione non ha una grande importanza pratica, poichè sarà rarissimo il caso in cui si abbisogni d'ipoteca per cautelare un'obbligazione di trenta lire o meno, od importi d'intraprendere una subasta per venirne a capo. Si può quindi attendere che sopraggiunga una giurisprudenza, la quale regoli tale questione. Sembra tuttavia azzardata quella perfetta assimilazione tra i processi verbali di conciliazione, comunque resi esecutivi, colle sentenze. In un altro ordine di idee noi diciamo che l'ordine esecutivo del Conciliatore non può avere virtù di accrescere l'efficacia dell'atto di conciliazione, nello stesso modo che la spedizione di copia in forma esecutiva per parte del notaio non imprime maggior valore intrinseco all'atto da lui ri-

però tutte le sentenze dei Conciliatori vengono subito spedite in forma esecutiva, se andassimo sin là, si dovrebbe privare gli inservienti delle notificazioni di sentenza per le quali la tariffa loro accorda il dritto al num. 6. Il vero sembra che la detta copia possa essere notificata dall'usciere di Pretura, quando questi intima contemporaneamente il precetto.

(1) Borsari, annotaz. 3, quest. *f* e *g*. pag. 40. Neri a pag. 67, opere citate.

cevuto. Il Conciliatore difatti non interviene se non per esercitare *discrezionalmente* quel potere esecutivo che al notaio è concesso in modo assoluto. Egli emana bensì all'uopo un provvedimento, un Decreto che è atto proprio delle autorità giudiziarie, ma con ciò non fa altro che delegare al cancelliere, quale custode dei registri dell'Uffizio ed incaricato della spedizione delle copie, quella stessa funzione giurisdizionale che compete al notaio e ad ogni altro pubblico uffiziale autorizzato a ricevere atti pubblici.

In quanto all'ipoteca *convenzionale*, non vi può essere questione.

Nulla osta invero che in qualsiasi processo verbale di conciliazione le parti convengano espressamente di dare ipoteca a guarentigia degli obblighi assunti. In tal caso, affinchè l'ipoteca convenzionale risulti validamente costituita, si dovrà specificatamente designare nel verbale l'immobile che si vuole sottoporre ad ipoteca colla indicazione della sua natura, del Comune in cui si trova, del numero del catasto o delle mappe censuarie dove esistono, e di tre almeno de' suoi confini — art. 1979.

Anche l'ipoteca *legale* può derivare da un verbale di conciliazione, quando cioè questo contenesse una qualche alienazione di stabili o divisione di eredità, società o comunione, — art. 1969 nn. 1 e 2.

### 42. Iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, trascrizione.

A norma delle parti, ed anche dei cancellieri che ne ricevessero l'incarico dalle parti stesse, occorrendo di far procedere ad iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, od a qualche trascrizione, in base a processi verbali o sentenze degli Uffizi di conciliazione, raccogliamo le seguenti principali nozioni.

Per operare qualunque iscrizione, si presentano all'Uffizio delle ipoteche del luogo il titolo costitutivo (verbale o sentenza) e due note, una delle quali può essere stesa in calce dello stesso titolo. Queste note devono contenere: 1° Il nome, cognome, domicilio o residenza, del creditore e del debitore, e la loro professione se ne hanno, come pure il nome del padre loro; 2° Il domicilio che sarà eletto per parte del creditore nella giurisdizione del Tribunale da cui dipende l'Uffizio delle ipoteche; 3° La data e la natura del titolo ed il nome del pubblico uffiziale (Conciliatore e cancelliere) che lo ha ricevuto od autenticato; 4° L'importare della somma dovuta; 5° Gli interessi o le annualità che il credito produce; 6° Il tempo dell'esigibilità; 7° La natura

e la situazione dei beni gravati colle indicazioni del numero del catasto o delle mappe censuarie dove esistono, e di tre almeno dei loro confini — Cod. civ. art. 1987.

Delle due note se ne ritira una, in cui calce vi sarà il certificato sottoscritto dal Conservatore della effettuata iscrizione, con la data e il numero d'ordine della medesima — art. 1988.

L'iscrizione può essere domandata, quantunque non sia ancora pagata la tassa di registro a cui sia soggetto il verbale di conciliazione di merito eccedente le L. 30, purchè le note che si presentano per l'iscrizione siano certificate dal cancelliere e sia aggiunta una terza nota parimente certificata per essere trasmessa all'uffiziale incaricato della tassa suddetta — art. 1991.

Il titolo costitutivo dell'ipoteca (verbale o sentenza) si esibisce al Conservatore per copia autenticata dal cancelliere, e munita della marca di registrazione da una lira se si tratti di processo verbale di conciliazione al disopra di L. 30, pei motivi accennati sotto il § 34, Tit. I, pag. 71.

Lo stesso si osserva ogniqualvolta che occorrano annotazioni di subingresso, rettificazioni o cancellazioni, consentite in verbale di conciliazione — art. 1994, 1998, 2033.

Della trascrizione potrà essere il caso, quando i processi verbali di conciliazione contengano atti o contratti che l'art. 1932 del Codice civile dichiara dover essere resi pubblici con tal mezzo, cioè: Gli atti tra vivi, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, che trasferiscono proprietà d'immobili, o di altri beni o diritti capaci d'ipoteca, ad eccezione delle rendite sopra lo Stato (1); — Gli atti tra vivi che costituiscono o modificano servitù prediali, diritti d'uso o di abitazione, o trasferiscono l'esercizio del diritto di usufrutto; — Gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti avanti enunciati; — I contratti di locazione di immobili eccedenti i nove anni; — I contratti di società che hanno per oggetto il godimento di beni immobili, quando la durata della società eccede i nove anni o è indeterminata; — Gli atti, da cui

(1) Secondo l'art. 1967 del Codice civile sono capaci d'ipoteca:

1.° I beni immobili che sono in commercio coi loro accessorii, riputati come immobili;

2.° L'usufrutto degli stessi beni col loro accessorii, ad eccezione dell'usufrutto legale degli ascendenti;

3.° I diritti del concedente e dell'enfiteuta sui beni enfiteutici;

4.° Le rendite sopra lo Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico.

risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scadnti, per un termine maggiore di tre anni.

Per ottenere la trascrizione del processo verbale, si deve presentarne copia autenticata dal cancelliere al Conservatore delle ipoteche in un colle due note contenenti le indicazioni prescritte dall'art. 1937.

Sul rifiuto di alcuni Conservatori delle ipoteche di procedere alle iscrizioni, annotazioni e cancellazioni in base ai processi verbali di conoiliazione ed alle loro copie autenticate dai cancellieri, è inntile intrattenerci dopo essersi nei §§ 36 e 37 dissipato l'erroneo concetto su cui si fonda, che cioè le conciliazioni sopra L. 30 debbano considerarsi come atti privati: concetto che è stato abbracciato anche da qualche Agente delle tasse a proposito di volture catastali dipendenti dagli stessi verbali.

### 43. Volture catastali.

La legge sulle volture catastali, 11 agosto 1870, n. 5784, allegato C, dichiarò obbligatoria in tutto il Regno la voltura a catasto per ogni mutazione di proprietà o possesso di beni immobili, e rese responsabili i notai, i cancellieri e gli nscieri, della denunzia dei cambiamenti di proprietà o di possesso compiuti in forza di atti pnbblici o privati, nei quali siano intervennti. E l'art. 46 del relativo Regolamento 24 dicembre 1870, n. 6151, agginnge che tale denunzia dev'essere fatta dai detti ufficiali entro sessanta giorni da quello del loro intervento.

Queste disposizioni sono senza dubbio applicabili ai cancellieri dei Conciliatori, semprechè una mutazione di proprietà o di possesso d'immobili avvenga in virtù di un verbale di conciliazione ricevuto nel loro Ufficio.

Per chiedere la voltura, giusta l'art. 14 della detta legge, non si ha che da esibire all'Agente delle tasse e del catasto l'atto traslativo *in originale*, o *in copia* o *estratto autentico*, fornendogli tutti i dati indicati nel successivo art. 15, cioè: la designazione delle persone intestate e da intestarsi, la descrizione dei beni, il prezzo contrattato o il loro valore, la registrazione dell'atto.

Accade talvolta di dover correggere errori d'intestazione catastale o d'iscrizione di beni alla colonna di chi non ne sia proprietario. L'art. 22 del già citato Regolamento dice che si fa luogo a *voltura di correzione* in base a domanda come per le volture ordinarie; e tale domanda deve quindi essere corredata dell'atto traslativo, come

per le volture ordinarie è espressamente richiesto dal precedente art. 14. Questo atto traslativo può consistere in un processo verbale di conciliazione, nel quale le parti interessate ad ottenere o permetmettere la correzione d'intestazioni consentano a dirimere la relativa controversia dichiarando espressamente la loro volontà che la correzione sia fatta (1).

**44. Mezzi d'impugnare i processi verbali di conciliazione.**

La legge non dice se, e come, e per quali motivi possa venir impugnato un processo verbale di conciliazione. Dobbiamo dunque riferircene ai principii generali di diritto.

Per incompetenza od incapacità del Conciliatore, e per difetti sostanziali di forma nel processo verbale, sta ciò che abbiamo insegnato nel § 36 a pag. 150.

Per vizi intrinseci, si deve ritenere che la conciliazione è prima di tutto un contratto e conterrà molte volte una transazione. Varranno quindi tutti i motivi ed i mezzi che servono ad impugnare i contratti in genere e le transazioni in ispecie. Tali sono la mancanza di consenso, e il consenso dato da un incapace senza l'osservanza delle forme stabilite dalla legge, o dato per errore, od estorto colla violenza o carpito per dolo; l'essere la conciliazione avvenuta sopra un oggetto pel quale è vietato transigere; il dipendere la medesima da esecuzione di un titolo nullo, salvo che le parti abbiano espressamente trattato della nullità; se ebbe luogo su documenti in seguito riconosciuti falsi; quando la conciliazione per terminare una lite è stata convenuta dopo che la lite stessa era già finita con sentenza irrevocabile, di cui le parti o una di esse non avesse notizia: quelli insomma diffusamente trattati nel Tit. I, Capo III, §§ 9 e seguenti.

Ma quale sarà la via aperta ad ottenere l'annullamento? Se si tratta di conciliazione il cui valore sia superiore a lire trenta, non vi può essere difficoltà. Il più delle volte la parte che ha interesse di far dichiarare nulla la conciliazione attenderà che l'altra parte ne domandi l'esecuzione in giudizio; ma niente osta che la medesima si faccia attrice conchiudendo per la nullità. In ogni caso la causa dev'essere trattata davanti la Pretura od il Tribunale civile, secon-

(1) Il rifiuto di qualche Agente ad eseguire volture catastali o correzioni d'intestazioni catastali in base a processi verbali di conciliazione di merito superiore alle L. 30 fu più volte stimmatizzato nel giornale *Il Giudice Conciliatore*, specialmente a pag. 257, 385 dell'anno 1871, ed a pag. 248 del 1872.

dochè l'oggetto della conciliazione sia inferiore o superiore a L. 1500, osservate le regole comuni di competenza per ragione di territorio.

Chè se il valore della conciliazione non ecceda le L. 30, la questione si fa più ardua. L'illustre Borsari, commentando l'art. 7, distingue tra il verbale semplice e quello rivestito d'ordine esecutivo, ed opina che in questo secondo caso la parte pregiudicata non possa provvedersi che coll'appello, poichè l'atto — egli dice — *ha già il carattere di sentenza*. Il prof Saredo nelle sue *Istituzioni di procedura civile*, a pag. 146, aggiunge autorità al contrario avviso già da noi esternato che i verbali muniti della forma esecutiva possano essere egualmente impugnati coll'azione di nullità, ma non mai in via di appello: e ciò non solo perchè non regge l'assoluta assimilazione dei suddetti verbali colle sentenze (§ 41), ma molto più perchè tratterebbesi d'introdurre un appello che non è nella legge, e contro la lettera e lo spirito della legge; la quale in materia conciliatoriale non riconosce fuorchè l'appello delle sentenze ai Pretori ed unicamente per causa d'incompetenza — Cod. proc. civ. art. 83, 481.

Una differenza la scorgiamo tra i processi verbali non eccedenti le lire trenta in forma semplice e quelli in forma esecutiva, ma sotto ben altro aspetto. La nullità dei primi vuol essere proposta davanti quello stesso Conciliatore che li ha ricevuti, unico giudice competente per ragion di valore e per continenza di causa; mentre per impugnare i secondi in opposizione al precetto di pagamento, converrà adire il Pretore, perocchè la causa ha già fatto passaggio allo stadio esecutivo e riesce quindi applicabile l'ultimo capoverso dell'art. 570 della procedura civile.

Il Borsari solleva pure la questione se si faccia luogo ad appello, allorchè il Conciliatore ha errato, o si crede abbia errato, dichiarando il valore e rilasciando l'ordine esecutivo. Anche qui l'appello sarebbe fuori di luogo. Giova ripetere che l'ordine esecutivo nè dà nè toglie all'essenza del verbale di conciliazione, nello stesso modo che un atto contrattuale spedito per copia in forma esecutiva dal notaio rogante rimane quel che era ed esposto agli stessi attacchi che gli si potessero muovere prima. Siccome però la forma esecutiva di un atto costituisce una minaccia permanente contro cui è diretto, crediamo che questi potrebbe reclamare giudizialmente davanti il Pretore — non in appello, ma in primo grado — chiedendo cioè che si dichiari nulla e come non avvenuta la forma esecutiva data al verbale per trattarsi di conciliazione di un valore eccedente le lire trenta.

# APPENDICE AL TITOLO SECONDO

## CAPO UNICO

### Dei compromessi.

SOMMARIO



**45. Nozioni del compromesso in rapporto ai Conciliatori.**

Nel titolo preliminare del Codice di procedura civile, che fu chiamato il vestibolo dell'edifizio processuale, dopo essersi regolata la conciliazione, si dànno norme chiare e precise sul compromesso; istituto questo non meno liberale e non meno utile della conciliazione, siccome diretto all'identico scopo di prevenire le liti giudiziarie, e di evitare le spese e i ritardi inseparabili dai procedimenti contenziosi, non che lo strepito e la pubblicità dei giudizi onde si divulgano i segreti delle famiglie, come pure le concitate discussioni che muovono le passioni ed inaspriscono gli animi (1).

In che consista il compromesso e quali ne siano le attinenze colla conciliazione, come la conciliazione possa generare un compromesso e costituirne il titolo, si è fatto qualche cenno a pag. 80, 88, 139 e 140. Se poi si aggiunga che il Conciliatore è sostanzialmente un arbitro nelle cause di sua competenza, che nelle maggiori cause può

(1) Foschini *I motivi del Codice di procedura civile*, pag. 26. — Il compromesso quale mezzo di terminare le contese, guadagna sempre più terreno, specialmente nei rapporti commerciali; e si vede in questi ultimi tempi accettato anche dal Governo nelle sue relazioni colle Banche e colle Compagnie delle strade ferrate. Ripensando poi come dopo il felice esito della vertenza sull'*Alabama*, dovuto specialmente al nostro italiano Sclopis, il compromesso accenni a divenire la regola della decisione delle differenze tra Stato e Stato ed a far scomparire il flagello della guerra, non si può a meno di pronosticare a questo istituto un grande avvenire.

egli stesso al pari di ogni altro cittadino essere nominato arbitro o da solo o con altri, che in diversi incontri la causa di sua competenza affidata all'arbitramento di un terzo deve far ritorno alla sede conciliatoriale, — apparirà chiara la necessità di riavvicinare i varii punti di contatto tra l'uno e l'altro istituto, mediante una succinta esposizione delle nozioni riferentisi al compromesso che non possono essere da un Conciliatore ignorate.

All'uopo dobbiamo premettere che nel diritto giudiziario Italiano coesistono due specie di magistrati: i temporanei ed i permanenti. Magistrati temporanei, eletti popolarmente per giudicare una data controversia, sono gli arbitri in materia civile e commerciale ed i giurati in materia penale; magistrati permanenti sono quelli che, eletti dallo Stato, amministrano la giustizia civile e penale in tutti i gradi della gerarchia giudiziaria, dalla Pretura alla Corte di cassazione. I Giudici Conciliatori e i Giudici dei Tribunali di commercio, siccome eletti a tempo dal Governo ma sulla proposta di rappresentanze popolari, formano una specie di anello di congiunzione fra i magistrati temporanei e i magistrati permanenti (1).

*Compromesso*, nel linguaggio del Codice, è propriamente l'atto col quale due o più persone nominano uno o più arbitri perchè decidano una controversia fra esse loro insorta: quindi il *giudizio arbitrale*. ed il *lodo* cioè la sentenza resa dagli arbitri.

Abbiamo detto che il Conciliatore, quando pronunzia in cause di sua competenza, si può rassomigliare ad un arbitro: ciò è tanto più vero, allorchè le parti gli si presentano ambedue volontariamente in giudizio, — e quando una volta comparse in conciliazione, questa non riuscendo, lo invitano d'accordo a pronunziare come giudice. In tali cause egli è nella sostanza un arbitro; ma non deve osservare altre formalità che quelle della conciliazione: il compromesso comincia e termina in un solo processo verbale. Invece nelle controversie di merito superiore alla sua competenza, il Conciliatore che venisse scelto arbitro dalle parti, perderebbe la sua veste officiale: la sua missione avrebbe principio coll'atto di compromesso che lo nomina e fine colla sentenza arbitrale; egli dovrebbe insomma attenersi come ogni altro arbitro a tutte le norme speciali riferentisi al compromesso, delle quali verremo ora discorrendo (2).

---

(1) Saredo, *Istituz. di procedura civile*, pag. 148.

(2) L'antico Regolamento delle provincie Napolitane negli art. 44, 45 e 46 pre-

**46. Condizioni necessarie per la validità del compromesso.**

Perchè il compromesso sia valido, si richiede essenzialmente la capacità in chi compromette, ed un oggetto lecito.

Tutto ciò che si è esposto nel Capo terzo di questo Titolo sulla capacità di conciliarsi, e sulle cose che possono essere materia di conciliazione, si può addattare al compromesso; nè staremo qui a ripeterci, salvo alcuni appunti suggeriti dall'indole speciale del contratto di compromesso.

Possono fare compromesso quanti hanno la capacità in genere di contrattare e di obbligarsi, ed in ispecie di liberamente disporre della cosa su cui cade la controversia. Lo possono anche gli incapaci, cioè i minori, gli interdetti, gli inabilitati, le donne maritate, gli enti morali, ecc., mercè la rappresentanza od assistenza del rispettivo padre, tutore, curatore, marito, amministratore; ma in tal caso il compromesso non ha effetto se non quando sia approvato nei modi stabiliti per la transazione — Cod. proc. civ. art. 9. Questo pareggiamento del compromesso colla transazione non deve però accettarsi in modo assoluto. Come la conciliazione sovrasta in ampiezza alla transazione, così questa sovrasta al compromesso; poichè chi transige sa quello che cede od ottiene, ma chi si affida ad arbitri non sa quello che dovrà cedere o potrà ottenere. Non è per nulla che l'art. 1742 del Codice civile dichiara che *la facoltà di fare transazioni non comprende quella di fare compromessi.*

Non si possono compromettere le questioni di stato e di separazione tra coniugi, e le altre che non possono essere transatte — art. 8. Abbiamo già veduto nei §§ 4 e 12 che neanche in conciliazione si potrebbe sanzionare una separazione tra coniugi, sebbene nulla osti che il Conciliatore tenti la loro riconciliazione quando ne sia richiesto.

scriveva un rito particolare ed abbreviato per i Conciliatori, quando dovevano procedere come arbitri. Ma quegli articoli non vennero riprodotti nel Codice di procedura civile del 1819, e la materia del compromesso venne trattata in un titolo a parte dello stesso Codice; donde si dedusse che il Conciliatore nominato arbitro dovesse nel procedimento serbare quel rito che era prescritto per ogni altro arbitro (Moccia, *Manuale dei Conciliatori*, pag. 149). Nè dissimile può essere la conseguenza sotto il Codice di procedura Italiano, che in questo si attenne fedelmente al sistema del Codice delle Due Sicilie.

**47. Forma del compromesso.**

L' importanza del compromesso, poichè chi compromette aliena e sostituisce l'altrui arbitrio al proprio, ha indotto il legislatore a stabilire che non possa farsi soltanto a parole: deve quindi farsi per atto pubblico o per scrittura privata, contenere il nome e cognome delle parti e degli arbitri, e determinare le controversie; altrimenti è nullo — art. 11. Non è richiesto che l'atto sia autentico; perciò, se fatto per scrittura privata, non è necessario che questa venga autenticata nelle firme da notaio. Soltanto gli analfabeti non possono compromettere fuorchè per atto pubblico, e sarà molto commodo per essi il farlo in un processo verbale di conciliazione.

Vi fu però chi ne contestò agli analfabeti il diritto, adducendone le ragioni che il Codice di procedura civile Sardo del 1859 permetteva il compromesso per atto giudiziale, e non avendolo più permesso il Codice di procedura attuale, segno fosse di averlo escluso, — che l'atto giudiziale non è un atto pubblico nel senso dell' art. 1315 del Codice civile, — che il compromesso è cosa ben diversa da una conciliazione di cui possono dare atto i Conciliatori ed i Pretori, — che l'atto giudiziale contenente un compromesso non potrebbe valere come scrittura privata, se non quando sia stato sottoscritto dalle parti, giusta il disposto dell'art. 1316 del Codice civile (1).

La prima obbiezione è tolta di mezzo da quanto ne dice l' insigne Borsari nel commento dell'art. 11:

« L'art. 1108 del Codice precedente di procedura indicava un terzo modo di compromettere, *la convenzione giudiziale*. Io non credo che abbia voluto propriamente abolirsi quella forma di compromesso, ma piuttosto che il redattore abbia avvisato che la locuzione dell'articolo può a tutto bastare. Se avanti lo stesso Conciliatore le parti adunate dichiarano nel processo verbale che vogliono conciliarsi, e la conciliazione consiste in un compromesso, ed ivi fermano le condizioni sottoscrivendo un processo verbale autenticato dal Conciliatore e dal cancelliere, non sarà atto valido? e chi mai potrà dubitarne? »

Alle altre obbiezioni rispondiamo noi. Ammesso che il processo verbale di conciliazione è un *atto giudiziale*, siccome ricevuto da un Giudice il quale ha giurisdizione contenziosa sino a lire trenta e giu-

(1) Risposta a quesito nel riputatissimo *Giornale delle leggi* di Genova, anno 1870, pag. 39.

risdizione volontaria ossia onoraria per le conciliazioni sino a qualunque somma, ne consegue che il detto verbale debba ritenersi quale *atto pubblico* a senso dell'art. 1315 del Codice civile. Ed infatti l'atto giudiziale è qualche cosa di più di un atto pubblico, è l'atto pubblico per eccellenza, degno per sè stesso di pienissima fede: tanto è vero che ad autenticarlo bastano le firme del Giudice e del suo cancelliere, mentre negli atti notarili si richiede la presenza e sottoscrizione di almeno due testimoni. D'altronde il Giudice Conciliatore è precisamente quel pubblico ufficiale che nella cerchia del suo Comune è dalla legge non solamente autorizzato ma obbligato, se richiesto, di adoperarsi per comporre le controversie e di attribuire la pubblica fede all'ottenuta convenzione conciliativa in apposito processo verbale. Che importa se il risultato della conciliazione sia un compromesso piuttostochè una transazione o qualsiasi altra convenzione? Il compromesso, se non spezza propriamente la lite, ne fissa però l'oggetto e ne facilita ed accelera la decisione nel miglior modo voluto dalle stesse parti. È dunque un modo di conciliazione come un altro; e la legge che dal Conciliatore si ripromette il fine della conciliazione, deve pur avergli accordato tutti i mezzi per conseguirlo.

Se il processo verbale di conciliazione è un atto pubblico, viene da sè che debba avere forza probante ancorchè non sia stato sottoscritto dalle parti o da una di esse perchè illetterate: anzi il capoverso 2.° dell'art. 6 del Codice di procedura civile prescrive espressamente, e certo non a caso, che della non sottoscrizione di alcuna delle parti si faccia menzione nel verbale e ne venga indicato il motivo. Non giova infine ribattere il sofisma che si trae dalle parole dell'art. 7 del Codice di procedura civile, 2.ª parte, col dire che le conciliazioni di merito superiore hanno soltanto la forza di scrittura privata, dopo ciò che ne abbiamo detto nel § 36 (1).

Il precetto di doversi determinare le controversie e designare il nome e cognome degli arbitri non impedisce che in un contratto le parti si obblighino a compromettere tutte le questioni in genere che possono nascere dal medesimo: ciò che si chiama *clausola compromissoria*. In tal caso, se gli arbitri non siano stati nominati, oppure vengano a mancare per qualunque causa tutti od alcuni, la nomina dei mancanti è fatta dall'autorità giudiziaria che sarebbe compe-

(1) Questa importante questione è stata ancora più diffusamente trattata nel giornale *Il Giudice Conciliatore* dell'anno 1870, a pag. 259.

tente a conoscere della controversia, semprechè le parti non abbiano stabilito diversamente — art. 12 1.ª parte. Naturalmente, quando la controversia a decidersi fosse di competenza del Conciliatore, a questi spetterebbe la nomina degli arbitri. Come si farebbe questa nomina? Con processo verbale di conciliazione, se le parti siano presenti e d'accordo, altrimenti con sentenza.

Se ad alcuna delle parti che si obbligarono a compromettere siano succedute persone sottoposte a tutela, la facoltà di nominare gli arbitri è esercitata dal tutore (in concorso della parte s'intende, coll'approvazione del consiglio di famiglia o di tutela — art. 12, 2.ª parte.

Gli arbitri devono essere uno o più, ma sempre in numero dispari — art. 8: ciò per evitare l'eventualità della divisione dei pareri e la necessità della nomina di terzi arbitri per formare la maggioranza; così si ha economia di tempo e di spese (1).

Chiunque può essere nominato arbitro, cittadino o straniero ch'egli sia; sono soltanto eccettuati le donne, i minori (sebbene emancipati), gli interdetti, e coloro che esclusi dall'uffizio di giurato per condanna penale non furono riabilitati — art. 10.

Ma il compromesso non avrebbe effetto se gli arbitri nominati non accettassero: e la loro accettazione deve essere espressamente fatta in iscritto; per il che basta che si sottoscrivano all'atto di nomina — art. 13. Donde deduciamo che gli illetterati, che la legge come tali non esclude dall'ufficio di arbitro, non potrebbero altrimenti accettare fuorchè con atto pubblico notarile, o nello stesso processo verbale di conciliazione in cui si fa il compromesso.

Si avverta che nell'atto di compromesso le parti hanno anche facoltà: *a)* Di convenire che gli arbitri debbano osservare le forme e i termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti l'autorità giudiziaria, — art. 17; *b)* Di vietare che gli atti d'istruzione e i processi verbali possano delegarsi dagli arbitri ad uno di essi — art. 18; *c)* Di autorizzare gli arbitri a decidere come amichevoli compositori art. 20; *d)* Di determinare il luogo del giudizio arbitrale — arg. dall'art. 22; *e)* Di rinunziare all'appello — n. 3 dell'art. 28; *f)* Di rinunziare al ricorso per cassazione — n. 2 dell'art. 32; *g)* Di specificare forme da osservarsi sotto pena di nullità — n. 5 dello stesso art. 32; — *h)* Di riservarsi di provvedere pel caso di morte, di ricusazione, di desistenza o d'incapacità di uno degli arbitri nominati —

(1) Foschini *I motivi del Codice di proced. civ.*, art. 8.

n. 2 dell'art. 34; *i)* Di variare il termine legale di giorni novanta, trascorso il quale dovrebbe ritenersi cessato il compromesso se non sia ancora pronunziata la sentenza arbitrale — n. 3 dello stesso art. 34.

Per la tassa di registro dell'atto di compromesso, veggasi il n. 94 della tariffa annessa alla relativa legge.

### 48. Procedura nel giudizio d'arbitri.

Uno dei principali vantaggi del giudizio arbitrale consiste nel sostituire una procedura più semplice e più celere alle forme più regolari, ma più lunghe e più dispendiose dei procedimenti giudiziari.

Di tale procedura ecco le principali regole:

Fatto il compromesso e seguìta la regolare accettazione degli arbitri nominati, le parti trasmettono i loro documenti e le loro memorie agli stessi arbitri senza alcuna formalità giudiziale. Alla parte che ritardi la trasmissione s'intima di farla nel termine di giorni dieci, o in quello che sarà stabilito dagli arbitri, i quali possono anche accordare proroghe. Di tutto deve farsi menzione nel processo verbale — art. 14.

Scaduto il detto termine di giorni dieci, oppure quello stabilito o prorogato dagli arbitri, questi giudicano sui documenti e sulle memorie state loro trasmesse — art. 15.

Nel caso però di morte di una delle parti, il termine per istruire e giudicare è prorogato di giorni trenta — art. 16.

Gli arbitri non sono tenuti di osservare le forme e i termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti l'autorità giudiziaria. Le parti possono però convenire altrimenti; nel quale caso gli arbitri devono attenersi alle forme e ai termini indicati specificatamente nel compromesso. Nel silenzio delle parti, o quando esse abbiano dichiarato che gli arbitri si attengano alle regole della procedura senza averle specificate, gli arbitri stessi stabiliscono i termini e il metodo del procedimento — art. 17.

Gli atti d'istruzione e i processi verbali possono delegarsi dagli arbitri ad uno di essi, se ciò non sia vietato dal compromesso — art. 18.

In che consistono questi atti d'istruzione e processi verbali? Gli arbitri, essendo in sostanza magistrati riconosciuti dalla legge, benchè temporanei, devono avere facoltà di procedere a tutti quegli atti d'istruzione che sono consentiti alle autorità gindiziarie permanenti;

altrimenti non potrebbero mettersi in grado di decidere la controversia (1). In conseguenza possono richiedere schiarimenti personali dalle parti, — procedere alla visita dei luoghi, — commettere delle operazioni a persone dell'arte, come ad ingegneri, notai, ragionieri ecc., senza punto rimanere legati dalla loro relazione, — ed anche richiedere le autorità giudiziarie permanenti per atti d'informazione o di istruttoria.

Quando sorga una quistione di stato, o di separazione personale, od altra che non possa essere transatta come nel § 46, o qualche altro incidente relativo a un fatto che possa dar luogo all'azione penale, gli arbitri devono rimettere le parti davanti l'autorità giudiziaria competente, e i termini per l'arbitramento sono sospesi sino al giorno in cui la sentenza pronunziata sull'incidente, e passata in giudicato, è notificata agli arbitri.

### 49. Lodo o sentenza arbitrale.

Compiuta l'istruzione, udite le parti, esaminate le loro ragioni scritte o verbali, gli arbitri pronunciano la sentenza. Ma essi hanno davanti a sè due modi di giudicare. Se le parti nel compromesso li hanno autorizzati a decidere come amichevoli compositori, dovranno giudicare *ex æquo et bono* applicando cioè, non lo stretto diritto, ma le regole dell'equità, nè più nè meno come possono farlo i Giudici Conciliatori nelle cause della ristretta loro competenza contenziosa. Se invece nulla siasi detto a questo riguardo nel compromesso, dovranno giudicare *secondo le regole di diritto*, applicando cioè puramente i precetti della legge, come farebbe un giudice permanente nel vero senso (§ 45). Al quale proposito il Ministro Pisanelli diceva nella sua Relazione Senatoria:

« Quantunque l'istituzione dell'arbitramento possa anche avere per suo scopo di far prevalere i principî dell'equità naturale al rigore del diritto, non si può tuttavia ammettere, senza un patto espresso, che le parti abbiano voluto rinunziare al sistema legale, compromettendo negli arbitri. La supposizione che presentasi più conforme a verità, finchè le parti non hanno ordinato diversamente, è quella che esse intesero di sostituire gli arbitri a' giudici ordinari, e nulla più. Gli arbitri dovranno pertanto decidere secondo le regole del diritto, ove

(1) È un assioma di diritto romano: *Cui jurisdictio data est, ei quoque concessa videntur quæ ad jurisdictionem pertinent.*

non siano stati autorizzati a pronunziare come amichevoli compositori ».

Noi crediamo però che l'autorizzazione a pronunziare da amichevole compositore, l'arbitro se l'abbia implicita, ogniqualvolta la causa fosse di competenza del Conciliatore: tanto è vero che in questo caso la di lui sentenza è inappellabile — n. 3 dell'art. 28.

La sentenza degli arbitri è deliberata a maggioranza di voti dopo conferenza personale dei medesimi. Essa deve contenere, sotto pena di nullità: 1.° L'indicazione del nome e cognome, del domicilio o della residenza delle parti; 2.° L'indicazione dell'atto di compromesso; 3.° I motivi in fatto e in diritto; 4.° Il dispositivo; 5.° L'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunziata; 6.° La sottoscrizione di tutti gli arbitri. Ricusando alcuno di essi di sottoscriverla, ne è fatta menzione dagli altri, e la sentenza ha effetto purchè sottoscritta dalla maggioranza — art. 21. È troppo ragionevole che debba bastare la sottoscrizione della maggioranza; altrimenti colui che non ha visto trionfare il suo voto nelle conferenze potrebbe col rifiuto di sottoscrivere mandare a vuoto la decisione degli altri (1).

Possono gli arbitri nelle loro sentenze ordinarne l'esecuzione provvisoria, con o senza cauzione — art. 239, 363, 364, 365, 482, 484; condannare la parte soccombente nelle spese, o dichiararle per giusti motivi compensate in tutto od in parte — art. 26, 370; e nelle cause commerciali ordinare anche l'arresto personale, come si argomenta dall'art. 2100 del Codice civile.

Le sentenze degli arbitri devono essere pronunziate nel Regno — art. 22.

La sentenza in originale è depositata coll'atto di compromesso, nel termine di giorni cinque, da uno degli arbitri o personalmente o per mezzo di mandatario munito di procura speciale per quest'oggetto, alla cancelleria della Pretura del mandamento in cui fu pronunziata: altrimenti è nulla. Si forma processo verbale del deposito, che è sottoscritto da chi lo fa, dal Pretore e dal cancelliere; la procura anzidetta è annessa al processo verbale. La sentenza è resa esecutiva e inserita nei registri per decreto del Pretore, il quale deve pronunziarlo nel termine di giorni cinque dal deposito nella cancelleria — art. 24.

Per le tasse di registro, vedansi gli art. 58, 67 e 68 della relativa legge.

---

(1) Foschini *I motivi del Codice di procedura civile*, pag. 40.

**50. Mezzi d'impugnare la sentenza arbitrale.**

Le sentenze pronunziate dagli arbitri e rese esecutive dal Pretore possono essere impugnate, secondo i casi, coi mezzi dell'appello, della domanda di rivocazione, del ricorso in cassazione e coll' azione di nullità.

Non è ammessa contro tali sentenze l' opposizione per causa di contumacia — art. 27; perchè (come si legge nella relazione Pisanelli) la possibilità che il convenuto ignori la domanda diretta contro di lui, e quindi il pericolo che egli possa rimanere vittima di una sorpresa, non si verifica nell' arbitramento: essendo il compromesso un atto comune a tutte le parti, in guisa che se alcuna di esse non fa valere le sue ragioni ed i suoi mezzi di difesa, ciò avviene non a caso ma per sua volontà.

Nemmeno potrebbe ammettersi l'opposizione del terzo, di cui tace la legge discorrendo sui mezzi con cui è dato d' impugnare le sentenze arbitrali. Il terzo che temesse pregiudizio dalla esecuzione di una sentenza pronunziata da arbitri, dovrebbe rendervisi opponente davanti la competente autorità ordinaria, non già davanti arbitri alla cui elezione egli non ha contribuito, epperciò mancanti per lui di giurisdizione.

Sui tre primi mezzi qui occorre appena un cenno, rimettendoci pel di più a quanto dovrà dirsene nel Capo V del seguente Titolo III.

Appello. — Dovendo gli arbitri pronunziare secondo le regole del diritto, non poteva in tesi generale negarsi alle parti il mezzo dell'appellazione. Si sono però eccettuati i casi seguenti:

1.° Quando gli arbitri siano stati autorizzati a pronunziare come amichevoli compositori;

2.° Quando i medesimi abbiano pronunziato come giudici di appello;

3.° Quando le parti abbiano rinunziato all'appello;

4.° Quando la causa sarebbe stata di competenza del Conciliatore — art. 28.

L'autorizzazione a pronunziare come amichevoli compositori implica la rinunzia delle parti al rigore del diritto per far luogo all'applicazione dei principî di equità, nell'apprezzamento dei quali in rapporto alle varie circostanze del caso gli arbitri devono essere considerati come giudici supremi. In tale ipotesi è stato intendimento delle parti di essere giudicate *ex bono et æquo*, e quindi la sentenza degli ar-

bitri rende similitudine di una transazione, serbando tuttavia la forma di un giudicato. Oltre a ciò l'appello apparirebbe al tutto incongruente, perchè i Magistrati non si potrebbero giammai dipartire dalla giusta applicazione delle regole del diritto, e verrebbero costretti a seguire un criterio forse diverso da quello che potè condurre gli arbitri nel loro giudizio.

Se gli arbitri pronunziano come giudici di appello, non si potrebbe più far luogo ad appello, poichè rimane già esaurito il secondo grado di giurisdizione, e l'appello costituirebbe una vera duplicazione.

Rinunziando con l'atto di compromesso all'appello, le parti non fanno altro che rinunziare ad un diritto che sarebbe in loro facoltà di esercitare dopo la decisione; se loro è permesso di autorizzare gli arbitri a statuire come amichevoli compositori, non si può loro vietare di erigere gli arbitri in giudici inappellabili della controversia. Le due facoltà, se non sono identiche, sono però analoghe.

Non si concede infine l'appello nelle cause di competenza del Conciliatore, perchè non vanno le medesime soggette ad un secondo grado di giurisdizione (1).

Eccettuato il caso che le parti nell'atto di compromesso abbiano designato altri arbitri per decidere la causa in appello, l'appello deve essere proposto davanti il Tribunale civile o di commercio, quando le questioni sarebbero state di competenza dei Pretori; e davanti le Corti d'appello, quando le questioni sarebbero state di competenza di un Tribunale civile o di commercio. Il termine per appellare dalle sentenze degli arbitri è quello stabilito per le sentenze dell'autorità giudiziaria, e decorre dal giorno in cui fu notificata la sentenza in un col decreto che la rese esecutiva — art. 29.

Domanda di rivocazione. — È ammessa la domanda di rivocazione delle sentenze arbitrali, *nonostante qualunque rinunzia,* nei casi, nelle forme e nei termini stabiliti per le sentenze dell'autorità giudiziaria. Questa domanda si propone davanti l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a conoscere della causa — art. 30. Potrebbe quindi anche darsi che del giudizio di rivocazione rimanesse investito il Conciliatore.

Non si tien conto della rinunzia fatta nel compromesso del rimedio della rivocazione, non potendo concepirsi che si rinunzi ad un rimedio

(1) Foschini *I motivi del Codice di proc. civ.,* art. 28.

fondato sul dolo, sull'errore di fatto, sulla scoperta di documenti nuovi, e simili. Nè si sarebbe potuto confidare agli arbitri il giudizio di rivocazione, senza dare ad una funzione essenzialmente temporanea una durata indefinita.

Ricorso in cassazione. — Tutte le sentenze pronunziate in grado d'appello possono essere impugnate col ricorso in cassazione — art. 517. Questa regola generale si applica anche alle sentenze arbitrali: e ciò per la ragione assai evidente che, dovendo essi decidere secondo le regole di diritto, possono essere incorsi in alcuna delle violazioni della legge per cui ha luogo la censura della Corte di cassazione.

Il ricorso è dunque sempre ammesso, eccettuati i casi seguenti: 1.° Quando gli arbitri siano stati autorizzati a pronunziare come amichevoli compositori; 2.° Quando le parti abbiano rinunziato al ricorso per cassazione. Inoltre le sentenze degli arbitri non possono essere impugnate per cassazione coi mezzi per cui è concessa l'azione di nullità (di cui ora diremo), salvo il diritto di ricorrere per cassazione contro la sentenza che abbia pronunziato sulla detta azione — art. 31.

Azione di nullità. — È questo un mezzo tutto speciale alle sentenze degli arbitri, ed ha per oggetto di ridurle al nulla, quando si trovassero viziate degli essenziali requisiti o presentassero difetti radicali nel procedimento che le hanno precedute. Perciò sarebbe nulla ogni rinuncia fatta nel compromesso all'esercizio di questa azione, la quale può essere proposta:

1.° Se la sentenza sia stata pronunziata sopra un compromesso nullo o scaduto, oppure fuori dei limiti del compromesso;

2.° Se la sentenza non abbia pronunziato sopra tutti gli oggetti del compromesso, o contenga disposizioni contradditorie;

3.° Se la sentenza sia stata pronunziata da chi non poteva essere nominato arbitro o da arbitri non autorizzati a decidere in assenza degli altri;

4.° Se sia stata pronunziata fuori del Regno, o deliberata senza la conferenza simultanea di tutti gli arbitri, ovvero non contenga tutte le enunciazioni prescritte dall'art. 21;

5.° Se nel procedimento non siano state osservate le forme richieste nei giudizi sotto pena di nullità, quando queste forme siano state indicate specificatamente nel compromesso — art. 32.

La domanda di nullità si propone, nel termine eguale a quello per l'appello, davanti l'autorità giudiziaria, che sarebbe stata competente

a conoscere della controversia. E quando sia dichiarata la nullità della sentenza degli arbitri, l'autorità giudiziaria pronunzia anche sul merito della controversia — art. 33. Ecco così un altro caso in cui una causa di competenza conciliatoriale, dopo essere stata demandata ad arbitro, farebbe ritorno alla sede del Conciliatore.

Resta a vedersi in quanti modi il compromesso cessi di aver effetto, essendo la di lui scadenza (come si è ora veduto) una delle cause per cui la sentenza arbitrale può essere impugnata coll'azione di nullità.

Cessa in primo luogo per la rivocazione della nomina degli arbitri, che le parti di consenso tra loro possono fare nella forma stabilita pel compromesso;

Cessa per la morte, la ricusazione, la desistenza o l'incapacità di uno degli arbitri, salvo patto contrario a quanto è stabilito nell'art. 12;

Cessa infine per la scadenza del termine stabilito nel compromesso, o, in difetto, decorsi giorni novanta dal compromesso. Nel caso in cui la nomina degli arbitri abbia dovuto farsi dall'autorità giudiziaria, il termine decorre dal giorno della nomina.

Se nel termine sia stata pronunziata sentenza non definitiva, decorre dalla data del decreto che la rese esecutiva un nuovo termine eguale a quello stabilito nel compromesso o dalla legge.

Gli arbitri che, accettata la nomina, e senza giusto motivo, desistano o non pronunzino nel termine stabilito, sono tenuti al risarcimento dei danni verso le parti — art. 34.

Tutte queste regole che siamo venuti esponendo circa la procedura e la sentenza arbitrale, molte volte diventeranno inutili nella pratica: poichè è troppo naturale che gli arbitri eletti mettano a profitto i termini del compromesso per tentare di ravvicinare le parti ad un amichevole accordo. Il che ove riesca a buon successo, gli arbitri, invece di proferire sentenza, inviterebbero le parti a firmare una convenzione, della quale potrebbe anche farsi constare con processo verbale ricevuto nell'Ufficio di conciliazione.

### 51. Scelta d'arbitro nei contratti di vendita.

Si attiene alla materia del compromesso la disposizione dell'art. 1454 del Codice civile; col quale, dopo d'essersi posto per massima che il prezzo della vendita deve essere determinato e specificato dalle parti, si permette però a queste di rimettersi in proposito all'arbitrio di un terzo da loro scelto nell'atto della vendita, e si soggiunge:

« Può anche pattuirsi che la scelta sia fatta posteriormente d'accordo delle parti, purchè sia espresso nella convenzione che, non concordando le parti, la scelta venga fatta dal Pretore o dal Conciliatore del luogo del contratto, o del domicilio o della residenza di una delle parti. »

È chiaro che per tali scelte può adirsi il Conciliatore senza riguardo all'entità del prezzo che si tratta di determinare, e che per contro si devono aver presenti le norme regolatrici della sua competenza per ragione di territorio.

Ma con quale atto dovrà il Conciliatore far constare della scelta d'arbitro? Sembra che la forma più propria sia quella del processo verbale di conciliazione, da iscriversi nel registro di lettera *C*, dappoichè trattasi di prezzo non ancora determinato, e quindi anche soggetto alla tassa di registrazione.

E si dovrà procurare che nello stesso verbale intervenga l'arbitro che si vuol nominare, perchè lo sottoscriva, e si renda così perfetta la di lui nomina, come lo richiede l'art. 13 del Codice di procedura civile.

# TITOLO TERZO

## Dei Giudizi.

### Argomento e partizione di questo titolo.

Nel precedente Titolo abbiamo considerato il *Conciliatore* nella funzione principale da cui prende il nome, che è quella di comporre le controversie. Ora lo seguiremo come *Giudice* nell'altra sua funzione di giudicare le controversie nei limiti della sua competenza.

L'argomento è importantissimo: perchè, se a saper condurre a buon porto le conciliazioni può generalmente bastare che il Conciliatore sia fornito del naturale buon senso, nei giudizi invece gli è indispensabile un corredo di cognizioni legali. Non si perdano però d'animo i Conciliatori profani alla scienza giuridica: la legge si è data molta cura per agevolare il loro cómpito, sia riducendo alle proporzioni di un verdetto le loro sentenze, sia semplificando e quasi annientando le forme del procedimento che alle sentenze conduce. La parte più difficile sta ancora nello sceverare dalla mole del Codice di procedura civile ciò che è estraneo alla loro giurisdizione e riordinare quel tanto che ne resta nel modo più adattato alla loro comprensiva. Gli è ciò che abbiamo pazientemente intrapreso in questo Titolo, seguendo per quanto è possibile l'ordine tracciato dallo stesso Codice, siccome il più naturale ed il più logico.

Perciò tratteremo in altrettanti Capi;

1.° *Della competenza;*

2.° *Della citazione;*

3.° *Della istruzione della causa;*

4.° *Delle sentenze e della loro esecuzione;*

5.° *Del giudizio in contumacia;*

6.° *Dei mezzi per impugnare le sentenze.*

Si è tralasciato di esporre quella serie di disposizioni generali che il Codice pone in capo alla materia dei giudizi (*dall'art. 35 all'art. 66 incluso*); perchè talune di esse sono estranee ai Conciliatori, altre hanno già trovato sede opportuna nei due primi Titoli, e parecchie altre la troveranno nel presente Titolo e nel successivo.

# CAPO PRIMO

## Della competenza.

SOMMARIO

1. Nozioni della giurisdizione e della competenza. — 2. Analisi della giurisdizione del Conciliatore. — 3. Norme regolatrici della competenza.

### 1. Nozioni della giurisdizione e della competenza.

L'articolo 35 del Codice di procedura civile proclama un principio fondamentale del diritto sociale, dicendo che *chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre la domanda davanti l' autorità giudiziaria competente.* Ciò significa che niuno può farsi giustizia da sè, che i diritti si fanno valere mediante la domanda proposta in giudizio, e che la domanda deve inoltre essere proposta davanti l'autorità giudiziaria competente.

Ma che s'intende per *autorità giudiziaria competente?*

Nel Titolo primo di questo Manuale si è veduto quante e quali siano le autorità giudiziarie (§ 3, pag. 12), ed abbiamo presentato un succinto quadro della competenza delle singole autorità (§ 5, pag. 13): donde appare che tutte insieme hanno la totalità del potere di giudicare, ma individualmente non hanno questo potere se non che in una determinata misura progressiva dal basso all'alto. Ora il potere di giudicare riceve il nome di *giurisdizione;* la *competenza* è la misura di questo potere. Perciò nella relazione Pisanelli la competenza è giustamente definita *la misura, secondo la quale la giurisdizione è distribuita fra' i vari magistrati.* Dalla quale definizione si rileva che *giurisdizione* e *competenza* non sono parole sinonime (1).

In sostanza dicesi competente il giudice quando ha il potere di giudicare intorno a quella tale controversia che gli è stata sottoposta,

(1) La parola *competenza* deriva dalla latina *competere*, e nel linguaggio comune esprime il diritto che noi abbiamo ad una cosa. In senso traslato si chiamano anche *competenze* i diritti ossia onorari dovuti a funzionari od a professionisti.

La definizione del Pisanelli, trasfusa nel Codice, dimostra essere lontano dal vero, tanto chi sostenne non potersi distinguere tra giurisdizione e competenza (Taddei, *Guida*, pag. 150), quanto chi deplorò avere il Codice confusa una cosa coll'altra. (Saredo, *Istitu*. *di proc. civ.* pag. 216).

e dicesi incompetente quando il potere di giudicarne non gli è stato dato o gli è stato negato dalla legge.

La giurisdizione, siccome di diritto pubblico, ha base nello Statuto del Regno, dove si dichiara: che la ginstizia è amministrata da giudici istituiti della Corona, cioè dallo Stato — art. 68; che non si può derogare all' organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge — art. 70; che niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali — art. 71. Del modo con cui il potere di giudicare è distribuito nell'ordinamento giudiziario fra le varie magistrature, abbiamo detto a suo luogo.

Rimane, a complemento delle nozioni generali sulla giurisdizione e sulla competenza, che qui si accenni al disposto degli articoli 68 e 69 del Codice di procedura civile.

L'articolo 68 fa divieto al giudice competente di *delegare* ad altra autorità giudiziaria la propria giurisdizione, salvo i casi stabiliti della legge. Così un Conciliatore non potrebbe sbarazzarsi di una causa dinanzi a lui introdotta, e che sia di sua competenza, delegandone la cognizione al viciniore od al Pretore. Ben diverso è il caso allorchè il viciniore od il Pretore suppliscono il Conciliatore assente, od impedito, o ricusato: allora non è per delegazione espressa o tacita di quest' ultimo che quelli spediscono le cause devolute alla di lui competenza, ma per disposizione dell' articolo 31 della legge sull' ordinamento giudiziario. Casi di delegazione permessa dalla legge sono quelli in cui un'autorità ne richiede un'altra perchè proceda a dati atti o prove: quantunque, a vero dire, la giurisdizione non si diparte dall' autorità delegante; poichè, esaurito l'incumbente, a lei ritornano gli atti e il giudizio (1).

Parimenti l' articolo 69 del Codice proibisce che la giurisdizione venga *prorogata* dalle parti (2), salvo i casi stabiliti dalla legge. Se per esempio, si trattasse di causa di competenza del Pretore o del Tribunale civile, inutilmente andrebbero le parti d' accordo di farla decidere da un Conciliatore. Casi di proroga avvengono nelle domande riconvenzionali o in garanzia, e nella competenza per territorio e per connessione di causa.

(1) Può il Conciliatore delegare ossia richiedere un altro Conciliatore per atti d'istruttoria? Lo vedremo nel Capo III, parlando della istruzione della causa.

(2) *Prorogare*, vocabolo latinesco, significa *allungare*, *estendere*; perciò *prorogare la giurisdizione* vuol dire giudicare o permettere che si giudichi al di là della cerchia della competenza fissata dalla legge a ciascuna autorità giudiziaria.

**2. Analisi della giurisdizione del Conciliatore.**

La giurisdizione è civile o penale. Qui parliamo unicamente della giurisdizione civile; poichè i Conciliatori non hanno attribuzioni di sorta nelle materie penali, e non hanno nemmeno la qualità di uffiziali di polizia giudiziaria, salvochè riuniscano la carica di Sindaco o quella di Vice-pretore comunale (Tit. I, §§ 37, 38).

La giurisdizione civile si distingue in volontaria e contenziosa. Volontaria (*inter volentes*) è quella che i Conciliatori esplicano nelle conciliazioni volontarie, delle quali si è a lungo portato nel Titolo precedente, ed in alcune altre attribuzioni di cui tratteremo nel Titolo quarto. Giurisdizione contenziosa (*inter invitos et litigantes*) è quella che dai Conciliatori si esercita nelle cause che sono di lor competenza.

La giurisdizione contenziosa risiede *piena* nelle Corti, nei Tribunali civili e nei Pretori, salvi i rispettivi limiti di grado e di competenza; l'hanno *meno piena* i Tribunali di commercio ed i Conciliatori. Sul che occorre qualche schiarimento.

Nella giurisdizione gli interpreti distinguevano la *notio*, ossia il potere dell'autorità di conoscere di una causa; la *vocatio*, facoltà di far intervenire in giudizio tutti quelli la cui presenza sia utile al conoscimento della verità; la *coercitio*, diritto di farsi rispettare e di reprimere le offese a lei fatte nell'esercizio delle sue funzioni; il *judicium*, diritto di giudicare e di pronunziare sentenza; l'*executio*, diritto di rendere obbligatorie e di far eseguire le proprie decisioni (1). Anche nel diritto moderno la giurisdizione, ond'essere piena, deve riunire tutti quegli elementi. Per i Tribunali di commercio e per i Conciliatori è meno piena, perchè manca ad essi la *executio* che i Romani chiamavano pure *imperium*, cioè l'esecuzione finale delle loro sentenze — Cod. proc. civ. art. 570.

Questo smembramento della giurisdizione del Conciliatore non esisteva nelle anteriori leggi delle Due Sicilie; e fu un grave errore delle leggi del 1865, risultato della lotta tra i legislatori che volevano e quelli che non volevano innestata l'istituzione nei Codici (2).

(1) Saredo, *Istituz. di proced. civ.*, pag. 220.

(2) Non sembra che questo smembramento della giurisdizione conciliatoriale, che eccita tante giuste lagnanze e mantiene rachitica l'istituzione, debba cessare così presto. Ogni anno si propone in Parlamento un apposito progetto di legge, e malgrado gli sforzi di tanti egregi, Catucci, Bove, Cencelli, Conforti, ecc., nell'una e nell'altra Camera, pur troppo non si viene mai a capo di nulla.

Ma dall'essere meno piena la giurisdizione del Conciliatore non ne viene ancora che essa debba qualificarsi *straordinaria* o di eccezione, come alcuni ritengono (1). I Tribunali di commercio (finchè sussistono) ed i Conciliatori sono giudici *ordinarii* al pari di ogni altra autorità giudiziaria; poichè hanno una competenza propria assegnata dalla legge cui è soggetta l'universalità dei cittadini. Altrimenti tutte le giurisdizioni dovrebbero dirsi eccezionali, comecchè tutte limitate o per grado o per materia o per valore. Ed è strano invero che si dicano *giudici di eccezione* i Conciliatori, i quali pel numero del loro personale e pel numero degli affari che trattano e delle sentenze che pronunziano, sorpassano tutte le altre autorità giudiziarie riunite insieme.

### 3. Norme regolatrici della competenza.

La competenza è determinata *per materia o valore, per territorio, per connessione* o *continenza di causa:* così l'articolo 67 del Codice.

Affinchè questa distinzione della competenza non sembri troppo astratta ai Conciliatori, giova richiamare la loro attenzione all' atto pratico. Quando taluno si trova nella circostanza di far valere un suo diritto in giudizio, gli si affacciano facilmente tre dubbi: 1.° A quale tra le autorità giudiziarie egli debba rivolgersi, se cioè al Conciliatore od al Pretore od al Tribunale; 2.° Supposta la competenza del Conciliatore, davanti a quale tra le migliaia dei Conciliatori disseminati in ogni punto del territorio del Regno possa portare la sua domanda; 3.° Come debba regolarsi se la causa è di natura tale da poter essere introdotta davanti a diverse autorità giudiziarie, od abbia relazione con altra causa vertita o vertente, od infine la stessa causa sia stata promossa davanti due autorità giudiziarie egualmente competenti. La legge scioglie questi tre dubbi, il primo a seconda della materia e del valore di ciascuna causa, il secondo prendendo per base il territorio in cui si trovano le parti o la cosa cadente in litigio, il terzo statuendo sulla connessione o continenza di causa nel modo più confacente all'economia dei giudizi ed alla necessità di impedire sentenze contraddittorie sopra lo stesso oggetto.

Di queste tre grandi norme della competenza noi ci occuperemo, come fa il Codice, in altrettante sezioni, omessa quella contenente

(1) Tra gli altri, Taddei, *Guida*, pag. 150.

le *disposizioni relative agli stranieri*, perchè queste facilmente si riattaccano alla competenza territoriale che è l'oggetto della sezione seconda. Quel poco che può riguardare i Conciliatori sul modo di regolare la competenza fra i giudici e sui conflitti di giurisdizione sarà parimenti allogato nella sezione terza che tratta della competenza per connessione o continenza di causa. Siccome poi ben importanti anche pei Conciliatori sono le regole sulla ricusazione od astensione del giudice competente, importa occuparsene separatamente, ciò che faremo in una quarta sezione.

Appena occorre di premettere che non presumiamo di dare una sfogo completo a questo soggetto della competenza, per sè stesso astruso ed astratto, — ma soltanto di porre i Conciliatori in condizione di riconoscere quando si presenti dubbia la loro competenza a decidere delle cause portate al loro Uffizio: non dovendo essi mai affermare o negare la propria competenza, ma unicamente trasmettere sull' istanza delle parti o d'ufficio il loro avviso al Pretore perchè pronunzi sul dubbio della medesima.

# SEZIONE I.

## Della competenza per materia o valore.

### SOMMARIO



**4. Criterii della competenza assegnata ai Conciliatori.**

Ad una magistratura locale e quasi domestica, quale è quella dei Conciliatori, tratta per lo più fuori del ceto legale, chiamata a giudicare inappellabilmente senza l'osservanza delle rigorose forme della procedura e non vincolata dalle strette ragioni del diritto, il Legislatore non poteva a meno di assegnare una competenza limitata alle cause di più facile decisione ed a quelle di minor valore, in modo cioè da provvedere quasi senza spesa ai più minuti bisogni della vita civile.

Con questi criterii l'articolo 70 del Codice di procedura civile stabilisce che sono di competenza dei Conciliatori: 1.° Tutte le azioni personali, civili o commerciali, relative a beni mobili, il valore dei quali (1) non ecceda lire trenta; 2.° Le azioni relative alle locazioni di beni immobili, se la pigione o il fitto per tutta la durata della locazione non ecceda il detto valore.

Il concetto del Legislatore lo vediamo splendidamente tratteggiato nella più volte ricordata relazione ministeriale Pisanelli, là dove dice:

« Non si è dubitato di attribuire ai Giudici Conciliatori, nel limite del valore sopra accennato, la cognizione delle azioni personali re-

(1) Correggiamo *dei quali*, siccome relativo a *beni mobili*, al luogo di *delle quali* che si legge nell'articolo 70: perchè, dopo di essersi sostituito l'espressione *beni mobili* a quella di *cose mobili* che era nel progetto, è stata dimenticata l'opportuna variante. — È doloroso il dover segnalare errori grammaticali in un Codice!

lative a cose mobili per natura o per determinazione della legge, o tendenti a conseguire la prestazione di un'opera. I rapporti di obbligazione, in forza dei quali è promossa l'azione, essendo speciali e determinati fra le parti, la questione presentasi generalmente di facile soluzione. La materia delle obbligazioni è quella in cui ricevono una maggiore applicazione i principii dell'equità naturale, onde riesce capace a deciderne le questioni chiunque non sia sfornito di quel criterio giuridico, che è presupposto generalmente in un buon padre di famiglia. — Diversamente accade nelle azioni reali anche relative a cose mobili, poichè si trova implicato nelle medesime il diritto e l'interesse dei terzi. Quando si rivendica la proprietà, l'usufrutto od altro diritto sopra una cosa mobile od immobile, la controversia può assumere forme complicate ed estese; si deve talvolta risalire all'origine dei titoli, discutere il possesso, e si presentano quistioni di fatto e di diritto, nella risoluzione delle quali si deve principalmente tener conto dell'elemento legale. Si richiede pertanto nel giusdicente una capacità, una dottrina che la legge non può presupporre generalmente nei Giudici Conciliatori. — Il progetto non riconosce di regola la competenza del Giudice Conciliatore nelle azioni personali relative a beni immobili, perchè non applicandosi ai medesimi il principio che il possesso equivale al titolo, possono più facilmente trovarsi complicati nella controversia i diritti dei terzi. — Il progetto ammette tuttavia per eccezione la competenza dei detti Giudici a conoscere delle azioni relative alle locazioni d'immobili, semprechè il valore dedotto in controversia non ecceda la somma di lire cinquanta (*poi ridotta a trenta*). — Il caso della locazione è quello in cui si verifica più frequentemente l'esercizio delle azioni personali relative a beni immobili; non conveniva pertanto nella specie anzidetta, in cui la quistione si limita generalmente ai rapporti delle parti contraenti, privare le medesime del benefizio di una procedura semplice e non dispendiosa, per controversie di poco valore e che più spesso avvengono nei Comuni rurali ».

Queste parole dell'illustre autore del progetto del Codice contengono, per così dire, il commento della parte saliente dell'articolo 70 in esame. Ma ciò non basta pel maggior numero dei Conciliatori: importa decomporre l'articolo, come anche i successivi, ed analizzarne gli elementi e le questioni che vi si rannodano, in modo che essi possano facilmente distinguere quali azioni per materia e valore siano comprese nella loro competenza e quali ne vadano escluse.

**6. Azioni in genere.**

Materia dei giudizi sono le AZIONI.

La parola AZIONE nel linguaggio ordinario accenna a qualunque siasi operazione dell'uomo; nel linguaggio giuridico indica quella operazione che è intesa al ristabilimento di un diritto violato (1). Siccome nelle società ordinate non è lecito di ristabilire il proprio diritto salvochè rivolgendosi ai Magistrati e coi modi ossia mezzi prescritti dalla legge, gli è perciò che l'azione nel senso legale viene comunemente definita con Einecio: *Il mezzo legittimo di reclamare in giudizio i diritti che ci appartengono* (2).

L'azione è messa in moto e si svolge mediante la *domanda* in giudizio; e così ha principio una *causa*, in cui chi fa valere l'azione si chiama *attore* e chi deve convenire cioè presentarsi in giudizio per aquietarvisi o contraddirla si chiama *convenuto*.

Per proporre una domanda in giudizio, o per contraddire alla medesima, è necessario avervi interesse. È il vecchio assioma, che *l'interesse è la misura delle azioni*, trasfuso nell'articolo 36 del Codice di procedura civile. I Francesi dicono: *point d'intérêt, point d'action.*

All'azione giuridica si contrappone l'eccezione, come all'azione fisica la reazione, all'attacco la difesa. Se il convenuto colle sue eccezioni contesta e ribatte l'azione, si ha la *contestazione*, la *controversia*, la *lite*.

*Azioni, domande, cause, contestazioni, controversie, liti,* — sono tutti vocaboli sino ad un certo punto sinomini e come tali comunemente adoperati, comecchè rappresentino fasi diverse del giudizio.

Ma trattandosi di competenza uopo è attenersi all'azione nel di lei genuino significato: perchè è appunto dalla natura dell'azione e dal di lei oggetto che si determina la competenza, come or ora vedremo.

Le azioni si distinguono in *civili* e *commerciali*, secondochè i di-

(1) Nel linguaggio commerciale *azione* vuol dire anche *quota di partecipazione* in una società.

(2) Si è preferita la definizione di Einecio, perchè meglio si adatta al diritto vigente, a quella più conosciuta delle Istituzioni di Giustiniano: *Actio nihil aliud est quam jus persequendi judicio quod sibi debetur.*

ritti che si vogliono far valere derivino dalla legge comune civile o dalla legge speciale commerciale. Ma questa distinzione non fa nè pei Pretori nè pei Conciliatori, i quali conoscono delle cause commerciali, come delle civili, nei limiti del valore di rispettiva competenza: non essendosi cioè creduto di privare le minori cause, sebbene commerciali, del benefizio di una giustizia pronta, economica ed essenzialmente locale, per affidarle in un con quelle di maggior valore ai Tribunali di commercio istituiti a larghi intervalli sulla superficie del Regno in quelle sole città che sono centri ed emporî commerciali.

### 6. Azioni personali e reali.

Importantissima invece è pei Conciliatori la distinzione delle azioni in *personali* e *reali*, che si desume dalla loro natura intrinseca: perocchè alle sole azioni personali si restringa la loro competenza — Cod. proc. civ. art. 70.

È azione *personale* quella che trae la sua origine dalle obbligazioni, ed è quindi rivolta contro la persona di chi si è obbligato verso di noi a dare, fare o non fare qualche cosa, o contro i di lei eredi, sia che le obbligazioni derivino dal fatto dell'uomo, sia che derivino dalla disposizione della legge — Cod. civ. art. 1097, 1140, 1151 (1).

È azione *reale* quella che nasce da un diritto che abbiamo o crediamo di avere su di una cosa, e si esercita contro qualunque possessore di essa, ancorchè non obbligato personalmente verso di noi.

Una volta, oltre alle azioni personali e reali, vi erano anche le azioni *miste*, quelle cioè che sembrino partecipare della natura delle une e delle altre. Fortunatamente le azioni miste (fonte di tante discussioni nella dottrina e nella giurisprudenza) sono sbandite dal nuovo Codice Italiano, il quale non riconosce più fuorchè azioni personali o reali. Intanto, qualora mai fosse luogo a dubitare sulla intrinseca natura dell'azione, il Conciliatore dovrà ben esaminare il tenore della domanda, e ritenere l'azione personale o reale secondochè

---

(1) Art. 1097 del Codice civile: Le obbligazioni derivaoo dalla legge, da contratto o quasi contratto, da delitto o quasi delitto.

Art. 1140 id. Il quasi cootratto è uo fatto volootario e lecito; dal quale risolta un'obbligaziooe reciproca tra le parti.

Art. 1151 id. Qualunque fatto dell'uomo, ohe arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danoo (*delitto e quasi delitto*).

nella domanda predomini *l'elemento personale* (l'obbligazione) ovvero *l'elemento reale* (la cosa domandata). Ma su ciò ritorneremo nel prossimo § 8 e nei successivi.

### 7. Azioni personali relative a beni mobili.

Tanto le azioni personali, quanto le azioni reali, si suddividono in *relative a beni mobili* e *relative a beni immobili*, secondochè le une e le altre hanno per oggetto un mobile od un immobile.

Le sole azioni personali relative a beni mobili, denominate anche *personali-mobiliari*, cadono nella competenza del Conciliatore.

Cosicchè, per essere competente il Conciliatore, si richiedono due condizioni: 1.° Che l'azione proposta sia personale, cioè nasca da un'obbligazione; 2.° Che la medesima si riferisca a beni mobili, quali sarebbero una somma di denaro, un credito, un animale, un battello, i frutti di un immobile staccati dal suolo, un mobile di casa, ecc.

La legge parla di *beni mobili* e non di *cose mobili*, come leggevasi nel progetto del Codice: perchè non tutte le cose possono essere dedotte in azione, ma soltanto quelle che hanno un valore apprezzabile e che come tali possono formare oggetto di proprietà pubblica e privata, le quali ricevono il nome speciale di *beni* — Cod. civ. art. 406.

Parimente si è tolta dal progetto l'aggiunta fatta alle cose mobili *per natura o per determinazione della legge*, *o tendenti a conseguire la prestazione di un'opera:* non potendo esservi dubbio che tutto ciò è compreso nella espressione *beni mobili*. E d'altronde spetta al Codice civile di indicare e precisare quali siano beni mobili e quali immobili (1).

(1) Per norma dei Conciliatori riportiamo qui le definizioni testuali del Codice civile non solamente sui beni mobili ma anche sui beni immobili, riuscendo piu chiara nel confronto degli uni cogli altri la nozione dei primi.

*Quali siano i beni immobili.*

Art. 407. I beni sono immobili o per natura, o per destinazione, o per l'oggetto a cui si riferiscono.

Art. 408. Sono immobili per loro natura i terreni, le fabbriche, i mulini, ed altri edifizi fissi su pilastri o formanti parte di una fabbrica.

Art. 409. Sono altresì riputati immobili i mulini, i bagni e tutti gli altri edifizi galleggianti, ove siano e debbano essere con corde o catene saldamente attaccati a una riva, e su questa trovisi una fabbrica espressamente destinata al loro servizio. — I detti mulini, bagni ed edifizi galleggianti si considerano come formanti una

**8. Azioni personali immobiliari, e reali mobiliari od immobiliari.**

Pel contrapposto dell'art. 70 del Codice di procedura civile è chiaro che rimangono escluse dalla competenza del Giudice Conciliatore: 1.° Le azioni personali immobiliari, qualunque siane il valore, salva l'eccezione di cui parleremo nel paragrafo seguente; 2.° Tutte le azioni reali, siano mobiliari od immobiliari.

Ma non sempre è facile pei Conciliatori meno addentro nelle cose legali il distinguere l'azione personale dalla reale, la mobiliare dalla immobiliare. Gioverà quindi addurre qualche esempio.

*a)* Io domando a Tizio una cosa mobile da lui vendutami e di cui io gli ho già pagato il prezzo, ovvero la restituzione di un'altra che gli ho già imprestata. In tali casi la mia azione è personale mobiliare, comunque principale oggetto sia il rilascio di una cosa che mi

---

cosa sola con la fabbrica loro destinata, e col diritto che ha il proprietario di tenerli anche sopra acque non sue.

Art. 410. Gli alberi sono immobili finchè non vengono atterrati.

Art. 411. Sono parimente immobili i frutti della terra e degli alberi non per anco raccolti o separati dal suolo: essi diventano mobili a misura che sono raccolti, o separati dal suolo, quantunque non siano trasportati altrove, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 412. Le sorgenti, i serbatoi ed i corsi d'acqua sono immobili. I canali che deducono le acque in un edifizio o fondo, sono pure immobili e fanno parte dell'edifizio o del fondo, a cui le acque devono servire.

Art. 413. Sono beni immobili per destinazione le cose, che il proprietario di un fondo vi ha poste per il servizio e la coltivazione del medesimo. Tali sono:

Gli animali addetti alla coltura; — Gli strumenti rurali; — Il fieno e le sementi somministrate agli affittuari od ai mezzaiuoli; — La paglia, lo strame ed il concime; — I piccioni delle colombaie; — I conigli delle conigliere; — Gli alveari; — I pesci delle peschiere; — I torchi, le caldaie, i lambicchi, i tini e le botti; — Gli utensili necessari a fucine, cartiere, mulini ed altre fabbriche. — Sono parimenti immobili tutte le altre cose dal proprietario consegnate all'affittuario od al mezzaiuolo per il servizio e la coltivazione del fondo. — Gli animali consegnati dal proprietario del fondo all'affittuario od al mezzaiuolo per la coltivazione, ancorchè siano stati stimati, si annoverano fra i beni immobili sino a che in forza della convenzione restano addetti al fondo. Invece gli animali che il proprietario consegna a soccio o soccida ad altri fuorchè all'affittuario od al mezzaiuolo, si reputano beni mobili.

Art. 414. Sono pure beni immobili per destinazione tutti gli oggetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo od edifizio per rimanervi stabilmente. Tali sono quelli che vi stanno attaccati con piombo, gesso, calce, stucco od altro, o che non se ne possono staccare senza rottura e deterioramento, o senza rompere o guastare la parte del fondo o dell'edifizio a cui sono attaccati. — Gli specchi, i quadri ed

appartiene: predomina cioè l'elemento personale, l'obbligazione verso di me assunta dal venditore, dal commodatario. Ma se Tizio non può più consegnarmi la cosa venduta o restituirmi l'imprestata, perchè ne ha fatto cessione o l'ha data in pegno ad un terzo, o perchè l'ha smarrita, o perchè gli è stata rubata o sequestrata od evitta, ed io insisto per conseguire la cosa piuttostochè gli offertimi equivalenti, — ecco sorgere l'elemento reale, l'azione *in rem*, che sfugge alla competenza del Conciliatore.

Sarebbe difficile, allo stato della scienza, formolare una regola che abbracci tutte le specie possibili. Alcuni insegnano non esservi azioni reali mobiliari fuorchè le rivendicatorie, di cui si hanno esempi negli art. 708, 709 e 1512 del Codice civile; di modo che tutte le altre azioni mobiliari sarebbero personali (1).

Ma questa regola non soddisfa allo scopo: perchè, anche a voler dare la più larga applicazione al principio dell'art. 707 del Codice

---

altri ornamenti si reputano stabilmente uniti all'edifizio, quando formano corpo col tavolato, colla parete e col soffitto. — Le statue si reputano immobili quando sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, o quando fanno parte di un edifizio nel modo sopra indicato.

Art. 415. La legge considera immobile per l'oggetto a cui si riferiscono: I diritti del concedente e quelli dell'enfiteuta sui fondi soggetti ad enfiteusi; — Il diritto di usufrutto e di uso sulle cose immobili, e quello di abitazione; — Le servitù prediali; — Le azioni che tendono a ricuperare immobili o diritti ad essi relativi.

*Quali siano i beni mobili.*

Art. 416. I beni sono mobili per loro natura o per determinazione della legge.

Art. 417. Sono mobili per loro natura i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, si muovano per propria forza, come gli animali, o vengano mossi da forza esteriore, come le cose inanimate, ancorchè tali cose formino collezione od oggetto di commercio.

Art. 418. Sono mobili per determinazione della legge i diritti, le obbligazioni e le azioni, anche ipotecarie, che hanno per oggetto somme di danaro od effetti mobili, le azioni o quote di partecipazione nelle società di commercio, o d'industria, quantunque alle medesime appartengano beni immobili. In quest'ultimo caso tali azioni o quote di partecipazione sono riputate mobili riguardo a ciascun socio, e pel solo tempo in cui dura la società. — Sono egualmente riputate mobili le rendite vitalizie o perpetue a carico dello Stato, o dei privati, salvo quanto alle rendite sullo Stato le disposizioni delle leggi relative al debito pubblico.

Art. 419. I battelli, le chiatte, le navi, i mulini e bagni su battelli, e generalmente gli edifizi galleggianti non accennati nell'articolo 409, sono mobili.

Art. 520. I materiali provenienti dalla demolizione di un edifizio, o raccozzati per costruirne un nuovo, sono mobili sino a che non siano adoperati alla costruzione.

(1) A questo criterio sembra che si attenga l'avv. Neri (*Istituzione dei Conciliatori*, pag. 80).

civile, secondo cui il possesso di cosa mobile equivale al titolo, rimarrebbero pur sempre delle azioni reali mobiliari le quali non sono rivendicatorie.

Un criterio abbastanza pratico ci sembra quello che emerge dal passo della relazione Pisanelli che abbiamo testè riportato (§ 4). Si tratta di rapporti di obbligazione speciali e determinati fra le parti? L'azione è personale e di competenza del Conciliatore. Trovasi invece implicato nella questione il diritto e l'interesse dei terzi? L'azione è reale e di compotenza del Pretore.

b) Quando si domanda una somma entro lire trenta per residuo prezzo della vendita di un immobile, ovvero per danni ed interessi risultanti dall'inadempimento della promessa di vendita d'un immobile, ovvero per deficienza di terreno sulla quantità comprata a giusta misura, ed in ogni altro caso simile, l'azione è personale mobiliare di competenza del Conciliatore: perchè nasce da un'obbligazione e non mira che ad ottenere una somma di denaro che è cosa mobile, senzachè possa influire la circostanza che l'obbligazione sia sorta in occasione del contratto di un immobile. Ma se si facesse questione sul detto residuo perchè il venditore non cura la cancellazione di una ipoteca gravitante sullo stabile venduto, se si domandasse la costruzione di un muro (il cui costo non sorpassi lire trenta) in esecuzione dell' obbligazione assunta nell'acquisto o nella divisione di una casa, se il compratore preferisse all'indennizzo di lire trenta per deficienza di terreno la consegna di tutto il quantitativo indicato nel contratto come gliene dà facoltà l' art. 1473 del Codice civile, — in tali casi il Conciliatore non sarebbe competente, trattandosi di azioni personali bensì, in quanto che nascono direttamente dal contratto di compra e vendita o di divisione, ma nello stesso tempo immobiliari siccome aventi per oggetto un immobile.

c) Del resto le azioni ipotecarie, sebbene riguardino direttamente un immobile o un diritto reale, sinchè hanno per oggetto somme di denaro od effetti mobili, sono personali mobiliari, — e così pure le *azioni* o quote di partecipazione nelle società di commercio od industria, quantunque alle medesime appartengano beni immobili — Cod. civ. art. 418.

d) Se il debitore, dopo avere soddisfatto il suo creditore, rivendichi dalle mani di costui l' oggetto che avevagli dato in pegno per sicurezza del credito: sotto un aspetto, quest'azione appare *personale* perchè si rivolge contro chi è personalmente obbligato alla restitu-

zione del pegno: sotto un altro aspetto, si direbbe *reale* in quanto che si reclama l'oggetto dato in pegno da chi n'è divenuto possessore senza causa, e non è difficile che insorgano controversie sulla identità, quantità o qualità dell'oggetto medesimo. Ecco una di quelle azioni che in altri tempi si chiamavano *miste*, e la cui natura non si potrebbe così facilmente definire senza ispirarsi alle particolari circostanze della causa.

*e*) Le azioni per riscossioni di censi, canoni, decime e simili prestazioni prediali, potranno molte volte ritenersi personali e di competenza del Conciliatore, finchè si tratta semplicemente di quantità esigibili. Se però venga impugnato il diritto di esigere, se non cada in questione la sola prestazione ma anche il valore capitale di essa d'ordinario superiore a lire trenta, se il fondo enfiteutico fosse passato a mani di un terzo, o si eccepisse la distruzione totale o parziale del fondo soggetto alla enfiteusi o alla decima, quelle azioni assumerebbero la qualità di reali, e ne diverrebbe il Conciliatore incompetente non solamente per valore ma anche per materia.

In riassunto: non è sempre facile il distinguere se un'azione relativa a cosa mobile sia personale o reale. Questa distinzione riesce talvolta troppo sottile per adattarsi alla comune capacità dei Conciliatori. Sarebbe stato meglio non dipartirsi dall'aurea semplicità delle antiche leggi Napolitane (1), sotto il cui impero colla denominazione di *azioni personali relative a mobili* venivano tanto le azioni puramente personali quanto le reali, purchè relative a cose mobili; come ce lo attestano i commentatori di quelle leggi, e particolarmente il Pisanelli nel suo celebre trattato *Della competenza* a pag. 131. Se poi si riflette che le azioni reali mobiliari nella pratica si riducono a pochissime, che assai problematica è la supposta maggiore difficoltà di decidere su queste che su quelle di natura puramente personale, che infine le une e le altre già vennero insieme confuse negli art. 90, 91 e 92 dello stesso nostro Codice all'effetto di determinare la com-

(1) Nelle leggi di procedura civile del Regno delle Due Sicilie la competenza dei Conciliatori era regolata dalle seguenti disposizioni:

Art. 41. Procederà inappellabilmente il Conciliatore nelle azioni personali relative a' mobili che non eccedano il valor definito di ducati sei.

Art. 42. Non può conoscere delle azioni personali dirette a conseguire un immobile.

Art. 43. Le somme esigibili, e qualunque altro effetto che sia mobile di sua natura o per determinazione della legge, formano la materia delle azioni mobiliari.

petenza per territorio, apparirà troppo ragionevole il voto universalmente espresso che l'incommoda distinzione venga abolita anche per ciò che riguarda la competenza per materia (1).

**9. Azioni relative alle locazioni di beni immobili.**

Il 1.° capoverso dell'art. 70 dichiara che sono altresì di competenza dei Conciliatori *le azioni relative alle locazioni di beni immobili, se la pigione o il fitto per tutta la durata della locazione non ecceda il valore di lire trenta.*

Un po' di analisi ci farà conoscere tutta la portata di questa disposizione. Le azioni che nascono dal contratto di locazione di terre o case, avendo per fondamento obbligazioni reciproche tra il locatore e l'affittavolo, sono tutte *personali:* senonchè talune sono *personali mobiliari*, per esempio quella del locatore pel pagamento di fitti e quella dell'affittavolo tendente ad ottenere i danni ed interessi per mancato godimento della cosa locata, — avendo ambedue per oggetto una somma di denaro che sicuramente è cosa mobile; altre invece sono *personali immobiliari*, per esempio quelle che riflettono la validità o la risoluzione dell'affittamento, la consegna del fondo locato, le riparazioni, i congedi, lo sfratto cioè l'espulsione dell'affittavolo, — avendo queste ed altre simili azioni per oggetto l'uso, il godimento, il possesso di un immobile.

Or bene; colla disposizione in esame, intesa senza dubbio a favorire le povere affittanze del popolo, si è data una doppia estensione alla competenza ordinaria dei Conciliatori, cioè: 1.° Per essa i Conciliatori diventano competenti delle azioni *personali-mobiliari*, relative alle dette affittanze, ancorchè superino il valore di lire trenta, come ad esempio se l'inquilino chiedesse L. 100 per mancato godimento della casa appigionata ovvero il locatore chiedesse uguale od altra maggiore somma per degradazioni commesse dall'inquilino; 2.° I Conciliatori diventano pure competenti delle azioni *personali-immobiliari* (che per regola sono loro estranee), anche di queste senza distinzione di valore.

Siffatte conclusioni, per quanto possano parere esorbitanti, sono irrecusabili, sia a fronte della lettera della legge che non fa distinzione riguardo al valore ed alla qualità delle azioni relative alle locazioni di cui si parla, sia a fronte della variante non senza disegno fatta al

(1) Vedasi nel giornale *Il Giudice Conciliatore*, anno 1872, pag. 225, — 1873, pag. 17.

corrispondente art. 72 del progetto del Codice che limitava la competenza conciliatoriale alle dette azioni di valore non eccedente L. 50 poi ridotte a 30 (1). In altri termini: il Conciliatore, per conoscere se sia competente o non in materia di locazioni, non deve badare al valore, e nemmeno alla qualità mobiliare od immobiliare dell'azione, ma soltanto al montare complessivo dei fitti o delle pigioni per tutto il corso della locazione; se questo montare non eccede L. 30, egli dovrà giudicare su tutte le questioni derivanti dal contratto di locazione.

Ecco ora alcuni dubbi sollevati dalla pratica.

*a*) Se il convenuto oppone che il totale valore locativo è superiore a L. 30, o perchè fu stipulato in somma maggiore o perchè sostiene dover essere continuativa la locazione; dovrà il Conciliatore senz'altro ritenersi incompetente? Nò, perchè il giudice competente a conoscere dell'azione lo è anche dell'eccezione; egli deve quindi prima disporre le prove per verificare se l'eccezione sussista, e soltanto nel caso affermativo rassegnare il suo avviso d'incompetenza al Pretore: il quale, diversamente, mancherebbe degli elementi necessarii di fatto per decidere colla procedura caratteristica degli articoli 456 e seguenti del Codice di procedura civile (2).

*b*) Si è pure deciso in una causa conciliatoriale che il conduttore nel giudizio relativo al pagamento del fitto contestato dal locatore non può promuovere questione sulla proprietà, — e che trattandosi

---

(1) Nel progetto del Codice di procedura civile la disposizione era così concepita: « Sono altresì di competenza dei Giudici Conciliatori le azioni relative alle locazioni di beni immobili, *purchè non eccedano il detto valore* ».

La nostra opinione è pur quella dell'avv. Taddei, il quale a pag. 160 e seguenti della sua *Guida* svolge la questione con molta maestria; se non che qui, come in tutto il tema della competenza, si mostra preoccupato da idee che noi non possiamo dividere. Tale è quella per cui continua a distinguere le azioni in pure e miste, quandochè di azioni *miste* sotto il Codice Italiano non ce ne devono più essere; tale è pure quella di considerare la giurisdizione dei Conciliatori (e persino quella dei Pretori) come eccezionale e straordinaria, mentre all'opposto noi ravvisiamo tutte le giurisdizioni eguali ed i Conciliatori in ispecie giudici ordinarii al pari di tutti gli altri giudici comunque sedenti in grado gerarchico più elevato. Ed è forse per tale preconcetta degradazione della giurisdizione conciliatoriale che lo stesso avv. Taddei, non solo si mostra spaventato del possibile sconfinamento della competenza dei Conciliatori in materia di locazione, ma s'induce a preferire il testo dell'art. 72 del progetto alla variante introdotta nell'art. 70 del Codice passato in legge.

Vedasi la tesi trattata nel giornale *Il Giudice Conciliatore* del 1871, pag. 89, 209

(2) V. per analogia la risoluzione di quesito nel giornale *Il Giudice Conciliatore*, anno 1873, pag. 451 — Cassaz. di Firenze 21 novembre 1872, ivi, pag. 182.

di tacita riconduzione, la competenza del giudice adito si determina con riguardo alla somma dovuta per l'anno in corso, e non già a quella dell'intiero periodo decorso della locazione (1).

*c*) Si è ormai resa generale e viene ritenuta regolare la pratica di far intimare i congedi dalle locazioni di competenza dei Conciliatori per mezzo dei rispettivi inservienti comunali (2).

*d*) È competente il Conciliatore a conoscere delle domande di residuo o rate di pigioni o fitti in somma minore di lire trenta, quando si tratta di locazioni che non sono di sua competenza? Di regola, sì: perchè il capoverso dell'art. 70 estendendo la competenza dei Conciliatori alle azioni comunque immobiliari o reali che derivano dalle locazioni minime, non ha tolto la competenza loro attribuita nella prima parte dello stesso articolo per le azioni personali e mobiliari, alla cui categoria appartengono senza dubbio le domande di pigioni o fitti (3).

*e*) Nelle questioni sui piccoli affittamenti di loro competenza i Conciliatori devono avere sopratutto per norma i principii di equità naturale e le consuetudini locali, ricorrendo in sussidio alle relative disposizioni del Codice civile dall'art. 1568 al 1697.

### 10. Azioni di sfratto.

Essendo i Conciliatori investiti dall'art. 70 1.° capoverso del Codice di procedura civile delle azioni relative alle locazioni di beni immobili il cui fitto o pigione per tutta la loro durata non ecceda il valore di lire trenta, non poteva dubitarsi che i medesimi fossero anche competenti ad ordinare, riguardo alle locazioni stesse, lo sfratto, cioè il rilascio, non solamente per locazione finita, ma per qualunque altro giusto motivo, ad esempio quando il locatore chiedesse lo scioglimento della locazione per difetto di pagamento o di cautela del fitto oppure per abuso della cosa locata.

Tuttavia l'art. 82 dello stesso Codice nello attribuire alla giurisdizione del Pretore alcune azioni di figura reale, qualunque ne sia il valore e purchè proposte entro l'anno, tra le quali al n. 5° prendono posto le azioni di sfratto per locazione finita, si è fatto scrupolo di

(1) Cassaz. di Napoli 22 marzo 1870, sentenza riportata nel detto giornale dell'anno 1871 a pag. 5.

(2) Quesito dello stesso giornale, anno 1872, pag. 403.

(3) Ivi, anno 1870, pag. 203, — 1873, pag. 515.

soggiungere: *salvo il disposto dell'art. 70.* Il che vuol dire che, trattandosi di locazioni per cui è competento il Conciliatore, a lui e non al Pretore spetta di pronunziare lo sfratto, anche quando lo si domanda *per locazione finita* (1).

Il giudice dell'azione essendo di regola il giudice dell'eccezione, ne viene che il Conciliatore nei giudizi di sfratto non dovrà temere così facilmente che le eccezioni o domande riconvenzionali, che il conduttore od inquilino farà valere relativamente all'affitto per difendersi nel giudizio di sfratto, siano per alterare la di lui competenza: come può accadere al Pretore quando giudica delle azioni di sfratto per fine di una locazione il cui cumulo di fitti o pigioni superi le L. 1500 (2). Ma suppongasi che Tizio chieda a Sempronio lo sfratto da una camera che dice di avergli data in subaffitto per dieci lire, e che Sempronio non solo neghi il subaffittamento ma sostenga di possedere quella camera in virtù di locazione direttamente consentitagli dal proprietario Cajo, presente in causa, di tutta la casa di cui è parte la camera stessa per un prezzo molto al disopra di L. 30: chi dirà che il Conciliatore continui ad essere competente? Egli è chiaro che in tal caso il Conciliatore sarebbe trascinato dalla eccezione del convenuto a non poter decidere la proposta azione di sfratto senza pregiudicare un'altra questione superiore alla sua competenza: *Major enim quæstio minorem causam ad se trahit* — L. 34 *De judiciis* (3).

A proposito di subaffittamenti, si fa questione se il proprietario locatore possa anch'egli chiedere lo sfratto di un subaffittavolo. Si risponde distinguendo: se il conduttore ha sublocato coll'annuenza espressa o tacita del locatore, il subconduttore non può avere maggiori diritti di quelli che sono stati trasmessi al primo conduttore e può quindi essere al pari di lui sfrattato dal locatore; ma se il con-

(1) Si è creduta necessaria questa spiegazione, perchè da quesiti fatti alla redazione del giornale *Il Giudice Conciliatore* si rileva che alcuni Conciliatori si credono competenti per le azioni di sfratto nel solo caso di *locazione finita*.

(2) È però giurisprudenza costante che il Pretore non cessa di essere competente nel promosso giudizio di sfratto, solo perchè il convenuto opponga l'illegittimità della disdetta od altra eccezione o riconvenzione relativa all'affitto, comunque di valore eccedente le L. 1500. — Cassaz. di Napoli 23 giugno 1868, e 22 aprile 1873 — Cassaz. di Firenze 28 dicembre 1872.

(3) Tale è la specie con molto senno decisa in un *avviso d'incompetenza* del Giudice Conciliatore di Perugia, sig. avv. Pirro Montesperelli, e confermato con sentenza del Pretore del Mandamento settentrionale di detta città: riportati l'uno e l'altra nel giornale *Il Giudice Conciliatore* del corrente anno 1874 a pag. 180.

duttore avesse sublocato in onta al patto speciale che gliene faceva divieto a mente dell'art. 1573 del Codice civile, allora il locatore non avrebbe alcuna azione personale da esercitare contro il subaffittavolo, e si troverebbe in faccia di un terzo a reclamare la sua proprietà, esercitando così un'azione reale immobiliare ed indipendente dal suo contratto d'affitto, la quale non può essere di competenza del Conciliatore.

**11. Azioni per guasti e danni dati ai fondi.**

È competente il Conciliatore a conoscere delle azioni personali proposte in somma non superiore a L. 30 per guasti e danni dati dagli uomini o dagli animali ai fondi urbani o rustici, alle siepi, chiudende, piante e ai frutti?

Ecco una questione molto semplice e che pur tiene divisa la pratica dei Conciliatori e dei Pretori.

Che tali azioni appartengano alla categoria delle *personali*, è impossibile il dubitare: imperocchè nascono da un delitto o quasi delitto, per cui il dannificante, od il proprietario degli animali, contrae l'obbligazione meramente personale di risarcire il danno recato, sia volontariamente, sia per imprudenza o negligenza, come è previsto dagli art. 1151 a tutto il 1156 del Codice civile infra trascritti (1).

---

(1) Art. 1151. Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.

Art. 1152. Ognuno è risponsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza od imprudenza.

Art. 1153. Ciascuno parimente è obbligato non solo pel danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere, o colle cose che ha in custodia:

Il padre e in sua mancanza la madre sono obbligati per i danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi;

I tutori pei danni cagionati dai loro amministrati abitanti con essi;

I padroni ed i committenti pei danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze alle quali li hanno destinati;

I precettori e gli artigiani pei danni cagionati dai loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La detta risponsabilità non ha luogo, allorchè i genitori, i tutori, i precettori e gli artigiani provano di non avere potuto impedire il fatto di cui dovrebbero essere risponsabili.

Art. 1154. Il proprietario di un animale o chi se ne serve, pel tempo in cui se ne serve, è obbligato pel danno cagionato da esso, tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se siasi smarrito o sia fuggito.

Art. 1155. Il proprietario di un edifizio è obbligato pei danni cagionati dalla ro-

Esse sono poi anche *relative a cose mobili*, perchè non ad altro mirano fuorchè a conseguire il risarcimento del danno consistente in una somma di denaro, cosa mobile.

Eppure vi è chi contesta la competenza del Conciliatore, fondandosi principalmente sul già citato art. 82, il quale abbraccia al n. 1° le dette azioni tra quelle attribuite alla competenza illimitata del Pretore, se proposte dentro l'anno dal fatto che loro diede origine. Noi crediamo invece che coll'art. 82 siasi voluto aggiungere alla competenza pretoriale le azioni per guasti e danni di merito snperiore alle L. 1500, non anche quelle di merito inferiore alle L. 30 già attribuite dall'art. 70 alla competenza dei Conciliatori. Altrimenti ne verrebbe l'assurdo che delle stesse azioni sarebbe chiamato a conoscere il Pretore *nell'anno*, quando cioè il giudizio è più facile, ed il Conciliatore soltanto *dopo l'anno*, quando per la sparizione delle traccie e forse delle prove dei guasti e danni è divenuto più malagevole il giudicarne; al che si aggiunge l'inconveniente di vedere il giudice più vicino posposto al più lontano nel momento appnnto in cui è maggiore il bisogno di visite sopra luogo e di pronti provvedimenti.

Certo che se davanti il Conciliatore io chiedessi il risarcimento di danni perchè si sono recisi gli alberi di un mio fondo o si è lasciato pascolare il bestiame in nn mio prato; ed il convenuto opponesse di avere con ciò esercitato un suo diritto, perchè egli ritiene di essere proprietario o enfiteuta o usufruttuario od usuario del fondo preteso danneggiato, o di avere delle ragioni di servitù sul medesimo, o di trovarsene nel possesso annale: il Conciliatore cesserebbe di essere competente, — non perchè l'azione proposta non fosse personale e mobiliare, ma perchè l'azione stessa si è trasformata in reale ed immobiliare a fronte della eccezione del convenuto (1). Di siffatte trasformazioni abbiamo già veduto un esempio nel § 8 lettera *e*: vedremo ripetersi il fenomeno in riguardo alla competenza per valore nel § 14.

Invano si osserva che l'art. 82 nel n. 5° per le azioni di sfratto ha espresso dover essere *salvo il disposto dell'art. 70*, e che l'eguale riserva non si legge nel n. 1° a proposito delle azioni per guasti e danni. Per quelle, siccome di natura immobiliare, poteva dubitarsi

vina di esso, quando sia avvennta per mancanza di riparazione o per un vizio nella costruzione.

Art. 1156. Se il delitto o quasi-delitto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al risarcimento del danno cagionato.

(1) Cassaz. di Napoli, sentenza 2 maggio 1868.

che rimanessero assorbite dalla competenza speciale attribuita ai Pretori, ed era perciò necessario il toglierne come ne fu tolto il dubbio; trattandosi invece di azioni puramente personali come quelle di cui al n. 1° e nei limiti di lire trenta, per farle ritenere di competenza pretoriale, si sarebbe dovuto agginngere: *non ostante il disposto dell'art. 70.*

La legge, intesa nel nostro senso, ritrae alle tradizioni degli antichi Stati Italiani. Dovunque le controversie per danni dati, sia da uomini sia da animali, senz'altra distinzione, venivano decise da chi era investito della giurisdizione più strettamente locale, da Castellani, da Bajuli, da giudici insomma che più o meno raffiguravano gli odierni Conciliatori.

Anche nelle provincie meridionali, dove la legge organica attribuiva competenza illimitata ai Giudici di circondario (Pretori) pei danni fatti dagli uomini o dagli animali ai campi, ai frutti, ed alle ricolte — era nato il dubbio se fosse competente il Conciliatore a conoscere degli stessi danni, qualora non eccedessero i ducati sei. Ma con parecchie circolari ministeriali, e con sentenza 10 luglio 1841 della Corte suprema di giustizia, si venne man mano raffermando la giurisprudenza favorevole alla competenza conciliatoriale.

Valga infine l'autorità del Procuratore Generale Comm. Francesco Auriti, il quale nel discorso d'inaugurazione dell'anno giuridico 1870 davanti la Corte d'appello di Catanzaro, così riassumeva la questione che ci occupa:

« È da sostenersi la competenza dei Conciliatori nelle azioni puramente personali di rinfranco di danno ai fondi infra le lire trenta? Nessun ragionevole motivo può giustificare la sentenza opposta propugnata da parecchi; nè reggono alla prova le obbiezioni che si desumono dalla parola dell'art. 82 del Codice di procedura civile, il quale è diretto unicamente ad eliminare per alcuni casi eccezionali il limite superiore della competenza dei Pretori per ragion di valore. E poichè le condizioni richieste a tal uopo per le azioni di rinfranco di danni ai fondi urbani o rustici (azione intentata entro l'anno che non implichi quistione petitoriale di proprietà) sono diverse dalle condizioni necessarie per mantenere il limite inferiore di detta competenza rapporto ai Conciliatori (azione puramente personale che non induca quistione nè di proprietà nè di possesso), non si è potuto ricordare pel n. 1° dell'articolo questo limite inferiore, come potea farsi e si è fatto pel n. 5° relativo alle azioni di sfratto per finita loca-

zione. — Paiono quistioni minime! Ebbene la soluzione che ora ho detto basta essa sola a rendere possibili nell'interesse dell'agricoltura migliaia e migliaia di giudizi a tutela di diritti che non osano per tema delle spese toccare le soglie della Pretura » (1).

**12. Azioni nascenti da reato.**

Il pregiudizio è penetrato in alcuni Uffizi di conciliazione, non solamente in riguardo alle azioni per guasti e danni alle proprietà, derivanti da pascoli abusivi, da furti campestri e simili di cui nel paragrafo precedente, ma alle azioni in genere nascenti da qualsivoglia reato, di doversene ritenere incompetenti.

Questo concetto merita di essere rettificato. — Naturalmente, se la parte offesa o danneggiata da un reato se ne richiama davanti il Conciliatore, non lo fa perchè questi punisca i rei con pene corporali o pecuniarie, ma bensì per ottenere dagli autori, agenti principali e complici del reato, o dalle persone che la legge ne rende civilmente risponsabili, e rispettivi eredi, un risarcimento in somma che non supera le lire trenta — Cod. proc. pen. art. 3.

Richiamiamo all'uopo le nozioni elementari date nel Titolo *Delle conciliazioni* (§ 14); colla scorta delle quali, ed a loro complemento per ciò che riflette i giudizi, si possono tracciare le seguenti regole.

I. Finchè non vi è querela o procedimento, il danneggiato da un reato è pienamente libero di far valere la sua azione di danni separatamente davanti il Conciliatore se li propone in somma non maggiore di lire trenta; avvertendo però che, scelta questa via, egli non potrà più promuovere l'azione penale se il reato è di azione privata, nè costituirsi parte civile se il reato è di azione pubblica — *id.* art. 4 parte 2ª, 7.

II. Quando vi fosse querela o procedimento intentato d'ufficio, il Conciliatore (come ogni altro giudice), davanti cui si chiedesse il risarcimento dei danni nascenti dal reato, dovrebbe sospendere la causa finchè siasi pronunziato definitivamente sull'azione penale. Se però

(1) Conforme è la dottrina degli altri trattatisti: Taddei *Guida*, pag. 107, 158, 303; Neri *Istituzione*, pag. 83. — La raccolta del giornale *Il Giudice Conciliatore* abbonda di dissertazioni e decisioni nell'uno e nell'altro senso: 1869 pag. 198, 274, 434, 484, 514, 595; 1870 pag. 45, 175; 1871 pag. 141, 219; 1872 pag. 516; 1873 pagina 18, 529, 561. Ma la Redazione ha costantemente tenuto per la competenza del Conciliatore.

l'imputato venisse a morire prima di essere giudicato definitivamente, l'azione civile contro gli eredi del medesimo si prosegue innanzi al giudice civile — *id.* art. 4 parte 2ª, e 7 (1).

III. La stessa sospensione ha luogo sempre quando nel corso di un giudizio civile, insorgendo ragionevole argomento dell'esistenza di un reato di azione pubblica, il giudice si trovi in circostanza d'informare il Pubblico Ministero, il quale creda a proposito di promuovere l'azione penale — *id.* art. 31.

IV. Del resto l'azione civile si può esercitare di proposito innanzi al magistrato penale e nel tempo stesso dell'esercizio dell'azione penale — *id.* art. 4, parte 1.ª Gli è ciò che si chiama *costituirsi parte civile* — *id.* art. 109 e seguenti.

V. Chi dopo avere dichiarato di costituirsi parte civile, o dopo avere portato querela di un reato di azione privata, rivoca la sua dichiarazione o desiste dalla querela, perde ogni diritto ai danni, salvo che di questi abbia fatta espressa riserva: nel qual caso l'azione civile deve essere proposta davanti l'ordinario giudice civile competente per valore — *id.* art. 114, 118.

VI. Terminato il procedimento e pronunziata sentenza di condanna del reo, bisogna distinguere:

Se vi fu costituzione di parte civile, i danni sono sempre aggiudicati e liquidati dalla Corte, o dal Tribunale, o dal Pretore che pronunziarono la sentenza — *ib.* art. 571;

Allorchè invece non vi fu costituzione di parte civile, la domanda di liquidazione dei danni aggiudicati in massima dalla sentenza di condanna (2) deve indirizzarsi al Tribunale civile, od al Pretore, od

(1) È correlativo l'art. 133 del Codice penale: « La morte del reo non pregiudica l'azione civile sopra i suoi beni, o contro gli eredi di lui, per la riparazione del danno cui avrà dato causa il reato. »

Anche le amnistie, le grazie e gli indulti, lasciano intatta l'azione civile; ma colla prescrizione dell'azione penale rimane insieme prescritta l'azione civile — art. 136 e 149 dello stesso Codice.

(2) Cod. pen., art 72. La condanna alle pene stabilite dalla legge ha luogo sempre senza pregiudizio delle restituzioni, del risarcimento dei danni che possono essere dovuti alle parti danneggiate, e delle spese del giudizio.

Art. 73. Oltre le restituzioni ed il risarcimento dei danni, può anche aver luogo la riparazione dell'ingiuria per qualunque reato che reca ingiuria all'offeso, sebbene non porti danno reale nella persona o nelle sostanze.

Cod. proc. pen., art. 569. Colle stesse sentenze di condanna (proferite sì in contraddittorio che in contumacia) si condanneranno, se vi ha luogo, gli imputati od accusati, e le persone civilmente responsabili al risarcimento dei danni verso la parte civile, e verso qualunque altro danneggiato, ancorchè non si fosse costituito parte civile.

al Conciliatore, secondo le norme di competenza per ragion di valore — *id.* art. 573 (1).

VII. Quando la sentenza penale, divenuta irrevocabile, avesse assolto l'imputato perchè risulti non avere egli commesso il reato nè avervi avuto parte, ovvero avesse dichiarato non farsi luogo a procedimento perchè consti non essere avvenuto il fatto che ha formato l'oggetto dell'imputazione o perchè l'azione penale è prescritta, la parte danneggiata od offesa non potrebbe più esercitare la sua azione civile pei danni sofferti — *id.* art. 6, 149.

VIII. Al contrario se nella sentenza penale l'imputato sia stato assolto per insufficienza di prove, ovvero siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento perchè il fatto non costituisce ai termini della legge un reato o perchè l'azione penale si è estinta o colla morte del reo o per grazia sovrana, l'azione civile pei danni rimane salva e può ancora agitarsi davanti il giudice civile competente per valore — *id.* art. 6, 136.

IX. In materia di danni nascenti da reato, il giudice può sempre pronunziare condanna *solidaria* contro gli autori, gli agenti principali, i complici e i civilmente risponsabili. — Cod. civ. art. 1156.

### 13. Controversie sulle imposte dirette o indirette.

L'ultima parte dell'art. 70 del Codice di procedura civile esclude dalla competenza dei Conciliatori *le controversie sulle imposte dirette o indirette.* Di queste non conoscono nemmeno i Pretori; cosicchè rimangono riservate in prima istanza ai Tribunali civili — art. 71, 84 dello stesso Codice, e art. 6 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo.

L'importanza di siffatte controversie, ed il loro carattere di universalità, poichè riflettono in germe l'interesse della massa dei contribuenti e sono di natura tale da gettare una grave perturbazione di rapporti tra l'Amministrazione e gli amministrati: ecco la ragione

(1) Si noti bene che l'espressione *tribunale civile* usata in questo articolo è un vero anacronismo legislativo, e deve essere intesa nel senso di *giudice* od *autorità* giudiziaria in genere, come lo era sotto il Codice di procedura penale Sardo nell'articolo 558, dal quale venne quello letteralmente desunto. È però ben da stupire che i nostri Legislatori modificando il Codice non si siano ricordati che sotto la denominazione di *Tribunale civile* nel nuovo ordinamento erasi designata una speciale autorità giudiziaria! Veggasi anche l'articolo 578 del Codice vigente.

essenziale che ha indotto il legislatore ad affidare la cognizione di ogni controversia sulle imposte, per quanto ne sia minimo il valore, alla Magistratura collegiale ed inamovibile, la quale offre maggiori garanzie d'indipendenza e di studio. Rispetto poi ai Conciliatori v'era una ragione di più in ciò, che contro le loro sentenze non soggette ad appello, l'Amministrazione delle imposte che fosse rimasta soccombente non avrebbe avuto alcun riparo, e sarebbesi così trovata esposta a vedersi ripetere impunemente delle sentenze contrarie per avventura all'interesse e al diritto delle Finanze dello Stato.

Ma la stessa ragione non meno che la lettera della legge, ed una giurisprudenza ormai divenuta costante, c'insegnano che non ogni *azione relativa alle imposte*, ma le sole *controversie sulla legittimità o quantità dell'imposta*, ed unicamente nei rapporti *tra l'Amministrazione dello Stato o chi per essa ed i contribuenti*, sfuggono alla competenza del giudice singolare, Conciliatore o Pretore (1).

Rientrano quindi nella competenza dei Conciliatori, siccome *azioni* personali mobiliari ordinarie — diano esse o non luogo a *controversie* (2) — tutte quelle che comunque originate od occasionate dalle imposte si agitano tra privati nei limiti delle lire trenta, dirette a conseguire il rimborso di un'imposta pagata per altri od a riversare su altri un debito d'imposta.

Così ogni imposta fornisce un grosso contingente di cause agli Uffizi di conciliazione. Vediamone degli esempi.

Per la imposta *Fondiaria*, e per quella sui *Fabbricati* — si disputa sovente tra coeredi già divisi, tra compratore e venditore, tra proprietario ed usufruttuario, tra creditore e debitore anticresista, a chi incumba un dato articolo d'imposta per non essersi eseguito il trasporto di qualche fondo nel catasto, o per l'effetto di cui negli art. 506 e 1892 del Codice civile;

Per la imposta di *Ricchezza mobile* — sono sorgente copiosa di contese fra gli interessati i patti apposti nei mutui fruttiferi che la si debba pagare dal mutuatario piuttostochè dal mutuante, i passaggi degli esercizi d'industria o di commercio da uno ad altro individuo e la conseguente responsabilità solidaria sancita tra il nuovo ed il vecchio

(1) È notevole in argomento la sentenza della Corte di cassazione di Firenze 25 luglio 1872 in causa Ricci contro Vellutini, riassunta nel giornale *Il Giudice Conciliatore* del 1872, pag. 182. — *La Legge* stesso anno, pag. 561.

(2) Sul rispettivo significato delle parole *controversia*, *azione*, *causa*, ecc. vedansi li §§ 8 del Titolo secondo e 5 del presente.

esercente dall'art. 6 della legge 11 agosto 1870 n. 5784, le rivalse degli enti morali sugli stipendi o pensioni od assegni corrisposti ai loro impiegati, quelle dei proprietari di fondi coltivati a colonia verso il colono direttamente o verso l'affittuario o chi altri abbia diritto a percepire la parte dominicale dei frutti di che agli art. 61 e 63 del Regolamento per l'esecuzione di detta legge;

Per le tasse di *Bollo*, o di *Registro*, o di *Successione* — sono pur frequenti le domande di rimborso di dritti o di multe incorse, tra contraenti, o tra eredi e legatari;

Nè minori sono le controversie che insorgono dalla tassa di *Dazio consumo* nei rapporti degli esercenti tra loro o coll'appaltatore, e dall'imposta di *Macinato* tra mugnai ed avventori.

In tutto questo l'Amministrazione delle Finanze è fuori di causa, non è in questione la legittimità o la quantità del debito d'imposta, non vi è in giuoco fuorchè l'interesse di privati individui. Guai, se per la miriade di cotali affari d'importo minimo si dovesse sempre adire i Tribunali civili!

Del resto è pacifico che sotto il nome di *imposte* non vengono soltanto le erariali, ma anche le provinciali e le comunali (1), — che il dazio governativo ceduto ai Comuni non cessa di essere vera imposta (2), — che però non sono pubbliche imposte i balzelli aggravanti le farmacie per le visite sanitarie (3), — e nemmeno i dazi *speciali* imposti dai Comuni per insufficienza delle loro rendite, quali sarebbero le tasse per l'occupazione di spazi od aree comunali (4).

Rientrano pure nella competenza dei Conciliatori e Pretori, a ragione di somma, controversie tra i privati e gli agenti dell'Amministrazione finanziaria — ricevitori, esattori, appaltatori d'imposte — le quali non riguardano propriamente l'imposta.

Per esempio: succede un errore di numerazione di L. 20 in più od in meno nel pagamento di un'imposta; delle relative contestazioni tra esattore e contribuente ben conoscerebbe il Conciliatore. Lo stesso

---

(1) Nondimeno, nel progetto di modificazioni presentate dal Ministro De Falco, il Senato del Regno aveva creduto di aggiungere all'ultima parte dell'art. 70 Cod. proc. civ. le parole: *sia erariali, provinciali, o comunali*.

(2) Corte d'appello di Torino, 18 novembre 1872 — Cassazione di Napoli, 21 gennaio 1869 — Corte d'appello delle Calabrie, 15 gennaio 1869.

(3) Regolamento approvato colle RR. Patenti 16 marzo 1839, art. 125, 136, 137 — Manifesto 29 aprile 1835, art. 4, 5, 11, 12 — Cassazione di Torino, 13 febbraio 1868.

(4) Legge comunale 20 marzo 1865, art. 118 — Cassazione di Napoli, 8 novembre 1873 — V. *Il Giudice Conciliatore* del 1874, pag. 198.

è se tra esattore e contribuente si disputi non dell' imposta in sè stessa ma sull' essere o no dovuti li cinque centesimi della cartella d'avviso, o sulla ripetizione di multe indebitamente pagate per difetto di regolare costituzione in mora (1). Sono questioni puramente private e personali dall' una e dall' altra parte, le quali non intaccano il sistema e la legittimità delle imposte di cui vive lo Stato.

Infine può avvenire, sebbene raramente, che la competenza ordinaria dei Conciliatori e Pretori per occasione d' imposta venga ad intrecciarsi con quella eccezionalmente demandata ai Tribunali civili. Esempio: Un proprietario chiede il rimborso della tassa di ricchezza mobile pagata pel suo affittuario o colono. Questi vi si rifiuta perchè, tra le altre cose, ritiene la tassa non fosse dovuta od esagerata. Il Conciliatore o Pretore dovrebbe condannare l' affittuario o colono al rimborso, salva a questi la ragione di convenire l'Amministrazione finanziaria davanti il Tribunale civile per far dichiarare non dovuta od esagerata la tassa (2).

**14. Regole per determinare il valore della causa.**

Il Codice di procedura c'insegna a determinare il valore della causa negli articoli 72 e successivi sino all' 81 inclusivamente. Ma per uso dei Conciliatori basta rischiarare con qualche esempio od annotazione il testo degli articoli 72, 73, 74 e 80, riservando un fuggevole cenno sugli altri.

ART. 72. *Il valore della causa si determina dalla domanda.*

*Gli interessi scaduti, le spese, e i danni anteriori alla domanda giudiziale, si sommano col capitale per il calcolo del valore.*

*Quando si domandi una somma che sia parte e non residuo di una maggiore obbligazione, il valore si desume dall'obbligazione intera, se questa è controversa* (3).

(1) Legge sulla riscossione delle imposte 20 aprile 1871, art. 24, 25, 26. — Della competenza del Conciliatore a conoscere sul debito di siffatte multe esattoriali ha deciso con una elaborata sentenza del 21 aprile 1873 (riportata nel giornale *Il Giudice Conciliatore* dello stesso anno a pag. 308) il chiarissimo avv. Odoardo Galli, Conciliatore di Lucca-città.

(2) Risoluzione di quesito del giornale *Il Giudice Conciliatore*, anno 1872, pag. 179. — Questo importante argomento della competenza dei Conciliatori e Pretori in tema d'imposte è stato trattato in modo più completo dal mio ottimo amico e collega cav. avv. Boetti Pretore a Gassino in una Monografia, la quale fa fede una volta di più del suo valore letterario e scientifico.

(3) La parola *domanda*, sebbene principalmente si riferisca all' atto di citazione,

Esempi sulla prima parte dell'articolo.

*a)* Se io chiedo la somma di L. 30 o meno dovutami per legato e l'erede ricusi di pagarmela sostenendo che il testamento è nullo, — se io domando L. 30 per rifatta pattuita in divisione a mio favore ed il mio coerede o condividente intacchi la divisione per causa di lesione: in tali casi il Conciliatore sarebbe pur sempre competente perchè il valore della causa si misura dalla *domanda* e non dalle *eccezioni*, comunque queste sollevino questioni di grande importanza e di un valore ben al di là della competenza conciliatoriale.

*b)* Io propongo L. 60 per prezzo di qualche derrata, ovvero per danni sofferti; il Conciliatore non potrebbe sul riflesso che il valore delle cedute derrate o dei reclamati danni non possa eccedere L. 30 ritenersi competente aggiudicandomi questa od altra inferiore somma: perchè non è al valore *della sua sentenza* od al valore *di diritto della cosa domandata* ch' egli deve badare ma unicamente alla mia domanda.

*c)* Se però, dopo aver fatto nel biglietto di citazione la domanda di L. 60, io la riducessi all' udienza, a L. 30 o meno, prima che il convenuto abbia opposta l' incompetenza, il Conciliatore sarebbe pur competente, perchè non è *dalla citazione* che deve desumere il valore della causa ma *dalla mia domanda* che nulla mi impedisce di opportunamente modificare, — salvo che si tratti di giudizi contumaciali, nei quali l'art. 387 proc. civ. vieta all'attore di prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione.

*d)* E viceversa, se dopo avere domandate L. 30 io aumentassi la mia pretesa a maggiore somma, il Conciliatore sarebbe incompetente a giudicare nonostante che le parti consentissero.

*e)* Infine: creditore di L. 100 io limito la mia domanda a L. 30 con rinunzia al di più; anche qui il Conciliatore sarebbe competente, perchè non vi è più credito in quanto vi è rinunzia, e quel che ne resta (cioè la somma da me domandata) sta nei limiti della sua competenza.

La seconda parte dell' articolo riguarda le domande accessorie. — Si sommano col capitale gli interessi *scaduti* perchè formano un de-

---

tuttavolta ha un ampio significato e racchiude il concetto delle mutue deduzioni delle parti, poichè non solo l'attore può nel corso del giudizio modificare l'atto di citazione, ma le eccezioni del convenuto molte volte possono contribuire ad accrescere od a scemare il subbietto della lite. — In Foschini *I motivi del Cod. di proc. civ.* sotto l'art. 72.

bito certo, non gli *scadendi* i quali siccome indeterminabili al momento della citazione non sono neppure un credito. Lo stesso è dei danni anteriori, cioè già verificati, e delle spese anteriori, cioè già incontrate relativamente all'oggetto in lite. — Se degli interessi, danni e spese *posteriori* alla giudiziale domanda si dovesse tener conto nel calcolo del valore della causa, ognun vede che il più delle volte sarebbe in balìa del convenuto di schermirsi dalla competenza del Conciliatore ritardando con cavilli la sentenza per far crescere il montare dei detti accessorii.

La terza parte dell' articolo deve essere decomposta come nei seguenti esempi.

Creditore di somma, per cui fosse competente il Pretore od il Tribunale civile, non potrei io frazionare il mio credito in tante partite di L. 30 per proporlo dinanzi al Conciliatore: con ciò si eluderebbero le norme di competenza per ragion di valore, le quali siccome d'ordine pubblico non possono essere variate a capriccio delle parti.

Ma se quel mio credito nell'obbligazione da cui deriva è diviso in parti ossia rate indipendenti e queste non siano superiori a L. 30, io potrò rivolgermi al Conciliatore, e di due cose l'una: o il convenuto non fa questione sull'obbligazione intera ma soltanto sulla rata proposta sostenendo per esempio di averla già pagata, ed il Conciliatore rimane competente: o il convenuto intacca l'obbligazione intera compromettendo così in un colla rata proposta le successive, ed allora il Conciliatore cessa di essere competente (1).

Se infine ciò che io domando del mio credito è un residuo non eccedente lire trenta, il Conciliatore sarà *sempre* competente, sia che il convenuto sostenga di avere già pagato il proposto residuo, sia ch' egli tenti schermirvisi rimettendo in questione l' obbligazione intera.

ART. 73. *Quando i capi di domanda siano più, si sommano tutti per determinare il valore della causa, se dipendano dallo stesso titolo; se dipendano da titoli distinti, si ha riguardo al valore di ciascuno preso separatamente* (2).

---

(1) È questo il caso in cui il Conciliatore competentemente adito per la *domanda* diviene incompetente per l'*eccezione*: caso analogo a quello che abbiamo veduto verificarsi per materia nel § 11 a pag. 201. — Vedasi inoltre la nota precedente.

(2) La parola *titolo* qui non deve essere intesa nel significato comunemente attribuitole dai proceduristi di *documento* della causa, ma in quello di *atto, contratto* o *fatto* qualunque che dà vità ad una o più obbligazioni.

Applichiamo un esempio a ciascuna delle due ipotesi dell'articolo.

Un artefice che ha eseguito un lavoro di mio ordine si pretende in credito verso me di L. 30 per la sua mano d'opera, di L. 20 per quella dei suoi garzoni, di L. 10 per costo della materia impiegata. Questi tre capi di domanda sono connessi tra di loro e formano un sol tutto siccome dipendenti dallo stesso titolo cioè dallo stesso contratto di locazione d'opere; devono perciò essere sommati insieme per calcolare il valore della causa, e l'artefice dovrà convenirmi dinanzi al Pretore perchè la somma rileva a L. 60.

Viceversa, un fornitore mi chiede L. 30 per somministranze del suo negozio, L. 20 per mutuo e L. 10 per risarcimento di un danno che io gli ho cagionato. Qui non si tratta più di crediti connessi, bensì di crediti di diversa origine cioè dipendenti da titoli distinti (vendita, mutuo, quasi-delitto), il cui valore individuale non sorpassa la competenza conciliatoriale, e potrei quindi esserne convenuto davanti il Conciliatore, sebbene addizionati insieme montino a L. 60. — La differenza tra questa e la precedente ipotesi è manifesta: nella prima la pluralità di domande che fanno capo ad uno stesso titolo accresce l'importanza della causa; nella seconda invece la pluralità delle domande non gonfia la competenza del Conciliatore se non che in apparenza, poichè lo si considera investito di tante cognizioni quante sono le domande distinte, nè vi può essere alcuno inconveniente che siffatte domande siano davanti lui portate simultaneamente piuttostochè disgiuntamente ed anzi la loro riunione è consigliata dalla economìa dei giudizi.

ART. 74. *Quando più persone chiedano in un medesimo giudizio da uno o più obbligati il pagamento della loro parte di un credito, il valore della causa si determina dalla somma totale.*

A più facile intelligenza del presente articolo, nel quale è regolato il caso (frequentissimo in pratica) di pluralità delle persone degli attori o dei convenuti, premettiamo un'osservazione.

Quando si dice che in un giudizio vi possono essere più attori o più convenuti, s'intende che gli uni e gli altri siano legati da un interesse comune o coobbligati in rapporto all'oggetto in contesa, abbiano cioè la qualità di coeredi, di soci, di comproprietari, di condebitori, o di debitore e sicurtà, e simili. Sarebbe assurdo che un tale facesse con unico biglietto citare davanti il Conciliatore tutti li suoi debitori di somme inferiori a L. 30, mentrechè il debito di uno non

ha nulla a che fare col debito dell'altro, — e sarebbe egualmente assurdo che più persone si collegassero a proporre i distinti loro crediti contro un solo individuo; in ambedue i casi, a scanso della confusione e degli altri inconvenienti che ne deriverebbero, si dovrebbe separare l'uno dall'altro credito e farne tante distinte cause e statuire su di esse con altrettante sentenze.

Ora passiamo agli esempi.

Tizio va in credito di L. 60 verso Sempronio. Muore Tizio e lascia tre eredi, i quali hanno diritto di ripetere la rispettiva parte del credito in due modi, o in *giudizio separato* od in un *giudizio medesimo*. Se uno degli eredi vuol chiedere separatamente la sua virile di L. 20, il Conciliatore sarà competente o non secondochè Sempronio non farà o farà questione sull'intera obbligazione di L. 60, come prescrive l'art. 72; se invece li tre eredi uniti in un medesimo giudizio chiedono a Sempronio la totalità del credito, comunque il credito sia divisibile e ciascuno di essi non miri sostanzialmente che a conseguirne la rispettiva parte che è di sole L. 20, il Conciliatore non sarà mai competente, dovendo il valore della causa a termini dell'art. 74 determinarsi dalla somma totale che è di L. 60.

Invertiamo l'esempio. Tizio ha il credito di L. 60 verso Sempronio, il quale muore con tre eredi. Tizio potrebbe benissimo azionare uno per uno gli eredi di Sempronio chiedendo a ciascuno di essi la sua parte di debito che è di L. 20, e la competenza del Conciliatore dipenderà dal controvertirsi o non sull'obbligazione intera a norma del succitato art. 72; ma se per contro Tizio fa valere il suo credito contro tutti e tre gli eredi di Sempronio in un solo giudizio, in applicazione dell'art. 74 il Conciliatore non è competente, sebbene ciascuno dei tre eredi non sia debitore che di L. 20 e possa liberarsi pagando questa sua quota.

ART. 80. *Nelle controversie relative a beni mobili il valore della causa è determinato dall'attore nella domanda.*

*Se l'attore non lo determini, si presume che il valore sia di competenza dell'autorità giudiziaria adita.*

*Il convenuto nella prima risposta può impugnare il valore dichiarato o presunto come sopra. In questo caso il giudice decide, allo stato degli atti, se il valore della causa sia nei limiti della sua competenza.*

Le regole contenute negli art. 72, 73 e 74 si attagliano per l

determinazione del valore della causa, quando l'attore reclama una o più somme di danaro. Se invece l'attore domanda una cosa mobile, sottentra la regola del presente art. 80, la quale per verità è semplicissima.

Applichiamola. — Io ho fatto citare Tizio davanti il Conciliatore perchè mi consegni il tale oggetto mobile che mi ha venduto, oppure perchè mi restituisca il tal altro che io gli ho imprestato. Sia che nella domanda io esprima il valore dell'oggetto, sia che non lo esprima, s'intende che questo valore deve essere inferiore a L. 30, perchè diversamente io avrei portata la causa davanti il Pretore e d'altronde avrei piuttosto interesse ad esagerare che a diminuire il valore dell'oggetto domandato. Se poi, non ostante, Tizio credesse che per qualsivoglia motivo io mi fossi indotto a dissimulare il maggior valore dell'oggetto domandato, egli avrebbe facoltà d'impugnare il valore da me dichiarato o supposto; ed allora che farà il Conciliatore? Non ricorrerà a perizie, a prove di testimoni, a giuramenti, ma ai titoli che fossero prodotti in causa, alle mercuriali trattandosi di derrate, alla notorietà, alla sua esperienza ed al suo buon senso; e se non arriva così a formarsi un criterio esatto del valore dell'oggetto in contesa si riterrà incompetente. Gli è ciò che disse il Ministro Vacca nella sua relazione sul Codice: « Imitando quanto era disposto nell'art. 91 del Codice Napolitano, si volle evitare la determinazione del valore per istruzioni formali e per perizia, e avvertire il Conciliatore e il Pretore ad avere il valore per indeterminato quando non riescano a persuadersi *senz'altro* che sia inferiore a L. 30 o a L. 1500 ».

ART. 75, 76, 77, 78, 79, 81. — L'inapplicabilità od il rarissimo uso di questi articoli del Codice in sede conciliatoriale dispensano perfino dal riportarne il testo. Bastano all'uopo i seguenti brevi cenni.

Non fanno mai per i Conciliatori gli art. 75 e 79, i quali regolano il valore della causa nelle controversie per sequestro o pignoramento ed in quelle riflettenti le azioni reali-immobiliari, essendo le une e le altre escluse dalla competenza dei Conciliatori (1). Si è però deciso che le azioni per guasti e danni ai fondi, di cui nel § 11, si

(1) Art. 570 ultimo capoverso del Cod. proc. civile. — « Si considerò (diceva il Ministro Vacca nella sua Relazione al Re) non doversi commettere ai Conciliatori attribuzioni troppo gravi ed esorbitanti dall'ufficio loro, tra le quali attribuzioni essere certamente quelle che riguardano i giudizi esecutivi ». — In quanto alle azioni reali immobiliari, vedasi il precedente § 8.

devono proporre davanti l' autorità giudiziaria del luogo ove è posto l'immobile — Cassaz. di Napoli 10 settembre 1873.

Sarà pur rarissimo il caso in cui essi debbano applicare l'art. 76 riguardante le controversie sul titolo costitutivo delle prestazioni di rendita perpetua, temporanea o vitalizia: se però delle prestazioni così microscopiche di censi, decime, livelli, canoni enfiteutici, pensioni e simili si presentassero da far presentire che il corrispondente capitale non ascenda a più di L. 30, si preciserà il valore della causa cumulando venti annualità se si tratti di rendita perpetua, dieci annualità se di rendita vitalizia ovvero temporanea non minore di anni dieci, e tutte le annualità se di rendita minore di anni dieci, come prescrive l'articolo (1).

In quanto all'art. 77 si osservi che, allorquando si quistiona sulla validità o continuazione di una locazione di stabili, i Conciliatori pel calcolo del valore della causa devono attenersi all'art. 70 che dispone di cumulare i fitti o le pigioni *per tutta la durata della locazione:* salvo ciò che abbiamo detto nel § 9 lett. *d* relativamente alle domande di residuo o rate di pigioni o fitti. Quando però si trattasse di locazione di mobili o di opere, riprenderebbe anche per essi vigore la regola del detto art 77 di calcolare cioè soltanto i nôliti o le mercedi, di cui si contende, e gli accessori.

Troppo conosciuta ai Conciliatori è la regola dell' art. 78 che per valutare le derrate, in mancanza di altri recapiti, si ricorre ai prezzi medii del mercato più vicino al luogo in cui quelle devono essere consegnate.

Per ultimo l' art. 81 avverte i Conciliatori, come anche i Pretori, che essi non sono mai competenti a conoscere delle controversie di valore indeterminabile, quali sono quelle riflettenti lo stato delle persone, le tutele, i diritti onorifici e simili. Si è però deciso che la questione sulla qualità ereditaria non costituisce più una questione

---

(1) Non tutte le volte che il capitale risulti non eccedente lire trenta saranno i Conciliatori competenti a conoscere di simili cause, perchè sovente la relativa azione sarà *reale* e così sottratta alla loro competenza *per ragion di materia*, come abbiamo osservato nel § 8 a pag. 165 sotto la lettera *e*.

Si noti però che l' art. 76 è estraneo al caso in cui non vi sia controversia sul titolo, e la quistione cada sopra una data annualità scaduta: si segnono allora le regole ordinarie di competenza per valore, cioè si bada alla somma domandata.

Delle prestazioni o pensioni alimentarie periodiche non si è pur fatto cenno, perchè l'art. 71 ne attribuisce la cognizione ai Pretori sino ad annue L. 200, e s'intendono così in modo assoluto sottratte alla competenza dei Conciliatori.

di valore indeterminabile, come la era sotto i precedenti Codici Albertino, Estense e Parmense; in guisa che, presentandosi la medesima in un giudizio di competenza pretoria o conciliatoriale, dovrebbe incidentalmente conoscerne lo stesso Pretore o Conciliatore davanti cui verte il giudizio (1).

**15. Voti d'aumento della competenza dei Conciliatori per valore.**

È ormai entrata nella coscienza pubblica la convenienza ed anzi la necessità di un aumento sul limite di L. 30 imposto alla competenza conciliatoriale. Si disse nel 1865 che la si voleva ristretta a L. 30 dalle L. 50 segnate nel progetto del Codice, perchè non si è creduto *di esagerare soverchiamente, fin dal primo esordire, l'importanza dell'istituzione.* Ma è un fatto, che le apprensioni di coloro che allora avversavano l'istituzione stessa, o si erano preoccupati della di lei novità per molte provincie del Regno, dopo una prova di circa otto anni si sono dissipate o non hanno più ragione di essere (2).

In tanto la pratica dimostra che anche per valori tra le L. 30 e le L. 50 riesce illusorio lo spiegare liti ed introdurre processi, e che tale aumento porterebbe ben poco aggravio all'Ufficio del Conciliatore.

Se il limite di sei ducati corrispondenti a circa L. 30 italiane poteva ravvisarsi opportuno quando furono prolungate le leggi di procedura civile delle Due Sicilie (26 marzo 1819), esso non è più certamente in relazione colle condizioni economiche dell'epoca attuale. Il decorso di oltre mezzo secolo ha recato da sè stesso dei rilevanti cambiamenti nelle condizioni sociali; tutti i valori delle cose sono in generale aumentati; e ciò che corrispondeva allora all'importo di L. 30, più non vi corrisponde oggidì.

Così la logica e l'economia sociale concorrono ad appoggiare i voti che si fanno per l'accennata riforma: il cui avvenimento non può molto a lungi protrarsi colla irresistibile tendenza che si manifesta di aumentare anche la competenza civile dei Pretori.

(1) Cassaz. di Torino, sentenza 14 marzo 1872, riassunta nel giornale *Il Giudice Conciliatore* dello stesso anno a pag. 470. — Ivi, 1870 a pag. 276, si legge una dotta dissertazione dell'avv. Federico Montessori, allora Conciliatore della città di Modena.

(2) Vi è bensì disaccordo nel fissare il maggior limite a cui dovrebbe ascendere la competenza dei Conciliatori. Alcuni vorrebbero che venisse portato a L. 100 sulle orme della Francia, dove le sentenze dei Giudici di pace sino alla ridetta somma godono della inappellabilità. Altri rimarrebbero paghi di vederlo fissato a L. 50, come appunto lo era già nel progetto Pisanelli. — La raccolta del giornale *Il Giudice Conciliatore* è piena di proposte a questo riguardo.

# SEZIONE II.

## Della competenza per territorio.

SOMMARIO



### 16. Concetto e carattere della competenza territoriale.

Di regola vi ha un Conciliatore per ogni Comune, e la sua giurisdizione si esercita su tutto il territorio dello stesso Comune (1). Importa quindi conoscere davanti quale dei Conciliatori del Regno debbano essere portate le singole cause che per materia o valore stanno nei limiti della competenza assegnata a questa autorità giudiziaria. Ecco pertanto sorgere una nuova misura della giurisdizione conciliatoriale, una nuova competenza che ha per base il territorio, nel determinare la quale si ha dalla legge in mira l'interesse delle parti e particolarmente quello del convenuto. « Se una necessità sociale — così la relazione Pisanelli — obbliga il convenuto a comparire in giudizio per volontà dell'attore, è naturale che di quest'obbligo si debba attenuare l'incomodo. Perciò, quante volte non vi sia derogato con disposizioni speciali, sta fermo il principio che il convenuto deve essere chiamato davanti l'autorità giudiziaria del suo domicilio e della sua residenza o dimora » (2).

Le eccezioni poste accanto alla regola che determina la competenza dal luogo del domicilio del convenuto riflettono il luogo in cui fu contratta o deve eseguirsi l'obbligazione, il luogo dell'apertura di una successione, il luogo del domicilio eletto, le azioni contro una società e tra soci, e le azioni contro gli stranieri. Non parliamo del luogo dove si trova la cosa mobile controversa, nè di quello della

(1) V. Tit. I, § 10, pag. 19.

(2) È l'antica regola: *actor sequitur forum rei.* Ad essa allude l'art. 71 dello Statuto del Regno dicendo che *niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali.*

tutela o di altra amministrazione, perchè lo azioni che vi sono rispettivamente soggette sono *reali* o *di valore in leterminabile*, e delle une come delle altre non è mai competente il Conciliatore (1).

Prima però di discorrere della regola e delle eccezioni avanti tracciate, dobbiamo notare l'essenziale carattere che distingue la competenza territoriale dalla competenza per materia o valore. Questa è *improrogabile*, cioè non le si può rinunziare: l'incompetenza per tale titolo è *assoluta* e può essere proposta in qualunque stato e grado della causa, ed anzi i giudici non solo possono ma devono nel silenzio delle parti rilevarla d'uffizio. Invece la competenza territoriale può essere *prorogata* per consenso espresso o tacito delle parti; l'incompetenza per quest'altro titolo è soltanto *relativa*, nè potrebbe venir proposta dalle parti tranne prima di ogni altra istanza o difesa e tanto meno poi essere rilevata d'uffizio dai giudici: cosicchè se le parti nsando della facoltà concessa dall'art. 37 del Codice di procedura civile comparissero volontariamente davanti un Conciliatore incompetente per ragione di territorio, ovvero se chi è chiamato dinanzi al medesimo difenda la sua causa senza fare osservazioni in proposito, quel Conciliatore non dovrebbe preoccuparsi della sua incompetenza o deferire il suo avviso al Pretore, nè tampoco esimersi dal pronunziare in merito (2).

**17. Luogo del domicilio, della residenza e dimora del convenuto.**

La regola di doversi per la chiamata in giudizio tener dietro al domicilio del convenuto è dichiarata dall'art. 90 del Codice di procedura civile, il quale è applicabile alla competenza dei Conciliatori in quanto prescrive che *l'azione personale si propone davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha domicilio o residenza*, soggiungendo che, *se il convenuto non abbia domicilio o residenza conosciuta, si propone davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui esso dimora* (3).

---

(1) Art. 91, 92, 93 in confronto cogli art. 70 ed 81 del Codice di procedura civile. — V. Sez. preced. §§ 8 e 14.

(2) In materia di conciliazione all'opposto abbiamo veduto (Tit. § 15, pag. 109) che il Conciliatore *può* rifiutarsi di sentire parti che tutte appartengono ad alieno territorio, in cui neppure trovisi la cosa controversa.

(3) Passiamo sopra alle *azioni reali su beni mobili* menzionate in questo e nei seguenti articoli, perchè di esse non sono competenti i Conciliatori.

Per dare schiarimento a questo articolo non ripeteremo le nozioni sul domicilio e sulla residenza e dimora che abbiamo già avuto occasione di esporre nel Titolo *Delle conciliazioni*, § 18 pag. 115. Solo occorre di far notare:

1.° Che molto ragionevolmente la legge non fa distinzione tra *domicilio* e *residenza*, sia perchè in generale riuscirebbe troppo gravoso e difficile per l'attore l'obbligo di accertarsi se una persona abbia piuttosto domicilio che residenza in un dato luogo, sia perchè — come si esprime la relazione Pisanelli — il domicilio, quanto alla presenza della persona, racchiude spesso una finzione legale, mentre la residenza accerta un fatto attuale e costante.

2.° Che allora soltanto sottentra la competenza del Conciliatore del luogo in cui il convenuto tiene una semplice dimora, quando questi non abbia domicilio o residenza conosciuta.

**18. Luogo in cui fu contratta o deve eseguirsi l'obbligazione.**

In via di eccezione l'art. 91 permette all'attore di proporre la sua azione davanti al Conciliatore *del luogo in cui fu contratta o deve eseguirsi l'obbligazione*, a condizione però che *il convenuto sia ivi citato in persona propria*; cioè sia citato nella circoscrizione territoriale dello stesso Conciliatore, quantunque non abbia ivi residenza o dimora e vi si trovi momentaneamente o fortuitamente (1).

Questo favore, inspirato dalla presunzione di una tacita elezione di domicilio, viene ancora maggiormente esteso nelle materie commerciali, dichiarandosi cioè nel capoverso dello stesso articolo che si possa proporre l'azione davanti il Conciliatore del luogo in cui fu fatta la promessa e la consegna della merce, o in cui deve eseguirsi l'obbligazione, *sebbene il convenuto non sia ivi citato in persona propria:* la quale agevolezza trova la sua giustificazione nelle esigenze del commercio e nel movimento più rapido in cui succedono le relative operazioni. Le predette due condizioni però — *promessa* e *consegna* — debbono esservi congiuntamente. Il vero luogo ove il contratto si compie è quello della rimessione della merce.

(1) Così deve essere intesa la parola *ivi*, malgrado una giurisprudenza ormai abbandonata, la quale interpretava l'art. 91 nel senso che basti la citazione *in persona propria* nel luogo del domicilio o della residenza o della dimora del convenuto per comparire in luogo diverso dove siede l'autorità giudiziaria competente per ragione del contratto. — Vedasi la risoluzione di quesito a pag. 291 del giornale *Il Giudice Conciliatore*, anno 1872.

Quello poi che negli altri casi è semplice facoltà diventa una necessità per l'attore, allorquando si tratti di convenire una delle amministrazioni dello Stato (per esempio l'Amministrazione del Demanio, quella delle Gabelle, ecc.), perocchè il successivo articolo 92 dispone che in tal caso l'azione debba proporsi sempre davanti il Conciliatore del luogo in cui fu contratta o deve eseguirsi l'obbligazione, o in cui si trovi la cosa mobile oggetto dell'azione (1).

**19. Luogo dell'apertura della successione.**

Una nuova limitazione della regola del domicilio del convenuto s'incontra nel luogo dell'aperta successione. Spieghiamoci con un'ipotesi.

Muore Tizio in Vercelli; li suoi due eredi hanno domicilio e residenza, l'uno a Novara e l'altro a Casale. Se io avessi avuto un credito di somma non maggiore di lire trenta verso Tizio, oppure dovessi reclamare pari somma legatami nel di lui testamento, — a quale dei Conciliatori di Vercelli, Novara e Casale dovrei io rivolgermi? A Vercelli esclusivamente, dove si è aperta la successione di Tizio, perchè ivi ebbe l'ultimo suo domicilio (2). La legge finge cioè che per un dato tempo (due anni) il domicilio del defunto sia continuativo nel luogo dell'aperta successione, ed ha le sue buone ragioni di volere che tutte le questioni nascenti da una successione, invece di disperdersi, si accentrino alle autorità giudiziarie di quel luogo. Gli è ciò che apprendiamo dall'articolo 94 del Codice di procedura civile, di cui si ravvisa applicabile ai Conciliatori il numero 4°, in quanto dispone che si *propongano davanti l'autorità giudiziaria del luogo dell'aperta successione le azioni dei legatari e dei creditori dell'eredità che non esercitano diritto reale sopra un immobile, se siano proposte prima della divisione, e, se la divisione non sia necessaria, entro un biennio dall'aperta successione.*

(1) È estranea ai Conciliatori la seconda parte dell'art. 92 per cui *nelle controversie relative alle imposte dirette* o *indirette*, *anche quando l'amministrazione dello Stato sia attrice*, *deve essere proposta davanti il Tribunale*, *nella cui giurisdizione è l'uffizio che deve riscuotere*, o *che ha riscosso l'imposta*. Ma questa stessa disposizione conferma sempre più ciò che abbiamo spiegato nel precedente § 13, che la legge parlando di *controversie sulle imposte indirette* accenna a quelle sole che si agitano tra le Finanze e i contribuenti.

(2) Art. 923 del Codice civile: La successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

### 20. Luogo del domicilio eletto.

Come per effetto di convenzione tacita (§ 18), così ed a maggior ragione per effetto di convenzione espressa si deve aver facoltà di chiamare il convenuto davanti un Conciliatore diverso da quello del luogo in cui quegli ha il suo domicilio. Perciò l'art. 95 del Codice di procedura civile dichiara che *nel caso di elezione di domicilio, a norma dell'articolo 19 del Codice civile, l'azione si può proporre, davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui fu eletto domicilio.*

Che s' intenda per domicilio eletto si è già avvertito nel Tit. II § 18, pag. 117. Ora aggiungeremo che, a termini dell' art. 40 del Codice di procedura, *quando si elegge domicilio in un Comune senza indicare la persona o l'ufficio presso cui si elegge, l'elezione produce soltanto l'effetto di determinare la competenza, — e quando sia indicata una persona o un ufficio presso cui si elegge domicilio, tutte le notificazioni relative all'atto per cui si fece l'elezione possono eseguirsi al domicilio eletto.*

### 21. Azioni contro una società e tra soci.

Ravviciniamo il 2.° capoverso dell'art. 90 coll'art. 96 del Codice di procedura, affinchè risalti la differenza tra il caso in cui si debba proporre un' azione contro una società (ente morale) e quello in cui l'azione debba essere proposta da un socio contro un altro socio. Nel primo caso l' attore ha la scelta di azionare la società davanti l' autorità giudiziaria del luogo *in cui è la sede dell'amministrazione, o si trovi uno degli stabilimenti sociali con un rappresentante della società;* nel secondo il socio può unicamente rivolgersi all'autorità giudiziaria del luogo della sede, di quello cioè *in cui è il principale stabilimento della società*, finchè questa sussiste, ed anche durante un biennio dalla divisione.

S'intende che le premesse disposizioni non sono applicabili alle società *in partecipazione*, le quali non hanno nome, nè ditta, nè firma sociale, nè sede: se di queste società si trattasse, riprenderebbe vigore la competenza ordinaria per ragione del domicilio del convenuto o del luogo del contratto.

**22. Azioni contro gli stranieri.**

Può avvenire il caso di dover proporre un'azione di competenza conciliatoriale contro uno straniero.

Essendo lo straniero presso di noi assimilato ai cittadini nel godimento dei diritti civili (Cod. civ. art. 3), ne viene per conseguenza ch'egli debba venire assoggettato, nei limiti delle convenienze internazionali, alle autorità giudiziarie del nostro Regno. Ciò è regolato negli articoli 105 e 106 del Codice di procedura civile, dei quali non si può disconoscere l'oscurità e quindi la necessità di decomporli (per quanto riguarda i Conciliatori) nel modo seguente.

Se lo straniero ha eletto domicilio nel Regno per l'esecuzione di un contratto, essendosi egli così volontariamente sottoposto alla giurisdizione nazionale, non occorrono distinzioni nè può esservi difficoltà. In difetto di elezione di domicilio, bisogna distinguere tra lo straniero che ha residenza e quello che non ha residenza nel Regno.

Quando lo straniero ha residenza nel Regno, egli può sempre essere convenuto da un cittadino davanti le autorità giudiziarie del Regno, ancorchè non vi si trovi attualmente, e per ogni sorta di obbligazioni incontrate nel Regno od anche in paese estero.

Quando invece lo straniero non ha residenza nel Regno, può essere convenuto davanti le nostre autorità: 1.° Ancorchè non vi si trovi, se si tratti di obbligazioni che abbiano origine da contratti o fatti (1) seguìti nel Regno o che debbano avere esecuzione nel Regno; 2.° Se si trovi nel Regno, purchè sia citato in persona propria (2), quando si tratti di obbligazioni contratte all'estero; 3.° Nei casi in cui possa ciò farsi per reciprocità (3).

In taluno dei casi suindicati, nei quali lo straniero può essere convenuto davanti le autorità giudiziarie del Regno, rimarrà il dubbio

(1) Per *fatto* qui s'intende anche il *non fatto*, cioè le ommissioni e le colpe, e così il quasi-contratto, il delitto o quasi-delitto. — V. art. 1148 a 1156 del Codice civile.

(2) *Trovarsi nel regno* non vuol dire *dimorarvi*: è il caso di uno straniero che transitando in un paese d'Italia venga sorpreso dall'usciere il quale gli rimette in persona la citazione.

(3) Per esempio, in Francia basta il solo fatto dell'essersi stipulato un contratto tra un cittadino straniero ed un Francese per rendere competenti i tribunali della repubblica. La reciprocità autorizza i cittadini Italiani ad usare ai Francesi l'uguale trattamento. — Cass. di Torino, 22 agosto 1873.

a quale dei Conciliatori debba specialmente essere portata la causa, — come quando lo straniero non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel Regno, nè vi sia stabilito un luogo per l'esecuzione del contratto. Ciò prevedendosi nel successivo art. 107, si dichiara che in tali contingenze l'azione personale è proposta davanti l'autorità giudiziaria (e così anche davanti il Conciliatore) del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza.

## SEZIONE III.

### Della competenza per connessione o continenza di causa.

SOMMARIO



**23. Scopo ed aspetto generale di questa competenza.**

Raggiungere l'unità ed economia dei giudizi, e sopratutto evitare la possibile contraddizione dei giudicati in una stessa causa od in cause tra loro connesse: ecco lo scopo che la legge si è prefisso nello stabilire questa terza base della competenza, conosciuta sotto il titolo *per connessione o continenza di causa.*

Giova rappresentarla ai Conciliatori per le occorrenti applicazioni pratiche.

Si ritenga primieramente la regola che il giudice dell'*azione* è pur competente per l'*eccezione*: il che vuol dire che il Conciliatore il quale sarebbe incompetente a conoscere di un titolo o diritto proposto in via di azione, perchè sorpassi di gran lunga la cerchia della sua giurisdizione, potrebbe benissimo occuparsi di quello stesso titolo o diritto ed apprezzarlo se in esso il convenuto pretenda di trovare la sua difesa contro quella domanda di 25 o 30 lire che viene verso di lui proposta (1). In altri termini: l'azione *contiene* virtualmente tutte

(1) Di questa regola che il giudice dell'azione è il giudice della eccezione si è già fatta applicazione nei precedenti §§ 10 e 14. — La relazione Pisanelli ci avverte che la si applica sempre, salvo che la legge disponga diversamente in casi speciali, o l'eccezione racchiuda una quistione che per indole sua propria non appartenga alla stessa giurisdizione, ovvero si risolva in un'azione *pregiudiziale* nel senso già definito dal diritto romano per le quistioni di stato.

le eccezioni che si possono opporre alla medesima. Havvi qui la vera *continenza di causa*.

Il caso più frequente della *connessione di causa* si verifica quando uno si trova in circostanza di proporre un'azione contro più persone che hanno domicilio o residenza in Comuni diversi. — Tizio ha un credito di L. 30 verso Sempronio e Cajo, residenti l'uno a Crescentino e l'altro a Moncalieri. Ancorchè la costoro obbligazione fosse divisibile, Tizio non sarebbe obbligato a dividere la sua azione facendo citare Sempronio davanti il Conciliatore di Crescentino e Cajo davanti quello di Moncalieri; vi è anzi convenienza somma che la questione venga decisa dallo stesso giudice, perchè altrimenti (oltre ad un maggiore cumulo di spese giudiziarie) potrebbe darsi lo sconcio di due decisioni in senso affatto opposto. Perciò Cajo convenuto a Crescentino non potrebbe lagnarsi di essere stato distratto dal suo giudice naturale che è quello di Moncalieri, e viceversa. — La scelta è dell'attore. Gli è ciò che dispone il Codice di procedura civile nell'art. 98: *L'azione contro più persone, che per domicilio o residenza dovrebbero essere convenute davanti a diverse autorità giudiziarie, può ssere proposta davanti quella del luogo del domicilio o della residenza di alcuna di esse, se vi sia connessione per l'oggetto della domanda, o per il titolo o fatto da cui dipende.* Come si vede, affinchè la parte attrice abbia questa facoltà di convenire uno dei suoi debitori davanti un giudice diverso da quello del di lui domicilio o residenza, vi deve essere vera connessione di causa, per il che basta che si tratti *dello stesso oggetto*, cioè della stessa cosa o somma, in rapporto ai due o più convenuti, ovvero che si agisca contro tutti in dipendenza *dello stesso titolo* o *fatto* (1).

La connessione di causa non può presentarsi sotto una forma più semplice e manifesta che nell'*azione accessoria*, la quale — come dispone il successivo art. 99 — *è proposta davanti l'autorità giudiziaria competente per l'azione principale.* Domande accessorie sono quelle degli interessi scaduti o da scadere, dei danni e delle spese (§ 14). L'accessorio deve seguire la sorte del principale. Così io creditore verso Tizio di un capitale di L. 500 e dei suoi interessi di un'annata in L. 25 non potrei scindere la mia azione dirigendo al Pretore la domanda del capitale ed al Conciliatore quella degli interessi; dovrei chiedere il tutto davanti il Pretore. È ben vero che ove il credito

(1) Qui s'intende *titolo e fatto* nel senso già accennato in nota a pag. 210, 211.

del detto capitale non fosse ancora esigibile, potrei sperimentare intanto la mia azione davanti il Conciliatore per gl'interessi perchè in questo caso gli interessi stanno da sè, — trannechè mi venisse contestato il capitale, ridivenendo allora gli interessi un accessorio ossia parte del capitale in modo da perdersi la competenza del Conciliatore per ragion di valore (§ 14).

*L'azione in garantia*, *la compensazione* e molte volte *l'azione in riconvenzione* sono connesse con una causa principale, epperciò l'art. 100 del Codice provvede a modo di regola che *l'autorità giudiziaria, davanti cui pende la causa principale, è competente a conoscere delle medesime, eccettuato il caso d'incompetenza per materia* o *valore.*

In quanto all'azione in garantia (1), è evidente la convenienza di assoggettarne il giudizio a quella stessa autorità che è investita del giudizio sulla causa principale, comunque il convenuto in garantia — per ragione di suo domicilio o residenza — avesse diritto di essere convenuto davanti un'autorità diversa. Non importa che tale azione venga proposta dal convenuto o piuttosto dall'attore della causa principale. A quali condizioni però i due giudizi, di oggetto distinto ma connesso, possano essere uniti e decisi con una sola sentenza, lo vedremo nel Capo 3° di questo Titolo dove si tratta *Dell'istruzione della causa.*

Dell'azione in riconvenzione e della compensazione, ritenuta la loro importanza e specialità nelle cause conciliatoriali, occorre di parlarne partitamente; e così pure delle *azioni per pagamento di onorari e spese di lite*, le quali vengono pure dalla legge considerate come connesse alla causa donde hanno avuto origine.

### 24. Azione in riconvenzione.

Vi ha *riconvenzione* quando per difendersi da una domanda principale si contrappone un'altra domanda egualmente principale. Di essa è competente lo stesso giudice, davanti cui pende la causa principale.

Bisogna però guardarsi dal ritenere come riconvenzionale qualsiasi domanda che piaccia al convenuto di proporre contro l'attore. Fra la

(1) La garantia — per quanto riguarda i Conciliatori — consiste nell'obbligazione che ad una persona incumbe per legge o per convenzione di difendere e rilevare un'altra persona dalle conseguenze di un'azione intentata da un terzo. Esempio: il fideiussore, convenuto in giudizio dal creditore pel pagamento, può chiamare nello stesso giudizio il debitore principale, affinchè faccia cessare le molestie del creditore, adempia alla sua obbligazione, ed in ogni caso ove la domanda contro lui proposta venga accolta, per farlo condannare in via di regresso in suo favore.

domanda principale e quella in riconvenzione vi deve esistere un nesso od almeno un rapporto di riunione che renda possibile la discussione di ambedue sullo stesso terreno: altrimenti dovrebbero essere trattate come cause distinte, ed il Conciliatore deciderebbe sulla domanda dell'attore senza preoccuparsi di quella del convenuto, ancorchè l'una e l'altra siano di sua competenza per materia e valore e per territorio. Tale sarebbe il caso che alla mia domanda di L. 20 per mutuo il convenuto contrapponesse la domanda che io debba far eseguire qualche riparazione in un locale da me appigionatogli. Si complicherebbe inutilmente il giudizio, e si darebbe esca al cavillo, col riunire due diverse domande, mentre la decisione di una di esse non può influire sulla decisione dell'altra.

Ed ecco il perchè nel già citato art. 100 si contempla soltanto *l'azione in riconvenzione dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, o dal titolo che già appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione.* Così, se io domando a Cajo L. 20 di pigione, e questi fondandosi allo stesso mio titolo cioè al contratto di locazione pretende in via riconvenzionale che io debba eseguire qualche riparazione alla camera locata; — ovvero, se io chiedo la restituzione di un oggetto imprestato a Tizio, il quale sostiene avergliela io venduto insieme ad altri oggetti e mi riconviene perchè io gli consegni gli altri: è evidente la connessione delle rispettive domande o nel titolo dell'attore o nelle viscere stesse della eccezione del convenuto.

Posto che tra le due domande, principale e riconvenzionale, vi sia la connessione determinata dall'art. 100, riesce applicabile la disposizione dell'art. 101:

*I Conciliatori ed i Pretori conoscono delle azioni in riconvenzione che, sole o riunite, sono per materia e valore, nei limiti della loro competenza, quantunque riunite alla domanda principale la eccedano.*

*Quando le azioni in riconvenzione eccedano per materia e valore i limiti della loro competenza, essi devono rinviare le parti davanti l'autorità giudiziaria competente per l'azione principale e per quella in riconvenzione.*

Dunque, perchè il Conciliatore possa giudicare la domanda riconvenzionale insieme alla principale, è necessario che anche la riconvenzionale sia di sua competenza *per materia e valore.* Non importa ch'egli ne sia o non competente *per ragione di territorio*: poichè sotto questo aspetto la domanda in riconvenzione induce una proroga legale, e per così dire, forzata della di lui competenza, non potendosi l'attore

principale ragionevolmente lagnare di vedersi ricercato davanti un giudice diverso da quello del suo domicilio per una domanda che egli stesso ha provocato. Non importa che una o più siano le riconvenzionali, purchè, o *sole* o *riunite*, non eccedano la misura del valore assegnato alla competenza conciliatoriale, calcolato giusta le regole dell'art. 73 (§ 14). Non importa infine che *riunite alla domanda principale* eccedano il detto valore: così le condizioni della difesa sono pareggiate a quelle dell'attacco, le eccezioni alle azioni.

Se poi la riconvenzione è bensì colligata coll'azione principale, ma eccede i limiti della competenza conciliatoriale per materia o valore, il Conciliatore deve rinviare senz'altro le parti davanti l'autorità competente per l'azione principale e per quella in riconvenzione, e così davanti il Pretore se il valore di questa non ecceda le L. 1500 e davanti il Tribunale civile, o trattandosi di materia commerciale davanti il Tribunale di commercio, se il valore della medesima ecceda la detta somma. Qui si applica (come osserva la relazione Pisanelli) il principio che la domanda maggiore trae seco la minore.

Se infine la riconvenzionale non ha alcun nesso colla domanda principale o si presenta evidentemente *pretestuosa*, diretta cioè unicamente a defatigare l'attore ed a spostare la sede del giudizio, il Conciliatore non deve per essa trattenersi dal giudicare sulla domanda principale e nemmeno rinviare le parti al Pretore od al Tribunale, ma soltanto riservare ragione à chi la mosse di riproporla in separata competente sede di gindizio (1).

Notiamo come un'anomalia del procedimento conciliatoriale che, spogliandosi di giurisdizione tanto sull'azione principale quanto sulla riconvenzione, il Conciliatore non consulta il Pretore col solito *semplice atto di avviso*, ma rimette direttamente la causa all'autorità da lui creduta competente, salvo a questa di rettificare ove ne sia il caso l'indirizzo della competenza dato dal Conciliatore.

(1) Così si va disegnando con molto buon senso la giurisprudenza al riguardo delle domende riconvenzionali *pretestuose*; ammesse le quali, non sarebbe più possibile alcun giudizio davanti i Conciliatori e i Pretori.

Sono notevoli in argomento alcune sentenze pubblicate nel giornale *Il Giudice Conciliatore*: una del Concilietore di Casale (Avv. Piccaroli) — anno 1869, pag. 214; altra del Conciliatore dei Corpi Santi di Milano (Avv. Loveti) — anno 1872, pagina 101; altra del Conciliatore di Mileno 2.ª Sez. (Avv. Radice) — enno 1874, pagina 324. Vedasi pure trattata la questione a pag. 132 di detto anno 1872.

**25. Compensazione.**

La compensazione appartiene propriamente all'ordine delle *eccezioni* e come tale, dovunque ella si desuma, deve essere apprezzata dal Conciliatore sia giudicandone il merito, sia rinviandone la cognizione ad altra autorità secondo le distinzioni dell' art. 102 del Codice di procedura così concepito:

*I Conciliatori e i Pretori conoscono della compensazione proposta contro la domanda dell'attore, se il valore del credito opposto in compensazione non ecceda i limiti della loro competenza, o se la compensazione si desuma da credito non impugnato. — Quando il credito opposto in compensazione sia impugnato ed ecceda i limiti della detta competenza, essi devono rinviare le parti davanti l'autorità giudiziaria competente per l'azione principale e per la compensazione. — Se l'azione principale sia fondata su atto pubblico o giudiziale, scrittura riconosciuta, o confessione giudiziale, i Conciliatori e i Pretori possono ritenere la causa principale e rimettere le parti davanti l'autorità giudiziaria competente per la decisione della controversia sul credito opposto in compensazione, e possono ordinare che la sentenza sia eseguita con cauzione.*

Queste disposizioni sono abbastanza chiare, ma più viva luce ritraggono dal seguente passo della Relazione ministeriale Pisanelli:

« La continenza di causa in materia di compensazione è manifesta. Il convenuto per il pagamento di un debito ha dritto anzi tutto di opporre l'eccezione di pagamento già fatto, epperciò quella equivalente di compensazione dedotta da un solo credito, ancorchè dipendente da altro titolo; la compensazione estingue i due debiti sino al limite della rispettiva loro concorrenza. I titoli sono diversi, ma ambidue furono virtualmente dedotti in giudizio dall'attore: imperocchè l'attore sempre deduce in giudizio tutti i titoli dai quali possa desumersi un'eccezione alla sua domanda. — Però, nel caso in parola la connessione di causa assumendo proporzioni più estese, comprende anche la domanda riconvenzionale che, a seguito dell'eccezione di compensazione, il convenuto volesse proporre contro l'attore per il pagamento del soprappiù. Infatti, dacchè l' autorità giudiziaria adìta dall' attore è chiamata a conoscere del titolo da cui si desume l'eccezione, importa di non scindere la stessa quistione, ove il convenuto chieda inoltre il pagamento della quantità eccedente. Si duplicherebbero altrimenti i giudizi e le

spese, senza alcun vantaggio delle parti, e si potrebbe dar luogo a sentenze contradditorie sulla stessa quistione. — Ma, come avviene nella materia riconvenzionale, così può avvenire che il credito opposto in compensazione ecceda la competenza dell'autorità giudiziaria che può conoscere della domanda principale. Nel sistema del progetto fu pure adottata la regola che la domanda di maggior valore trae seco quella di minor valore alla cognizione della stessa autorità giudiziaria: a tale regola però furono introdotte due eccezioni. — La prima riguarda il caso in cui la compensazione si desume da credito non contestato, e fu stabilito che i Giudici Conciliatori e di Mandamento potranno pronunziare sulla medesima, quantunque il credito ecceda i limiti della rispettiva loro competenza. Non essendovi quistione sul credito proposto in compensazione, viene meno la ragione principale per cui le parti avrebbero dovuto essere rimesse all'autorità giudiziaria competente a conoscere sulle relative controversie. — La seconda eccezione riguarda il caso in cui la domanda principale si appoggi ad atto pubblico o giudiziale, a scrittura riconosciuta, od a confessione giudiziale, mentre il credito opposto in compensazione, fondata sopra qualunque titolo, sia contestato. Il pericolo che il convenuto, al solo fine di ritardare il corso della causa principale, e distrarla dal foro competente, proponga eccezioni di compensazione prive di legale fondamento, doveva prendersi in considerazione. In tale ipotesi fu stabilito che il Giudice Conciliatore o di Mandamento dovrà ritenere la causa principale, e rimettere le parti all'autorità giudiziaria competente per la decisione sul credito opposto dal convenuto ».

Per le nozioni sull'atto pubblico o giudiziale e sulle scritture private riconosciute, basta il rinviare ai §§ 36 e 37 del precedente Titolo (pag. 149 e seg.).

Se il Conciliatore ritenendo la causa principale e rinviando il giudizio sulla compensazione all'autorità competente credesse opportuno di ordinare l'esecuzione della sentenza con cauzione, l'atto di cauzione sarebbe ricevuto dal cancelliere della conciliazione ed accolto nel registro di lettera D.

Ogni volta che si tratta di compensazione, i Conciliatori devono tener presenti gli art. 1285, 1286, 1287, 1288, 1289 del Codice civile che si trascrivono in nota (1).

(1) Art. 1285. Quando due sono debitori l'uno verso l'altro, ha luogo tra essi una compensazione che estingue i due debiti nel modo e nei casi seguenti.

Art. 1286. La compensazione si fa di diritto in virtù della legge, ed anche senza

**26. Azioni per onorari e spese di lite.**

Per ultimo la legge finge una connessione di causa fra la controversia principale vertita davanti un'autorità giudiziaria e le questioni concernenti gli onorari e le spese dovute per gli atti occorsi nella medesima. Ecco ciò che in proposito dispone l' art. 103 del Codice di procedura civile:

*Le azioni per pagamento di spese giudiziali, di onorari ai procuratori e periti, di diritti ai cancellieri, agli uscieri, e di salari e mercedi ai tipografi, e simili, sono di competenza dell'autorità giudiziaria davanti cui fu promossa la causa che diede occasione alle dette azioni.*

Questa competenza speciale (dettata in realtà dalla considerazione che l' autorità giudiziaria, dinanzi la quale fu promossa la causa, è sempre la meglio atta ad apprezzare l'entità di siffatti onorari e spese ed a moderare occorrendo ogni soverchia esigenza) appartiene altresì ai Conciliatori, dappoichè non si è fatta alcuna eccezione a loro riguardo, anche nel caso comunque rarissimo che gli onorari e spese superassero le lire trenta (1).

Non crediamo però applicabile in sede conciliatoriale il procedimento

---

saputa dei debitori, al momento stesso della contemporanea esistenza dei due debiti che reciprocamente si estinguono per le quantità corrispondenti.

Art. 1287. Non ha luogo la compensazione, se non tra due debiti che hanno egualmente per oggetto una somma di danaro o una determinata quantità di cose della stessa specie, le quali possono nei pagamenti tener luogo le une delle altre, e che sono egualmente liquide ed esigibili.

Art. 1288. Le dilazioni, che si fossero concesse gratuitamente dal creditore, non sono di ostacolo alla compensazione.

Art. 1289. La compensazione ha luogo, qualunque sieno le cause dell'uno o dell'altro debito; eccettuati i seguenti casi:

1.° Quando si tratta della domanda per la restituzione della cosa di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato;

2.° Quando si tratta della domanda per la restituzione del deposito o del comodato;

3° Quando si tratta di un debito il cui titolo deriva da alimenti dichiarati non soggetti a sequestro;

4.° Quando il debitore ha preventivamente rinunziato alla compensazione.

(1) Concordano l'avv. Neri nell'*Istituzione dei Conciliatori* a pag. 83. e l' avvocato Olivero nel piccolo *Manuale* edito coi tipi della *Gazzetta del popolo* a pag. 29: gli altri trattatisti non si sono occupati di questa disposizione. — In varii sensi si trattò la questione nel giornale *Il Giudice Conciliatore*, come si può vedere scorrendo l'anno 1870 a pag. 10 e 43, 1872 a pag. 386 e 419.

ingiuntivo stabilito dall' art. 379 del Codice pel conseguimento degli onorari e spese di cui si tratta. Quel procedimento, qualificato economico ed intimo rispettivamente ai collegi giudiziari, riuscirebbe a pura complicazione davanti i Conciliatori, dove le forme e le spese sono già pressochè ridotte al nulla.

L'art. 103 non parla di avvocati, e la relazione del Ministro Vacca ci avverte che nella competenza speciale ivi stabilita non si è voluto comprendere i loro onorarii; pei quali perciò restano le norme comuni. Donde consegue che gli avvocati possono sempre proporre davanti i Conciliatori i loro onorari, non importa se per cause conciliatoriali, o per consulti in genere od anche per cause vertite davanti altre autorità giudiziarie, purchè nel loro totale o nel domandato residuo non eccedano L. 30.

**27. Litispendenza, conflitti di giurisdizione e regolamento di competenza.**

Dalle cose dette in qnesta e nella precedente Sezione risulta essere possibile che contra il voto della legge una stessa causa sia contemporaneamente portata davanti due Conciliatori egualmente competenti: ne nascerebbe uno stato di cose che chiamasi *litispendenza.* E più facilmente ancora può avvenire che davanti un Conciliatore venga portata una controversia connessa ad nna causa già pendente davanti un altro Conciliatore; sebbene qni non si abbia vera *litispendenza* che suppone identità di causa ma *semplice connessione* (1), tuttavia per gli effetti di cui discorriamo è tutt'uno. In ambedue i casi si affaccia il pericolo che la stessa cansa o cause tra loro connesse siano decise da più gindici e lo siano in senso opposto con grave disdoro della ginstizia. A questo pericolo va incontro la legge disponendo nell'articolo 104 del Codice di procedura che la causa identica, o connessa, pendente davanti più autorità giudiziarie *deve decidersi da quella davanti cui è stata promossa preventivamente: la citazione de-*

(1) Vi è qnesta differenza tra la litispendenza e la connessione di causa: che la litispendenza suppone sempre due istanze fra le stesse parti per una sola e identica contestazione — Cod. civ. art 1351; mentre a stabilire la connessità è necessario che le due istanze, benchè siano diverse o per le persone, o per titolo della domanda o per l'oggetto richiesto, abbiano tuttavia fra loro nna tale correlazione che non si possa decidere l'una senza pregiudicare l'altra. Inoltre non è necessario per la connessione che la causa dipenda da due autorità giudiziarie diverse, come per la litispendenza.

*termina la prevenzione.* Dunque nei suesposti casi il Conciliatore non ha che da esaminare la data delle citazioni, ed invitare quindi le parti a mettersi d'accordo nel riunire le diverse cause e portarle davanti il Conciliatore competente *per prevenzione* o sottoporle a quell'altro che stimeranno meglio nel loro interesse Se l'accordo si ottiene, non occorre nè verbale, nè ordinanza o sentenza, per fermare il corso di una delle cause ovvero per rimetterla ad altro Conciliatore: l'interesse stesso delle parti e il fatto dell'abbandono della causa in una delle sedi adìte garantiscono a sufficienza che il pericolo di due contrarie pronunzie è rimosso.

Ma se le parti non vanno d'accordo — o perchè venga posta in questione l'identità o connessione di causa, o perchè si disputi sul Conciliatore preferibilmente chiamato a decidere contestazioni riconosciute identiche o connesse — che farà il Conciliatore? Siccome è noto ch'egli non deve mai giudicare della propria competenza od incompetenza, si limiterà a trasmettere al Pretore il *semplice atto* in cui espone il suo avviso motivato — art. 456, 458.

E qui si rifletta: può darsi che l'altro Conciliatore davanti cui pende la causa identica o connessa sia dipendente da altra Pretura, davanti la quale sarà parimente portato l'incidente sulla competenza; ed ecco sorgere la possibilità di due pronunzie Pretoriali contrarie sul punto della competenza dei Conciliatori.

Sia per questo come per altri casi, che qui è inutile di esaminare, la legge prevede che una delle parti abbia interesse, anche in giudizio conciliatoriale, di far *regolare la competenza,* di far cioè decidere a quale tra due o più Conciliatori spetti la cognizione della causa identica o connessa, e dispone in genere nell'articolo 108 che *la domanda per il regolamento della competenza deve essere proposta davanti quella autorità giudiziaria immediatamente superiore, da cui i medesimi dipendono.*

La legge suppone altresì che lo scandalo di due sentenze opposte si sia già verificato, che cioè due o più autorità giudiziarie si siano dichiarate competenti a conoscere di una controversia (ciò che si chiama *conflitto positivo*), ovvero si siano ambedue dichiarate incompetenti (ciò che si chiama *conflitto negativo*). Anche per questi casi l'art. 115 ammette il regolamento della competenza sopra domanda di una delle parti. Osserveremo soltanto che regolarmente il conflitto negativo non dovrebbe mai verificarsi fra due o più Conciliatori, perchè essi non possono proferire declaratorie d'incompetenza; e potrebbe invece pre-

sentarsi il conflitto positivo, quando i Conciliatori, senza occuparsi della incompetenza perchè non stata proposta da alcuna delle parti, si ritenessero implicitamente competenti pronunziando in merito.

Del resto basterà che i Conciliatori ritengano:

I. Che l'eccezione d'incompetenza (detta anche *declinatoria del foro*) per litispendenza può essere proposta in qualunque stato e grado della causa — art. 188;

II. Che il regolamento della competenza si propone con ricorso all'autorità superiore, sottoscritto dalla parte o da un suo mandatario — art. 110;

III. Che l'autorità superiore decretando sul ricorso con cui si apre la domanda per regolamento della competenza *può ordinare la sospensione delle cause finchè non sia regolata la competenza* — art. 111: nel qual caso il Conciliatore si asterrebbe senz'altro dal conoscere della causa sulla presentazione del Decreto che ordina la sospensione;

IV. Che per autorità *immediatamente superiore* s'intende il comune Pretore se i due Conciliatori nanti cui vertono le cause dipendano dallo stesso Mandamento, — il Tribunale civile se essi appartengano a diverso Mandamento ma siano compresi in uno stesso Circondario, — la Corte d'appello se appartenendo a diverso Circondario siano dipendenti dalla stessa Corte, — ed infine la Corte di cassazione se appartengano a diversi distretti di Corte d'appello (1).

Appena occorre di aggiungere che qui parliamo della risoluzione dei conflitti che accadono tra le varie giurisdizioni componenti l'ordine giudiziario. Ove il conflitto nasca tra le autorità giudiziarie e le amministrative, il modo della risoluzione è determinato dal Decreto legislativo 20 novembre 1859, per quanto è lasciato in vigore dalla legge 20 marzo 1865 (alleg. E) con cui si è abolito il contenzioso amministrativo. Ma è inutile il dir di più su materia che riteniamo estranea ai Conciliatori.

(1) L'estensione del rimedio del regolamento di competenza alle cause vertenti davanti i Conciliatori è una innovazione ardita, o diremo meglio una sovrapposizione che il Codice Italiano fa sul sistema Napoletano. Vi è però molto a dubitare sulla opportunità di questa complicazione del sistema dei giudizi conciliatoriali. Forse qui la legge ha sacrificato un po' troppo all'ordine simmetrico che ha voluto creare fra le diverse autorità giudiziario. — Nel progetto del Codice, nll'art. 108 era aggiunto un capoverso, per cui il regolamento della competenza tra Conciliatori era deferito in ogni caso al Tribunale di circondario; ma prevalse di sopprimere quel capoverso per serbare intatta la regola che l'autorità immediatamente superiore al Conciliatore è il Pretore.

# SEZIONE IV.

## Della ricusazione e dell'astensione dei Conciliatori.

### SOMMARIO



### 28. Fondamento di questo istituto.

È antico il detto che la giustizia, come la donna di Cesare, non deve neppur essere sospettata. Se vi sia luogo a temere che l'interesse, le affezioni, l'inimicizia, l'amor proprio possano porre a troppo grave cimento l'imparzialità di un giudice o quanto meno far velo al suo retto giudizio, l'ordine pubblico e il diritto delle parti, non meno che la delicatezza dello stesso giudice, altamente reclamano ch'egli debba astenersi dal giudicare e in difetto sia data facoltà alle parti di ricusarlo, comunque di una data causa egli sia competente a termini di legge.

Contuttociò nè deve essere lecito al giudice di astenersi ad ogni minimo scrupolo dall'esercitare il suo ministero, nè deve essere lasciata in balìa delle parti la ricusazione. La legge determina *tassativamente* i motivi di ricusa, i quali devono essere tanto più strettamente interpretati al riguardo dei Giudici Conciliatori, in ragione cioè della poca entità delle cause loro demandate: nè possono essere diversi i motivi che autorizzano l'astensione.

### 29. Motivi di ricusazione.

Teniamo dietro all'enumerazione che fa la legge dei motivi di ricusa, accompagnandola con qualche annotazione.

L'articolo 116 del Codice di procedura civile dichiara che *il giudice può essere ricusato:*

1° *Se abbia interesse nella controversia;*

Qui si parla di un interesse personale, che può essere *diretto* come quando il giudice è parte nella causa, ovvero *indiretto* come

quando deve andare al giudice una porzione di ciò che sarà aggiudicato ad una delle parti litiganti (1).

2° *Se sia parente o affine, sino al quarto grado inclusivamente, d'una delle parti;*

3° *Se la moglie di lui sia affine, sino al quarto grado inclusivamente, di una delle parti, o se lo stesso vincolo sussista fra lui e la moglie di una di esse: morta la moglie, la causa di ricusazione sussiste se siavi prole superstite, o si tratti di suocero, genero o cognato;*

Fra parenti od affini non si può restare indifferenti: o si ama, o forse si odia, o la soverchia delicatezza perturba la coscienza dell'uomo probo, o il pubblico ne trae cagione di sospetto. Perciò il giudice può essere ricusato dalla parte che gli è parente od affine, non meno che dall' altra parte che non ha con lui alcun vincolo; ed il motivo di ricusa sussiste anche quando il giudice fosse parente od affine *rimpetto ad ambedue le parti.* La legge infatti non distingue; ed il pericolo di deferenza del giudice verso parenti od affini, comunque in grado ineguale, non è minore che nel caso in cui egli sia parente od affine al riguardo di un solo fra i litiganti.

Questo motivo di ricusa sarà il più frequente a verificarsi pei Conciliatori, i quali di regola appartengono al luogo in cui amministrano la giustizia, ed ivi sogliono avere tutti i loro parenti ed affini.

4° *Se una quistione identica in diritto debba decidersi in un'altra lite vertente nell'interesse di lui, della moglie, dei congiunti o degli affini in linea retta;*

Non crediamo applicabili ai Conciliatori questo mezzo di ricusa, perchè essi essenzialmente non giudicano che in fatto, e la vera questione di diritto rimane troppo involuta col fatto nei loro giudicati perchè possa stabilire un precedente e tanto meno una *giurisprudenza* da invocarsi con profitto.

5° *Se una delle persone indicate nel numero precedente abbia credito o debito verso alcuno dei litiganti, o abbia lite pendente davanti un tribunale in cui il litigante segga come giudice;*

(1) Molto espressivamente dicevasi nelle Romane leggi: *Nemo potest esse judex in causa propria. — Lis nobis nulla esse potest. — Iniquum aliquæ suæ rei judicium fieri.*

Non qualunque debito del giudice o delle persone di sua famiglia verso uno dei litiganti può dare valido motivo di ricusazione, ma soltanto quel debito che venga stiracchiato per indolenza od impotenza di soddisfarlo: ciò che veramente costituisce uno stato permanente di dipendenza del debitore dal creditore. Così almeno devesi interpretare la legge nel suo spirito. — Più difficilmente ancora sorgerà la ricusa dall'essere il giudice o qualcuno de' suoi in credito verso un litigante: converrebbe supporre che il giudice abbia interesse a regalare una favorevole sentenza a chi gli è debitore! Tanto meno vuolsi essere corrivi ad ammettere cotali motivi trattandosi di Conciliatori, non potendosi nemmeno immaginare che per somme di regola non eccedenti le lire trenta vogliano essi calcolatamente tradire la propria coscienza ed insieme la fiducia riposta in loro dai concittadini e dal Governo del Re.

6° *Se nel precedente quinquennio si sia agitato processo criminale o correzionale tra una delle persone indicate nel numero 4° e uno dei litiganti o il suo conjuge, o uno dei suoi parenti o affini in linea retta;*

7° *Se tra le persone indicate nel numero 4° e una delle parti si agiti lite civile, o siasi agitata e non sia stata definita sei mesi almeno prima della ricusazione;*

Un procedimento penale ed anche correzionale lascia troppi rancori in una famiglia perchè si possa supporre che un giudice od altri della sua famiglia, il quale abbia in quello avuta parte o come querelante o come imputato, conservi almeno per il quinquennio fissato dalla legge quella calma e serenità necessaria a chi deve pronunziare una sentenza. Non si tien conto invece dei procedimenti di polizia.

Anche le liti civili turbano per qualche tempo la buona armonia tra le parti e fanno dubitare dell'imparzialità di una verso l'altra.

8° *Se sia tutore, curatore, protutore, agente, erede presunto, donatario, padrone, o commensale abituale di una delle parti: se sia amministratore, o gerente di una società, direzione, unione, o di uno stabilimento che abbia interesse nella causa: se una delle parti sia agente, commensale abituale, donataria, o erede presunta di lui;*

Tutti questi rapporti di superiorità, d'interesse, di affezione, di domesticità, di famigliarità ed intrinsichezza, che il giudice abbia con una delle parti, sono ad evidenza tali da gettare il sospetto sulla di

lui imparzialità. Notiamo però coll'illustre Borsari che il giudice non potrebbe dirsi *padrone degli operai* impiegati in un suo opificio, non salariati, ma pagati a lavoro, — che *il padrone di casa* ove il giudice alloggia non è il suo padrone, nè il giudice *padrone di casa* lo è del suo inquilino che viene a piatire innanzi a lui. Questi ed altri simili rapporti, momentanei ed accidentali, non sono quelli che possano fornire sufficiente motivo di ricusa.

La lettera stessa della legge esclude che possa ritenersi giusto motivo di ricusare il Conciliatore l'essere egli membro di una società (per es. di operai) o Consigliere di una Comunità, attrice o convenuta in causa: trannechè egli fosse pur Sindaco od assessore o membro della Giunta (1).

9° *Se abbia dato consiglio o prestato il suo patrocinio nella causa; se abbia fatto somministrazione per le spese; se ne abbia conosciuto come giudice di prima istanza, o come arbitro; se abbia concluso come ufficiale del ministero pubblico, o deposto in essa come testimonio, o come perito;*

10° *Se un suo parente o affine in linea retta, o in linea collaterale sino al terzo grado inclusivamente, difenda la causa come avvocato o procuratore;*

Non essendo incompatibile la carica di Conciliatore coll'esercizio del patrocinio e del notariato (§ 12, Tit. I, pag. 24), può presentarsi frequentemente la prima ipotesi enunciata nel motivo 9°. Si dovrebbe però ritenere che il *dar consiglio* presuppone essersi dato un parere scritto od altrimenti un indirizzo certo per la lite di cui si tratta, e non soltanto espressa un'opinione in modo per così dire accademico. Tanto meno poi potrebbe dirsi ricusabile quel Conciliatore che nel tentare l'amichevole componimento delle parti abbia suggerito ad una di esse di accettare la proposta da lui fatta a guisa d'arbitro.

La parola *procuratore* nel n. 10 comprende sicuramente anche i mandatarii per la rappresentanza davanti le Preture e gli Uffizi di conciliazione.

---

(1) Risoluzione di quesiti nel giornale *Il Giudice Conciliatore* dell'anno 1872, pag. 180, 243. — Vi sarebbe ancora da fare una riserva riguardo al Conciliatore semplice Consigliere comunale. Se l'affare in lite fosse stato oggetto di una deliberazione consigliare, alla quale il Conciliatore avesse preso parte col suo suffragio, egli potrebbe essere ricusato in virtù del successivo n. 9. — Vedasi inoltre nello stesso periodo, anno 1873 pag. 7, la specie decisa in sentenza 27 dicembre 1872 dal mio collega Boetti Pretore a Gassino.

11° *Se vi sia inimicizia grave fra lui e uno dei litiganti;*

Non basta dunque allegare l'inimicizia per trarne appiglio di ricusa, ma vuolsi dimostrarne *la gravità* con fatti caratteristici. Altro è *l'amicizia*, la quale si presume disinteressata ed ispiratrice di bene.

Infine l'art. 117 soggiunge che *non è luogo a ricusazione per essere il giudice parente o affine del tutore, protutore, o curatore di una delle parti, o degli amministratori o gerenti di uno stabilimento, di una società, direzione o unione di persone, salvo che essi vi abbiano un interesse personale.*

Se difatti il tutore, il protutore, il curatore, gli amministratori o gerenti, avessero un distinto e particolare interesse nella controversia, allora non starebbero tanto in giudizio come rappresentanti della persona o stabilimento amministrato, quanto per trattarvi la causa propria, e così si ricadrebbe nei motivi 2° e 3° di ricusa enunciati nel precedente art. 116.

**30. Modo di proporre la ricusazione e procedimento.**

Il Conciliatore quando riconosca in sè uno dei motivi di ricusa sovra enumerati, ancorchè non proposto dalle parti, deve astenersi dal conoscere in causa. Non è però mai in facoltà di astenersene per ragioni di *pura convenienza*, come può essere concesso ai giudici dei collegi giudiziari — art. 119.

Per astenersi non occorre ch'egli emetta un'ordinanza; la sua astensione opera *ipso facto*, e le parti si provvederebbero senz'altro davanti il viciniore o davanti il Pretore, secondo le comuni norme di supplenza (§ 19, Tit. I, pag. 31), riportandone tutto al più un certificato del cancelliere per giustificare il trasporto della causa al giudice supplente.

Se il Conciliatore non si astiene, la parte che ne ha interesse, può ricusarlo, e la cognizione dei motivi di ricusa spetta al Pretore — art. 120 (1).

La ricusazione deve farsi *prima della discussione*, cioè prima di ogni altro atto d'istruzione, giacchè nei procedimenti sommarii l'istruzione e la discussione sono una cosa sola — art. 121: ciò che non toglie di poter ricusare dopochè si è cominciato a discutere, se la

(1) Non al Tribunale civile, come era sotto le leggi di proc. civ. Napolitane — art. 63 e seguenti.

causa di ricusazione sopravvenga in corso del giudizio; e tanto meno impedisce al condannato con sentenza contumaciale di proporla come preliminare alla sua opposizione, nei casi in cui l'opposizione è ammessa.

Deve farsi *con dichiarazione depositata nella cancelleria* in cui vengono indicati *i motivi ed i mezzi di prova*, sottoscritta dal ricusante, o da un procuratore munito di *mandato speciale a questo oggetto* — art. 121, 123. Così la legge ha voluto evitare che i motivi di ricusa siano dedotti in pubblica udienza ed al cospetto stesso del giudice che deve essere ricusato: il che parve contrario al rispetto dovuto alla persona dei Magistrati.

Questa dichiarazione, siccome atto di causa, deve essere depositata in carta bollata da dieci centesimi (§ 34, Tit. 1, pag. 67).

Il cancelliere communica *immediatamente* l'originale della dichiarazione al Conciliatore, non senza però averne prima levate le copie da rimettersi al ricusante perchè ne faccia seguire la notificazione all'altra parte (1); dal giorno della communicazione rimane sospeso il corso della causa — art. 124. Rimangono fermi gli atti di causa anteriori alla communicazione, ma sarebbero nulli i posteriori finchè il Pretore non abbia pronunziato — art. 131 (2).

Nel termine di due giorni dalla fattagli communicazione, il Conciliatore deve scrivere a piedi della dichiarazione la sua risposta sulla sussistenza degli addotti motivi di ricusa — art. 125. È chiaro che ove il deposito della dichiarazione venga fatto nel giorno preciso in cui cade l'udienza, il Conciliatore che voglia valersi del termine dei due giorni dovrebbe rimandare la causa.

Ora, se la risposta del Conciliatore riconosce veri e legittimi gli addotti motivi di ricusa, non occorre altro; avviene cioè ciò che ab-

(1) Nella prima edizione lo aveva suggerito ai cancellieri di dare atto al ricusante della sua dichiarazione con annotazione in calce od in margine della medesima; l'eguale sistema si vede adottato dal Borsari nel Formolario che fa seguito al suo *Codice di procedura civile annotato*. Ma ho dovuto convincermi essere superflua questa formalità, dal momento che il cancelliere nell'atto stesso di ricevere il deposito della dichiarazione deve rilasciarne la copia per le occorrenti notificazioni.

(2) A nostro modo di vedere, il Codice di procedura italiano ha progredito sul sistema Napolitano coll'avere tolto al Conciliatore il privilegio concessogli dall'articolo 63 di quelle leggi di procedura di continuare nel giudizio se gli sembrava che la ricusa non fosse giustamente proposta; — come all'opposto ci pare che segni regresso nel non avere conservato all'incidente di ricusa la forma di procedimento comune agli incidenti per incompetenza. Si volle troppo generalizzare, e livellare la procedura conciliatoriale alle altre, a pregiudizio delle varietà essenziali del sistema.

biamo testè osservato pel caso di astensione spontanea. Se invece il Conciliatore lascia trascorrere i due giorni senza scrivere alcuna risposta, ovvero la sua risposta respinge come insussistenti i motivi, il cancelliere deve trasmettere l'atto originale al Pretore, il quale giudica con sentenza sulla ricusa ai termini di diritto.

In tutto questo, nulla compete al cancelliere del Conciliatore, fuorchè il rimborso della carta bollata, ed il dritto di copia, per le copie da notificarsi; all'inserviente sono dovuti i dritti delle notificazioni.

In argomento si sono sollevate le seguenti questioni.

*a)* È appellabile od altrimenti opponibile la sentenza di un Conciliatore *ricusabile* ma non *ricusato?*

No, rispondono la dottrina e la giurisprudenza; perchè, chi avendo giusto motivo per ricusare un giudice nol fece prima della discussione della causa, ha ben manifestato di avere fiducia in lui e di assentire alla sentenza che avrebbe resa, e non potrebbe quindi più far valere, come mezzo di nullità, un diritto a cui ha volontariamente rinunziato (1). Ma trattandosi di sentenze conciliatoriali vi è una ragione speciale; ed è che queste non sono altrimenti appellabili fuorchè per ragioni d'incompetenza — art. 481, 459. Nè l'incompetenza può essere confusa colla ricusazione, la quale è diretta appunto a paralizzare la giurisdizione di un giudice *competente.* Ritenuta poi l'inappellabilità di una sentenza, ne viene che questa passi in cosa giudicata e non siano più ammessibili sotto qualsiasi aspetto le opposizioni in sede esecutiva per distruggerne l'autorità e l'efficacia (2).

*b) Quid* se il Conciliatore fosse *mal ricusato,* se cioè il litigante (in onta alla legge che ha voluto risparmiare un'indecenza) presumesse di fare della ricusazione del Conciliatore un'eccezione come un'altra, di esporne i motivi in pubblica udienza, di inoltrarsi nella discussione, di prescindere insomma dalla riverenziale dichiarazione prescritta dalla legge?

---

(1) Cassaz. di Napoli 23 novembre 1865 nel giornale *La Legge* dell'anno 1866, pag. 67.

(2) *Il Giudice Conciliatore*, anno 1871, pag. 137. — Sotto le antiche leggi Napolitane la ricusa proponevasi a modo d'incidente come per l'incompetenza, e la sentenza resa dal Conciliatore era soltanto appellabile nel caso in cui l'incidente dedotto dalle parti non fosse stato deferito dal Conciliatore alla cognizione del Tribunale — citato art. 63 e seguenti, ll. proc. civile. Ma nel Codice vigente il procedimento per la ricusazione è regolato da norme ben diverse da quelle per gli incidenti o l'appello sulla incompetenza, e la ricusazione non dà più luogo all'appello dalle sentenze dei Conciliatori.

È stato deciso che una così fatta ricusazione non produce effetto, non potendo più il litigante lagnarsi se il Conciliatore si permette di sedere e decidere la causa. A qual prò gli si concederebbe l'appello, se col fatto suo proprio e colla sua disobbedienza alla legge è decaduto, dalla facoltà di ricusare il giudice competente? È il caso di dire che giudice non ricusato o mal ricusato è giudice accettato (1).

*c*) Si può appellare dalla sentenza di un Conciliatore regolarmente *ricusato?*

Il caso è anormale, per non dire impossibile a verificarsi; perchè suppone quasi da parte del Conciliatore il dolo e un deciso rifiuto di provvedere sull'istanza della parte, che lo esporrebbe al ben duro cimento dell'*azione civile* — art. 783 e seguenti: nè si può credere che a tale cimento voglia lasciarsi trascinare il Conciliatore per cause di sparuta entità, come sono quelle devolute alla di lui competenza. Ma qualora avvenga che il Conciliatore, malgrado la communicatagli dichiarazione di ricusa, pronunzi sentenza, crediamo che questa non sarebbe appellabile, ostandovi la stessa ragione speciale spiegata sotto la precedente questione di lettera *a*.

*d*) Nel predetto caso di non essersi deferto dall'Ufficio del Conciliatore la ricusazione al Pretore, potrebbe la parte ricusante deferirgliela essa medesima?

Come non sarebbe ammessibile per la spiegata ragione l'appello, così riterremmo pur vano il ripiego dalla parte ricusante di deferire essa stessa l'incidente di ricusazione al Pretore; non potendo questi esserne investito nè esercitare la cognizione dei motivi di ricusazione, giusta l'art. 120, fuorchè mediante la dichiarazione del ricusante accompagnata dalla risposta del Conciliatore sulla sussistenza dei motivi contro di lui addotti. Altrimenti il Pretore si troverebbe ridotto od a pronunziare sulla ricusazione senza le necessarie spiegazioni del Conciliatore ricusato, ovvero a costringere lo stesso Conciliatore a divenir *parte* nel giudizio di ricusazione. In un modo e nell'altro ne andrebbe sconvolto il carattere che la legge ha voluto imprimere al giudizio di ricusazione, cioè il carattere d'ordine e regolamento interno, per cui è rimossa ogni insultante pubblicità ed ogni occasione di contatto della parte col giudice ricusato (2).

---

(1) Così si è deciso in una sentenza del Conciliatore di Limosano, approvata in tal parte con sentenza del Pretore di Castropignano: sentenze inserte ambedue nel giornale *Il Giudice Conciliatore* dell'anno 1870, a pag. 211 e 255.

(2) *Il Giudice Conciliatore*, anno 1871, pag. 137.

**31. Sentenza sulla ricusazione e suoi effetti.**

La sentenza che il Pretore proferisce sulla ricusazione del Conciliatore deve contenere il nome e cognome della parte ricusante e del Conciliatore ricusato, i motivi e il dispositivo, la sua data, e la sottoscrizione del Pretore; è scritta di seguito alla risposta fatta dal Conciliatore ricusato: non è soggetta a tassa di registro; è conservata nella cancelleria della Pretura in apposito volume; è communicata dal cancelliere della stessa Pretura per copia *in carta libera* al Conciliatore ricusato; è notificata dall' usciere alle parti. — Reg. Gen. Giud. art. 270 (1).

In quanto all' intrinseco della sentenza stessa, le sorti sono due: il Pretore, o rigetta l'istanza di ricusazione, o l'ammette.

Se la rigetta, rimane che la parte più diligente riattivi la causa con citazione davanti il Conciliatore ricusato.

Affinchè della facoltà di ricusare il giudice non si abusi per commettere un gratuito sfregio al giudice o per incagliare inutilmente il corso del giudizio, vi è l'art. 127 del Codice di procedura civile; il quale dispone che *quando la ricusazione sia rigettata da una Corte o da un Tribunale, la parte che l' ha proposta è condannata colla stessa sentenza in una multa che può estendersi a lire centocinquanta.* Non parlandosi qui che di giudici collegiali, ne viene che la ricusazione, per quanto avventata, di un Conciliatore non importa alcuna multa e nemmeno ammenda; perchè le pene non si possono allargare da un caso all'altro. Crediamo bensì che anche il Conciliatore abbia diritto di agire contro il ricusante per ottenere il risarcimento dei danni ed interessi, quando la ricusazione rigettata sia tale da offendere il suo onore: nel quale caso sarebbe applicabile quanto si soggiunge in detto articolo, che cioè *il giudice ricusato, che voglia pro-*

(1) È unn sentenza *sui generis* che il Pretore rende dal suo gabinetto senza vero contraddittorio di parti, senza alcun termine fisso, senza un' istruzione formnle sui mezzi di prova indicati nella dichinrazione di ricusa, dopo essersi informato nel modo che avrà creduto migliore sulla sussistenza in fatto degli addotti motivi. Quindi si capisce perchè il Regolnmento non ritenga per questa necessarie, come per le altre sentenze, alcune formalità estrinseche, ed in specie la pubblicazione di essa in pubblica udienza del cancelliere. La communicazione d' ufficio al Conciliatore è analoga n quelln prescritta dall' art. 457 del Codice di procedura civile qunndo si tratta d' incompetenza; la notificazione alle parti, necessaria per l' ulteriore corso della causa, si farebbe pure d'nfficio, cioè a cnra del cancelliere del Pretore, ma a spese della parte ricusante.

*muovere l'azione per riparazione d'ingiuria, deve astenersi;* essendo evidente, che per ciò solo diverrebbe ricusabile a buon diritto.

Sotto questo aspetto riteniamo altresì che, una volta proposta la ricusazione, non sia più in balìa del ricusante di rinunziare alla medesima senza il consenso del giudice ricusato, ancorchè per avventura questi venisse nel frattempo a cessare dalla carica.

Se invece il Pretore ammette la ricusazione, la sentenza ordina che il Conciliatore si astenga e designa un altro Conciliatore, *salvo che le parti siano d'accordo di portare la causa davanti il supplente* — cit. art. 127. Potrà quindi essere designato, tanto il viciniore, quanto un altro Conciliatore dello stesso Mandamento; e non si dubita che il Pretore debba avocare la causa a sè medesimo, se nel Mandamento non vi siano altri Conciliatori non impediti od il ricusato sia Conciliatore unico: poichè, del resto, sembra che un Pretore non possa avere autorità di delegare giurisdizione ad altro Pretore od a Conciliatore di un Mandamento che non è il suo.

Dalla sentenza del Pretore che giudica della ricusazione di un Conciliatore non è permesso l'appello — art. 128. La relazione Pisanelli ci spiega essere inappellabile cotale sentenza, sia perchè è già proferita da un'autorità giudiziaria superiore al giudice ricusato, sia perchè le cause che vertono davanti i Conciliatori richiedono una pronta soluzione, la quale non deve essere ritardata da un litigante di mala fede che adduce motivi di ricusazione riconosciuti insussistenti.

Potrà la sentenza stessa venire denunziata in Cassazione? Noi riteniamo che sì; ma di questo diremo a suo luogo, cioè nel Capo VI del presente Titolo.

*Quid,* se venga ricusato anche il Pretore, chiamato a pronunziare sulla ricusa del Conciliatore?

La ragione di dubitare sta in ciò che nel giudizio sulla legittimità della ricusa sfugge ogni esame sul merito della controversia, e non parrebbe quindi applicabile l'eccezionale rimedio della ricusazione. Essendosene però presentato il caso, si è deciso doversi pur ammettere la ricusazione e designare un Pretore di diverso Mandamento perchè conosca dei motivi di sospetto elevati contro il Conciliatore giudice della causa (1).

---

(1) Sentenza 6 marzo 1869 del Tribunale civile di Pinerolo, in causa *Matteoda* contro *Carruti ed altri* per ricusazione del Pretore di Cumiana, pubblicata nel giornale *Il Giudice Conciliatore* dell'anno 1873 a pag. 118, colle contrarie conclusioni del Pubblico Ministero ed analoghe osservazioni della Redazione.

### 32 Astensione e ricusazione, in rapporto alla designazione del supplente.

Una grossa questione che ha disorganizzato la pratica degli Uffizi di conciliazione è quella insorta per una sentenza 13 luglio 1872 della Corte di cassazione di Napoli *(Passarelli* contro *Brindisi)*, se cioè nel caso di astensione, come in quello di ricusazione, debba il Pretore sempre conoscere dei motivi per cui il Conciliatore si astiene e designarne il supplente: questione che è stata decisa affermativamente (1).

La riverenza che dobbiamo alla suprema Corte Partenopea non può impedirci di esprimere il nostro avviso negativo su tale questione, tanto più che esso trova appoggio nella già citata sentenza 8 marzo

---

(1) Le principali considerazioni della detta sentenza, riportata per esteso nel giornale *Il Giudice Conciliatore* dell'anno 1872 a pag. 617, sono le seguenti:

« Osserva che nell'art. 120 del Cod proc. civ. la legge dà la cognizione del motivi di ricusazione al Tribunale o alla Corte, cui appartiene il magistrato ricusato, e soggiunge nel capoverso: *la cognizione dei motivi di ricusazione spetta, se di Conciliatore, al Pretore, e se di questo ultimo, al Tribunale civile.*

Nello art. 127 poi prevedendo il caso dell'ammissione o rigettamento della ricusazione, statuisce, che, quando è ammessa, l'autorità giudiziaria dovrà ordinare, che il giudice o l'ufficiale del Ministero Pubblico si astenga; e se sia ricusato un Conciliatore o Pretore designerà altro Conciliatore o Pretore.

Osserva, che queste norme sono generali, ed applicabili, tanto ai casi di ricusazione, dei quali parlano gli art. 116 a 118 detto Codice, quanto ai casi di astensione volontaria cennati nell'articolo 119, perchè la ragion del decidere è la stessa. Il magistrato, o si astenga, perchè reputi concorrere uno dei casi di ricusa, o creda la sua delicatezza vietargli giudicare, non può da sè rifiutarsi, ma deve esporne i motivi e l'autorità giudiziaria chiamata a decidere sulla ricusazione, deve pronunziare anche sulla astensione. Se nella ricusazione è necessario, che si esamini e decida della legittimità dei motivi, tra perchè non sia in libertà di uno dei contendenti privar l'altro del giudice, so cui aveva maggior fiducia, e tra perchè è d'interesse pubblico, che un magistrato superiore conosca i motivi suddetti, onde non sia impunemente ingiuriata la dignità del magistrato, nell'astensione del pari è d'uopo, che intervenga un giudice superiore, affinchè non si abusi del diritto di astensione, specialmente quando questa non proceda, che da vani sospetti.

E se la ricusazione e l'astensione debbono formare oggetto di esame, è giusto che trattandosi di ricusa, o di astensione di un Pretore, il Tribunale ammettendola, nell'ordinare, che il giudice si astenga dal prendere ingerenza nella causa, deve designare altro Pretore.

Da che la conseguenza, che l'autorità giudiziaria, che conosce del merito dei motivi di ricusazione o di astensione, è quella che è chiamata a designare il Pretore, che dovrà giudicare nella causa, e questo dee farlo dopo legittimata la ricusa o l'astensione. »

1872 della Corte di cassazione di Torino (*Casapinta* contro il *Comune di Ferriere)* e nell'autorità di un illustre giureconsulto (1).

Ecco dunque in succinto le ragioni per cui persistiamo a credere che in tema di astensione non occorra nè la cognizione dei motivi nè la designazione del supplente.

Altro è *astensione*, altro è *ricusazione*.

L'astensione è un dovere di coscienza ed insieme un obbligo imposto dalla legge al giudice di non ricevere una causa in cui potrebbe essere ricusato. La ricusazione invece è una semplice facoltà che la legge accorda alla parte di rifiutare il giudice ognorachè manchino a questo le condizioni d'imparzialità. La ricusazione crea un contrasto tra la parte ricusante, il giudice e l'altra parte, a dirimere il quale è necessario intervenga l'autorità superiore: ciò che non si verifica nell'astensione. Ed invero la legge accomuna l'astensione colla ricusazione in punto ai motivi (art. 119), negli effetti (art. 131); ma in tutto il resto, dall'art. 119 al 131, parla sempre unicamente di ricusazione. Riesce pertanto arbitrario ed illogico l'estendere all'astensione un procedimento dettato soltanto per la ricusazione.

Il capoverso dell'art. 119 ammette bensì la possibilità di un giudizio sull'astensione, quando cioè un giudice collegiale desideri di astenersi per ragioni di semplice delicatezza; ma questo caso, d'altronde eccezionalissimo, non riguarda i Pretori e i Conciliatori, i quali non possono astenersi fuorchè per alcuno dei motivi tassativamente enumerati nell'art. 116. Quindi non vi può essere abuso di astensione per essi, ma rifiuto di giudicare passibile di *azione civile* a mente degli art. 784 e seguenti (2).

---

(1) L'avv. Antonio Scotti nel giornale *La Legge* del 1873, pag. 241. Si aggiunga l'autorità del Borsari a pag. 128 del suo *Codice di procedura civile annotato.* — Seguirono la nuova dottrina della Cassazione di Napoli il *Giornale delle leggi* in una risoluzione di quesito dell'anno 1872, ed il mio collega Boetti autore di un'importante Monografia, la più compiuta che si possa desiderare in tema di astensione e ricusazione; pubblicata sotto il titolo di *Bozzetti di procedura civile* nel giornale *Il Giudice Conciliatore* dell'anno 1873 e quindi ristampata coi tipi dei Fratelli Rechiedei di Milano.

(2) Viene in appoggio l'art. 254 del Reg. Gen. giud., il quale prescrive bensì la deliberazione del Tribunale in ogni caso di astensione di qualche giudice, ma con semplice provvedimento da consegnarsi nel foglio d'udienza ed al solo effetto che il Presidente integri il numero dei giudici. Questo provvedimento non ha nulla a che fare colla sentenza sulla ricusazione di cui negli art. 125, 126, 127, 128, 129 del Codice di procedura. Si applica ai giudici collegiali perchè sconfinata in certo modo per essi è la facoltà di astenersi, non ai giudici singolari che non possono astenersi fuori dei casi di legge.

D'altronde non è vero che nei casi di astensione o ricusazione importi all'ordine pubblico la designazione di un altro giudice; dappoichè, anche ammettendosi la ricusazione, non occorre designazione di altro giudice se le parti siano d'accordo di portare la causa al supplente del giudice ricusato — art. 127. Si tratta dunque di competenza *relativa* e d'ordine puramente privato, la quale può essere prorogata dalle parti (§ 16).

Resiste infine alla contraria interpretazione l'art. 31 della legge sull'ordinamento giudiziario, dove in mancanza od impedimento del Conciliatore gli si destina per supplente *de jure* il Conciliatore non impedito dello stesso Mandamento, e in suo difetto il Pretore. La necessità del giudice di astenersi è un impedimento come un altro, per cui si deve adire spontaneamente chi è chiamato dalla legge a supplirlo. Sarebbe ridicolo invero se un Conciliatore, attore o convenuto in causa propria, dovesse emettere una dichiarazione di astenersi e provocare il giudizio del Pretore sulla legittimità della sua astensione e per la designazione del supplente. Eppure non vi può essere divario tra l'astenersi per l'incompatibilità risultante dal n. 1° dell'art. 116 del Codice di procedura e l'astenersi per gli altri motivi indicati nei numeri seguenti dello stesso articolo.

Si aggiunga che, in caso di rigetto della ricusazione, il giudice ricusato, il quale voglia promuovere l'azione per riparazione d'ingiuria, *deve astenersi* — art. 127. Anche qui si dovrà provocare il giudizio del magistrato superiore perchè riconosca la legittimità dell'astensione e designi il supplente? Si renderebbero possibili due giudizi per trovare il giudice ad una causa di trenta lire! Ecco come in tutti i modi la teoria avversaria conduce all'assurdo.

Riteniamo dunque per fermo, come fu ritenuto sino ad ora nella pratica (salvo qualche oscillazione prodotta dalla succitata sentenza di Napoli), che la designazione del supplente *in difetto d'accordo delle parti* riguarda soltanto il caso di ricusazione ammessa, e che trattandosi di astensione del Conciliatore le parti non hanno che da adire il supplente designato dalla legge.

Il che può farsi in due modi: o *direttamente*, se la ragione di astenersi del giudice che si dovrebbe adire sia evidente o notoria; o *subito dopo* che la si viene a conoscere dal Conciliatore adito, davanti cui erano già comparse le parti.

# CAPO SECONDO

## Della citazione.

### SOMMARIO



**33. Citazione in generale e citazione per biglietto.**

La citazione è l'atto con cui d'ordinario s'inizia il procedimento, cioè si propone una domanda in giudizio; diciamo *d'ordinario*, perchè le parti possono comparire volontariamente — proc. civ. art. 37. Chiunque ha il diritto di citare un altro in giudizio e ciò di suo privato arbitrio, senzachè nè egli nè l'usciere debbano chiederne (come in altri tempi e sotto altre leggi) l'autorizzazione al giudice — articolo 41 (1). Una necessità sociale obbliga il convenuto a presentarsi in giudizio, non fosse che per mero capriccio dell'attore (2).

Ma la citazione deve farsi a mezzo dell'uffiziale ministeriale che si chiama *usciere*, le cui funzioni presso i Conciliatori sono esercitate da un inserviente comunale. Può farsi in qualunque giorno anche festivo, ed in qualunque ora, salvo prima delle ore sette del mattino e dopo le cinque della sera dal 1.° ottobre sino al 31 marzo, e prima delle ore cinque del mattino e dopo le otto della sera dal 1.° aprile al 30 settembre, *sotto pena di nullità* (3).

Il vigente Codice di procedura civile ammette due forme di citazione, disponendo nell'articolo 132 che *le citazioni si fanno col ministero d'usciere per biglietto in carta libera o per atto formale;* e l'articolo 133 prosegue che *la citazione per biglietto ha luogo soltanto*

(1) Giova qui soltanto rammentare che sotto il Regolamento legislativo giudiziario Romano non si permettevano le citazioni dei discendenti contro gli ascendenti senza l'intervento del giudice, e ciò allo scopo di assicurarsi che prima d'iniziarsi la lite si fosse tentato un amichevole componimento.

(2) In quest'obbligo sta la differenza essenziale tra le citazioni e gli avvisi per conciliazione, come abbiamo notato nel § 22 del Tit. II a pag. 119.

(3) Per maggiori nozioni sull'argomento, vedansi i §§ 30 e 31 del Tit. I, a pag. 61 e seguenti.

*nelle cause promosse davanti i Conciliatori, e in quelle promosse davanti i Pretori, il valore delle quali non ecceda lire cento.* « Si pensò — dice la Relazione Pisanelli — che nelle cause di tenue valore fosse opportuno di sciogliere l'atto di citazione dalle forme consuete; onde in tutte le cause promosse davanti i Giudici Conciliatori ed in quelle promosse davanti i Giudici di Mandamento, il cui valore non ecceda le cento lire, si ammise la citazione per semplice biglietto ».

### 34. Elementi costitutivi della citazione per biglietto.

Semplificato ed economico sì, ma non arbitrario nè informe è l'atto di citazione per biglietto. Anche questo ha i suoi elementi costitutivi e sostanziali, senza i quali di regola è nullo e non può dar luogo a contumacia.

Perciò il già citato articolo 133 dispone che *il biglietto deve indicare*:

1.° *Il giorno, il mese e l'anno della notificazione, e l'ora in cui segue la medesima, se la citazione sia fatta per comparire nello stesso giorno.* — Nulla di più essenziale della data in qualsiasi atto; nelle citazioni poi è imprescindibile, non solo come punto storico da cui partono l'interruzione della prescrizione e la decorrenza degli interessi, ma altresì per conoscere se siasi osservato il termine a comparire cioè quell'intervallo di tempo che la legge presume necessario al convenuto per preparare la sua difesa. La necessità di esprimere anche l'ora apparirà nel seguente § 36 parlandosi dell'abbreviazione del termine;

2.° *Il nome e cognome dell'usciere, coll'indicazione dell'autorità giudiziaria cui è addetto.* — Senza ciò la citazione mancherebbe della voluta autenticità, e quindi niun obbligo di comparire;

3.° *Il nome e cognome dell'attore e del convenuto.* — Che senza il nome e cognome delle parti non possa esistere citazione è troppo chiaro. Se più siano gli attori ed i convenuti dovranno essere tutti nominati nel biglietto, ancorchè si trattasse di più solidarii. Ad evitare ogni incertezza converrà anche designare la qualità di chi non agisce in nome proprio ma rappresenta persone terze od un corpo morale od una società, per esempio le qualità di tutore, di Sindaco comunale e simili, come pure non ommettere nel biglietto tutti quegli altri aggiunti che valgono a meglio individuare le parti, quali la paternità, il sopranome o nomignolo, il domicilio o la residenza;

4.° *L'oggetto della domanda.* — Ecco come il Ministro Vacca nella sua *Relazione* sul Codice al Senato del Regno espone i motivi che fecero prevalere la necessità di questa indicazione: « Della citazione per biglietto fu proprio fin qui, per studio di semplicità e di agevolezza, che non avesse ad indicare l'oggetto della domanda. Ma parve singolare che una citazione, qualunque fosse, potesse mancare della formalità più importante, anzi di uno degli elementi costitutivi. Inoltre, a che sollecitare la comparizione di persona la quale sia o possa farsi credere non preparata alla difesa, e quindi abbia titolo a conseguire dilazioni? Queste considerazioni mossero la Commissione ad avvisare, e il Ministro riferente ad addottare il partito che anche nella citazione per biglietto s'indichi l'oggetto della domanda »;

5.° *Il giudice, davanti cui si deve comparire.* — È tanto più essenziale questa indicazione, in quanto che il Conciliatore davanti cui si deve comparire non è sempre quello a cui è addetto l'inserviente comunale che eseguisce la citazione;

6.° *Il giorno e l'ora della comparizione.* — Perchè le citazioni davanti Conciliatore devono sempre farsi a giorno fisso, ed in modo che coincidano nei giorni destinati alle udienze ordinarie, salvochè il Conciliatore abbia fissato un'udienza straordinaria. Ed è pur necessario indicare l'ora, perchè la contumacia non può essere dichiarata prima che sia trascorsa un'ora dall'apertura dell'udienza o dall'ora indicata nell'atto di citazione — Reg. gen. giud. art. 195;

7.° *La persona alla quale il biglietto viene consegnato.* — Di questa indicazione diremo nel numero seguente.

L'articolo 133 termina l'enumerazione delle essenzialità del biglietto, dicendo che deve essere *sottoscritto dall'usciere.* E veramente è questa sottoscrizione che imprime all'atto la legalità e l'autenticità.

### 35. Notificazione della citazione.

Tra le indicazioni essenziali del biglietto essendovi al n. 7 dell'articolo 133 quella della persona alla quale il biglietto viene consegnato, importa conoscere a chi ed in qual modo si faccia questa consegna: nel che consiste la notificazione della citazione.

L'articolo 135 dice che *la citazione deve essere notificata alla persona del convenuto mediante consegna di una copia di essa sottoscritta*

*dall'usciere.* S' intende che l' usciere dovrà preparare tante copie del biglietto, quante sono le persone da citarsi, per esserne rimessa una a ciascuna di esse (1).

Ma se il convenuto è un minore emancipato od un maggiore interdetto, che cioè *non ha l'amministrazione dei suoi beni* siccome privo di ogni capacità giuridica, l'articolo 136 dispone che *è citato nella persona del suo rappresentante*, vale a dire del rispettivo padre e tutore. Se invece si tratta di citare un minore emancipato od un maggiore inabilitato, ed una donna maritata, chi insomma *ha limitata l'amministrazione dei suoi beni,* o *non può stare in giudizio senza l'assistenza od autorizzazione altrui,* lo stesso articolo esige che *sia citato tanto in persona propria quanto in persona di coloro, la cui assistenza o autorizzazione è necessaria*, cioè anche in persona del rispettivo padre, curatore o marito: in questo caso vi sono due persone citate, dunque due citazioni e due copie del biglietto e due dritti all'inserviente (2). Chè *se manchi la persona che deve rappresentare* o *assistere il convenuto,* o *la medesima abbia interesse opposto a quello del convenuto, e non vi sia chi lo supplisca,* l' articolo provvede che *il Conciliatore, davanti cui è portata la causa, nomini sull'istanza dell'attore un curatore speciale al convenuto;* ed è al curatore nominato che deve essere poi rimessa la copia del biglietto.

La legge doveva pure determinare come sia possibile la citazione delle aggregazioni convenzionali e degli enti o corpi morali che non

---

(1) Ecco la serie delle operazioni dell'inserviente comunale incaricato di una citazione. Comincia a stendere il suo biglietto originale in modo che nulla più manchi tranne la menzione della persona a cui sarà consegnato; poi ne prepara la copia od il corrispondente numero di copie, se più sono i convenuti; quindi va in cerca del convenuto. Se lo trova in persona, ne fa menzione sull' originale e sulla copia, sottoscrive l'uno e l'altra, e rimette questa a mani proprie dello stesso convenuto. Se non lo trova in persona, consegna nello stesso modo la copia ad una delle persone designate negli articoli infra annotati. — Insistiamo tanto più sulle copie del biglietto, non essendo mancato chi insegnò essere le medesime superflue quanto alle citazioni davanti i Conciliatori. Vedasi infatti la *Guida* del Taddei, a pag. 238, dove si sorvola sull' art. 135, quasicchè questo e gli articoli susseguenti non fossero applicabili alle citazioni per biglietto egualmente che a quelle per atto formale.

(2) Per più estese nozioni su questa materia, a scanso di ripeterci, rinviamo al § 10 del Tit. II, a pag. 89 e seguenti. Giova qui soltanto notare che per gli affari non eccedenti la semplice amministrazione, quali generalmente sono quelli di un valore di L. 30 o minore, la moglie potrà essere citata indipendentemente dal marito: quando invece il minore emancipato, ed il maggiore inabilitato a stare in giudizio, devono sempre essere citati in persona propria ed in persona del padre o curatore — arg. dagli art. 134, 318 e 319 del Codice civile.

hanno personalità fisica, come pure della persona sacra ed inviolabile del Re e delle altre cui si estende la prerogativa Reale. Perciò nell'articolo 137 si dispone che *la citazione è notificata :*

*Per le società di commercio, a chi le rappresenta come socio o come amministratore dello stabilimento sociale* (1);

*Per l'unione o la direzione formata dai creditori, a uno dei sindaci o direttori ;*

*Per la massa dei creditori, prima dello stato di unione, a uno dei sindaci* (2).

E l'articolo 138 prosegue che *la citazione è notificata :*

*Per i Comuni, gli istituti pubblici, e generalmente i corpi morali riconosciuti dalla legge al Sindaco, Rettore, Capo o Superiore o a chi ne fa le veci* (3);

*Per le amministrazioni dello Stato, a chi le rappresenta nel luogo in cui risiede l'autorità giudiziaria, davanti cui è portata la causa, osservate le norme stabilite nel regolamento* (4);

*Per la lista civile, il patrimonio privato del Re, della Regina, dei Principi della famiglia Reale, al capo d'amministrazione o a chi ne*

(1) La legge, designando espressamente le società commerciali, esclude in modo non equivoco le civili. La ragione di questa distinzione si trova nella natura delle società commerciali le quali per precisa disposizione di legge costituiscono, in faccia ai terzi, *enti collettivi separati e distinti dalle persone dei soci* — Cod. di comm. art. 107. Nelle società collettive i soci sono tenuti in solido — ivi, art. 114; e nelle società in accomandita sono solidali i soci responsabili — ivi, art. 118. Invece, nelle società civili, i soci non sono solidariamente obbligati, e i loro contratti si considerano singolari — Cod. civ. art. 1726, 1727: per cui, rimpetto ai terzi, vi sono dei soci ma non una società; sicchè occorrendo chiamare in giudizio una società civile, bisogna notificare la citazione ai singoli soci, salvo che si tratti di società legalmente riconosciuta e considerata come corpo morale a mente dell'art. 2 stesso Codice, bastando allora la citazione a chi la rappresenta — V. Saredo, *Istituzioni di proc. civ.* pag. 322.

(2) Può essere rarissimo il caso di dover dirigere domande contro un fallito avanti gli Uffizi di conciliazione; però, avvenendo, dovrebbero essere rivolte all'unione od alla massa dei creditori, e così al sindaco o direttore, non mai alla persona del fallito, spogliato com'è dell'amministrazione dei suoi beni.

(3) *Quid* se il Sindaco, Rettore o Capo, da citarsi sia ad un tempo il Conciliatore, davanti cui deve essere portata la causa? Sobbene sia presumibile che il Conciliatore si asterrà o sarà ricusato in causa, non ci sembra però tanto strano che l'inserviente notifichi al medesimo la citazione, perocchè le due cariche sono tra loro ben distinte. Ad ogni modo sarebbe più prudente la consegna del biglietto all'Assessore od a chi altro sostituisce il Conciliatore nell'altra carica a cui si riferisce la citazione.

(4) L'articolo 185 del Regolamento generale giudiziario a questo proposito si riferisce al R.° Decreto 25 giugno 1865 n. 2361, che occorrendo si dovrà consultare.

*faccia le veci nel circondario o nella provincia dove risiede l'autorità giudiziaria davanti cui è portata la causa.*

Passiamo ora al modo in cui deve farsi la notificazione. Certamente la legge desidera ed un diligente usciere deve sempre procurare che la citazione pervenga a dirittura nelle mani dello stesso citato o (come si dice) *in persona propria* (1). Ma se, o per combinazione del caso o per malizia del citando, non riesca possibile la citazione personale, la legge guida l'usciere là dove si presume che la persona sia più facilmente reperibile, prescrivendo coll'art. 139 che, *quando la citazione non si possa notificare alla persona del convenuto, deve notificarsi nella casa in cui questi ha residenza, e, se la residenza non sia conosciuta, al suo domicilio*, ed infine, *se la residenza o il domicilio non siano conosciuti, la citazione deve notificarsi nella dimora* (2). — Però l'amministratore o rappresentante di una società commerciale o di uno degli enti ossia corpi morali indicati nel precedente art. 138, non deve essere ricercato nella casa di sua particolare abitazione, bensì *nella casa in cui risiede l'amministrazione della società o dell'ente convenuto*, eccettuato il caso che la sede dell'amministrazione manchi. — Se nè anco si trova la persona in alcuno dei luoghi sovra indicati, l'*usciere consegna la copia della citazione ad uno della famiglia o addetto alla casa o al servizio del convenuto*; e, mancando queste persone, la consegna *al portinajo della casa o a un vicino di abitazione, purchè siano in grado di scrivere, e fa sottoscrivere l'originale dalla persona che riceve la copia*. Così la legge preferisce i famigliari e domestici, siccome più interessati, al portinajo ed ai vicini di abitazione: colla differenza inoltre che i primi sono sempre obbligati di accettare la copia e non occorre che essi sottoscrivano l'originale, mentre il portinajo ed i vicini (vicini più o meno non importa) sono liberi di non accettare la copia ed accettandola devono sottoscrivere l'originale, quasi a conferma dell'impegno morale che assumono di recapitare la citazione alla persona del convenuto. Sia poi famigliare o domestico, o il portinajo od un vicino di abitazione, è naturale che

(1) La notifica della citazione in persona propria è la più sicura e ad un tempo la più efficace, come quella che preclude la via all'opposizione del condannato in contumacia. Perciò l'inserviente, non solo deve procurare di raggiungere la persona, ma sopratutto nel biglietto fare espressa menzione quando la citazione sia riuscita in persona propria. Gli altri modi di notificazione, di cui si discorrerà in seguito, sono suppletorii e lasciano adito all'opposizione.

(2) Anche qui, per non ripetere le nozioni sulla residenza e sul domicilio e sulla dimora, rimandiamo al § 18 del Tit. II, pag. 115.

il consegnatario della copia della citazione non debba essere persona *incapace, per età o vizio di mente, a farne testimonianza,* quale sarebbe un minore di anni quattordici od un imbecille; però non si ammetterebbero così facilmente appigli a questo proposito, perchè *la capacità si presume sino a prova contraria.* — Per ultimo, *se il portinajo o i vicini non vogliano o non possano accettare la copia e sottoscrivere l'originale, l'usciere lasciando avviso in carta libera affisso alla porta di abitazione del convenuto deposita la copia nella casa comunale, o la consegna al Sindaco o a chi ne fa le veci* (1). Anche in questo caso *l'originale è sottoscritto da chi riceve la copia.* — Un modo particolare di notificazione è ammesso per chi vive a bordo di nave mercantile, o appartiene all'equipaggio: si può cioè fare *al capitano o a chi ne fa le veci.* — In qualunque modo poi segua la notificazione, *l'usciere fa menzione di ogni cosa sull'originale e sulla copia.*

Passa quindi la legge a descrivere il modo di citare chi abbia eletto domicilio in un dato luogo (2), statuendo coll'articolo 140 che *quando il convenuto abbia eletto domicilio con indicazione della persona o dell'uffizio, la citazione può essere notificata alla persona o all'uffizio presso cui fu eletto il domicilio, osservate nel resto le disposizioni dell'articolo precedente.* Quest'ultimo inciso significa che, non trovandosi la persona nella residenza o nell'uffizio presso cui è stato eletto il domicilio, la copia sarà consegnata ai suoi famigliari o domestici, o al portinajo o ad un vicino, non altrimenti che se fosse la citazione diretta a lei personalmente. — Del resto la facoltà accordata all'attore di far citare il convenuto nel luogo del domicilio eletto non deroga alla legge generale per cui esso può farlo citare al luogo della residenza o del domicilio reale, a meno che non risultasse dalle circostanze che l'elezione di domicilio è stata fatta anche nell'interesse del convenuto. — Inoltre quella facoltà cessa in due casi indicati nel capoverso dello stesso articolo, cioè: *Se la persona presso cui fu fatta l'elezione di domicilio fosse quella a cui istanza si fa la citazione, o se fosse morta la persona o fosse cessato l'uffizio presso cui ebbe luogo l'elezione, la citazione si eseguisce come se l'elezione non fosse stata fatta.* Nel primo caso ripugna che uno possa sostenere due parti con-

(1) Questo avviso deve contenere, a termini dell'art. 186 del Regolamento, il nome e cognome del citato, il Conciliatore davanti al quale deve comparire e la firma dell'inserviente.

(2) Giusta la distinzione fatta nel § 20 di questo Titolo. Vedasi anche il § 18 del Titolo II a pag. 117.

trarie in un medesimo atto; nel secondo vien meno il mandato speciale per ricevere l'atto di citazione col cessare dell'esistenza del mandatario.

Per ultimo la legge provvede con speciali forme alla citazione di chi non abbia domicilio, residenza, o dimora conosciuta, — di chi non abbia residenza, domicilio o dimora nel regno, — e dei militari in attività di servizio nell'armata di terra o di mare, e delle persone assimigliate per legge ai medesimi. Gli art. 141 e 142 dispongono che i due primi sono citati *mediante affissione della copia alla porta esterna della sede dell'autorità giudiziaria, davanti la quale si propone la domanda, — inserzione di un sunto della citazione nel giornale degli annunzi giudiziari* (1), — *e consegna di una copia della citazione stessa al Ministero Pubblico presso il Tribunale civile nella cui giurisdizione siede la detta autorità.* Trattandosi di un citato che non si sa dove esista, s'intende che il Procuratore del Re potrà promuovere qualche ricerca per fargli recapitare la copia della citazione: ma, se si conosce il luogo dove il citato dimora all'estero, lo stesso Procuratore del Re *trasmette la copia dell'atto di citazione al Ministro degli affari esteri*, evidentemente allo scopo che questi la faccia recapitare al citato nella via diplomatica. Però le suddette formalità a riguardo del residente all'estero, riuscirebbero superflue, *quando abbia nello Stato un procuratore generale,* e l'attore usi della facoltà accordatagli nel capoverso dell'art. 142 di citarlo nella persona dello stesso procuratore. — E l'articolo 143 prescrive: *I militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare, e le persone assimigliate per legge ai medesimi* (2), *se non siano citati in persona propria, devono citarsi nel luogo della residenza o del domicilio a norma degli art. 139 e 140; in questo caso una copia della citazione è consegnata al Ministero Pubblico presso il tribunale civile, nella cui giurisdizione siede l'autorità giudiziaria, davanti la quale è promossa la causa. Il Ministero Pubblico trasmette la copia rispettivamente al Comandante militare del circondario, o al Comandante*

(1) A termini dell'art. 61 del Codice di procedura civile il giornale degli annunzi giudiziari è il giornale della provincia riconosciuto come ufficiale dal Governo, — questo mancando, il giornale ufficiale del luogo in cui ha sede la Corte d'appello, — ed in mancanza anche di questo, il giornale ufficiale del Regno. Il sunto deve contenere le indicazioni prescritte dall'or citato art. 186 del Regolamento.

(2) Persone assimigliate ai militari sono quelle che per legge vanno soggette alle discipline e ai regolamenti militari, come capellani, sanitari, ecc. Nel dubbio converrà ricorrere ai regolamenti sull'esercito e sulla marina di guerra.

*del dipartimento marittimo, in cui ha sede la detta autorità giudiziaria.* Palese è lo scopo che la legge si prefigge nel volere la doppia citazione del militare. I famigliari, le persone di servizio, il portinaio, i vicini di abitazione, o quegli presso cui fu eletto il domicilio speciale, possono ignorare il luogo preciso in cui si trova il militare convenuto in giudizio ed essere così nell'impossibilità di far pervenire a di lui notizia la citazione; se invece si fa anche tenere pel tramite della Regia Procura la copia della citazione al comando militare o marittimo, si ha la migliore cautela che il convenuto ne sarà notificato, non ostante qualunque repentino e lontano traslocamento. Del resto, che il Procuratore del Re ed il Comandante militare o marittimo adempiano o non adempiano al rispettivo loro dovere, ciò è perfettamente estraneo all' attore e la citazione produrrà ad ogni modo il suo effetto: dicendosi nell'art. 144 che in questo, come nei precedenti casi di citazione a persone d'ignota dimora o dimoranti all'estero, *la citazione produce il suo effetto, quando l'attore abbia adempiute le formalità a lui imposte* (1).

Eseguita la notificazione, l'inserviente rimette l'originale del biglietto all'attore.

Riguardo ai dritti di tariffa dell'inserviente, rinviamo al § 33 del Tit. I, pag. 64 (2).

**36. Termine per comparire.**

La distanza tra il luogo in cui si riceve la citazione, e quello in cui si deve comparire, vuolsi o materialmente o presuntivamente calcolare in modo che il convenuto possa avere agio sufficiente a preparare la sua difesa. Scostandosi dal sistema francese che si riferiva alle distanze materiali, il Legislatore Italiano ha prese per misura

---

(1) L'art. 187 del Regolamento generale giudiziario aggiunge: « Nei casi indicati dagli art. 142 e 143 del Codice di procedura civile l'usciere deve unire alla copia dell'atto di citazione da consegnarsi al Ministero Pubblico una nota contenente: l'indicazione del tribunale davanti il quale la persona citata deve comparire; il nome e cognome e la residenza dell'attore e del convenuto, con designazione, ove il secondo sia militare, del corpo cui appartiene. — Questa nota è dal Ministero Pubblico trasmessa insieme alla copia dell'atto di citazione al Ministro degli affari esteri, o, secondo i casi, al Comandante militare del circondario o a quello del dipartimento marittimo. »

(2) Non si è parlato della citazione *per pubblici proclami*, perchè basta leggere l'art. 146 del Codice di procedura civile per ritenere che non la si è voluto ammettere per le cause davanti i Giudici Conciliatori.

presuntiva di distanza i centri e le circonferenze delle diverse sfere giudiziarie, cioè dei territori del Comune, del Mandamento, del Circondario e del Distretto delle Corti d'appello, progredendo di mano in mano al di fuori di queste sfere; e così il termine presuntivamente necessario per comparire preparati a difesa davanti i Conciliatori resta fissato cogli art. 147, 148, 149 e 150 del Codice di procedura in modo che non debba essere minore:

1° Di giorni due, se il luogo in cui si eseguisce la citazione e quello in cui si deve comparire siano nel territorio dello stesso Comune;

2° Di giorni tre, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in Comuni diversi dello stesso Mandamento;

3° Di giorni quattro, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in Mandamenti limitrofi;

4° Di giorni sei, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in Mandamenti non limitrofi, ma compresi nella giurisdizione dello stesso Tribunale civile;

5° Di giorni dieci, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in giurisdizioni limitrofe di Tribunali, o nella giurisdizione della stessa Corte d'appello;

6° Di giorni venti, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in giurisdizioni di Tribunali non limitrofe, ma compresi in giurisdizioni limitrofe di Corti d'appello;

7° Di giorni venticinque in tutti gli altri casi, quando cioè il luogo della citazione e quello della comparizione siano in giurisdizioni di Tribunali non limitrofe ed in giurisdizioni di Corti d'appello non limitrofe;

8° Di giorni quaranta, per comparire davanti i Conciliatori del Regno da uno Stato limitrofo;

9° Di giorni novanta, se lo Stato non è limitrofo, ma in Europa;

10° Di giorni cento ottanta, se lo Stato non è in Europa;

Le giurisdizioni territoriali separate dal mare non sono riputate limitrofe — art. 149.

Quando nella stessa causa siano più convenuti, devono tutti essere citati per l'udienza medesima, lasciando a tutti il termine più lungo che compete ad uno di essi — art. 151.

S' intende che quando un convenuto abbia domicilio o residenza lungi assai dalla sede del Conciliatore davanti cui è chiamato, se riceva in persona la citazione in luogo prossimo a questa sede, il termine a comparire non è quello che gli spetterebbe se fosse stato citato alla sua residenza o domicilio, bensì quello che gli è dovuto in riflesso al luogo in cui fu citato realmente. Lo stesso si dica dello straniero o del cittadino residente all'estero, il quale fosse citato in persona propria trovandosi di passaggio nel Regno, salve le disposizioni degli art. 105 e 107 discorse nel § 22 a pag. 221.

Si presentano talvolta dei casi d'urgenza, in cui lasciare al convenuto tutto il termine ordinario potrebbe riuscire di danno all'attore. Per tali casi l'art. 154 conferisce al Conciliatore due facoltà, quella cioè di autorizzare l'abbreviazione dei termini normali, non oltre però la metà (1), — e l'altra di permettere la citazione anche per lo stesso giorno ad ora indicata, quando si tratti di citazione da eseguirsi nel proprio Comune in cui siede. All'effetto il Conciliatore, sull'istanza dell'attore, fa un decreto che scrive in margine o a calce o sul dorso del biglietto di citazione, stabiliendo in esso il termine entro cui la citazione deve notificarsi o l'ora in cui le parti devono comparire (2). Questo decreto deve poi essere trascritto dall'inserviente sulla copia del biglietto da intimarsi. Si raccomanda però ai Conciliatori di usare di questo potere discrezionale con molta sobrietà, e non senza ben ponderare la possibilità che il convenuto, malgrado l'assentita riduzione di termine, comparisca all'udienza nell'ora indicata, sia che venga citato in persona propria, sia che possa essere citato soltanto in persona domestica.

Qui occorre di accennare alla disposizione generale dell'art. 43, applicabile ad ogni computazione di termine e così anche dei termini delle citazioni: *Nel cómputo dei termini misurati a giorni od a periodi maggiori non si comprende il giorno della notificazione; — nel cómputo dei termini misurati a ore non si comprende l'ora della notificazione; — i giorni festivi si computano nei termini* (3).

(1) In guisa che il termine può essere ridotto da giorni tre a due, da quattro a due, da sei a tre, da dieci a cinque, da venti a dieci, da venticinque a tredici, e così di seguito.

(2) Non si crede necessario che a questo decreto si aggiunga la sottoscrizione del cancelliere. — V. Tit. I, § 24, pag. 47.

(3) Qui la legge applica la nota regola: *dies a quo non computatur in termino.* I pratici dicono che il termine deve essere *franco*, cioè libero ed intiero.

E può anche essere il caso di applicare l'altra disposizione generale contenuta nel successivo art. 44: *Quando nel giorno fissato per la comparizione non vi sia udienza, si deve comparire all' udienza immediatamente successiva.*

**37. Nullità della citazione.**

La citazione davanti i Conciliatori può essere nulla per i motivi precisati all'art. 145, cioè:

1° *Se manchi una delle sottoscrizioni richieste dagli articoli* 133, 135 *e* 139, quali sono la sottoscrizione dell' originale e della copia del biglietto per parte dell' usciere, e la sottoscrizione sull'originale per parte del portinajo o vicino di abitazione, del Sindaco o di chi ne fa le veci, al quale ne sia stata consegnata la copia;

2° *Se per la inosservanza delle altre norme stabilite nell'art. 133 vi sia incertezza assoluta sulle persone, o sull'oggetto della domanda, o sul termine a comparire, o sull'autorità giudiziaria* (Conciliatore) *davanti cui è promossa la causa:* sono questi, insieme alle sottoscrizioni, i sostanziali di una citazione qualunque, — ed è chiaro che se dal biglietto non si può desumere ad istanza di chi io sia citato, se io sia quel desso a cui sia diretta la citazione, cosa si voglia da me e perchè si voglia, quando e davanti chi io debba comparire, la citazione si dovrà ritenere come non fatta;

3° *Se siansi violate le norme stabilite dagli articoli* 135, 136, 137, 138, 139 *e* 140 *riguardo alla persona che deve essere citata, o a quella cui deve essere consegnata la copia;*

4° *Se siansi violate le norme stabilite dagli articoli 140, 141,* 142 *e* 143, *per l'affissione dell'avviso o della copia, oppure per il deposito o per la consegna della copia.* — In questi due numeri 3° e 4° si colpiscono di nullità tutti i difetti pel modo della notificazione, sui quali non occorre che di rinviare alle cose esposte nell' antecedente § 36. Si soggiunge però, rispetto a queste nullità riguardanti soltanto la notificazione, che *la citazione è nondimeno efficace ad impedire ogni decadenza di diritto o di termini, purchè sia rinnovata nel nuovo termine da stabilirsi nella sentenza che ne pronunzia la nullità.* In sostanza la legge ha voluto distinguere tra le nullità per intrinseco e sostanziale difetto della citazione e quelle provenienti da semplice errore dell' usciere nella notificazione; per le prime non am-

mette rimedio, lo ammette per le seconde, delle quali l'attore non ha alcuna colpa.

Può anche essere nulla la citazione se in essa *sia stato assegnato un termine minore di quello stabilito dalla legge* — art. 153.

È nulla infine se l'usciere abbia violato le proibizioni contenute nell'ultima parte dell'art. 41 e nella prima parte dell'art. 42.

Ma qualunquesiasi nullità, toltone il caso in cui si disputi di decadenza, non ha veruna importanza nei giudizi in contradditorio; perchè, dal momento che il convenuto comparisce, svaniscono le incertezze, e la nullità della citazione resta sanata: principio questo di ragion comune, che, sebbene si trovi sancito nell'art. 190 sotto il capo che tratta del procedimento davanti i Tribunali e le Corti, non è però meno applicabile (e lo è anzi con maggior ragione) alle cause pretoriali e conciliatoriali. Se invece il convenuto non comparisce, il Conciliatore, prima di giudicare in contumacia, dovrebbe scrupolosamente esaminare il biglietto di citazione per conoscere se siansi osservate tutte le formalità prescritte dalla legge e rilevandovisi qualche nullità mandare all'attore di reiterare la citazione — arg. dall'art. 192.

Altrimenti il contumace conserva nel giudizio di opposizione o di appello il diritto di impugnare per nullità la citazione che precedette la sentenza contumaciale, purchè lo faccia valere prima d'ogni altra difesa, salvo la declinatoria del foro — art. 190.

Esempi di decadenze di diritto che rimangono impregiudicate dalla sanatoria della citazione colla comparizione del citato, s'incontrano negli art. 1300, 1478, 1505 e 1544 del Codice civile, ed in tutti i casi in cui venisse dal convenuto opposta la prescrizione: pei quali basterà qui rinviare al § 16 del Tit. II a pag. 111.

# CAPO TERZO

## Della istruzione della causa.

### SOMMARIO

38. Giudizio, procedimento, istruzione. — 39. Criteri del procedimento e dell'istruzione nelle cause conciliatoriali. — 40. Comparizione volontaria delle parti. — 41. Comparizione personale o per procuratore. — 42. Tentativo di amichevole componimento. — 43. Oralità e continuità dell'istruzione. — 44. Chiamata del garante in causa. — 45. Intervento del terzo. — 46. Succinto quadro del contraddittorio delle parti.

**38. Giudizio, procedimento, istruzione.**

Rannodiamo la materia del Capo precedente con quella del presente e dei successivi.

La citazione apre *il giudizio*, e di regola ne costituisce il primo atto. Se tutte le parti v'intervengono, si ha il giudizio *in contraddittorio;* se comparisca soltanto una delle parti, si ha il giudizio *in contumacia.*

In ogni giudizio si deve osservare l'ordine e la forma, cioè il rito o (come più comunemente si appella) *il procedimento* stabilito dalla legge. Il procedimento abbraccia tutto il giudizio e ne percorre i tre stadii, quali sono la citazione, l'istruzione e la sentenza. È *formale* o *sommario.* Formale è quel procedimento in cui si osservano le formalità, i termini, le prescrizioni tutte stabilite dalla legge come normali: ed è proprio dei Tribunali civili, dei Tribunali di commercio e delle Corti d'appello. Sommario è quel procedimento in cui le formalità sono minori, i termini più brevi, le prescrizioni meno assolute; ed è proprio dei Pretori e dei Conciliatori. Nel procedimento sommario la citazione si fa sempre per comparire a udienza fissa — Cod. proc. civ. art. 155.

Vuolsi anche ritenere che il procedimento formale è la regola, ed il procedimento sommario è l'eccezione: cosicchè mancando disposizioni espresse è d'uopo risalire dalle norme del procedimento sommario a quelle del procedimento formale. Perciò l'art. 464 del Codice di procedura civile, chiudendo il capo 6° che tratta del procedimento davanti i Conciliatori, stabilisce che questo, *per tutto ciò che non è*

*regolato espressamente da questo capo, prende norma dalle disposizioni del capo precedente* (che riguarda il procedimento davanti i Pretori), *in quanto siano applicabili*; ed alla sua volta l'art. 447 pel procedimento davanti i Pretori fa lo stesso rimando alle disposizioni che regolano il procedimento formale in uso davanti i Tribunali civili e di commercio (1).

*L' istruzione della causa* consiste nella serie degli atti intermedi tra la citazione e la sentenza, in quel lavorìo cioè che fanno le parti per dimostrare giusta o mal fondata la domanda ed il giudice per iscoprire la verità e trovare gli elementi della sua decisione. Domande, eccezioni, proroghe, interventi, prove, incidenti: sono tutti *atti d' istruzione.*

L'istruzione della causa davanti i Conciliatori è essenzialmente *orale*, e si confonde o meglio s'identifica colla *discussione*, che nei procedimenti formali ha principio colla chiusura dell' istruzione cioè colla iscrizione della causa a ruolo. Essa è regolata dalla sezione 1ª, capo 6°, tit. 4°, cioè dagli art. 448 sino al 455 inclusivamente del Codice di procedura civile.

### 39. Criterii del procedimento e dell'istruzione nelle cause conciliatoriali.

Al Giudice Conciliatore sono affidate le cause più facili a risolversi e di minore entità, che pur sono generalmente le cause del povero. Quindi non è soltanto conveniente ed utile ma altresì giusto e necessario che alle stesse cause presieda la maggiore semplicità, speditezza ed economia possibile: intendiamo economia di spese ed economia di tempo, perchè il tempo del povero vale davvero moneta. D' altronde sarebbe stato contraddicente sospingere il Conciliatore, che può non

(1) Di questo generale rimando al procedimento pretoriale, e per esso al formale, si è molto abusato da alcuni scrittori che si sono occupati del tema in cui versiamo. In generale si è confusa l'istruzione col procedimento, come chi confondesse l'uomo col suo modo di camminare o la macchina colla sua forza motrice. Il fatto sta che se si dovessero adottare tutti i ripieghi, le complicazioni e le formole, che si vollero desumere dall'esagerazione del succitato art. 464, converrebbe che il Conciliatore possedesse maggiore scienza e pratica di un causidico nell' attitare: perchè almeno il causidico attitando davanti Tribunali o Corti trova a suo luogo nel Codice e nel Regolamento delle disposizioni precise che lo guidano; quando invece il Conciliatore, a voler tutto formalizzare, dovrebbe pescare le regole in parte nel procedimento pretoriale ed in parte nel procedimento formale. Ma non è questa la semplicità che tutti riconoscono essersi voluto imprimere alle cause conciliatoriali.

essere uomo di legge, nei laberinti di una procedura più o meno complicata.

Con tali vedute il Codice di procedura civile, dopo avere stabilito nell'art. 155, capov. 2° che davanti i Conciliatori si osserva il procedimento sommario, dispone nell'art. 448:

« Davanti i Conciliatori i giudizi sono spediti senza formalità. Le domande e le difese sono esposte verbalmente. »

I giudizi sono dunque spediti *sommariamente e senza formalità*, ciò che equivale poco meno che all'abolizione di ogni forma di procedimento, in modo che di questo non rimangono più che gli elementi sostanziali.

Non è a dire con ciò che i procedimenti conciliatoriali siano affatto immuni da formalità. Alcune formalità le abbiamo già esaminate in tema di ricusazione e di citazione, e di altre dovremo in seguito occuparci. Ciò che si deve intendere è l' esclusione delle formalità ordinate per le cause davanti i Tribunali od anche davanti i Pretori.

Parimente in rapporto all'istruzione della causa la legge vuole che le domande e le difese siano esposte *verbalmente*, cioè a voce, senza scritti. *Domande* e *difese* riassumono tutte le ragioni che si fanno valere dalle parti in giudizio, tutti gli atti di istruzione propriamente detta. Anche quì però si deve far eccezione di quegli atti di maggior importanza pei quali la legge saviamente esige il processo verbale scritto, o desidera l'ordinanza — art. 452, 454 e 455.

*Verbalità*, od *oralità*: sono vocaboli sinonimi (1). L'oralità delle domande e delle difese è ciò che meglio ritrae la fisonomìa specifica dei giudizi conciliatoriali. Anche davanti i Pretori le parti hanno facoltà di proporre *oralmente* le loro ragioni ed i loro mezzi di attacco o difesa, ma si deve pur farne risultare nel processo verbale della causa (2). Davanti i Conciliatori invece tutto procede oralmente e

(1) *Verbalità* deriva dal latino *verbum* che significa *parola*, ed *oralità* da *os* cioè *bocca*, *voce*. *Processo verbale* invece è la riduzione in iscritto, la storia scritta, di ciò che si è detto a parole; come si è già notato nel Tit. I a pag. 52. Per verità la parola *processo verbale* importa un concetto in contraddizione con quello che è, cioè un atto scritto. Forse bisogna cercarne l'origine in ciò, che nei tempi in cui la scrittura era poco usata, i pubblici ufficiali si disimpegnavano con relazioni verbali sui fatti che venivano a loro cognizione Gli è per evitar confusione che adoperiamo più volentieri l'espressione *oralità dell'istruzione* che quella di *verbalità dell'istruzione*.

(2) Art. 415, 416, 418, 424, 425 e 426 del Codice di procedura civile. Perciò nelle cancellerie delle Preture si tiene il registro intitolato *dei processi verbali delle cause*, da non confondersi coi processi verbali *delle udienze* di cui parleremo or ora.

senza processo scritto: del che si ha la ragione intima nella illimitata fiducia riposta nei Conciliatori, per cui le loro sentenze non sono appellabili in merito, ed in conseguenza gli scritti e le memorie degli atti d'istruzione riuscirebbero a puro spreco di tempo e di fatica. È ben vero che le sentenze dei Conciliatori vanno talvolta soggette ai rimedi della correzione di errori materiali, della opposizione e della rivocazione: ma nemmeno in questi d'altronde rarissimi casi il Conciliatore deve rendere conto delle sue sentenze, rimanendone egli stesso giudice, e potendo così col semplice aiuto della sua memoria discernere se si possa mantenere o variare la decisione impugnata (1).

Vedremo or ora (§ 43) come l'oralità si combini colla continuità, che è propria di ogni procedimento sommario.

**40. Comparizione volontaria delle parti.**

Il contraddittorio delle parti è un'essenzialità di qualunque procedimento; è il diritto naturale della difesa. Lo vediamo proclamato tra le disposizioni generali del Codice di procedura civile all'art. 38: *Non si può statuire sopra alcuna domanda se non sentita o debitamente citata la parte contro cui è proposta.* Però la legge è indifferente che il contraddittorio si ottenga mediante citazione di una parte verso l'altra o per effetto di comparizione spontanea e volontaria delle parti senza citazione. Lo dice il precedente art. 37: *Ogni domanda è proposta con atto di citazione, salvo che la legge stabilisca un'altra forma o le parti compariscano volontariamente.* E difatti, dal momento che ambedue le parti si presentano simultaneamente al giudice, d'accordo sulla controversia di cui intendono sottomettergli la decisione, la citazione è divenuta senza scopo, ed indipendentemente da essa si radica regolarmente il giudizio.

Vuolsi qui avvertire un'importante differenza tra la comparizione volontaria in conciliazione e la comparizione volontaria in giudizio. Quando le parti, così comparse, chiedono di essere conciliate in una data differenza, abbiamo veduto a suo luogo che il Conciliatore può ma non è obbligato prestare la sua mediazione, se nessuna delle parti abbia residenza, domicilio o dimora nel Comune od almeno non vi si trovi la cosa controversa (Tit. II, § 15, pag. 109). All'opposto se le parti — suppongansi due carrettieri in viaggio — si presentino in giu-

(1) Dei detti rimedii si tratterà nel Capo VI di questo Titolo.

dizio per vedere decisa con sentenza una quistione tra loro insorta, il Conciliatore non può mai rifiutarsi di sentirle e provvedere, non ostante che ambedue fossero estranee al Comune, e la causa non sia sotto qualsiasi aspetto di competenza per ragione di territorio: perocchè siffatta competenza può essere per reciproco assenso delle parti prorogata, purchè ben inteso il Conciliatore rimanga competente per materia e valore — art. 69 e 187.

Appena occorre di notare che il Conciliatore non sarebbe obbligato di occuparsi di cause per tal modo improvvisate, salvo che le parti gli si presentino *udienza stante*, cioè nei luoghi, giorni ed ore destinati alle udienze ordinarie.

Del resto nemmeno in questo caso di presentazione volontaria delle parti si fa alcun processo verbale per tener luogo dell'atto di citazione, come lo esige davanti i giudici di pace l'art. 7 del Codice di procedura Francese. Dovrà bensì il cancelliere prenderne subito nota sul registro A, o meglio sul registro dei *processi verbali delle udienze*, se lo tiene, per modo che venga in qualche modo a risultare del giorno della comparizione delle parti, del loro nome, cognome e domicilio o residenza, e dell'oggetto della domanda (Tit. I, § 27, pag. 51).

**41. Comparizione personale o per procuratore.**

È sicuramente desiderabile e nel voto della legge che davanti le minori sedi le parti si presentino in persona a far valere le loro domande o difese, essendo la comunicazione personale e diretta il mezzo più facile e spediente per apprendere la verità, sia che si tratti di conciliare le liti, sia che si tratti di deciderle con sentenza. Però il vigente Codice, in omaggio al principio di libertà, statuisce nell'art. 156, che *davanti i Pretori e i Conciliatori le parti possono comparire personalmente, o per mezzo di persona munita di mandato generale, o speciale per ciascun giudizio.* Qui il procuratore non è un ufficiale ministeriale, come lo è davanti i Tribunali e le Corti, ma è un semplice mandatario; chiunque può esserlo, purchè abbia l'esercizio dei diritti civili, anche il minore emancipato e la moglie se autorizzata dal marito — Cod. civ. art. 1743 (1).

---

(1) A questo proposito leggesi nella Relazione Pisanelli al Senato:

« Alla regola che le parti deggiono essere rappresentate in giudizio da procuratori vuolsi derogare nel procedimenti davanti i Conciliatori e i Pretori. — L'oggetto della controversia di cui sono chiamati a conoscere i primi, è sempre tenue, e ge-

A maggior ragione le parti potranno farsi assistere in giudizio da persona di loro fiducia, anche senza mandato.

In qual senso si debba intendere la generalità o specialità del mandato alle liti, quale ne debba essere la forma, con quale clausola possa essere valevole anche per conchiudere la conciliazione tentata in corso di giudizio, se in fine il Conciliatore abbia al pari del Pretore la facoltà di ordinare quando lo creda conveniente la comparsa personale delle parti rappresentate da procuratore a termini dell'articolo 446 del Codice di procedura civile, — abbiamo già avuto occasione di esporlo nel Tit. II, § 27, pag. 131. Ora aggiungiamo, relativamente alla detta facoltà, le seguenti questioni:

*a*) In qual modo il Conciliatore ordinerà che la parte rappresentata da procuratore debba comparire in persona?

Non con ordinanza, come fa il Pretore, ma verbalmente; ed incomberà al procuratore di rendere inteso il suo mandante dell'ordine dato dal Conciliatore.

*b*) E se la parte, non ostante quell'ordine, continui a comparire per mezzo del procuratore, si potrà dichiararne la contumacia?

No: la parte è libera di comparire in qualunque modo; ma il Conciliatore trarrà dal presunto rifiuto della parte quelle conseguenze che l'incensurabile suo criterio sarà per suggerirgli.

*c*) *Quid* se la parte risegga fuori del Comune? Potrebbe il Conciliatore, come il Pretore in virtù del succitato articolo 446, richiedere il collega del Comune in cui la parte risiede affinchè la interroghi sopra fatti specificati?

La pratica in generale lo ammette. Ma di ciò meglio diremo nel § 55.

*d*) Possono i cancellieri e gli inservienti fare da mandatarii nelle cause vertenti davanti il loro Ufficio?

Ci sembra che non dovrebbero esserne impediti, con che si astengano dal fare atti ministeriali in dette cause.

---

neralmente le cause di competenza dei secondi non raggiungono un valore considerevole. Quando si imponesse alle parti di farsi rappresentare da procuratori, le spese del giudizio sarebbero troppo gravose per ambidue; il valore dell'oggetto controverso sarebbe sovente assorbito, e talvolta anche sorpassato dagli onorari dovuti ai procuratori. Ma a parte anche ciò, il sistema della rappresentanza incontrerebbe una difficoltà insormontabile ne' detti giudizi. Se l'istituzione dei procuratori può attuarsi ne' grandi centri, dove risiedono i Tribunali e le Corti di appello, non può ottenersi in ciascuna Pretura, e tanto meno in ciascun Comune; mancherebbe assolutamente quel numero di affari che è necessario per alimentare convenientemente l'esercizio di una sola professione. »

Si ritengano inoltre le risoluzioni date nel § 28 del Tit. II, a pagina 132.

### 42. Tentativo di amichevole componimento.

Sebbene le parti convengano in giudizio ed espongano le loro domande e difese davanti il Conciliatore nell'intento di farsi rendere giustizia, il Conciliatore è però sempre là disposto ad esercitare la sua più nobile missione, da cui prende il nome. Ad un momento opportuno della discussione, egli dimenticherà di essere stato adìto come giudice per assumere la parte più simpatica di paciere. Se il tentativo di amichevole componimento riesce, egli ne farà occorrendo constare con processo verbale, precisamente come se le parti fossero convenute in conciliazione e non in giudizio. Non riuscendo il tentativo, riprenderà il contegno di giudice e proseguirà nell'istruzione della causa, dimentico di essersi intromesso da paciere. Se infine la conciliazione è riuscita bensì, ma non se n'è redatto verbale ed una delle parti ricusi di eseguire la convenzione, non rimarrà all'altra parte che di riattivare il giudizio con biglietto di citazione.

Essendosi, nel trattare delle conciliazioni, tenute d'occhio anche quelle tentate in corso di giudizio, non occorre più che di rimandare ai §§ 4, 30 e seguenti del relativo Tit. II.

### 43. Oralità e continuità dell'istruzione.

Richiamiamo le cose dette nel § 27 del Tit. I, parlando del registro A, sulla necessità di un altro registro speciale per i giudizi che può essere quello tenuto nelle Preture sotto la denominazione di *Registro dei processi verbali d'udienza*, detto anche *Registro* o *Foglio* d'udienza, — da non confondersi col *Registro dei processi verbali delle cause* parimente tenuto nelle Preture, del quale tien luogo presso i Conciliatori il registro D per accogliere i pochi scritti (processi verbali, ordinanze, semplici atti e dichiarazioni) indicati sotto tale lettera nell'art. 175 del Regolamento generale giudiziario.

Il registro d'udienza, ormai adottato in quasi tutti gli Uffizi di conciliazione del Regno comunque non contemplato nel Regolamento, è quello che rende possibile ed associa l'*oralità* colla *continuità* dell'istruzione delle cause conciliatoriali.

L'oralità ha la sua irrefragabile sanzione nel Codice, nelle discus-

sioni preparatorie del medesimo, nelle anteriori leggi Napolitane, e più che tutto nell'indole popolana e casalinga dell'istituzione (1).

Basterà qui l'avvertire che nel Codice la sezione riguardante l'istruzione si apre coll'art. 448 dichiarando che *le domande e le difese sono esposte verbalmente*, e si chiude coll'art. 455, secondo cui *non si fa alcun atto o processo verbale dell'istruzione, eccettuati i casi indicati negli articoli precedenti* e quello in cui si debba provvedere sull'incidente di falso (2). Ora, quali sono i casi di *atto scritto* o *processo verbale* indicati negli articoli precedenti? Non altri che quelli del processo verbale del giuramento prestato (art. 452), — e delle ordinanze per audizione di altri testimoni, o per fare una verificazione, o per ordinare perizie (art. 454).

Ma su questo tema avremo sovente occasione di ritornare, segnatamente nella Sezione *Delle prove*. Veniamo ora alla *continuità*.

Si può desiderare che le contestazioni portate davanti il Conciliatore vengano discusse, e composte o decise in una sola udienza: ma nella pratica si verificano non infrequentemente dei casi in cui per necessità la causa deve essere rinviata od anche protratta per parecchie udienze. Ed ecco quindi sorgere l'opportunità del sovra enunciato *registro d'udienza* (che non può essere supplito dall'attuale registro di lettera A) per notarvi cioè i rinvii della causa, consensuali od ordinati dal Conciliatore, e tutti gli altri provvedimenti orali o memorie d'atti che possono occorrere.

La continuità dell'istruzione è infatti uno dei caratteri sostanziali di qualunque procedimento sommario, e sarebbe strano che soltanto nei procedimenti sommarissimi dei giudizi conciliatoriali dovesse, ad

---

(1) Vedasi in Foschini *I motivi del Codice di procedura civile* sotto gli art. 448 al 455. — Nell'art. 62 delle leggi di procedura delle Due Sicilie dicevasi: *Non sarà formato verun atto o verbale delle istruzioni.* — Eppure questo principio dell'oralità è stato enormemente disconosciuto da parecchi scrittori che si occuparono della materia, i quali trovarono occasione di processi verbali e d'ordinanze in ogni momento ed atto dell'istruzione, persino nei semplici rinvii da una ad altra udienza, in modo da rendere l'istruzione davanti i Conciliatori meno orale di quella usata davanti i Pretori. Eppure si è dovuto sostenere delle vivaci dispute nel giornale *Il Giudice Conciliatore* a difesa del principio stesso, come si può vedere specialmente nella raccolta dell'anno 1868 a pag. 54, 67, 100, 146, 196, 229, 261, 293, 323.

(2) La parola *atto*, che ha un significato estesissimo, in questo art. 455 è certamente adoperato nel suo significato più ristretto di *atto scritto*. Ciò era molto più chiaro nel corrispondente art. 62 delle leggi Napolitane, ed anche nel progetto Pisanelli dove la parola *atto* aveva il suo riscontro nell'articolo precedente che parlava di *atto in carta semplice*, a cui la definitiva redazione del Codice ha sostituito la qualifica di *ordinanza*.

ogni più lieve incidente, rimanere interrotta la causa ed obbligarsi l'attore a far nuovamente citare il convenuto per la prosecuzione della medesima. Perciò, malgrado il silenzio del Codice di procedura e del Regolamento, sono tutti d'accordo doversi mantenere continua l'istruzione delle cause davanti i Conciliatori mediante rimessioni ossia rinvii ad udienza fissa, sì e come è prescritto per i procedimenti pretoriali nell'art. 420 dello stesso Codice. Ma per essere conseguenti dobbiamo ammettere che cotali rinvii, come davanti i Pretori, si possano fare a voce con semplice menzione sul *registro d'udienza*, e che basti cotale menzione perchè nella seguente udienza venga dichiarata la contumacia della parte che non vi sia comparsa (1).

Così si può mantenere a tutt'agio la continuità dell'istruzione senza rinnegarne l'oralità.

### 44. Chiamata del garante in causa.

L'art. 449 del Codice di procedura civile dispone :

« Chi vuol porre in causa il garante deve farlo nel termine per comparire, o in quello che il Conciliatore gli accordi : altrimenti l'istanza in garantìa è separata dalla causa principale ».

Importa che si dia qualche nozione per spiegare a chi è meno addentro nelle cose legali : 1° In che consista la chiamata del garante e quali ne siano gli effetti ; 2° A quali condizioni si ammetta l'unione della istanza in garantìa colla causa principale.

I. Chiamata del garante e suoi effetti. — Se io mi credo in diritto di essere garantito cioè rilevato d'un'obbligazione da Tizio, — del quale, suppongasi, sono stato fidejussore, — potrei reclamare la garantìa con due mezzi : con azione principale, citando Tizio dinanzi al giudice del suo domicilio, secondo le regole ordinarie ; o con azione accessoria, ponendo il medesimo in causa davanti il giudice dove io mi trovi già citato per l'adempimento di quell'obbligazione. Il secondo mezzo ha diversi vantaggi sul primo : con esso viene tolta a Tizio l'eccezione d'incompetenza per ragione di territorio, — invece di due cause, io non dovrò sostenerne che una sola, e davanti la stessa sede

(1) Argomento dagli art. 464 e 438 del Codice di procedura civile, 192 n. 1, 194 e 248 del Regolamento giudiziario. — Appena occorre di avvertire che non soddisfarebbe al bisogno una monizione verbale, di cui non si facesse risultare in qualche registro. La memoria dell'uomo è troppo labile per potersi su di essa fare esclusivo affidamento, sopratutto allorchè si tratta di spiccare una sentenza in contumacia.

in cui sono già costretto a piatire, — qualora la domanda contro me proposta venga accolta, potrò ottenere contemporaneamente e con una sola sentenza condannato Tizio in mio favore, — infine Tizio non avrà più pretesto di dire che io non mi sia difeso o non abbia saputo difendermi bene.

In questo consiste propriamente la *chiamata in garantia*, ossia *chiamata del garante in causa*. Per essa il giudizio si complica: non vi sono più soltanto due parti a costruirlo (attore e convennto), ma tre: quegli che ha iniziata la causa, *attore principale*; il garantito, *convenuto principale* e ad un tempo *attore in garantia*; il garante, *convenuto in garantia*. Abbiamo già accennato nel preceduto § 23 a pagina 224 che non solamente il convenuto, ma anche l'attore può trovarsi in circostanza di chiamare il garante nello stesso giudizio.

Ma, se è il convenuto che ha posto il garante in causa, potrà egli esserne messo fuori? No, perchè rimane sempre personalmente obbligato verso l'attore; il diritto di essere messo fuori di causa appartiene soltanto all'attore in garantìa *formale*, qnella cioè che ha luogo nelle azioni reali, di cui non si tien caso parlando ai Conciliatori chiamati a conoscere esclusivamente di azioni personali (1).

Che avverrà se il citato in garantìa non comparisce? Crediamo che l'attore in garantìa possa instare per la pronuncia in di lui contumacia sulla domanda principale e su quella di garantìa congiuntamente: scostandoci in ciò, col dovuto rispetto, dall'insigne Borsari, il quale opinerebbe che in qnesto caso *non si emette la contumacia*, che *l'azione è riservata, e se ne parlerà in altro giudizio* (2); tanto più che questa opinione, di cui non sono spiegate le ragioni, urta contro quanto ne disse il Pisanelli nella Relazione Senatoria sul progetto del Codice, come si può vedere in Foschini *I motivi del Codice di procedura civile* a pag. 248.

II. Condizioni per l'unione dell'istanza in garantìa colla causa principale. — Affinchè la chiamata del garante in causa non fosse di soverchio ostacolo alla speditezza con cui devono essere trattate e decise le cause conciliatoriali; l'art. 449 prescrive che chi vuol porre in causa il garante *deve farlo nel termine per comparire*; e più chia-

(1) Art. 198 del Codice di procedura civile. — La garantìa che ha luogo nelle azioni personali, per contrapposto alla garantìa *formale*, si chiama *semplice*, ed è quella che abbiamo definita in nota a pag. 224.

(2) Codice di procedura civile annotato, sotto l'art. 449, a pag. 446.

ramente, deve far citare il garante per la stessa udienza a cui trovasi egli citato dal suo attore (1). Ma il termine per comparire può essere troppo breve; più d'uno possono essere i garanti da citarsi e residenti in circoscrizioni diverse; può darsi infine che il bisogno di porre in causa il garante si presenti soltanto nel corso del giudizio, sopratutto per parte dell'attore il quale non poteva prevedere le eccezioni e le domande riconvenzionali fatte poi valere dal convenuto. Per tutti questi casi lo stesso articolo si rimette alla saggezza del Conciliatore, prescrivendo che, qualora chi vi abbia interesse non abbia posto in causa il garante nel termine per comparire, debba farlo in quell'altro termine *che il Conciliatore gli accordi:* il che vuol dire che il Conciliatore, sentite le parti, rinvierà la causa a quell'udienza per cui vuole che venga citato il garante. Che poi questi sia citato o lo si faccia comparire spontaneo alla prefissa udienza, è affatto indifferente.

Non vi ha dubbio che per produrre questa coincidenza di discussione contemporanea sulla domanda principale e sull'accessoria di garantìa, il Conciliatore potrà prestarsi ad abbreviare il termine della citazione del garante, purchè non ecceda i limiti segnati dall'art. 154 del Codice. Ma dovrà egli sempre procacciare la coincidenza delle due cause, anche quando il termine per comparire che compete al garante risulti eccessivamente lungo, come può esserlo di parecchi mesi se il medesimo abbia residenza all'estero? Ci sembra che, se il termine da assegnarsi non è compatibile colla celerità del giudizio, non sarebbe nè giusto nè equo che, per accordare al convenuto principale una difesa che gli è utile ma non necessaria (in quanto che gli rimarrebbe salva l'azione), si facesse cadere sull'attore il danno di un indiscreto indugio, mentre forse la sua causa è in istato di poter essere senz'altro decisa. Perciò il Conciliatore, nel fissare l'udienza per la comparizione del garante, librerà col suo retto criterio le esigenze di ambedue le parti: e, se all'udienza fissata il garante non potrà comparire, sarà il caso di ordinare una nuova citazione a senso dell'art. 142 e di pronunziare sulla causa principale, riservando il giudizio su quello in garantìa.

Il garante che alla sua volta si crede in circostanza di porre un

(1) Argomento dall'art. 193 del Codice di procedura civile. — Quale sia il *termine per comparire*, secondo la varietà dei casi, si desume dagli articoli 147 e seguenti dello stesso Codice, e da ciò che ne abbiamo detto nel capo precedente sotto il § 36 a pag. 254.

un altro in causa pel sub-rilievo dovrà pure farlo nel termine per comparire o in quello che il Conciliatore gli accordi (1).

La condizione dell'osservanza del termine per comparire o di quello accordato dal Conciliatore nel porre in causa il garante, affinchè la causa in garantìa venga decisa contemporaneamente alla principale, non è la sola. Un'altra se ne desume dal procedimento formale, cioè dall'art. 199 del Codice di procedura, secondo cui *la domanda in garantìa, se non sia in istato di essere giudicata contemporaneamente alla domanda principale* (per esempio, se richiedesse una liquidazione), *non può ritardare la decisione di questa.*

Tanto adunque in questo caso, quanto in quello d'inosservanza del termine legale o concesso, *l'istanza in garantìa è separata dalla causa principale:* vale a dire che il Conciliatore deciderà prima la causa principale e si occuperà dopo a parte della domanda in garantìa, della quale rimane competente perchè ne è stato investito per connessione nel corso della causa principale (2).

E giova qui osservare che, decisa la causa principale senzachè in essa sia stata dedotta l'istanza in garantìa, il Conciliatore che ha pronunziato non sarebbe più competente a conoscere di questa salvochè lo fosse per ragione di territorio, non potendosi più la medesima considerare accessoria di una causa che ha finito di esistere. I dubbi a tal riguardo sollevati da alcuni scrittori Francesi e dall'anteriore giurisprudenza napolitana rimangono intuitivamente risolti dall'art. 100 del nostro Codice di procedura, nel quale è resa competente dell'azione in garantìa per titolo di connessione o continenza di causa l'autorità giudiziaria, *davanti cui pende la causa principale;* ed è chiaro che causa decisa non è più pendente.

**45. Intervento del terzo.**

Oltre i garanti, possono intervenire in causa altri terzi, spontaneamente, od a richiesta di una delle parti, o per ordine d'uffizio dell'autorità giudiziaria. L'essenziale è che il terzo vi abbia interesse

(1) Argomento dall'art. 194 del Codice di procedura civile. — Sul modo di accordare il termine è già nota la nostra opinione. Il Conciliatore non distende nè processo verbale di causa, nè ordinanza; a che servirebbero queste formalità, se egli è incensurabile? Tanto fa che provveda verbalmente, facendone tutt'al più risultare nel registro d'udienza.

(2) La separazione dell'istanza in garantìa è pronunziata, non con ordinanza a parte, ma colla sentenza stessa che decide la causa principale.

o che la di lui presenza possa essere utile allo scoprimento della verità, che egli comparisca prima della chiusura della causa, e che in niun caso il suo intervento possa ritardare la definizione della causa principale se questa trovasi in istato di essere decisa (1).

È ben vero che dell'intervento del terzo non parla il Codice trattando del procedimento davanti i Conciliatori: ma, oltrecchè questa fase del giudizio ha una strettissima analogìa con quella dell' intervento del garante, le relative norme sono per necessità richiamate dall' art. 464 in quanto che ne parla l' art. 423 a proposito del procedimento pretoriale, e non vi ha motivo per cui le medesime nella loro parte sostanziale non possano essere applicate al procedimento conciliatoriale.

Neanche qui occorrono scritti: se il Conciliatore crede di ammettere o di ordinare l'intervento di un terzo, dà le sue disposizioni *verbalmente*.

### 46. Succinto quadro del contraddittorio delle parti.

Comparse volontariamente od in virtù di biglietto di citazione, presenti in persona o rappresentate da mandatari, le parti stanno davanti al Conciliatore, ed innanzi tutto gli dichiarano il rispettivo nome, cognome e residenza o domicilio: quella di esse, che non abbia residenza o domicilio nello Stato, dovrebbe anche eleggere domicilio nel Comune con indicazione della persona o dell'uffizio presso cui la elegge (2). Di queste generalità, come pure dell'oggetto della domanda il cancelliere assume nota nel registro *d'udienza*.

(1) Ciò si desume dagli art. 423, 204, 2° capoverso e 205 del Codice di procedura civile.

Art. 423. Chi abbia interesse nella causa può intervenirvi, finchè il Pretore non abbia provveduto per la pronunziazione della sentenza a norma dell'art. 421. — La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda comune la controversia, deve dichiararlo all'altra parte prima del provvedimento suddetto. Il Pretore stabilisce un termine per la citazione.

Art. 204, 2° capoverso. L'intervento non può in verun caso ritardare il giudizio della causa principale, quando sia in istato di essere decisa.

Art. 205. L'autorità giudiziaria, se riconosca opportuno l'intervento in causa di un terzo, può ordinarlo anche d'uffizio. In questo caso dichiara nella sentenza a cura di chi la citazione del terzo debba essere fatta, e stabilisce il termine per eseguirla. — In ogni caso la citazione può farsi eseguire da qualunque delle parti.

(2) Arg. degli art. 464, 415 e 134 n. 5° del Codice di procedura civile. — Le dichiarazioni di residenza e le elezioni o dichiarazioni di domicilio nel sistema del Codice sono essenziali ad ogni procedimento e così anche al conciliatoriale. In loro

Il Conciliatore, presa visione del biglietto di citazione, verificato se le parti abbiano capacità e veste per stare in giudizio (§ 35) e se le procure esibite siano regolari (§ 41), ascolta le parti in contradditorio. Primo l'attore svolge la sua domanda, poi il convenuto le sue difese, cioè le eccezioni e le domande riconvenzionali: ambedue replicano, se occorre. Il Conciliatore siede moderatore ed arbitro di questa discussione tutta verbale; lascia alle parti libertà di parlare, ma non d'interrompersi a vicenda, nè di divagare dall' oggetto della questione e tanto meno di trascorrere ad espressioni sconvenienti od ingiuriose: dirige le interrogazioni e chiede gli schiarimenti che crede del caso.

Sentite così le parti, — supposto che non si elevino incidenti di ricusa o d' incompetenza o di falso, che non si tratti di dar tempo per la chiamata del garante o di altro terzo in causa, che sia immaturo od abortisca il tentativo di amichevole componimento, — dovrà il Conciliatore riflettere se vi sia reale disaccordo tra le parti ed in che consista.

Può darsi che il convenuto ammetta i fatti su cui si appoggiano le domande, e le eccezioni o riconvenzioni, oppure che i fatti non siano controversi e nondimeno le parti discordino sulle conseguenze di ragione dei fatti medesimi. In questi casi l' istruzione della causa ha già raggiunto il suo compimento: non resta cioè più che di pronunziare sentenza ai termini di legge o di equità; ciò che d' ordinario il Conciliatore farà alla stessa udienza, senza che però nulla gli impedisca di differire per questo la causa ad altra udienza, qualora creda di dover alquanto ripensarci sopra per sua maggiore tranquillità (1).

Se invece vi ha disaccordo sulla sussistenza o moralità di uno o più fatti appartenenti alla domanda od alla difesa, allora è indispensabile di ricorrere alle prove.

---

mancanza, tutte le notificazioni che occorressero a termini degli art. 437, 459, 478, 502 e 503 potrebbero essere fatte alla porta esterna della casa comunale o di quell'altra in cui siede il Conciliatore. L'unica differenza sta in ciò che davanti i Conciliatori la dichiarazione od elezione si fa senza formalità e soltanto verbalmente.

(1) Argom. dall'art. 421 del detto Codice. — Tutta volta che si tratti di differire per qualunque motivo la causa ad altra udienza, è inteso che il rinvio debba consistere nel semplice avvertimento verbale del Conciliatore alle parti di ricomparire ad una data udienza, giusta quanto abbiamo osservato nel § 43.

# SEZIONE I.

## Delle prove.

### SOMMARIO



**47. Delle prove in genere ed a chi ne incumba il carico.**

Colle prove si dimostrano nel loro vero essere i fatti dubbii e controversi della causa, ed appena occorre di notare che sotto la denominazione di *fatti* si comprendono anche i non fatti cioè le ommissioni, i delitti, i quasi-delitti, i contratti, i pagamenti, — tutto ciò insomma donde può derivare un'obbligazione o la di lei estinzione.

Le prove (considerate sotto l'aspetto pratico) consistono in documenti, interrogatorii, giuramenti, esami di testimoni, verificazioni giudiziali e perizie; e tengono anche luogo di prova le presunzioni.

Vastissima ed irta di difficoltà è la teorica delle prove: frequenti sono gli incidenti, non rare le sentenze cui danno luogo le contestazioni sulla ammessibilità delle prove, sulla preferenza che meriti una rimpetto all'altra, sulla loro articolazione, sui termini e modi di eseguirle. Ma tutto ciò svanisce davanti il Conciliatore; il quale, come è apprezzatore sovrano del merito della causa, così non deve rendere conto dei mezzi più o meno artificiali con cui è pervenuto a formare il suo verdetto. Perciò la legge per lui si limita a tracciare, su questo tema delle prove, le poche e semplici regole che si leggono sotto gli art. 450 al 455 del Codice di procedura civile: tutte le altre saranno per lui regole di prudenza o consigli della ragione, senza aver forza d'incagliare la sua azione o di vincolare il suo criterio.

Ma a quale delle due parti incumberà il carico della prova? Anche qui tutto è abbandonato all'arbitrio ed alla logica individuale del Conciliatore. Se per rispetto ad inveterate abitudini non vorremmo che egli con troppa facilità ritenga qual prova sufficiente la mera allegazione dell'attore, sol perchè sia questi di probità conosciuta e l'av-

versario di perduti costumi, crediamo però ad un tempo ch'egli non possa ritenersi pedantescamente vincolato dai noti aforismi legali, secondo i quali chi afferma deve provare, e così l'attore deve provare la sua azione, il convenuto la sua eccezione, e lo stesso convenuto anche nulla provando deve essere assolto se l'attore non abbia somministrato le prove della sua domanda (1). Sembra invece appositamente scritta pel nostro Conciliatore la regola di Bentham, doversi in ciascun caso speciale addossare la prova a quella delle parti che sia maggiormente in posizione di darla (2).

### 48. Presentazione dei documenti.

Nella classificazione delle prove stanno in prima linea i documenti, cioè le prove per iscritto risultanti da atti pubblici o da scritture private, e dalle rispettive copie legittimamente estratte ed autenticate, non che dalle così dette *tacche* o *taglie di contrassegno*, colle quali si usa notare le somministrazioni fatte o ricevute al minuto — Cod. civ. art. 1315 al 1332.

« Nel giorno stabilito per la comparizione — così l'art. 450 proc. civ. — l'attore presenta i documenti su cui fonda la domanda.

Quando il convenuto ne faccia richiesta, il Conciliatore può accordargli un termine per la risposta o per la presentazione di documenti.

Il Conciliatore esamina i documenti, sentite le parti nelle loro osservazioni. »

L'indole svelta del procedimento conciliatoriale richiede che allorquando l'attore fonda la sua domanda sopra documenti, debbansi questi presentare alla prima udienza: *presentare*, cioè far passare direttamente a mani del Conciliatore, e non depositare in cancelleria per la comunicazione al convenuto come è prescritto pei procedimenti da-

(1) *Qui allegat probare debet — actore non probante, reus absolvendus, etiamsi nihil ipse præstiterit; — onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat; — reus in excipiendo fit actor.* Questi ed altri simili aforismi trovano riscontro nell'art. 1312 del Codice civile: « Chi domanda l'esecuzione di un'obbligazione, deve provarla, e chi pretende esserne stato liberato, deve dal canto suo provare il pagamento o il fatto che ha prodotto l'estinzione della sua obbligazione ».

(2) Bentham. *Des preuves judiciaries*, liv. 7, ch. 16: « Dans le sistème de la procédure franche et simple, de la procédure naturelle..... l'obligation de la preuve doit être, dans chaque cas individuel, imposée à celles des parties qui peut la remplir avec le moins d'inconvèniens ».

vanti le maggiori sedi — art. 167, 394, 415, e 419. Sui documenti presentati dall'attore il convenuto dovrebbe di regola fare le sue osservazioni alla stessa udienza; ma, se egli richieda un termine o per dare le sue risposte o per contrapporre altri documenti, il Conciliatore *può* accordarglielo con semplice rinvio verbale della causa ad una delle udienze prossime: termine che potrebbe essere prorogato *anche più di una volta,* poichè non crediamo che al Conciliatore faccia imbarazzo la proibizione di cui nel capoverso dall'art. 47. Il modo poi con cui od alla prima udienza od a quella di rinvio si discutono i documenti è il più semplice ed il più naturale: il Conciliatore *li esamina, sentite le parti nelle loro osservazioni;* dopo ciò, se altro non occorre, pronunzia la sua sentenza.

Vedremo fra breve (§§ 53, 56) che resti a farsi dal Conciliatore, qualora venga impugnato l'estrinseco dei documenti presentati e specialmente quando vengano tacciati di falso.

In quanto poi alla regolarità dei documenti che si presentano nei giudizi conciliatoriali, in rapporto alle tasse di registro e bollo, rimandiamo al § 34 Tit. I pag. 66.

### 49. Interrogatorii.

L'interrogatorio è un mezzo di prova con cui si mira ad ottenere dal nostro avversario la ricognizione o confessione di un fatto controverso relativo alla causa. L'art. 451 dice: « Agli interrogatorii diretti da una parte all'altra si risponde immediatamente, sempre che il Conciliatore li riconosca ammessibili. »

Si vuole che la parte interrogata risponda *immediatamente,* perchè così si coglie la verità quasi di volo, non lasciando tempo di riflettere per occultarla. Naturalmente i fatti su cui si vuole interrogare l'avversario devono essere ben specificati, come lo esige l'art. 216 pel procedimento formale: ma del resto sono estranei alla procedura conciliatoriale gli scritti per dedurre l'interrogatorio, le ordinanze per ammetterlo, le dilazioni per rispondere, i processi verbali per registrare le risposte date. Tutto è orale in questa procedura, tutto si ordina e si fa di seguito, tutto si ritiene a memoria od a punta di penna.

Se però la parte interrogata non possa dare le personali sue risposte perchè non è presente salvochè in persona di un procuratore, allora l'interrogatorio si converte nella comparsa personale, di cui abbiamo già qui sopra avvertito la forma e gli effetti nel § 41.

A quale stregua il Conciliatore *riconoscerà ammessibili* gli interrogatorii diretti da una parte all'altra? Piuttostochè alle spinose regole giuridiche, egli s'inspirerà al proprio criterio. Non si richiede di più per saper scartare le interrogazioni capziose, — quelle che attribuiscono fatti turpi od immorali o delittuosi alla parte interrogata, — quelle che non sono rilevanti, nè conchiudenti, nè connesse coi fatti in questione (1).

Quando vengano negati i fatti dedotti ad interrogatorio, non deve essere tolta all'interrogante la facoltà di appigliarsi a più efficaci mezzi di prova, per esempio al giuramento od alla prova testimoniale.

Se la parte interrogata non comparisca o ricusi di rispondere, stando al rigore dell'art. 218, si dovrebbero ritenere come ammessi i fatti dedotti, salvo che quella giustifichi un legittimo impedimento (2). Ma davanti il Conciliatore, non legato come gli altri giudici dalle regole del diritto, non crediamo che un contegno puramente negativo debba essere in tutti i casi equiparato alla confessione giudiziale. In altri termini è affare d'interpretazione e di convinzione, e la convinzione il Conciliatore, più che dalle presunzioni della legge, la riceve dalla sua coscienza; essendo una conseguenza del sistema che egli non deve mai essere o credersi esposto alla necessità di sentenziare contro la propria convinzione, come accade talvolta ai giudici legali.

Lo stesso si deve dire, se i fatti dedotti siano più o meno esplicitamente confessati. Gli art. 1356 e 1360 del Codice civile proclamano bensì che la confessione giudiziale *forma piena prova contro colui che l'ha fatta*, che *non può essere divisa in di lui pregiudizio*, che *non può revocarsi quando non si provi ch'essa fu la conseguenza d'un errore di fatto*, che *non può ritrattarsi sotto pretesto d'un errore di diritto:* però, davanti un tribunale di equità quale è quello del Conciliatore, questi dogmi giuridici non hanno che un'importanza relativa ed essenzialmente logica. Il valore di una confessione, sia giudiziale o stragiudiziale, sarà eguale al grado di convinzione che essa avrà saputo generare nell'animo del Conciliatore, sia in rapporto ai singoli fatti, sia in rapporto al complesso della causa (3).

---

(1) Il criterio sull'inammessibilità degli interrogatorii può dirsi tutto racchiuso in questi due aforismi: *Nemo tenetur turpitudinem suam fateri, — e frustra probatur quod probatum non relevat.*

(2) Se l'interrogato abiti nel Comune e sia impedito per malattia o per cronica età di presentarsi in ufficio, non vedremmo alcun ostacolo che il Conciliatore si trasferisse per sentirlo nella di lui abitazione.

(3) Non mancarano scrittori che si attennero esclusivamente al principio della

**50. Giuramento.**

L'art. 452 del Codice di procedura civile dispone:

« Quando sia deferito il giuramento, il Conciliatore ne precisa la formola, e fa risultare del giuramento prestato con processo verbale sottoscritto dal giurante, dal Conciliatore e dal cancelliere. »

Egregiamente osservò il Consigliere Borsari, non esservi miglior mezzo per finire le piccole questioni, i piati della povera gente, che il giuramento, ed essere perciò questo uno dei mezzi più simpatici alla procedura conciliatoriale (*Cod. di proc. civile annotato, sotto l'articolo 452*).

*Il giuramento* — così l'articolo 1363 del Codice civile — *è di due specie:*

1.° *Quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione della controversia, e chiamasi decisorio;*

2.° *Quello che dal giudice viene deferito d'uffizio all'una o all'altra parte.*

I. Giuramento decisorio. — Il giuramento decisorio, più che un mezzo di prova, è un contratto giudiziale, cioè una transazione, della quale il Conciliatore è in certo qual modo lo stipulatore, siccome specialmente incaricato dalla legge di precisarne la formola, di riceverlo e redigerne processo verbale: la transazione consiste in ciò che chi lo deferisce offre causa vinta al suo avversario qualora lo presti. Sotto questo aspetto è regolato dagli articoli del Codice civile trascritti in nota (1).

---

legalità, e non dubitarono di sospingere i Conciliatori persino nelle astruse e lubriche teoriche dell'inscindibilità della confessione. Ma di questo passo dove ne andremmo? Bisognerebbe mutare l'ordinamento giudiziario e supporre che i Conciliatori dovessero essere uomini di legge nel vero senso; bisognerebbe togliere di mezzo il privilegio dell'inappellabilità delle loro sentenze; sarebbe lo stesso del voler pretendere che i cittadini giurati sedenti in Corte d'assise fossero tutti profondi criminalisti. — Ne conforta poi nel nostro assunto il consigliere Borsari (sotto l'art. 452 del *Codice di procedura civile annotato*) là dove dice: « La magistratura del Conciliatore, le cui sentenze sono inappellabili quanto al merito dei giudizi, la cui sovranità nei punti estremi si tocca con quella della Corte suprema, esistere in qualche modo in un ambiente morale, non soggetto alla censura dei tribunali superiori, reggersi più colla coscienza che colla legge ».

(1) Art. 1362. Il giuramento deve sempre prestarsi personalmente e non per mezzo di procuratore.

Considerato quale mezzo di prova, il giuramento decisorio è un interrogatorio di forma più stringente e solenne, in quanto che non si contenta più di una semplice risposta personale, ma richiede che questa sia avvalorata chiamando Dio in testimonio della verità dichiarata. Diremo brevemente sulla sua formola, sul rito ossia modo di prestarlo, sul processo verbale ed i suoi effetti, risalendo alle norme

---

Art. 1364. Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque specie di controversia civile.

Non si può deferire sopra un fatto delittuoso, nè sopra una convenzione per la cui validità la legge esiga un atto scritto, nè per impugnare un fatto che un atto pubblico attesti seguito nell'atto stesso avanti l'uffiziale pubblico che l'ha ricevuto.

Art. 1365. Non può essere deferito che sopra un fatto specifico proprio di colui al quale si deferisce, ovvero sulla semplice notizia d'un fatto.

Art. 1366. Può deferirsi in qualunque stato si trovi la causa, ed anche quando non vi sia alcun principio di prova della domanda o dell'eccezione sulla quale si deferisce il giuramento.

Art. 1367. Quegli a cui è deferito il giuramento, se ricusa di prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe nella domanda o nell'eccezione, e parimente soccombe l'avversario se ricusa di prestare il giuramento che gli fu riferito.

Art. 1368. La parte a cui è stato deferito il giuramento, non può riferirlo dopo che ha dichiarato di essere pronta a giurare.

Art. 1369. Il giuramento non può riferirsi quando il fatto che ne è l'oggetto, non è comune ad ambedue le parti ma soltanto proprio di quella cui fu deferito.

Art. 1370. Se fu prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l'altra parte a provarne la falsità.

Art. 1371. Chi ha deferito o riferito il giuramento, può dispensare il suo avversario che si dichiarò pronto a giurare, dal prestarlo; ma il giuramento si ha come prestato.

Art. 1372. La parte che ha deferito il giuramento, può rivocarlo sino a che la parte contraria non abbia dichiarato di accettarlo o di riferirlo, o sino a che non sia intervenuta sentenza irrevocabile sull'ammissione del medesimo.

Può rivocarlo anche dopo la sentenza, e dopochè la parte contraria abbia dichiarato di essere pronta a prestarlo, se nella sentenza fu variata la formola proposta, salvochè abbia con qualche atto posteriore alla sentenza fatta acquiescenza alla formola variata.

La parte che ha riferito il giuramento, non può più rivocarlo, se l'altra parte ha dichiarato di essere pronta a giurare.

Art. 1373. Il giuramento ricusato o prestato non fa prova che in vantaggio dei suoi eredi od aventi causa o contro di essi.

Il giuramento

Deferito da uno dei creditori in solido al debitore, non lo libera che per la porzione dovuta a quel creditore;

Deferito al debitore principale, libera egualmente i fideiussori;

Deferito ad uno dei debitori in solido, giova ai condebitori;

Deferito al fideiussore, giova al debitore principale.

Nei due ultimi casi il giuramento del condebitore in solido o del fideiussore non giova agli altri condebitori o al debitore principale, se non quando fu deferito sul debito, e non sul fatto della obbligazione in solido o della fideiussione.

dei procedimenti pretoriali e formali, come ci obbliga il laconismo dell'art. 452.

La formola del giuramento decisorio è un atto di parte. Chi lo deferisce *deve proporne la formola*, cioè le parole sacramentali da cui si vuol far dipendere l'esito della controversia — art. 220; ed il Conciliatore *precisa* questa formola, vale a dire la purifica, la spoglia di ogni superfluità, la rischiara e l'adatta alla coscienza delle parti, anche in previsione di un riferimento se ne sia il caso; s'intende però che, se nel precisare la proposta formola, il Conciliatore venisse a scostarsene in modo di cambiarne la sostanza, il deferente dovrebbe aver facoltà di rivocare il giuramento (1). La formola è proposta verbalmente, come lo può essere davanti i Pretori, colla diversità che non deve nemmeno dopo essere ridotta in iscritto, perchè davanti i Conciliatori non esiste quel *processo verbale della causa* che accoglie le discussioni orali fatte alle udienze delle Preture: basterà accennare nel processo verbale di prestazione che si è giurato *in terminis* o con quali modificazioni od aggiunte (2). È poi pienamente estensibile ai giudizi conciliatoriali il disposto dell'articolo 221 della procedura in quanto prescrive che *il procuratore non può deferire, accettare, o riferire un giuramento decisorio, rivocare il giuramento deferito, o dispensare dal prestarlo, senza mandato speciale per quest'oggetto* (3): qui non basterebbe il mandato generale *ai negozi* comunque si tratti di piccolissimi affari che non escono dalla sfera dell'amministrazione, essendovi di mezzo la coscienza delle parti. Parimente sarebbero incapaci di deferire, accettare o riferire un giuramento le persone che non hanno la disponibilità delle cose che ne formino l'oggetto, quali il minore e l'interdetto, ed in certi casi la donna maritata senza l'autorizzazione del marito e l'inabilitato senza l'assistenza del curatore (Tit. II, § 10, pag. 89).

Il modo di prestare il giuramento è identico in tutti i procedimenti. Si presta in persona dalla parte chiamata a giurare, premessa una seria ammonizione che il Conciliatore le fa per rammentarle l'im-

(1) Argomento tolto dagli avanti trascritti art. 1369 e 1372 1° capov. del Codice civile.

(2) Argomento dal 1° capoverso dell'art. 425 del Codice di procedura civile. — Qualora, dopo essersi precisata la formola, occorresse di fissare ad altra udienza la prestazione del giuramento, il Conciliatore prenderebbe ad ogni buon fine memoria della formola, dove lo si tiene, sul registro d'udienza.

(3) Mandato in forma autentica od in scritto privato con autenticazione della firma ed in carta bollata da dieci centesimi. — Vedi anche l'art. 48 ed il 425 succitato.

portanza e la santità dell'atto. La parte comincia a prestare il giuramento, pronunziando le parole: *Giuro, chiamando Dio in testimonio della verità di quanto dichiaro;* e continua leggendo o ripetendo (sulla lettura che ne fa il cancelliere) le parole della formola in cui giura, osservati nel resto i riti speciali della religione professata dalla stessa parte — art. 226 (1).

Il processo verbale, con cui si deve far risultare del giuramento prestato, da iscriversi nel registro di lettera D, è sottoscritto dal giurante, dal Conciliatore e dal cancelliere. Esso deve riferire la formola precisa del giuramento prestato, e *ogni altra cosa relativa al medesimo*, ossia la storia completa dell'operazione giudiziale; questo precetto, benchè figuri soltanto nel procedimento formale all'art. 227, vuol essere anche più scrupolosamente osservato in sede conciliatoriale dove non si hanno precedenti scritti per riscontrarvi come, da chi ed a quale proposito il giuramento sia stato deferto o riferito, se e quali variazioni od aggiunte alla formola precisata dal Conciliatore siansi fatte dal giurante.

Perchè mai la legge così gelosa dell'oralità dell'istruzione in questa sede, ha fatta una rara eccezione al principio col prescrivere la redazione del processo verbale del giuramento prestato? L'eccezione era richiesta dall'importanza civile, morale e religiosa dell'atto. Basti il riflettere che, sintantochè vige l'art. 374 del Codice penale, si può *criminalmente* procedere contro chi abbia giurato il falso, e la legge diverrebbe illusoria se dei termini in cui si è prestato il giuramento non constasse da regolare processo verbale (2).

(1) Sono troppo noti i riti dei giurare delle diverse religioni esistenti in Italia. Notiamo soltanto che il giuramento degli ecclesiastici si distingue da quello degli altri cattolici, perchè viene prestato stando in piedi e tenendo la mano destra sul petto. Pel giuramento poi degli Israeliti è indispensabile la Bibbia Ebraica; finchè questa non sia distribuita dal governo agli Uffizi di conciliazione, si dovrebbe, occorrendo, mutuarla dagli uffizi di Pretura.

Si è deciso che il giuramento debba prestarsi nella forma stabilita dall'art. 226 anche da chi si dica *libero pensatore* (Corte d'app. di Bologna, 26 giugno 1873 nel giornale *La Legge* stesso anno, pag. 807).

(2) Art. 374 del Codice penale: « Colui al quale sia stato deferito o riferito il giuramento in materia civile, ed avrà giurato il falso, sarà punito colla pena della interdizione dai pubblici uffizi, ed inoltre non sarà più ammesso a giurare, nè ad offrire ad altri il giuramento, nè potrà essere assunto come perito o giurato, nè deporre in giudizio fuorchè per somministrare semplici indicazioni. Alla pena suddetta sarà sempre aggiunta quella del carcere e di una multa estensibile a lire duemila. » Si avverte però che questo articolo del Codice penale non venne esteso alle provincie meridionali. — Anche nel progetto del nuovo Codice penale (art. 236) io

Ma non si farebbe processo verbale unicamente per constatare che la parte la quale doveva giurare non si è presentata, od ha ricusato di prestare il giuramento, o ne è stata dispensata dal deferente o dal riferente nei casi previsti dagli art. 224 del Codice di procedura civile, 1367, 1368 e 1371 del Codice civile. Di tali incontri il Conciliatore dovrebbe tener conto nell'esprimere *le circostanze influenti* della sua sentenza.

Del resto, quale sia il nostro concetto sull'arbitrio del Conciliatore, tanto nell'ammessione del giuramento decisorio, quanto nella valutazione degli effetti del giuramento prestato o ricusato, non occorre il ripeterlo dopo i riflessi fatti a proposito dell'interrogatorio e della confessione nel paragrafo precedente. Aggiungeremo soltanto due consigli che ci vengono suggeriti dalla pratica e che non torneranno inutili per molti Conciliatori. Il primo è di tener conto nell'ammettere il giuramento, della maggiore o minore facilità o ritrosìa che si incontra nei diversi paesi a prestarlo (1); il secondo è che, precisata la formola, ancorchè la parte siasi dichiarata pronta a giurare e non sia quindi più il caso di riferimento, sarà molte volte prudente rinviare la causa ad altra udienza per lasciar tempo alla parte di ben ponderare l'importanza dell'atto che le si appresta dall'ardimento o fiducia del suo avversario.

II. Giuramento deferito d'uffizio. — Questo giuramento, detto anche *suppletivo* o *suppletorio*, non ha più alcun elemento convenzionale, non contiene più una transazione: è soltanto un mezzo di prova a disposizione del giudice, quando egli rimanga perplesso sul valore delle altre prove addotte dalle parti e così in istato di dover meglio illuminare la sua religione per proferire sentenza definitiva. Perciò, a differenza del decisorio, non si ha mai diritto di riferirlo all'altra parte: avendo già il giudice fatto la scelta di quella che o per le sue qualità individuali, o per le particolarità della causa, suppone meno capace di abbandonarsi allo spergiuro.

---

spergiuro è punito colla prigionia, e colla sospensione dai pubblici uffici e dalla facoltà di essere assunto testimonio o perito.

(1) Il troppo frequente uso dei giuramenti non è il miglior indizio della civiltà e moralità di un popolo: è meglio giurar poco per giurare il vero. Mentre però da taluni, e specialmente in certe località, si prende il giuramento come un bicchiere d'acqua, altrove s'incontrano delle coscienze talmente scrupolose e superstiziose da far preferire di soccombere in causa piuttostochè di giurare comunque sul vero. Il Conciliatore, siccome non vincolato dallo stretto rigore della legge, si trova più che ogni altro giudice in posizione di moderare le opposte tendenze e di mantenere al giuramento l'indole di rimedio sovrano ma non mai oppressivo.

Il Conciliatore deferisce d'uffizio il giuramento a chi, come e quando lo crede conveniente: per lui sono norme puramente direttive e morali, non assolute e necessarie, quelle degli art. 1374, 1375, 1376 e 1377 del Codice civile infra trascritti (1).

Per deferirlo non è mestieri ch'egli proferisca una sentenza, come si fa presso gli altri giudici (2): ravvisandolo necessario ordina oralmente che la parte lo presti, lo accoglie in processo verbale, e poi pronunzia la sua sentenza definitiva.

In quanto al modo di giurare ed alla forma del processo verbale, non havvi alcuna differenza tra il giuramento deferito d'uffizio ed il giuramento decisorio. Lo stesso dicasi della valutazione dei suoi effetti e del rifiuto di prestarlo.

### 51. Prova testimoniale.

Ecco ciò che dispone l'art. 453 del Codice di procedura civile:

« Quando occorra di esaminare i testimoni, il Conciliatore stabilisce l'udienza per l'esame. I testimoni sono sentiti separatamente, previo giuramento, ancorchè allegati a sospetto; salvo a tener conto dei motivi di sospetto nell'apprezzarne le deposizioni.

« Se i testimoni siano necessari, e per impedimento legittimo non siano intervenuti all'udienza, il Conciliatore ne può differire l'esame per pochi giorni. »

---

(1) Art. 1374. Il giudice può deferire il giuramento ad una delle parti o per fare da esso dipendere la decisione della causa, o soltanto per determinare nella condanna la quantità dovuta.

Art. 1375. Il giudice non può deferire d'uffizio il giuramento, nè sulla domanda, nè sull'eccezione opposta, se non quando concorrano le seguenti due condizioni: — 1.° Che la domanda o l'eccezione non sia pienamente provata; — 2.° Che le medesime non sieno mancanti totalmente di prova. — Esclusi questi due casi, il giudice deve ammettere o rigettare la domanda.

Art. 1376. Il giuramento deferito d'uffizio dal giudice ad una delle parti non può da questa riferirsi all'altra parte.

Art. 1377. Il giudice non può deferire all'attore il giuramento sul valore della cosa domandata, se non quando è impossibile di provarlo altrimenti. — Deve pure in questo caso determinare la somma, sino alla concorrente quantità della quale si potrà prestar fede all'attore in conseguenza del suo giuramento.

(2) Nelle altre sedi il giuramento d'uffizio non si ordina mai *con semplice ordinanza*, come il giuramento decisorio quando non vi è contrasto, ma sempre con una sentenza: la quale ha bensì il carattere di sentenza definitiva, ma con effetto resolutivo pel caso in cui la parte ricusi di giurare o non giuri nei termini della formola. Tutto questo è un giro vizioso davanti i Conciliatori le cui sentenze sono inappellabili.

E l'art. 454 soggiunge:

« Quando il Conciliatore stimi conveniente di sentire altri testimoni . . . . dà le occorrenti disposizioni con ordinanza stabilendo il giorno e l'ora in cui si dovrà eseguire l'atto ordinato. »

Frequentissimo è l'uso della prova testimoniale davanti il Conciliatore, dove si discutono obbligazioni personali di minima entità, delle quali ben raramente le parti si saranno procacciata la prova scritta. Il Conciliatore, senza trovare inciampo nell'art. 1341 del Codice civile, ammette l'esame di testimoni, se e come lo creda a proposito, tanto per iniziativa propria, quanto sulla proposta della parte interessata (1).

Per stabilire l'udienza in cui seguirà l'esame, non occorre nè ordinanza nè altro atto scritto, basta un semplice verbale rinvio: dove ha voluto l'ordinanza, la legge lo ha detto, come or ora vedremo. Inutile il dire che nemmeno occorre il rinvio, se i testimoni siano pronti per essere sentiti alla stessa udienza.

Semplicissimo è l'esame testimoniale di cui ci occupiamo, quale cioè lo eseguirebbe un padre di famiglia per sciogliere vertenze domestiche: ma il Conciliatore non dovrà perdere di vista i requisiti sostanziali della prova, che sono diretti a rendere la medesima regolare ed abile alla dimostrazione della verità. Perciò la legge gli inculca specialmente le formalità dell'*esame separato* e del *giuramento dei testimoni*, ancorchè allegati a sospetto. A noi tocca di completare questa materia con qualche parola sulle altre formalità d'ordine, sui testimoni incapaci e sospetti, su quelli che si rendono contumaci o renitenti a giurare o deporre, sul modo di citarli, sulle indennità che possano venir loro accordate

(1) Crediamo prezzo dell'opera il riportare l'interessante annotazione che su questo proposito fa il Consigliere Borsari agli art. 453, 454 del suo *Codice di procedura civile annotato.*

« È notevole la differenza che passa fra questo e gli altri procedimenti *per quanto riguarda la iniziativa dell'esame testimoniale.* Esso è sempre proposto dalla parte cui interessa; la stessa regola è tenuta nei giudizi pretoriali (art. 426). L'art. 453 si esprime in un modo generico: *quando occorra di esaminare* ecc. Più esplicito è il seguente: *quando il Conciliatore stimi conveniente di sentire altri testimoni....* Da ciò una conseguenza ben semplice e ben grave, attesa la sua novità, che il Conciliatore, non altrimenti che un Presidente delle Assise (*servatis servandis*) *ha un potere discrezionale di sentire testimoni,* indipendentemente cioè dalla istanza delle parti, o di aggiungerne. Dal discorso delle parti, dalle rispettive loro contestazioni egli raccoglie che giovi sentire il mediatore, per esempio, che trattò l'affare, gli ordina che si presenti a lui nella prossima udienza e la cancelleria lo invita con un biglietto. Verificazioni, perizie, ricerche prudenti allo scopo della verità è in potere suo di ordinare senza formalità, prontamente, a grado suo. »

o sulle ordinanze nel corso dell'esame, disponendo il tutto nell'ordine seguente.

I. Testimoni incapaci e sospetti. — La legge distingue tra gli *incapaci* a fare testimonianza ed i semplicemente *sospetti*, ossia allegati a sospetto.

Sono incapaci, cioè non possono essere citati nè sentiti come testimoni i parenti e gli affini in linea retta di una delle parti, o il conjuge, ancorchè separato; se fossero sentiti, non si avrebbe riguardo alla loro deposizione (1). Qnesto divieto entra nelle essenzialità della prova: perciò il Conciliatore deve per lo meno essere in facoltà di ricusare di sentire in esame persone strette da così fatti vincoli con una delle parti.

Ma se i testimoni vengano allegati a sospetto siccome parenti od affini soltanto in linea trasversale verso una delle parti, o per qualunque altro motivo che possa diminuire la fede alla loro deposizione, il Conciliatore non potrebbe rifiutarsi di esaminarli, — se non che nel pronunziare la sentenza terrà della loro deposizione, qnel conto che il suo criterio sarà per suggerirgli. Qnali siano precisamente i motivi per cui si può allegare a sospetto un testimonio, l'attuale Codice nol spiega: giustamente si è temuto di dire troppo o di dire troppo poco; ed ecco che così la valutazione di tali motivi si deve ritenere abbandonata in ciascun caso speciale alla coscienza del giudice (2).

Un posto di mezzo, per così dire, tra gli incapaci ed i sospetti tengono i minori d'anni quattordici ed i condannati per giuramento falso: i quali sono bensì ammessi a deporre, ma senza giuramento, e per semplici schiarimenti od indicazioni (3).

II. Esame separato. — *Separato* non vuol dire *segreto*. Come ogni

(1) Art. 236 del Codice di Procedura Civile. — Naturalmente qui si parla soltanto di incapacità legale; che un maniaco, un imbecille, nn infante, non possano essere assnnti a testimoni, non occorreva il dirlo.

(2) Si confronti l'art. 237 del Codice di procedura vigente coll'art. 311 del cessato Sardo. Qnesto enumerava tra coloro che possono essere allegati a sospetto i parenti od affini di nna delle parti sino al quarto grado inclusivamente, — l'erede presuntivo o il donatario, il creditore o debitore dell'una o dell'altra parte o di chi si trova in lite con lei, — chi avesse emesso certificati sui fatti relativi alla causa, — i domestici od altrimenti addetti al servizio dell'una o dell'altra parte, — chi fu condannato o si trova in istato di accusa, anche solo in via correzionale, per furto, truffa o falso.

(3) Capoverso del dianzi citato art. 236 del Codice di procedura, ed argomento dall'art. 374 del Codice penale già trascritto in nota sotto il paragrafo precedente.

altro atto d'istruzione, l'esame testimoniale deve farsi dal Conciliatore in udienza pubblica, con assistenza del cancelliere ed alla presenza delle parti comparse, le quali hanno il diritto di rilevare, se vi ha luogo, i motivi di sospetto contro ciascun testimonio e di fargli dirigere quelle interrogazioni che credano atte a rettificare o rischiarare i suoi detti. Prescrivendo l'esame separato, la legge tende ad impedire l'esame di tutti i testimoni *in massa*, che non è il mezzo più utile a scoprire la verità; vuole invece che sieno essi sentiti uno per volta, ed in modo che gli altri esaminandi non possano udire e poi maliziosamente imitare o contraddire la di lui deposizione. Non è questa una regola assoluta; essa non dà luogo a nullità nemmeno negli altri procedimenti: ma non è minore il dovere morale di qualunque giudice di osservarla nell'interesse della verità. S'intende però che per essa non vien meno la facoltà concessa al giudice dall'art. 243 primo capoverso, di richiamare i testimoni che hanno già deposto per porli in confronto tra loro, quando si scorgano in perfetta contraddizione.

III. Giuramento ed altre formalità dell'esame. — Il testimone, prima di essere esaminato deve prestare giuramento: per il che occorre che il Conciliatore premetta una ammonizione che rammenti l'importanza e la santità dell'atto, ed il testimone giuri *di dire la verità* collo speciale rito della religione da lui professata (1).

Prestato il giuramento, e prima di deporre, il testimone deve dichiarare il suo nome e cognome, la sua condizione, età e residenza, — se sia parente o affine di una delle parti, e in quale grado, o se sia addetto al servizio di essa, — se abbia interesse nella causa — art. 242.

Avute queste dichiarazioni, e discusse (ove ne sia il caso) le allegazioni a sospetto le quali regolarmente devono pur precedere la deposizione, il testimone deve rispondere alle interrogazioni *a voce* senza che possa leggere risposte preparate in iscritto, salvochè può essergli permesso per motivi di convenienza di ricorrere a note o memorie. — Il Conciliatore può d'ufficio, o sull'istanza delle parti, fare le interrogazioni opportune per meglio chiarire la verità; può anche, dopo che i testimoni hanno deposto, porli in confronto tra loro. — È vietato alle parti e ai loro procuratori d'interrogare il

(1) Art. 453, 242 e 226 dello stesso Codice. — Sono però eccettuati dalla prestazione del giuramento i minori di quattordici anni ed i condannati per giuramento falso, come si è avanti detto.

testimone o d'interromperlo; essi debbono per questo oggetto rivolgersi al Conciliatore, sotto pena di un'ammenda estendibile a *lire cinque*, e anche dell'espulsione dal luogo dell'esame — art. 243, 464.

Queste formalità, tranne quella del giuramento, che è essenziale, sono puramente direttive ossia tipiche pel Conciliatore, in quanto che gli additano il metodo più sicuro per procedere all'esame con ordine e con garanzia dei diritti delle parti. — Ma che diremo del *processo verbale d'esami?*

Malgrado il contrario avviso di altri scrittori specialisti (1), crediamo fermamente che davanti i Conciliatori non si deve far risultare delle deposizioni in apposito processo verbale, e che anzi questo ripugnerebbe all'indole dei giudizi conciliatoriali non meno che alla legge. Non si dà infatti processo verbale od altro atto scritto nell'istruzione della causa se non là dove la legge per i suoi fini lo ha voluto: tale è la sintesi degli art. 448 a 455 e dei loro intermedi. Si è richiesto il processo verbale nell'art. 452 per far risultare del giuramento della parte; ma nemmeno un'allusione se ne incontra negli art. 453 e 454 dove si scorrono tutte le fasi dell'esame testimoniale. Questo avvicinamento di articoli per noi è decisivo. D'altronde, a che servirebbe il processo verbale se il Conciliatore deve pronunziare immediatamente e colle impressioni della sua coscienza, come un Giurato? Quale interesse potrebbe aversi a conservare la memoria delle deposizioni testimoniali, dappoichè non occorrerà di riv.derle in appello? Chè se accadrà di dover differire l'esame o la prolazione della sentenza ad altro giorno, noi troviamo sufficiente che il Conciliatore prenda semplicemente nota delle generalità dei testi e della sostanza delle deposizioni assunte sovra un foglio volante o meglio sul registro d'udienza, senza condannarsi lui ed il suo cancelliere alla formazione di un processo verbale che per quanto si voglia semplicizzare non può a meno di riuscire a pura perdita di tempo (1).

---

(1) *Manuale* del Perelli, pag. 79 e modulo n. 16, pag. 153; — *Manuale* stampato a Ripatransone pag. 53 e modulo n. 25, pag. 126; — *Manuale* dell'avv. Olivero, pag 45; — *Istituzione* del Neri, pag. 113; — *Guida* del Taddei, formola XVII, pag. 390; — *Regolamento dei Conciliatori di Firenze*, dell'avv. Bozzi; — *Istituzioni di Procedura Civile* del Saredo.

Hanno invece abbracciato il sistema dell'oralità degli esami e delle perizie — oltre il Borsari — Renzi Conciliatore di Sora in un *Compendio di Procedura Civile*, pag. 95; — Caggiano Silvio nel *Commento* agli art. 452, 454, 455. Vedasi inoltre il nostro § 43 del presente Titolo.

(2) Vedasi il § 43. Sotto le leggi di procedura civile del Regno delle Due Sicilie

IV. Rinvii semplici e per ordinanza. — Nell'articolo 453 si dice che, quando occorra di esaminare testimoni, il Conciliatore *stabilisce l'udienza per l'esame;* poi nel capoverso si soggiunge che, se i testimonii siano necessari, e per impedimento legittimo non siano intervenuti all'udienza, il Conciliatore *ne può differire l'esame per pochi giorni:* e finalmente nel successivo art. 454 è prescritto che, quando il Conciliatore stimi conveniente di sentire altri testimoni, *dà le occorrenti disposizioni con ordinanza stabilendone il giorno e l'ora.* In tutti i casi adunque non si opera che un rinvio della causa; ma soltanto nell'ultimo è prescritta *l'ordinanza;* nei due primi basta il solito *semplice rinvio verbale.*

*Si stabilisce l'udienza per l'esame* nel supposto che i testimoni non siano presenti od in pronto per essere sentiti immediatamente; *si differisce l'esame per pochi giorni* (cioè ad un'udienza prossima, affinchè non vadano perdute le impressioni delle già avute deposizioni), qualora i testimoni creduti *necessari* non abbiano potuto comparire per impedimento legittimo; *si dispone con ordinanza,* se il Conciliatore stimi conveniente di sentire *altri* testimoni, oltre cioè quelli già presentati dalle parti. Il che ci sembra potersi verificare in due casi: o quando egli fa uso del già accennato potere discrezionale di aggiungere testimoni indipendentemente dall'istanza delle parti (in questo caso l'ordinanza designerebbe a diligenza di quale delle parti debbano

---

i Conciliatori non hanno mai formato verbale d'esami; e la rassomiglianza è perfetta tra gli articoli 59, 60 e 61 delle stesse leggi cogli articoli 453 454 del vigente Codice Italiano. E si noti che anche pei giudici di circondario vi era l'articolo 144 così concepito: *Nelle cause non soggette ad appello non sarà disteso processo verbale, ma la sentenza conterrà il nome, il cognome, l'età, la professione ed il domicilio de' testimoni; il loro giuramento, la loro dichiarazione se sieno consanguinei, affini, domestici* o *al servizio delle parti: i motivi di ripulsa ed il risultamento delle deposizioni.* Questa disposizione tradotta letteralmente dall'art. 40 della procedura Francese, manca nel Codice Italiano. Secondo noi, non la si è creduta necessaria, perchè le sentenze dei Pretori sono tutte appellabili, e d'altronde è già inerente al sistema delle cause conciliatoriali l'esenzione dal processo verbale d'esami. In quanto però alla menzione della generalità dei testi e del risultato delle loro deposizioni nella sentenza, ci sembra potersi raccomandare ai Conciliatori di non ometterla, non fosse altro che per coprire la loro responsabilità morale.

Ed a questo stesso oggetto taluni Conciliatori sogliono erigere il processo verbale degli esami soltanto in quelle certe cause in cui alla sostanza sovrasta l'impegno delle parti. È un'esuberanza che non nuoce.

Del resto la pratica è ormai generalizzata di non verbalizzare le deposizioni dei testimoni, nè le relazioni dei quesiti: del che si hanno infiniti riscontri nella raccolta del giornale *Il Giudice Conciliatore.*

essere citati gli altri testimoni che si vogliono sentire), ovvero quando un testimonio necessario sebbene citato non sia comparso senza essere legittimamente impedito (in questo caso l'ordinanza infliggerebbe al testimonio le pene della contumacia di cui diremo in appresso). Insomma l'ordinanza qui diviene utile perchè i provvedimenti in essa dati riflettono terzi che non sono in causa piuttostochè le parti, e perchè serve a coprire la responsabilità morale del Conciliatore.

Quanto alla forma delle ordinanze menzionate in quest'art. 454, dispongono gli art. 175 e 176 del Regolamento generale giudiziario che le medesime devono essere iscritte nel registro D, — e devono contenere la precisa indicazione dei nomi e cognomi delle parti, la sostanza dei provvedimenti dati, la data e le sottoscrizioni del Conciliatore e del cancelliere. Sono pubblicate come le sentenze, cioè mediante lettura datane dal cancelliere alle parti presenti od ai loro procuratori, e questa pubblicazione tien luogo di notificazione — articoli 438 e 464 proc. civ.

V. Citazione dei testimoni. — In questa procedura è desiderabile che le parti producano alla prima udienza i rispettivi testimoni, come già prescriveva l'art. 57 delle leggi Napolitane. Ma, se i testimoni non consentono di presentarsi volontariamente, converrà farli citare con biglietto in cui si indichi la causa per cui devono comparire, senza bisogno di altra formalità, come dispone l'art. 238 pel procedimento formale; e quando la citazione di testimoni si debba eseguire nel Comune stesso in cui devono essere esaminati, si potrà fare *verbalmente* colla sola menzione di essa nel registro d'udienza, giusta la facilitazione introdotta dall'art. 427 pel procedimento pretoriale e richiamata pel conciliatoriale nel num. 6 della Tariffa in materia civile. In ogni caso dovranno nella citazione dei testimoni osservarsi i termini prescritti dall'art. 147 (§ 36, pag. 254).

Desumiamo parimente dal procedimento formale (art. 241), la regola che, quando i testimoni comparsi non possano essere sentiti tutti nello stesso giorno, il Conciliatore proroghi l'esame ad altro giorno: nel qual caso non occorre altra citazione nè ai testimoni nè alle parti, ancorchè queste non si siano presentate.

Per i diritti di tariffa della citazione dei testimoni, sì a biglietto che verbale, vedasi il § 33, Tit. 1, pag. 65.

VI. Testimoni contumaci o renitenti. — Sono, propriamente parlando, *contumaci* quei testimoni che regolarmente citati non com-

pariscono senzachè d'altronde facciano constare di un legittimo impedimento, e *renitenti* quelli che comparendo ricusino di giurare o di deporre senza addurre ragioni legittime (1).

Facciamo quindi diverse ipotesi.

*a*) Il testimone non comparisce, ma ha reso noto il motivo dell'impedimento; ed il Conciliatore, stimando necessario quel testimone, o differisce semplicemente l'esame, come si è in avanti detto, ovvero si trasferisce alla di lui abitazione per riceverne l'esame. Trattandosi di sentire un testimone dimorante fuori del Comune, in taluni Uffizi si pratica anche di richiedere per lo esame un altro Conciliatore, come vedremo nel vicino § 55.

*b*) Se il testimone è irragionevolmente contumace, il Conciliatore potrà colla ordinanza di cui nel N. IV condannarlo al rimborso delle spese cagionate da lui e in una pena pecuniaria non maggiore di lire cinque oltre il risarcimento dei danni, mandando inoltre rinnovarsene la citazione a diligenza d'una delle parti — art. 239, 464.

*c*) Qualora poi il testimone si mantenga contumace, anche dopo la seconda citazione, il Conciliatore lo condannerà al rimborso delle nuove spese, e in una pena pecuniaria non minore del doppio della prima, non eccedente lire dieci, e potrà inoltre ordinare ch'egli sia condotto all'esame dalla forza pubblica - *id. id.*

*d*) Quando il testimone non comparso si presenti in seguito e giustifichi un impedimento legittimo, il Conciliatore può (o con altra ordinanza o nella sentenza in merito) rivocare la condanna di lui, e lo esamina, se la causa sia ancora aperta — art. 240.

*e*) Se il testimone è renitente, cioè ricusi di giurare o di deporre senza addurre ragioni legittime, è condannato dal Conciliatore al rimborso delle spese cagionate da lui e in una pena pecuniaria non maggiore di lire cinque, oltre il risarcimento dei danni, con rimessione dell'esame ad altro giorno a spese del testimone — art. 239.

*f*) Se all'udienza di rinvio persista nel rifiuto di deporre o di giurare, è condannato in una pena pecuniaria non minore del doppio

(1) È noto che i confessori, gli avvocati, i procuratori, i medici, i notai, i farmacisti, le levatrici e simili professionisti possono trovarsi in circostanza di non essere obbligati a deporre, quando cioè dei fatti sui quali sono interrogati non hanno avuto conoscenza fuorchè per l'esercizio della loro professione e sotto il vincolo del segreto. Serve di norma l'art. 587 del Codice penale.

della prima, e non eccedente lire dieci, — salvo il disposto dell'articolo 370 del Codice penale — *id. id.* (1).

VII. Riscossione delle pene pecuniarie. — Tanto nei casi enunciati nei tre numeri precedenti, quanto in ogni altro che occorra al Conciliatore di infliggere nell'esercizio delle sue funzioni delle pene pecuniarie nei limiti dell'art. 464 del Codice di procedura civile, si era dubitato da chi e come dovesse operarsene la riscossione.

In proposito emanò una circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 30 novembre 1872, nn. 8839-407, Div. II, Sez. I, ai Primi Presidenti e Procuratori Generali delle Corti d'Appello, del tenore seguente:

« Essendo sorto qualche dubbio circa la riscossione delle pene pecuniarie inflitte dai Giudici Conciliatori, a termini dell'art. 464 del Codice di procedura civile, questo Ministero e quello delle Finanze hanno, di accordo, ritenuto che allo scopo di prevenire ogni difficoltà e mantenere un sistema uniforme in tutto il Regno, convenga lasciare tale incarico esclusivamente agli Agenti demaniali. Epperò io prego la SS. VV. di invitare i Cancellieri degli Uffizi di Conciliazione del rispettivo Distretto a trasmettere entro il termine designato nell'articolo 99 delle *Istruzioni per l'eseguimento della Tariffa penale* del 28 giugno 1866 (cioè nei primi cinque giorni di ciascun mese), alle competenti Intendenze di Finanza le copie od estratti in carta libera delle sentenze con cui sono state pronunciate pene pecuniarie, e delle note di spese, ove ne sia il caso; unendovi l'elenco in due originali uno dei quali sarà loro restituito munito di ricevuta. »

VIII. Indennità ai testimoni. — Il num. 8 della Tariffa giudiziaria civile dispone: *Ai testimoni che dovranno essere esaminati non sarà dovuta alcuna indennità. — Potranno tuttavia i Conciliatori*,

(1) In riassunto: noi crediamo applicabili ai testimoni chiamati davanti i Conciliatori tutti i mezzi di coazione che si usano nel procedimento formale ridotta però giusta l'art. 464 la pena pecuniaria a lire cinque e dieci rispettivamente nei vari casi, ed esclusa la pena corporale dei trenta giorni di carcere contro il testimone due volte renitente, la quale supporrebbe nel Conciliatore una giurisdizione penale che non ha, ma potrebbe poi essere inflitta in giudizio a parte dal Tribunale correzionale in applicazione del succitato art. 370 n. 4 del Codice penale: ciò pel principio che i mezzi coattivi, essendo destinati alla garantia della giurisdizione, devono essere in proporzione dell'ampiezza di questa giurisdizione. Per lo stesso riflesso il risarcimento dei danni non potrebbe mai essere dal Conciliatore aggiudicato in somma superiore alle lire trenta.

*allorchè si tratterà di persone che ritraggono dal lavoro giornaliero la loro sussistenza, accordare ad esse una indennità non minore di centesimi cinquanta, nè maggiore di lire tre, tenendo conto della loro mercede giornaliera e del tempo che avranno impiegato. — L'ammontare delle tasse accordate a tre testimoni esaminati potrà essere ammesso in ripetizione nella definitiva liquidazione delle spese.* Per non fraintendere questa disposizione giova ritenere che la Tariffa parte sempre dal punto di vista di determinare le competenze dovute in ripetizione dalla parte soccombente: del resto non si può dubitare dell'obbligo della parte producente di indennizzare i suoi testimoni, allorchè lo reclamino, comunque essi non abbiano bisogno di quel soldo per vivere. La Tariffa non ha voluto consacrare l'ingiustizia di obbligare un testimone a perdere una mezza giornata di lavoro e trasferirsi forse da altro Comune per comparire davanti il Conciliatore, privandolo del diritto di farsi risarcire della mercede perduta e delle spese erogate; ma ha inteso soltanto d'impedire di sopracaricare la parte soccombente di un cumulo di spese sproporzionato coll'entità della causa: il che risulta ancor più evidente dall'essersi limitate a tre le tasse di testimoni ammessibili *in ripetizione*. Che più? Se contro il testimone contumace possono impiegarsi i mezzi coattivi, se la parte che lo ha fatto citare può ottenere la condanna al pagamento di una somma per titolo di risarcimento di danni, è troppo correlativo ed equo che la parte stessa debba soffrire il peso dell'indennizzo, qualora il testimone che sia comparso lo richiegga, salvo poi a cadere tale indennizzo in tassa di ripetizione, quando concorrano gli estremi, e negli stretti limiti, segnati dal surriferito numero della Tariffa.

**52. Perizia.**

Ripetiamo il testo dell'art. 454, per quanto si riferisce alle perizie davanti i Conciliatori:

« Quando il Conciliatore stimi conveniente di . . . . . . . ordinare una perizia, dà le occorrenti disposizioni con ordinanza stabilendo il giorno e l'ora in cui si dovrà eseguire l'atto ordinato. — Nello stesso modo nomina un altro perito, se una delle parti alleghi a sospetto il primo per motivi fondati. »

Talvolta il Conciliatore, per pronunziare coscienziosamente, può aver bisogno dei lumi di una persona esperta in qualche arte. In tal caso egli, o sull'istanza delle parti o d'ufficio, dà *con ordinanza* le oppor-

tune disposizioni, cioè enuncia l'oggetto della perizia, nomina il perito, stabilisce il giorno e l'ora del disimpegno, il luogo, il modo, tutto ciò insomma che può aver rapporto all'operazione peritale.

Diremo poche cose, ma le più essenziali, su questo genere di prova.

La legge qui esige l'ordinanza: perchè senza la garantia di un mandato del giudice generalmente s'incontrerebbe della ripugnanza ad accettare l'incarico di perito.

Il perito da nominarsi sarà un solo, come si addice a cause di tenue valore, e la di lui scelta apparterrà al Conciliatore; salvochè le parti vadano d'accordo nel nominarlo esse stesse — art. 253, 428.

Se il perito eletto, buonamente invitato dalle parti, non comparisca, verrà citato nella forma stabilita per i testimoni, cioè *verbalmente* se risiede nel Comune, o con biglietto se risiede fuori (§ 51 n. v.); e, se nemmeno comparisca, ovvero comparendo dichiari di non potere o di non volere accettare l'incarico, ovvero venga da una delle parti allegato a sospetto per motivi fondati, il Conciliatore ripeterà l'ordinanza nominando un altro perito — art. 260, 428 (1).

Non possono essere nominati periti quelli che non sarebbero ammessibili come testimoni: i motivi di ricusazione dei periti sono gli stessi che i motivi di ricusazione dei giudici — art. 254 (2).

Sulla forma delle ordinanze suddette e sulla loro pubblicazione, non si ha che da richiamare il già detto nel precedente § in fine del numero IV.

Il perito deve anzitutto prestare giuramento, nella forma stabilita per i testimoni (§ 51 n. III) *di procedere fedelmente nella operazione che gli è commessa e senz' altro scopo che quello di far conoscere al Conciliatore la verità* — art. 259, 428.

È regolare che la perizia segua in presenza del Conciliatore e delle parti: queste devono poter fare al perito le osservazioni che credono del proprio interesse, ed il Conciliatore potrebbe essere nel caso di richiederlo di qualche schiarimento — art. 262. La relazione del perito è fatta *verbalmente*; il Conciliatore non la traduce in processo verbale, ma l'accoglie nell'anima per poi apprezzarla nella sen-

---

(1) Se il perito dimorante nel Comune fosse impedito, il Conciliatore potrebbe anche trasferirsi a sentirlo nella di lui abitazione, s'intende senza dritto di trasferta. Come si vede, citiamo gli articoli riferibili al procedimento formale ed al pretoriale perchè servano di norma, in quanto possano essere applicabili, a senso dell'art. 464.

(2) Sull'incapacità a fare testimonianza vedasi il n. I del § precedente, e sui motivi di ricusazione, il § 29 a pag. 233 e seguenti.

tenza secondo la propria convinzione, la quale non ne rimane vincolata — art. 270, 428 (1).

Quando si trattasse di discutere dei conti, il Conciliatore invece di un perito, potrebbe nominare un *arbitro conciliatore*, con incarico cioè di sentire le parti e conciliarle se sia possibile, in difetto, di dare il suo parere — art. 402, 432 (2).

Per qualunque perizia che occorra davanti i Conciliatori è sempre dovuto ed anche ammesso in tassa l'onorario del perito, nei limiti però e secondo le distinzioni del n. 7 della Tariffa così concepito: *Se i periti sono coltivatori o semplici artigiani, il dritto sarà determinato dal Conciliatore nel limite non minore di centesimi cinquanta, nè maggiore di lire due, avuto riguardo alle circostanze della causa. — Se i periti fossero agrimensori, misuratori, geometri, architetti, od esercitassero altre arti liberali, il dritto sarà fissato dallo stesso Conciliatore colla norma suaccennata nel limite non minore di lire due, nè maggiore di lire quattro.* Come si vede, si vuole un'economia proporzionata alla causa: quindi niun dritto di trasferta; s'intende che il Conciliatore sceglierà sempre un perito che dimori nel Comune. Se però le parti pretendessero che se ne nomini uno, il quale debba trasferirsi da altro Comune, dovrebbero esse sottostare alle maggiori spese senza speranza di ripetizione.

### 53. Verificazioni.

Tra i diversi mezzi di prova stanno le verificazioni giudiziali.

Si direbbe che la *verificazione* è una perizia che il giudice intraprende egli stesso per sua convinzione, per convincersi cioè di prima

(1) Gli stessi dissensi, come per la prova testimoniale, sussistono sul punto della non necessità del processo verbale per la prestazione del giuramento e la relazione del perito. — Si ritenga come fonte storica l'art. 146 delle cessate leggi di procedura per le Due Sicilie: *Nelle cause non soggette ad appello non sarà disteso il processo verbale, ma la sentenza conterrà il nome de' periti, il giuramento da essi prestato ed il risultamento del loro giudizio.* Tradizionale d' altronde è in Italia l'esenzione dai processi verbali per gli incumbenti probatorii nelle cause minime non soggette ad appello, ad esempio dell'art. 42 del Codice Francese, come si riscontra dagli art. 557 del Codice di procedura di Parma, e 117 di quello Sardo dell'anno 1855.

(2) Anche davanti i Conciliatori può essere il caso di dover discutere conti intricatissimi, come quando si chiede una somma non eccedente le lire trenta, quale *residuo* di una lunga contabilità estinta gradatamente.

mano e coi proprii sensi della verità di quanto si cerca. È ben raro che nelle verificazioni i giudici non si trovino in bisogno di farsi assistere da qualche perito o di sentire dei testimoni: ed ecco spiegato il motivo per cui l'art. 454 richiede che il Conciliatore, anche quando stimi conveniente di *fare una verificazione*, emetta le occorrenti disposizioni con ordinanza stabilendo il giorno e l'ora in cui la verificazione sarà eseguita.

Talvolta si tratterà d'ispezionare un oggetto che può essere anteposto al Conciliatore nel suo stesso Ufficio: talvolta invece occorrerà che il Conciliatore si debba trasferire per visitarlo dov'è: in questo secondo caso la verificazione assume la denominazione propria di *visita* od *accesso giudiziale* (1).

Ma la verificazione più importante nei giudizi, e insieme la più complicata, è quella delle scritture private quando ne venga negata o disconosciuta la firma (2). Ad imitazione di quanto prescrive l'articolo 430 pel procedimento pretoriale, il Conciliatore dovrebbe coll'ordinanza che stabilisce il giorno e l'ora della verifica imporre a quegli che ha prodotta la scrittura di depositarla in cancelleria: prudente precauzione per assicurare l'identità e l'inalterabilità di una scrittura impugnata. Del resto, anche in ciò, tutto deve intendersi abbandonato al suo discernimento, alla sua esperienza e sopratutto alla sua responsabilità morale; e così, secondo la diversità dei casi, il Conciliatore ordinerà la comparizione personale della parte che fosse rappresentata da procuratore, si farà presentare delle scritture di confronto con preferenza a quelle che crederà più convenienti, farà scrivere sotto dettatura la parte di cui viene impugnata la firma, assumerà l'assistenza di un perito calligrafo, sentirà in esame i testimoni che siano stati presenti alla sottoscrizione o conoscano il carattere del defunto della cui firma si tratti od abbiano in altro modo

(1) I casi più frequenti di *accesso* sulla località pel Conciliatore saranno quelli in cui si tratti di guasti e danni, dei quali si è discorso nel § 11 di questo titolo a pag. 200. — Ma per qualsivoglia trasferta il Conciliatore non ha dritto ad indennità di sorta, e nemmeno il suo cancelliere, a fronte della vigente Tariffa.

(2) Art. 1321 del Codice civile: Quegli contro cui si produce un atto privato è tenuto a riconoscere o negare formalmente il proprio carattere e la propria sottoscrizione. — I suoi eredi od aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere il carattere o la sottoscrizione del loro autore.

Art. 1322 *id.*: Quando la parte nega il proprio carattere o la propria sottoscrizione, e quando i suoi eredi od aventi causa dichiarano di non conoscerla, se ne ordina la verificazione giudiziale.

cognizione dei fatti che possono influire allo scoprimento della verità: dei quali espedienti razionali della verifica egli si servirà simultaneamente, o singolarmente, o successivamente, come gli ispirerà il suo criterio e la sua coscienza.

Raramente sì, ma può pur essere il caso che il Conciliatore non possa a meno, per la verifica delle scritture, di attingere il confronto del carattere in atti seguiti davanti notaio o altro pubblico uffiziale od in carte depositate o ritenute presso altre persone: e noi crediamo che al Conciliatore non debbano far difetto le facoltà concesse ai giudici in tema di procedimento formale cogli art. 287, 288 e 289 di ordinare colle cautele ivi prescritte la presentazione di quegli atti o carte, sotto pena, pel depositario pubblico, di un'ammenda estensibile a lire cinque, e pel depositario o ritentore privato, del risarcimento dei danni in somma non maggiore di lire trenta.

Crediamo altresì che allorquando il risultato della verifica sia stato quello di convincere il Conciliatore che la scrittura è stata proprio scritta e formata da chi l'ha negata, gli si possa in pena della sua codardia anche in questa sede applicare l'ammenda sino a lire cinque, colla di lui condanna inoltre al risarcimento dei danni in somma non superiore a lire trenta ed alle spese occasionate dalla provocata verificazione, ancorchè per avventura gli si dovesse far ragione nel merito, come è previsto nell'art. 295 per la procedura formale (1).

Qualunque poi sia l'oggetto della verificazione che gli occorra di fare, il Conciliatore nè della sua ispezione oculare, nè degli esami assunti, nè dei giudizi del perito, nè di altro redige processo verbale; egli esamina, dispone, muove dubbi, osserva, ascolta, ed il tutto accoglie nell'animo per tenerne quel conto che crede nella sentenza definitiva, sia che la pronunzi subito sia che la differisca ad altra udienza (§§ 43, 51, 52).

### 54. Cenno sulle presunzioni.

Finalmente tra i mezzi di prova si annoverano anche le *presunzioni*, le quali non sono propriamente prove, ma ne fanno le veci, e sono (come le definisce l'art. 1349 del Codice civile) *le conseguenze*

(1) Tutte queste applicazioni discendono dal generale disposto dell'art. 464 del Codice di procedura civile. — Per quanto riflette la riscossione delle pene pecuniarie inflitte dal Conciliatore, non occorre che di rimandare al § 51, n. VII.

*che la legge o il giudice deduce da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto.* Ond'è che si distiugnono in due specie, quelle cioè stabilite dalla legge — e quelle che non sono stabilite dalla legge, cioè sono lasciate alla prudenza del giudice.

In nna procedura in cui tutto rimane abbandonato al criterio del giudice, poco occorre di osservare sull'argomento delle presunzioni. Ci basterà di richiamare l'attenzione dei Conciliatori sulle due presunzioni delle quali può loro occorrere più di frequente l'applicazione: quella cioè nascente dalla prescrizione, e quella che deriva dalla cosa giudicata. Le prescrizioni, sopratutto quelle di breve termine che abbiamo già avuto occasione di enumerare in nota a pag. 141 , fanno presumere il pagamento; se la legge ha elevato siffatta presunzione al grado di certezza, perchè mai non vi si adatterebbe il Conciliatore, con o senza il giuramento della parte che la invoca? Lo stesso deve dirsi della cosa gindicata, cioè già decisa irrevocabilmente (non importa se da lni stesso o da altro giudice): la sua autorità è tale da dover soggiogare anche la convinzione del Conciliatore.

Riconosciamo però che non giova il tracciar regole al Conciliatore su qnesto argomento, perchè niuno gli chiede conto del modo col quale è giunto a formarsi le convinzioni su cui si fondano le sue sentenze (1).

---

(1) Sulle presunzioni si hanno i seguenti altri articoli nel Codice civile.

Art. 1350. La presunzione legale è quella che una legge attribuisce a certi fatti. Tali sono: 1.° Gli atti che la legge dichiara nulli per la loro qualità, come fatti in frode delle sue disposizioni; 2.° I casi nei quali la legge dichiara che la proprietà o la liberazione risulta da alcune determinate circostanze; 3.° L'autorità che la legge attribuisce alla cosa giudicata.

Art. 1351. L'autorità della cosa gindicata non ha lnogo, se non relativamente a ciò che ha formato il soggetto della sentenza. È necessario che la cosa domandata sia la stessa; che la domanda sia fondata sulla medesima causa; che la domanda sia tra le medesime parti, e proposta da esse e contro di esse nelle medesime qualità.

Art. 1352. La presunzione legale dispensa da qualunque prova quello a cui favore essa ha luogo.

Art. 1353. Non è ammessa veruna prova contro la presunzione legale, quando sul fondamento di essa si annullano certi atti, o si nega l'azione in giudizio, salvo che la legge abbia riservata la prova in contrario.

Art. 1354. Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti, e solamente nei casi in cui la legge ammette la prova testimoniale.

**55. Delegazioni o richieste.**

In materia di prove, sono da ammettersi le delegazioni o richieste da Conciliatore a Conciliatore? (1).

Può presentarsene il caso, se si tratti di ottenere da una parte altrove residente e comparsa per procuratore le sue personali risposte o la prestazione di un giuramento decisorio od anche d'uffizio, ovvero di sentire come testimoni delle persone dimoranti in estraneo Comune forse lontanissimo dalla sede del giudizio. Eppure è molto dubbia la questione se il Conciliatore debba e possa delegare, ossia richiedere degli occorrenti atti istruttorii il collega nella cui giurisdizione dimorano la parte o i testi a sentirsi, e se il Conciliatore a cui viene fatta cotale richiesta debba e possa prestarvisi.

Il capo del Codice di procedura civile che tratta del procedimento davanti i Conciliatori nulla dice in proposito; epperciò taluni tagliano corto sostenendo che si debba ricorrere all'art. 464, il quale per tutto ciò che non è regolato dal suddetto capo vuole che si prenda norma dalle disposizioni del capo che tratta del procedimento pretoriale *in quanto siano applicabili*. Ma sin quì non abbiamo che una petizione di principio poichè la questione sta precisamente nel vedere se e come le delegazioni o richieste siano conciliabili coll'indole caratteristica dei giudizi dei Conciliatori e siano quindi loro applicabili le disposizioni dell'art. 434 che regolano le richieste dei Pretori. Su questo terreno le opinioni sono divise.

Da una parte ci si dice che il Conciliatore nella sua modesta sfera è un giudice come un altro, — che non vi è ragione per cui non debba

---

(1) Propriamente parlando la *delegazione* è fatta da una Autorità superiore ad un'Autorità inferiore, e le *richieste* si fanno tra autorità di eguale grado.

È chiaro che qui parliamo esclusivamente delle *richieste* per incumbenti probatorii, le quali trovano riscontro negli art. 207 al 212 p. c. pel procedimento formale e nel 434 pel procedimento pretoriale.

Anche nelle pratiche per conciliazione volontaria si presenta talvolta il bisogno di qualche nozione di fatto, tale da schindere l'adito ad un felice componimento della controversia: e nessuno contesterà il diritto o darà taccia di eccessivo zelo al Conciliatore, se in simile caso, rinviate opportunamente le parti comparse in conciliazione ad un'altra udienza, si adoperi intanto *officiosamente* presso qualche suo collega od altra Autorità qualunque per procurarsi le occorrenti notizie. Parimente alcuni Conciliatori usano richiedere i loro colleghi di curare la notificazione di avvisi in conciliazione, di biglietti di citazione o di altri atti. Ma non sono queste le richieste di cui si fa qui questione.

avere anch'egli a disposizione tutti i mezzi per conoscere la verità ed illuminare la sua coscienza, — che, proscrivendosi le richieste da Conciliatore a Conciliatore per atti istruttorii, una parte di mala fede potrebbe con affettate assenze eludere le ragioni del suo avversario, — che l'oralità delle istruzioni davanti i Conciliatori è la regola, ma la regola deve piegarsi alle eccezioni volute dalla necessità, tra le quali qnella di doversi ridurre a processo verbale gli atti richiesti al Conciliatore del luogo in cui dimorano la parte od i testi assenti, — che, comunque intralciato e forse bizzarro sia il procedimento delle richieste d'atti d'istruzione tracciato dall'art. 434 del Codice per norma dei Pretori, il Conciliatore richiedente e quello richiesto siccome prosciolti dalle regole del rito possono adattarselo e semplicizzarselo a loro bell'agio (1).

D'altra parte si obbietta:

Che la giustizia del Conciliatore è essenzialmente locale, e non sembra che la giurisdizione di un Conciliatore possa uscire dalla cerchia del suo Comune e communicarsi al Conciliatore di un Comnne diverso;

Che il Conciliatore è un Gindice che ha molta analogia col *giurato* delle assise criminali: la Legge non gli chiede la scrupolosa applicazione delle regole del diritto, delle quali può essere digiuno, bensì un giudizio *ex aequo et bono*, di coscienza: ma l'elemento istruttorio mutuato mediante richiesta a un collega, non cadnto sotto la impressione diretta de' propri sensi, non è più che nna riproduzione, la quale può essere difforme dal vero o riuscire meno esattamente interpretata, ed avrà talvolta l'effetto d'intorbidare la sua coscienza e di deviare il suo retto criterio:

Che non mancano al Conciliatore i mezzi normali per raffermare la propria convinzione senza ricorrere allo spediente pericoloso ed eccezionale delle richieste: egli può cioè della parte e dei testi assenti disporre l'audizione alla sua udienza, e gli inconvenienti di procedere all'atto istruttorio nella sede del giudizio o fuori sono per lo meno eguali; poichè per non incomodare una parte od un teste non si evita

(1) Ecco il testo dell'art. 434 del Codice di proc. civile:

« Quando sia richiesto un Pretore di altro mandamento per atti d'istruzione, il Pretore richiedente stabilisce l'udienza in cui le parti dovranno presentarsi al Pretore richiesto. — Questi, sull'istanza di una delle parti, stabilisce il giorno e l'ora per l'esecuzione dell'atto, dopo la quale rimanda le parti a udienza fissa davanti il Pretore richiedente. »

di dover incomodare l'altra parte od anche entrambe le parti, le quali hanno interesse e diritto di assistere all'incumbente di cui si tratta;

Che colle richieste si viola il principio fondamentale che domina le istruzioni del procedimento conciliatoriale, dovendosi per necessità di cose far constare dal giudice richiesto dell'atto compiuto in apposito processo verbale, anche fuori dei casi per cui gli art. 448 a 455 incluso del Codice di procedura ammettono tale formalità;

Che adattandosi alle richieste dei Conciliatori le norme pretoriali di cui nell'art. 434 dello stesso Codice, ne va di mezzo anche la naturale semplicità e celerità voluta dalla legge per le cause di tenuissimo importo, e d'altronde non riesce così facile correggere e semplicizzare quelle norme senza offendere le garanzie cui hanno diritto le parti.

Aggiungeremo che nei quadri della statistica dei lavori dei Conciliatori richiesta colla Circolare 12 novembre 1869 del Ministero di grazia e giustizia (§ 28, Tit. I, pag. 57), vi era una colonna intitolata: *Numero degli atti delegati da altri Conciliatori;* la quale implica l'approvazione di questo uso di delegare.

Tuttavia non oseremmo pronunziarci sopra una questione che ci sembra doversi prima abbandonare al libero svolgimento della pratica (1).

## SEZIONE II.

### Degli incidenti.

SOMMARIO

56. Incidenti in genere. — 57. Incidente di falso. — 58. Incidente sulla competenza.

**56. Incidenti in genere.**

Durante l'istruzione di una causa possono nascere degli *incidenti*, cioè delle questioni accessorie, preliminari o pregiudiziali, che per così dire s'impongono di essere risolte a parte e prima della questione principale. Ma nelle cause conciliatoriali gli incidenti non possono

(1) La questione è stata trattata più volte nel giornale *Il Giudice Conciliatore*, specialmente nell'anno 1868 a pag. 54 e 387, nell'anno 1870 a pag. 10.

essere che rarissimi; perchè il Conciliatore va sempre dritto al suo scopo, e non s'arresta fuorchè là dove trova un ostacolo od un limite alla sua giurisdizione. Perciò gli incidenti, davanti lui, sono soltanto tre: 1.° L'incidente di ricusa, che ha già formato oggetto della Sezione IV del Capo primo di questo Titolo; 2.° L'incidente di falso; 3.° L'incidente sulla incompetenza (1).

Effetto specifico e comune di tali incidenti è quello di devolvere all' autorità superiore la risoluzione delle questioni incidentali e di tenere intanto in sospeso il corso della causa od almeno l'esecuzione della sentenza.

### 57. Incidente di falso.

L'incidente di falso davanti i Conciliatori è regolato dall' art. 455 della procedura civile;

« Non si fa alcun atto o processo verbale dell'istruzione, eccettuati i casi indicati negli articoli precedenti, e *quello in cui sia impugnato come falso un documento.* — In quest'ultimo caso provvede a norma dell'art. 406. »

Lo stesso rimando è prescritto ai Pretori coll'art. 431.

E l'art. 406 è così concepito:

« Quando sia impugnato come falso un documento, il Presidente *(del Tribunale di commercio)* lo trasmette, dopo di averlo sottoscritto al Procuratore del Re presso il Tribunale civile, e rimette le parti

(1) Alcuni aggiungono l'incidente per le *contestazioni sulla qualità ereditaria* ed insegnano che, queste presentandosi, debba la causa venir rimessa al Pretore od al Tribunale civile. Sicuramente che, se si trattasse della qualità ereditaria *in via di azione*, il Conciliatore non sarebbe mai competente a conoscerne. Ma quando si contesta la qualità di erede per difendersi da una domanda, cioè *in via di eccezione*, abbiamo già veduto nel § 14 a pag. 214 non esservi alcun motivo per cui non si debba declinare dalla regola che il giudice dell'azione è anche giudice dell'eccezione. In tale ipotesi il giudizio del Conciliatore non formerebbe cosa giudicata fuorchè *limitativamente all'oggetto deciso*, senza potor formare un precedente per ritenere erede colui che è stato condannato in tale qualità. Invano si argomenta in contrario dall' art. 723 del Codice di commercio. Senza dire con taluni che il Tribunale di commercio sia un tribunale eccezionale (poichè di tribunali eccezionali non ammettiamo che ve ne siano), osserviamo che potenti ragioni hanno consigliato la legge a sottrarre ai giudici commerciali alcune indagini che si reputano troppo ardue e lunghe od almeno estranee al loro instituto. Ma in un affare di trenta lire quelle ragioni non sussistono più: tant'è che la legge non si occupa dell' incidente sulla qualità ereditaria, e dove ha voluto stabilire degli incidenti lo ha fatto espressamente.

a udienza fissa davanti lo stesso Tribunale, perchè sia provveduto sull'incidente di falso. »

Notiamo in aggiunta alle nozioni sul falso civile date nel Tit. II, § 14, pag. 107.

Altro è *difendersi* contro una scrittura privata, che viene prodotta in giudizio, sia negando il proprio carattere o la propria sottoscrizione, sia dichiarando di non conoscere il carattere o la sottoscrizione del proprio autore, — altro è *prendere l'offensiva* impugnando quella scrittura come falsa. Nel primo caso si fa luogo alla verificazione della scrittura, come si è testè detto sotto il § 53; nel secondo invece si apre l'*incidente di falso civile*. Qualora poi si tratti di atto pubblico ovvero anche di scrittura privata riconosciuta o legalmente considerata come riconosciuta, la cui fede è pareggiata a quella dell'atto pubblico, non può più ammettersi il mezzo della verificazione, ma soltanto quello dell'impugnativa di falsità (1).

Qualunque pertanto sia il documento che una parte dichiarasse di voler impugnare come falso, il còmpito del Conciliatore (al pari di quello del Pretore e del Presidente del Tribunale di commercio) è semplicissimo: egli non ha cioè che da sottoscrivere il documento e trasmetterlo quindi al Procuratore del Re presso il Tribunale civile da cui dipende; rimettendo *con ordinanza* le parti a udienza fissa davanti lo stesso Tribunale perchè sia provveduto sull'incidente di falso (2). La ragione per cui cessano in presenza di una questione di falso le giurisdizioni del Tribunale di commercio, del Pretore e

---

(1) Art. 1317, 1320, 1323 del Codice civile. — In quanto al processo verbale di conciliazione anche per somme superiori a lire trenta, abbiamo a suo luogo (tit. II § 36 pag. 149) dimostrato che, essendo per sè atto pubblico ed autentico, la sua fede non può essere scossa fuorchè mediante la querela di falso.

(2) La legge dice che il Conciliatore *provvede*: dunque egli emetterà un *provvedimento*, che quando vien reso in contraddittorio di parti prende nome di *ordinanza* (art. 50) da iscriversi nel registro D. Ci sembra pertanto impropria la forma di *processo verbale* che si vede adottata in qualche formolario; ed invero coi processi verbali si constatano dei fatti, non si provvede. Tanto meno sarebbe plausibile la doppia forma consigliata dal Taddei (pag. 402 e 403 della *Guida*); cioè il processo verbale per far risultare della impugnazione del documento e l'ordinanza per rimettere le parti al Tribunale civile. A che questo lusso d'atti?

L'ordinanza, oltre la rimessione delle parti al Tribunale, può anche comprendere dei provvedimenti provvisorii sul merito della causa, ordinare per esempio il deposito della somma in questione, come ha ripetutamente deciso la Corte d'Appello di Napoli colle sentenze 27 ottobre 1871 e 6 febbraio 1872, delle quali si è dato il sunto nel giornale *Il Giudice Conciliatore* dell'anno 1872 a pag. 7 e 519.

del Conciliatore, ce la spiega la Relazione Pisanelli: « Quando davanti un Tribunale di commercio venga impugnato come falso un documento, è palese che il medesimo non può conoscere del relativo incidente; imperocchè sia per l'indole stessa della questione, sia per la natura dei poteri che sono conferiti all'autorità giudiziaria in tale materia, sia per l'assistenza che il Pubblico Ministero deve prestare a tutti gli atti del procedimento, la questione del falso non può appartenere alla giurisdizione commerciale. L'incidente sul falso dovrà quindi essere rimesso al Tribunale del circondario. — Per ragioni identiche la stessa disposizione è applicabile alla quistione di falso che fosse elevata nelle cause vertenti davanti i Giudici di mandamento ed i Giudici Conciliatori. »

Non occorre di far presente ai Conciliatori la gravità di tale incidente che tramanda un sì forte odore di criminalità. È troppo certo che a questo punto essi raddoppieranno i loro sforzi per conciliare le parti o quanto meno sfatare il disgustoso incidente. Perciò crediamo di secondare il loro pacifico istinto col suggerire i mezzi che all'uopo somministra la ragion legale.

Primieramente, elevandosi appunti di falsità contro un documento presentato da una delle parti, il Conciliatore esaminerà se questo documento sia assolutamente necessario per la decisione della causa; se non lo è, senza punto arrestarvisi, pronunzierà la sua sentenza, salvo alle parti di fare ciò che credono conveniente perchè sia pronunziato sul documento arguito di falso. Inutile difatti riesce in questo caso la trasmissione del documento al Procuratore del Re; non bisogna dimenticare che l'incidente di falso in sostanza è un mezzo di prova, e che è cosa vana il provare una falsità che alla fin dei conti non potrebbe avere alcuna influenza sulla decisione in merito (1).

In secondo luogo, il Conciliatore prima di fare la trasmissione dovrebbe ben accertarsi della determinata volontà del producente di volersi servire del documento arguito di falso; perocchè qualora questi dichiari di non volersene servire e di appigliarsi ad altro mezzo di prova, sarebbe affare finito, ad esempio di quanto è stabilito nell'articolo 300 del Codice di procedura pel procedimento formale; si riterrebbe cioè il documento per rigettato, pronunziando come se il medesimo non esistesse.

(1) È costante su questo punto la giurisprudenza francese relativamente al *Giudice di pace*, il quale si trova nella stessa condizione dei nostri Pretori e Conciliatori.

Finalmente, il Conciliatore non si riterrebbe in obbligo di fare la trasmissione del documento, salvochè l'interpellanza fatta al producente se intenda di farne uso e la risposta affermativa dello stesso producente siano fatte dalle parti personalmente ovvero da mandatarii muniti di una procura speciale espressa che li autorizzi a fare quelle dichiarazioni (1).

**58. Incidente sulla incompetenza.**

Premettiamo il testo degli art. 456, 457, 458 e di parte del 459 del Codice di procedura civile:

Art. 456. « L'azione d'incompetenza proposta da una delle parti non sospende il corso del giudizio, se il Conciliatore non la creda fondata. In questo caso il Conciliatore deve spiegare i motivi del suo

---

(1) Tenuto conto che in questa procedura tutto è orale, senza formalità e senza termini, possono servire di norma ai Conciliatori gli art. 296 al 301 del Codice di procedura civile che qui trascriviamo:

Art. 296. La querela di falso si può proporre in giudizio civile, sia come oggetto principale della causa, sia incidentalmente nel corso di essa. — La querela si può proporre quantunque il documento sia stato riconosciuto per vero dalle parti, eccettuato soltanto il caso in cui la verità del medesimo sia stata dichiarata per sentenza irrevocabile in giudizio di falso civile o penale.

Art. 297. La querela di falso incidente si può proporre in qualunque stato o grado della causa.

Art. 298. La parte che intende proporre la querela di falso deve interpellare innanzi tutto l'altra parte se voglia o no servirsi del documento impugnato, con protesta che, se voglia servirsene, proporrà la querela di falso.

Art. 299. La parte interpellata deve notificare all'altra la sua dichiarazione, se intenda o no servirsi del documento prodotto. — Per questa dichiarazione il procuratore deve essere munito di mandato speciale, salvo che la parte sottoscriva la comparsa.

Art. 300. Quando la parte interpellata dichiara di non volersi servire del documento, questo si ha senz'altro per rigettato in quanto riguarda i contendenti, salvo alla parte interpellante di trarne le induzioni che creda utili, e di fare le domande di danni che possano esserle dovuti.

Art. 301. Quando la parte interpellata dichiari volersi servire del documento, o non risponda all'interpellanza nel termine ordinario, l'altra parte, se persista nella sua istanza, dichiara con atto ricevuto dal cancelliere di proporre la querela di falso, esprimendone i motivi. — Per questo atto il procuratore deve essere munito di mandato speciale, salvo che la parte sottoscriva la comparsa. — Il documento impugnato rimane in deposito nella cancelleria. — Il cancelliere entro ore ventiquattro presenterà l'atto al presidente, il quale con decreto in fine di esso delega un giudice per procedere alla istruzione. — Copia dell'atto e del decreto è notificata all'altra parte.

avviso con semplice atto, e trasmettere copia al Pretore del mandamento, il quale pronunzia sull'incidente.

La sentenza definitiva del Conciliatore non può eseguirsi finchè il Pretore non abbia pronunziato sull'incidente.

Quando il Pretore dichiari l'incompetenza, il giudizio davanti il Conciliatore si ha come non avvenuto. »

Art. 457. « Le parti possono far pervenire al Pretore le loro memorie e i documenti.

La sentenza del Pretore è spedita d'uffizio per copia al Conciliatore. »

Art. 458. « Quando il Conciliatore creda fondata l'eccezione d'incompetenza proposta dalla parte, o senza eccezione di parte si reputi incompetente per materia o valore, esprime con semplice atto i motivi del suo avviso, e ne trasmette copia a norma dell'art. 456.

Il corso del giudizio resta sospeso finchè il Pretore non abbia pronunziato sull'incidente. »

Art. 459. (1.ª parte) « Quando l'incidente sulla incompetenza elevato dalle parti non sia stato sottoposto al Pretore, o il Conciliatore non abbia d'uffizio elevato l'incidente della incompetenza per materia o valore, le parti possono appellare dalla sentenza, e l'appello non ha effetto sospensivo. »

Giova esaminare distintamente a quale criterio s'informino i premessi articoli — da chi, con quali effetti e come si proponga l'incidente sulla incompetenza — come ne giudichi il Pretore — quali le differenze tra l'incidente e l'appello — quali infine le tasse ed i diritti di tariffa.

I. Criterio dominante della legge. — Abbiamo ripetuto molte volte che il Conciliatore è sovrano (e diciamolo pure *dèspota*) nella sua piccola giurisdizione, sia in quanto alla scelta ed applicazione dei mezzi che possono condurlo a discernere la verità, sia in quanto al merito delle sue sentenze: le quali non sono mai appellabili, fuorchè si tratti della sua incompetenza — art. 481. Decidendo egli libero dai ceppi che incatenano gli altri giudici — per servirci delle parole di un celebre pubblicista Francese (1) — non ha altro regolatore che la sua saggezza. La legge, piena di fiducia nella rettitudine delle sue intenzioni, copre di un velo, che nessuna autorità ha il dritto di squarciare, tutto ciò che egli fa nella sfera delle sue

(1) Henrion de Pensey, trattato *De la justice de paix*, vol. 2º, pag. 213.

attribuzioni, e l'obbligo di non sortirne è il solo che la legge gli impone.

Altrettanto avara però, e diffidente, gli si mostra la legge, allorquando sia o possa essere in questione la sua competenza. Invece che gli altri giudici hanno il diritto di dichiarare la propria competenza od incompetenza in qualunque causa che venga loro sottoposta, il Conciliatore non ha che il dovere di esprimere il suo avviso in proposito: ogni cognizione sulla eccezione o sul dubbio della sua incompetenza rimane devoluta all'autorità superiore, la quale secondo le leggi Napolitane ed il progetto del Codice era il Tribunale civile, e nel Codice passato in legge è il Pretore (1).

Questo divieto al Conciliatore di pronunziarsi sulle questioni di competenza od incompetenza, tranne in via di semplice parere, è veramente la chiave della volta del sistema, e risulta spiccatamente dal contesto dei quattro articoli in esame; vedendosi come in essi vengano accolte tre speciali sanzioni per guarentirne l'osservanza, cioè: 1° Il diritto di una delle parti di proporre l'incidente colla eccezione d'incompetenza; 2° L'obbligo del Conciliatore di elevare lo stesso incidente, anche senza eccezione di parte, ove si tratti d'incompetenza per materia o valore; 3° La facoltà della parte di appellare dalla sentenza del Conciliatore, ove questi abbia mancato al suo dovere di sottoporre al Pretore l'incidente da lei proposto od a quello di elevare egli stesso d'uffizio il detto incidente.

Così le questioni di competenza cadranno sempre in un modo o nell'altro sotto la decisione del Pretore: od in via d'incidente *in primo grado*, od in via di appello *in secondo grado*.

II. Da chi, con quali effetti e come si propone l'incidente. — L'eccezione d'incompetenza può essere proposta da una delle parti o rilevata d'uffizio dal Conciliatore. È proposta *da una delle parti*, senza distinzione tra l'incompetenza assoluta e la relativa; è rilevata d'uf-

(1) A giustificazione del principio generalmente adottato nel Codice ogniqualvolta si è trattato di sottoporre l'autorità del Conciliatore all'autorità giudiziaria superiore, opportunamente osservò il ministro Vacca nella sua relazione al Re: « Temevansi forse le rivalità tra i Conciliatori ed i Pretori? Sopra diffidenze non giustificate dai fatti mai si fondano istituti normali o ragionevoli. Forse si è creduta insufficiente la capacità del Pretore a riconoscere la competenza o l'incompetenza dei Conciliatore? Ciò contrasta con le attribuzioni che furono conferite al Pretore come sue proprie. Del resto ripugna all'indole dei giudizi dei Conciliatori l'innestarvi un giudizio formale, solenne, dispendioso davanti ad autorità nei più dei casi lontana ».

fizio, soltanto se si tratti d' incompetenza assoluta cioè per ragione di materia o valore (1).

Propostasi dalla parte o rilevatasi d'uffizio l'incompetenza, nasce l'incidente con effetto devolutivo o sospensivo. Affinchè l' incidente ottenga il suo effetto *devolutivo*, è necessario che il Conciliatore immediatamente provochi egli stesso la decisione del Pretore sulla questione o sul dubbio della competenza: ciò che fa con un semplice atto, come or ora vedremo. L'effetto *sospensivo* non è sempre eguale, cioè: se il Conciliatore non crede fondata l'eccezione d'incompetenza proposta dalla parte, la legge sospettando la medesima puramente dilatoria e cavillosa gli dà facoltà di proseguire in causa (2), e così l'effetto sospensivo è limitato all'esecutività della sentenza definitiva che il Conciliatore proferisse prima della pronunzia del Pretore sull'incidente; se invece il Conciliatore crede fondata la detta eccezione, o senza eccezione di parte si reputi incompetente per materia o valore, il corso del giudizio resta sospeso finchè il Pretore, non abbia pronunziato sull'incidente.

Con un *semplice atto*, specie di nota informativa o rapporto in via interna da Uffizio ad Uffizio, il Conciliatore esprime i motivi del suo *avviso*, cioè della sua modesta opinione, sulla propria competenza od incompetenza. L'atto si scrive nel registro D: deve contenere la precisa indicazione dei nomi e cognomi delle parti, i fatti sostanziali della causa, la data e le sottoscrizioni del Conciliatore e del cancelliere (3). Copia di quest'atto viene subito trasmessa in piego d'uffizio al Pretore del Mandamento.

---

(1) Intorno alla distinzione della incompetenza in assoluta e relativa rimandiamo il lettore al § 16 di questo Titolo a pag. 217. — Si noti altresì che la legge parla d'incompetenza proposta *da una delle parti*: non potrebbe esserlo dall'attore, quando si tratti d' incompetenza relativa, perchè questi col fatto stesso della citazione vi avrebbe rinunziato. Perchè dunque nell' art. 556 la legge adopera la parola *azione* là dove usò sempre dire *eccezione d' incompetenza?* Noi crediamo di ravvisarvi un errore di stampa o di redazione, sebbene altri siasi studiato di giustificare la parola *azione*, siccome usata in un sistema armonicamente derogativo al diritto comune. Vedasi la monografia dell'avv. Guglielmo Levi nel giornale *Il Giudice Conciliatore* del 1872 a pag. 289.

(2) Interpretiamo l'art. 456 nel senso che si accordi al Conciliatore una semplice facoltà di non sospendere il corso del giudizio, perchè nulla deve impedirgli (fuori dei casi in cui ogni più lieve indugio potesse riuscire funesto al creditore) di rinviare puramente la causa ad altra udienza, onde frattanto emetta il Pretore la sua deliberazione, la quale di regola non si farà attendere che di pochi giorni.

(3) Art. 175 e 176 del Regolamento generale giudiziario. — Non esistendo alcun verbale di causa nel quale siano riassunte le domande e le difese, nè proponendosi

III. Giudizio del Pretore. — Il Pretore conosce e giudica sul punto incidentale della competenza in un modo economico *sui generis*, cioè dal suo gabinetto in via interna e quasi amministrativa, senza forma di giudizio, *senza citarsi o udirsi le parti*, come si esprimeva l'articolo 64 delle leggi di procedura Napolitane. Se le parti si presentassero, non sarebbero nemmeno ascoltate; una sola facoltà loro concede la legge, ed è quella di far pervenire al Pretore le loro memorie e i documenti (1). Il Pretore pronunzia *una sentenza*: dice la legge. Troviamo che sarebbe stato più esatto il ritenere la qualifica *deliberazione* in uso nelle suddette leggi: ma in sostanza le si è voluto attribuire l'importanza e gli effetti di una sentenza, e quel che è più, di una sentenza *in secondo grado*, cioè inappellabile al Tribunale civile, sebbene in realtà il Pretore non pronunzi che *in primo grado* (2).

La sentenza del Pretore non è pubblicata all'udienza nè in altro modo diretto notificata alle parti; essa viene spedita d'uffizio *per copia* al Conciliatore. Così le parti ne prenderanno cognizione nella cancelleria del Conciliatore dove rimane patente: se però avessero interesse di estrarne copia *per uso proprio*, dovrebbero rivolgersi al cancelliere del Pretore presso cui rimane l'originale.

Che avverrà a seguito della sentenza del Pretore? Se questa dichiara la competenza del Conciliatore, la causa continua davanti lui,

la stessa eccezione d'incompetenza fuorchè verbalmente al pari di ogni altro atto d'istruzione, è necessario che in questo *semplice atto* si raccolgano elementi sufficienti per cui il Pretore possa ben penetrarsi della questione di competenza che gli viene sottoposta, indipendentemente anche dalle memorie e documenti che le parti sono in facoltà di fargli pervenire.

(1) *Memorie* sono le ragioni delle parti, scritte in carta libera, rivolte ad illuminare il Pretore sulla questione di competenza nel senso che esse abbiano interesse di sostenere; *documenti* sono i titoli presentati in causa.

(2) Infatti il Pretore ha davanti a sè un semplice parere del Conciliatore, non una sentenza da confermare o riformare *in grado d'appello*. Nè ci sgomenta l'articolo 83 del Codice di procedura civile così concepito: « I Pretori pronunziano in grado d'appello sulle sentenze dei Conciliatori nei casi degli art. 456, 458 e 459. » Imperocchè nei casi degli art. 456 e 458 i Conciliatori non pronunziano sentenza relativamente alla competenza, e d'altronde l'art. 331, 1.° capoverso, è là per avvertirci senza ambagi che le sentenze dei Conciliatori non sono appellabili fuorchè per i motivi indicati nell'articolo 459. Però il vizio nella redazione dell'art. 83 c'è, ed avrebbe bastato ad evitarlo l'attenersi alle parole del progetto « *sulle questioni accennate negli art. 456, 458 e 459* », ovvero spiegare *sugli incidenti e sulle sentenze dei Conciliatori nei casi*, ecc. Non è la prima volta che ci tocca di notare come il progetto Pisanelli sia stato riveduto in peggio dalla Commissione incaricata di dare l'ultima mano al Codice.

e sarà ripresa con citazione per biglietto ad istanza della parte più diligente, salvochè il Conciliatore avesse già proferito sentenza definitiva a termini dell'art. 456, nel qual caso non occorre più che di dare esecuzione alla medesima. Se invece dichiara l'incompetenza, il giudizio davanti il Conciliatore si avrà come non avvenuto, e cadrà con esso la sentenza definitiva che fosse stata proferita nel caso ora accennato: vedrà quindi l'attore come e davanti qual giudice competente possa riprodurre la sua domanda (1).

IV. Differenze tra l'incidente e l'appello. — Altra delle sanzioni, con cui la legge vincola il Conciliatore a non pronunziarsi sulla propria competenza ed a non mai uscirne, è l'appello. Viene cioè fatta facoltà alle parti di appellare, quando l'incidente sulla incompetenza da una di esse elevato non sia stato sottoposto al Pretore, o il Conciliatore non abbia d'uffizio elevato l'incidente della incompetenza per materia o valore: facoltà ben ristretta, se si consideri presupporsi che il Conciliatore abbia mancato ad ogni suo dovere, ciò che accadrà rarissime volte. È questa l'unica eccezione al principio della inappellabilità delle sentenze conciliatoriali.

L'incidente e l'appello sono diretti ambedue a regolare con analogo procedimento la competenza del Conciliatore.

Vi è però qualche differenza tra l'uno e l'altro. L'incidente sospende il corso del giudizio, se il Conciliatore creda fondata l'incompetenza proposta dalla parte, oppure abbia rilevata egli stesso l'incompetenza assoluta; non sospende il corso del giudizio, se si tratti d'incompetenza assoluta o relativa che il Conciliatore non creda fondata: salvochè in questo caso non può eseguirsi la sentenza definitiva del Conciliatore finchè il Pretore non abbia pronunziato sull'incidente. L'appello non sospende nemmeno l'esecuzione della sentenza.

L'incidente è un atto del Conciliatore, e fa rimanere la causa in sede di conciliazione sino a decisione del punto sull'incompetenza;

(1) La sentenza pretoriale dichiara — nè più nè meno — la competenza od incompetenza del Conciliatore dinanzi a cui è sorto l'incidente; non dice precisamente quale sia l'autorità competente da adirsi in quella determinata causa; se non è competente il Conciliatore adito, lo sarà un altro Conciliatore, questo o quel Pretore, questo o quel Tribunale. Ma l'indagine rimane all'attore, il quale potrà bensì inspirarsi ai motivi della sentenza Pretoriale ma non dovrà ritenersene in alcuna guisa vincolato. Inutile poi l'aggiungere che in ogni caso la sentenza del Pretore, circoscritta al punto della competenza, non sarà mai per invadere o decidere il merito della causa. In altri termini: il Pretore ha soltanto il *veto* per impedire che il Conciliatore pronunzi in causa che non sia di sua competenza.

l'appello è atto di parte, e devolve la causa al Pretore, salvo a ritornare in conciliazione se venga deciso che era competente il Conciliatore.

Il Pretore giudica sull'incidente *in primo grado*, sull'appello *in secondo grado*. È però vero che, tanto le sentenze sull'incidente, quanto le sentenze sull'appello, hanno il valore giuridico di sentenze pronunciate in secondo grado, cioè inappellabili e passate in giudicato (articolo 83 del detto Codice): tutte, noi crediamo, potrebbero essere deferite alla Corte di cassazione.

Ritenute le esposte differenze tra gli incidenti e gli appelli, è chiaro che non può ravvisarsi regolare la pratica di quei Conciliatori che decidono insieme al merito le questioni di competenza. La legge vuole che su queste il Conciliatore esprima soltanto il suo avviso con atto semplice e lo trasmetta al Pretore. Se invece la questione di competenza è già decisa con sentenza del Conciliatore, la parte cui non convenga è costretta ad appellare, senza che fosse necessario, ed in un caso che la legge ha voluto evitare. Invano il Conciliatore trasmetterebbe egli stesso la sua sentenza al Pretore per averne l'approvazione; il Pretore troverebbe già decisa la questione di competenza, senza poterla nè approvare nè riformare, poichè *in grado d'appello* egli deve essere investito dalla parte e non dal Giudice.

Di ogni dippiù che concerne l'appello si tratterà nel Capo VI, pag. 281.

V. Tasse e dritti di Tariffa. — Trannechè l'atto semplice con cui si solleva l'incidente sulla incompetenza deve essere iscritto sul registro D composto di carta bollata a dieci centesimi, tutto il resto che si riferisce all'incidente stesso, compresa la sentenza del Pretore e la copia da trasmettersi al Conciliatore, devè farsi in carta libera, giusta la risoluzione Ministeriale citata nel § 34 del Tit. I a pag. 69. Se però le parti richiedessero per uso proprio la copia del semplice atto o della sentenza pretoriale, dovrebbe rilasciarsi la prima in carta bollata da dieci centesimi e la seconda in carta da una lira.

Niun dritto parimente compete nè al cancelliere di conciliazione nè a quello della Pretura per i relativi atti o copie, fuorchè si tratti di copie richieste dalle parti (1).

Qui però nasce una questione.

(1) Risoluzione di quesito del giornale *Il Giudice Conciliatore* dell'anno 1873 a pag. 418.

Il num. 2 della Tariffa civile accorda al cancelliere del Conciliatore il dritto di sessanta centesimi *per ogni sentenza portante decisione della causa ovvero incompetenza del Conciliatore*. Quale sarà la sentenza portante incompetenza del Conciliatore? Non altra che quella del Pretore. Sembra invero strano che al cancelliere si conceda un dritto per sentenza che non emana dal di lui Ufficio; ma cessa la meraviglia se si consideri che il sistema della vigente Tariffa in rapporto al cancelliere del Conciliatore è stato quello di fissargli li sessanta centesimi *una volta tanto* per tutta la causa, senza tener conto della sua assistenza e redazione d'atti pei quali non assegna alcun dritto (verbali di giuramento, ordinanze, semplici atti, dichiarazione d'appello ecc.), — che i giudizi conciliatoriali hanno fine o con sentenza definitiva del Conciliatore o colla pronunzia pretoriale d'incompetenza, — che sarebbe ingiusto negare al cancelliere quel misero dritto, soltanto perchè la causa terminò con una dichiara d'incompetenza, — difatti il precitato numero della Tariffa si riferisce all'art. 456 del Codice di procedura nel quale si accoppiano la sentenza definitiva del Conciliatore ed il giudizio mandato in fumo dal Pretore, — che infine male applicherebbesi quel dritto al cancelliere del Pretore perchè, se si fosse voluto darlo a lui, troverebbesi allogato nel titolo 2° e non nel titolo 1° della Tariffa.

## SEZIONE III.

### Della interruzione e della cessazione del procedimento.

SOMMARIO



#### 59 Riassunzione d'istanza.

Abbiamo veduto nel § 43, pag. 266, come l'istruzione delle cause conciliatoriali possa e debba mantenersi *continua*, ognivoltachè non riceva il naturale suo compimento in una conciliazione od in una sentenza alla prima udienza, come è nel voto della Legge. Ma per diversi motivi può il procedimento rimanere interrotto, ed allora per

riassumere la causa riesce necessaria una nuova citazione: ciò che si chiama ripresa o *riassunzione d'istanza.*

L'interruzione si verifica: sia quando ambedue le parti tralasciano di comparire all'udienza del rinvio, od il rinvio manca perchè vi fu di mezzo un incidente di ricusa o d'incompetenza o di falso; sia quando una delle parti, nell'intervallo tra la citazione e la sentenza, muore, — o cambia stato, per esempio un maggiorenne che venga interdetto per infermità di mente o per condanna, — o cessa dall'ufficio per cui stava in giudizio, per esempio un tutore che cessa dalla tutela con la maggiore età del minorenne. Non si farebbe però luogo a riassunzione d'istanza pel sopravvento di tali casi, quando la causa fosse già appuntata a decisione.

A questo si riduce l'applicazione degli art. 332, 333, 334 del Codice di procedura civile ai giudizi conciliatoriali in virtù dell'art. 464.

Se la parte citata per riassumere l'istanza non comparisca, la causa si prosegue in sua contumacia — art. 337.

### 60. Perenzione d'istanza.

« L'istanza però non proseguita è perenta al compiersi di mesi sei dall'ultimo atto ». Così il 2° capoverso dell'art. 464. — Ciò vuol dire che, trascorsi sei mesi senzachè in una causa davanti il Giudice Conciliatore siasi fatto alcun atto di procedura, la legge desiderosa di porre un limite alla durata delle liti presume che l'istanza sia stata volontariamente abbandonata dalle parti. L'eguale presunzione ha luogo per le cause davanti i Pretori ma col termine di un anno, e davanti i Tribunali e le Corti d'appello col termine di tre anni — art. 338, 447.

La perenzione si opera di diritto; ed ha luogo contro qualunque persona, anche privilegiata, quali sono lo Stato, gli istituti pubblici (Provincie, Comuni, Opere pie), i minori ecc, salvo il regresso contro gli amministratori — art. 339, 340.

Vi è qualche analogia tra la perenzione e la prescrizione; ma differiscono sostanzialmente in ciò che la prescrizione estingue l'azione, cioè il diritto, e la perenzione non estingue l'azione, bensì rende nulli gli atti della procedura; fermo però in sede conciliatoriale il giuramento che si fosse prestato, poichè è questa l'unica prova che risulti da processo verbale — art. 341. Ed in quanto alle spese del giudizio perento, ciascuna delle parti sopporta quelle che ha fatte — art. 342.

Così la perenzione non toglie che le parti possano riattivare un nuovo giudizio, e far valere la stessa azione, purchè questa nell'intervallo non sia stata colpita da prescrizione. Operatasi nei giudizi di appello o di rivocazione, dà forza di cosa giudicata alla sentenza impugnata — art. 341.

Si ritiene che abbia rinunziato alla perenzione chi trovandosi citato per la continuazione del giudizio dopo la scadenza delli sei mesi, non la proponga espressamente prima di ogni altra difesa — art. 340.

Crediamo altresì che varrebbero ad interrompere la prescrizione, non solamente gli atti di procedura e gli incidenti di ricusa d'incompetenza o di falso in corso, ma anche una chiamata in conciliazione e la costituzione valida di un compromesso, non però le trattative private e stragiudiziali di transazione.

### 61. Rinunzia agli atti del giudizio.

Affine alla perenzione è il recesso ossia *la rinunzia agli atti del giudizio*, e ne produce sostanzialmente gli stessi effetti.

La perenzione presume l'abbandono della causa; nella rinunzia agli atti si ha l'abbandono espresso e formale. La rinunzia lascia intatta l'azione, il credito se e come esista: le cose sono ricollocate nello stato in cui erano prima della domanda. Essa può farsi con effetto in qualunque stato e grado della causa, ma a queste condizioni: 1° Che l'altra parte l'accetti; 2° Che se ne faccia constare con atto scritto, il quale davanti i Conciliatori non può essere che un processo verbale da iscriversi nel registro B; 3° Che il rinunziante si obblighi a pagare le spese del giudizio: 4° Che per le persone sottoposte all'amministrazione od assistenza altrui la rinunzia venga fatta ed accettata nella forma stabilita dalla legge per abilitarle a stare in giudizio; 5° Che ove le parti od una di esse fossero rappresentate da un mandatario alle liti si faccia fede di un mandato speciale — articoli 343, 344, 345.

Richiamiamo in argomento ciò che si è detto nel § 5 del Tit. II a pag. 81, e sopratutto la distinzione ivi accennata tra la rinunzia agli atti e la rinunzia all'azione. Si rinunzia agli atti per regolarizzare la domanda o riproporla in condizioni e tempo migliori; si rinunzia all'azione, ossia al diritto, per parte dell'attore se si accorge che la sua domanda è insussistente, e per parte del convenuto se riconosce il buon diritto della domanda dell'attore e dichiara di acquietarvisi.

La rinunzia all'azione presenta più spiccato il carattere della conciliazione o transazione, di modo che l'azione non potrebbe più essere riproposta se la rinunzia risulti da regolare processo verbale accolto nel registro B.

### 62. Applicazione delle premesse nozioni alla formazione dei quadri statistici.

Le premesse nozioni hanno un valore assai limitato davanti i Giudici Conciliatori, dove tutto per lo più si fa e si conchiude oralmente e senza tanto badare alle sottigliezze processuali. Importa però tenerle ben presenti nella formazione dei quadri statistici. Il caso se n'è presentato specialmente nella statistica dell'anno 1869 (Tit. I, § 28, pag. 57). Nei quadri diramati all'uopo dal Ministero si dovevano annotare in distinte colonne le cause *pendenti*, quelle cessate *per perenzione d'istanza*, quelle cessate *per rinunzia agli atti del giudizio*.

Sono cause *pendenti* non solamente quelle in cui si conserva il filo degli atti istruttorii, ma anche quelle che sono state per qualunque motivo abbandonate dalle parti sintantochè non siano decorsi i sei mesi della perenzione: da non confondersi però queste cause abbandonate colle *sospese* per un incidente di ricusa o d'incompetenza o di falso, le quali trovano sede in apposite finche dei detti quadri.

Sono cause *cessate per perenzione* quelle che sono state abbandonate da oltre sei mesi.

Sono cause *cessate per rinunzia agli atti*, quelle sole per cui la rinunzia è formale, risultante cioè da apposito processo verbale. Le altre per cui la rinunzia fosse stata soltanto orale dovrebbero relegarsi fra le pendenti o le perente, secondochè sono o non trascorsi i sei mesi dall'ultimo atto di procedura.

Resta però fermo ciò che abbiamo rilevato nel § 32 del Tit. II a pag. 141 circa le conciliazioni orali. Le cause così finite, con analoga annotazione sul registro A, non dovrebbero nella formazione delle statistiche considerarsi *pendenti*, come si è preteso da qualche Procuratore del Re nell'anno 1870 (1).

---

(1) Per più estese istruzioni, si può consultare il giornale *Il Giudice Conciliatore*, a pag. 801 dell'anno 1869, ed a pag. 2, 5, 21, 41, 127 dell'anno 1870.

# CAPO QUARTO

## Delle sentenze e della loro esecuzione.

### SOMMARIO



### 63. Sentenza definitiva del Conciliatore.

L'art. 460 della procedura civile è così concepito:

« La sentenza definitiva del Conciliatore deve contenere l'indicazione del nome e cognome, del domicilio, o della residenza delle parti, le domande e le eccezioni, le circostanze influenti, il dispositivo. »

Terminata la discussione, se non si è potuto ottenere la conciliazione, se la causa non è stata fuorviata da alcun incidente, il Conciliatore deve rendere sentenza, — alla prima udienza, od a quella cui siano state non interrottamente rinviate le parti, od a quell'altra che sia stata fissata in apposito biglietto citatorio se la causa abbia sofferto interruzione. La sentenza è l'atto con cui il giudice pone fine al litigio, epperciò chiamasi *definitiva*. In questa sede si parla sempre di sentenze definitive; davanti un giudice incensurabile, non rimorchiato dalle regole della procedura e del diritto, le sentenze *interlocutorie* non hanno ragione di essere, nemmeno le *provvisionali*, e nemmeno le *ordinanze* fuori dei casi indicati negli articoli 454 e 455.

Rileviamo dal premesso art. 460 che, oltre all'essere intestata in nome del Re, come vuole l'art. 54 per le sentenze rese da ogni autorità giudiziaria, la sentenza del Conciliatore deve particolarmente contenere:

1.° *L'indicazione del nome e cognome delle parti*, — altrimenti non si saprebbe dare esecuzione ad una sentenza che non lascia conoscere chi è colui a favore o a danno del quale è stata pronunziata. Crediamo pur utile che esprima la rispettiva qualità delle parti, cioè di attore, di convenuto, di interveniente o di chiamato in causa, come richiede l'art. 268 del Regolamento in tema di procedimento formale;

2.° *L'indicazione del domicilio o residenza di esse*, — sia per contrassegnare con certezza le persone, sia per indurre la regolarità della

notificazione, senza cui non decorrono i termini, nè diventa esecutoria la sentenza (1);

3.° *Le domande* (principali e riconvenzionali) *e le eccezioni*, — senza del che rimarrebbe incerto di che siasi trattato, donde anche molti appigli contro l'esecuzione;

4.° *Le circostanze influenti*, — specie di motivazione senza impegno e senza metodo razionale, semplici indicazioni dei fatti narrati dalle parti, delle prove raccolte, delle ragioni, di tutto ciò insomma che si crede conducente alla decisione, affinchè sia reso omaggio alla civiltà moderna la quale non consente più a verun giudice di condannare o di assolvere di suo arbitrio od *ex informata conscientia*;

5.° *Il dispositivo*, — in cui propriamente consiste la sentenza, perchè con esso si dispone, si ordina, si comanda ciò che è di diritto delle parti, e senza di esso si avrebbe, invece di una sentenza, una dissertazione o un parere, qualche cosa insomma da non poter essere traducibile in esecuzione forzata.

Conviene risalire per mezzo degli art. 464 e 447 agli art. 437 e 360 num. 8° e 9° del Codice per ritenere che la sentenza del Conciliatore deve essere datata e da lui sottoscritta; prima ch' egli vi abbia apposta la sua firma, meglio che una sentenza, si avrebbe un progetto di sentenza, ed il cancelliere che ne spedisse copia potrebbe essere punito come falsario (§ 29, Tit. I, pag. 59).

Nello stesso modo apprendiamo dall' art. 439 che il Conciliatore dovrà nella sentenza tassare le spese del giudizio, nelle quali le parti siano condannate. Per statuire sulle spese e liquidarle, come anche per la condanna del litigante temerario al risarcimento dei danni se occorre, si prenderà norma dagli art. 370, 371, 372, 378, 439 del Codice e dai nn. 8 e 9 della Tariffa civile che trascriviamo in nota (2).

---

(1) È tanto più necessaria cotale indicazione, inqnantochè in questa sede non saprebbesi dove altrimenti collocare le dichiarazioni di residenza e le elezioni o dichiarazioni di domicilio che (come abbiamo veduto sotto il § 46 a pag. 271 e 272 in nota) sono essenziali ad ogni procedimento e atte a produrre degli effetti giuridici.

(2) Art. 370. La parte soccombente è condannata nelle spese del giudizio, e trattandosi di lite temeraria, può inoltre essere condannata al risarcimento dei danni. — Quando concorrano motivi giusti, le spese possono dichiararsi compensate in tutto o in parte.

Art. 371. Quando le parti soccombenti siano più, le spese si ripartiscono tra esse per capi o in ragione del loro interesse nella controversia. — Se le parti siano condannate per obbligazione solidale, ciascuna può essere dichiarata tenuta alle spese solidalmente. — Se la sentenza non abbia stabilito sulla ripartizione delle spese, questa si fa per capi.

Le sentenze devono essere distese in fogli distinti di carta bollata da centesimi dieci, e quindi *inserte* nel registro E (§ 27, Tit. I, pag. 54).

Si fa questione se le sentenze dei Conciliatori possano essere impugnate di nullità. Noi siamo col Consigliere Borsari, il quale nel commento all'art. 460 osserva che non essendovi nè appello, nè ricorso in cassazione, manca la sanzione di nullità. Crediamo inoltre che a molti difetti di tali sentenze si possa ovviare con una larga applicazione del rimedio della correzione di errori materiali, del quale discorreremo nel seguente Capo VI, e che taluni più di una vera nullità produrranno impossibilità assoluta di tradurre la sentenza in esecuzione.

**64. Pubblicazione, spedizione e notificazione.**

Sottoscrittasi dal Conciliatore la sentenza, il cancelliere la *pubblica*, vale a dire ne dà lettura, nella udienza stabilita: se tutte le parti si trovino *personalmente* presenti alla pubblicazione, la sentenza si ha per notificata (1). Dunque la pubblicazione non varrebbe notificazione, se non siano presenti tutte le parti o se taluna di esse fosse rappresentata all'udienza dal suo procuratore speciale. — In margine od in calce della minuta della sentenza il cancelliere scriverà e sot-

---

Art. 372. Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori, e ogni altro amministratore, concorrendo motivi gravi, possono essere condannati nelle spese personalmente senza diritto di ripetizione.

Art. 378. Per le spese della sentenza, della sua notificazione, e del precetto, tengono luogo di tassazione la nota fatta dal cancelliere in margine della copia della sentenza, e la tassa indicata dall'usciere nell'atto di notificazione e nel precetto.

Art. 439. La tassazione delle spese, nelle quali le parti siano condannate, è fatta nella sentenza.

E la Tariffa civile specialmente dispone:

Num. 8, capoverso 2.° L'ammontare delle tasse accordate a tre testimoni esaminati potrà essere ammesso in ripetizione nella definitiva liquidazione delle spese.

Num. 9. Per la presenza delle parti o dei loro mandatari ad ogni udienza dei Conciliatori, potranno questi, semprechè le une e gli altri risiedano ad una distanza del Comune dove quelli hanno sede, maggiore di cinque chilometri, e gli ultimi non rappresentino parti in esso Comune residenti, portare in tassa una somma da centesimi 50 a lire tre, in proporzione adeguata alle speciali circostanze che si presentassero ed alla condizione delle persone, purchè le vacazioni siano state dai Conciliatori ammesse alla udienza. — Queste vacazioni non potranno mai in qualunque caso essere maggiori di due.

(1) Art. 437 richiamato dal 464 del Codice di procedura civile. — Per argomento all'art. 366 dello stesso Codice, basta che il cancelliere dia lettura del nome, cognome, residenza e domicilio delle parti, del dispositivo o della data della pronunzia, omettendo così le domande e le eccezioni e le circostanze influenti.

toscriverà la sua dichiarazione della eseguitane pubblicazione, indicando l'udienza in cui ebbe luogo, e se le parti siano o no state presenti alla pubblicazione medesima — Reg. gen. giud. art. 192, n. 4.

La spedizione della sentenza è il rilascio della copia, e l'art. 461 dispone che si faccia dal cancelliere *colle forme esecutive stabilite per le altre sentenze.* Si sottintende però che la copia venga richiesta dalla parte vincitrice per gli occorrenti usi della notificazione e della esecuzione: imperocchè, se la copia fosse richiesta dalla parte soccombente, è noto che non potrebbe venirle spedita fuorchè in forma semplice a termini degli art. 555 e 557. Del resto, sul rilascio delle copie in forma esecutiva, non occorre che di richiamare le nozioni già date nel § 40 del Titolo II a pag. 158.

Se la sentenza non è stata pubblicata in presenza delle parti personalmente, la parte che vi ha interesse deve farla notificare all'altra parte, sia perchè decorrano i termini dell'esecutorietà, dell'appello e dell' opposizione, sia perchè si possa procedere all' atto esecutivo — art. 462, 459, 476, 562.

La notificazione della sentenza indica la persona che l'ha richiesta e quella a cui è fatta, e si eseguisce mediante consegna di copia nel modo e nelle forme stabilite per la notificazione dell'atto di citazione — art. 368.

Anche qui non occorre che di rinviare al Capo II del presente Titolo: avvertendo per di più che qualora la parte, a cui deve essere notificata la sentenza, non avesse dichiarato in causa la residenza od eletto o dichiarato il domicilio, la notificazione potrebbe esser fatta alla porta esterna della sede del Conciliatore che ha pronunziato la sentenza, in applicazione del disposto finale dell'art. 437.

### 65. Esecuzione.

L'art. 462 reca che le sentenze pronunziate nei giudizi in contraddittorio sono *esecutive*, cioè possono essere messe in esecuzione coi mezzi legali coattivi, *due giorni dopo la notificazione:* intendasi per notificazione la pubblicazione o notificazione per atto d'usciere, secondo le distinzioni fatte nel paragrafo precedente. Quelle pronunziate in contumacia non divengono esecutive, fuorchè trascorso il termine per far opposizione, come vedremo nel seguente Capo. Notiamo intanto quale una specialità del procedimento conciliatoriale che per dare esecuzione

alle sentenze, siano contradditoriali o contumaciali, non è mestieri di alcun precetto preventivo: il debitore rimane cioè diffidato di pien diritto che, spirato il termine stabilito dalla legge, egli trovasi esposto agli atti esecutivi (1).

Il detto termine potrebbe protrarsi in due casi: 1° Quando si tratti di eseguire la sentenza contro gli eredi, perchè a termini dell'art. 560 sebbene i titoli esecutivi contro il defunto continuino ad essere tali contro gli eredi, non si potrebbe però procedere alla esecuzione se non *cinque giorni dopo che siano stati loro notificati;* 2° Quando per ragioni di necessità o di equità la sentenza abbia prefisso un termine più lungo od accordata una dilazione all' adempimento dell'obbligo imposto: ciò che può ben dirsi abbandonato al prudente arbitrio del Conciliatore, indipendentemente anche dall'analogo disposto degli art. 565 stesso Codice proc. civ. e 1173 del Codice civile, infra riportati (2). Crediamo però che tanto nell' uno come nell'altro caso il debitore non sarebbe più ammesso ad invocare il termine legale dei due giorni oltre quello maggiore già goduto.

---

(1) Molto contrastata è la tesi della non necessità dell'atto di precetto per l'esecuzione delle sentenze conciliatoriali. Noi l'abbiamo sempre creduto non necessario, fondandoci specialmente sul senso letterale dell'art. 462, — sull'indole propria della procedura conciliatoriale che risponde al tipo della massima semplicizzazione, — sull'identico disposto dell'art. 81 dell'antica procedura napolitana e sull'art. 9 del relativo Regolamento del 1828 spiegativo della legge stessa.

Si è pure disputato se per mettere ad esecuzione una sentenza di Conciliatore pronunziata in contradditorio, debba essa notificarsi anche quando sia stata pubblicata alla presenza personale di tutte le parti. Noi stiamo per la negativa.

Ambedue le tesi furono sovente trattate nel giornale *Il Giudice Conciliatore*, anno 1868 pag. 371, 1869 pag. 420, 1873 pag. 513.

(2) Cit. art. 565 proc. civ.: „Non è necessario il precetto per l'esecuzione di una sentenza, quando si proceda nei cento ottanta giorni successivi alla notificazione della medesima, se la sentenza condanni a consegnare cose mobili, o a rilasciare immobili, colla prefissione del termine in cui si debba eseguire la consegna o il rilascio.

Art. 1173 Codice civile: Quando non sia apposto termine, l'obbligazione deve subito eseguirsi, sempre che la qualità dell'obbligazione, o il modo con cui deve essere eseguita, o il luogo convenuto per la sua esecuzione, non porti seco la necessità di un termine da stabilirsi dall'autorità giudiziaria. — Spetta egualmente all'autorità giudiziaria di stabilire per l'adempimento dell'obbligazione un termine conveniente, se questo sia stato rimesso alla volontà del debitore.

### 66. Cauzione sospensiva dell'esecuzione.

Termina la Sezione riguardante le sentenze dei Conciliatori l'art. 463 che è così concepito:

« L'esecuzione è sospesa se persona solvente prometta di pagare tra giorni sei la somma e le spese del giudizio.

« La cauzione è ricevuta con processo verbale dal cancelliere, ed è esecutiva scaduto il detto termine, senza necessità di notificazione o di precetto, e non può in verun caso sospendersi l'esecuzione. »

È un ripiego tutto proprio di questa procedura il far sospendere l'esecuzione della sentenza; e consiste nella cauzione, cioè nella promessa che una persona terza e solvibile faccia di pagare tra giorni sei la somma dovuta in capitale e interessi e le spese del giudizio. Così la legge non corre soltanto in aiuto del debitore infelice (chè non può a meno di essere un infelice chi si mostra inadempiente per lievi somme): ma procura altresì nn vantaggio al creditore, il qnale in compenso della breve dilazione viene ad avere dne debitori a vece di uno, soggetti egualmente alle stesse misnre coattive, colla certezza di essere o dall'uno o dall'altro soddisfatto, perchè almeno il fidejussore sarà solvibile.

Argomentando dagli art. 1904 e 1905 del Codice civile, affinchè venga ritenuto solvibile il fidejussore, basta ch'egli sia capace di obbligarsi e possegga beni nel Comune (non monta se stabili o mobili) sufficienti a cautelare il piccolo debito di cui si tratta. Non si presenta al Conciliatore ma direttamente al cancelliere, al quale tocca in conseguenza di apprezzarne la solvibilità relativa.

Il cancelliere riceve la cauzione in apposito processo verbale che sarà sottoscritto dal fidejussore e dagli altri interessati, se presenti.

Ma sarà necessaria la presenza del debitore? Crediamo di no, perchè giusta l'art. 1901 del Codice civile *ciascuno può rendersi fidejussore senz'ordine ed eziandio senza saputa di colui pel quale si obbliga.* Quando non sia intervenuto il creditore, si dovrebbe, per precauzione notificarglisi copia dell'atto.

Il processo verbale va al registro D, e non ammette dritto a favore del cancelliere, tranne per la copia se occorre.

Scaduto il termine dei sei giorni senzachè o il fidejussore o il debitore principale abbiano soddisfatto il debito, la cauzione diventa *esecutiva senza necessità di notificazione o di precetto:* il che vuol

dire che il creditore acquista il diritto di rivolgere immediatamente gli atti esecutivi contro il fideiussore, il quale non potrebbe schermirsene per qualsiasi pretesto, salvo soltanto il suo regresso verso il debitore principale, e nemmeno invocare una seconda cauzione diretta a far soprassedere per altri sei giorni.

Sarebbe ammessibile la cauzione ad esecuzione incominciata? Noi crediamo che *in qualunque stato* e così anche durante o dopo il pignoramento, purchè prima della vendita, la cauzione abbia virtù di sospendere l'esecuzione, sebbene l'espressione *in qualunque stato* che leggevasi nell'art. 81 delle leggi Napolitane e vedevasi riprodotta nel progetto Pisanelli sia scomparsa nella redazione dell'art. 463 del vigente Codice: perchè in tutti casi sussiste lo scopo della legge di risparmiare maggiori sconcerti e spese al debitore senza danno ed anzi con vantaggio del creditore.

Non occorrono maggiori nozioni in tema di esecuzione, stantechè (come si è già più volte osservato) quì termina, allo stato delle vigenti leggi, il cômpito degli Uffizi di conciliazione, tranne per qualche speciale ingerenza di cui discorreremo nel Titolo IV. Le controversie sull'esecuzione delle sentenze dei Conciliatori vengono espressamente demandate dall'art. 570 del Codice di procedura civile alla decisione dei Pretori, e gli atti esecutivi in base delle sentenze medesime risultano dal complesso del Titolo 2°. Libro 2° dello stesso Codice, affidati agli uscieri delle Preture.

L'unico caso in cui una questione insorta nello stadio dell'esecuzione di una sentenza del Conciliatore potrebbe divenire di sua competenza è quello dell'art. 616. Pignoratosi presso un terzo un credito di somma inferiore alle lire trenta, se si disputi in merito della dichiarazione fatta dal terzo, la causa viene rimessa davanti il Conciliatore che in origine sarebbe stato competente a conoscere dello stesso credito.

# CAPO QUINTO

## Del giudizio in contumacia.

### SOMMARIO



### 67. Norme pel giudizio in contumacia.

Abbiamo fin qui supposto che tutte le parti siano legalmente presenti o rappresentate in giudizio. Dobbiamo ora esaminare la contraria ipotesi, che cioè venga in esso a mancare il contradditorio legittimo di alcuna delle parti.

La legge, là dove regola il procedimento davanti i Conciliatori, tace affatto dei giudizi in contumacia.

Occorre qui pertanto la più larga applicazione della prima parte dell'art. 464 del Codice di procedura civile:

« Il procedimento davanti i Conciliatori, per tutto ciò che non è regolato espressamente da questo capo, prende norma dalle disposizioni del capo precedente, in quanto siano applicabili. »

Troveremo quindi le norme pel giudizio in contumacia, ricorrendo a quelle del procedimento pretoriale, e risalendo in caso di necessità per virtù dell'art. 447 a quelle del procedimento formale, per quanto le une e le altre siano consentanee all'indole del procedimento conciliatoriale.

La contumacia è la sanzione dell'obbligo di comparire in giudizio.

Tre casi di contumacia si devono distinguere: 1° Contumacia del convenuto: 2° Contumacia di taluno tra più convenuti: 3° Contumacia dell'attore.

Non è un caso di contumacia quello in cui non compariscano nè l'attore, nè il convenuto all'udienza stabilita nel biglietto; dovendosi piuttosto presumere che le parti siansi concertate di non presentarvisi. In tal caso la citazione si ha per non avvenuta, cioè non produce alcun effetto giuridico, neppure quello d'interrompere la prescrizione — art. 440.

**68. Contumacia del convenuto.**

Se il convenuto non comparisce (ed è questo il caso più frequente di contumacia), l'attore ha da scegliere tra due partiti, o rinunziare alla citazione, od instare per la pronuncia in contumacia.

L'attore può sempre rinunciare all'effetto della citazione contro il convenuto: ed ha anzi interesse a rinunziarvi quando il convenuto non sia stato citato in *persona propria*, all'intento, cioè di precludergli la via all'opposizione, giusta l'art. 474, facendogli rinnovare la citazione *con dichiarazione che, non comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia*: il cancelliere ne prende semplicemente memoria sul foglio d'udienza, nessun rinvio, e la causa verrà poi definita o in contradditorio o in contumacia del convenuto, all'udienza fissata a volontà dell'attore nel secondo biglietto di citazione.

Se all'opposto l'attore presceglie di fare istanza che in contumacia del convenuto in qualunque modo citato si pronunzi sentenza, il Conciliatore osserverà in primo luogo con ogni attenzione sull'originale biglietto che si farà esibire dall'attore se la citazione sia stata eseguita regolarmente; poichè, se vi discoprisse qualche nullità, non solo potrebbe, ma dovrebbe rilevarla d'uffizio: salvochè, invece di pronunziare una sentenza inutile, quale sarebbe quella in cui non si facesse che dichiarare la nullità della citazione, l'indole domestica di siffatti giudizi consiglierebbe il Conciliatore di suggerire all'attore di regolarizzare la citazione con un nuovo atto. In secondo luogo, ove niente osti alla validità della prima citazione, il Conciliatore può nulladimeno ordinare all'attore di provvedersi di nuova citazione per altro giorno, quando venga in qualunque modo informato che il convenuto non ha potuto avere notizia della prima, ovvero gli risulti che il medesimo sia stato impedito di comparire per forza maggiore e notoria, suppongasi un'innondazione che gli abbia intercettata la strada, un disastro, una malattia improvvisa, un decesso in famiglia, e simili. In terzo luogo il Conciliatore vedrà se la causa sia di sua competenza per materia o valore; e nascendogliene il dubbio, eleverà d'uffizio l'incidente, trasmettendo l'atto dell'avviso al Pretore. A parte poi tutto quanto sopra, il Conciliatore dovrà pronunziare sentenza, non prima però che sia trascorsa un'ora dall'apertura dell'udienza o dall'ora indicata nel biglietto di citazione. Nella sentenza il Conciliatore dichiara la contumacia del convenuto, e pronunzia nel merito della

domanda quale venne enunciata nel biglietto: non darebbe retta alle variazioni od aggiunte che all'attore piacesse di introdurre all'udienza, perchè, rispetto a queste, il contumace non è diffidato, nè può ritenersi acquiescente. Egli esamina i documenti, e ritiene provati i fatti dedotti dall' attore a base della sua domanda, senza che occorra raffermarli con alcun incombente: non è però obbligato ad accogliere la domanda dell' attore, salvo in quanto la ravvisi giusta e legale od equa, cosicchè conserva la sua libertà di azione di condannare il contumace e di assolverlo, eccettochè per le spese le quali devono sempre essere a di lui carico in pena appunto della contumacia (1).

Tale è il riassunto ordinato e fedele delle disposizioni degli articoli 192, 382 parte prima, 384, 387, 388, 440, 442 del Cod. di proc. civile e 195 del Regolamento generale giudiziario.

### 69. Contumacia di taluno tra più convenuti.

Se tra due o più citati alcuno comparisca ed altri no, l' attore ha facoltà di rinunziare all' effetto della citazione contro il non comparso, di restringere cioè le sue istanze verso il comparso; ed il Conciliatore pronunzia in conformità, come se il non comparso non fosse mai stato citato. Quando invece l' attore non rinunzia alla citazione, il Conciliatore deve provvedere simultaneamente con una sola sentenza contro il comparso ed il non comparso, purchè però questi sia stato citato in persona propria: altrimenti non avrebbe che da rinviare *verbalmente* la causa ad altra udienza, e l' attore dovrebbe frattanto far citare nuovamente il non comparso per comparire all'udienza fissata dal Conciliatore *con dichiarazione che, non comparendo la causa sarà proseguita in sua contumacia,* — art. 382 parte 2.ª e 441.

S' intende che quando il Conciliatore ravvisi nulla la prima citazione del non comparso, ovvero sia convinto essersi questo trovato

(1) La dottrina e la giurisprudenza hanno ormai posto in sodo che l'art. 1312 del Codice civile, giusta il quale *chi domanda la esecuzione di un' obbligazione deve provarla, e chi pretende essere liberato deve dal suo canto provare il pagamento od il fatto che ha prodotto l'estinzione della sua obbligazione*, suppone il contraddittorio delle parti, e non può quindi essere rigorosamente applicato ai giudizi contumaciali. Il citato che non si presenta in giudizio si presume che non abbia eccezioni da far valere contro le domande dell' attore, il quale per conseguenza non deve essere obbligato a sottostare al peso delle prove circa i fatti addotti o le scritture presentate a sostegno della sua domanda Molte dissertazioni e risoluzioni di quesiti si riscontrano sull'argomento nel giornale *Il Giudice Conciliatore*, specialmente a pag. 674, 689 dell'anno 1872 e 498 dell'anno 1873.

nell' impossibilità di comparire per forza maggiore o per ignoranza della citazione, ovvero dubiti della propria competenza per materia o valore, riescono applicabili le stesse norme che abbiamo tracciate pel caso precedente.

**70. Contumacia dell'attore.**

Se l'attore dopo avere spiccato un biglietto di citazione non comparisca all'udienza stabilita, allorchè sia trascorsa un'ora dall'apertura dell'udienza o dall'ora indicata nello stesso biglietto, il convenuto può farsi congedare (per il che basta un cenno verbale del Conciliatore); ma può anche far dichiarare con sentenza la contumacia dell'attore al fine di ottenere l'assolutoria dal giudizio o dalle domande dell'attore, e il rimborso delle spese coi danni per l'indebita molestia: se però volesse proporre domande riconvenzionali, dovrebbe farle notificare all'attore, il che davanti i Conciliatori equivale ad iniziare una nuova causa.

In contumacia dell'attore il Conciliatore deve pure preoccuparsi della questione di competenza nel modo ordinario, nonchè della impossibilità in cui per avventura siasi trovato l'attore di comparire per forza maggiore e notoria, sopratutto poi andare a rilento nel concedere l'assolutoria del convenuto *dalla domanda* per non causare un danno irreparabile all'attore, il quale non è mai ammesso ad opporsi alla sentenza pronunziata in sua contumacia, — art. 381, 441, 474 del Codice e 195 del Reg. gen. giudiziario.

La legge non fa l'ipotesi di due o più attori, dei quali alcuno sia comparso ed altri no. Ma è chiaro che il convenuto può avere interesse di far dichiarare la contumacia del coattore non comparso, sia che si tratti di obbligazioni divisibili, sia che si vogliano far valere delle domande riconvenzionali: salvo in quest'ultimo caso l'obbligo del convenuto di far notificare personalmente all'attore le domande stesse.

Notiamo per ultimo che le nozioni date nel presente Capo si completano a vicenda con quelle che verremo esponendo nel § 73 del Capo successivo in tema di *opposizione alle sentenze contumaciali*.

# CAPO SESTO.

## Dei mezzi per impugnare le sentenze.

SOMMARIO

71. Classificazione dei rimedi contro le sentenze. — 72. Correzione di errori materiali. — 73. Opposizione. — 74. Appello. — 75. Rivocazione. — 76. Opposizione del terzo. — 77. Ricorso per cassazione. — 78. Azione civile contro i Conciliatori.

### 71. Classificazione dei rimedi contro le sentenze.

Sottoscritta dal Conciliatore, e pubblicata dal cancelliere, la sentenza rimane intangibile da chicchessia, sotto pena di falso. Ma la legge soccorre in varie guise alla parte che sia o si reputi pregiudicata da una sentenza. Trattasi di difetti di redazione o puramente materiali? La legge soccorre col rimedio economico della loro correzione. Trattasi invece di errori sostanziali o di concetto? Si può ottenerne la riparazione o l'annullamento coi veri mezzi impugnativi, quali sono l'opposizione, l'appello, la rivocazione, l'opposizione del terzo e il ricorso per cassazione. Si lamenta in fine che il pregiudizio dipenda dal dolo o dalla collusione di chi proferì la sentenza? La legge porge un rimedio eroico nell'azione civile contro il giudice (1).

Di cotali rimedi noi sfioreremo appena le principali norme direttive generali, lasciando il resto al retto apprezzamento del Conciliatore; giacchè (ci affrettiamo di avvertirlo) anche durante l'impiego di essi, non altrimenti che prima della pronunzia della sentenza che si vuole emendata, egli gode di quella illimitata fiducia che lo rende sovrano ed arbitro incensurabile dei destini della causa.

### 72. Correzione di errori materiali.

L'errore materiale consiste in una difformità tra il concetto della

(1) Art. 465, 473 e 783 del Cod. di proc. civile. — Non ci curiamo gran fatto della distinzione introdottasi nell'art. 465 dei mezzi impugnativi in *ordinari* (opposizione ed appello) e *straordinari* (rivocazione, opposizione del terzo e ricorso per cassazione), perchè oltre ad essere tale distinzione meritamente censurata dai proceduristi non presenterebbe in sede conciliatoriale alcun utile scopo pratico.

sentenza e la sua espressione. Eguale difformità può derivare da una omissione. Tra gli errori materiali si distingue l'errore di calcolo.

L'articolo 473 del Codice di procedura civile c' insegna che *non è necessario alcuno dei mezzi indicati nell'articolo 465 per far emendare nelle sentenze omissioni o errori che non ne producano la nullità a termini dell'articolo 361, nè per aggiungere alcuna delle conclusioni che, presa dalle parti, non sia stata riferita, ma risulti dai motivi che col dispositivo vi si è provveduto, nè per correggere, anche nella parte dispositiva, un errore di calcolo.* Siccome però non si conoscono vere nullità nelle sentenze conciliatoriali, ne viene che il rimedio della correzione possa essere assai più largamente applicato in questa che nelle maggiori sedi (1); e così si potranno correggere non solamente gli errori o le omissioni riguardanti i nomi, il domicilio o residenza, le domande e le eccezioni delle parti, ma ogni altro errore ed omissione nella redazione delle circostanze influenti o del dispositivo, nella data o sottoscrizione, nella statuizione sulle spese, che risulti essere l'effetto di disattenzione o di dimenticanza piuttostochè di un disforme concetto dell'estensore.

Questo rimedio si presenterà opportuno, quando l'errore o l' omissione è tale da rendere impossibile od almeno intralciata l'esecuzione della sentenza. Può essere invocato in qualunque tempo, prima o dopo la notificazione della sentenza che si vuole emendata, ed ancorchè si fossero già tentati i mezzi dell'opposizione, dell'appello, della rivocazione e della cassazione: dappoichè la legge lo accorda incondizionatamente e senza prefissione di verun termine perentorio. È troppo naturale che venga portato davanti quello stesso giudice che ha pronunziata la sentenza, siccome il meglio atto a discernere se veramente sussista l'allegato errore materiale senzachè d'altronde possa rimanerne offeso il suo amor proprio.

In quanto poi al modo di proporre tale rimedio, conviene distinguere il caso, in cui le parti sieno d'accordo sulla correzione da eseguirsi, da quello in cui vi sia dissenso. Se vi è accordo, le correzioni si propongono oralmente all' udienza; il Conciliatore ne fa risultare con processo verbale (sul registro D) sottoscritto anche dalle parti, e lo chiude mandando al cancelliere di fare annotazione della non dissentita correzione in margine o in calce dell' originale della sentenza, con indicazione della data dello stesso processo verbale —

(1) È ciò che abbiamo già osservato in fine del § 63 a pag. 316.

art. 473, 1° capov. (1). Nel caso di dissenso, la correzione viene proposta con citazione per biglietto; ed il Conciliatore, sentite le parti od anche in legittima contumacia del convenuto, provvede con sentenza (nel registro E), colla quale manda, occorrendo, eseguirsi la proposta correzione in margine o in fine dell'originale della sentenza in cui è occorso l'errore od omissione — art. 473, capov. 3° e 4°.

**73. Opposizione.**

L'opposizione a sentenza contumaciale sospende l'esecuzione, e rimette in discussione contradditoria davanti lo stesso giudice ciò che fu dapprima giudicato in contumacia.

Non tutti i condannati in contumacia possono fare opposizione. L'art. 474 del Codice di procedura civile accorda tale facoltà soltanto al *convenuto che non sia stato citato in persona propria;* col che ne restano esclusi l'attore, il convenuto citato in persona propria, ed il convenuto sebbene non citato in persona propria cui sia stata rinnovata la citazione a norma dell'art. 382, colla dichiarazione cioè che non comparendo sarebbesi proseguita la causa in sua contumacia (2). Queste restrizioni però devono essere ragionevolmente intese, nè mai oltre-

(1) Non crediamo necessario un apposito decreto, compenetrandosi questo nel processo verbale, la cui conclusione appunto è quella di ordinare la non dissentita correzione.

(2) Ecco la spiegazione che ne dà il Pisanelli nella Relazione Senatoria:

« Il progetto non ammette l'opposizione per parte dell'attore, perchè questi avendo egli stesso fatto intimare la citazione diretta ad iniziare e proseguire il giudizio, non può ignorare l'atto che si compie sulla sua istanza, e, se non compare a sostenere il suo assunto, deve soltanto imputarlo a sua colpa. Per la stessa ragione l'opposizione non è ammessa per parte del convenuto che sia stato citato in persona propria; la citazione fatta alla persona stessa del convenuto esclude l'eventualità ch'egli possa ignorare la sua chiamata in giudizio. — È bensì vero che l'attore, quantunque abbia egli stesso fatta eseguire la citazione, ed il convenuto ancorchè citato in persona propria, può trovarsi da forza maggiore impedito di comparire in giudizio nel termine o nel giorno fissato. Il caso è possibile, ma improbabile; quindi non può essere preso in principale considerazione dalla legge per ammettere un mezzo che moltiplica i procedimenti . . . . . . — Il progetto non ammette neppure l'opposizione per parte del convenuto, ancorchè non citato personalmente, quando la citazione gli sia stata rinnovata per mezzo di un usciere specialmente destinato dall'autorità giudiziaria. Se può ragionevolmente supporsi che un primo atto di citazione, non stato consegnato alla persona del convenuto, non sia pervenuto a sua notizia, sembra non potersi egualmente supporre che il convenuto continui ad ignorare la sua chiamata in giudizio, se dopo la prima gli viene fatta una seconda intimazione, ancorchè

passare la lettera della legge; crediamo quindi che a precludere l'adito all'opposizione non giovi nè la citazione in persona propria, nè la doppia citazione in persona domestica, quando in esse riscontrisi qualche nullità, e che del pari insufficienti riescano tanto la prima citazione, al cui effetto siasi dall'attore rinunziato, quanto quella di cui siasi ordinata la rinnovazione a mente dell'art. 442 (§§ 37, 68, pag. 257 e 322).

Torna qui acconcio l'avvertire che il convenuto ammesso per legge a fare opposizione non potrebbe più proporla, se già avesse rinunziato al diritto d'impugnare la sentenza con accettazione espressa o tacita (1), e che dovrebbe essere applicato anche in sede conciliatoriale il 2° capoverso dell'art. 481 giusta il quale *l'appello delle sentenze contumaciali importa rinunzia al diritto di fare opposizione* (2).

L'art. 475 dice che *le sentenze cantumaciali non possono essere eseguite durante il termine per fare opposizione, salvo che sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria.* Ciò a differenza dall'appello, il quale (come vedremo nel paragrafo prossimo) in questa sede non ha effetto sospensivo: laonde sarebbe assurdo il dichiarare una sentenza conciliatoriale esecutoria *non ostante appello.* Ma che diremo della esecuzione provvisoria *non ostante opposizione?* Noi crediamo che siffatta

---

questa non segua alla sua persona. Fra cento casi potrà esservene uno in cui il citato continui ad ignorarla; però, quest'unico caso possibile, ma sommamente improbabile, non può e non deve aprire, nei maggior numero dei casi, al debitore moroso, all'avversario di malafede, la via di un nuovo procedimento per ritardare il corso della giustizia, l'esecuzione della condanna ».

(1) Art. 465 del Cod. di procedura, capoverso ultimo. — L'accettazione *espressa* di una sentenza risulta da qualsiasi analoga dichiarazione scritta od anche verbale e la *tacita* da ogni fatto od atto volontario e spontaneo, dondo si possa dedurre per conseguenza necessaria il proposito di acquietarsi al giudicato; p. e. se il condannato implori una dilazione al pagamento, o pattuisca di compensare in tutto o in parte il debito colla sua mano d'opera, e simili.

(2) Questa applicabilità, contrastata da qualche scrittore (Taddei, *Guida* a pag. 308) è stata nitidamente sostenuta dal mio collega ed amico avv. cav. Boetti in una sua sentenza riportata nel giornale *Il Giudice Conciliatore* dell'anno 1872 a pag. 804.

Qui notiamo soltanto che il convenuto è libero di appigliarsi a quello dei due mezzi dell'opposizione e dell'appello che creda meglio convenirgli. Se dunque il convenuto presceglie l'appello, vuol dire che egli, o si tien sicuro dell'incompetenza del Conciliatore, od ha già calcolato che ove il Pretore lo dichiari competente, non potrebbe sperare di conseguire una sentenza diversa da quella pronunziata in sua contumacia. Si aggiunge che, scelto l'appello, sarà perduta la via dell'opposizione, anche perchè frattanto ne decorrerà il termine: sapendosi pel disposto dell'art. 467 che il termine per l'opposizione e quello per l'appellazione decorrono simultaneamente. Così in qualunque modo: *electa una via, non datur recursus ad alteram.*

clausola non possa armonicamente sussistere in una sentenza conciliatoriale; perchè il termine stabilito per la di lei esecutorietà è già troppo limitato, e ci pare d'altronde assurdo che l'umano respiro di due giorni concesso a chi è condannato in contradditorio possa essere negato al condannato in contumacia, il quale è sicuramente degno di maggiori riguardi.

Il termine per fare opposizione è quello stabilito dalla legge per comparire in giudizio, decorre dalla notificazione della sentenza contumaciale, e si calcola in ragione della distanza tra il luogo della notificazione e la sede del Conciliatore che pronunziò la sentenza. Ma l'opposizione può farsi anche scaduto il termine suddetto, sino al primo atto di esecuzione della sentenza contumaciale, *se questa non sia stata notificata al convenuto in persona propria*. Quando l'opposizione è fatta nell'atto di esecuzione, è menzionata dall'usciere nel suo processo verbale; ed è quindi proposta con citazione per biglietto nel termine di giorni cinque; se invece il contumace non sia presente al primo atto di esecuzione, basta la citazione dentro i cinque giorni. — L'opposizione fatta nel modo e termini suindicati impedisce l'esecuzione della sentenza — art. 476, 477. Rinviando, in quanto ai termini e al modo di computarli, al § 36 di questo Titolo, pag. 254, ci limitiamo ad un cenno sulle seguenti questioni:

*a*) La notificazione della sentenza contumaciale deve esser fatta da un usciere espressamente delegato giusta il 2° capoverso dell'art. 385? Questa cautela non è applicabile nei giudizi pretoriali e tanto meno nei conciliatoriali.

*b*) Si potrebbe fare opposizione prima della notificazione della sentenza? Sì, perchè l'opponente deve poter rinunziare a un termine introdotto a suo favore.

*c*) Qual'è il primo atto di esecuzione? L'atto stesso del pignoramento a mani del debitore, ovvero la notificazione del pignoramento fatto a mani terze.

*d*) È necessaria la preliminare rifusione delle spese contumaciali per essere ammesso a fare opposizione? A differenza di parecchi dei precedenti Codici, il Codice Italiano vigente non prescrive più cotale condizione.

*e*) Giusta l'art. 478, il biglietto di citazione per l'opposizione deve indicare la sentenza impugnata, e può essere notificato alla residenza dichiarata, o al domicilio eletto o dichiarato dall'attore. Come si indica una sentenza? Esprimendone la data e l'Ufficio da cui emana.

Se più siano quelli che hanno ottenuto la sentenza contumaciale, la domanda di opposizione deve essere proposta contro tutti, altrimenti il Conciliatore dovrebbe ordinare all'opponente di integrare il giudizio coll'intervento degli altri non citati, salvo che, trattandosi di cosa divisibile, l'opponente dichiarasse di accettare la sentenza riguardo ai non chiamati: la quale integrazione del giudizio però può aver luogo anche dopo la scadenza del termine utile per fare opposizione. Viceversa, qualora fra più contumaci, uno faccia opposizione e gli altri no, la domanda giova a tutti per i capi nei quali hanno interesse comune, purchè quelli che non hanno fatta la domanda compariscano alla udienza fissata nel biglietto di opposizione e facciano verbale adesione alla medesima — art. 469 e 479 (1).

Il Conciliatore, sentite le parti in contraddittorio, ammette (secondo i casi) o rigetta l'opposizione: ammettendola, se ravvisa non fondate le ragioni della parte opponente, manda eseguirsi la sentenza impugnata; e se invece ravvisa fondate quelle ragioni, l'annulla in tutto od in parte. Sebbene però l'opponente riesca vincitore, continuano ad essere a suo carico le precedenti spese in pena della contumacia — art. 388.

L'opposizione viene rigettata non solamente quando non sia stata regolarmente introdotta od i motivi su cui si fonda non sieno creduti validi, ma altresì quando l'opponente non comparisca nel termine stabilito, perchè la non comparizione dimostra ad evidenza essersi voluto abbandonare un tal rimedio: però in quest'ultimo caso è necessaria l'istanza della parte, mancando la quale il Conciliatore dovrebbe provvedere in merito a termini di ragione — art. 480.

In ultimo è utile avvertire che la riforma o l'annullamento di una sentenza contumaciale non giova soltanto a quelli che l'hanno domandato, ma anche a coloro, — 1° Che hanno un interesse dipendente essenzialmente da quello della persona che ottenne la riforma o l'annullamento; — 2° Che in una controversia su di cosa indivisibile sono stati attori o convenuti colla persona che ottenne la riforma o l'annullamento; — 3° Che con la sentenza riformata o annullata sono stati condannati in solido con la persona che ottenne la riforma o

(1) Esempio di accettazione parziale di una sentenza. — Con una stessa sentenza contumaciale io vengo condannato a pagare lire 15, cioè 3 a Caio, 5 a Tizio, 7 a Sempronio; supponendo che il mio debito sussistesse in rapporto a Caio e Sempronio, ma non verso Tizio, io dovrei chiamare in opposizione soltanto quest'ultimo, ed accettare la sentenza nelle parti riflettenti Caio e Sempronio.

l'annullamento. — Essi però non possono valersi della riforma o dell'annullamento nei casi indicati ai nn. 2° e 3°, se l'una o l'altro sia stato pronunziato per motivi esclusivamente proprii della persona che ha proposta la domanda — art. 471.

**74. Appello.**

*Errare humanum est.* Il Conciliatore, come ogni altro giudice, può cadere in errore, sia per propria fralezza, sia per inettitudine delle parti a spiegare le proprie ragioni. Quindi l'utilità del riesame della causa dinanzi al giudice superiore in secondo grado, vale a dire dell'appello, diretto appunto a far riparare in quanto sia possibile gli errori e le involontarie inginstizie in cui sia incorso il primo giudice. Però, se si concedesse l'appello dalle sentenze dei Giudici Conciliatori, verrebbe meno in gran parte il benefizio che vuolsi ripromettere da una giustizia facile e non dispendiosa: troppe volte di fatti le spese dell'appello supererebbero l'entità della causa, e così il rimedio riuscirebbe peggiore del male. Si aggiunge l'impossibilità di fare una critica in appello della sentenza di un Giudice Conciliatore, relativamente al merito della lite, perchè tale giudizio è spedito senza formalità (art. 448), — perchè non esiste veruna storia documentata, non avendosene a fare verun atto o processo verbale d'istruzione (art. 455), — e perchè la sentenza stessa non contiene la motivazione, che possa illustrarne il dispositivo, il quale è piuttosto il risultato di una incensurabile convinzione morale che di una induzione logica o giuridica (art. 460).

Perciò le sentenze dei Giudici Conciliatori sono dichiarate inappellabili, eccettnatene il caso in cui sia connessa una questione di competenza, perchè allora ben può dirsi interessato l'ordine pubblico — art. 83, 459, 481.

In tal caso l'appello è regolato dall'art. 459, il quale premette che *le parti possono appellare quando l'incidente sulla incompetenza elevato dalle parti non sia stato sottoposto al Pretore, o il Conciliatore non abbia d'uffizio elevato l'incidente sulla incompetenza per materia o valore.* Dobbiamo quindi su questo tema dell'appello richiamare le nozioni svolte a proposito dell'incidente snlla incompetenza nel § 58 a pag. 303.

Senonchè lo stesso articolo ci avverte che questo appello, mentre devolve la giurisdizione al Pretore, *non ha effetto sospensivo*, non

ha cioè la forza di sospendere l'esecuzione della sentenza da cui si appella, finchè il Pretore non l'abbia mandata al nulla colla declaratoria d'incompetenza del Conciliatore: a differenza dell'incidente, il quale sempre quando il Conciliatore si creda incompetente, oltre all'effetto devolutivo, ha pur quello di sospendere il corso del giudizio.

Per appellare — aggiunge l'articolo — la parte non ha che da farne *la dichiarazione al cancelliere del Conciliatore*. La dichiarazione si fa verbalmente, ed il cancelliere la scrive, cioè la riceve e ne dà atto nel registro D; la sottoscrive e la fà sottoscrivere dall'appellante, salvo a farne menzione a termini dell'art. 49 se questi non sapesse sottoscrivere.

Non è necessario che si esprimano nella dichiarazione i motivi per cui si appella: ma è nell'interesse dell'appellante di farne risultare con una succinta esposizione, perchè talvolta il Pretore non sarebbe altrimenti in grado di conoscere in che si faccia consistere la dedotta incompetenza.

Il termine utile per fare la dichiarazione d'appello è *di giorni tre dalla notificazione della sentenza*, vale a dire dalla sua pubblicazione in presenza di tutte le parti od altrimenti dalla sua notificazione per mezzo d'usciere (§ 64, pag. 316); e decorre anche contro la parte a cui istanza è seguita la notificazione — art. 45. In altro termine *di giorni tre successivi alla dichiarazione* l'appellante deve far notificare *copia* della medesima all'altra parte: intendasi *tante copie*, quanto sono le persone di cui consta *la parte* avversa. Ambedue questi termini sono perentorii: essi trascorsi, ne deriva la nullità della dichiarazione, la decadenza dall'appello, il passaggio della sentenza in cosa giudicata, — salvo il regresso dell'appellante verso il cancelliere, se la causa della nullita fosse a lui imputabile (1).

La notificazione della dichiarazione d'appello, come della sentenza,

---

(1) In quanto ai termini per appellare si ritengano le seguenti regole: 1.° Sono perentorii, cioè non possono essere prorogati ed importano decadenza ancorchè non rilevata dalle parti; — 2.° Non si computa nel termine il giorno della notificazione della sentenza; — 3.° I giorni festivi si computano; — 4.° In caso di morte della parte soccombente prima della scadenza del termine, questo rimane sospeso, e non riprende il suo corso che dopo la notificazione della sentenza fatta agli eredi personalmente. Però la notificazione entro l'anno dalla morte della parte può farsi collettivamente agli eredi, senza designazione di nomi e di qualità, all'ultimo domicilio o residenza che aveva il defunto; e se il termine che rimane a decorrere dopo la detta notificazione sia minore della metà del termine intiero, esso è prorogato sino a questa metà — art. 466, 467, 43, 44, 45, 46 della procedura civile.

vien fatta dall' inserviente comunale della residenza, domicilio o dimora della parte appellata nel modo e nelle forme stabilite per gli atti di citazione — art. 368. Il cancelliere ha poi un altro speciale obbligo, quello di trasmettere *immediatamente* copia della dichiarazione di appello e della relativa sentenza al Pretore.

In tutto il resto la procedura dell'appello non varia punto da quella dell'incidente. Il Pretore esamina e decide l'appello senza rappresentanza di parti, senza forma di giudizio, senza solenne pronunzia. Le parti hanno parimente facoltà di fargli pervenire le loro memorie e i documenti. La sentenza del Pretore è spedita d'uffizio per copia al Conciliatore, nella cui cancelleria ne prenderanno cognizione le parti, rivolgendosi però al cancelliere della Pretura se ne desiderino copia.

La decisione del Pretore verte esclusivamente sulla competenza del Conciliatore: non invade il merito della sentenza appellata. Se vien decisa la competenza, sta ferma la sentenza del Conciliatore e con essa gli atti di esecuzione che si fossero consumati; se si dichiara l' incompetenza del Conciliatore, tutto rientra nel nulla, — salvo all' appellante di tentare un nuovo giudizio davanti il giudice competente.

Ancora un cenno sui dritti di Tariffa e sulle tasse di registro e bollo. — Al cancelliere di conciliazione non sono dovuti altri dritti che quelli delle copie della sentenza appellata e della dichiarazione d'appello, anche per la trasmissione al Pretore; ed all'usciere li soliti trenta centesimi per ogni notificazione coll'aggiunta di altri trenta centesimi per la trasferta se ne è il caso (§ 33, Tit. I, pag. 64). Al cancelliere della Pretura parimente non è dovuto alcun dritto per la sentenza di appello (niuno vedendosene assegnato nella Tariffa), tranne chè per le copie che venissero richieste dalle parti. Relativamente alle tasse di registro e bollo, a parte la dichiarazione d'appello iscritta sul registro D le cui copie devono essere distese in carta da bollo da 10 centesimi, sappiamo dalla già citata risoluzione ministeriale (§ 34, Tit. I, pag. 68) doversi far uso per l'originale della sentenza pretoriale d'appello della carta da centesimi cinquanta e di quella da una lira per le copie da rilasciarsi della medesima alle parti, le quali copie sono inoltre soggette alla registrazione, salvochè la copia che il Pretore trasmette d'ufficio al Conciliatore va esente da bollo.

### 75. Rivocazione.

Spirati i termini stabiliti per l'opposizione o per l'appello, le sentenze pronunziate dai Conciliatori, tanto in contradditorio quanto in contumacia, possono essere rivocate sull'istanza della parte nei quattro casi seguenti: 1° Se la sentenza sia stata l'effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra; 2° Se siasi giudicato sopra documenti stati riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sentenza, o che la parte soccombente ignorasse essere stati riconosciuti o dichiarati falsi prima della sentenza stessa; 3° Se dopo la sentenza siasi ricuperato un documento decisivo, il quale non siasi potuto produrre prima per fatto della parte contraria; 4° Se la sentenza sia contraria ad altra sentenza precedente passata in giudicato, pronunziata tra le stesse parti, sul medesimo oggetto, purchè non abbia pronunziato anche sull'eccezione di cosa giudicata — art. 494, 495 (1). Quando la sentenza abbia più capi, non si ammette la rivocazione che per quei capi, per i quali sussiste uno dei motivi avanti indicati, e per gli altri che ne siano dipendenti — art. 496.

La domanda per rivocazione si propone davanti lo stesso Conciliatore che ha pronunziata la sentenza impugnata; perchè con questo mezzo non si impugna la sentenza come ingiusta, ma come conseguenza di fatti non imputabili al giudice che l'ha pronunziata, in guisa che non può rimanere compromesso il di lui amor proprio, qualora si trovi nel caso di dover rinvenire sulla sentenza stessa — art. 498.

Il biglietto di citazione, con cui si propone la domanda di rivocazione, deve contenerne i motivi, indicare cioè la sentenza impugnata e specificare che la si impugna pel dolo della controparte, o per falsità di un documento o pel ricupero di un documento decisivo, o per contrarietà della sentenza ad altra precedente passata in giudicato; e chi vi abbia interesse può fare adesione alla domanda, presentan-

(1) Per *documenti*, di cui si parla nei num. 3 e 4 dell'art. 494, s'intende qualunque atto, convenzione, scrittura, dichiarazione, testamento, sentenza, processo verbale di conciliazione o di giuramento, od altro, che abbia potuto influire sul merito della decisione, in guisa che se si fosse conosciuta la loro falsità, o si fosse potuto produrli in tempo, diverso sarebbe stato l'esito del giudizio. Naturalmente tocca a chi chiede la revoca il provare di non aver potuto prima ottenere un dato documento per causa dell'avversario, il quale lo ritenesse, per es. come custode o depositario dei documenti di sua famiglia, e siasi rifiutato di rappresentarlo.

dosi, e dichiarandolo oralmente all'udienza stabilita, come si è detto per l'adesione alla domanda di opposizione — art. 502. Ma la domanda di rivocazione non impedisce per sè stessa l'esecuzione della sentenza: il Conciliatore potrebbe soltanto per motivi gravi dichiararla sospesa — art. 503.

Per agire in rivocazione è necessario di aver eseguito il deposito di lire cinqne ed esibirne la quitanza del Ricevitore del Registro; ne sono però dispensate le amministrazioni dello Stato, e le persone ammesse al benefizio dei poveri — art. 499, 500, 501. È inoltre necessario che la domanda sia proposta *nel termine stabilito per appellare*, come si esprime l'art. 197 il quale si riferisce all'art. 485, dove è cenno unicamente del termine di trenta o di sessanta giorni, secondochè trattasi di sentenze pretoriali o di tribunale. In mancanza quindi del richiamo all'art. 459 che limita a tre giorni il termine per l'appello dalle sentenze dei Conciliatori, ci sembra di poter inferire col Consigliere Borsari che il termine per proporre la rivocazione delle sentenze dei Conciliatori debba essere di trenta e non di soli tre giorni: tanto più per essere questa interpretazione la più favorevole al buon diritto delle parti ed alla libertà di azione del Conciliatore. Deploriamo però che nella redazione dell'art. 497 non siasi con speciale riferimento colmata una lacuna che pur troppo accusa la precipitazione con cui si è data l'ultima mano al nostro Codice di procedura, e che non potrà a meno di tener divise per molto tempo le opinioni (1). Del resto il termine decorre, nel caso di contrarietà di due sentenze, dal giorno della pubblicazione o della notificazione di sentenza in contraddittorio e dalla scadenza di quello per l'opposizione a sentenza contumaciale; ma se il titolo a cui si appòggia la domanda di rivocazione consiste nel dolo, o nella falsità o nel ricupero di un documento, il termine decorre dal giorno in cui la falsità, riconoscinta o dichiarata prima della sentenza, sia stata scoperta da chi propone la rivocazione, oppure dal giorno in cui essa sia stata riconosciuta o dichiarata, o il dolo scoperto, o il documento ricuperato, purchè in questi casi vi sia prova scritta, da cui risulti il giorno della scoperta o della ricuperazione — art. 437, 495, 497.

(1) Borsari, Cod. di proc. civile annotato, pag. 494. — Di contrario avviso sono il Neri a pag. 131, il Taddei a pag. 317 delle rispettive istruzioni più volte citate A far cessare ogni divergenza è stato presentato nello scorso anno dall'onorevole depntato Righi un'apposito progetto di legge, che è stato preso in considerazione dalla Camera, ma che andò perento per essere mancato il tempo alla discussione.

La sentenza che ammette la rivocazione ordina la restituzione del deposito delle lire cinque, e rimettendo le parti nello stato, in cui erano prima della pronunciazione della sentenza rivocata, giudica di bel nuovo sul merito della controversia; e, qualora la sentenza rivocata fosse già stata eseguita, provvede anche per le restituzioni che siano del caso. Se invece la domanda di rivocazione è dichiarata inammessibile, si condanna l'attore nelle spese, nella perdita delle lire cinque a favore del fisco, e nel risarcimento dei danni a favore del convenuto se siavi luogo. In qualunque senso decida, la sentenza del Conciliatore sarà sempre inappellabile, e nemmeno potrà essere impugnata con un secondo giudizio di rivocazione — art. 506, 507, 508, 509.

Del resto ciò che si è detto, parlando dell'opposizione, sul come ed a chi giovino la domanda e la sentenza di riforma o di annullamento, è anche applicabile al giudizio di rivocazione.

### 76. Opposizione del terzo.

Di questo mezzo — in verità poco conosciuto e pochissimo applicato — diremo distintamente, per quanto possa interessare le sentenze dei Conciliatori: 1.° In che consista; 2.° Chi possa valersene; 3.° Davanti chi, come e contro quali sentenze si proponga; 4.° Quali ne sono gli effetti; 5.° Se sia omogeneo alla magistratura del Conciliatore.

I. L'opposizione del terzo è una specie di rivocazione.

Chiedere la rivocazione di una sentenza non è impugnarla come ingiusta, ma mettere il giudice in posizione di pronunziare diversamente senza che ne rimanga compromesso nè la sua dignità nè il di lui amor proprio.

La rivocazione può essere chiesta da chi era già parte in giudicio, e conserva il nome di *rivocazione*, di cui si è parlato nel § precedente; può essere chiesta da un terzo, ed assume la denominazione speciale di *opposizione del terzo*.

Un terzo può avere interesse in una causa vertente tra altre persone, e la legge gli dà la facoltà d'intervenire in essa — art. 423; ma se non è intervenuto — o perchè ignorò la vertenza, o perchè non previde il danno che poteva risultargliene — la legge non lo abbandona, e lo riammette dopo la sentenza a difendere il proprio interesse col mezzo straordinario della opposizione del terzo. Perciò

con molta verità si è detto che l'opposizione del terzo non è altro che *un intervento postumo in giudizio* (1).

Alcuni negano la necessità di questo mezzo straordinario, fondandosi sul celebre principio: *Res inter alios judicata aliis prodesse aut nocere non solet;* ed osservando che il danno può soltanto procedere dal fatto dell'esecuzione della sentenza, il quale si potrà riparare con una opposizione nella via ordinaria. Ma non sembra giusto che taluno venendo a conoscere essersi pronunziata una sentenza, che potrà in fatto offendere le sue ragioni, debba per respingerne gli effetti, attendere forzatamente che la parte vincitrice ne imprenda l'esecuzione. D'altronde vi sono dei casi (e molti ne enumera la *Relazione Pisanelli*), nei quali il principio surriferito non basta ad impedire l'esecuzione di una sentenza a danno del terzo (2).

II. Un terzo può fare opposizione a sentenza pronunziata tra altre persone, quando pregiudichi i suoi diritti. — Così l'art. 510 del Codice di procedura civile (3).

---

(1) Sentenza della Corte d'appello di Brescia 24 marzo 1873 in causa Gallera contro Zendrini ed altri.

(2) Trascegliamo dalla citata *Relazione* il seguente caso.

Suppongasi che citato uno degli eredi del creditore, il debitore ottenga sentenza che, dichiarato estinto il debito, ordini di cancellare l'iscrizione ipotecaria presa sopra i suoi beni. Dagli atti del giudizio non risulta che vi siano altri eredi del creditore, e quindi altri interessati a contraddire alla domanda del debitore: nessuna annotazione esiste al riguardo nei registri delle ipoteche. Se la sentenza viene eseguita (e qui l'atto esecutivo sarà ben presto compiuto), gli altri eredi soffriranno nel maggior numero dei casi un danno irreparabile. Quantunque essi ottengano una nuova sentenza, che dichiari non avvenuto per quanto li riguarda il precedente giudizio, sussisterà pur sempre l'eseguita cancellazione dell'iscrizione ipotecaria; l'ipoteca potrà essere nuovamente iscritta, ma essa non prenderà grado che dalla nuova iscrizione. Ad impedire siffatte disastrose conseguenze si presenta non solo opportuna, ma necessaria l'opposizione di terzo, colla quale i coeredi non citati potranno impedire l'esecuzione che pregiudica i loro diritti.

(3) La nostra Giurisprudenza ha già posato le seguenti massime:

Che non può fare opposizione di terzo se non colui che abbia un interesse *vivo* e *presente* a far mutare i rapporti giuridici che si formarono in base alla sentenza fra altre persone pronunziata (Corte di Brescia, 23 dicembre 1872);

Che non basta che il pregiudizio lamentato dal terzo sia soltanto *possibile*, ma è necessario che sia *reale* ed *effettivo* (Corte di Parma, 23 luglio 1867, — e Corte di Casale, 5 dicembre 1871);

Che non occorre poi che la sentenza impugnata disconosca o neghi il diritto del terzo, ma basta che da essa derivi pregiudizio al suo diritto. — Così, se in una causa per risoluzione di contratto il convenuto fu assolto dall'osservanza del giudizio, perchè nell'altra parte era cessata la facoltà di agire, e perchè questa facoltà al momento della decisione competeva ad un terzo, può quest'ultimo valersi del

Si può stabilire per regola generale che l'opposizione del terzo non compete a coloro che fecero parte del giudizio o che furono in esso rappresentati. Tali sono *i creditori* che rimangono vincolati pel giudicato che altri abbia ottenuto contro il loro debitore, dal quale nei giudizi tra i terzi e lo stesso debitore si reputano legittimamente rappresentati; i minori divenuti maggiori che furono rappresentati in causa dai loro tutori; *i successori*, sia a titolo universale, sia a titolo particolare di una delle parti, e tutti quelli del pari che ne siano aventi causa a titolo di cessione, di surrogazione, di vendita, ecc. Ripugna a tutti costoro l'attributo di terzi. Sarebbe però ammesso all'opposizione l'*erede beneficiato*, affinchè non confonda il suo patrimonio con qnello del defunto: e vi sono pure ammessi i creditori, provando che il giudicato fu l'effetto di dolo o collusione a loro danno fra il debitore e la parte che ha contro di lni guadagnata la causa — art. 512; ma in tal caso essi devono fornire la prova del dolo o della collusione, come giudicò la Corte d'appello di Torino con sentenza del 17 giugno 1871.

Si disputa se siano terzi e come tali ammessi a fare opposizione il garante, il comproprietario e il fidejussore solidario, relativamente alle sentenze pronunziate contro il garantito, l'altro comproprietario e l'altro obbligato. Noi crediamo che a costoro sia aperta l'opposizione del terzo, purchè si trovino in condizione di provare la collusione fraudolenta intervenuta a loro danno.

III. L'opposizione del terzo si propone davanti la stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, e può su di essa pronunziare lo stesso giudice — art. 511. Si deve proporre con le forme stabilite per la rivocazione, e così trattandosi di sentenza di un Conciliatore con citazione a biglietto, citando tutti qnelli che intervennero nel giudizio — art. 469, 502, 513.

---

rimedio dell'opposizione di terzo, qnalora dimostri che la senteoza che ha deflnitivamente pronunciato nei rapporti fra le parti in cansa ha pregiudicato i sooi diritti. — È qnesta la specie decisa dalla sentenza della Corte d'appello di Brescia 24 marzo 1873 avanti citata;

Che chi propone l'opposizione di terzo non può essere respinto solo perchè, potendo, non intervenne al giodizio agitatosi senza sua citazione (Corte di cassazione di Napoli 4 marzo 1873);

Che coloro che contrattarono con nn individuo posteriormente interdetto, non baooo diritto d'impugnare la senteoza d'interdizione, quaotuoque siano citati in giudizio dal totore per far aonnllare i contratti precedentemente posti in essere (Corte d'appello di Torino 7 ottobre 1868).

Non è prefisso alcun termine speciale per l'opposizione del terzo, di modo che questa sarà sempre proponibile nell'intervallo tra la sentenza che si vuole impugnare e la sua esecuzione. Però quando la si impugna dai creditori di una delle parti per essere effetto di dolo o collusione a loro danno, l'opposizione deve essere proposta nel termine stabilito per l'appello (che per le sentenze conciliatoriali è di soli tre giorni), partendo dal giorno in cui i creditori hanno potuto scoprire il dolo o la collusione — art. 512.

Può farsi valere contro sentenza sia di prima che di seconda istanza, pronunciata tanto da un Tribunale civile che da un Tribunale di commercio, da un Pretore o da un Conciliatore; e contro qualunque sentenza, sia dessa definitiva (in contraddittorio o contumaciale), od assolva anche semplicemente dall'osservanza del giudizio, sia infine interlocutoria purchè — come si esprime il Borsari — avente *vim definitivæ* sul punto deciso — argom. dagli art. 510 e 516. Rimangono naturalmente escluse le sentenze della Corte di cassazione.

L'opposizione di terzo non si può cumulare con altro mezzo sia ordinario che straordinario: tranneché si sarebbe deciso dalla sentenza 11 giugno 1870 della Corte di cassàzione di Napoli che il ricorso per cassazione e quello per rivocazione non sono incompatibili fra loro, quando riflettono parti distinte della sentenza che si vuol emendare.

IV. Quali sono gli effetti dell'opposizione del terzo?

Prima di tutto l'art. 514 statuisce che l'opposizione del terzo non impedisce l'esecuzione della sentenza impugnata contro la parte condannata. — L'esecuzione è sospesa, quando possa derivarne pregiudizio ai diritti del terzo, salvo che l'Autorità giudiziaria ordini per motivi gravi l'esecuzione, non ostante l'opposizione del terzo.

La legge così lascia largo campo ai giudici, e prevede tanto il caso che l'esecuzione della sentenza possa recare un danno al terzo, quanto l'altro caso che il soccombente non avendo più alcun mezzo ordinario o straordinario per impugnare la sentenza, o per sospenderne l'esecuzione, ricorra alla compiacenza di un terzo, affinchè promovendo un'opposizione simulata arresti il corso del giudicato.

La *Relazione Pisanelli* ne insegna che contro la sentenza proferita sull'opposizione di terzo sono ammessi i rimedii che si possono far valere contro le sentenze pronunziate negli altri giudizii. S'intende se e come tali rimedii siano possibili. Trattandosi di sentenze di Conciliatori, l'appello non sarà mai possibile fuorchè per ragione d'incompetenza.

Altro effetto della opposizione di terzo è che quando la sentenza impugnata sia stata presentata in un'altra causa, l'Autorità giudiziaria avanti la quale pende quest'ultima causa, può sospenderne il corso — art. 504, 515. Anche qui dunque sta nel prudente arbitrio del giudice il decretare questa sospensione; ed il giudice non vi aderirà mai, quando la sentenza impugnata non influisca alla decisione della controversia. Per esempio: Tizio è condannato con sentenza del Pretore al pagamento di una somma nella qualità di unico erede; ma Caio suo coerede ha fatto opposizione di terzo contro quella sentenza, ed intanto uno degli eredi viene citato davanti il Conciliatore per pagamento di un altro debito ereditario. Ecco un caso in cui il Conciliatore dovrebbe sospendere il corso del giudizio, sin visto l'esito della opposizione vertente in Pretura.

Il terzo, nel caso di rigetto dell'opposizione, vien condannato nelle spese, nel risarcimento dei danni, se siavi luogo, ed anche in una pena pecuniaria, che è di lire cinque, se la sentenza impugnata sia di un Conciliatore. Ma non è vero che per fare opposizione di terzo sia necessario il deposito preventivo delle lire cinque, come si è insegnato in un formolario pei Conciliatori (1).

V. Ora che abbiamo esposto a brevi tratti l'organismo con cui si regge questo rimedio straordinario della opposizione del terzo, è naturale il chiedere se era propriamente necessario l'estenderlo alla giustizia dei Conciliatori, come ha fatto il Codice di procedura civile Italiano scostandosi in ciò dalle precedenti leggi di procedura civile del Regno di Napoli.

Noi crediamo che si poteva far a meno dallo accomunare alle sentenze dei Conciliatori il mezzo della opposizione del terzo, come anche quello affine della rivocazione ad istanza della parte: 1.° perchè nella pratica rarissimi sono i casi in cui può accadere di far uso di cotali mezzi davanti i Conciliatori; 2.° perchè gli stessi riescono di difficile maneggio e complicano sempre più l'istruzione di cui devono circondarsi i Conciliatori sovente digiuni di cose legali; 3.° perchè la facoltà inerente a questa Magistratura di decidere le cause inappellabilmente, senza doversi attenere alle strette regole del diritto, inchiude già di per sè quella di modificare le sentenze da essa rese, sia ad istanza della parte, sia ad istanza del terzo.

La ragione di questa novità del vigente Codice sta nel diverso

(1) *Formulario generale* di Giuseppe Penna, Mod. 273 a 276.

sistema di compilazione. Nelle leggi di procedura di Napoli, tutto ciò che riferivasi ai Conciliatori era tracciato in un primo libro, e tutto quindi adattavasi con nome speciale al loro istituto; invece nel Codice italiano le disposizioni che li riguardano sono sparse nei diversi libri, i Conciliatori sono posti a fascio cogli altri Magistrati, e la procedura pei loro giudizi si regge, tranne poche eccezioni, con norme identiche e comuni alle altre sedi.

Ma la simmetria che si è voluto ottenere riuscì a scapito della semplicità e talvolta della omogeneità dell'istituzione: ciò che accade molte volte di osservare, non soltanto in riguardo ai mezzi della rivocazione e dell'opposizione del terzo.

**77. Ricorso per cassazione.**

Possono le sentenze dei Conciliatori essere denunciate in Cassazione?

La negativa è indiscutibile a fronte dell'art. 517 che non ammette il ricorso alla suprema Corte fuorchè contro le sentenze pronunziate *in grado d'appello;* e le sentenze dei Conciliatori non possono essere che sentenze *in primo grado.*

Si è però dubitato delle sentenze contumaciali, perchè la disposizione finale dello stesso articolo reca che *non si può ricorrere per cassazione di sentenza contumaciale, se non sia scaduto il termine per fare opposizione:* donde si volle inferire che per le sentenze contumaciali dei Conciliatori, scaduto il detto termine, sia ammessibile il ricorso. Ma giustamente osserva il Borsari nel suo Commentario: « È necessario alla lettera che la sentenza sia pronunciata in grado d'appello. Dovrà pure conciliarsi con questo principio il disposto del periodo ultimo dell'art. 517..... e deve bene l'ultima parte dell'articolo esser messa in armonia col suo principio e concludersi che in essa si parla di quelle sentenze contumaciali che si proferiscono in secondo grado. » Si deve poi aggiungere che in una sentenza di Conciliatore, comunque sia trascorso il termine per fare opposizione, ed anche dopo d'essersi statuito sull'opposizione se opposizione vi è fatta, si ha sempre una sentenza che non emanò in grado di appello, — che essendo i giudizi davanti i Conciliatori, tanto in contraddittorio che in contumacia, spediti senza formalità d'atti, mancherebbero d'ordinario alla Corte suprema le basi per esercitare il suo sindacato

ed alle parti per prevalersi di questo rimedio, — che nessuna somma di deposito per ricorrere in cassazione dalle sentenze dei Conciliatori ha fissato la legge come ha fatto per la domanda di rivocazione delle medesime nell' art. 495. Dal che tutto si ha la certezza che le sentenze dei Conciliatori, non solo in contraddittorio ma anche in contumacia, non possono mai essere portate direttamente in cassazione (1).

Più grave è la questione se possano venir denunziate in cassazione le sentenze dei Pretori in materia conciliatoriali.

Noi stiamo per l'affermativa in tutti i casi, sia cioè che il Pretore pronunzi come Conciliatore in surrogazione di un Conciliatore mancante od impedito, sia che provveda sugli incidenti di ricusa e di incompetenza, sia che decida sugli appelli per incompetenza.

Alle ragioni in contrario addotte dallo stesso Consigliere Borsari sembra che resistano le seguenti:

L'art. 517 accorda il rimedio della cassazione contro ogni *sentenza pronunciata in grado di appello*: ora tutte le suindicate sentenze pretorie sono dalla legge dichiarate inappellabili ed espressamente equiparate alle sentenze *in grado di appello*, come si scorge dagli art. 31 della legge sull'ordinamento giudiziario e 83, 128, 456, 457, 458, 459 del Codice di procedura civile;

Il Pretore allorquando giudica come Conciliatore, per la natura stessa delle cose, decide *in primo ed ultimo grado* sul merito, ed *in primo e secondo grado* la questione di competenza;

Sia pure che le sentenze di cui si parla non abbiano il carattere di *vere sentenze*, siccome pronunziate senza forma di giudizio e senza pubblicazione: ciò vuol dire che la legge ha voluto creare dei giudicati *sui generis*, prosciolti da certe formalità, e li ha qualificati *sentenze*, e quel che è più *sentenze in grado d'appello*, delle quali devono sortire tutti gli effetti;

Nella contraria tesi non avrebbe senso la tassazione del deposito di lire 25, da cui l' art. 521 vuole che sia preceduto il ricorso per cassazione *se la sentenza impugnata sia di Pretore;*

Le questioni di competenza sono d'interesse pubblico e devono tutte far capo alla Corte suprema, il cui principale uffizio è appunto quello di contenere le autorità giudiziarie nella cerchia delle rispettive attribuzioni;

(1) Sotto le leggi delle Due Sicilie, invece, sembra fosse invalso che le sentenze dei Conciliatori potessero venir deferite alla suprema Corte *nell' interesse della legge*.

Supposto che le sentenze dei Pretori in così delicata materia avessero il privilegio dell'incensurabilità, ne andrebbe sconvolta ed esautorata l'istituzione dei Conciliatori, perchè la fermezza dei loro giudicati si farebbe dipendere *dall'arbitrio dei Pretori;*

Sta infine una giurisprudenza divenuta costante, molte essendo le decisioni negli ultimi sette anni pronunziate dalle Corti di cassazione sulle sentenze pretorie in tema conciliatoriale.

### 78. Azione civile contro i Conciliatori.

L'azione civile contro le autorità giudiziarie non è propriamente un mezzo per impugnare le sentenze, è però qualche cosa di simile; in quantochè per essa, sebbene rimanga intatta la sentenza, il soccombente mira a rifarsi del pregiudizio derivante dalla medesima chiamando a risponderne in via civile il giudice che l'ha pronunziata. E vuolsi anche ritenere che l'azione civile compete contro le autorità giudiziarie non solo per una sentenza, ma altresì per qualunque altro fatto ad esse imputabile nell'esercizio delle loro funzioni; come si è avuto più volte occasione di avvertire, specialmente a pag. 41, 82, 240.

Ciò premesso, il Conciliatore, come ogni altra autorità giudiziaria, è reso civilmente responsabile: 1.° Quando nell'esercizio delle sue funzioni sia imputabile di dolo, frode o concussione; 2.° Quando rifiuti di provvedere sulle domande delle parti o tralasci di giudicare sopra affari che si trovino in istato d'essere decisi — art. 783.

Affinchè possa aver luogo l'azione civile contro un Conciliatore, è necessario che la parte gli abbia fatto notificare due istanze, coll'intervallo di giorni cinque almeno tra l'una e l'altra, nella persona del cancelliere per mezzo di usciere, il quale non può rifiutarsi a queste notificazioni sotto pena di destituzione: si avverta che per queste notificazioni si richiede propriamente *un usciere,* e non basterebbe perciò l'inserviente comunale addetto all'Uffizio del Conciliatore. L'azione è proposta davanti la Corte d'appello con ricorso sottoscritto dalla parte, o da un Procuratore legalmente esercente munito di mandato speciale da unirsi al ricorso insieme ai documenti, il quale ricorso indichi i fatti e i mezzi di prova e sia scevro di parole ingiuriose, le quali attirerebbero una multa estendibile a lire trecento su chi l'avesse sottoscritto, salvo l'azione penale, e la sospensione del Procuratore.

La Corte delibera per l'autorizzazione in camera di consiglio. Se

rigetta il ricorso, condanna il ricorrente in una multa estendibile a lire centocinquanta; se invece concede l'autorizzazione, ordina che copia del ricorso e del decreto sia notificata in un dato termine al Conciliatore, il quale nello stesso termine deve costituire un Procuratore, e poi presentare le sue difese per organo dello stesso Procuratore all'udienza di spedizione che sarà fissata dal Presidente. Se infine la domanda è rigettata, l'attore è condannato nell'anzidetta multa di lire centocinquanta.

Con queste disposizioni risultanti dagli art. 784 al 792 incluso, la legge ha conciliato i legittimi interessi della parte col rispetto dovuto ai magistrati e colla necessità di prevenire attacchi calunniosi contro la loro imparzialità e rettitudine.

# TITOLO QUARTO

## CAPO UNICO

### Attribuzioni speciali diverse.

SOMMARIO



**1. Prospetto delle attribuzioni speciali affidate ai Conciliatori.**

Fuori delle ordinarie facoltà del comporre le controversie senza limite e del giudicare le cause entro certi limiti di qualità e di valore, è d'uopo riconoscere nel Conciliatore talune attribuzioni speciali che la legge affida od alle autorità giudiziarie in genere od a lui particolarmente, come si è già avuto occasione di esporre in fine del § 5 del Tit. I a pag. 16.

Di codeste attribuzioni alcune si riferiscono alla giurisdizione contenziosa, altre alla giurisdizione volontaria. Tutte convengono alla missione umanitaria e paterna del Conciliatore ed all'influenza di cui egli gode in mezzo a' suoi concittadini. Esse si trovano sparse nei Codici civile, di commercio, di procedura civile ed in leggi speciali. Di quelle date dalla legge ai Conciliatori in tema di compromessi e di scelta d'arbitri per la determinazione del prezzo della vendita, ci siamo occupati in appendice al Tit. II, pag. 165 e seguenti. Dobbiamo ora distintamente discorrere delle altre già enumerate a pag. 16; al che vuolsi aggiungere un cenno sulla parte recentissimamente data ai Conciliatori nella formazione dell'Elenco dei Giurati.

**2. Testamento di calamità.**

Mentre la legge ha inteso di garantire la libertà del testamento e la verità delle disposizioni testamentarie circondando di molte e gravi forme quell'atto supremo e solenne dell'uomo, ha pur dovuto preoccuparsi di alcune speciali condizioni di tempo e di luogo, per le quali l'osservanza di tutte quelle forme sarebbe stata difficile e talvolta anco impossibile al testatore. Nè bastava all'uopo il testamento *olografo*, poichè non tutti sanno scrivere, nè tutti possono avere fiducia in questa specie di testamento per la facilità di perderlo o disperderlo.

L'art. 789 del Codice civile dispone che *nei luoghi in cui domini peste od altra malattia riputata contagiosa, è valido il testamento ricevuto in iscritto da un notaio, o dal giudice, o dal sindaco, o da chi ne fa le veci, o dal ministro del culto, in presenza di due testimoni.* Essendo il Conciliatore un giudice, non vi ha dubbio che anch'egli possa nel suo territorio invaso da tale calamità ricevere testamenti nella forma privilegiata ammessa dal detto articolo (1). La quale consiste semplicemente nella sottoscrizione di chi lo riceve, e, se le circostanze lo permettono, del testatore e dei testimoni, rimanendo valido il testamento anche senza queste ultime sottoscrizioni, *purchè si faccia menzione della causa per cui non si è adempiuta tale formalità;* e bastano due testimoni, non importa se dell'uno o dell'altro sesso, purchè maggiore di sedici anni: dovrebbero tuttavia (per argomento dal precedente art. 788) essere cittadini del regno o stranieri in esso residenti e non aver perduto per condanna il godimento o l'esercizio dei diritti civili. È indifferente che simili testamenti siano scritturati da chi li riceve o dal testatore o da un terzo; e crediamo altresì non necessario che nel filantropico uffizio il Conciliatore sia assistito, come di regola, dal cancelliere o da chi ne fa le veci.

Non è necessario essere ammalato per valersi del beneficio di questo testamento: basta il trovarsi in luogo infetto.

A termini però del successivo art. 790, tale testamento diviene nullo sei mesi dopo che abbia cessato di dominare la malattia nel luogo in cui trovasi il testatore, ovvero sei mesi dopo che questi siasi trasferito in luogo immune dalla malattia; ed ove il testatore muoia nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, tostochè sia possibile, nell'Uffizio di Registro del luogo ove è stato ricevuto.

(1) Concordano tutti i commentatori: il Paoli, il Buniva, il Fulci, il Pacifici Mazzoni.

### 3. Divergenze tra l'usciere e la parte che richiede l'atto formale di citazione.

Nel sistema del Codice Italiano l'atto formale di citazione è considerato come un atto puramente d'usciere; ed in conseguenza l'usciere è risponsabile della validità del medesimo in ogni sua parte, ma dal canto suo ha diritto che la parte gli somministri tutte le indicazioni che la legge reputa sostanziali all'atto e la cui omissione importa nullità. Perciò l'art. 87 del Regolamento generale giudiziario, prevedendo che tra la parte richiedente e l'usciere sorga qualche divergenza a questo riguardo, dopo aver stabilito che l'usciere ha diritto di volere che gli vengano consegnate scritte e sottoscritte le indicazioni stabilite dall'art. 134 del Codice di procedura civile, soggiunge che, *se la parte non sappia scrivere, l'usciere potrà pretendere che le indicazioni suddette gli siano date alla presenza del Conciliatore o del Sindaco.* In sostanza, il Regolamento ha provveduto in modo che all'usciere fosse sempre in pronto un testimonio imparziale ed autorevole per proteggere la sua responsabilità.

### 4. Copia o collazione degli atti esistenti in cancelleria od in archivio.

I cancellieri sono depositarii di tutti gli atti che si fanno nell'uffizio del Conciliatore, e così tanto di quelli esistenti in cancelleria quanto di quelli già archiviati a senso dell'art. 179 del Regolamento generale giudiziario. Pel disposto dell'art. 916 del Codice di procedura essi sono sempre tenuti a spedire copia od estratto di ogni sorta d'atti a favore di chiunque ne faccia richiesta, sotto pena dei danni e delle spese; nel caso di rifiuto o di ritardo, il richiedente può ricorrere al Conciliatore: il quale, sentito il cancelliere, provvede a norma del precedente art. 915, ingiungendo cioè con decreto appiè del ricorso la spedizione della copia in un breve termine, sotto pena, se occorra, dell'arresto personale da pronunziarsi dal Tribunale civile, oltre il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese. È però da ritenersi che giusta il successivo art. 917 il cancelliere non è tenuto a spedire la richiesta copia, se chi ne fa la domanda non paghi i dritti ancora dovuti dell'atto originale, oltre le spese della copia.

Può anche accadere di dover collazionare le copie spedite dal cancelliere coll'originale. Ma su questa bisogna, assai più delicata e ge-

losa della precedente, ove insorgano controversie, si apre una pratica diversa, a cui crediamo doversi mantenere estraneo il Conciliatore, argomentando dall'art. 920, il quale accennerebbe per induzione doversene investire il Pretore.

Giova qui ricordare che l'Agente delle tasse ha facoltà di rivolgersi all' Uffizio di conciliazione, come a qualunque altro pubblico Uffizio, per richiedere gli schiarimenti di cui possa abbisognare per l'esecuzione delle volture catastali (art. 23, lett. *d* del Regolamento 24 dicembre 1870 n. 6151), — e per richiedere gli estratti dei documenti che gli possono abbisognare per norma delle sue operazioni nell'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e di quella sui fabbricati (art. 72, 73 del Regolamento 25 agosto 1870 n. 5828, — 25, 26 del Regolamento 28 agosto 1870 n. 5832). Cotali estratti il cancelliere deve rilasciarli gratuitamente, siccome richiesti nell'interesse del pubblico servizio, senza ripetizione.

**5. Speciali ingerenze dei Conciliatori negli atti di esecuzione.**

Il Conciliatore (lo abbiamo detto più volte) è essenzialmente estraneo agli atti di esecuzione delle sentenze proprie o tanto più di quelle pronunziate dalle altre autorità giudiziarie. Non ostante, verificandosi nelle procedure esecutive dei casi nei quali sorge il bisogno di provvedimenti urgenti ed immediati, la legge ne ha dato facoltà ai Conciliatori dei Comuni in cui ha luogo l'esecuzione, se ivi non risiede il Pretore.

Questi casi sono i tre seguenti:

I. È noto che ogni esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione al debitore del titolo esecutivo e del precetto (salvo quanto si è detto per le sentenze conciliatoriali le quali sono esecutive due giorni dopo la notificazione senza che occorra il precetto); — che però non è necessario il precetto per l'esecuzione di una sentenza, quando si proceda nei cento ottanta giorni successivi alla notificazione della medesima, se la sentenza condanni a consegnare cose mobili colla prefissione del termine in cui si debba eseguire la consegna — che nel precetto per l'esecuzione mobiliare deve farsi al debitore l'intimazione di pagare nei cinque giorni successivi l'importare del debito, e l'avvertimento che non pagando nel detto termine si procederà al pignoramento. Ma accanto a queste regole contenute negli art. 562, 565 e 577 del Codice di procedura civile la legge pone una provvida eccezione statuendo coll'art. 578 che, *quando vi sia giusto timore di*

*danno nel ritardo,* il Conciliatore quale surrogato al Pretore *può autorizzare il pignoramento anche immediatamente dopo la notificazione del precetto o la notificazione della sentenza.*

Appena occorre di avvertire che il giusto timore di danno può consistere non solamente nel pericolo di vendita o di trafugamento degli oggetti pignorabili, ma in un'infinità di altre cause che sarebbe stato impossibile di stabilire *a priori*, le quali vennero perciò giustamente abbandonate al prudente discernimento del giudice locale, siccome più che mai informato dello stato delle famiglie e delle persone fra cui vive.

La pratica per questa autorizzazione è semplicissima. Il creditore, o in di lui nome l'usciere procedente, ne fa domanda verbale e stragiudiziale al Conciliatore; e questi, se crede di accoglierla, scrive in fine della copia in forma esecutiva di cui deve trovarsi munito l'usciere: *Si autorizza il pignoramento contemporaneamente alla notificazione del precetto*, ovvero *della sentenza*, — aggiuntavi la data e la sua firma, non parendoci nemmeno necessaria quella del cancelliere. L'autorizzazione non è soggetta a reclamo.

II. L'altro caso d'ingerenza del Conciliatore nelle esecuzioni è quello dell'art. 572 dello stesso Codice. Quando cioè nell'atto di esecuzione, che si fa in un Comune dove non risiede il Pretore, *sorgano difficoltà che non ammettano* dilazione, il Conciliatore può dare i *provvedimenti temporanei occorrenti*, e rimette le parti davanti l'autorità giudiziaria competente, vale a dire davanti il Pretore od il Tribunale civile, secondo le distinzioni dell'art. 570. Siffatti provvedimenti hanno il carattere di *ordinanze*, perchè il Conciliatore li rende dopo avere sentite le parti nelle rispettive ragioni, e vanno al registro D.

Si dovrà avvertire che la rimessione delle parti cada in un giorno d'udienza del Pretore o Tribunale competente.

III. Possono infine sottoporsi al Conciliatore, egualmente che al Pretore, le copie occorrenti alle notificazioni e pubblicazioni del bando con cui si annunzia al pubblico la vendita dei mobili pignorati, perchè a ciascuna di esse apponga il *Visto* colla *data* e *firma*, a senso e per gli effetti del num. 26 della vigente Tariffa civile.

**6. Vendita di mobili pignorati delegata al cancelliere.**

Il cancelliere del Conciliatore di un Comune, dove non risiede il Pretore, può anche essere delegato dal Pretore alla vendita degli og-

getti pignorati — Cod. proc. civ. art. 627. È chiaro che questa delegazione non deve intendersi limitata alle vendite in base a sentenze di Giudici Conciliatori.

La delegazione vien fatta collo stesso provvedimento con cui il Pretore ordina la vendita e ne stabilisce il giorno, l'ora, il luogo, e nomina il perito per la stima degli oggetti d'oro e d'argento, delle gioie e degli altri oggetti per i quali si crede necessaria — art. 623, 627. Il cancelliere delegato dovrà subito mettersi all'opera; poichè se la vendita non si facesse nel giorno stabilito, non vi si potrebbe più procedere senza un nuovo provvedimento del Pretore e senza nuova pubblicazione del bando — art. 633.

Del resto le ulteriori formalità che precedono ed accompagnano la vendita si riscontrano minutamente tracciate negli art. 628 sino al 639 incluso. Esse mirano tutte ad un fine: pubblicità della vendita; vendita a giusto prezzo (1).

(1) Foschini *I Motivi del Codice di procedura civile* sotto l'art. 623. — Gli altri articoli sovra citati sono i seguenti:

Art. 628. Quando, a termini dell'articolo 597, siasi proceduto a sigillamento, l'ufficiale cui è commessa la vendita procede al dissigillamento, previa la ricognizione dell'integrità dei sigilli.

Il perito nominato per la stima degli oggetti d'oro o d'argento e delle gioje, ne determina distintamente il valore intrinseco e quello del lavoro.

La relazione della perizia è ricevuta dall'ufficiale incaricato della vendita, il quale riceve pure il giuramento del perito facendone risultare da un solo atto.

Questa relazione deve essere unita al processo verbale del pignoramento.

Art. 629. L'ufficiale incaricato della vendita deve annunziarla al pubblico con bando da affiggersi almeno tre giorni prima della medesima, salvo il caso indicato nel capoverso dell'art. 624:

1.° Alla porta della casa in cui sono gli oggetti pignorati.

Trattandosi di barche, chiatte, battelli ed altri legni di fiumi o laghi, e di molini e altri edifizi mobili stabiliti sopra barche o diversamente, la copia è affissa sull'oggetto stesso che cade in vendita;

2.° Alla porta della casa comunale del luogo in cui sono i detti oggetti;

3.° Nel luogo in cui deve farsi la vendita, se questo sia diverso da quello in cui sono gli oggetti pignorati;

4.° Alla porta della pretura da cui fu ordinata la vendita.

Art. 630. Il Pretore può ordinare che un estratto del bando sia inserito in uno o più giornali da lui indicati.

In questo caso l'inserzione deve farsi tre giorni almeno prima della vendita.

Art. 631. Il bando deve indicare:

1.° Il luogo, il giorno e l'ora della vendita;

2.° La data del provvedimento che l'ha ordinata;

3.° L'ufficiale che vi deve procedere;

4.° La natura e qualità degli oggetti senza specificazione.

L'usciere certifica in fine di una copia del bando l'eseguimento delle dette pub-

Si osserva che il cancelliere non ha bisogno di farsi assistere da alcuno in tali atti: gli basta l'intervento del banditore, il quale può essere l'inserviente addetto al suo Ufficio o qualunque altra persona idonea. Per tutte le notificazioni e pubblicazioni che occorrono deve servirsi dell'usciere di pretura, non già dell'inserviente.

Tutti gli atti relativi alla vendita devono essere stesi in carta bollata da centesimi cinquanta; e se si trattasse di esecuzione in baso a sentenza di Tribunale o di Corte dovrebbe impiegarsi la carta da una lira in applicazione del n. 19 dell'art. 19 del Decreto 14 luglio 1866 sulle tasse di bollo. Ma l'estratto del bando da inserirsi nel giornale, quando l'inserzione sia stata ordinata a senso dell'art. 630 del Codice di procedura civile, deve essere *sempre* presentato in carta da una lira: e se ne ritira dall'amministrazione del giornale l'esemplare contenente l'inserzione che viene munito di marca da bollo per essere a suo tempo unito al verbale di vendita — n. 9 dello stesso art. 19 del Decreto sulle tasse di bollo.

Il processo verbale di vendita deve pur essere registrato colla tassa proporzionale all'uno per cento, giusta l'art. 1 della tariffa annessa alla legge di pari data sulle tasse di registro.

---

blicazioni, indicando il giorno e luogo in cui furono eseguite. Questa copia rimane annessa al processo verbale di pignoramento, al quale si unisce un esemplare del giornale contenente l'inserzione fatta a norma dell'articolo precedente.

Il bando è notificato personalmente al debitore e al custode.

Art. 632. Quando si tratti della vendita indicata nell'art. 620, fra la dichiarazione del terzo e la vendita, deve essere un intervallo non minore di giorni venti.

Il bando indica anche il nome, cognome, e la residenza del terzo debitore, il titolo e la qualità dei censi, delle rendite o dei crediti, il tempo dell'esigibilità, e, se siano garantiti con ipoteca, la situazione dei beni ipotecati.

Il bando deve affiggersi otto giorni almeno prima della vendita:

1.° Alla porta della casa di abitazione del debitore principale;

2.° Alla porta della pretura, e in una delle piazze principali del luogo in cui deve farsi la vendita;

3.° Negli altri luoghi che fossero designati dal pretore.

Il bando deve essere anche notificato al terzo debitore.

Art. 634. La vendita si fa ai pubblici incanti per mezzo di banditore a favore del maggior offerente e a denaro contante.

In difetto di pagamento si procede immediatamente a nuovo incanto a spese e rischio del compratore.

Art. 635. Quando la vendita non possa compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.

A quest'effetto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita.

Art. 636. L'incanto degli oggetti d'oro e d'argento, e delle gioje, non può farsi

La Tariffa in materia civile assegna:

*a*) Al cancelliere per il verbale di vendita, il bando onde annunciare la medesima al pubblico, e per le relative copie, non che occorrendo per la relazione di perizia enunciata nell'art. 628 del Codice di procedura civile, la metà dei dritti attribuiti al cancelliere del Pretore delegante di cui ai nn. 25, 26, 28 e 70 del titolo 2° della stessa Tariffa; e così per la relazione di perizia *una lira* coll'aggiunta di *venticinque centesimi* per ogni facciata se la scritturazione ecceda le quattro facciate — per la formazione del bando *settantacinque centesimi*, più *quindici centesimi* per cadauna delle copie occorrenti alle notificazioni e pubblicazioni, avvertendo che queste copie devono portare oltre alla firma del cancelliere anche il *Visto* colla data e firma del Conciliatore — per il verbale d'incanto e di vendita *lire due* ad ogni vacazione di due ore — per l'estratto del bando da inserirsi nel giornale degli annunzi giudiziari e per qualunque altra copia od estratto occorrente *quindici centesimi* per ogni facciata — n. 4;

*b*) Al banditore per l'assistenza agli incanti *lire due* per ogni vacazione di due ore — n. 264;

*c*) Al perito per le stime ordinate dal pretore *lire cinque* o *quattro* o *due* per vacazione, secondo le distinzioni di cui nel n. 378;

---

so non dopo che siano rimasti esposti al pubblico almeno due ore nel giorno e luogo stabilito per la vendita.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima.

Art. 637. Gli oggetti d'oro e d'argento rimasti invenduti per mancanza d'oblatori sono dall'ufficiale procedente ritenuti in deposito come denaro per essere nella distribuzione del prezzo assegnati, per il suo valore intrinseco, in pagamento al creditore istante o agli altri creditori.

Art. 638. Quando all'incanto degli altri oggetti stimati e delle gioje non si presentino oblatori, o le offerte siano inferiori alla stima, si procede a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale sono venduti al miglior offerente, ancorchè l'offerta sia inferiore alla stima.

Lo stesso ha luogo riguardo agli oggetti non stimati, per i quali non si presentino oblatori, sempre che essendovi un solo creditore istante, questi non preferisca riceverli in aggiudicazione al prezzo di stima, da farsi per mezzo di perito nominato dall'ufficiale incaricato della vendita.

Per questo incanto si osserva la disposizione del capoverso dell'art. 635.

Art. 639. Per la vendita delle rendite sul debito pubblico e delle obbligazioni dello Stato, si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Per la vendita delle azioni industriali il Pretore può ordinare le forme speciali che creda opportune.

*d*) All'usciere di pretura per ogni notificazione o pubblicazione competono i dritti ordinarii.

**7. Provvedimenti temporanei in tempo di fiera o mercato.**

Altri provvedimenti temporanei, senza riguardo alla competenza, può dare il Conciliatore — sempre quale surrogato al Pretore nei Comuni che non sono capo-luogo di Mandamento — *quando insorgano contestazioni in tempo di fiera o mercato, alle quali sia necessario di provvedere senza dilazione*, rimettendo però le parti davanti l'autorità giudiziaria competente, come dispone l'art. 726 del Codice di commercio.

Sulle fiere e sui mercati convengono e contrattano persone di luoghi diversi, le quali non si conoscono per nulla. Quanti inconvenienti se il giudice locale non avesse autorità di comporre o decidere sul campo, almeno in via provvisoria e conservatoria, le contestazioni che pullulano da un rapido movimento di persone, di cose e di interessi! Il Conciliatore conosce meglio di ogni altro quelle speciali costumanze, sotto la fede delle quali contrattano gli accorrenti al mercato o fiera del suo Comune; e gli sarà qnindi facile colla scorta di esse e del suo buon senso ristabilire la fiducia ed evitare altercazioni violenti, ora col far dichiarare od eleggere dai contraenti il domicilio, ora col prescrivere una cauzione, ora col sottoporre la merce a sequestro, ora con altri ripieghi suggeriti dalle circostanze. Se le parti finiscono per accordarsi, il Conciliatore è lì per distenderne processo verbale; altrimenti — supposto che la causa non sia di sua competenza — converrà che egli provveda con ordinanza nel registro D su tutto ciò che possa esservi d'indifferibile, e rimetta le parti davanti il Pretore o Tribunale competente.

In questo argomento occorre di accennare alle disposizioni degli art. 708, 709 e 2146 del Codice civile. Colui che ha smarrita una cosa mobile o che ne fu derubato, può dentro due anni ripeterla da quello presso cui la trova, salvo a questo il regresso per indennità contro colui dal quale l'ha ricevuta; se però l'attuale possessore della cosa sottratta o smarrita l'ha comprata in una fiera o in un mercato, ovvero all'occasione di una vendita pubblica, o da un commerciante che faccia pubblico spaccio di simili oggetti, il proprietario non può ottenere la restituzione della cosa sua, se non rimborsando il possessore del prezzo che gli è costata.

### 8. Apposizione e rimozione dei sigilli.

I. Apposizione. — L'apposizione dei sigilli è sopratutto una misura di opportunità; essa si presenta necessaria ed utile soltanto a un dato momento che non ritorna più. Perciò la legge, prevedendo il caso che nel Comune in cui può verificarsene il bisogno non abbia sede il Pretore e siavi somma urgenza, estende al Conciliatore la facoltà di procedere all'apposizione dei sigilli, fungendo così le veci del Pretore, al quale però deve poi trasmetterne immediatamente il processo verbale (intendasi *per originale* e non *per copia*) — proc. civ. art. 487. Noi riteniamo però che vero caso d'urgenza, tale cioè da autorizzare il Conciliatore a procedere a tale atto, non possa sorgere fuorchè in occasione dell'apertura di una successione (1); e sotto questo aspetto gli art. 848 al 856 incluso, spiegano abbastanza chiaramente da chi possa essere richiesta l'apposizione dei sigilli, quando possa procedervisi anche d'uffizio, come vi si proceda, quali incidenti possano presentarsi prima o nel tempo dell'apposizione, quale debba essere la forma del processo verbale (2).

---

(1) Si fa luogo ad apposizione di sigilli anche nei casi di assenza, di esecuzione, d'interdizione e di fallimento. A questi noi crediamo debba mantenersi estraneo il Conciliatore.

(2) Li riportiamo testualmente:

Art. 848. L'apposizione dei sigilli può essere richiesta:

1.° Da coloro che possono aver diritto alla successione;

2.° Dall'esecutore testamentario;

3.° Dalle persone che dimoravano col defunto, o che erano addette al servizio di lui, se il conjuge, gli eredi o alcuno di essi siano assenti dal luogo;

4.° Dai creditori che ne abbiano ottenuta l'autorizzazione dal Pretore, il quale non può ricusarla senza cause gravi al creditore munito di titolo esecutivo.

Chi domanda l'apposizione dei sigilli deve eleggere domicilio nel Comune o nel Mandamento in cui si deve procedere, coll'indicazione della persona o dell'ufficio presso cui lo elegge. Se vi abbia domicilio o residenza, può invece dichiarare la casa in cui ha l'uno o l'altra.

Art. 849. I sigilli sono apposti tanto a richiesta del ministero pubblico, quanto sulla dichiarazione del sindaco del luogo, o anche d'ufficio:

1.° Se il conjuge, o alcuno degli eredi sia assente dal luogo;

2.° Se tra gli eredi vi siano minori o interdetti non provveduti di tutore o curatore;

3.° Se il defunto sia stato depositario pubblico.

La disposizione di quest'articolo non si applica ai casi indicati nei numeri 1.° e 2.°, quando il testatore abbia ordinato altrimenti.

Nel caso indicato al numero 3.° i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati.

Solo qui aggiungeremo che a termini dell'art. 304 del Regolamento generale giudiziario l'apposizione dei sigilli, quale atto d'urgenza, può essere anche fatta nei giorni festivi, come pure per cause urgenti potrebbe il Conciliatore venir richiesto d'introdursi in giorno festivo nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, previo decreto motivato, — ritenendo però che in tutt'altro caso al Conciliatore ed al suo cancelliere (come anche all'Uffizio della Pretura) l'art. 886 del Codice di procedura civile vieta d'introdursi nei detti luoghi, sotto pena di sospensione.

Il processo verbale di apposizione dei sigilli dev'essere scritto sulla carta da centesimi cinquanta, trattandosi di un atto di giurisdizione volontaria di competenza dei Pretori, comunque eseguito per motivi di

---

Art. 850. Quando le porte siano chiuse, o s'incontrino ostacoli all'apposizione dei sigilli, o nascano altre difficoltà prima o nel tempo dell'apposizione, il Pretore può ordinare l'apertura delle porte, e provvedere alla rimozione degli ostacoli e delle difficoltà.

Art. 851. Le chiavi delle serrature, sulle quali i sigilli siano stati apposti, devono custodirsi dal cancelliere sino a che sia ordinata la rimozione dei sigilli, facendone menzione nel processo verbale di apposizione.

Art. 852. Quando nel procedere all'apposizione dei sigilli si trovino testamenti o altre carte importanti, il Pretore provvede per la loro conservazione.

Se non possa provvedervi nel giorno medesimo, fa risultare nel processo verbale della forma esterna delle carte, e le chiude in un involto che sigilla e sottoscrive in presenza delle parti, determinando il giorno e l'ora in cui darà i provvedimenti ulteriori.

Art. 853. Quando vi siano oggetti sui quali i sigilli non possono essere apposti, o che siano necessarj all'uso delle persone che sono in casa, se ne fa la descrizione nel processo verbale, e per le cose che possano deteriorarsi si osserva la disposizione del capoverso dell'articolo 624.

Art. 854. Compiuto l'inventario non si fa più luogo all'apposizione dei sigilli, salvo che l'inventario sia impugnato.

L'apposizione dei sigilli domandata durante il corso dell'inventario può aver luogo soltanto sugli oggetti non inventariati.

Art. 855. Il processo verbale di apposizione dei sigilli deve contenere:

1.° L'indicazione del luogo, dell'anno, del mese, giorno, dell'ora e delle rimessioni ad altri giorni od ore;

2.° Il nome e cognome dell'istante, e l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza da lui fatta a norma del capoverso dell'articolo 848;

3.° Se non vi sia stata istanza, l'indicazione che i sigilli sono stati apposti d'uffìcio, ovvero a richiesta o sulla dichiarazione d'uno degli ufficiali indicati nell'art. 849;

4.° Il motivo dell'apposizione;

5.° La menzione dell'autorizzazione concessa dal Pretore nel caso di cui nel numero 4.° dell'articolo 848;

6.° Se l'apposizione sia stata ordinata con sentenza, l'indicazione di questa e dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata;

economia e d'urgenza dal Conciliatore — art. 19, § 2, n. 3 del Decreto-legge del 1866 sulle tasse di bollo. Ed è pur soggetto a registrazione colla tassa fissa di una lira da eseguirsi sull'originale entro giorni venti dalla data dell'atto — art. 66 e 73 del Decreto-legge del 1866 sulle tasse di registro e 114 della relativa tariffa: perciò deve essere presentato al Ricevitore del Registro dal cancelliere del Conciliatore prima della sua trasmissione al Pretore — arg. dall'art. 103 dello stesso Decreto.

Il dritto di tariffa pel cancelliere è di L. 3 (§ 33, Tit. I, pag. 65).

II. Rimozione. — Per la rimozione dei sigilli provvedono pur chiaramente gli art. 857 al 864 incluso del Codice di procedura civile (1).

---

7.° Il nome e cognome delle parti intervenute, e le osservazioni fatte da esse;

8.° L'indicazione dei luoghi, mobili e oggetti sui quali i sigilli sono apposti, o la descrizione del modo con cui ciò fu eseguito;

9.° L'interpellanza fatta dall'ufficiale procedente, e la risposta data sul proprio onore da coloro che dimorano nel luogo in cui i sigilli sono apposti, se abbiano veduto o sappiano che alcuna cosa sia stata direttamente o indirettamente tolta o traslocata;

10.° La nomina del custode presentato dagli aventi interesse, se sia risponsabile, e, in difetto, di un custode nominato d'ufficio;

11.° Le altre indicazioni richieste dalla legge o credute necessarie dal Pretore.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti intervenute, dal Pretore, e dal cancelliere.

Art. 856. Il Pretore e il cancelliere non possono, sotto pena di sospensione, introdursi nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli sino alla rimozione di essi, salvo che siano stati richiesti per cause urgenti, e un decreto motivato abbia preceduto il loro accesso.

(1) Eccone il tenore:

Art. 857. I sigilli non possono essere rimossi, e l'inventario non si può fare che tre giorni dopo l'apposizione, salvo che sia stato diversamente ordinato dal Pretore per cause urgenti, delle quali si deve fare menzione nel decreto relativo.

Se alcuno degli eredi sia minore non emancipato, non si può procedere alla rimozione dei sigilli finchè sia stato provveduto di tutore, o di curatore speciale.

Art. 858. Possono chiedere la rimozione dei sigilli le persone che a termini dell'articolo 848 hanno diritto di chiederne l'apposizione, escluse quelle indicate nel numero 3.° dello stesso articolo.

Art. 859. La rimozione dei sigilli è ordinata dal Pretore sull'istanza di alcuno degli aventi diritto.

L'istanza e il decreto sono scritti in fine del processo verbale di apposizione.

In caso di opposizione alla rimozione dei sigilli, il Pretore rimette le parti a udienza fissa davanti l'autorità giudiziaria competente.

Art. 860. L'opposizione alla rimozione dei sigilli può farsi con dichiarazione nel processo verbale d'apposizione, o con atto notificato al cancelliere della pretura nelle forme stabilite per la notificazione dell'atto di citazione.

Qui giova soltanto porre in rilievo che il Conciliatore non ha parte in questo atto, — che però può farsi dal suo cancelliere, nei soli Comuni in cui non ha sede il Pretore, coll'assistenza dell'usciere della pretura, purchè non occorra inventario (nel qual caso deve essere fatta per necessità dal cancelliere della pretura, ovvero dal notaio nominato dal testatore, o dal notaio del luogo commesso dal Pretore) — che non si può procedere alla rimozione dei sigilli, senza che questa sia stata ordinata dal Pretore sull'istanza degli aventi diritto con decreto in calce al processo verbale di apposizione, — che in caso di alterazione dei sigilli incumbe sempre al Pretore, non mai al Conciliatore, di fare le occorrenti verificazioni e di dare gli opportuni provvedimenti.

---

L'opposizione deve contenere:

1.° Il nome e cognome, l'indicazione del domicilio o della residenza dell'opponente;

2.° L'elezione o dichiarazione di domicilio o di residenza a norma del capoverso dell'art. 848;

3.° I motivi dell'opposizione.

Art. 861. La rimozione dei sigilli si fa dall'ufficiale che procede all'inventario.

I sigilli sono rimossi successivamente e di mano in mano che si progredisce nell'inventario.

Se non occorra l'inventario, i sigilli sono rimossi dal cancelliere della pretura coll'assistenza dell'usciere. Nei Comuni in cui non ha sede il Pretore la rimozione può farsi dal cancelliere del Conciliatore coll'assistenza dell'usciere.

Art. 862. L'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve avanti tutto riconoscerne lo stato.

Se trovi in essi qualche alterazione deve soprassedere da ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al Pretore, il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti, e per i provvedimenti necessari anche a proseguire l'inventario.

Art. 863. Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che siano citate a norma dell'art. 869, le persone indicate nell'art. 868.

Art. 864. Il processo verbale della rimozione dei sigilli deve contenere:

1.° L'indicazione dell'anno, del mese, giorno e luogo;

2.° Il nome e cognome del cancelliere che procede alla rimozione, e dell'usciere da cui è assistito;

3.° Il nome e cognome delle parti intervenute;

4.° L'indicazione del decreto o della sentenza che ha ordinato la rimozione dei sigilli, e dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata;

5.° La menzione della ricognizione dello stato dei sigilli, della loro rimozione, delle verificazioni fatte, e dei provvedimenti dati dal Pretore a norma del capoverso dell'articolo 862;

6.° Le altre indicazioni che si credessero necessarie.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti intervenute, dal cancelliere e dall'usciere.

Eguali sono, come per l'apposizione, le tasse di registro e bollo. Il dritto del cancelliere è limitato a L. 2: si dovranno però pur esigere le competenze dell'usciere pretoriale, cioè lire due per ogni vacazione, oltre all'indennità di trasferta in ragione di trenta centesimi per ogni chilometro di distanza dalla sede della pretura.

### 9. Contestazioni sui ruoli delle prestazioni in natura per la costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie.

Importantissime sono le nuove attribuzioni affidate ai Giudici Conciliatori dalla legge 30 agosto 1868 concernente la costruzione e sistemazione delle strade comunali. Volendosi in essa obbligare anche i Comuni cui facciano difetto le rendite ordinarie ed i capitali disponibili a procurarsi le migliori vie di comunicazione col capoluogo del rispettivo circondario, coi maggiori centri vicini, colle ferrovie e coi porti, si è costituito un *fondo speciale* inesauribile, risultante cioè:

*a*) Da una sovrimposta sulle tasse dirette, non eccedente il 5 per cento delle tasse erariali;

*b*) Da una tassa speciale sui principali utenti;

*c*) Da prestazione d'opera degli abitanti del Comune;

*d*) Da pedaggi;

*e*) Da sussidi dello Stato e della Provincia, dalle offerte volontarie e dalla vendita delle aree abbandonate — art. 1, 2.

Colui che si ritenga indebitamente inscritto nell'elenco dei principali utenti, dopo avere infruttuosamente reclamato alla Giunta comunale, può ricorrere al Pretore, il quale ne giudica sommariamente ed inappellabilmente, intesi due periti, uno per parte — art. 3.

Se invece taluno si creda ingiustamente inserto nel ruolo delle prestazioni di opere, la contestazione è decisa inappellabilmente dal Conciliatore — art. 6.

I. Quali sono queste prestazioni in natura e chi vi è soggetto?

Ogni capo di famiglia, abitante o possidente nel Comune, che per le sue condizioni infelici non ne sia dichiarato esente dal Consiglio comunale, può essere obbligato a fornire annualmente sino a quattro giornate di lavoro:

*a*) Per la sua persona e per ogni individuo maschile atto al lavoro dai 18 ai 60 anni, che faccia parte o sia al servizio della sua famiglia o delle sue proprietà nel Comune;

*b)* Per ciascuna bestia da soma, da sella o da tiro, col rispettivo veicolo, che sia al servizio della sua famiglia o delle sue proprietà nel Comune — art. 5.

II. Quale è il termine utile per reclamare al Conciliatore?

Ogni anno la Giunta compila un ruolo dei soggetti alle prestazioni, che viene sottoposto all' approvazione del Consiglio comunale nella sessione di autunno, e così approvato lo si pubblica per due settimane all'albo pretorio del Comune. In questo frattempo si può reclamare; dopo, il ruolo diventa esecutorio per coloro che non hanno fatto opposizione — art. 6 della legge, 12, 13, 14 del Regolamento approvato con R. Decreto del 10 aprile 1874, n. 1906 serie 2.ª

III. Come si sporge il reclamo?

I reclami contro il ruolo delle prestazioni devono essere sporti direttamente dall' opponente al Giudice Conciliatore con citazione al Sindaco per mezzo dell'usciere addetto al Conciliatore, e con biglietto in carta libera, secondo le prescrizioni degli art. 132 e 133 del Codice di procedura civile. La citazione deve contenere l' elezione del domicilio del reclamante nel Comune; ed ivi gli saranno notificati tutti gli atti, compresa la sentenza. Le opposizioni ed i reclami contro il ruolo non possono essere diretti al Conciliatore che dalla persona iscritta sul ruolo medesimo, non essendo ammessi i reclami a nome di terzi — art. 15, 16, 17 del succitato Regolamento.

IV. Lasciando al buon senso dei Conciliatori il risolvere le questioni di dettaglio che possono sorgere nell' applicazione di questa legge (ciò che è loro reso più facile colla scorta del recente Regolamento avanti accennato), ci intratterremo di una sola che non è scevra di difficoltà.

Tanto i maggiori utenti che ricorrono al Pretore, quanto i chiamati a prestazione d'opere che vi si rifiutano davanti il Conciliatore, potranno essi contestare che non siano stati esauriti i gradi della serie che rispettivamente precedono, cioè rendite ordinarie o capitali disponibili, sovrimposta, tassa speciale sugli utenti? Ed in caso affermativo, la questione potrà essere risolta dal Pretore o Conciliatore, o da chi?

Si osserva innanzi tutto che essenzialmente la legge per la costruzione e la sistemazione delle strade comunali è una legge d'imposta, e come tale per gli art. 70 e 71 della procedura civile sfuggirebbe alla cognizione dei Pretori e dei Conciliatori. Perciò la facoltà ad essi data dagli art. 3 e 6 di quella legge di decidere inappellabilmente

talune controversie che possono sorgere dalla di lei applicazione deve ritenersi quale eccezione alla regola ed essere intesa in senso affatto restrittivo.

Ora, l'art. 2 della legge ha classificato i diversi mezzi che devono costitnire il fondo speciale, e dal suo contesto ci sembra evidente

Che, ove il Comnne sia in posizione di provvedere alla migliore viabilità colle rendite ordinarie o con capitali disponibili, non possa assolntamente ricorrere alla sovrimposta sulle tasse dirette, nè alla tassa speciale sni principali utenti, nè alle prestazioni d'opera dei cittadini;

Che, in mancanza di rendite ordinarie o capitali disponibili, non si dovrebbe deliberare le prestazioni d'opere prima che la tassa speciale, ma nulla osti vengano simultaneamente adottati li due mezzi, onde siano colpiti in eqna misura la generalità degli abitanti ed i possidenti cui torni di maggior utile la progettata costruzione;

Che i principali ntenti, comnnque già colpiti dalla tassa speciale, non possono ritenersi per ciò solo esenti dalle prestazioni d'opera o in equivalente;

Che infine i Comuni non possono fare assegnamento nè sui pedaggi nè sui sussidii dello Stato o della Provincia, se non siano esauriti nel loro *maximum* i mezzi precedenti.

Ma la discussione sul programma dell'ordine e dei mezzi con cui s'intende procedere alla costruzione e sistemazione delle strade, la discussione di ciascun grado dell'imposta e della sua legittimità, non è ciò che possa interessare i Pretori e i Conciliatori. I relativi progetti vengono preparati dalla Giunta ed approvati prima dal Consiglio comunale e poi dal Prefetto, al qnale spetta di vegliare a che i Comnni costruiscano le strade obbligatorie nei limiti dei mezzi stabiliti dalla legge — art. 13, 15. Tutto ciò è pratica amministrativa, e se i contribnenti se ne sentissero gravati potrebbero bensì reclamarne all'Autorità giudiziaria, ricorrendo però al Tribnnale civile, come se si trattasse di un'altra imposta.

Ai Pretori pertanto ed ai Conciliatori non rimane fuorchè la cognizione sni reclami relativi alla ripartizione nel rispettivo grado di tassa speciale sui rispettivi utenti e di prestazione d'opera (1).

(1) Le prestazioni d'opera per la costruzione delle strade non sono una novità. Corrispondono alle famose *corvées* feudali, spogliate però di quella durezza e di quella esclnsività a vantaggio del signore o vassallo, che le rendevano odiose. In Inghilterra ed in Francia sono riconosciute per lunga prova come il più potente

**10. Commissioni comunali per la formazione dell'Elenco dei Giurati.**

Nel § 21 del Tit. I a pag. 40 accennavamo al progetto di legge pendente in Parlamento sul riordinamento dei Giurati, riferendo che per esso i Conciliatori non solamente verrebbero eccettuati dai funzionari che non devono essere iscritti sulle liste, ma costituirebbero essi stessi una speciale categoria che dà titolo all'iscrizione.

Frattanto quel progetto divenne la legge 8 giugno 1874 n. 1937 con importanti modificazioni al primitivo progetto, alcune delle quali riguardano appunto i Conciliatori.

L'art. 2 n. 15 di questa legge dice che saranno iscritti nella lista dei giurati *coloro che sono stati Conciliatori:* ciò combinato coll'art. 3 n. 8, per cui non sono iscritti nella lista *i funzionari dell'ordine giudiziario*, senza alcuna eccezione, esprime chiaramente che non possono far parte del Giurì i Conciliatori in carica, sebbene l'essere stati Conciliatori costituisca una speciale categoria (1).

Ma la stessa legge chiama i Conciliatori a membri di una Commissione incaricata dei lavori preparatorii per la formazione della *Lista.* Dobbiamo perciò qui riassumere le principali disposizioni che hanno tratto a questa nuova attribuzione del Conciliatore.

Nel sistema della nuova legge importa distinguere le diverse operazioni: 1.° Iscrizione sul *Registro* dei Giurati; 2.° Formazione dell'*Elenco permanente*, affidata ad una Commissione comunale; 3.° For-

mezzo per avere buone strade; poichè togliendosi all'agricoltore pochi ritagli di tempo, e specialmente i riposi forzati a cui spesso egli va soggetto, si ottiene un lavoro che avrebbe costato enormi somme ed imposte ben più gravose. In Piemonte prima del 1848 già esistevano col nome di *comandate*, nè erano affatto sconosciute nelle diverse altre parti d'Italia.

Nel giornale *Il Giudice Conciliatore* si è talvolta trattata questa materia, specialmente a pag. 19, 241 dell'anno 1869; si sono riportate delle importanti istruzioni ministeriali a pag. 709, 726, 740, 756, 773, 790 dell'anno 1872, e si può anche vedere l'ultimo Regolamento a pag. 405, 422 dell'anno 1874.

(1) Nell'intento di migliorare la costituzione del corpo dei Giurati, la nuova legge ha sostituito al criterio della semplice qualità di elettore politico il criterio della capacità provata o ragionevolmente presunta, ossia il sistema detto delle *categorie.* Secondo questo sistema, la legge stabilisce certe *categorie* di cittadini che, o per gli studi fatti o per le cariche coperte, o per le professioni esercitate, o per il pagamento di un censo notevolmente più elevato di quello che occorra per l'elettorato politico, sono ritenuti capaci a ben compiere l'ufficio di giudici del fatto. — Vedansi le *Istruzioni per le Commissioni comunali* diramate dal Ministero a tutti gli Uffizi di conciliazione.

maziono della *Lista* di cui è incaricata una Giunta mandamentale presieduta dal Pretore; 4.° Revisione e decretazione definitiva della Lista medesima, che spetta ad una Giunta distrettuale, presieduta cioè dal Presidente di ciascun Tribunale.

Per Conciliatori basta avere alla mano le due prime operazioni.

Un apposito registro dei Giurati è tenuto in ogni Ufficio comunale. In esso devono, giusta l'art. 9 della legge, iscriversi, non più tardi del mese di luglio di ciascun anno, dietro invito con manifesto pubblicato dal Sindaco nel mese di aprile, tutti coloro che sono compresi in una delle categorie designate nell'art. 2, sotto pena di un'ammenda di lire cinquanta — art. 23; senzachè valga ad esimerli da tale obbligo il trovarsi essi in uno dei casi di incompatibilità, dispensa esclusione, incapacità, di cui negli art. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (1).

---

(1) Riportiamo testualmente questi sei articoli.

Art. 2. Saranno iscritti nella lista dei giurati, salve le eccezioni di cui nei seguenti articoli, tutti coloro nei quali concorrono le condizioni seguenti:

I. Essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

II. Avere non meno di venticinque anni compiuti, nè più di sessantacinque anni compiuti;

III. Appartenere ad alcuna delle seguenti categorie:

1. I Senatori e i Deputati e tutti coloro che hanno fatto parte delle precedenti Legislature;

2. I membri o socii delle accademie e dei corpi di scienze, lettere ed arti ed i dottori dei collegi universitarii;

3. Gli avvocati ed i procuratori presso le Corti ed i Tribunali, ed i notai;

4. I laureati e licenziati in una Università, e coloro che sono muniti di un diploma o cedola rilasciati da un liceo, da un ginnasio, da un istituto tecnico, da una scuola normale o magistrale, e in generale da altri istituti speciali riconosciati ed autorizzati dal Governo;

5. I professori insegnanti o emeriti, od onorarii, delle facoltà componenti le università degli studi, e degli altri istituti pubblici dell'istruzione superiore;

6. I professori insegnanti, o emeriti, od onorarii degli istituti pubblici d'istruzione secondaria, classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali;

7. I professori insegnanti, emeriti, od onorarii delle accademie di belle arti, delle scuole di applicazione per gl'ingegneri, delle scuole, accademie e istituti militari e nautici;

8. Gli insegnanti privati, autorizzati, delle materie comprese nei numeri 5, 6 e 7;

9. I presidi, direttori e rettori degli istituti, di che ai numeri 5, 6 e 7;

10. Coloro che sono o sono stati Consiglieri provinciali;

11. I funzionari ed impiegati civili o militari che hanno uno stipendio non inferiore ad annue lire duemila, od una pensione annua non inferiore a lire mille;

12. Coloro che abbiano pubblicato opere scientifiche o letterarie od altre opere dell'ingegno;

13. Gli ingegneri, architetti, geometri o agrimensori, ragionieri, liquidatori, farmacisti e veterinari legalmente autorizzati;

Nei Comuni divisi in più mandamenti, si tengono tanti registri d'iscrizione, quanti sono i mandamenti.

Ciò premesso, l'art. 10 prescrive che nel mese di agosto successivo alla pubblicazione della legge si formi l'*Elenco permanente*, in cui s'iscrivono tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, nei quali ricorrono le condizioni richieste dall'art. 2, indicando per ciascuno di essi il nome e cognome, il nome del padre, l'età, il domicilio o la residenza, e la categoria in ordine alla quale vengono iscritti. Questo

---

14. Tutti i Sindaci non che coloro che sono o sono stati Consiglieri di un Comune avente una popolazione superiore a 3000 abitanti;

15. Coloro che sono stati Conciliatori;

16. I membri delle Camere di agricoltura, commercio ed arti, gli ingegneri e costruttori navali, i capitani e piloti con patenti di lungo corso, i capitani di gran cabotaggio, i padroni di nave, gli agenti di cambio e i sensali legalmente esercenti;

17. I direttori o Presidenti dei comizii agrari;

18. I direttori o Presidenti delle Banche riconosciute dal Governo ed aventi sede nei capoluoghi di Comune di oltre seimila abitanti;

19. I membri delle Commissioni governative di sindacato o di vigilanza sopra gli istituti di credito od altri oggetti della pubblica amministrazione;

20. Gli impiegati delle Provincie e dei Comuni, i direttori ed impiegati presso le opere pie, gli istituti di credito, di commercio e d'industria, le Casse di risparmio, le Società di ferrovie o di navigazione, e presso qualsiasi stabilimento privato riconosciuto dal Governo, i quali abbiano uno stipendio non inferiore a lire tremila od una pensione non inferiore a lire millecinquecento;

21. Coloro che pagano all'erario dello Stato un annuo censo diretto computato a norma della legge elettorale politica, non inferiore a lire trecento se risiedono in un Comune di centomila abitanti almeno; a lire duecento se risiedono in un Comune di cinquantamila abitanti almeno; a lire cento se risiedono in altri Comuni.

Art. 3. Non sono iscritti sulla lista dei giurati:

1. I Ministri del Re;
2. I segretari generali o direttori generali dei Ministeri;
3. I membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
4. I Prefetti delle Provincie ed i sottoprefetti dei circondari;
5. I ministri di qualunque culto;
6. I militari ed assimilati in effettivo servizio;
7. Gli ufficiali, impiegati ed agenti di pubblica sicurezza;
8. I funzionari dell'ordine giudiziario;
9. Gli uscieri.

Art. 4. Sono dispensati dall'ufficio di giurato:

1. I Senatori e i Deputati durante le sessioni parlamentari;
2. Gli impiegati governativi delle dogane, delle tasse e registro, delle poste e dei telegrafi, e gli esattori comunali, quando il rispettivo ufficio abbia un solo titolare senza supplente;
3. I medici chirurghi e veterinari, i farmacisti ed i notai dei Comuni nei quali non havvi che un solo esercente in queste professioni.

Sono dispensati sopra loro domanda gl'impiegati governativi il cui ufficio abbia un solo titolare.

elenco viene formato a cura di una Commissione, la quale è composta del Sindaco, dei componenti la Giunta comunale, del Giudice Conciliatore o dei Conciliatori, dove siano in numero maggiore; e se il Consiglio comunale è sciolto, la Commissione è composta del Commissario governativo delegato ad amministrare il Comune, unitamente al Giudice Conciliatore o Conciliatori e ad uno degli Assessori della Giunta dell'amministrazione disciolta nominato dal Pretore del mandamento (il più anziano di nomina nelle città in cui vi siano più Pretori).

---

Art. 5. Sono esclusi dall'ufficio di giurato:

1. Coloro che furono condannati ad una pena che porta seco la interdizione dall'ufficio di giurato, o che ne furono interdetti con sentenza;

2. Coloro che furono condannati per crimine, sia a pena criminale, sia per effetto di circostanze scusanti a pena correzionale;

3. Coloro che furono condannati ad una pena qualunque per reati contro la pubblica fede o la pubblica tranquillità, salvochè si tratti di semplice ritenzione, o porto d'armi, ovvero per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, concussione, sottrazione commessa da ufficiali e depositari pubblici, corruzione, contrabbando, calunnia, falsa testimonianza, reati contro il buon costume ed offese a giudici o giurati.

Art. 6. Non potranno essere assunti all'ufficio di giurati:

1. Coloro che sono in istato di accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura, o coloro contro i quali, per uno dei reati contemplati nell'articolo precedente, siasi spiccato mandato di comparizione;

2. Coloro che essendo stati assolti dall'imputazione di un crimine o di uno dei delitti indicati nell'articolo precedente od avendo riportato ordinanza di non farsi luogo a procedimento, non hanno ottenuto o non possono ottenere, ai termini del Codice di procedura penale, che l'imputazione sia cancellata dai registri penali;

3. I pubblici ufficiali e funzionari civili e militari, gli impiegati delle Provincie e dei Comuni e di altro stabilimento pubblico rimossi o destituiti dall'impiego; quando però la rimozione o destituzione sia stata determinata da causa che la Giunta stabilita nell'art. 18 abbia riconosciuta disonorante:

4. Gli avvocati e procuratori rimossi dallo esercizio della loro professione;

5. Le persone sospette secondo il Codice penale.

Art. 7. Coloro che furono condannati alla pena del carcere per reato volontario diverso da quelli indicati ai numeri 1 e 2 dell'art. 5, sono esclusi dall'ufficio di giurato per un tempo eguale alla durata della pena inflitta colla sentenza a contare dalla estinzione della pena.

In verun caso però la esclusione contemplata dal presente articolo potrà avere una durata minore di un anno.

Art. 8. Sono incapaci all'ufficio di giurato:

1. Coloro che non sanno leggere, nè scrivere;

2. Gli interdetti e gli inabilitati;

3. I falliti non riabilitati;

4. Coloro che per notorio difetto fisico o intellettuale non sono reputati idonei ad esercitare l'ufficio medesimo:

5. I domestici con salario o senza.

Soggiunge la legge nell'art. 11 che in ogni anno successivo la Commissione suddetta, prima del mese di settembre, procede alla revisione dell'*Elenco*; ne cancella i nomi di coloro che sono defunti o che hanno in qualunque modo perduto le condizioni richieste per esser Giurati; vi aggiunge i nomi di coloro che le hanno acquistate e rettifica i mutamenti di condizione, domicilio e residenza di ciascun Giurato.

Poche avvertenze occorrono in riguardo alla prima formazione ed ai successivi ritocchi di questo *Elenco*.

Naturalmente esso ha per base il *Registro d'iscrizione*, che sostanzialmente è destinato a completare.

La legge vuole che l'uffizio di Giurato si eserciti nel luogo della residenza, quello cioè in cui il cittadino abitualmente dimora, il quale è indipendente e può essere diverso da quello del domicilio civile o politico.

Non altri che i residenti devonsi perciò iscrivere nell'*Elenco*.

Nón appartiene alle Commissioni comunali l'occuparsi dei casi di incompatibilità, di dispensa, di esclusione o d'incapacità. Converrà però che ne facciano argomento di annotazione nella colonna dell'*Elenco* destinata alle osservazioni. Spetterà poi alla Giunta mandamentale il fare la relativa epurazione nella formazione della *Lista*.

Nemmeno devono esse risolvere i dubbi circa l'essere le persone appartenenti ad una data categoria o idonee di fatto all'esercizio delle funzioni di Giurato. La Commissione iscrive non ostante il dubbio; salvo alle Giunte di determinare se la iscrizione debba essere cancellata o mantenuta.

Per accertarsi se tutti coloro che hanno titolo all'ufficio di Giurato si sieno iscritti nel *Registro* e quindi compilare l'*Elenco permanente*, le Commissioni comunali non dovranno soltanto consultare le liste elettorali politiche ed i ruoli delle imposte dirette, ma fare ogni altra opportuna investigazione, ed assumere le più precise informazioni e notizie da chiunque sia in grado di darle, niuno potendovisi rifiutare sotto le pene comminate dall'art. 23 della legge.

L'*Elenco permanente* si distende in doppio esemplare, di cui uno è conservato nell'Ufficio comunale per servire di base alla revisione da farsi negli anni successivi, e l'altro è trasmesso al Pretore del mandamento per la formazione della *Lista*, affidata ad una Giunta composta dello stesso Pretore e di tutti i Sindaci del mandamento.

Nei Comuni divisi in più mandamenti le Commissioni compilano

l'*Elenco* in tante parti separate quanti sono i mandamenti, comprendendo in ciascuna parte quei soli cittadini che risiedono nel territorio assegnato al rispettivo mandamento (1).

### 11. Funzioni dei Conciliatori presso i Monti frumentari delle provincie Napolitane.

In alcuni Comuni delle provincie Napolitane esistono tuttora dei *Monti frumentari:* istituzione altamente umanitaria, perchè accredita alla povera gente, in proporzione dei bisogni e della fiducia che ispira, una quantità di frumento che il prestatario semina per suo conto e al tempo della raccolta con un insensibile aumento restituisce al Monte. Ora i contratti che si formano da coloro i quali ricevono il grano a credenza dai detti Monti rientrano nella giurisdizione volontaria dei Conciliatori.

Le relative polizze di obbligazione, siccome aventi uno scopo di beneficenza, continuano ad essere esenti dalle tasse di registro e bollo, finchè non se ne faccia uso in giudizio, in virtù degli art. 143 n. 13 della vigente legge sul registro e 21 n. 29 di quella sul bollo.

L'intervento dei Giudici Conciliatori in cotali contratti ha per iscopo di fornire all'Amministrazione del Monte un titolo autentico ed esecutivo.

Varii sono nelle diverse provincie i Regolamenti che reggono i Monti frumentari. Ma le norme da tenersi presenti così nella distribuzione del grano come nella stipulazione dell'obbligo di restituzione, si riducono presso a poco alle seguenti (2):

*a)* La distribuzione del genere dev'essere fatta agli agricoltori del Comune, non esclusi i forestieri che vi si trovassero domiciliati;

*b)* Gli amministratori non possono distribuire i generi del Monte a loro talento; fa d'uopo che preceda una deliberazione, e talvolta anche la pubblicazione degli affissi, ponendo mente alle circostanze dei coltivatori, alla estensione dei terreni che i medesimi coltivano, ed a tutt'altro che deve tenersi presente in simili casi.

*c)* La distribuzione deve farsi a seconda dei Regolamenti a tutto ottobre, ed in taluni luoghi sino a tutto novembre di ciascun anno.

(1) Citate *Istruzioni ministeriali.* — Vedasi pure in argomento il giornale *Il Giudice Conciliatore* dell'anno 1874 a pag. 190, 225, 385, 420, 433, 451, 466.

(2) Raccogliamo queste norme dall'antico *Manuale teorico-pratico pei Conciliatori e per gli arbitri* di Domenico Moccia.

*d)* È vietato di accredenzare generi, sì direttamente che indirettamente, ai negozianti ed incettatori.

*e)* L'obbligato deve sempre avere un garante, ed ove il Regolamento lo permetta, può dare un pegno equivalente al prezzo del genere che riceve.

*f)* La polizza di obbligazione deve pur contenere tutte quelle condizioni e clausole che i rispettivi Regolamenti vogliono che vi siano espresse.

### 12. Conclusione.

All'infuori di quelle avanti discorse, non conosciamo *altre attribuzioni* che siano affidate al Giudice Conciliatore dalle vigenti leggi. Inutilmente si ricorrerebbe a lui per alcuni atti i quali pur sembrano concessi ad ogni autorità giudiziaria: per esempio, affinchè assuma in processo verbale le attestazioni di cui è cenno nell'art. 51 del Codice di procedura civile, o riceva esami così detti *di futura memoria*, o rilasci sequestri conservatorii nei limiti della propria competenza — già ammessi dalle cessate leggi delle Due Sicilie.

Ma la riserva fatta negli art. 28 della legge sull'ordinamento giudiziario e 89 del Codice di procedura civile, nonchè l'esempio del breve scorcio d'anni dacchè si è generalizzata l'istituzione in Italia, dimostrano abbastanza che rimane ognora aperta la via al Legislatore di conferire *nuove attribuzioni* a questa Magistratura popolare, — di utilizzarla sempre più in ambedue gli ordini, giudiziario ed amministrativo, dei quali forma per così dire l'anello di congiunzione, — di portarla insomma a quella meta ideale che abbiamo vagheggiata nel § 35 del Tit. I.

Ciò dipenderà essenzialmente dal tempo, dalla diffusione dell'istruzione nella massa del popolo, dal senno del Parlamento e dal patriottismo degli stessi Conciliatori. Ci auguriamo che possa avervi anche in minima parte contribuito il presente lavoro.

# APPENDICE

## Spigolature.

### SOMMARIO

1. Ultime variazioni ed aggiunte. — 2. Legge sull'esercizio delle professioni d'avvocato e di procuratore. — 3. Abolizione della franchigia postale. — 4. Modificazioni alla legge di ricchezza mobile. — 5. Modificazioni alle leggi di registro e bollo.

### 1. Ultime variazioni ed aggiunte.

Durante la stampa di questo lavoro sopravvennero alcune leggi, aventi qualche rapporto coi Conciliatori, le quali importano delle lievi variazioni ed aggiunte alle cose dette in questo trattato. Dobbiamo quindi farne un cenno nella presente appendice, con preghiera ai lettori di prenderne essi stessi nota in margine dei rispettivi paragrafi, ai quali faremo richiamo.

Nel § 10 del Tit. IV, a pag. 361, si è già avuta occasione di avvertire quali varianti occorrano al § 21 del Tit. I a pag. 40, dipendenti dalla nuova legge sui Giurati.

Ora veniamo alle altre che attingiamo alla legge sull'esercizio delle professioni d'avvocato e di procuratore, ed alle nuovissime leggi finanziarie.

### 2. Legge sull'esercizio delle professioni d'avvocato e di procuratore.

Si è detto nel § 12 del Tit. I, a pag. 24, che il Conciliatore è libero di esercitare le professioni di avvocato e di procuratore. Ciò non muta a fronte degli art. 13 e 43 della legge 8 giugno 1874 che regola l'esercizio delle dette professioni, essendo ivi le medesime dichiarate incompatibili per qualunque uffizio od impiego pubblico *non gratuito* (1).

---

(1) Si vede negli stessi articoli che l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore non è nemmeno incompatibile coll'impiego di segretario comunale *nei Comuni la cui popolazione non oltrepassi i diecimila abitanti.*

L'art. 9 della stessa legge, mentre sancisce il diritto di farsi iscrivere nell'albo degli avvocati esercenti *ai Magistrati dell'Ordine Giudiziario che cessano dalle loro cariche, dopo due anni d'esercizio* (benchè per avventura non riuniscano tutti i requisiti della laurea, della pratica forense e dell'esame teorico pratico, prescritti dal precedente articolo), soggiunge però non essere compresi in questa disposizione *i Conciliatori nè i Vice-pretori*: ciò che merita annotazione sotto li §§ 21 e 36 del Tit. I a pag. 38 e 75.

Alle diverse specie di *conciliazione ufficiale*, di cui è cenno nei §§ 3 e 4 del Tit. II a pag. 78 e 79, vuolsi ora aggiungere quella esercitata dai Consigli dell'Ordine degli avvocati dai Consigli di disciplina del Collegio dei procuratori giusta gli art. 24 n. 3, e 49 n. 4. Fra le attribuzioni date ai Consigli dell'Ordine degli avvocati vi è quella d'interporsi, richiesti, a comporre le contestazioni che possono insorgere tra gli avvocati ed i clienti ed anche tra avvocati ed avvocati, sia per restituzione di carte e documenti, sia per oggetto di spese e di onorari, e di dare in caso di non riuscito accordo, se pure richiesti, il loro parere sulle medesime controversie. Parimente i Consigli di disciplina stabiliti presso ciascun Collegio di procuratori s'interpongono, richiesti a risolvere le differenze tra procuratori e procuratori per pagamento di tasse, restituzione di carte e per qualsiasi altro oggetto concernente l'esercizio delle loro funzioni, ed ove l'accordo non riesca, danno, se richiesti, il loro parere sovra tali differenze.

Questa specie di conciliazione ufficiale ha una strettissima analogia colla *volontaria* esercitata dai Conciliatori: ma nulla osta che essa addivenga *giudiziale*, se la richiesta ai Consigli dell'Ordine e di disciplina sia fatta con ordinanza o sentenza di un' autorità giudiziaria. Anche ai Conciliatori potrà occorrere di richiedere i predetti Consigli perchè interpongano la loro mediazione e spieghino ove d'uopo il loro parere, non solamente in pratiche di conciliazione volontaria, ma altresì nei giudizi di loro competenza quando si tratti delle azioni di cui si è tenuto parola nel § 26 del Tit. III a pag. 229. Ciò si attiene alla facoltà di nominare un *arbitro conciliatore*, segnalata nel § 52 dello stesso Titolo a pag. 293.

### 3. Abolizione della franchigia postale.

Richiamiamoci al § 23 Tit. I, pag. 43, dove a proposito del sigillo e della corrispondenza ufficiale dei Conciliatori si è parlato della fran-

chigia postale ad essi accordata e del modo di usarne. Come erasi colà fatto presentire in nota, sopravvenne una legge di abolizione della detta franchigia, la quale porta la data del 14 giugno 1874 per avere effetto dal 1° gennaio od anche dal 1° ottobre 1875.

Gli art. 2 a 8 di questa legge stabiliscono bensì un surrogato della franchigia, mediante francobolli e cartoline di Stato, ad uso degli Uffizi governativi. Ma l'art. 9 soggiunge tosto che tale uso deve ritenersi limitato agli Uffizi governativi *che sono a carico dello Stato:* col che restano esclusi gli Uffizi di conciliazione, i quali (come si è veduto nel § 18 Tit. I a pag. 35) sono posti a carico dei Comuni.

Tutta l'agevolezza che si è potuto ottenere nella discussione parlamentare a prò dei Comuni, privati anch'essi della franchigia, consiste in ciò che venne statuito coll'art. 11: che cioè sono ridotte alla metà le tasse di affrancamento pel carteggio ufficiale diretto dai Sindaci alle seguenti autorità, la cui giurisdizione od ingerenza sia esercitata nel territorio dei rispettivi Comuni:

Prefetti, sottoprefetti ed Ufficiali di pubblica sicurezza;

Procuratori Generali, Presidenti di Tribunali, Procuratori del Re, Giudici istruttori e Pretori;

Intendenti di finanza ed Agenti delle imposte erariali.

Possono inoltre i Sindaci ad uguale riduzione di tasse corrispondere sotto fascia con tutti gli altri Sindaci del Regno, coi Comandanti di corpo e coll'Ufficio centrale di statistica, limitatamente però agli affari dello stato civile, della leva e della statistica, facendone risultare da dichiarazione apposta sull'indirizzo.

Donde si vede che nemmeno delle agevolezze accordate ai Sindaci non potranno in alcun modo approfittare i Giudici Conciliatori.

Come faranno dunque essi pel loro carteggio ufficiale, che può pur essere frequente con Sindaci, con Pretori, e con altri Conciliatori? Di necessità gli Uffizi di conciliazione saranno provvisti dai rispettivi Comuni di francobolli ordinarii, o verranno loro questi scontati nella nota delle spese d'ufficio e di cancelleria.

È ben vero che il cancelliere potrà farsi rimborsare la spesa dei francobolli ogni volta chè il carteggio rifletta il loro privato interesse.

### 4. Modificazioni alla legge di ricchezza mobile.

La legge modificatrice per la imposizione ed applicazione della legge di ricchezza mobile su determinati redditi in data 14 giugno 1874 n. 1940 prescrive nell'art. 7:

« Le autorità giudiziarie dovranno sospendere qualunque provvedimento sopra titoli di redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile, e non stati dennnziati, e dovranno nelle sentenze, nei decreti e provvedimenti sempre enunciare l' ufficio di agenzia delle imposte presso cui ne fu fatta la denunzia.

I cancellieri non potranno ricevere documenti od atti riguardanti redditi soggetti a tassa di ricchezza mobile dai quali non risulti la prova della denunzia o dell'adempimento degli obblighi d'imposta della ricchezza mobile, sotto pena della multa di lire 50 a lire 500. »

Per verità un' analoga disposizione già esisteva nell' art. 19 della legge originaria snlla ricchezza mobilo, trasfuso nell'art. 126 del Regolamento delli 25 agosto 1870; ma essa era poco o nnlla osservata dalle antorità giudiziarie, malgrado gli eccitamenti fatti con ripetute circolari ministeriali, perchè sembrava redatta piuttosto allo scopo di oreare un'eccezione dilatoria a favore dei debitori, anzichè a stabilire nn preciso obbligo ai giudici. Mercè l'introdotta modificazione si vuole che l'autorità gindiziaria elevi d'ufficio l'eccezione stessa, o quanto meno sospenda ogni provvedimento sopra titoli di credito soggetti all'imposta di ricchezza mobile che non appaiono denunziati, senza bisogno però di altra garanzia fuori di quella che offre la sua stessa rispettabilità. Invece si è stabilita una sanzione penale in confronto dei cancellieri che ricevessero in deposito documenti od atti riguardanti crediti mobiliari, dei quali non risulta la denunzia.

Come si vede, questa nnova disposizione è divennta importante e suscettibile di spiacevoli conseguenze anche per gli Uffizi di conciliazione. Merita quindi che se ne prenda nota fra le penalità dei cancellieri sotto il § 29, Tit. 7, a pag. 58, e fra le avvertenze da ritenersi dai Conciliatori prima almeno di emettere la loro sentenza definitiva come nel § 63 del Tit. III a pag. 314.

**5. Modificazione alle leggi di registro e bollo.**

A fronte della nuova legge 8 giugno 1874 modificatrice per l'imposizione ed applicazione delle tasse di registro e bollo, gli Uffizi di conciliazione dovranno sopratutto ritenere quanto segue.

1. Per evitare alle parti il procedimento di stima introdotto coll'art. 1 della detta legge, si avrà cura, nei processi verbali di conciliazione del registro, che contengono trasferimenti, di far loro dichiarare o fornire gli elementi necessari per determinare il valore

degli immobili, mobili, derrate o merci che ne sono l'oggetto, in modo che questo valore non sia reputato inferiore del quarto del loro valore venale in comune commercio al giorno del trasferimento. Del che deve farsi annotazione tanto nel § 34 del Tit. I a pag. 69, quanto nel § 35 del Tit. II a pag. 147.

II. Lo stesso art. 1 sotto la lettera L ha riformato l'art. 150 del Decreto Legislativo del 14 luglio 1866, da noi citato nella nota 2ª a pag. 69, cambiandone il testo come segue:

« Sono esenti di registrazione fino a che non se ne faccia uso in giudizio o in altro modo, giusta le disposizioni del presente decreto:

1.° Le locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per iscrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le lire 120 all'anno, o trattandosi di pigione per abitazione, non ecceda le lire 100 all'anno.

2.° Le locazioni parimenti verbali o in forma privata di terreni quando sono fatte agli immediati lavoratori dei terreni medesimi ed il fitto e i corrispettivi non eccedano le lire 100 all'anno. »

Trattandosi di locazioni di minimo valore, di cui sono competenti i Giudici Conciliatori a senso del § 9, Tit. III pag. 196, non solamente vanno esenti da registrazione nella loro origine, ma non devono neppure essere registrate ogni volta chè occorra di farne uso davanti agli stessi Giudici in virtù dell' art. 143 n. 22 del Decreto del 1866, il quale articolo rimane in pieno vigore.

III. È bene che si sappia essersi coll'art. 6 della nuova legge istituito una carta speciale comprensiva della tassa di bollo e di registro, la quale può essere impiegata per la formazione dei seguenti atti, cioè:

*a)* Delle polizze o promesse di pagare fatte per scrittura privata a norma dell'art. 1325 del Codice civile, allorchè la somma promessa non sia superiore a lire mille;

*b)* Delle scritture private contenenti affitti e locazioni di beni stabili e mobili, o altri contratti indicati nell'art. 41 della tariffa annessa al Decreto del 1866, quando la somma totale del canone, in ragione della durata della locazione[1], non oltrepassa le lire duemila;

*c)* Delle colonie parziarie, mezzerie e terzierie di che all' art. 43 stessa tariffa quando siano fatte per scrittura privata.

FINE DEL TRATTATO.

# FORMOLARIO

## PER GLI UFFIZI DI CONCILIAZIONE

# FORMOLARIO

## PER GLI UFFIZI DI CONCILIAZIONE

## AVVERTENZA.

Complemento necessario di qualsiasi istruzione in materia di procedura si ritiene debba essere un FORMOLARIO, che si offre come guida al pratico nel lavorlo di tradurre ed applicare la legge. Eppure c'era di che dubitare sulla opportunità di riprodurre il formolario in continuazione di un MANUALE TEORICO-PRATICO abbastanza esteso per gli Uffizi di conciliazione.

Dopo avere combattuto ad oltranza il formalismo che pur troppo ha invaso anche i predetti Uffizi, dopo aver dimostrato che pochissimi sono gli atti scritti occorrenti nei medesimi, dopochè una colluvie di cotali formolarii vide la luce negli ultimi otto anni, sembrava che si potesse fare a meno dal dotare di questa appendice il nostro lavoro. E poi, qual può esservi oggidì uffiziale di conciliazione che non sappia stendere su per giù la formola, cioè la parte esteriore e materiale, di un atto di suo attributo?

Prevalse però di non ommettere il formolario. Il formalismo deve essere combattuto nel campo pratico non meno che nel teorico. La moltiplicità stessa dei formolarii che si sono sparsi, alcuni dei quali improntati del più desolante empirismo ed altri esuberanti di ben oltre cento modelli, richiede che gli Uffizi di conciliazione vengano richiamati a quella severa semplicità e sobrietà di atti che tanto importa per mantenere intatta l'essenza dell'istituzione. Lo richiede anche la mutabilità somma del personale di cotali Uffizi. Lo ri-

chiede infine una ragione speciale che è quella della convenienza di conservare, cogli opportuni ritocchi, un formolario che ha già avuto l'onore di essere adottato nel maggior numero dei Comuni del Regno e di essere proposto a modello dal Consigliere di cassazione Borsari.

Riproducendo il FORMOLARIO, sentiamo la necessità di metterlo in armonia col nuovo testo del TRATTATO, e di introdurvi anche qualche aggiunta al solo scopo ch'egli rappresenti per così dire uno specchio di tutto ciò che si fa negli Uffizi di conciliazione. Per motivi d'ordine lo dividiamo in tre sezioni, intitolando la prima: *Delle conciliazioni* — la seconda: *Dei Giudizi* — la terza: *Atti diversi.*

Del resto ci atterremo alle norme già felicemente seguite nell'antico formolario, che sono:

1° Distinguere con iniziali o semplici punteggiature le lacune, a riempire le quali deve bastare il buon senso;

2° Segnare tra parentesi le mutabili indicazioni e le principali varianti che più d'ordinario occorrono in ciascun atto;

3° Portare in nota le avvertenze più importanti, e per di più rimandare al testo del TRATTATO ed agli articoli di legge che hanno una relazione immediata colla regolarità dell'atto formolato;

4° Introdurre di quando in quando delle specie, ossia esempi pratici, se possa così rendersi facile il passaggio da una specie ad un'altra.

Lo scopo di questa parte del nostro lavoro sarebbe raggiunto, se potesse far progredire di un passo la tanto desiderata uniformità della pratica negli Uffizi di conciliazione.

# SEZIONE PRIMA

## Delle Conciliazioni.

### I.

### REGISTRO DEGLI AVVISI PER LE CONCILIAZIONI.

(*Art. 175 lett. A del Reg. gen. giud.*)

| N. d'ordine generale degli avvisi di conciliazione | N. d'ordine statistico delle domande di conciliazione superiori alle lire trenta | COGNOME NOME paternità e residenza della persone | | OGGETTO dell' avviso | DATA | | | INDICAZIONE | | | ANNOTAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | che richiede l'avviso | che dev'essere avvisata | | Della spedizione dell'avviso | Della notificazione dell'avviso | Dell'udienza fissata | Se non è riuscita la conciliazione | Del N. del registro dei processi verbali di conciliazione nelle cause: Non eccedenti le lire trenta Lettera B | Eccedenti le lire trenta Lettera C | In questa colonna si nota anche: 1. La non comparsa delle parti o l'abbandono della istanza. 2. La trasmissione degli atti ai Pretori e la data di essa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

**Note.**

1. Registro in carta libera della larghezza di centimetri 34 per 24 d'altezza, ordinato dalla Circolare ministeriale 14 gennaio 1866, Div. 3ª n. 2405-82.

2. In pratica lo si addatta alle sole conciliazioni, si volontarie che riuscite in corso di giudizio; perciò deve essere cancellata o ritenersi come non scritta l'annotazione 2ª della colonna 12. Per i giudizi a sentenza si adatta il registro d'udienza, di cui daremo il quadro nella *Sezione seconda*.

3. Per maggiori nozioni veggasi il Trattato a pag. 49.

### II.

### AVVISO DI COMPARSA IN CONCILIAZIONE.

(*Art. 1, 3, 4, del Codice di proc. civ.*)

N. .. d'ord. gen. del registro A.

In seguito a richiesta fatta verbalmente (*ovvero* per iscritto) al Conciliatore di questo Comune da . . . . . . (*cognome, nome, pa-*

*ternità e residenza della parte che richiede l'avviso)* . . . si invita . . *(cognome, nome, paternità e residenza della parte che deve essere avvisata)* . . . a comparire dinanzi al predetto sig. Conciliatore nel suo Uffizio in casa comunale *(od altro luogo da indicarsi)* alle ore . . (po *od* anti) meridiane del dì . . mese . . . . per trattare la conciliazione sul seguente oggetto:

*(Si esprima in succinto l'oggetto della chiamata, cioè lo stato della controversia che si tratta di comporre, secondo l'esposizione verbale o scritta fattane al Conciliatore dalla parte richiedente).*

Spedito dalla cancelleria del Conciliatore di . . .
oggi . . del mese di . . . . . 187 .
*(Sigillo)* *(Firma del Cancelliere).*

**Annotazione di seguita notificazione.**

Riferisce l'inserviente comunale . . . *(cognome e nome)* . . di avere nel giorno . . . . . . . . . notificato il sovra esteso avviso di comparsa in conciliazione a . . . . . *(cognome, nome, paternità e residenza della parte avvisata)* . . . consegnandone copia alla persona *(o* alla residenza, — *od* al domicilio, — *od* alla dimora) di . . . . . . . . .

*(Data).*

DRITTI DELL'INSERVIENTE { Notificazione . . . . . L. 0 30
Trasforta *(se ne è il caso)* » 0 30

*(Firma del Cancelliere).*

**Note.**

1. Questi avvisi, generalmente preparati a stampa, sono spediti *(originale e copia)* in carta libera, ed il Cancelliere ne fa di mano in mano l'annotazione nel registro di lettera A, sovra tracciato, riempiendone intanto le prime otto colonne.

2. Se la richiesta è fatta per iscritto, è pure ammessa in carta libera. La sua forma è ben semplice: si forniscono tutte le indicazioni necessarie per compilare l'avviso, specialmente quella dell'oggetto, e si prega il Conciliatore a fissare una delle sue udienze per trattare la conciliazione.

3. Il luogo del convegno delle parti potrebbe anche essere l'abitazione del Conciliatore; il giorno potrebbe essere festivo, a qualunque ora, anche di sera. Il termine, cioè l'intervallo tra la chiamata in conciliazione e il giorno in cui le parti sono invitate a comparire, è lasciato alla discrezione del Conciliatore.

4. L'annotazione di seguita notificazione si fa dal cancelliere in calce o a margine od a tergo dell'avviso originale.

5. Niun dritto compete ai cancellieri dei Conciliatori per la preparazione e relative annotazioni degli avvisi.

6. Le copie degli avvisi sono preparate e quindi notificate dagli inservienti comunali, i quali, mediante il dritto come sovra stabilito, nulla di più potranno esigere. È chiaro però che, se più sono le persone da avvisare, l'inserviente dovrà fare

altrettante copie dell'avviso, e potrà esigere altrettanti dritti di trenta centesimi coll'aumento pel numero delle trasferte occasionate dalle varie notificazioni.

7. Si consultino all'uopo gli art. 172, 173 del Regol. gen. giud. — i nn. 6 e 467 della Tariffa in materia civile — il testo del Trattato a pag. 119 e seguenti.

## III.

## MANDATO SPECIALE PER FARSI RAPPRESENTARE IN CONCILIAZIONE.

(*Art. 5 e 156, 2° capoverso del Codice di proc. civ.*).

L'anno ecc.

Avanti me Notajo . . . . . . . . . . . . . ed alla presenza degli infrascritti testimoni;

Si è personalmente costitnito il sig. . . . . (*cognome, nome, paternità, luogo di nascita e residenza del mandante*) . . . . . il quale non potendo comparire personalmente all'udienza delli . . . . . . del Conciliatore del Comune di . . . . . onde tentare la conciliazione relativamente all'oggetto per cui ha fatto notificare al (*ovvero* ha ricevuto dal) sig. . . . . (*cognome, nome, paternità e residenza della controparte*) . . . . . . l'avviso in data . . . . (*data della spedizione fattane dal cancelliere*) . . mi ha dichiarato di voler nominare, come col presente atto nomina suo procuratore speciale per tale oggetto il sig. . . . . perchè lo rappresenti nel detto esperimento di conciliazione, con facoltà di accettare quei componimenti che stimerà utili ed opportuni per esso mandante, e con promessa *de rato.*

Della quale dichiarazione ho io notaio dato atto autentico al signor mandante suddetto, che vi si è coi testimoni sottoscritto.

(*Sottoscrizioni del Mandante, dei Testimoni e del Notajo*).

**Note.**

1. Questo mandato speciale può essere rilasciato anche in forma di scritto privato; ma in tal caso le sottoscrizioni del mandante e dei due testimoni devono essere autenticate da un notaio, salvochè emani da un capo di amministrazione dello Stato e sia munito del sigillo d'ufficio.

2. Il partito più prudente è quello di ricevere il mandato in carta da bollo a dieci centesimi, se si tratti di controversia che stia nei limiti delle trenta lire di competenza del Conciliatore, e diversamente in carta da due lire. In qualunque modo va esente dalla registrazione.

3. Si consultino gli art. 1323, 1737, 1740, 1741, 1743 del Codice civile e l'art. 8 del Codice di procedura civile. Vedasi pure il testo del Trattato a pag. 26 e seg.

4. Riserviamo alla *Sezione seconda* la formola del mandato per comparire in giudizio colla facoltà di accettare o conchiudere una conciliazione.

## IV.

## PROCESSI VERBALI DI CONCILIAZIONE.

*(Art. 1 a 7 incl., 417, 464 del Codice di proc. civ.)*

### *A.* **Conciliazione riuscita in seguito di avviso a comparire.**

### Processo verbale di conciliazione

Fra . . . . *(nome, cognome, paternità e residenza delle parti).*

L'anno . . il giorno . . .

Davanti il sig. . . . . . Conciliatore del Comune di . . . . assistito da me sottoscritto cancelliere, nella casa comunale *(od altra in cui si tiene l'udienza).*

In corrispondenza all'avviso spedito da questa cancelleria, sulla richiesta di . . . *(generalità del richiedente)* . . . , notificato nel dì . . . . dall'inserviente comunale . . . . a . . . *(generalità di chi ha ricevuto l'avviso)* . . . . . sono comparse le dette parti personalmente *(salvochè o l'una o l'altra sia comparsa in persona di procuratore, nel qual caso se ne indicherà il cognome e nome colla data ed autentica del mandato speciale).*

Essendosi per parte del primo svolte le sue pretese riassunte nel precitato avviso, che cioè . . . . . *(enunciazione sommaria di esse)* . . . . ed opponendosi dall'altra parte che . . . . . . . . *(cenno delle ragioni addotte in difesa)* . . . . . . . .

Il Conciliatore ha osservato che la divergenza delle parti consiste principalmente in ciò che . . . *(si indichino i punti di questione che tengono divise le parti)* . . . . . . . . . . . . . . . .
e si è quindi adoperato per comporre la loro controversia; al che è felicemente riuscito, avendo esse alla perfine dichiarato di conciliarsi nel modo seguente:

1.° . . .<br>2.° *ecc.* *(S'indicheranno il modo ed i capi di conciliazione).*

Di tutto ciò ho redatto il presente processo verbale di conciliazione che è stato, previa lettura, sottoscritto dalle parti e dall'Ufficio.

| DRITTI | | *(Sottoscrizioni* | |
|---|---|---|---|
| | Originale . . . L. 0,50 | | *delle parti* |
| | Copia . . . . . . . . . . | | *del Conciliatore* |
| | Registrazione . . . . . | | *del cancelliere)* |
| | *(se ne sia il caso)* | | |

**B. Conciliazione dietro comparsa volontaria delle parti.**

L'anno ecc. (*intestazione come sotto la lettera* A).

Si sono volontariamente presentati . . . . . . . . . . . . .
(*generalità dei comparenti*) . . . . . . . . . . . . . . . .

I quali hanno esposto che desiderando di comporre qualche differenza tra loro insorta relativamente a . . . . . . . . . . .
. . . . . . (*si enuncierà l'oggetto*) . . . . . . . . . . .
preferirebbero di conciliarsi a mediazione di persona autorevole piuttostochè affrontare il rischio e le spese di una lite.

*Oppure, se ne sia il caso:* I quali esponendo che sarebbe andato circondotto per difetto di comparizione di una delle parti l'avviso rilasciato da questo Ufficio in data . . . . . relativamente all'oggetto . . . . (*si indichi*) . . . . hanno concordemente richiesto questo signor Conciliatore di usare del proprio ministero per la definizione amichevole di detta vertenza.

Al che avendo egli di buon grado aderito, e dopo avere sentite le parti nello sviluppo delle rispettive ragioni, ha formolato il seguente progetto di

### Convenzione

(*Tenore del progetto*)

Si dà quindi atto essersi dalle parti accettato il surriferito progetto, e ne ho io cancelliere redatto il presente processo verbale di conciliazione, che venne dalle parti intervenute in un coll'Ufficio sottoscritto, meno però da . . . . . . il quale ha dichiarato di non saper sottoscrivere ma di approvarne il contenuto, dopochè ne venne data lettura e spiegazione.

*Specifica dei diritti.* (*Sottoscrizioni*).

---

**C. Conciliazione riuscita in corso di giudizio.**

### Nella causa

*Di* . . . . (*cognome, nome e residenza dell'attore*) . . . . .

*CONTRO*

. . . . (*cognome, nome e residenza del convenuto*) . . . . .

Sentite le parti, cioè l'attore il quale richiama e svolge la domanda enunciata nell'atto di citazione per biglietto da lui fatto intimare a mezzo dell'inserviente comunale . . . . . . . . . nel dì . . . . . . al convenuto, che sia questi dichiarato tenuto al paga-

mento in suo favore della somma di L. . . . . per . . . . *(causale del credito)* . . . . cogli interessi dalla data . . . e colle spese del giudizio;

Ed il convenuto che risponde di nulla dovere perchè . . . . *(oppure* che sostiene di essere alla sua volta creditore verso l'attore di L. . . . *(causale del credito proposto in riconvenzione o compensazione)*

IL CONCILIATORE

Ottenuto le ulteriori occorrenti spiegazioni, si è adoperato per conciliare le parti, ed in definitiva ha proposto:

Che . . . . *(si enuncieranno i termini della proposta conciliazione)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le parti hanno quindi acconsentito vicendevolmente di accettare questo componimento, chiedendo che se ne faccia risultare col presente processo verbale che *(in ipotesi)* non è stato da esse sottoscritto perchè hanno dichiarato di non sapere *(oppure* di non poter sottoscrivere, *indicandone in tale caso il motivo)*.

E precedente lettura datane da me Cancelliere in pubblica udienza, e conferma delle parti, vi è firmato l'Ufficio.

*Data*

*Specifica dei dritti.* *(Sottoscrizioni)*.

---

**D. Conciliazione che si risolve in un compromesso.**

*Premesse come negli antecedenti verbali.*

Il Conciliatore ha osservato che, trattandosi di una questione tecnica, il meglio è rimetterne la decisione ad una persona dell'arte.

Nel che convenendo le parti, hanno d'accordo nominato e nominano come arbitro perchè decida da amichevole compositore, senza osservanza di formalità e di termini, e con rinunzia all'appello ed al ricorso in cassazione, il sig. . . . . *(nome e cognome dell'arbitro)* . . . . . . . il quale essendo qui comparso ha dichiarato di accettare l'incarico.

Di tale compromesso si dà atto col presente processo verbale, che viene sottoscritto dalle parti, dall'arbitro e dall'Ufficio.

*Specifica dei dritti.* *(Sottoscrizioni)*.

**Note.**

1. Si sono raccolte sotto un solo numero, e per così dire materializzate sotto le lettere *A*, *B*, *C*, *D*, le quattro figure principali che s'incontrano nei processi ver-

bali di conciliazione, desunte dai tre momenti diversi in cui le parti hanno occasione di conciliarsi (comparsa dietro avviso, comparsa volontaria delle parti, presenza delle parti in giudizio), e dalla specialità del caso che scopo o risultato della conciliazione sia un compromesso.

2. I processi verbali di conciliazione si scrivono sul registro di lettera B composto di carta bollata da dieci centesimi, se si tratti di somme non eccedenti le lire trenta; del resto si scrivono sul registro di lettera C composto di carta da una lira. Questi ultimi devono anche essere assoggettati alla tassa di registrazione nel termine di giorni venti dalla data dell'atto. In ambedue i registri ogni atto deve essere scritto di seguito all'altro, senza interstizi: occorrendo delle cancellature o postille, il cancelliere ne fa menzione e le approva in fine dell'atto prima della data e delle sottoscrizioni (art. 175, 176, 177 del Regol. gen. giud. e leggi sul registro e bollo).

3. Si è comunemente adottato, e sembra meriti preferenza, il sistema del verbali estesi in nome del cancelliere piuttostochè del Conciliatore. È il cancelliere infatti il vero storico testimonio espositore delle operazioni del Giudice, l'assistente necessario di cui nell'art. 53 del Codice di procedura civile.

4. Ricevuto il processo verbale, se ne fa annotazione nella colonna 10 od 11 del registro di lettera A scrivendo il numero progressivo del registro B o C, nel quale è stato steso. Se, dopo essersi già steso il verbale, una delle parti ricusa di sottoscriverlo, lo si chiude aggiungendo: *Se non che avendo il sig. . . . ricusato di apporre la sua sottoscrizione, si dichiara come non avvenuta la presente conciliazione;* e se ne prende memoria nella colonna 12 del detto registro A.

Nella stessa colonna si annota se la *conciliazione non è riuscita*, o se vi fu soltanto *conciliazione orale* perchè le parti non hanno creduto necessario il processo verbale.

5. Per più ampie nozioni si consulti il Tit. II del Trattato, specialmente a pagina 147 e seguenti.

6. Per ciò che riguarda il compromesso, veggansi gli art. 8 e seguenti del Codice di procedura civile e la nostra appendice al Tit. II cominciando da pag. 167.

## V.

## SPEDIZIONE DI COPIE DI PROCESSI VERBALI IN FORMA ESECUTIVA E PROVVEDIMENTI RELATIVI.

(*Art. 7 e 557 del Codice di proc. civ.*)

IL CONCILIATORE DEL COMUNE DI . . .

Ha redatto il seguente

**Processo verbale di Conciliazione**

*Si trascriverà per intero il verbale, e dopo l'autentica del cancelliere si dirà:*

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione la presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa, quando ne siano legalmente richiesti.

Spedita a favore di . . . . . . la presente prima *(ovvero* seconda) copia in forma esecutiva, dietro autorizzazione data dal signor Conciliatore con suo provvedimento delli . . . trascritto nel registro E ed annotato sull'originale processo verbale di conciliazione, con cui collazionata concorda.

*Data della spedizione.*

*(Sigillo dell'ufficio)* *(Firma del Cancelliere).*

**Provvedimento del Conciliatore che autorizza la spedizione di copia in forma esecutiva di un verbale di conciliazione.**

a) *Se si domandi una prima copia:*

Noi Conciliatore del Comune di . . . .

Visto il processo verbale di conciliazione . . . . . . . .

Ritenuto che il di lui oggetto non eccede il valore di lire trenta;

In virtù dell'articolo 7 del Codice di procedura civile e sull'istanza fattaci da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autorizziamo il Nostro cancelliere a spedire copia di detto verbale nella forma stabilita per le sentenze, a tutti gli effetti di legge.

*Data*

Specifica { Diritto di spedizione . L. 0,25 / Copia per ogni facciata L. 0,20 } *(Firme { Conciliatore / Cancelliere)*

b) *Se si tratti di una seconda od ulteriore copia:*

ORDINANZA NELLA CAUSA

Di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . attore,

*CONTRO*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . convenuto.

Visto il processo verbale di conciliazione tra le parti suddette seguìta addì . . . . . . . . .

Sentite le parti dinanzi a Noi comparse;

*(Ovvero)* In contumacia del convenuto, il quale sebbene legalmente citato con biglietto dell'inserviente comunale . . . . . in data . . . . . . . non sarebbe comparso a questa nostra udienza;

Attesochè il detto attore dichiarerebbe di avere smarrita senza essersene potuto servire *(salvo altri motivi che siano del caso)*, la prima copia in forma esecutiva del succennato processo verbale spedita a di lui favore nel dì . . . . . come consta dalle annotazioni fatte nei registri ed in calce *(od* in margine) dell'originale;

Attesochè da parte del convenuto non si sono addotte *(ovvero* per la contumacia del convenuto si deve presumere che egli non abbia da addurre) valide eccezioni sulla relativa istanza;

Visto l'art. 557 del Codice di procedura civile:

Autorizziamo la chiesta spedizione di copia in forma esecutiva del processo verbale di cui si tratta.

*Data, sigillo, specifica e firme come sovra alla lettera* a.

**Note.**

1. Queste formole si adattano soltanto ai processi verbali di conciliazione per somme non eccedenti L. 30: poichè questi soli possono essere resi esecutorii dal Conciliatore a senso dell'art. 7, parte 1.ª, del Codice di procedura civile. Le conciliazioni di merito superiore non hanno che la forza di scritture private riconosciute in giudizio; cioè, per essere messe ad esecuzione, devono ancora subire la prova di un giudizio davanti l'autorità giudiziaria competente per ragione di materia e valore.

2. La spedizione di copie in forma esecutiva dei processi verbali di conciliazione deve sempre essere autorizzata dal Conciliatore, a differenza di quella delle sentenze che si fa dal cancelliere senza alcuna autorizzazione trannechè si trattasse di seconda copia.

3. Le copie in forma esecutiva possono spedirsi soltanto alla parte, a cui favore fu stipulata l'obbligazione. — In fine dell'originale e della copia si fa menzione della parte a cui è spedita.

4. I provvedimenti che autorizzano la spedizione della copia in forma esecutiva si scrivono in calce od a margine dello stesso processo verbale. Quelli invece pel rilascio di seconda od ulteriore copia si scrivono in un foglio da bollo a cent. 10 e sono inserti nel registro E.

5. Vedasi il Trattato a pag. 157 e seguenti.

## VI.

## NOTIFICAZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI CONCILIAZIONE IN FORMA ESECUTIVA, ED ATTO DI PRECETTO.

(*Art. 562, 563, 577 del Cod. di proc. civ.*)

### *A.* Atto di notificazione.

Oggi . . . . . . . . . . . . in . . . . . sull'istanza di . . . . (*nome, cognome e residenza dell'istante*) . . . .

Io sottoscritto inserviente comunale addetto all'Ufficio del Conciliatore di . . . . . .

Ho notificato a . . . (*nome, cognome e residenza del debitore*) . . . . . . il processo verbale di conciliazione delli . . . . . colla forma esecutiva autorizzata dal Conciliatore di . . con provvedimento delli . . . lasciandone copia autentica del cancelliere dello stesso Conciliatore, quale copia ho consegnata . . . . . .

*(Pel resto vedasi infra la formola N. VII)* . . . . . . .

*(Firma dell' inserviente)*

### *B.* Atto di precetto.

Oggi . . . . . . . . . . . in . . . . . sull'istanza di . . . . *(nome, cognome e residenza dell'istante)* . . . . il quale per gli effetti del presente atto dichiara di eleggere domicilio in questo luogo presso il Sig. . . . . . *(oppure* nella propria abitazione in via . . . num. . . )

Io sottoscritto usciere addetto all R.ª Pretura di . . munito di copia in forma esecutiva del processo verbale di conciliazione ricevuto nell'Ufficio del Conciliatore di . . . .

Ho fatto precetto a . . . . *(nome e cognome del debitore)* . . . . . quì residente, di pagare al detto istante od a mani di me usciere la somma di L. . . . cui si obbligò nello stesso verbale, più le spese di sua notificazione e del presente atto in tutto L. . .

Diffidandolo che, trascorsi cinque giorni da oggi senza pagamento, si procederà alla esecuzione mobiliare in di lui odio.

Copia di questo mio atto ho lasciato nella casa di abitazione del notificato, consegnandola a proprie sue mani *(o di chi altro, secondo le distinzioni della seguente formola N. VII).*

*(Firma dell'usciere).*

**Note.**

1. Il processo verbale di conciliazione di cui è stata autorizzata la spedizione in forma esecutiva, dove essere in un coi relativi provvedimenti notificato al debitore; e gli atti esecutivi devono pur essere preceduti dall'atto di precetto.

2. Se il Pretore, od il Conciliatore, a senso dell'art. 578 del Cod. di proc. civile, avesse autorizzato il pignoramento anche immediatamente dopo la notificazione del precetto, il diffidamento dovrebbe essere concepito nei seguenti termini: « *Diffidando che in difetto di pronto pagamento della detta somma procederò immediatamente all'esecuzione mobiliare, giusta l'autorizzazione datane dal Pretore* (o *dal Conciliatore*) *in calce della copia in forma esecutiva* ».

3. V. il Trattato a pag. 160 e 348.

# SEZIONE SECONDA

## Dei Giudizi.

### VII.

### ATTO DI CITAZIONE PER BIGLIETTO.

(*Art. 132 e seguenti del Cod. di proc. civ.*)

Ufficio del Conciliatore
di . . . . . . N. d'ordine . .

**Biglietto di citazione.**

L'anno . . ed alli . . del mese di . . . in . . . . lo . . . *(cognome e nome dell')* . . . inserviente comunale addetto al servizio d'usciere presso l'Ufficio del Conciliatore di . .

Ad istanza di . . . *(cognome, nome e residenza dell'attore)* . . . . ho citato . . . *(cognome e nome del convenuto)* . . . a comparire all'udienza che sarà tenuta alle ore . . del dì . . nell'Ufficio del Conciliatore di . . . per rispondere sulla domanda che gli farà l'attore suddetto di . . . . . . . *(s'indichi l'oggetto della domanda)* . . . . . . . . . . . . . . . . .

E per tal effetto gli ho lasciato copia del presente biglietto da me sottoscritta consegnandola . . . . . . . . . . . . . . .

*La consegna della copia si eseguisce secondo i diversi casi infra specificati, a mente degli articoli 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 e 143 del Cod. di procedura civile:*

*a)* A mani di lui medesimo trovato in persona *(o se ne sia il caso* a mani del di lui genitore, tutore, curatore speciale *e simili).*

*b)* Per non averlo rinvenuto personalmente nella casa della di lui residenza *(ovvero, non conoscendosene la residenza,* del di lui domicilio, — *e non conoscendosene nè la residenza nè il domicilio,* della di lui dimora) in questo luogo, a mani della persona della di lui famiglia *(ovvero* addetta alla di lui casa, — *ovvero* addetta al di lui servizio) cioè di . . . *(nome, cognome e rapporto di parentela od altro della persona che riceve la copia).*

*c*) Per non averlo rinvenuto personalmente ed aver trovata chiusa la porta della casa di sua residenza (*ovvero* di suo domicilio, — *ovvero* di sua dimora) in questo luogo, a mani del portinaio della stessa casa (*ovvero* a mani del suo vicino di abitazione) per nome . . . . . . il qnale l'ha accettata e mi ha sottoscritto l'originale.

*d*) Dopo averne lasciato avviso in carta libera affisso alla porta della casa di abitazione del detto convenuto in questo luogo, a mani del sig. . . . . . . . . Sindaco (*ovvero* assessore anziano ff. di Sindaco, — *ovvero* impiegato municipale trovato nel palazzo) di qnesto Comune che mi sottoscrisse l'originale: stantechè non mi riuscì di consegnarla nè allo stesso citato nè ad alcun suo famigliare o congiunto, nè al portinaio od a qualche vicino di abitazione i quali fossero in grado di (*oppure* volessero) accettarla e sottoscrivermi l'originale.

*e*) Attesochè egli vive a bordo (*ovvero* appartiene all'equipaggio) della nave . . . . . . al Sig. . . . . . . . . . capitano (*ovvero* faciente veci di capitano) di questa.

*f*) Al (*ovvero* nell'ufficio del) Sig. . . . . . . . . . presso cni il detto citato ha fatto elezione di domicilio speciale per l'oggetto di cui si tratta.

*g*) Per non avere egli domicilio, residenza o dimora conoscinta (*ovvero* per esser egli domiciliato e dimorante all'estero in . . . . . . ), nell'Ufficio del Pubblico Ministero presso questo Tribunale civile a mani dell'Ill.° Signor Procnratore del Re (*o di chi per esso*), avendo inoltre affisso (*ovvero* fatto affiggere dall'inserviente comunale di . . . . ), altra copia del presente biglietto alla porta esterna dell'Ufficio del Conciliatore di . . . . . e curata l'inserzione di un sunto del medesimo nel N.° . . . del giornale . . . . . antorizzato per gli annunzi giudiziarii di questo distretto.

*h*) Per essere egli militare (*ufficiale o soldato*) in attività di servizio nel reggimento . . . . stanziato in . . . . . . nel luogo della sua residenza (*ovvero* domicilio) a mani del di lui padre (*od altra persona della famiglia*), avendo io inoltre consegnato (*ovvero* riservandomi di far consegnare) altra copia del presente biglietto al sig. Procuratore del Re presso il Tribunale civile di questo circondario.

*(Sottoscrizioni dell'inserviente comunale e delle persone indicate nei casi supposti sotto le lettere* C *e* D).

DRITTI DELL'INSERVIENTE { Notificazione L. 0,30<br>Trasferta . . » 0,30

## Note.

1. L'inserviente o messo del Comune addetto all'Ufficio di conciliazione eseguisce le citazioni a richiesta della parte, senza dipendere dal Conciliatore (come per i semplici avvisi in conciliazione), purchè si attenga alle udienze ed all'orario dell'Ufficio — Cod. proc. civ. art. 41.

2. Le citazioni non possono farsi, dal 1.° ottobre sino al 31 marzo, prima delle ore sette del mattino e dopo le cinque della sera, e dal 1.° aprile al 30 settembre, prima delle ore cinque del mattino e dopo le ore otto di sera, sotto pena di nullità. Possono farsi anche nei giorni festivi — id. art. 42.

3. Per risparmio di scritturazione, in quasi tutti gli Uffizi, si tengono gli stampati delle citazioni a biglietto; l'inserviente non ha che da riempirne i vani. Oltre l'originale, occorrono tante copie quante sono le persone da citarsi.

4. Avvertano gli inservienti che, sempre quando l'attore instituisca il giudizio non in nome proprio ma in qualità di amministratore, tutore, curatore e simili, si deve pur indicare questa qualità ed il nome, cognome e residenza degli amministrati; e lo stesso dicasi del convenuto. Avvertano altresì di aggiungere prudenzialmente il sopranome del citato, quando possa confondersi con omonimi nel paese.

5. Il termine ordinario per comparire davanti ai Conciliatori si desume dagli articoli 147, 148 e 150 del Codice di procedura civile; ed a maggiore comodità degl'inservienti comunali ne abbiamo compilato la seguente tabella:

Tabella dei termini per comparire davanti i Conciliatori

N. dei giorni.

2. — Se il luogo in cui si eseguisce la citazione e quello in cui si deve comparire siano nel territorio dello stesso Comune;

3. — Se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in Comuni diversi dello stesso mandamento;

4. — Se il luogo della citazione e quella della comparizione siano in mandamenti limitrofi;

6. — Se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in mandamenti non limitrofi, ma compresi nella giurisdizione dello stesso Tribunale civile;

10. — Se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in giurisdizioni limitrofe, di Tribunali, o nella giurisdizione della stessa Corte d'appello;

20. — Se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in giurisdizioni di Tribunali non limitrofe, ma compresi in giurisdizioni limitrofe di Corti di appello;

25. — In tutti gli altri casi, quando cioè il luogo della citazione e quello della comparizione siano in giurisdizioni di Tribunali non limitrofe ed in giurisdizioni di Corti d'appello parimente non limitrofe;

40. — Per comparire davanti i Conciliatori del Regno da uno Stato limitrofo;

90. — Se lo Stato non è limitrofo, ma in Europa;

180. — Se lo Stato non è in Europa.

Si deve inoltre ritenere che le giurisdizioni separate dal mare non sono riputate limitrofe (art. 149) e che, ove più siano i convenuti in una stessa causa, si deve assegnare a tutti il termine più lungo che competa ad uno di essi (art. 151).

La legge dà una grande importanza a che non venga assegnato un termine minore di quello come avanti stabilito: tant'è che all'art. 153 colpisce di nullità la citazione per inosservanza del termine. Nei casi però (soggiunge il successivo art. 154) che richiedano pronta spedizione, il Conciliatore può abbreviare i termini

purchè non oltre la metà della misura stabilita dalla legge, e può anche permettere la citazione per lo stesso giorno ad ora indicata se il citando si trovi nel Comune in cui siede lo stesso Conciliatore. In quest'ultimo caso il Conciliatore deve far constare della permissione data con decreto steso sull'originale del biglietto di citazione e stabilire nello stesso decreto il termine entro cui la citazione deve notificarsi e l'ora della comparizione; l'inserviente poi deve trascrivere il decreto nella copia del biglietto, e far menzione tanto nell'originale quanto nella copia, dell'ora precisa in cui la citazione è stata eseguita.

Ritenga per ultimo l'inserviente il disposto dell'art. 43 secondo cui nel computo dei termini misurati a giorni o periodi maggiori non si comprende il giorno della notificazione; — nei termini misurati a ore non si comprende l' ora della notificazione; — i giorni festivi si computano nei termini.

6. Nell'esprimere l'oggetto della domanda, qualora vi siano più capi dipendenti da titoli diversi, onde evitare le questioni d'incompetenza che potessero nascere, avvertirà l'inserviente usciere di mantenerli distinti, per esempio: *L. 30 per somministranze di negozio — L. 20 per mutuo — L. 10 per danno recato.*

7. Della citazione si è largamente trattato nei §§ 33 a 38, pag. 246 e seguenti. Ritengansi inoltre all'uopo le cinque formole seguenti.

## VIII.

## DECRETO CON CUI IL CONCILIATORE ABBREVIA I TERMINI OVVERO PERMETTE LA CITAZIONE

PER LO STESSO GIORNO AD ORA INDICATA

(*Art. 154 del Codice di proc. civ.*)

### Decreto

Ritenuti i motivi d' urgenza verbalmente espostici dal Sig. A. B., e visto l'art. 154 del Codice di procedura civile;

Autorizziamo la citazione del Sig. P. S. dimorante in . . . . . a breve termine per l'udienza delli . . . . . . . .

*Ovvero*:

Permettiamo al Nostro usciere l'inserviente comunale . . . . . di citare il Sig. P. S. dimorante in questo Comune per comparire nel Nostro Uffizio alle ore . . . d'oggi, con che il presente biglietto gli venga notificato almeno due ore (*o secondo i casi anche un'ora*) prima.

(*Data e firma del Conciliatore.*)

**Note.**

1. Per ottenere questi decreti non è necessario alcun ricorso ossia domanda scritta, come inesattamente si è voluto dedurre dall'art. 189 del Regolamento: basta a esposizione dei motivi d'urgenza fatta a voce dall' interessato al Conciliatore. Il

decreto poi deve essere scritto semplicemente sull'originale del già preparato biglietto di citazione, e così a margine od in calce od a tergo.

2 Il termine abbreviato non deve essere mai minore della metà di quello stabilito dalla legge come nella tabella data sotto la formola VII.

3. V. pag. 256 del Trattato, testo e note.

## IX.

## AVVISO D'AFFIGGERSI ALLA PORTA DELL'ABITAZIONE DEL CITATO

(*Art. 139 capoverso 6.° del Codice di proc. e 186 del Reg. gen. giud.*)

### Si avvisa

. . . . . . . . (*Nome e cognome del citato*) . . . . . . . .
Che ad istanza di . . (*nome e cognome dell'attore*) . . è citato a comparire all'udienza delli . . . . del Conciliatore del Comune di . . . come in biglietto in data d'oggi che è stato depositato in casa comunale (*ovvero* consegnato al Sindaco — *ovvero* all'assessore anziano — di questo Comune).

*Data.* *(Firma dell'Inserviente).*

**Note.**

1. L'affissione di questo avviso *in carta libera* è prescritta, sotto pena di nullità della citazione (art. 145 N. 4 del Codice di procedura civile), quando l'inserviente non avendo trovato la persona da citarsi nè personalmente, nè in casa, e nemmeno nessuno de' suoi famigliari o congiunti, e non essendovi portinaio o vicino di abitazione il quale voglia o possa accettare la copia del biglietto e sottoscrivere l'originale, sia stato costretto a depositarla in casa comunale ovvero a consegnarla al Sindaco o a chi ne fa le veci. L'art. 186 del Regolamento prescrive soltanto che in questo avviso si comprendano il nome e cognome del citato, il Conciliatore dinanzi al quale deve comparire, e la firma dell'inserviente comunale; ma la formola sovra estesa risponde meglio al bisogno.

2. Vedi la formola VII lettera D, e le maggiori spiegazioni a pag. 251.

## X.

## SUNTO DELLA CITAZIONE DA INSERIRSI NEL GIORNALE DEGLI ANNUNZI GIUDIZIARI

(*Art. 141, 142 del Cod. di proc. civ. e 186 del Reg. gen. giud.*)

### Sunto di Citazione

a) *Se sia il caso dell' art. 141, si tratti cioè della citazione di persona che non ha domicilio, residenza o dimora conosciuta:*

Si notifica ai termini dell'art. 141 del Codice di procedura civile

che A. B. già dimorante a . . . ed ora di domicilio, residenza e dimora sconosciuta, venne citato con biglietto in data . . . . ad istanza di C. D. residente a . . . per comparire all'udienza delli . . . . del Sig. Conciliatore di. . . . . . . . . . . onde rispondere sulla domanda nel detto biglietto indicata, cioè . . *(oggetto della domanda)* . . . . . .

*Data.* L'Inserviente Comunale di . . .

Dritto L. 0,30. *(suo nome e cognome)*

b) *Se sia il caso dell'art. 142, si tratti cioè di persona che non ha residenza, domicilio o dimora nel Regno, vale a dire che risiede all'estero:*

Si notifica ai termini dell'art. 142 del Codice di procedura civile che A. B. residente all'estero in . . . . venne citato, ecc.

*(Si prosegue come sotto la lettera* a)

**Note.**

1. Questo sunto è prescritto a pena di nullità della citazione (art. 145 N. 4 del Codice di procedura civile) in due casi: quando si deve citare chi non ha domicilio, residenza o dimora conosciuta, e quando non ha residenza, domicilio o dimora nello Stato cioè abbia la sua residenza all'estero (art. 141 e 142).

Il sunto è presentato per l'inserzione *in carta libera* alla tipografia del giornale degli annunzi giudiziari.

Il giornale degli annunzi giudiziari è quello della Provincia riconosciuto come ufficiale dal Governo, — questo mancando, il giornale ufficiale del luogo in cui ha sede la Corte d'appello, — ed in mancanza anche di questo, il giornale ufficiale del Regno (art. 64).

2. Nei predetti due casi, ipotizzati nella lettera *g* nella formola VII, si richiedono in sostanza per la citazione tre distinti atti, ciascuno dei quali dà all'inserviente il dritto di 30 centesimi.

Affissione della copia alla porta esterna della sede dell'autorità giudiziaria davanti la quale si propone la domanda;

Inserzione di un sunto della citazione nel giornale degli annunzi giudiziari;

E consegna di una copia della citazione stessa al Ministero Pubblico presso il Tribunale civile nella cui giurisdizione siede la detta autorità. — V. Formola XI.

3. L'articolo 186 del Regolamento non esige tutte le indicazioni della presente formola; ma non ce ne vogliono di meno perchè il sunto possa essere inteso da tutti e specialmente dal convenuto.

4. Avverta l'inserviente che i termini fissati dalla legge come nella Tabella sotto la formola VII non cominciano a decorrere salvochè quando siano esaurite le tre formalità inerenti a queste citazioni speciali (art. 144 del Codice).

Vedasi inoltre il Trattato a pag. 253.

## XI.

## NOTA DA UNIRSI ALLE COPIE DI BIGLIETTO CONSEGNATE AL MINISTERO PUBBLICO.

*(Art. 142, 143 del Cod. di proc. civile e 187 del Reg. gen. giud).*

a) *Se siasi citata una persona residente all'estero* :

Il sottoscritto, inserviente comunale di . . . . . con biglietto di cui consegna copia nell'uffizio di questa R.ª Procura ha citato ad istanza del Sig. A. B. residente a . . . . il Sig. C. D., quale residente all'estero in . . . . . . . . per comparire all'udienza delli . . . . . del Sig. Conciliatore di . . . . .

Unisce quindi la presente nota all'anzidetta copia di biglietto, per la loro trasmissione al Ministero degli affari esteri a senso degli art. 142 del Codice di proc. civ. e 187 del Regolamento gen. giud.

*Data.* *(Sottoscrizioni).*

Diritto: L. 0,30.

b) *Se trattisi di citazione di militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare o di altre persone assomigliate ai medesimi, e la citazione non abbia potuto eseguirsi in persona propria :*

Il sottoscritto, inserviente comunale di . . . . . . . . . con biglietto di cui consegna copia nell'uffizio di questa R.ª Procura ha citato ad istanza del Sig. A. B. residente a . . . . . . . C. D. residente in . . . . . assente da casa perchè militare in attività di servizio *(s'indichi se soldato, uffiziale, capellano, ecc., ove se ne sappia il grado)* nel corpo . . . . . . . . per comparire all'udienza delli . . . . . . del Sig. Conciliatore di . . . .

Unisce quindi la presente nota all'anzidetta copia di biglietto per essere l'una e l'altra trasmesse al Sig. Comandante militare del circondario *(o se ne sia il caso* al Sig. Comandante del dipartimento marittimo) a senso degli art. 143 del Codice di procedura civile e 187 del Regolamento generale giudiziario.

*Data.* *(Sottoscrizioni).*

Diritto: L. 0,30.

**Note.**

(1) Questa *nota* è puramente regolamentare. È come una lettera di accompagnamento (ben inteso in *carta libera*) della consegna che si fa al Ministero Pubblico della copia del biglietto di citazione nei due casi sovra specificati, sia cioè che si tratti di convenuto residente all'estero (specie della formola precedente), sia che si tratti di convenuto sotto le armi e per ciò assente dalla sua residenza. Deve portare l'indirizzo al Procuratore del Re di . . . . in capo o meglio nel margine a sinistra.

2. V. formola VII lettera *h*, e il Trattato a pag. 253.

## XII.

## DECRETO DI NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE AL CONVENUTO.

*(Art. 136, 2° capoverso del Codice di proc. civ.)*

a) *Se l' instanza è fatta con ricorso, il quale sarà presso a poco del seguente tenore:*

Al Sig. Conciliatore del Comune di . . . .

Rappresenta A. B. residente a . . . . .

Che egli trovasi nella circostanza di dover evocare dinanzi a questo Uffizio conciliatoriale *(ad esempio)* il minorenne C. D. orfano di padre e madre, ancora sprovvisto di tutore e protutore, per ottenerlo condannato al pagamento di lire . . . dovutegli per . . . . .

Perciò, invocando l'art. 136 del Codice di procedura civile, ricorre a questo Sig. Conciliatore con istanza che venga nominato al detto minore un curatore speciale il quale lo rappresenti nel giudizio ad intentarsi per l'oggetto sovra indicato.

*(Sottoscrizione del ricorrente).*

**Decreto**

Il Conciliatore del Comune di . . . . .

Vista l'instanza contenuta nel su esteso ricorso del Sig. A. B.;

E ritenuto il disposto dell'articolo 136, 2.° capoverso del Codice di procedura civile;

Nomina a curatore speciale del minore C. D. perchè lo rappresenti e difenda nel giudizio di cui si tratta il Sig. . . . . . .

*Data.* *Firme del* { *Conciliatore* / *Cancelliere* }

b) *Se l'instanza è fatta verbalmente:*

**Decreto**

Il Conciliatore del Comune di . . . . . .

Sulla verbale instanza fatta dal Sig. A. B. residente in . . . . ed in virtù dell'articolo 136 del Codice di procedura civile;

Nomina a curatore speciale del minore C. D. sprovvisto di tutore e curatore, perchè lo rappresenti e difenda nella causa che il detto Sig. A. B. intende di muovergli in questa sede, il Sig. . . . . .

*Data.* *(Firme del Conciliatore e del Cancelliere).*

Dritto: *gratis.*

**Note.**

1. Tanto il ricorso, quanto il decreto, colle vigenti leggi sulle tasse di bollo, devono essere in carta da bollo a centesimi dieci, salvochè il decreto potrà scriversi sullo stesso foglio a piedi del ricorso.

Crediamo però che il ricorso non sia assolutamente necessario e che basti una rappresentanza verbale per ottenere la nomina di un curatore speciale, com'è dell'indole dei giudizi conciliatoriali.

2. Il Conciliatore nominerà curatore speciale un congiunto od amico di famiglia del convenuto, od anche un avvocato, o procuratore, o notaio residente nel Comune, secondo i casi, non senza insinuare a cui spetti di regolarizzare in modo permanente la posizione giuridica dello stesso convenuto.

Talvolta potrà essere il caso che l'attore debba anticipare al curatore nominato le spese necessarie per gli atti occorrenti nella causa, a senso dell'art. 300 del Regolamento generale giudiziario.

3. Vedasi inoltre il Trattato a pag. 249.

## XIII.

## MANDATO GENERALE ALLE LITI E SPECIALE PER UN GIUDIZIO O PER DETERMINATI ATTI.

(*Art. 48 e 156, 2° capov. del Codice di proc. civ.*)

### *A.* Mandato generale alle liti:

L'anno ecc.

Avanti me R. Notaio . . . . . . . . . . ed alla presenza degli infrascritti testimoni;

Si è personalmente costituito il Sig. . . . . (*cognome, nome, paternità, luogo di nascita e residenza del mandante*) . . . . . il quale per essere rappresentato in tutte le sue cause, attive o passive, mosse o da muoversi, davanti il sig. Giudice Conciliatore del Comune di . . . . . mi ha dichiarato di voler nominare, come col presente atto nomina suo procuratore generale il Sig. . . . . . conferendo al medesimo tutte le facoltà opportune e necessarie sino a compimento dei giudizi e loro esecuzione, con promessa di ratifica del di lui operato.

Del che ho io Notaio dato atto autentico al Sig. Mandante che vi si è coi testimoni sottoscritto.

*(Sottoscrizioni del Mandante, dei Testimoni e del Notaio).*

---

### *B.* Mandato speciale per un giudizio.

*Come l'atto che precede colla variante:*

Il quale per essere, occorrendo, rappresentato nella causa mossagli

da A. B. *(oppure* da lui mossa contro A. B.) con citazione a biglietto delli . . . . davanti il Sig. Giudice Conciliatore di . . . all'oggetto . . . *(è bene esprimerlo)* . . . . . . . . nomina suo procuratore speciale il Sig. . . . . . con facoltà al medesimo di addivenire a tutti gli atti opportuni e necessari, non esclusa quella di accettare quei componimenti che crederà d'interesse di esso mandante, e colla promessa *de rato.*

Il che, ecc. *(come sopra).*

**C. Mandato speciale per determinati atti:**

*Come sotto la lettera* a *colla variante:*

Il quale, nella causa vertente tra lui ed A. B. davanti il Giudice Conciliatore di . . . . autorizza e delega il Sig. . . . . . . a rappresentarlo colla speciale facoltà di ricusare lo stesso Giudice perchè trovasi nel caso di cui al num. . . dell'art. 116 del Codice di procedura civile — *oppure* di accettare, *o* deferire, *o* riferire il seguente capo di giuramento: . . . . . . *(si formoli)* . . . . *oppure* per conciliare o compromettere o transigere la causa stessa sulle seguenti basi: . . . . *(si indichino)* . . . colla promessa *de rato.*

Il che, ecc. *(come sopra).*

**Note.**

1. Tutti questi mandati generali e speciali sono ricevuti su carta bollata da dieci centesimi, ancorchè i generali fossero diretti ad agire e difendersi davanti tutti i Conciliatori del Mandamento o del Circondario od anche del Regno. Se però il mandato generale abbracciasse la rappresentanza davanti un Pretore ed i Conciliatori che ne dipendono, o davanti i Pretori e Conciliatori di un dato Circondario od anche di tutto il Regno, l'atto sarebbe steso in carta da cinquanta centesimi; e se infine venisse affidato ad un Procuratore od avvocato esercente per rappresentanza davanti la Corte, il Tribunale, i Pretori e Conciliatori, l'atto sarebbe steso in carta da due lire.

Tutti possono farsi anche per scritto privato autenticato nelle firme da notaio.

2. Il mandato generale alle liti non basta per conchiudere una conciliazione, o un compromesso od una transazione; e nemmeno basterebbe il mandato speciale ad un giudizio, se non contenga l'oggetto del medesimo e la facoltà di accettare i relativi componimenti. V. a pag. 131 del Trattato.

## XIV.

## REGISTRO D'UDIENZA.

*(Art. 192 n. 1 del Reg. gen. giud. — 418 e seg. del Codice di proc. civ.)*

| NUM. D'ORDINE | | **Udienza** *del . . . . . . apertasi alle ore . . antimeridiane dal signor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*<br>*NB.* La chiusura d'ogni udienza si farà risaltare prima delle sottoscrizioni del Conciliatore e del cancelliere. | | | | NUM. D'ORDINE di registro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| generale di tutte le cause chiamate alle udienze nell'anno comprese quelle di rinvio | progressivo delle cause chiamate per la prima volta alle udienze | COGNOME, NOME paternità e residenza degli attori coll'indicazione se sono comparsi personalmente o rappresentati da procuratori o contumaci | COGNOME, NOME paternità e residenza dei convenuti coll'indicazione se sono comparsi personalmente o rappresentati da procuratori o contumaci | OGGETTO della domanda | PROVVEDIMENTI EMANATI | processi verbali di conciliazione *B* | processi verbali, ordinanze, atti semplici *D* | sentenze *E* | OSSERVAZIONI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

**Note.**

1. Meno qualche modificazione fatta alle ultime colonne, il quadro di registro che presentiamo è identico a quello intitolato *Registro dei processi verbali d'udienza*, prescritto per le Preture dall'art. 192 N. 1 del Regolamento generale giudiziario; e serve benissimo a mantenere la tela dei giudizi. Perciò viene comunemente adottato negli Uffizi di conciliazione, comunque non prescritto per essi nel Regolamento, in vece del registro di lettera A, il quale così rimane riservato alle pure conciliazioni, come si è largamente spiegato a pag. 51 e 265 del Trattato.

Esso è formato con carta libera e tutto con moduli a stampa (*altezza centim. 34, lunghezza centim. 24*).

2. Nella colonna N. 1 il numero d'ordine si indica sempre anche quando si tratta di cause già introdotte in precedente udienza. In quella al N. 2 il numero d'ordine si indica soltanto allorquando si presenta una causa nuova, onde conoscere ad ogni giorno quante cause s'introdussero dal principio dell'anno in poi.

3. È pur chiaro che, se il provvedimento emanato all'udienza consiste in un semplice rinvio od altra disposizione o conciliazione *orale* rimangono vacue le finche 7, 8, 9.

Tuttavia per l'uso della colonna N. 6 in confronto colle dette finche, daremo qualche esempio delle più comuni annotazioni che occorrono in quella colonna.

*a*) Rinvio semplice. — *Il convenuto chiede tempo per esaminare la scrittura presentata dall'attore: la causa è rinviata alli . . . . . . corrente mese;*

*b*) Chiamata in garantia. — *Sostenendosi dal convenuto di aver diritto a rilievo da . . . . , il Giudice gli accorda il termine di tre giorni per citare il medesimo in garantia; la causa è rinviata alli . . . . del mese prossimo.*

*c*) Interrogatorii — Se la parte che si vuol interrogare fosse rappresentata da procuratore: *Il Giudice ordina che* A. B. *comparisca in persona all'udienza delli . . . . cui è rinviata la causa.* E se la parte è già presente: *Il Giudice interroga* A. B. *sopra fatti e circostanze della causa, e quindi pronunzia sentenza.* Per la prima volta il cancelliere nota nella finca 9 il N.° d'ordine del registro E.

*d*) Giuramento. — *Il convenuto presta il giuramento deferitogli dall'attore* (oppure *l'attore presta il giuramento riferitogli dal convenuto*) *e quindi il Giudice pronunzia sentenza.* Eguale annotazione nelle finche 8 e 9 dei N.° d'ordine dei registri D, E.

*e*) Prova testimoniale:

1.° *Il Conciliatore ammette la prova testimoniale offerta dall'attore, e fissa per gli esami l'udienza delli. . . . .*

2.° *Il Conciliatore ha sentito, previo giuramento, i seguenti testi. . . . . . . . . . .* (generalità dei testimoni); *e quindi ha rinviato le parti all'udienza delli . . . . . per udire la pronunzia della sentenza.*

3.° *Sentiti i due testi . . . . . .* (loro generalità) *. . . . . . il Conciliatore dispone con ordinanza per l'audizione di altro teste.* Il cancelliere nota nella finca 8 il N.° d'ordine del registro D.

*f*) Conciliazioni:

1.° *Conciliazione orale.*

2.° *Conciliazione con processo verbale.* Si nota nella finca 7 il N.° d'ordine del registro B.

4. La colonna *Osservazioni* sta per comodo dei diversi Uffizi. Oltre l'abbandono delle cause, le trasmissioni degli atti, ecc., si potranno in essa segnare le varie indicazioni che possono agevolare la compilazione dei quadri statistici.

## XV.

## ATTO DI RICUSAZIONE DEL CONCILIATORE

*(Art. 116 e seguenti del Cod. di proc. civ.)*

### *A.* Dichiarazione del ricusante.

A. B. residente in . . . . . . . trovasi citato con biglietto delli . . . . . . . a comparire all'udienza d'oggi *(od altra)* di questo Ufficio per rispondere sulla domanda fattagli da C. D. di lire . . supposte dovute per . . . . . . . .

Siccome questo Sig. Conciliatore *(se ne indichi il nome e cognome)* è nel caso previsto dall'articolo 116 N. . . . . . del Codice di procedura civile, a motivo che . . . *(si spieghino i motivi)* . . come risulta dai documenti che si uniscono (*ovvero*, come si fa riserva di provare occorrendo, sia con documenti, sia con testimoni), perciò A. B. alla presente sottoscritto (*ovvero*, per mezzo del sottoscritto suo procuratore munito di mandato speciale *ad hoc* autentico dal notaio . . . . ), valendosi del diritto che gliene dà la legge, dichiara di ricusare il predetto Sig. Conciliatore, e fa instanza communicarglisi la presente sua dichiarazione per tutti gli effetti di legge.

*(Sottoscrizione del ricusante, ovvero del suo procuratore speciale.)*

### *B.* Notificazione alla parte contraria.

L'anno . . . addì del mese di . . . in . . .

Ad istanza del Sig. A. B. residente in . . . .

Ho io sottoscritto notificato a C. D. dimorante in questo Comune il suesteso atto di ricusazione per copia autentica del Cancelliere . . . . consegnando la copia medesima a mani . . . .

*(Firma dell'inserviente comunale).*

### *C.* Risposta del Conciliatore ricusato.

Il sottoscritto Giudice Conciliatore del Comune di . . . . . .

Ammette la sussistenza dei motivi di ricusa dedotti nell'avanti steso atto, e dichiara in conseguenza di volersi astenere dalla cognizione della causa promossa dal Sig. A. B. coll'ivi citato biglietto . . .

*Ovvero*: Il sottoscritto Giudice Conciliatore del Comune di . . .

Dichiara non essere veri i fatti allegati nel precedente atto di ricusazione ed insussistenti i motivi ivi addotti *(si aggiungeranno gli schiarimenti che si crederanno opportuni).*

*(Data e firma del Conciliatore).*

**Note.**

1. La dichiarazione si presenta alla cancelleria dalla parte o dal suo procuratore speciale (*V. formola XIII*) sopra un foglio di carta bollata da dieci centesimi. Il cancelliere ne rimette le copie per la notificazione alla controparte, ed immediatamente comunica l'originale al Giudice ricusato, il quale o subito o dentro due giorni vi scrive sotto la sua risposta. Se questa ammette i motivi di ricusa, è affare finito: le parti non hanno che a provvedersi davanti il supplente (Conciliatore viciniore o Pretore); se invece contesta la sussistenza dei motivi addotti, continua la procedura della ricusazione. Cioè, il cancelliere nel giorno successivo a quello della risposta, trasmette l'originale (insieme ai documenti, se ve ne sono) al Pretore, il quale pronunzia inappellabilmente. A suo tempo dalla cancelleria della Pretura perverrà al Conciliatore una copia della sentenza *in carta libera*, e ne saranno pur notificate dall'usciere le parti. — Reg. gen. giud. art. 270.

2. La dichiarazione dovrebbe essere opportunamente modificata se fosse ricusante l'attore. Quando la parte che presenta la dichiarazione di ricusa non sapesse sottoscriverla, il cancelliere apporrebbe egli in fine la menzione di cui nell'art. 49 del Codice di procedura civile.

3. Per la notificazione ritengasi l'art. 191 del Regolamento. La consegna della copia si eseguisce nel modo e nelle forme stabilite per la notificazione dell'atto di citazione (*V. formola VII*).

4. Il cancelliere nota la trasmissione degli atti al Pretore nella colonna *Osservazioni* del registro d'udienza. Niun diritto compete al cancelliere fuorchè per le copie della dichiarazione. All'inserviente competono li 30 centesimi per ogni copia notificata, ed altrettanto per la trasferta se n'è il caso.

5. V. infine il Trattato a pag. 233 e seguenti.

## XVI.

## PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO PRESTATO.

(*Art. 452 del Codice di proc. civ.*)

### *A.* Giuramento decisorio.

L'anno . . . . addì . . del mese di . . . . . . nella casa comunale *(od altra)* in . . . . . .

Davanti il sig. . . . *(nome e cognome)* . . . R.° Conciliatore di questo Comune, assistito da me cancelliere sottoscritto.

Essendosi portata all'odierna udienza la causa promossa con biglietto di citazione delli . . . . . . . da . . . . *(cognome, nome e residenza dell'attore)* . . . . contro . . . . . *(cognome, nome e residenza del convenuto)* . . . diretta a conseguire la somma di lire . . di cui l'attore dice essere in credito per . . . . . . . . . . . la discussione venne a tal punto che l'attore suddetto ha deferito al convenuto *(o viceversa — oppure* ha riferito) il giuramento decisorio sui fatti in disputa colla formola che è stata come infra precisata dal sig. Conciliatore.

Ed avendo il medesimo dichiarato di essere disposto a prestare tale giuramento, si è il medesimo posto in ginocchio, a capo scoperto, colla mano destra sul Vangelo; ed intesa l'ammonizione che gli è stata fatta dal Conciliatore sulla importanza e santità dell'atto, ha giurato nei seguenti termini:

Giuro chiamando Dio in testimonio della verità di quanto dichiaro che . . . (*il giurante continua leggendo o ripetendo a chiara voce le parole della formola*) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Del che si è redatto il presente processo verbale che viene sottoscritto dal giurante e dall'ufficio.

DRITTO *gratis*

*Sottoscrizioni* { *del giurante* / *del Conciliatore* / *del cancelliere* }

*B.* **Giuramento d'ufficio.**

Oggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nella causa di A. B. contro C. D., ambedue personalmente comparsi,

Il sig. Conciliatore ha deferito d'ufficio al sig. A. B. il seguente giuramento:

(*Si enuncia la formola*).

Ed avendo il medesimo dichiarato di essere disposto a prestarlo ecc. (*continua come sotto la lettera* A).

**Note.**

1. Questo processo verbale è disteso sul registro B.
2. Si è adoperato il rito cattolico comune. Gli Ecclesiastici giurano stando in piedi e tenendo la mano destra sul petto. Gli Israeliti giurano a capo coperto sulla Bibbia Ebraica. Si osserva insomma il rito di ciascun culto.
3. V. il Trattato a pag. 277 e seguenti.

## XVII.

## ORDINANZE NELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA.

(*Art. 454 del Codice di proc. civ.*)

a) *Se il Conciliatore stimi conveniente di sentire altri testimoni*:

**Ordinanza**

Nella causa di A. B. residente a . . . . attore contro C. D. residente a . . . . . , convenuto

IL CONCILIATORE DEL COMUNE DI . . .

Intesa la domanda di A. B. tendente ad ottenere da C. D. la somma di . . . . . . . . dovutagli per . . . . . . . . . . . .

Sentiti i testimoni presentati da A. B. a questa udienza, cioè li .

. . . . (*se ne indichino le generalità*) . . . . i quali avrebbero sostanzialmente deposto che . . . . . . . . . . . .

Attesochè rimarrebbe a provarsi la circostanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . del che lo stesso A. B. dichiarerebbe essere informati . . . (*si nominino gli altri testi che si vogliono far sentire*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Ovvero:* Attesochè il convenuto C. D. vorrebbe provare il contrario col mezzo dei testi . . . (*si nominino*) . . . . . . . . . .

Visto l'art. 454 del Codice di procedura civile.

Ordina che i suddetti altri testimoni vengano citati a diligenza dell'attore (*ovvero* del convenuto) per comparire all'udienza delli . . . . . . . alle ore . . . . . onde essere esaminati in presenza delle parti su quanto occorre.

Letta e pubblicata dal sottoscritto Cancelliere, presenti le parti (*ovvero* i procuratori delle parti), a mente di legge.

*Data.* (*Firme del Conciliatore e del Cancelliere*).

b) *Se occorra di fare una verificazione, per esempio* di scrittura:

**Ordinanza**

Nella causa ecc. . . . . . (*come sopra*) . . . .

IL CONCILIATORE DEL COMUNE di . . . . .

Veduta la scrittura in data . . . . . . . . al cui appoggio l'attore A. B. chiede al convenuto il pagamento di lire . . . .

Attesochè il convenuto C. D. nega (*ovvero* dichiara di non conoscere) la firma ivi apposta (*da lui o da un terzo*).

Visti gli art. 1322 del Codice civile e 454 del Cod. di proc. civile.

Ordina all'attore di depositare la scrittura nella cancelleria, e ad ambedue le parti di presentare quelle altre scritture che possano servire di confronto.

Fissando per la verificazione, che avrà luogo in questo Uffizio, il giorno . . . . . . alle ore . . . .

Letta e pubblicata ecc.

*Data.* (*Firme del Conciliatore e del Cancelliere*).

c) *Se si stimi conveniente di ordinare una perizia:*

**Ordinanza**

Nella causa ecc. . . . . (*come sopra*) . . . . . . . . .

IL CONCILIATORE

Sulla domanda di . . . . . . . per ottenere da . . . .

. . . . . . . . il risarcimento dei danni sofferti nel fondo . .
. . . . . . dai di lui animali:

Attesochè le parti convengono sul fatto ma discordano sul valore del danno recato, e si presenta così ovvio di farlo stimare da perito;

Visto l'art. 454 del Codice di procedura civile.

Ordina tale perizia per cui si elegge il Sig. . . . . . il quale comparirà in quest'Uffizio alle ore . . . del giorno . . . . per la prestazione del giuramento, e per la successiva trasferta sul detto fondo e relativa relazione.

Letta e pubblicata ecc.

*Data.* (*Firme del Conciliatore e del Cancelliere*).

d) *Se si tratti di nominare un altro perito, perchè una delle parti alleghi a sospetto il primo per fondati motivi.*

### Ordinanza

Nella causa ecc. . . . . . . . (*come sopra*) . . .

IL CONCILIATORE

Veduta l'ordinanza in data . . . . . . . . con cui si è eletto perito il Sig. . . . . . . per valutare . . . . . .

Attesochè l'attore (*od* il convenuto) avrebbelo allegato a sospetto a motivo che trovasi nel caso di cui al N. . . dell'art. 116 del Codice di procedura civile, il quale motivo si riconosce fondato.

Nomina per perito allo stesso oggetto il Sig. . . . . . . . . fissando il dì . . . . . . alle ore . . . . . . . per la sua prestazione di giuramento, operazione e relazione in Uffizio.

Letta e pubblicata ecc.

*Data.* (*Firme del Conciliatore e del cancelliere*).

### Note.

1. Le ordinanze sono inserte nel registro D. — Devono contenere la precisa indicazione dei nomi e cognomi delle parti, la sostanza dei provvedimenti dati, la data e le sottoscrizioni del Conciliatore e del cancelliere (art. 175 e 176 del Regolamento generale giudiziario). Il cancelliere prenderebbe nota della trasmissione degli atti nella colonna delle *Osservazioni* del registro d'udienza (*formola* XIII).

Nell'istruzione delle cause conciliatoriali non occorrono per regola altre ordinanze, tranne quelle indicate dagli art. 448 e 455 del Codice di procedura civile, i quali escludono altresì che della deposizione dei testi, o della relazione del perito, del risultato delle verifiche si debba redigere processo verbale. Vi si supplisce colle annotazioni sul registro d'udienza (*formola* XIII).

Le ordinanze sono pubblicate come le sentenze, cioè mediante lettura datane dal Cancelliere alle parti presenti od ai loro procuratori, e questa pubblicazione tien luogo di notificazione (art. 438, 464 stesso Codice).

2. Il Conciliatore, per sua convinzione, può intraprendere qualunque verifica,

facendosi o non assistere da perito, secondochè lo creda o non necessario. Specialmente può ordinare l' accesso sui luoghi, senza però aver diritto a trasferta.

Pel caso che abbiamo prescelto di verificazione di una scrittura occorre di avere presenti sopratutto gli art. 1321, 1322 del Codice civile, 430 del Codice di proc. civ.

3. I testimoni e i periti sono citati con biglietto, od anche verbalmente se dimorino nel Comune. Il biglietto è identico a quello con cui si cita la parte (*formola* VII), colla differenza che l'usciere scrive al luogo dell'oggetto della domanda: *per essere sentito come testimonio* (ovvero *come perito*) *davanti il Conciliatore di* . . . . . . . *nella causa* del tale contro il tale. All' inserviente è dovuto il dritto di 30 centesimi per la citazione verbale come per quella con biglietto.

4. Niun dritto compete al cancelliere per le ordinanze della specie.

Per le indennità dei testimoni e l' onorario dei periti provvedono li n.n. 7 ed 8 della Tariffa civile.

5. Tutto ciò che è relativo a queste ordinanze è diffusamente spiegato nel Trattato sotto li §§ 51, 52, 53 — pag. 282 e seguenti.

## XVIII.

## ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLE PARTI DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE PER LA RISOLUZIONE DELL'INCIDENTE DI FALSO.

(*Art. 406, 455, del Codice di proc. civ.*)

### Ordinanza

Nella causa ecc. . . . *(come nella formola precedente)* . . .

Sentite le parti comparse personalmente.

L'attore chiede come in biglietto delli . . . . . . . . . . il pagamento di lire trenta dovutegli dal convenuto per obbligo apparente da scrittura in data . . . . . . . .

Il convenuto nega di essergli debitore di veruna somma, nega di avere apposto la sua sottoscrizione alla rimostratagli scrittura, e dichiara che se l' attore persiste a servirsene egli eleverà l' incidente di falso.

E persistendosi dall'attore nella sua domanda, come pure a volersi valere della scrittura siccome stata realmente firmata dal convenuto nelle circostanze di tempo e luogo in essa indicate,

IL CONCILIATORE

Visti gli articoli 455 e 406 del Codice di procedura civile,

Dà atto alle parti delle rispettive dichiarazioni, vidima l'impugnata scrittura per essere trasmessa al Procuratore del Re presso il Tribunale civile di . . . e rimette le parti all'udienza . . . . . dello stesso Tribunale, perchè sia provveduto sull'incidente.

Letta e pubblicata ecc.

*Data.* *(Firme del Conciliatore e del cancelliere).*

**Note.**

1. Anche questa ordinanza va al registro D. Nulla è per essa dovuto al cancelliere, salvo i diritti per le copie che venissero richieste dalle parti.

2. Se le parti comparissero per mezzo di procuratore, non si potrebbe elevare l'incidente di falso, salvochè il loro procuratore fosse anche munito di mandato speciale per fare le dichiarazioni che si leggono in questa formola; perocchè, se si eccettui che davanti ai Conciliatori tutto è orale, senza termini e senza formalità, del resto la procedura per stabilire l'incidente di falso deve pur prendere norma dagli articoli 296 sino al 301 incluso del Codice di procedura civile.

3. Affinchè i Conciliatori possano fissare l'udienza per la comparizione delle parti innanzi al Tribunale, sarebbe d'uopo che fosse anche a loro comunicato il decreto presidenziale di cui parla l'art. 212 del Regolamento, o che essi vengano altrimenti istrutti con circolare delle udienze destinate per cotali rimessioni. Ma a questo non s'è ancor pensato: donde potrebbero derivare inconvenienti nella pratica.

4. V. a pag. 300 del Trattato.

## XIX.

## ORDINANZA DI RICHIESTA DI UN ALTRO CONCILIATORE PER ATTI D'ISTRUZIONE.

*(Art. 434 del Cod. di proc. civ.).*

Nella causa di A. B. attore, residente nel Comune di. . . . . comparso in persona di N. N. suo procuratore per mandato . . .

*CONTRO*

C. D. convenuto, residente in questo Comune, comparso personalmente

IL CONCILIATORE

Attesochè il convenuto, per provare d'aver pagata la somma che gli si domanda, avrebbe dedotto all'attore il seguente capo di giuramento:

« Giuri ecc. . . . . *(si riporta la formola)* . . .

Che l'attore, sebbene con mandato speciale rilasciato al suo procuratore abbia dichiarato di essere pronto a prestare il detto giuramento, trovasi per paralisi ai piedi trattenuto a letto e non in stato di trasferirsi dalla sua residenza.

Perciò, sull'istanza del convenuto C. D. richiede il Sig. Collega Conciliatore di . . . . . . , luogo di residenza dell'attore A. B. di ricevere il costui giuramento sulla formola avanti precisata.

Fissa all'uopo l'udienza che sarà tenuta alle ore . . . . . . del dì . . . . . dallo stesso Conciliatore, da cui saranno poi rimandate le parti alla successiva prima udienza ordinaria di questo Uffizio per la prosecuzione della causa.

Letta e pubblicata ecc.

*Data.* *(Firme del Conciliatore e del cancelliere).*

**Note.**

1. Presentiamo la formola pel caso più comune di siffatte ordinanze per assecondare l'uso dei parecchi Uffici, lasciando impregiudicata la questione sulla convenienza delle medesime in sede conciliatoriale, di che si è trattata nel § 55 a pag. 297.

2. Quest'ordinanza sta al registro D. Niun dritto al cancelliere fuorchè per le copie che gli vengono richieste dalle parti, dovendo essere notificata a chi deve giurare (argom. dal capoverso dell'art. 438 procedura civile). All'inserviente addetto al Conciliatore della dimora del giurante, i soliti dritti di notificazione.

3. Il Conciliatore richiesto dovrebbe, occorrendo, trasferirsi nell'abitazione del giurante, ricevere il giuramento con processo verbale nel registro D, e farne rilasciare copia per essere trasmessa al Conciliatore richiedente. Pel processo verbale di giuramento, vedasi la formola XVI salve le debite varianti alla narrativa in relazione all'ordinanza di richiesta.

## XX.

## SEMPLICI ATTI RELATIVI ALLA COMPETENZA DEL CONCILIATORE

(*Art. 456, 458 del Codice di proc. civ.*)

1.° *Esempio di un semplice atto nel quale il Conciliatore spiega i motivi per cui non crede fondata l'eccezione d'incompetenza.*

All'odierna udienza del sottoscritto Conciliatore di . . . . . . è stata portata la questione seguente:

A. B. ha fatto citare C. D. perchè paghi lire venti, residuo del prezzo di un maiale vendutogli su questo mercato.

Il convenuto C. D. oppone che non avendo egli nè domicilio, nè residenza in questo Comune, non sia competente l'Uffizio a giudicare della domanda, ed osserva abbondantemente ch'egli non ha nulla a che fare coll'attore cui riconosce qual semplice sensale del contratto e non qual venditore del maiale in parola, come dichiara di poter all'uopo provare con testimoni.

Il Conciliatore sottoscritto è d'avviso non essere fondata la sollevata eccezione di incompetenza *per territorio*, a motivo che, pur ammettendo che il convenuto C. D. non abbia domicilio o residenza in questo Comune, è però un fatto che quì fu contratta la sua obbligazione di pagare il residuo prezzo del maiale e che egli è stato citato durante la sua dimora in questo luogo ed in persona propria: cosicchè riesce pienamente applicabile al caso l'art. 91 del Codice di procedura civile.

Perciò il Conciliatore proseguirà in causa; ed intanto trasmette copia del presente semplice atto al Pretore del Mandamento di . . perchè a mente dell'art. 456 del detto Codice pronunzi sull'incidente.

*Data.* *(Firme del Conciliatore e del cancelliere).*

2.° *Esempio di semplice atto in cui il Conciliatore ravvisa fondata l'eccezione d'incompetenza.*

Dinanzi a questo Uffizio è stata introdotta una causa in cui A. B. chiede a C. D. il pagamento di lire 25 pel secondo semestre della pigione di una camera al medesimo locata, ed il convenuto C. D. oppone la incompetenza perchè in materia di locazione di beni stabili i Conciliatori non sono competenti salvo quando la pigione od il fitto per tutta la durata della locazione non ecceda il valore di lire trenta, e nella specie la pigione della camera di cui si tratta, siccome affittata ad anno, rileverebbe a lire 50.

Ravvisando il sottoscritto Conciliatore fondata la predetta eccezione al preciso disposto dell'art. 7 capoverso 1.° del Codice di procedura civile, in adempimento dell'art. 458 dello stesso Codice, dichiara di sospendere il corso del giudizio, e manda trasmettersi copia del presente atto al Sig. Pretore del Mandamento di . . . . . perchè statuisca sull'incidente.

*Data.* *(Firme del Conciliatore e del cancelliere).*

3.° *Esempio di semplice atto col quale il Conciliatore eleva d'ufficio l'incompetenza per ragione di materia o valore.*

Con scrittura delli . . . . . A. B. ha ceduto a C. D. una fornace con tutti i suoi materiali ed utensili.

Ora lo stesso A. B. ha fatto citare C. D. innanzi a quest'Uffizio, ed esponendo che nel dismettere la fornace siasi dimenticato di raccogliere alcuni strumenti del suo mestiere di muratore, e che C. D. ricuserebbe di restituirglieli, — chiede che dichiarisi questi tenuto a consegnargli li detti strumenti, descritti in apposita nota, od a pagargliene il valore complessivo rilevante a lire 27.

Per contro C. D. si sostiene in diritto di ritenere quegli oggetti perchè costituiscano altrettanti utensili necessari all'esercizio della fornace e debbano perciò intendersi compresi nella cessione della medesima.

Discutendo le parti intorno alla proprietà dei detti oggetti e sul vario modo d'intendere la relativa clausola della scrittura di cessione senza che abbiano voluto accomodarsi ai proposti temperamenti, il Conciliatore sottoscritto ha rilevato d'ufficio che questa causa non è della sua competenza, comunque il valore degli oggetti addomandati sia inferiore alle lire trenta; perchè l'art. 70 del Codice di procedura civile lo investe soltanto della cognizione delle azioni *personali*

relative a beni o cose mobili, col che rimangono escluse, senza distinzione tra l'essere relative a stabili o mobili, le azioni *reali*, nel cui novero è certamente quella discussa in cui ambedue le parti contendono nella proprietà di determinati oggetti, e se questi facciano o non parte di un immobile.

Quindi è che il sottoscritto, riputandosi incompetente benchè senza eccezione di parte per ragione di materia, dichiara di sospendere il corso del giudizio e manda trasmettersi copia del presente atto al Pretore del Mandamento di . . perchè decida come di diritto sulla competenza.

*Data.* *(Firme del Conciliatore e del Cancelliere).*

**Note.**

1. I semplici atti sono scritti nel registro D, — devono contenere la precisa indicazione dei nomi e cognomi delle parti, la sostanza dei provvedimenti dati e dei fatti stabiliti, la data e le sottoscrizioni del Conciliatore e del cancelliere (articoli 175 e 176 del Regolamento.

Riportiamo diversi esempi di questi atti perchè ne risalti l'indole spiccia, quasi epistolare, e perchè ci sembra che debba così riuscire più facile il passaggio da una specie all'altra. Del resto i punti salienti della formola generale sono abbastanza delineati in ciascun esempio. — Si consulti a complemento l'intiero § 58 a pag. 303.

2. Rammentiamo a schiarimento del primo esempio che dopo essersi stabilito nell'art. 90 del Codice di proc. civ. come regola generale che l'azione personale si propone davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha domicilio o residenza, ovvero a quello della di lui dimora se non abbia domicilio o residenza conosciuta, l'art. 91 dispone a modo di eccezione che la medesima può anche essere proposta davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui fu contratta o deve eseguirsi l'obbligazione, purchè il convenuto sia *ivi* citato in persona propria. Soggiunge però che nelle materie commerciali può anche proporsi davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui fu fatta la consegna della merce, o in cui deve eseguirsi l'obbligazione sebbene il convenuto non sia *ivi* citato in persona propria. Vedasi inoltre la trattazione a pag. 218.

Nella fattispecie dello stesso esempio il Conciliatore stabilirebbe *verbalmente* l'udienza per l'esame dei testimoni a mente dell'art. 453 del Codice senza preoccuparsi della decisione che darà il Pretore sulla competenza; e potrà anche decidere in merito, salvochè rimarrà sospesa l'esecuzione della sua sentenza sino alla decisione del Pretore.

3. Il secondo esempio è in rapporto col § 8 (pag. 192), del Titolo III del Trattato.

4. Copia di questi atti è trasmessa d'ufficio al Pretore, dinanzi al quale il relativo incidente si svolge colla massima semplicità. Il Pretore non sente le parti, riceve soltanto le memorie e i documenti che esse credano di trasmettergli, poi rende la sua sentenza che viene parimente trasmessa d'ufficio al Conciliatore. Se la sentenza del Pretore si pronunzia per la competenza, la causa (che sarà rimasta sospesa nel 2° e 3° esempio) si ripiglia davanti lo stesso Conciliatore: altrimenti tutto ciò che si è fatto davanti il Conciliatore cadrà nel nulla.

5. Nissun dritto al cancelliere per tali atti e le loro copie — salvochè si trattasse

di copie individualmente richieste dalle parti, le quali dovrebbero pur essere rilasciate in carta da dieci centesimi, mentre quelle d'ufficio si stendono in carta libera. Spetta però al cancelliere il dritto di sessanta centesimi per la sentenza del Pretore che dichiari l'incompetenza del Conciliatore (n. 2 della Tariffa civile). — V. meglio il n. V del succitato § 58 a pag. 309.

## XXI.

### SENTENZA DEFINITIVA IN CONTRADDITORIO.

(*Art. 460 del Cod. di proc. civ.*)

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

IL CONCILIATORE DEL COMUNE di . . . . .

Ha pronunziato la seguente

**Sentenza**

Nella causa di . . *(nome, cognome, domicilio o residenza dell'attore).*

*CONTRO*

. . . . *(nome, cognome, domicilio o residenza del convenuto)* .

Comparsi personalmente (*ovvero* rappresentati da) . . . . . . per procura generale — *ovvero* speciale — in data . . . . . . autentica . . . . . . . .

L'attore chiede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *(si riassume la domanda proposta col biglietto di citazione o modificata all'udienza)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ed il convenuto risponde . . . . . . . . . . . . . . . . . *(sunto delle sue eccezioni)* . . . . . . . . . . . . .

**Considerando**

Che . . . . . . *(si enunciano le circostanze che si credono influenti sulla decisione)* . . . . . . . . . . . . . . . .

**Per questi motivi**

Condanna il convenuto . . . . . . . . . . . al pagamento in favore dell'attore . . . . . . . . . . della proposta somma di L. . . colle spese che si tassano in L. . . . .

*Ovvero*

Assolve il convenuto . . . . . . . . . . . dalla domanda dell'attore . . . . . . . a cui carico pone le spese in L. . .

*Luogo e data.*

*(Firme del Conciliatore e del cancelliere).*

Letta e pubblicata all' udienza dello stesso giorno dal sottoscritto cancelliere in presenza delle parti (*ovvero* dei procuratori delle parti, *ovvero* dal solo . . . . . ).

DRITTO: centesimi 60. (*Firma del Cancelliere*).

**Note.**

1. Le minute delle sentenze sono scritte in carta bollata da centesimi dieci e di mano in mano inserte nel registro E — art. 175 del Reg. gen. giud. e circolare ministeriale 14 gennaio 1866 e legge sul bollo.

2. Oltre il citato art. 460, sono applicabili alle sentenze conciliatoriali gli art. 54. 370, 371, 372, 378, 437, 439 del Codice di procedura civile: ciò in virtù dell'art. 464.

3. Per i dritti di tariffa del cancelliere e le vacazioni delle parti o dei loro mandatari, si consultino i nn. 2 e 9 della Tariffa in materia civile.

4. V. nel Trattato il § 63 a pag. 314.

## XXII.

## SENTENZA IN CONTUMACIA.

(*Art. 410 del Cod. di proc. civ.*)

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

IL CONCILIATORE DEL COMUNE DI . . .

Ha pronunziato la seguente

**Sentenza**

Nella causa di A. B. attore residente in . . . . . . . . . . comparso in persona (*ovvero* rappresentato da . . . . . . . . per procura ecc),

*CONTRO*

C. D., convenuto, residente in . . . . . . . non comparso.

L'attore A. B. presenta l'originale biglietto dell'inserviente di questo (*o di altro*) Comune N. N. in datâ . . . . . . . . , col quale ha fatto citare C. D. all' udienza odierna di questo Uffizio per rispondere sulla domanda di L. . . . . . . , montare ecc.

Il convenuto C. D., sebbene aspettato per oltre un'ora successiva a quella indicata nel detto biglietto, non è comparso nè in persona nè per mezzo di mandatario.

Ritenuta pertanto l'istanza dell'attore a che sia dichiarata la contumacia del convenuto C. D. e venga questi condannato in conformità della fatta domanda;

Ritenuto che la detta citazione riunisce gli essenziali requisiti ed è stata regolarmente notificata al convenuto in persona propria (*oppure* domestica).

Ritenuto in merito che la domanda dell'attore appare giusta e fon-

data alla scrittura da lui prodotta in data . . . . . *(ovvero ad altre circostanze influenti che si enuncieranno)* . . . . .

Che la non comparsa del convenuto avvalora maggiormente la domanda dell'attore.

**Per questi motivi**

Dichiara la contumacia del convenuto C. D. e condanna il medesimo al pagamento in favore dell'attore della proposta somma di L. . . colle spese liquidate in L. . . più quelle della presente sentenza e della sua spedizione e notificazione.

*Luogo e data.* *(Firme del Conciliatore e del Cancelliere).*

Letta e pubblicata all'udienza dello stesso giorno dal sottoscritto cancelliere alla presenza del solo attore come sovra comparso.

| Esempio *di specifica, compresa la spedizione* | | |
|---|---|---|
| | Dritto . . . . . | cent. 60 |
| | Carta da bollo . . . | » 30 |
| | Forma esecutiva . . | » 25 |
| | Due copie (4 facc.) | » 80 |
| | | L. 1 95 |

*(Firma del Cancelliere).*

*a) Se il convenuto non è stato citato in persona propria e l'attore gli abbia fatto rinnovare la citazione, si farà al primo periodo della sentenza la variante che segue:*

L'attore A. B. con biglietto delli . . . . ha fatto citare C. D. per l'udienza di quest'Uffizio delli . . . . . . . . onde ottenerlo condannato al pagamento di L. . . . montare di . . . . . e, non essendo il medesimo comparso, gli ha fatto rinnovare la citazione con altro biglietto delli . . . . a comparire per l'udienza d'oggi con dichiarazione che non comparendo la causa sarebbe proseguita in sua contumacia.

Il convenuto C. D., sebbene aspettato ecc. *(come avanti).*

*b) Nel caso di contumacia di uno fra più convenuti, la formola assumerà presso a poco il seguente tenore.*

Ritenuto che l'attore A. B. con biglietto delli . . . . . ha fatto citare C. D. ed E. F. all'udienza delli . . . . . di quest'Uffizio per ottenerli ambedue condannati al pagamento della complessiva somma di L. 25 da essi dovutagli per somministranze ecc.

Che alla detta udienza è comparso il solo E. F., non il C. D. che era stato citato in persona domestica, e non volendo rinunciare all'effetto della citazione contro il non comparso C. D. chiese ed ottenne il rinvio della causa all'udienza d'oggi per fargli reiterare la citazione;

Che tale nuova citazione è stata notificata al C. D. per biglietto delli . . . . con dichiarazione che non comparendo all'ndienza odierna si proseguirebbe in sua contumacia, senza che tuttavia egli sia comparso, sebbene atteso al di là dell'ora fissata dal Regolamento.

Ritennto in merito che il comparso E. F. non nega il debito, e tanto meno si può supporre che l'altro convennto contumace abbia delle buone ragioni da addurre contro il medesimo *(salvo altre circostanze influenti).*

**Per questi motivi**

Dichiarata la contumacia del convenuto non comparso C. D., condanna il medesimo in un con E. F. al pagamento in favore dell'attore della proposta somma di L. 25,, colle spese liquidate in L. . ; rimanendo però a carico del solo contumace le spese di reiterazione della sua citazione, nonchè qnelle della spedizione e notificazione della presente sentenza.

*Data, sottoscrizioni e pubblicazione.*

c) *Sentenza in contumacia contro l'attore non comparso:*

Ritenuto che A. B. con biglietto dell'inserviente comunale N. N. in data . . . ha fatto citare C. D. innanzi a questo Uffizio per l'udienza d'oggi proponendosi verso di lui creditore di L. 25 per altrettante mutnate ecc., sì e come risulta dalla copia dello stesso biglietto;

Che, non essendo il detto attore comparso per sostenere la sna domanda, e dopochè lo si è atteso ben più di un'ora dopo quella da lui fissata nel biglietto, il convenuto C. D. ha fatto istanza di essere assolto dal giudizio.

**Perciò**

Si assolve il convenuto B. C. dell'osservanza del giudizio, colla condanna dell'attore contumace A. B. nelle spese della presente sentenza e nella vacazione del convennto protestata *(purchè questi risieda a distanza maggiore di cinque chilometri)* ed ammessa in L. 3.

*Data, sottoscrizioni e pubblicazione.*

**Note.**

1. Ritenganel le note poste sotto la formola precedente.
2. La contumacia della parte non comparsa non può essere dichiarata prima che sia trascorsa un'ora dall'apertura dell'udienza o dall'ora indicata nell'atto di citazione — art. 195 del Reg. gen. giud.
3. Devono inoltre tenersi presenti gli art. 381, 382, 384, 387, 388, 441, 442 del Codice di proc. civ.
4. Il Trattato svolge la materia a pag. 321 e seguenti.

## XXIII.

## SPEDIZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE SENTENZE.

*(Art. 461 ed altri infra citati del Cod. di proc. civ.)*

### *A.* **Spedizione di copie.**

UFFIZIO DEL CONCILIATORE di . . . . .

N. d'ordine del registro E. . .

In nome ecc.

*(Si trascriverà per intiero la sentenza, chiudendola coll' autentica del cancelliere :*

Per copia conforme.
N. N. *cancelliere.*

*Segue la formola :*

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione la presente; al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed uffiziali della forza pubblica di concorrervi con essa, quando ne siano legalmente richiesti.

Spedita la presente a favore di . . . . in forma esecutiva.

*Data della spedizione.*

*(Sigillo dell' Uffizio).* *(Firma del cancelliere).*

Dritti (*V. infra la nota 2*).

*Se si trattasse della spedizione di seconda od ulteriore copia di sentenza in forma esecutiva si prenderà norma dalla formola* V, *lettera* b, *pag.* 384.

### *B.* **Notificazione.**

L' anno. . . addì . del mese di . . . . in . . . . .

Io sottoscritto . . . . . . . . . inserviente comunale addetto all' Uffizio del Conciliatore di . . . . .

A richiesta di . . . . *(nome e cognome)* . . . . residente in . . . . . . ho notificato per tutti gli effetti di legge a . . . . *(nome e cognome)* . . . . . residente in . . . *(ovvero:* di non dichiarata residenza e domicilio), la suestesa copia in forma esecutiva di sentenza resa dal Conciliatore suddetto in data . . . . . . . spedita dal cancelliere . . . . . , lasciando la stessa copia a mani di lui medesimo — *ovvero* alla sua residenza, *ovvero* al domicilio da lui dichiarato *od* eletto a mani di . . . . . . . *(si nomini la persona della famiglia, od addetta alla casa o al servizio,*

*o il portinaio o il vicino, a cui viene rimessa la copia, come alle lettere A e C della formola VII).*

*Se la notificazione è fatta a persona che in causa non abbia dichiarata la sua residenza, o l eletto o dichiarato il domicilio, si dirà:*

Lasciando la stessa copia affissa alla porta esterna della casa comunale *(od altra)* in cui ha sede l'Uffizio di conciliazione.

*(Sottoscrizioni del portinaio o del vicino, se ne sia il caso.)*

DRITTI (*V. infra la nota 4*).

*(Sottoscrizione dell'inserviente comunale).*

**Note.**

1. La spedizione delle sentenze si fa dal cancelliere *colla forma esecutiva*, senza doverne richiedere l'autorizzazione al Conciliatore, a richiesta della parte a cui favore fu pronunziata la sentenza, facendone menzione in fine dell' originale e della copia. Ciò che non toglie al cancelliere di rilasciare copie di sentenza *in forma semplice* alla parte soccombente od anche ad un terzo. Delle copie in forma semplice non occorre di dare la formola: esse terminano là dove incomincia la forma esecutiva.

2. Qualunque copia deve essere rilasciata in carta da bollo a centesimi dieci. Dà dritto al cancelliere di centesimi venti per ogni facciata, più centesimi venticinque per la forma esecutiva — n. 3 della Tariffa.

3. La notificazione della sentenza è necessaria, sia a far decorrere i termini per impugnarla, sia a renderne possibile la esecuzione; salvo che tutte le parti si siano trovate personalmente presenti alla pubblicazione fattane dal cancelliere.

4. Le copie di sentenza (comunque in forma esecutiva) sono notificate dagli inservienti comunali; ai quali compete il dritto di centesimi trenta per ciascuna copia intimata, coll'aggiunta dei trenta centesimi di trasferta, se n'è il caso — n. 6 della Tariffa.

5. V. art. 368, 437, 459, 461, 462, 562, 563, 577 del Cod. di proc. civile, ed il Trattato a pag. 316.

## XXIV.

## PROCESSO VERBALE DI CAUZIONE SOSPENSIVA DELLA ESECUZIONE DI SENTENZA.

(*Art. 463 del Codice di proc. civ.*)

Avanti me sottoscritto cancelliere è comparso il sig. S. P., persona di notoria solvibilità per quanto infra, residente in . . . . , il quale informato che con sentenza di questo Sig. Conciliatore in data . . . . . . . . è stato condannato A. B. di pagare a C. D. la somma di L. . . colle spese del giudizio, all'effetto di far sospendere la pronta esecuzione della detta sentenza, in forza del presente atto dichiara di costituirsi come si costituisce spontaneamente mallevadore pel detto A. B., promettendo di corrispondere in proprio

al creditore C. D. nel termine di giorni sei prossimi la somma e spese suindicate, senz'altra notificazione o precetto.

Del che si è redatto il presente processo verbale, previa lettura e conferma sottoscritto dal mallevadore e da me cancelliere.

Dritto: *gratis*.

*(Sottoscrizioni del mallevadore e del cancelliere).*

**Note.**

1. Questo processo verbale è inscritto sul registro D.

La legge non prescrive il modo con cui debba risultare della idoneità della cauzione, come fa nei procedimenti davanti le altre autorità giudiziarie (art. 329 e 433 del Codice di proc. civ.). S'intende perciò che sia dato al cancelliere del Conciliatore un mandato di fiducia per apprezzare la solvibilità di chi si presenta a mallevadore di così piccole somme.

Nella sovra estesa formola figura soltanto la presenza indispensabile del mallevadore. Per altro potrebbero intervenire all'atto il debitore per presentare ed il creditore per accettare l'offerta cauzione. In questo caso dovrebbero sottoscrivere anche gli altri intervenuti.

2. Niun dritto di originale è fissato nella Tariffa. Quando però il creditore non sia intervenuto nell'atto, per impedire che questi commetta gli atti esecutivi all'usciere della Pretura, bisognerà bene che gli venga notificata la cauzione. A questo effetto il cancelliere dovrebbe rilasciare le occorrenti copie, e ne percepirebbe il relativo dritto più volte ricordato di centesimi venti per facciata.

3. V. il § 66 del Trattato, pag. 319.

## XXV.

## CORREZIONE DI OMMISSIONI O DI ERRORI MATERIALI IN SENTENZA.

*(Art. 473 del Codice di proc. civ.)*

a) *Se le parti sono d'accordo:*

### Processo verbale

L'anno . . . . addì . . del mese di . . . . . nella casa comunale *(od altra)* in . . . . . . . .

Davanti il Sig. . . . . . *(nome e cognome)* . . . R. Conciliatore di questo Comune, assistito dal cancelliere sottoscritto.

Sono comparsi *(volontariamente o dietro citazione)* A. B., e C. D. residenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
il primo dei quali ha osservato che nella sentenza di quest'Uffizio in data . . . . pronunziata in causa tra esse parti vertita sarebbe occorso un errore *(od* omissione) meramente materiale, consistente in ciò che . . . . . *(si specifichi)* . . . . .: e C. D. riconosce

tale errore (*od* omissione) dichiarando di non dissentire che ne venga fatta analoga correzione.

Il Conciliatore ha quindi ordinato la correzione proposta da A. B. mediante sostituzione (*od* aggiunta) delle parole (*ovvero* della cifra) . . . . . . . . . . . . .

Mandando a me cancelliere di farne annotazione in margine o in fine dell'originale della sentenza stessa.

Del che si è redatto il presente processo verbale, previa lettura e conferma, sottoscritto dalle parti e dall'Uffizio.

Dritto *gratis*. *Sottoscrizioni* { *Parti* / *Conciliatore* / *cancelliere* }

b) *In caso di dissenso:*

**Sentenza**

*Si ritengano le formole* XX o XXI, *secondochè la correzione venga chiesta in contraddittorio od in contumacia: se non chè il dispositivo sarà del seguente tenore:*

Manda eseguirsi la correzione proposta da A. B. in margine o in fine dell' originale della sentenza di cui si tratta, e condanna C. D. nelle spese della presente sentenza tassate in . . . . . . . . .

*Ovvero, se non si trattasse di errore materiale:*

Dichiara irricevibile la domanda di correzione di cui si tratta, ed assolvendone C. D. condanna A. B. nelle spese ecc.

**Note.**

1. Il processo verbale va al registro D, e la sentenza al registro E.
2. V. il § 72 del Trattato a pag. 325.

## XXVI.

## DICHIARAZIONE D'APPELLO.

(*Art. 459 del Codice di proc. civ.*)

L'anno . . addì . . del mese di . . . . . nella cancelleria del Conciliatore di . . . . . . . .

Davanti il sottoscritto cancelliere è comparso il sig. A. B., il quale dichiara di voler proporre come propone appello al Pretore di . . . . . . dalla sentenza resa da questo Sig. Conciliatore all'udienza delli . . . . . . nella causa contro C. D. (*se ne sia il caso*, stategli notificata nel dì . . . . dall'inserviente comunale . . . . . . ), a motivo d'incompetenza, per non avere cioè il predetto

Sig. Conciliatore sottoposto al Pretore il relativo incidente elevato da esso dichiarante *(ovvero*, per non avere cioè il predetto Sig. Conciliatore elevato d' ufficio il relativo incidente, trattandosi d' incompetenza per ragione di materia o valore).

Di tale dichiarazione si fa constare col presente atto come infra sottoscritto, di cui si consegna copia al detto A. B. per l'opportuna notificazione.

DRITTI { Originale *gratis*
Copie L. 0,20 cadauna.

*(Sottoscrizioni del dichiarante e del cancelliere).*

**Note.**

1. Il cancelliere riceve questa dichiarazione nel registro D, e ne rilascia all'appellante tante copie in carta bollata a dieci centesimi, quante occorrono per la notificazione all'altra parte. Quindi trasmette immediatamente in carta libera copia di essa non che della sentenza al Pretore, il quale a suo tempo rinvierà *d' ufficio* la sua sentenza sull' appello. Il procedimento è analogo a quello degli incidenti di cui nella formola XX e relativo note.

2. Altro dritto non compete al cancelliere fuorchè per le copie, compresa quella per la trasmissione al Pretore.

3. La sentenza del Pretore sarà resa in carta da cinquanta centesimi, e soggetta alla registrazione. Le copie di essa vanno in carta da una lira, tranne la copia che si trasmette *d' ufficio* al Conciliatore in carta libera.

4. V. Il Trattato a pag. 68 e 331.

## XXVII.

## SENTENZA IN CAUSA DI OPPOSIZIONE A SENTENZA CONTUMACIALE.

*(Art. 474 e seguenti del Codice di proc. civ.)*

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

IL CONCILIATORE DEL COMUNE DI . . . .

Ha pronunziato la seguente

**Sentenza**

Nella causa di opposizione promossa

Da A. B. residente a . . . . . . . ecc.

*CONTRO*

C. D. residente a . . . . . . . ecc.

a) *In contraddittorio:*

Attesochè A. B. col biglietto dell' inserviente comunale N. N. in data . . . . . si è reso opponente alla sentenza contumaciale delli . . . . , di quest' Uffizio, colla quale è stato condannato

a pagare a C. D. la somma di L. . . . . per fitti ecc., sostenendo di avere già prima d'ora soddisfatto a tale suo debito: la quale opposizione si ritiene ammessibile, sia perchè è stata proposta nel termine utile, sia perchè è dimostrato ch'egli non era stato citato in persona propria senzachè d'altronde gli fosse stata rinnovata la citazione;

Che dalla quietanza da lui prodotta (*ovvero* dalle deposizioni dei testi da lui escussi) risulta giustificata la veracità del suo assunto.

(*Et in caso contrario*)

Che però egli non ha fornito un'appagante prova della sua liberazione.

**Per questi motivi**

(*Nel primo caso*) Ammette l'opposizione di A. B., ed in merito rivocando l'opposta sentenza contumaciale del dì . . . . . assolve il medesimo dalla domanda di cui in essa, colla condanna di C. D. nelle spese liquidate in L. . . . . , all'infuori delle contumaciali tassate in L. . . . che si ritengono a carico dell'opponente A. B.

(*Nel secondo caso*) Ammette l'opposizione di A. B., ma in merito la rigetta, mandando eseguirsi l'opposta sentenza contumaciale del dì . . . . . . . colle spese tutte liquidate in L. . . . a carico del detto opponente.

*Data, sottoscrizioni e pubblicazione, come nella formola XXI.*

b) *In contumacia del convenuto in opposizione:*

Ritenuto che con biglietto delli . . . . . A. B. ha mosso opposizione in tempo utile alla sentenza contumaciale del dì . . . con cui era stato condannato al pagamento della somma di . . . a favore di C. D.

Che quest'ultimo, sebbene legalmente citato all'udienza ed atteso sino al finire di essa, non sarebbe comparso;

Che A. B, nega di essere in alcun modo debitore verso C. D. della somma di cui si tratta.

**Per questi motivi**

In contumacia di C. D. ammette l'opposizione di A. B. alla sentenza contumaciale del dì . . . . . ed in merito questa rivocando assolve il secondo dalla domanda del primo, a cui carico si tassano le spese in L. . . . . . escluse quelle della sentenza contumaciale opposta che rimarranno a carico dell'opponente A. B.

*Data, sottoscrizioni* ecc.

c) *In contumacia dell'attore opponente:*

Attesochè A. B., dopo essersi reso opponente alla sentenza contumaciale in data . . . . . . facendo citare B. C. a questa udienza, non sarebbe poi comparso a far valere le sue ragioni.

Perciò, sull'istanza del comparso C. D.

Rigetta l'opposizione, ed ordina che abbia il suo pieno effetto la sentenza contumaciale suddetta.

Spese della presente e successive a carico dall'attore opponente non comparso.

*Data e sottoscrizioni* ecc.

**Note.**

1. L'opposizione è concessa soltanto al convenuto non citato in persona propria, al quale non sia stata rinnovata la citazione. Sospende l'esecuzione della sentenza. Si propone con citazione a biglietto nel termine stabilito dalla legge per comparire in giudizio (V. Tabella in nota sotto la formola VII), a partire dalla notificazione della sentenza contumaciale, in ragione della distanza tra il luogo della notificazione e la sede del Conciliatore che pronunziò la sentenza; ma può farsi anche dopo scaduto il termine, sino al primo atto di esecuzione della sentenza contumaciale e nei cinque giorni successivi, se la sentenza non sia stata notificata in persona propria — art. 474, 475, 476, 477, 478 del Cod. di proc. civile.

2. Il biglietto di citazione non diversifica da quello delle altre cause, salvo nella designazione dell'oggetto; dovendosi specificare che l'attore *si rende opponente alla sentenza contumaciale in data . . . . . . del Conciliatore di . . . .* Inoltre può anche essere notificato al domicilio eletto o dichiarato nella sentenza impugnata — cit. art. 478.

3. Per maggiori nozioni veggasi il § 73 del Trattato a pag. 327

## XXVIII.

## SENTENZE NELLE CAUSE DI RIVOCAZIONE E DI OPPOSIZIONE DEL TERZO.

*(Capi III e IV, tit. V libro 1° del Codice di proc. civ.)*

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

IL CONCILIATORE DEL COMUNE DI . . . . . .

Ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

a) *Esempio di accoglimento di una domanda di rivocazione sulla istanza della parte.*

Nella causa ecc.

Sta in fatto che A. e B. fratelli S. colla sentenza contumaciale

delli . . . . . . di questo Uffizio sono stati condannati al pagamento a favore di C. D. della somma di L. 24, quale residuo di maggiore somma da essi dovuta al costui padre per scrittura in data . . . .

Che, nel terzo giorno successivo alla scadenza del termine utile per fare opposizione a quella sentenza A. S. ne ha proposto innanzi a questo stesso Uffizio la revoca, con biglietto cioè delli . . . ; ed in appoggio presenta, oltre alla quitanza di deposito del Ricevitore del Registro una precedente sentenza in data . . . . . . , colla quale sulla domanda dell' ora defunto genitore di C. D. per il pagamento della identica somma i fratelli S. erano stati assolti per essersi riconosciuto estinto il debito mediante compensazione con altro loro credito.

Che alla fissata udienza comparve anche B. S. dichiarando di aderire alla domanda di revoca proposta dal suo fratello A. S.

Che il convenuto in rivocazione C. D. si limiterebbe a dedurre di non aver avuto prima d'ora cognizione di quella precedente sentenza e di ignorare che siasi verificata la compensa di cui in essa.

Ritenuto pertanto che la contrarietà delle due sentenze pronunziate tra le stesse parti in questa sede è irrecusabile, e nulla osta all'ammessibilità della proposta revoca;

Che il debito dei fratelli S. in questione vuolsi di fatti ritenere estinto;

Che però nello statuire sulle spese non si può a meno d'avere riguardo alla buona fede di C. D., quale erede non informato ed in possesso del titolo di credito per cui agiva.

**Per questi motivi**

Ammettendo la proposta revoca della sentenza . . . . . . . rimette le parti nello stato in cui erano prima della pronunziazione della medesima;

E nel merito, assolve i fratelli S. dalla domanda di C. D.

Annulla *(se ne sia il caso)* gli atti di esecuzione consumati in virtù della sentenza rivocata;

Ordina la restituzione delle depositate lire cinque.

**Spese compensate.**

*Data, sottoscrizioni e pubblicazione, come in precedenti.*

b) *Formola del dispositivo di una sentenza di rigetto della domanda di rivocazione.*

Rigetta la domanda proposta da A. B. per rivocazione della sentenza . . . . .

Condanna il medesimo all'ammenda di lire cinque, all'indennità in favore di C. D. che tassa in L. . . . . ed alle spese liquidate in L. . . .

c) *Formola del dispositivo di una sentenza di rivocazione ad istanza, ossia per opposizione di un terzo.*

Ammette la domanda proposta da E. F. contro la sentenza resa da quest'Uffizio nella causa tra A. B. e C. D. in data . . . . .

Revoca la sentenza medesima nell'interesse di esso E. F., in quanto solo pregiudica i suoi diritti, ferma restando riguardo alle altre parti fra le quali è stata proferita.

Ordina restituirsi il deposito.

Condanna . . . . . . . . nelle spese del presente giudicio, liquidate in L. . . .

d) *Il dispositivo della sentenza, che rigetta l'opposizione del terzo, sostanzialmente non è diverso da quello del rigetto della domanda di revoca sull'istanza della parte di cui sopra alla lettera* b).

**Note.**

1. Anche una sentenza di Conciliatore può essere rivocata sulla domanda fattane allo stesso Conciliatore da una delle parti, o da un terzo che vi abbia interesse, in certi casi indicati dagli art. 494, 495, 512 del Codice di procedura civile. Del varii casi della rivocazione propriamente detta, cioè ad istanza della parte, ne esemplifichiamo uno solo che è quello di cui al n. 5 dell'art. 494 richiamato in fine del 495.

La domanda si propone con citazione per biglietto nel termine prescritto dagli art. 497 e 512 dello stesso Codice, previo deposito di L. 5 nell'Uffizio del Registro, che andranno perdute se la domanda della parte o l'opposizione del terzo sia dichiarata inammessibile o venga rigettata

2. Il biglietto di citazione deve esprimere l'oggetto speciale a cui mira, che cioè si domanda la revoca o s'intende fare opposizione di terzo contro la tale sentenza proferta dallo stesso Conciliatore. Se da questa non risultasse il domicilio dichiarato od eletto, la notificazione della detta domanda potrebbe essere fatta alla porta esterna dell'Uffizio del Conciliatore che ha pronunziato la sentenza.

3. Per ogni altra nozione in argomento si consulti il Trattato §§ 75, 76, pagina 334 e seguenti.

## XXIX.

## ESERCIZIO SULLE AZIONI IN GARANTIA ED IN RICONVENZIONE E SULLA COMPENSAZIONE.

*(Art. 100, 101 e 102 del Codice di proc. civ.)*

1.° *Sull'azione in garantia proposta dall'attore.*

L'attore A. B. ha fatto citare C. D. a questo Uffizio per l'udienza . . . . . . . . . proponendo che con scrittura in data . . . . . . . . debitamente registrata . . . . . . . . si è reso cessionario da E. F. di diversi crediti, tra i quali uno di L. 25 verso il convenuto C. D., e chiedendo che sia questi condannato a pagargli tale somma cogli interessi e colle spese.

Comparso il C. D. ha opposto di nulla dovere al Sig. E. F. e che al postutto trattandosi di credito per prezzo di merci la relativa azione sarebbesi prescritta a mente dell'articolo 2139 del Codice civile. A fronte delle quali eccezioni l'attore A. B. ha chiesto ed ottenuto un rinvio per far citare all'udienza odierna il suo cedente E. F. contro cui conchiude che lo si dichiari tenuto a prestargli la dovuta garantia assumendosi la difesa della sua domanda, o venga altrimenti condannato al risarcimento dei danni che propone in L. 30, col rilevo da tutte le spese.

Il Sig. E. F. tiene un doppio sistema: da un canto sostiene di non essere obbligato ad assumere la difesa del contrastato credito, perchè egli ha ceduto ad A. B. diversi crediti in blocco e con considerevole ribasso sul loro totale, senza garanzia, come ben risulta dalla scrittura di cessione; d'altra parte ha deferito a C. D. il giuramento di avere pagato le L. 25 di cui si tratta. La sua conclusione è di essere in ogni caso assoluto dalla domanda di A. B.

IL CONCILIATORE

Ritenuto che C. D. ha giurato, come in verbale d'oggi, di avere prima d'ora pagato ai commessi del negozio di E. F. la partita di credito di cui è questione;

Che, sebbene dalla prodotta scrittura risulti essersi la cessione dei crediti ivi specificati fatta in blocco e non senza qualche ribasso sul loro totale, non viene meno però l'obbligo del cedente di garantire la sussistenza dei singoli crediti al tempo della cessione: dovendosi l'espressione che ivi si legge *senza garanzia* riferire, non alla sussistenza dei crediti, ma alla solvibilità dei diversi debitori;

Che, avuto ad ogni cosa gli opportuni riguardi, non può dirsi esagerata la somma di L. 30 per i proposti danni e interessi.

**Per questi motivi**

Assolve C. D. dalla domanda di A. B., e condanna E. F. a pagare allo stesso A. B. la somma di L. 30 pei chiesti danni ed alle spese del giudizio liquidate in L. . . . . .

2.° *Domanda in garantia proposta dal convenuto.*

Il Sig. A. B., avendo affittato per sei mesi o per la pigione di L. 30 una camera a C. D. colla fidejussione di E. F., ha fatto citare questo ultimo, proponendo che C. D. avrebbe abbandonata la suddetta camera senza pagarne la pigione, e colle degradazioni apparenti da nota, rilevanti alla somma di L. 63: per il che chiede che il detto E. F. venga condannato a pagargli la totale somma di L. 93 ed alle spese del giudizio.

Oppose E. F. sulle prime l'incompetenza di quest'Uffizio: ma il relativo incidente è stato risolto colla sentenza del Sig. Pretore di . . . . . in data . . . . colla quale si è dichiarato essere la presente causa di competenza conciliatoriale.

Riattivatosi quindi il giudizio, E. F. ha dato in causa il debitore principale C. D. chiedendo che lo si dichiari tenuto a far cessare le molestie di A. B. e ad adempire alle sue obbligazioni, altrimenti sia condannato in via di regresso in suo favore, col rilievo anche dalle spese.

C. D. Non ha contestato il debito della pigione, bensì il montare delle proposte degradazioni; si è perciò fatto luogo ad una perizia e si sono esaminati testimoni.

IL CONCILIATORE

Attesochè è ammesso il debito della pigione ed in massima anche quello per degradazioni della camera locata;

Che la giurata verbale relazione del perito N. N. giustifica le diverse partite della nota di degradazioni presentata da A. B., se non che dalla deposizione giurata dei testimoni . . . (*si nominino*) . . . rimarrebbe esclusa la partita di L. 3. 50 di cui al num. 1 per mancanza di vetri, in quanto che risultò che questi erano stati rotti dalla grandine e non per colpa dell'inquilino;

Attesochè il fideiussore C. D. non può esimersi dal pagare in proprio al locatore A. B. il debito di cui si tratta, ma è pur giusto

ch'egli venga rilevato da E. F. di tutte le conseguenze della prestata fideiussione.

**Per questi motivi**

Dichiara tenuto C. D. al pagamento in favore di A. B. della proposta somma di L. 93, sotto deduzione di L. 3. 50, ed a rifondergli le spese del giudizio in L. . . . . .

E condanna E. F. a tenere rilevato ed indenne C. D. del debito e delle spese di cui si tratta.

3.° *Azione in riconvenzione ritenuta dal Conciliatore.*

L'attore A. B. chiede a C. D. il pagamento di L. 30 per pigione di una camera a lui locata con scrittura delli . . . .

Il convenuto C. D. non nega di avere tenuta in affitto la camera di cui in detta scrittura, ma pretende che, attesa l'umidità di quella camera, egli contrasse una malattia che gli costò L. 15, come dice risultare dall'attestazione medica e dalla nota del farmacista che produce: di quale danno di L. 15 propone in via riconvenzionale di essere risarcito dal locatore.

IL CONCILIATORE

Considerando che il credito proposto dall'attore è giustificato, sia dalla dimessa scrittura, sia dalle ammessioni del convenuto C. D.;

Che per contro dall'attestazione e dalla nota presentata dallo stesso convenuto non risulta nè punto nè poco che la causa immediata ed unica della sua malattia dovesse ripetersi dalla lamentata umidità.

Perciò condanna C. D. al pagamento in favore di A. B. della chiesta somma di L. 30, ed assolve questi dalla domanda riconvenzionale dello stesso C. D., a cui carico pone le spese tassate in L. . . .

4.° *Azione in riconvenzione rinviata all'Autorità competente.*

Proponendosi dall'attore A. B. di essere in credito verso C. D. di L. 27 residuo prezzo di una pezza di terra vendutagli per atto delli . . . . . questi ha opposto che la suddetta pezza vendutagli per are 20 in ragione di L. 33 per ara risulterebbe mancante di are due, di modo che egli ha ragione di recedere dal contratto o di conseguire una diminuzione di L. 66 sul totale prezzo, come propone in via riconvenzionale.

IL CONCILIATORE

Attesochè l'azione riconvenzionale proposta dal convenuto C. D. eccede i limiti della sua competenza *per materia*, in quanto essa mira

al recesso dal contratto di un immobile, e ad un tempo *per valore*, in quanto mira alla chiesta diminuzione di prezzo.

Rinvia per l'azione principale e per quella in riconvenzione le parti davanti il Pretore di . . . . ed alla sua udienza delli . . . . . . — Spese riservate.

*N. B. Se il valore della riconvenzionale domanda superasse le L. 1500, il rinvio dovrebbe farsi al Tribunale civile.*

5.° *Giudizio sulla domanda principale e rinvio per la compensazione all'autorità competente.*

Ritenuto che il credito di L. 25 proposto dall'attore è fondato alla scrittura delli . . . . la quale venne dal convenuto riconosciuta per vera e reale e da lui sottoscritta;

Che per contro quello di L. 300 opposto in compensazione dal convenuto, sebbene appoggiato all'istrumento in data . . . . , sarebbe però contestato in quanto che si pretenderebbe essere il medesimo colpito da prescrizione.

**Perciò il Conciliatore**

Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma da lui proposta, e rinvia le parti davanti il Pretore di . . . . . ed alla sua udienza delli . . . . . . perchè provveda sul credito dedotto in compensazione.

Ordina che la presente sentenza non potrà essere eseguita che mediante cauzione.

Spese a carico del convenuto in L. . . .

**Note.**

1. Riuscendo più complicato il giudizio allorquando all'azione principale s'intrecciano le azioni in garantia ed in riconvenzione o la compensazione, porgiamo a modo d'esercizio alcuni esempi di sentenze in tali materie, omettendone l'intestazione e la chiusura perchè eguali a quelle delle precedenti formole. In quanto alla sostanza delle dette azioni, rimandiamo al Trattato, §§ 23, 24, 25, pag. 222 e seg.

2. Nel 2° esempio il Conciliatore sarebbe competente, non ostante l'eccedenza del valore complessivo dei due capi di domanda procedenti dallo stesso titolo, perchè trattasi di locazione la cui pigione in tutto non supera L. 30. Vedasi per maggiori schiarimenti il Trattato §§ 9 e 10, pag. 196 e seguenti.

# SEZIONE TERZA

## Atti diversi.

### XXX.

### PROCESSO VERBALE
### CONTRO IL DISTURBATORE DELL'UDIENZA.

*(Art. 115 e 116 del Reg. Gen. Giud. — 354 e 355 del Codice di proc. civ. — 620 e 627 del Codice di proc. pen. — 258 e 259 del Codice pen.)*

L'anno . . . addì . . del mese di . . . . . nell'Uffizio del R.° Conciliatore di . . . . .

Avanti Noi . . . *(nome e cognome)* . . . R.° Conciliatore di questo Comune, assistito dal cancelliere sottoscritto.

Sia noto che all'odierna udienza di questo Uffizio venne tra le altre chiamata la causa di A. B. contro C. D., nella quale il primo chiese ordinarsi lo sfratto del secondo da una camera la cui locazione sarebbe finita ecc.

Tentatosi, dopo animata discussione, l'amichevole componimento, il convenuto C. D. non solamente ha ricusato di devenire a qualsiasi accordo, ma ha trascorso in parole sconvenienti ed ingiuriose contro l'attore, dicendogli che . . . . . *(si esprimano le parole ingiuriose o di minaccia)* . . . . . . per il che si è dovuto replicatamente chiamarlo all'ordine ed ammonirlo con minaccia di farlo uscire dalla sala.

In seguito lo stesso C. D., appena udita la pubblicazione della sentenza fatta dal cancelliere, ha rivolto le sue invettive contro l'Uffizio, dicendo che *quella sentenza era ingiusta*, che *era un abusare dell'inappellabilità*, che *ne avrebbe portato reclamo al Procuratore del Re* e cose simili.

Nè desistendo egli dagli oltraggi, anche con segni o gesti e minaccie, malgrado l'intimazione fattagli di uscire perchè si potesse dar passo alle altre cause, Noi abbiamo ordinato al nostro inserviente di

arrestarlo, come venne difatti arrestato e quindi consegnato ai Reali Carabinieri di . . . sovraggiunti sull' istante per essere tradotto a . . . . a disposizione del sig. Procuratore del Re *(ovvero* del sig. Pretore Mandamentale).

Di tutto quanto sovra accaduto in piena pubblica udienza, presenti tra gli altri . . . *(s'indichino due o tre testimonj)* . . . si è fatto constare con questo processo verbale che si rassegna al predetto Procuratore del Re (o Pretore) per quelle provvidenze che crederà del caso.

*(Firme del Conciliatore e del cancelliere).*

**Note.**

1. Il presente verbale, siccome d'interesse penale, è disteso in carta libera. Non entra in alcun registro, dovendosi trasmettere originalmente al Pretore od al Procuratore del Re.

2. Sopratutto ritengano i Conciliatori che nei casi gravi è in loro facoltà di ordinare l'arresto del disturbatore; ma quando non credano ciò a proposito, ovvero l'arresto non fosse possibile, basta ch'essi redigano e trasmettano il verbale al Pretore per gli ulteriori incumbenti. Vedasi del resto il § 20 del Trattato a pag. 37.

## XXXI.

## PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DEL CONCILIATORE

**sulle difficoltà e contestazioni che sorgano nell'atto di esecuzione ed in tempo di fiera o mercato.**

*(Art. 572 del Cod. di proc. civile, e 726 del Codice di commercio.)*

a) *Sulle difficoltà che sorgano nell'atto di esecuzione*

### Ordinanza

IL CONCILIATORE DEL COMUNE DI . . . . . .

Ritenuta la rappresentanza fatta nell'interesse di A. B. residente a . . . . da C. D. suo mandatario speciale per atto delli . . . . . essersi cioè oggi trasferto in questo Comune l' usciere della Pretura di . . . . munito di copia in forma esecutiva dell' atto . . . . *(ovvero* della sentenza . . . . ) per procedere sull'istanza del detto A. B. all'esecuzione mobiliare in odio di Tullio S. e di avere incontrata opposizione per parte del costui fratello Ernesto, il quale dicendosi proprietario della casa e dei mobili entrostanti si sarebbe dimostrato pronto a resistere anche colla forza alla divisata esecuzione, e chiede ciò stante provvedersi in via d' urgenza onde siano evitati maggiori inconvenienti.

Fattosi chiamare è comparso il predetto Ernesto S. Questi presenta l'istrumento divisionale in data . . . . . Osserva risultare dal medesimo che la casa in cui si presentò l'usciere, e specialmente i mobili su cui s'intenderebbe di eseguire il pignoramento, sono di esclusiva sua proprietà. Dice essere a lui estraneo il debito del fratello Tullio, e coabitare questi con lui per puro titolo di carità fraterna. Sostiene quindi di essere autorizzato a respingere la violazione del proprio domicilio e l'onta di un pignoramento che non lo riguarda.

Attesochè, dopo qualche discussione, Ernesto S. si sarebbe dichiarato non alieno dal rendersi garante del debito di suo fratello di L. 1900, pel quale agisce il sig. A. B., non altrimenti però che pel caso in cui il Tribunale competente sia per rigettare le da lui fatte opposizioni.

Ordina la sospensione degli atti esecutivi di cui si tratta, mediante l'avanti detta condizionata sottomissione di Ernesto S.;

E rimette le parti all'udienza . . . . . . del Tribunale civile di . . . . per udire le definitive provvidenze che saranno del caso;

*Data.* *(Firme del Conciliatore e del cancelliere).*

b) *Sulle contestazioni che insorgano in tempo di fiera o mercato.*

**Ordinanza**

Sono comparsi in Uffizio . . . *(volontariamente o dietro citazione)* . . . . A. B. proprietario di . . . . e C. D. negoziante residente a . . . . ; il primo dei quali rappresenta di avere con sua sorpresa veduto esposta in questa fiera (*o* mercato) una coppia di buoi che gli è stata involata dalla propria stalla in . . nella notte del . . al . . corrente mese, per il che ebbe anzi già a dare querela alla Pretura di . . . ; ed offrendo di provare con testimoni l'identità della detta coppia di buoi con quella statagli derubata chiede che C. D. espositore della medesima debba rilasciargliela, ovvero siano dati da quest'Uffizio gli opportuni temporanei provvedimenti affinchè siano salve le sue ragioni.

Ed il C. D. dice di avere fatto acquisto della coppia di buoi di cui si tratta da uno sconosciuto su questa stessa fiera e di non essere quindi obbligato a restituirla a chi se ne dice proprietario qualora non gli venga rimborsato almeno il prezzo di costo in L. 700.

IL CONCILIATORE DEL COMUNE DI . . . .

Sentite le parti nelle rispettive ragioni;

Sentiti i testi . . . . *(loro generalità)* . . . i quali, previo giuramento, hanno confermato l'identità dedotta da A. B.;

Riconosciuta quindi l'urgente necessità di provvedere in modo che siano rispettivamente guarentiti i diritti delle parti sino a decisione dell'autorità competente;

Ritenuto che essendo i contendenti ambedue estranei al luogo e nella impossibilità di cautelarsi reciprocamente non resta altra via fuorchè quella di depositare a mano terza la cosa in questione.

Ordina che la coppia di buoi in contestazione venga intanto depositata e custodita nell'albergo . . . . di questo luogo.

Rimette le parti all'udienza... del Pretore di . . . .

*Data.* *(Firme del Conciliatore e del Cancelliere).*

**Note.**

1. Non ostante il silenzio del Regolamento, i provvedimenti delle due specie qui contemplate non possono altrimenti allogarsi che nel registro D. La parte più diligente se ne farà rilasciare copia dal cancelliere per valersene davanti il Pretore o il Tribunale civile, davanti cui vengono le parti rimesse. Ma per l'atto originale nulla è dovuto al cancelliere. Nemmeno è necessario che cotali provvedimenti vengano notificati per copia: basta la produzione del provvedimento davanti l'autorità che deve risolvere il merito della contestazione.

2. Siffatti provvedimenti non si danno che dai Conciliatori dei Comuni in cui non ha sede il Pretore. Il Conciliatore, se non riesce ad un componimento, colla stessa ordinanza rimette le parti a udienza fissa davanti il Pretore od il Tribunale civile, secondochè il merito della contestazione sta nei limiti di L. 1500 o li eccede, — salva l'eccezione derivante dall'art. 571 del Codice di proc. civ.

3. Se fosse il caso di sottomissione, come nell'esempio della prima specie, se ne farebbe constare nel verbale di sospeso pignoramento redatto dall'usciere.

4. Vedansi nei Titolo IV del Trattato il §§ 5 n. 11 e 7, pag. 349 e 353.

## XXXII.

## PROCESSI VERBALI DI APPOSIZIONE E RIMOZIONE DEI SIGILLI.

*(Art. 847 e 861 2° capoverso del Codice di proc. civ.)*

### 1° Processo verbale di accesso per apposizione dei sigilli.

L'anno . . . . . addì . . . del mese di . . . . nel Comune (o sulle fini) di . . . . nella casa di ultima abitazione del defunto A. B. posta in via . . . . . piano . . . . . .

Noi . . . . (*nome e cognome*) . . . . Giudice Conciliatore di questo Comune, assistito dal cancelliere sottoscritto.

Ritenuta la notorietà del decesso di A. B. avvenuto nel dì . . . . . . . e l' urgenza di assicurare l' interesse degli aventi diritto alla di lui successione a motivo che . . . . . . (*si spieghi il motivo dell'urgenza*) . . . . . .

All' oggetto di procedere all'apposizione dei sigilli sull' istanza del Sig. C. D., il quale ha dichiarato di eleggere il suo domicilio in questo luogo presso il Sig. . . . . . . . . (*ovvero* a richiesta del Ministero pubblico, — *ovvero* sulla dichiarazione del Sindaco locale, — *ovvero* d'ufficio).

Ci siamo trasferti alla presente casa, dove giunti diamo atto essersi trovati (*ovvero* essere comparsi) a presenziare le operazioni . . . . . (*generalità delle parti intervenute*) . . . . . . . . uno dei quali cioè il . . . . . . ha osservato . . . . . . (*si riferiscono, se occorre, le osservazioni fatte*) . . . . . . .

Si è quindi proceduto all'operazione nel modo seguente.

Prima di tutto si sono chiuse le finestre dell'ultima camera in fondo dell'appartamento, che serviva ad uso particolare ed esclusivo del defunto, apponendo sovra ciascuna due striscie di carta (o tela) bianca in modo di unire l'una e l'altra imposta, mediante ceralacca rossa, coll'impronta del sigillo comunale; e si è quindi chiuso a chiave l'uscio della detta camera apponendo un' altra striscia di carta a traverso della serratura con tre impronte del detto sigillo sulla ceralacca rossa, una cioè in direzione al buco della serratura e le altre due alle estremità.

Successivamente . . . . . (*si seguita a descrivere la chiusura con sigillamento che siasi creduta necessaria di altre camere, locali o magazzeni ecc. sino alla porta di entrata nell'appartamento o nella casa, secondo le circostanze*) . . . . . .

Le chiavi degli uscii e porta, su cui sono stati apposti i sigilli, vennero ritirate dal sottoscritto cancelliere per essere da lui ritenute sino a tanto che sarà dal Pretore ordinata la rimozione dei sigilli.

Sull'interpellanza da Noi fatta alli . . . . . . . . . . . . dimoranti in questa casa se abbiano veduto o sappiano che alcuna cosa sia stata direttamente o indirettamenta tolta o traslocata, i medesimi hanno risposto sul proprio onore che . . . (*si riferiscano le risposte*) . . . . . .

Finalmente, sulla presentazione fattane dall' interessato Sig. . .

. . . . abbiamo nominato a custode dei sigilli il Sig. E. F., persona idonea e risponsabile, che ha dichiarato di accettare l'incarico. — (*Ovvero:* Postochè le parti interessate comparse non hanno presentato una persona responsabile per essere eletta a custode dei sigilli abbiamo nominato d' ufficio il Sig. E. F., il quale ha accettato l'incarico).

Del che tutto si è redatto il presente verbale, chiuso alle ore . . . . . . . . , e previa lettura e conferma sottoscritto dall'Uffizio, dal custode e dagli altri intervenuti, ad eccezione di . . . . . . per avere dichiarato di non saper scrivere.

*(Sottoscrizioni).*

| SPECIFICA DELLE SPESE | | |
|---|---|---|
| | Carta bollata per ogni foglio | L. 0,60 |
| | Registrazione . . . . . . | » 1,20 |
| | Dritto del cancelliere . . . | » 3,00 |
| | Totale | L. 4,80 |

## Incidenti dell'atto.

a) *Quando le porte siano chiuse, o s'incontrino ostacoli o nascano altre difficoltà, si attaglia la seguente variante:*

Ci siamo trasferti alla presente casa, dove giunti abbiamo trovato chiuse le porte, per il che abbiamo richiesto il fabbro-ferrajo N. N. di aprirle come le ha aperte coi ferri del suo mestiere, e diamo quindi atto essersi trovati ecc.

*Ovvero:* Ci siamo trasferti alla presente casa, dove giunti abbiamo trovato resistenza per parte di . . . . . al che si è provveduto disponendo coll'assistenza della forza pubblica opportunamente richiesta che . . . . . . . . . e diamo quindi atto ecc.

b) *Se alcuno degli intervenuti dichiari di opporsi alla rimozione dei sigilli, in luogo opportuno del verbale si aggiunge:*

È comparso P. S. residente in . . . . . . . . . il quale ha dichiarato che essendo egli creditore verso l'eredità di A. B. della somma di L. . . . . in virtù di scrittura di mutuo delli . . . . . . . . intende sin d'ora di opporsi come si oppone alla rimozione degli apposti sigilli senza essere chiamato, ed a tale uopo elegge domicilio in questo Comune nella casa di . . . . . . . . . .

c) *Se si trovino testamenti o altre carte importanti si dirà:*

In questa camera, sull' indicazione del Sig. . . . . . . . che nello scrigno ivi esistente potessero trovarsi delle carte importanti,

aperto lo scrigno, abbiamo rinvenuto uno scritto (*si descriva*) portante testamento olografo del defunto A. B. (*ovvero*) un piccolo fascio di cedole del debito pubblico al portatore), il quale scritto (o fascio di cedole) venne riposto in una busta suggellata a ceralacca rossa coll'impronta del sigillo comunale, scrivendo sulla medesima « Carte appartenenti all'eredità del fu A. B. » colla data d'oggi e sottoscrizioni dell'Uffizio, e consegnato per la custodia al cancelliere sottoscritto, rimettendo le parti presenti all'udienza delli . . . . del Pretore di . . . . . . . . . . . per udire gli ulteriori provvedimenti (*ovvero*, e rinchiuso nuovamente nel predetto scrigno alla cui serratura si è apposto un sigillo nella conformità avanti indicata).

d) *Se vi siano oggetti sui quali i sigilli non possano essere apposti, o che siano necessari all'uso delle persone che sono in casa, si provvederà come segue:*

Non essendo possibile di sottoporre a sigillamento i seguenti oggetti . . . . . . . . . (*si descrivano*) . . . . (*ovvero*, reclamandosi dalle persone di casa che sarebbero necessari al loro uso le tali e tali camere in un coi seguenti oggetti . . . . . — *si descrivano* — . . . . . ) abbiamo lasciato alla loro disposizione le dette camere ed oggetti, mediante la loro sottomissione di sgombrare quelle e di rappresentare questi sempre quando ciò venga per giustizia ordinato.

*E se occorre:* Siccome tra gli oggetti avanti descritti ve ne sarebbero alcuni i quali sono soggetti a deperimento, cioè . . . . (*si descrivano*) . . . . . . . abbiamo perciò ordinato al cancelliere sottoscritto di procedere prontamente alla vendita dei medesimi, previa pubblicazione del relativo bando coll' intervallo almeno di ore . . . .

**2° Processo verbale di rimozione dei sigilli.**

L'anno . . . . . addì . . . . del mese di . . . . . alle ore . . . . nella casa ecc.

Io . . . . (*nome e cognome*) . . . cancelliere del R.° Conciliatore di questo Comune, assistito da N. N. usciere della Pretura di . . . .

Visto il Decreto del Pretore di . . . . in data . . . . . col quale sull' istanza da S. P. è stata ordinata la rimozione dei sigilli apposti col processo verbale delli . . . . . . . . . . con incarico a me cancelliere di procedere alla medesima.

In esecuzione del detto Decreto e previa debita citazione alli . . . . . . (*gli individui di cui negli art.* 863 *e* 868 *del Codice di procedura civile*) . . . . . . mi sono trasferito nella suddetta casa, ed ivi alla presenza del custode e degli interessati comparsi . . . . . (*si nominino*) . . . . ho rimosso di mano in mano i detti sigilli, avendo preventivamente riconosciuto che i medesimi erano inalterati ed intatti.

In conseguenza ho discaricato il custode ed ho rimesse le chiavi da me ritirate all'atto del sigillamento al prenominato S. P. che si è impossessato di tutti gli effetti.

Del che ho redatto il presente processo verbale, chinso alle ore . . . . . . . . . e vi si sono meco sottoscritti gli intervenuti e l'usciere. (*Sottoscrizioni*).

| Specifica delle spese *oltre i diritti dell'usciere* | Carta (per un foglio) | L. 0,60 |
|---|---|---|
| | Registrazione . . . | » 1,20 |
| | Dritto del cancelliere | » 2,00 |
| | Totale | L. 3 80 |

*Se si trovasse qualche alterazione nei sigilli, s'introdurrebbe la seguente variazione:*

Osservati attentamente i sigilli apposti nella prima porta, ed avendoli trovati manifestamente alterati, ho soprassedнto da ogni operazione nlteriore, e ne ho fatto immediatamente rapporto al Sig. Pretore del Mandamento, il quale giunto sopra luogo ha proceduto alle occorrenti verificazioni di cui ha eretto un verbale a parte, e quindi mi ha ordinato di proseguire.

In conseguenza ho rimossi tutti i sigilli, discaricandone il custode ecc. *come sopra.*

**Note.**

1. Si ritengano le disposizioni degli art. 847 sino a 865 del Codice di procedura civile.

2. Ambedue i verbali sono scritti in carta da bollo da cinquanta centesimi e soggetti a registrazione dentro venti giorni colla tassa di una lira (art. 19, § 2 n. 3 del Decreto 14 luglio 1866 sulle tasse di bollo — art. 66 e 73 del Decreto di pari data sulle tasse di registro e 114 della relativa Tariffa.

3. I dritti del cancelliere sono di L. 3 per l'apposizione e di L. 2 per la rimozione, coll'aumento a rata di vacazione qualora si debba impiegare un tempo maggiore di tre e di due ore rispettivamente. La vacazione pei cancellieri di conciliazione è di L. 2 per ogni tempo di ore due. Ma nè il Conciliatore nè il suo cancelliere hanno diritto ad indennità di trasferta. Nella specifica dei diritti dell'atto di rimozione si devono aggiungere le competenze dell'usciere di Pretura consistente in L. 2 per ogni vacazione e centesimi 30 di trasferta per ogni chilometro di distanza dalla sede della Pretura.

4. Si consulti il § 8 Tit. IV del Trattato, pag. 354 e seguenti.

## XXXIII.

## BANDO E PROCESSO VERBALE DI VENDITA DEGLI OGGETTI PIGNORATI DELEGATA AL CANCELLIERE DEL CONCILIATORE.

*(Art. 627 del Codice di proc. civ.)*

### 1° Bando per vendita di oggetti pignorati.

Il Cancelliere del Comune di . . . . in virtù di delegazione avutane con provvedimento del Sig. Pretore di . . . . . in data . . . . .

### Annunzia al pubblico

Che alle ore . . del giorno . . . . nel luogo . . . . procederà alla vendita col succitato provvedimento ordinata degli oggetti pignorati in odio di . . . . sull' istanza di . . . . . con verbale dell'usciere . . . in data . . . consistente in . . . . *(natura e qualità degli oggetti senz'altra specificazione).*

La vendita si farà ai pubblici incanti per mezzo di banditore a favore del maggior offerente e a denaro contante.

Dat. dalla Cancelleria del Conciliatore del Comune di . . . . alli . . . . *(Firma del cancelliere).*

| | | |
|---|---|---|
| SPECIFICA | Formazione del bando . . . . . | L. 0 75 |
| | Carta bollata a cent. 60 fogli N... | » . . . |
| | Copie N. .. a cent. 15 l'una . . . | » . . . |
| | Totale | L. . . . |

*(Visto, data e firma del Conciliatore).*

### 2° Processo verbale di vendita.

L'anno . . . addì . . . del mese di . . . alle ore . . . nel (*ovvero* sulle fini del) Comune di . . nella casa di . . (*ovvero* sulla piazza . . . ).

Avanti me . . *(nome e cognome)* . . cancelliere del Conciliatore di questo Comune, appositamente delegato con provvedimento in data . . . della Pretura di . . . . per la vendita degli oggetti pignorati con atto dell'usciere della stessa Pretura N. N. alla data delli . . .

Visto il certificato delle pubblicazioni e notificazioni eseguite da quell'usciere nei giorni . . . . del bando da me formato alli . . . . con cui venne fissata a questo luogo, giorno, ed ora la ven-

dita dei premenzionati oggetti, il quale certificato disteso in calce di una copia dello stesso bando (*e se ne sia il caso*, in un coll' esemplare del numero di Giornale contenente l'ordinata inserzione) si manda unire come parte integrante del presente processo verbale;

Mi sono qui trasferto in compagnia del banditore N. N., ed avutasi la presenza del custode S. P. (*se ne è il caso*, non che del debitore R. Q.), ho prima di tutto proceduto alla ricognizione degli oggetti pignorati in confronto col precitato processo verbale di pignoramento, che ho trovati tutti esistenti (*se occorre*, a meno di quelli designati ai numeri . . . dello stesso verbale di pignoramento, sui quali il custode ha dato le seguenti spiegazioni ecc.).

Previe quelle disposizioni che ho creduto necessarie, ho fatto annunziare al pubblico per mezzo del banditore che avrei dato immantinenti principio alla vendita.

Si sono quindi incantati e deliberati ai maggiori offerenti i seguenti oggetti:

1.° Il coffano designato col num. 1 nel verbale di pignoramento è stato deliberato a . . . . . . (*nome e cognome del compratore*) . . . . . . per il prezzo di L. 16.

2.° *E così di seguito.*

Terminata la vendita, si è chiuso alle ore . . . . colle sottoscrizioni delle parti interessate presenti, del banditore e mia, il presente processo verbale; che, previa registrazione, sarà trasmesso in originale cogli allegati e colla somma ricavata di L. . . al cancelliere della Pretura di . . . . . .

*Sottoscrizioni.*

| Specifica delle spese | | |
|---|---|---|
| | Carta, due fogli . . . . . | L. 1,20 |
| | Registrazione<br>Dritto proporzionale. . . | . . . |
| | Dritto del cancelliere<br>Per due vacaz. (ore 4). | » 4,00 |
| | Id. pel banditore. . . . . | » 4,00 |
| | | Tot. L. . . . . . |

**Modificazioni ed incidenti.**

a) *Quando si tratti di oggetti d'oro e d'argento, di gioie e di altri oggetti per i quali il Pretore abbia creduto necessaria la stima ed abbia perciò nel provvedimento, con cui ha ordinata la vendita, nominato un perito (art. 623 del Codice di procedura)*, — *il cancelliere delegato deve ricevere, prima della vendita, il seguente atto di*

**Relazione di perizia.**

Oggi . . . . . nella cancelleria del Conciliatore di . . . è comparso N. N. perito eletto nel provvedimento del Pretore di . in data . . . . per estimare alcuni oggetti caduti nel pignoramento eseguito nel dì . . . . . . dall'usciere della stessa Pretura. Contenendosi li detti oggetti in un pacco sigillato, ne ho io sottoscritto cancelliere delegato per la vendita infranto i sigilli dopo essermi sincerato della loro integrità e li ho anteposti al perito, il quale, previo giuramento che ha prestato a mie mani nelle forme di legge, ha estimato quegli oggetti come infra:

1.° Un anello d'oro del peso di . . . . . . — valore intrinseco L. 12, — valore del lavoro L. 21;

2.° *E così di seguito.*

Del che ho fatto risultare col presente atto per essere unito al verbale di pignoramento, e previa lettura e conferma si è il predetto Sig. perito sottoscritto.

*(Sottoscrizioni del perito e del cancelliere).*

| | | |
|---|---|---|
| SPECIFICA | Carta . . . . . . . . . | L. 0,60 |
| | Onorario del perito . | » 2 — |
| | Dritto del cancelliere | » 1 — |
| | Totale | L. 3,60 |

*Si deve inoltre ritenere il disposto degli art.* 636, 637, 638, *e* 650 *del detto Codice, introducendo nel verbale le relative aggiunte.*

b) *Quando si trattasse di vendita di ragioni di credito, o di rendite sul debito pubblico, obbligazioni dello Stato o di azioni industriali, vedansi per le modificazioni al bando gli art.* 632 *e* 639.

c) *Quando la vendita non possa compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo. — A questo effetto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore d'ordine del cancelliere. —* Art. 635.

*Ecco come si chiude in tal caso il verbale:* Non essendosi potuto compiere la vendita, ho fatto annnnziare dal banditore che la medesima sarà proseguita alle ore . . . . . di domani (*o* posdomani); ed intanto ho chiuso alle ore . . . . . il presente verbale, cui si sono meco cancelliere sottoscritti gli interessati presenti, il custode ed il banditore.

*Nel dì fissato si ripiglia sullo stesso foglio il verbale come segue:*

**Verbale di prosecuzione d'incanto.**

L'anno ecc. In prosecuzione della vendita di cui nel mio verbale di ieri (o dell'altro ieri) mi sono quì nuovamente trasferto assieme al banditore; ed avuta la presenza delli ecc. ho fatto per mezzo del banditore annunziare al pubblico che si sarebbe proseguito ad incantare gli oggetti rimasti invenduti, cioè:

*Si seguita col numero d'ordine interrotto nel precedente verbale, ed infine si fa un riepilogo delle somme introitate nelle due sessioni, chiudendo questo come il precedente.*

d) *Quando il prezzo risultante dalla vendita di una parte degli oggetti pignorati sia sufficiente per il pagamento del credito dell'istante e degli opponenti, se vi siano, e delle spese (art. 640), — si chiuderà il verbale nel modo seguente:*

A questo punto avendo io rilevato che la somma incassata è sufficiente a pagare l'istante (e gli opponenti, *se vi sono*) ho soprasseduto alla vendita degli altri oggetti che ho rilasciato a libera disposizione del debitore.

Chiuso il presente verbale ecc.

e) *Quando infine un compratore non paghi il prezzo prima della chiusura del verbale, si procede immediatamente a nuovo incanto a di lui spese e rischio, come dispone il capoverso dell'art. 634.*

**Note.**

1. Oltre il 627 si devono avere presenti gli art. 628, 629, 630, 631, 632, 634, 636, 637, 638, 639 del Codice di procedura civile.

2. Abbiamo tralasciato di presentare la Formola del certificato delle pubblicazioni e notificazioni del bando, perchè queste non devono essere eseguite dal serviente comunale, bensì dall'usciere della Pretura. — Ciò che specialmente incumbe al cancelliere delegato è l'inserzione dell'estratto del bando nel giornale, quando questa sia stata ordinata a senso dell'art. 630. In tal caso il cancelliere distende l'estratto in carta da una lira (art. 19, N. 9 del decreto Luogotenenziale 14 luglio 1866 sulle tasse di bollo, lo spedisce all'amministrazione del giornale e ne ritira l'esemplare contenente l'inserzione, che viene munito di marca da bollo per essere a suo tempo unito al verbale di vendita. Per tutto questo percepisce il diritto di *centesimi cinquanta*, rimborsandosi inoltre della carta bollata, della spesa dell'inserzione, del bollo del giornale e dei diritti postali ove occorra (numeri 4 e 27 della Tariffa in materia civile)

3. Il num. 4 della Tariffa accorda al cancelliere del Conciliatore per la formazione del bando la metà del diritto attribuito al cancelliere della Pretura col num. 26

che è di L. 1, 50. Lo stesso è del dritti di copia che non possono eccedere li *centesimi trenta* per caduna delle copie occorrenti alle notificazioni e pubblicazioni, ridotti pel cancelliere cooclliatoriale alla sola metà. In detto num. 26 si soggiunge che le copie devono portare oltre la firma del cancelliere anche il *visto, la data e la firma* del Pretore o del Conciliatore. — Si aggiungono poi, quando ne sia il caso, il dritto e le spese dell'inserzione di cui sovra.

4. Tanto il bando, quanto la perizia quando occorra, e il verbale di vendita si distendono in carta bollata da centesimi cinquanta, tranno il caso di esecuzioni dipendenti da sentenze di Tribunali e di Corti, in cui dovrebbe impiegarsi la carta da una lira in applicazione del num. 19 dell'art. 19 del Decreto sulle tasse di bollo. — Il verbale di vendita deve essere registrato sull'originale dal Ricevitore e gli è applicabile la tassa proporzionale dell'uno per cento (art. 1 della Tariffa annessa al Decreto Luogotenenziale del 14 luglio 1866 sulle tasse di registro). — Al cancelliere è dovuto il dritto a rata di vacazione, ridotto alla metà di quello del cancelliere pretoriale (num. 4 e 27 della Tariffa giudiziaria civile). — La vacazione è di due ore; il dritto di vacazione del cancelliere della Pretura è di lire quattro. — Quanto al banditore (che nulla osta possa essere anche il serviente addetto all'Uffizio di conciliazione), il numero 264 della stessa Tariffa gli accorda il dritto di vacazione come all'usciere, e così lire due per ogni ora di assistenza agli incanti.

5. V. Trattato § 6 Tit. IV, pag. 349.

FINE.

# INDICI

## INDICE DEL TRATTATO

CAPO III. Servizio di cancelleria e d'usciere presso i Conciliatori.



CAPO IV. Dei Conciliatori vice-pretori comunali.



## TITOLO SECONDO.

### Delle conciliazioni.

CAPO PRIMO. — Delle conciliazioni in genere e delle diverse sue specie.

CAPO II. — Della Conciliazione volontaria.



CAPO III. — Della capacità di conciliarsi e delle cose che possono essere materia di conciliazione.



CAPO IV. — Della chiamata in conciliazione.



CAPO V. — Della comparsa in conciliazione.



CAPO VI. — Del tentativo di conciliazione.

CAPO VII. — Del processo verbale di conciliazione e de' suoi effetti.



## APPENDICE AL TITOLO SECONDO.

CAPO UNICO. — Dei compromessi.



## TITOLO TERZO.

**Dei giudizi.**



CAPO PRIMO. — Della competenza.



SEZIONE I. — Della competenza per materia o valore

SEZIONE II. — Della competenza per territorio.



SEZIONE III. — Della competenza per connessione o continenza di causa.



SEZIONE IV. — Della ricusazione e dell'astensione dei Conciliatori.



CAPO SECONDO. — Della citazione.

CAPO TERZO. — Della istruzione della causa.



SEZIONE I. — Delle prove.



SEZIONE II. — Degli incidenti.



SEZIONE III. — Della interruzione e della cessazione del procedimento.



CAPO QUARTO. — Delle sentenze e della loro esecuzione.

CAPO QUINTO. — Del giudizio in contumacia.



CAPO SESTO. — Dei mezzi per impugnare le sentenze.



## TITOLO QUARTO.

CAPO UNICO. — Attribuzioni speciali diverse.

## APPENDICE.

**Spigolature.**

# INDICE DEL FORMOLARIO



## SEZIONE PRIMA.

### Delle Conciliazioni.



## SEZIONE SECONDA.

### Dei Giudizi.

## SEZIONE TERZA.

### Atti diversi.